Origini dello Stato

Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna

a cura di

Giorgio Chittolini
Anthony Molho
Pierangelo Schiera

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto trentino di cultura

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Journal of Modern History
The University of Chicago
Istituto storico italo-germanico in Trento

Le origini dello Stato moderno in Italia, secoli XIV-XVI/The Origins of the State in Italy, 14th - 16th Centuries

Convegno storico
University of Chicago, 26-29 aprile 1993

ISBN 88-15-04702-6

Sommario

Presentazione

Lo sforzo che ha reso possibile la pubblicazione di questo volume non è stato piccolo. Si trattava infatti di dare corpo a un'intuizione piuttosto impegnativa: quella di mettere in relazione fra loro e anche di porre a confronto i risultati di due storiografie – quella statunitense e quella italiana – su un tema ambiguo quale quello dell'origine dello Stato in Italia fra medioevo e prima età moderna.

Perché ambiguo? In primo luogo perché nel dibattito storiografico in corso a livello internazionale sullo «Stato moderno» il caso italiano è abbastanza trascurato. In secondo luogo perché, al contrario, proprio fra gli storici degli Stati Uniti d'America sussiste un persistente interesse per le vicende che nel nostro paese hanno marcato le prime forme di organizzazione del potere. Tale interesse si radica certamente in una tradizione di studi molto risalente, ma ha probabilmente anche ragioni di carattere più contingente, relative alla necessità di scoprire cause remote al processo di statizzazione che il sistema politico americano da qualche decennio sta attraversando. Mi sembra ragionevole sospettare che proprio la complessità del caso italiano fra tardo medioevo e primissima età moderna possa offrire un laboratorio ideale per comprendere le difficoltà e le contraddizioni di un processo – quello statale – in cui il carattere dell'unità tendenziale della forma di governo su un determinato territorio, con i corollari dell'uniformità dei comportamenti politici, della razionalizzazione istituzionale e della burocratizzazione del comando, coesiste e lotta con il carattere alternativo della pluralità degli ordinamenti e con la ricchezza delle pressioni sociali.

Non è un caso – occorre dirlo subito – che al centro di quasi tutti gli interventi vi sia la discussione di un paradigma interpretativo che, forse in modo semplicistico ma con altrettanta pervicacia, viene fatto risalire a Max Weber ed è piuttosto il frutto dell'adattamento, più o meno consapevole, compiuto da Federico Chabod di alcuni aspetti tipico-ideali weberiani alla situazione italiana post-medievale. Nel saggio da me scritto in apertura del volume, ho cercato di presentare altri aspetti del pensiero di Max Weber in materia, per mostrarne l'intrinseca complessità e la possibilità di comprendere, sulla sua base, anche elementi più tipici della situazione costituzionale medievale.

Vi sia riuscito o no, resta il fatto che la concezione di fondo che ha guidato fin dall'inizio l'organizzazione dei lavori intendeva valorizzare il quadro largo del fenomeno statale italiano nella sua origine, accentuando in prima istanza gli elementi di condizionamento esterno (aspetti internazionali e rapporti centro-periferia) e ponendo in luce poi i fattori di coesione interna (finanza, diritto, corte, chiesa), per indicare infine nella tensione privato-pubblico il nodo, spesso e a lungo irrisolto, della sintesi politica raggiunta (o non raggiunta). All'impostazione descritta si è uniformata anche la stampa dei presenti atti dei lavori, svoltisi presso l'Istituto di storia dell'Università di Chicago, sotto l'egida del «Journal of Modern History» e del suo codirettore Julius Kirshner.

Le relazioni introduttive alle sette sezioni sono state svolte da storici italiani, con l' eccezione di Anthony Molho – che è stato, insieme a chi scrive e a Giorgio Chittolini, anche promotore dell'iniziativa – e di Trevor Dean. A ciascuna relazione sono seguiti interventi da parte di storici sia americani che italiani: essi hanno portato contributi originali di discussione, anche indipendentemente dagli spunti proposti dalla relazione principale a cui si riferiscono, e vengono perciò qui stampati come contributi a sé stanti e perfettamente autonomi. Per vari motivi, non è stato invece possibile stampare in questo volume gli interventi svolti da Marino Berengo, Lauro Martines, John M. Najemi e Paolo Prodi nella tavola rotonda che ha concluso i lavori del convegno di Chicago. Essi saranno pubblicati, come piccolo corpo a sé

stante, nel prossimo volume (XX, 1994) degli «Annali dell'Istituto storico *italo-germanico in Trento*». L'edizione in lingua inglese degli atti (che apparirà sia in un fascicolo del «Journal of Modern History» che in un volume a sé stante) conterrà invece soltanto le sette relazioni principali.

Il titolo che è stato dato a questo volume non ricalca esattamente quello del convegno. Ciò non dipende solo da ragioni editoriali, ma anche dalla convinzione nel frattempo sorta nei curatori che il tema andasse presentato in maniera più sfumata e meno impegnativa. Si è così preferito innanzi tutto rinunciare al termine «moderno» con cui nel dibattito europeo si è soliti denotare la specificità dello Stato. Tale termine mantiene infatti nella tradizione nord-americana una prevalente connotazione cronologica, che mal si combina col periodo sicuramente pre-moderno a cui i nostri studi sono stati rivolti. In secondo luogo, si è voluto sottolineare l'aspetto graduale e anche talora contraddittorio del fenomeno statale nel suo lento svolgersi e realizzarsi. Si è così fatto ricorso ai termini, volutamente generici, di «formazione» e di «processo». Indirettamente però si è in tal modo evidenziata l'opzione di fondo a cui la ricerca è ispirata: alla fine si tratta pur sempre delle «Origini dello Stato».

Venendo a una rapida presentazione delle relazioni-guida, mi limiterò, per quanto mi riguarda, a sottolineare il tentativo da me fatto di riportare il fenomeno statale, nella sua genesi, ai tre presupposti della legittimità, della disciplina e delle istituzioni. Essi mi sembrano condizioni necessarie perché si possa cominciare a parlare di Stato, nel senso moderno del termine, cioè avendo un occhio di riguardo per l'obbligazione politica che grazie a quest'ultimo si realizza, nel rapporto teso ma consapevole fra autorità e sudditi, fra comando e obbedienza, che rappresenta a mio avviso il segno specifico dell'esperienza politica occidentale fino ad oggi. Con ciò non ho inteso affermare che a partire dal Trecento sia possibile parlare, per l'Italia, di una presenza dello «Stato moderno», ma che in quel torno di tempo si vanno configurando e precisando le condizioni perché d'allora *in* poi, *in* Italia e altrove, si possa instaurare quella forma di organizza-

zione del potere. È questo il motivo per cui, nel mio contributo, non ho insistito sull'elemento indispensabile perché di Stato si possa concretamente parlare: il territorio. È quest'ultimo infatti, nella sua qualità e nella sua quantità, a determinare in modo decisivo la traduzione in pratica di quelle premesse: ciò che, in particolare, nel caso italiano, è solo raramente accaduto in modo compiuto, rendendo così assai problematico parlare di Stato per l'Italia dell'ultimo medioevo e della prima età moderna. Ciò non toglie tuttavia che in Italia siano maturate – a livello di elaborazione teorica e dottrinaria, come pure in molteplici e variegate applicazioni pratiche e istituzionali – le «ragioni» per la costruzione dello Stato: ragioni poi eventualmente esportate in altre situazioni europee, rivelatesi magari più adatte e adeguate al loro giusto dimensionamento territoriale.

Indirettamente, questo nodo problematico riceve conferma dall'esame compiuto da Riccardo Fubini della «politica dell'equilibrio» condotta all'interno della Lega italica all'avvento al potere di Lorenzo de' Medici. La necessità di legittimare il rispettivo potere interno accomuna l'azione di Venezia (che ha bisogno di alleati contro i Turchi), di Francesco Sforza (che deve legittimare il suo recente titolo ducale), dei Medici (che hanno bisogno dello Sforza), di Alfonso d'Aragona (che mira ad acquisire una collocazione nel sistema politico italiano) e dello stesso pontefice (che deve legittimare la propria sovranità sugli Stati della Chiesa). Questa comunanza d'interessi si traduce nella clausola del «patto», consistente appunto nella «difesa degli stati», cioè nella non ingerenza nelle faccende interne e anzi nell'impegno alla difesa reciproca dei rispettivi regimi. Il patto sarà rotto dal ricorso da parte del papa alla tradizionale, e non ancora spuntata, arma spirituale che egli usa, contingentemente, per entrare nell'amministrazione interna «degli stati» contro la tassazione del clero e dei beni ecclesiastici ma anche strategicamente per farsi superiore garante della pace in Italia al di sopra dei «potentati».

Il problema del territorio e della sua valenza politica sta al centro del contributo di Elena Fasano Guarini, che discute

a fondo la validità dello schema tradizionale di trattazione basato sulla funzione centro-periferia, anche nella sua variante implicita imperniata sulla tensione centralizzazione-resistenze e storiograficamente esasperata dalle due prospettive di una storia dall'alto e di una storia dal basso. Il problema di fondo resta quello di riuscire a dar conto della compresenza nei diversi casi italiani esaminati (quello toscano nell'epoca cosimiana, quello lombardo-emiliano nel trequattrocento, quello veneziano e quello «napoletano» meridionale) dell'indubbia emergenza di fattori di accentramento su base regionale e dell'altrettanto sicura persistenza di forze sociali, comunità, autonomie e libertà su base contrattualistica e corporativa. Il recupero anche di studi recenti di singole comunità come unità di studio ideale (microstoria) consente alla Fasano Guarini di recuperare la base economica dello Stato regionale del tempo, indicandolo come struttura territoriale complessa, costituita da realtà interdipendenti, coordinate rispetto a uno scopo unitario. Ciò le consente di proporre, in modo convincente, una prospettiva di analisi in termini sistemici, e non più di semplice e troppo lineare contrapposizione fra centro e periferia, del fenomeno-Stato, non escludente la possibilità di coglierne l'essenza nell'instaurazione di un potere politico forte.

Agli aspetti economici e finanziari è dedicato il saggio di Anthony Molho, che pure intende contestare, a partire dal problema fiscale, la troppo rigida distinzione fra un centro troppo forte e periferie troppo deboli (paradigma Weber-Chabod). Molto dipende, in primo luogo, dall'influenza della guerra sullo sviluppo istituzionale, con conseguenze mutevoli secondo l'evolversi delle relazioni internazionali. Molho distingue, inoltre, le diverse forme di finanziamento pubblico interno, dai prestiti alle sovvenzioni alle imposte dirette, a seconda dei vari soggetti interessati (città capoluogo o città soggette, comunità, ceti sociali inferiori o superiori). Dall'intreccio di queste coordinate deriva anche il grado d'intensità e il successo stesso del processo di statizzazione, come dimostra il caso fiorentino: esempio di razionalizzazione accentratrice a fine XIV secolo – con l'introduzione dei libri contabili, con la stesura degli statuti, con l'espan-

sione del territorio –, successivo ripiegamento a tutela degli interessi particolari, dopo il ritorno dei Medici nel 1434. Il passaggio da una fase all'altra non può impedire tuttavia una certa dinamica istituzionale, che dà luogo a confusioni non insignificanti fra pubblico e privato, in una linea che finisce per privilegiare, come «nervus rerum gerendarum», non tanto le finanze quanto la politica.

Allo stesso andamento sembra soggetto anche il diritto, presentato da Aldo Mazzacane come altra decisiva struttura di formazione della statualità moderna in Italia. Nel rapporto fra «ius proprium» e «ius commune», ciò che emerge è il persistere e continuo riprodursi di autonomie politiche plurime che contraddicono all'affermazione, già a metà del XIII secolo, del principio «rex est imperator in regno suo». Questa volta è il caso veneziano a prestarsi a modello, soprattutto per quanto concerne la conquista della Terraferma e il suo inserimento nel sistema della Dominante. Quest'ultima continua a riservarsi, nei confronti delle terre soggette ma anche rispetto all'Imperatore, un *quid* in più di *libertas*, che rappresenta un elemento di qualità particolare, forse coincidente proprio con il carattere originario e distintivo della statualità moderna.

Un luogo deputato alla concentrazione di questo *quid* avrebbe potuto essere – anche in base all'insegnamento di Elias, che è un'altra delle lenti attraverso cui gli storici di oggi leggono e utilizzano Max Weber – la corte. Ma la critica che Trevor Dean porta alla recente letteratura italiana sull'argomento è senza scampo. Da quest'ultima infatti è stato posto in evidenza esclusivamente il ruolo della corte come rappresentazione e proiezione simbolica di un potere non meglio definito (o addirittura negato) nei suoi elementi costitutivi. Né forse ci si poteva attendere di meglio dallo studio delle tramontanti corti rinascimentali italiane. Certo non si può vedere in esse né il luogo di formazione di un nuovo corpo di funzionari né quello di addomesticamento di ceti alternativi o di formazione e integrazione di nuovi ceti dirigenti. Occorrerebbero studi precisi sulle reti di patronaggio e di clientela e sul rapporto variamente esistente fra fazioni in lotta,

risorse disponibili e politica: alla fine dunque è nuovamente quest'ultima ad emergere, anche nella considerazione di Dean, come referente principale di un discorso sulla genesi della statualità moderna. Una politica che, essendo riferita allo Stato, mi pare vada intesa nei suoi termini costituzionali.

Anche la storia della Chiesa nel nostro periodo viene riletta da Roberto Bizzocchi in una prospettiva storiografica d'impronta costituzionale: quella che, nella scia di Paolo Prodi, considera i due poteri, della Chiesa e dello Stato, non in conflitto ma in condominio fra loro, sia pure in una tensione costante di sopraffazione o almeno di controllo reciproco. Ciò comporta un ridimensionamento (contestato in particolare da Gigliola Fragnito nel suo intervento) della prospettiva di storia confessionale e di storia dell'eresia che, insistendo soprattutto su elementi storico-sociali, continua a sottolineare la mancata integrazione in Italia, all'inizio dell'età moderna, fra potere civile e struttura ecclesiastica. Bizzocchi insiste sulla compenetrazione più che sulla separazione dei due campi, pur ammettendo l'esistenza di un conflitto endemico che si manifesta particolarmente in forma giurisdizionale, con il diritto canonico che funge da strumento di una mediazione infinita, attraverso anche un processo di diplomatizzazione dei rapporti fra Chiesa e Stato ben visibile nei principali Stati regionali (Venezia, Milano, Toscana, Mezzogiorno).

La linea di sdrammatizzazione di un'eccessiva contrapposizione fra pubblico e privato nella ricostruzione delle prime forme statali in Italia è sostenuta con vigore da Giorgio Chittolini nella relazione conclusiva, che sottolinea il prevalente ruolo di polemica storiografica svolto da tale contrapposizione nella letteratura più recente. In realtà, durante tutta la lunga fase pre-assolutistica, strutture di tipo privatistico come clans, parentele, gruppi di corte e fazioni furono vitali nuclei di organizzazione politica, riconosciuti attraverso vari meccanismi (privati e pubblici) di legittimazione. Così, se da una parte non si può parlare di un centro capace di affermarsi contro le persistenti autonomie, dall'altra queste ultime costituiscono, nel loro mutevole intreccio, un si-

stema politico sempre più unitario e coeso caratterizzato a lungo da un assetto dualistico dei rapporti fra privato e pubblico. Stato o società corporata? Chittolini propone di non insistere troppo sui modelli generali d'interpretazione, a favore di un policentrismo della ricerca capace di individuare tutti i possibili luoghi di realizzazione del politico. Solo così diventa possibile individuare tutte le forze effettivamente in campo, gli interessi in gioco, la natura e i meccanismi delle relazioni.

Non tocca a me proporre conclusioni, in questa premessa che voleva solo illustrare l'intento euristico che ha guidato l'ideazione e l'organizzazione del seminario. Quel che conta è che esso si sia potuto svolgere nelle linee che erano state ipotizzate in partenza e che siano ora disponibili i primi risultati di una ricerca che merita di non essere interrotta. Il recupero della dimensione politica dello Stato moderno, nella sua genesi italiana fra medioevo ed età moderna, mi pare però un fatto non trascurabile, in un momento storico come il presente in cui il riassetto delle relazioni internazionali e la crisi di molti elementi strutturali degli Stati tradizionali impongono una riflessione a tutto campo dell'esperienza politica occidentale. Il problema nuovo che sta davanti a noi è infatti ancora e sempre quello di dotare di forme la politica. Interrogarsi sulla genesi (su una delle possibili genesi) dello Stato equivale a interrogarsi anche sul suo destino, e più in generale sul destino della politica, in un mondo che, prima o poi, perderà anche il suo carattere «occidentale».

Trento, maggio 1994 — Pierangelo Schiera

Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno

di *Pierangelo Schiera*

1. Non è mio compito riproporre, in questa sede, la domanda preliminare sulla tenuta di una tradizione interpretativa che continua a sottolineare la primogenitura italiana del fenomeno statale: sappiamo tutti che essa può avere senso soltanto nel quadro di tentativi sempre più estesi di storia comparata, come quelli ormai da tempo fortunatamente in corso[1].

Non voglio dedicare la mia introduzione neppure al pur importantissimo profilo della storia della storiografia sull'argomento, che è parte non secondaria – anzi nel caso dello Stato forse addirittura da privilegiare – di quella che troppo sinteticamente chiamiamo 'storia'. Mi limiterò a osservare, per esperienza personale[2], che solo una ventina d'anni fa risultava ancora difficile e provocatorio, in Italia, porre lo Stato al centro di una lettura storiografica di tipo 'modernistico'. Oggi appare invece inadeguato limitarne lo studio all'età 'moderna': la storia dello Stato, se esiste, risale certa-

[1] Imprese di questo genere sono da tempo in corso: basti ricordare il grande progetto del CNRS francese (1984) sulla «Genèse de l'Etat moderne» e quello (in parte conseguente) facente capo alla European Science Foundation sulle «Origins of the Modern State in Europe 1300-1800». Molto più in piccolo, questo tentativo è in atto da vent'anni anche presso l'Istituto storico italo-germanico in Trento, con particolare riguardo ad un confronto fra Italia e Germania e con attenzione, più che al tema generale della genesi dello Stato, ad alcuni suoi aspetti costitutivi di fondo (il territorio, le finanze, i rapporti Stato-Chiesa, pubblico e privato e via dicendo).

[2] Cfr. l'antologia su *Lo Stato moderno*, in tre volumi, curata da E. ROTELLI-P. SCHIERA per l'editore il Mulino di Bologna e apparsa negli anni 1971-73.

mente al medioevo, almeno a quello centrale e maturo, di cui vogliamo occuparci anche noi.

Dovrei almeno dire qualcosa sul ruolo svolto dalla storiografia statunitense nello studio dello Stato in Italia nei primi secoli della sua storia. Non saremmo infatti a Chicago, se non vi fosse da rendere grazie e da confrontarsi con la ricca produzione che la scienza storica americana continua a fornire in argomento. Confesso che amerei moltissimo tentare un'interpetazione critico-ideologica di questo interesse, ma anche in questo caso resisterò alla tentazione, rinviando agli ottimi contributi di recente apparsi sul tema[3].

Cercherò invece di prospettare il mio punto di vista sull'argomento facendo tesoro di quanto mi ha insegnato la mia esperienza di studioso del fenomeno statale, a metà strada fra storia e politologia, alla ricerca delle «ragioni dello Stato» dal punto di vista della peculiarità *dell'esperienza politica occidentale*.

Non posso infatti dimenticare di essere stato il traduttore italiano di Otto Hintze, Otto Brunner e Gerhard Oestreich, autori che anche nel mondo anglosassone stanno godendo buona fortuna, non slegata, credo, dall'appena ricordato bisogno di ricerca, di recupero o di reinvenzione di una statualità 'americana'. Tre vecchi maestri di *Verfassungsgeschichte*, di storia costituzionale alla tedesca, che hanno rappresentato per me il tentativo (riuscito) di ricomprendere sotto il termine-concetto 'Stato' la ricchezza e insieme la sinteticità di contenuti necessari ad esprimere l'unità politica di una comunità organizzata, in condizioni storiche determinate, certamente proprie dell'esperienza occidentale fin dall'inizio del suo porsi. In altri termini, a me pare che, se il tratto caratteristico della 'politica' moderna può essere visto nella capacità raggiunta da una comunità di uomini di risolvere per via istituzionale (cioè artificiale: laica, responsabile e razionale) il problema della sua propria unità politi-

[3] Mi riferisco, in particolare, al numero 16 di «Cheiron» (VIII, 1991) dedicato a *Storici americani e Rinascimento italiano*, a cura di Giorgio CHITTOLINI.

ca, lo Stato può ben rappresentare una via privilegiata, sul piano storico, in tale direzione. Ne deriva la necessità, per lo storico, non solo di non abbandonare l'attenzione per il profilo istituzionale dello Stato (che rappresenta la novità forse più grossa rispetto alla politica – o alla non-politica – precedente) ma di spingersi, al di là del profilo istituzionale stesso, alla ricerca dei contenuti più interni e profondi che ogni 'costituzione' statale deve possedere, in rapporto alla consistenza storica della sua «unità politica»[4].

Ciò ha come primo e inderogabile effetto, per la ricerca storica interessata ai problemi dello Stato, di dover rivolgere prioritariamente l'attenzione ai 'soggetti' dello Stato stesso, cioè a coloro che ne sono i referenti naturali, come individui o come corpi, coi loro interessi e i loro bisogni, ma anche col loro impegno e la loro capacità d'azione, col loro coraggio e con le loro paure. Le 'persone' sono infatti i titolari propri ed esclusivi dell'unità politica, della cui 'costituzione' lo Stato è responsabile, nella peculiare versione storica che il problema della convivenza organizzata assunse, a partire dal Mille, in quella parte del mondo che era l'Europa medievale e in cui l'Italia occupò un posto di primo piano[5].

Questo è uno dei punti più forti della ricostruzione che Max Weber compie del passaggio dalla cultura antica a quella europea, sottolineando, nel grande saggio del 1921 su *La città*, il ruolo svolto dal cristianesimo nello spezzare i rapporti sacrali-parentali antichi e nel favorire la sostituzione dei precedenti legami di tipo magico con nuovi legami di tipo razionale, fondati sul riconoscimento di una cittadinan-

[4] Il filo logico che collega unità politica, costituzione, storia costituzionale impone il riferimento a Carl Schmitt e all'influsso da lui esercitato, soprattutto attraverso la *Verfassungslehre* del 1928 su tutta la storia costituzionale tedesca di questo secolo.

[5] Si veda, per gli aspetti storico-istituzionali, C. VIOLANTE-J. FRIED (edd), *L'XI secolo: una svolta?* (Annali dell'Istituto storico, italo-germanico. Quaderno 35), Bologna 1993, e per gli aspetti storico-culturali P. PRODI-L. SARTORI (edd), *Cristianesimo e potere*, Bologna 1986. Sui contenuti 'rivoluzionari' dell'XI secolo cfr. anche K. LEYSER, *Am Vorabend der ersten europäischen Revolution. Das 11. Jahrhundert als Umbruchszeit*, in «Historische Zeitschrift», 257, 1993, pp. 1-28.

za basata su privilegi di ceto, da una parte, e su associazioni politiche, dall'altra[6]. Così sorse «das Kommune», come proiezione costituzionale della città, nella sua specifica qualità di «associazione di ceto», cioè di raggruppamento volontario e consapevole (istituzionale) di uomini avente come scopo primario l'unione, la pace, il benessere e riposante essenzialmente sullo strumento operativo del «lavoro acquisitivo sistematico».

È noto che la definizione tipologica della città non-antica ha per Weber una portata fortemente caratterizzata in senso politico e non è riducibile a una semplice classificazione sociologica: da ciò discende la sottolineatura del popolo come soggetto politico «consapevomente illegittimo e rivoluzionario». Si tratta, con ogni evidenza, di una vera e propria ri-fondazione politica, correttamente imperniata intorno al problema della creazione di una nuova legittimazione del comando e dell'obbedienza[7]. Perciò il soggetto politico 'popolo' appare come consapevolmente illegittimo, perché consapevolmente contesta la legittimazione preesistente e si accinge a fondarne una nuova. Su questo punto si radica, essenzialmente, anche il mio tentativo di porre all'origine dello Stato moderno un'opzione forte, fatta da uomini storici, coi loro bisogni precisi e le loro forze mirate, in vista di una diversa e originale distribuzione del potere.

I caratteri di laicità, responsabilità e razionalità che sono propri dell'istituzione (e dell'azione) politica moderna devono esprimere dunque non soltanto l'aspetto di razionalità ed efficienza di quello che è il lato attivo del potere (il comando), ma sottolineare anche il significato di accettazione consapevole (obbedienza) che ne connota il lato passivo:

[6] M. WEBER, *Economia e società*, IV, Milano 1980, pp. 343 ss. L'insistenza sull'essenza individualizzante del cristianesimo è fortemente ribadita, *ibidem*, p. 358.

[7] Cfr. il convincente riassunto del dibattito sull'illegittimità-legittimità della *conjuratio* urbana in Max Weber offerto da O.G. OEXLE, *Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la sociologie contemporaine*, in «Annales. ESC», XLVII, 1992, p. 758.

da parte cioè di chi il potere lo subisce, che sono appunto i membri della comunità politica organizzata in 'Stato'. Per questo motivo occupa tanto posto, nella vicenda dello Stato moderno, il tema della disciplina, nella sua duplice funzione di attitudine all'obbedienza da parte del soggetto e di capacità di esercitare il comando da parte dell'autorità. Ed è di nuovo significativo che entrambe le funzioni trovassero una sintesi, nell'età medievale che stiamo considerando, nella capacità disciplinante della Chiesa, dal momento che «... la disciplina [Disziplin] ecclesiastica influenzava [nahm in ihre Zucht] la vita intera in una misura che a noi [oggi] risulta inconcepibile»[8].

Gli aspetti ora presi in esame vanno ponderati con grande attenzione, perché essi producono, in capo alla nuova formazione politica che si chiamerà Stato, conseguenze importanti anche per il suo stesso funzionamento, cioè per il suo assetto istituzionale. Infatti una delle funzioni primarie e principali dello Stato consiste proprio nell'apprestare strutture e apparati volti a costruire e a mantenere il consenso e la partecipazione dei cittadini-sudditi; ma un'altra funzione parimenti innovativa, speculare alla prima, è quella di pretendere ed ottenere, da parte di questi ultimi, comportamenti sociali conformi. Legittimazione e disciplinamento sono, a mio avviso, le due funzioni cruciali della moderna organizzazione del potere, perché in grado di entrare profondamente nel vivo del rapporto politico, toccandone il centro più segreto e misterioso che è appunto quello in cui comando e obbedienza s'incontrano nella determinazione fisica delle persone dei sudditi e nella fissazione concreta dei loro comportamenti, individuali e di ceto, in una convivenza opportunamente regolata.

[8] M. WEBER, *Storia economica. Linee di una storia universale dell'economia e della società*, Roma 1993, p. 319. Su questi aspetti, si veda il volume XVIII, 1992, degli «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», parzialmente dedicato al tema del 'disciplinamento' e gli atti del convegno su «Disciplina del corpo, disciplina dell'anima e disciplina della società fra Medioevo ed Età moderna», organizzato a Bologna nell'ottobre 1993, di prossima pubblicazione ancora nelle collane dell'Istituto storico italo-germanico.

Ma non basta. È mia opinione infatti che solo in questo modo si possa dotare di senso l'importanza assunta, nell'organizzazione del potere propria dell'età moderna occidentale, dalle istituzioni, come forma consolidata, se non codificata, *dei comportamenti politici collettivi*. Le istituzioni non sono altro che la cristallizzazione dei molteplici incontri fra comando e obbedienza che s'instaurano attraverso le due vie della legittimazione e della disciplina. La prima riguarda da vicino la messa in opera del potere, che per essere istituzionale non può essere che legittimo; la seconda tocca invece *il segreto impulso a obbedire* che i soggetti manifestano, per loro convenienza e convinzione. Dal lento costituirsi di istituzioni di questo tipo emerge faticosamente lo Stato, come insieme coerente – sul piano fattuale prima che su quello teorico e dottrinario – di comportamenti collettivi conformi, in vista della progressiva e tendenziale eliminazione dei conflitti privati, mediante la loro neutralizzazione, previa o procedurale, in rapporti di forza previsti, rappresentati e regolati in forma istituzionale[9].

Riassumendo questo breve schizzo introduttivo sulla novità del modello politico che s'instaura in Occidente, a seguito della caduta, per ragioni e con conseguenze anche profondamente sociali, della cultura antica[10], vorrei proporre alcuni profili preliminari per considerare la possibilità di una ricostruzione così risalente dell'origine dello Stato moderno, qual è quella che qui propongo.

[9] L'opera di riferimento principale è, a questo proposito, *Land und Herrschaft* di Otto Brunner, fin dalla sua prima edizione del 1939 (si vedano, ora, anche le traduzioni in italiano, 1983, e in inglese, 1992).

[10] È ancora utile un rimando al breve ma importantissimo saggio di Weber del 1896 dal titolo *Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur* (ora in *Gesammelte Aufsätze für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen 1988, pp. 289-311) successivo di appena un anno alla famosa Prolusione di Friburgo, in cui Weber sembra anticipare, sintetizzandole, le principali ragioni della sua ricerca a venire, incentrata a mio avviso (in adesione all'opinione autorevolmente espressa da W. HENNIS, *Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks*, Tübingen 1987, ora tradotto in italiano col titolo *Il problema Max Weber*, Roma-Bari 1991) sulla ricerca dei caratteri storici del «Menschtum».

Tali profili s'inscrivono, com'è certamente chiaro dall'impostazione stessa del mio discorso, nell'accettazione del punto di vista 'occidentalizzante' di Max Weber e della sua ipotesi di inquadramento 'culturale' del problema: «Se questo sviluppo ha avuto luogo solo in Occidente, il motivo va ricercato in determinati tratti dello sviluppo generale della sua civiltà [Kultur], che sono specifici di esso soltanto»[11]. Ciò che più mi affascina in tale impostazione è che essa riesce a riunire e dotare di senso unitario non solo la parte tecnico-razionale dello «Staat im modernen Sinn» (centrata da Weber, piuttosto teleologicamente, a partire dall'esperienza compiuta dello Stato di diritto ottocentesco[12], sui tre caratteri della *gesatze Verfassung*, del *Fachbeamtentum* e dello *Staatsbürgerrecht*) ma anche quella antropologico-culturale dell'esistenza e dell'azione sociale e politica di uomini dotati di un «rationales Ethos der Lebensführung». Ciò risponde al ruolo centralissimo che occupa nella *recherche* weberiana il tema della *Kultur*, in una linea che è profondamente incisa nel dibattito tedesco di fine Ottocento e che mescola insieme il significato alto – ma non per questo meno materiale – attribuitole, ad esempo, da Burckhardt e quello più volgare e applicativo – ma non meno globale – proposto, fra mille polemiche e contraddizioni, da un Lamprecht.

[11] M. WEBER, *Storia economica*, cit., p. 275.

[12] Andrebbe qui approfondito l'esame dell'indubbio influsso esercitato su Weber dalla ricerca giuspubblicistica di Jellinek, da una parte (cfr. il saggio di G. HÜBINGER, «*Democratizzazione*» *nello Stato, nella società e nella cultura: Max Weber tra politica e scienza politica*, in M. LOSITO-P. SCHIERA [edd], *Max Weber e le scienze sociali del suo tempo*, Bologna 1988, pp. 455-479), mentre dall'altra andrebbe studiato il rapporto fra la concezione 'formale' dello Stato in Weber e quella propria di Kelsen. Affronta questi problemi anche il recente contributo di G. GALASSO, *Stato e storiografia nella cultura del secolo XX. Appunti su alcuni aspetti del problema storico*, in W. BLOCKMANS-J.-Ph. GENET (edd), *Visions sur le développement des Etats européens. Théories et historiographies de l'Etat moderne*, Roma 1993, pp. 95-115. Per il ruolo giocato da Max Weber nel dibattito storiografico italiano fra le due guerre, soprattutto per il tramite di Federico Chabod, si veda M. MORETTI, *La nozione di 'Stato moderno' nell'opera storiografica di Federico Chabod: note e osservazioni*, in «Società e Storia», VI, 1983, pp. 849-908.

La stretta contiguità esistente fra quel concetto di *Kultur* e quello più moderno di *Verfassung* non ha bisogno di essere sottolineata[13]: essa è una prova in più della complessità del quadro che fa da sfondo all'intera problematica. Ad essa va riferito anche l'impegno di Max Weber a rintracciare i «tipi» della realizzazione dell'uomo e della sua *Lebensführung* nel contesto, storicamente determinato, della cultura occidentale. Io sono anzi persuaso che proprio quest'ultima rappresenti il vero oggetto di fondo dell'indagine weberiana, tanto da farmi supporre che lo stesso interesse di Weber per lo Stato svolga piuttosto un ruolo subordinato e strumentale – direi quasi «occasionale» – nella sua ricerca. È in questo senso storico-culturale, più che storico-istituzionale, che va intesa l'insistenza con cui egli attribuisce allo Stato il carattere della razionalità. In una direzione, cioè, più proiettata a rendere possibile e a favorire un determinato comportamento etico-razionale degli uomini che a spiegare il funzionamento giuridico-burocratico degli apparati.

Cultura e costituzione rappresentano dunque il 'campo' in cui è necessario muoversi se si vuole tentare un'indagine genetica del 'modo comune' in cui gli uomini occidentali hanno ordinato la loro vita collettiva, in quella forma istituzionale che si è gradualmente venuta definendo come 'Stato'. Il profilo istituzionale, quello della legittimazione e quello del disciplinamento mi sembrano tre angoli plausibili entro cui racchiudere l'*Umfang* culturale e costituzionale dello Stato moderno, a partire dalla sua genesi, sia pure probabilmente incompiuta, nell'Italia medievale.

2. Vi sono due punti di vista tradizionali da cui è possibile guardare la nascita dello Stato moderno. Il primo è quello, per così dire, della 'decadenza', e prende le mosse dall'insu-

[13] Si veda il classico saggio di G. OESTREICH dal titolo *Die Fachhistorie und die Anfänge der sozialgeschichtlichen Forschung in Deutschland*, in «Historische Zeitschrift», 208, 1969, pp. 320-363. Per la diffusività della prospettiva storico-culturale nei primi anni del XX secolo si veda anche il recente saggio di D. WUTTKE, *Aby M. Warburgs Kulturwissenschaft*, in «Historische Zeitschrift», 256, 1993, pp. 1-30.

perata grandezza delle 'libertà comunali': dalla loro degenerazione (in direzione tirannico-dispotica) nascerebbe lo Stato. Ciò non toglie però che quest'ultimo possa essere chiamato a svolgere in certe situazioni un ruolo di rimedio o addirittura di ripristino della libertà antica: così accadde, in particolare, nel 'liberale' secolo XIX che, non certo a caso ma per motivi ideologicamente assai chiari, fu anche il responsabile della costruzione storiografica del tema stesso delle libertà comunali[14].

Il secondo punto di vista suggerisce invece di leggere il medesimo percorso non più in termini di caduta e di redenzione, ma come frutto della realizzazione poderosa e incomprimibile di qualche universale principio di tardo-hegeliana memoria[15]: quello di razionalità, ad esempio, nell'accezione che abbiamo già visto propria di Weber (pur nella forzatura dovuta alla sua recezione 'volgare'), o quello di civilizzazione, in una linea di 'storia della cultura' – come quella già imputata a Burckhardt e a Lamprecht – che ha pure trovato negli Stati Uniti d'America molto seguito[16]. Entrambe le prospettive si prestano a critiche, anche se tutti siamo consapevoli che non esiste possibilità alcuna di comprendere lo Stato come fenomeno unitario svolgentesi entro una sola linea dinamica, dal medioevo ai giorni nostri, senza peccare di teleologismo in un senso o nell'altro.

[14] Cfr. il volume a cura di R. ELZE e P. SCHIERA su *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: il Medioevo – Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien*, Bologna-Berlin 1988.

[15] È interessante a questo proposito, anche se dedicato a tutt'altra prospettiva, il saggio di R. BLÄNKNER, *«Der Absolutismus war ein Glück, der doch nicht zu den Absolutisten gehört.» Eduard Gans und die hegelianischen Ursprünge der Absolutismusforschung in Deutschland*, in «Historische Zeitschrift», 256, 1993, pp. 31-66. Più in generale, sull'elaborazione storiografica del tema dello Stato nella Germania del XIX e del XX secolo, si può vedere anche W. WEBER, *Voraussetzungen und Erscheinungsformen des Staates in der deutschen Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts*, in W. BLOCKMANS-J.-Ph. GENET (edd), *Visions*, cit., pp. 169-202.

[16] Si veda per questo secondo aspetto il saggio di A. MOLHO, *Gli storici americani e il Rinascimento italiano: una ricognizione*, in «Cheiron», VIII, 1991, pp. 9-26.

Rispetto a ciò sono necessarie due precisazioni. La prima è che, a mio parere, nel sintagma «Stato moderno in Italia», il termine 'moderno' non va inteso in senso storico-cronologico – a denotare semplicemente qualcosa di diverso da 'antico' o 'contemporaneo' – ma in senso storico-culturale, con riferimento a contenuti di valore, da precisare appunto in termini di modernità[17]. Così si pone anche il problema di fondo dello storicismo, che non è inopportuno richiamare in questa sede: anch'esso riconduce infatti all'identificazione di modernità con *Kultur*, nel significato materiale e costituzionale che quest'ultima ha avuto nella storia della politica europea dal medioevo ai nostri giorni[18].

Una seconda precisazione riguarda quell''Italia' a cui lo Stato (moderno) viene da noi riferito. A voler essere discreti, vi erano, a partire dalla metà del XIII secolo, almeno tre Italie a cui si potrebbe riferire, con sfumature di significato diverse, un discorso relativo alla genesi dello Stato: il Regno di Sicilia al sud, i territori della Chiesa al centro, le città-comune al nord[19]. Tre situazioni tutte in crisi, per l'inadeguatezza

[17] «In der Diskussion über die Ursprünge und den Charakter der Moderne nimmt das Problem des 'Staates' einen prominenten Platz ein»: con queste parole inizia il saggio di R. BLÄNKNER, *«Absolutismus» und «frühmoderner Staat». Probleme und Perspektiven der Forschung*, in R. VIERHAUS (ed), *Frühe Neuzeit – Frühe Moderne? Forschungen zur Vielschichtigkeit von Übergangsprozessen*, Göttingen 1992, pp. 48-74. Sullo 'Stato-individuo' come fattore di modernità in Max Weber cfr. M. ZÄNGLE, *Max Webers Staatstheorie im Kontext seines Werkes*, Berlin 1988.

[18] Per una considerazione ampia dello storicismo in termini storico-culturali cfr. O.G. OEXLE, *Von Nietzsche zu Max Weber: Wertproblem und Objektivitätsforderung der Wissenschaft im Zeichen des Historismus*, in *Rechtsgeschichte und theoretische Dimension*, Lund 1990, pp. 96-121.

[19] Molto nitida, in proposito, appare ancora la ricostruzione offerta da F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Altusio. Saggi sulla storia del pensiero pubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze 1932, soprattutto nel saggio contenente «Studii sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo», § 5: «La concezione bartoliana della '*universitas sibi princeps*' e il diritto pubblico positivo delle '*civitates*' italiane durante il sec. XIV». Qui, in aperta polemica con Bartolo, viene sostenuta la qualità di potere limitato (nel senso corretto di autonomia 'medievale') delle città-comune (non *sibi principes*) nei confronti dell'Impero. Mentre diversa era, ovviamen-

sempre più manifesta dell'ombrello universalistico papal-imperiale[20], e tutte alla ricerca di un elemento decisivo di 'modernità' per poter mantenere un plausibile spazio politico nel processo storico in corso. Proprio da simili tentativi, spesso contradditori fra loro più che concorrenti, vennero stimoli alla costruzione di quel modo di organizzazione del potere che noi chiamiamo Stato moderno. Anche se, alla fine, non sarà in Italia che quest'ultimo troverà il luogo storico per presentarsi nella combinazione piena dei suoi caratteri, sotto la forma monarchica e barocca che sarà propria degli assolutismi del XVII e XVIII secolo.

Da questa contraddizione fra il momento genetico e ideale (principalmente italiano) e quello di massima esplicazione istituzionale (certamente non italiano) dello Stato mi pare possa ricevere un buon contorno – in senso insieme concretamente storicistico e astrattamente ideal-tipico – il problema dello «Stato moderno in Italia».

«A présent nous voyons clairement que les évènements de 1250 et de 1302 furent décisifs, que grâce à eux l'Europe était destinée à vivre sous le régime de la division, de la coëxistence d'états souverains. A l'époque même très peu l'ont vu, peut-être personne... Ils ont vu au moins que la solution par la monarchie universelle avait été condamnée par l'histoire, et ils en ont conclu que le nouveau

te, la situazione del Regno di Sicilia, dello Stato della Chiesa e della stessa Repubblica di Venezia. Ercole insiste, come vedremo, sull'importanza del vicariato (imperiale e papale) come strumento di sblocco e legittimazione di questa condizione di inferiorità delle città.

[20] G. MIGLIO, *La crisi dell'universalismo politico medioevale e la formazione ideologica del particolarismo statuale moderno*, nel volume a cura di A. CECCHINE-N. BOBBIO, *Marsilio da Padova. Studi raccolti nel VI centenario della morte*, Padova 1942, p. 233: «Durante la seconda metà del secolo XIII e la prima del XIV si assiste da un lato all'epilogo dell'urto fra l'universalismo teocratico e l'universalismo degli imperatori romano-germanici, e dall'altro al conflitto fra ambedue tali concezioni e la nuova nozione dello Stato particolare 'superiorem non recognoscens'...». Ma vedi in questo stesso volume il saggio di Riccardo FUBINI, *Lega italica e «politica dell'equilibrio» all'avvento di Lorenzo de' Medici al potere*, pp. 51-96.

problème était la coëxistence d'états jouissant, sinon d'une influence, au moins d'une souveraineté, égale»[21].

Queste parole, scritte da un internazionalista (non da uno storico dello Stato), dipingono al meglio la condizione storica di partenza del nostro problema e mi consentono di prendere le mosse dal primo aspetto che m'interessa: quello della legittimazione.

Marsilio da Padova fu tra i pochi a capire la situazione. Lasciamoci dunque guidare da lui, anche tenendo presente che egli stesso ci dà una definizione di Stato (nell'originaria lingua latina dell'opera, 1324, definito come «regnum», come «reame» invece in una traduzione fiorentina del 1363) che ben si attaglia alla tripartizione appena proposta riguardo alla situazione italiana. Egli scrive infatti:

«... il termine 'Stato' ha molti significati. In un senso indica infatti un certo numero di 'città' [*civitatum*] o 'province' che sono contenute entro un certo regime, e in questo senso lo Stato non differisce dalla città per quanto riguarda la specie di costituzione, ma piuttosto per la loro quantità. In un altro senso, uno Stato può consistere tanto in una sola città quanto in diverse città, come accadeva appunto al tempo in cui sorsero le comunità civili, poiché allora vi era di solito un re per ogni città. Il terzo e più familiare significato di questo termine è una combinazione del primo e del secondo. E nel suo quarto senso, 'Stato' significa qualcosa di comune ad ogni specie di regime temperato, sia in una sola città che in molte città...»[22].

È quest'ultimo il senso che interessa anche noi. Impressiona notare, avendo appena ricordato Weber, quanto ideal-tipico

[21] Christian L. LANGE, *Histoire de l'internationalisme*, Kristiania 1919, I, pp. 88-89.

[22] Uso, per comodità, la traduzione italiana de *Il difensore della pace* curata da C. VASOLI per i 'Classici politici', diretti da L. Firpo, Torino 1960: il brano citato è a p. 114. Ben più incisiva (ma in misura uguale fuorviante) è la bellissima traduzione in volgare fiorentino fatta da anonimo ed edita da Carlo Pincin (*Defensor Pacis nella traduzione in volgare fiorentino del 1363*) negli 'Scrittori italiani di politica, economia e storia' pure curati da Luigi Firpo per la Fondazione Luigi Einaudi (Torino 1966).

suoni quel «qualcosa di comune ad ogni specie di regime temperato» di cui parla Marsilio. È anche molto indicativo ai miei occhi che il termine «civitas» a cui ricorre Marsilio equivalga al «Commonwealth» di cui parlerà Hobbes tre secoli dopo, e non solo in senso lessicale, ma con profonde affinità di tipo contenutistico. Mi sembra insomma che per la via indicataci da Marsilio da Padova siamo autorizzati a cercare sintomi, se non tratti, dello 'Stato nascente' in tutte le diverse condizioni proprie dell'Italia del tempo. Il che equivale a dire, sotto il profilo metodologico, che l'aspetto storicistico e quello modellistico devono essere tenuti il più possibile assieme nello studio dello Stato.

Marsilio infatti va alla ricerca dell'«elemento comune» con la sua tecnica, precocemente realistica e moderna, di studioso sperimentale:

«...tutti gli uomini non deformati o impediti per altre ragioni desiderano naturalmente la vita sufficiente ed evitano e fuggono quanto le è dannoso»[23], e ancora «...l'uomo è nato composto di elementi contrari e, appunto a causa di queste azioni e passioni contrarie, qualcosa della sua sostanza viene continuamente distrutto. ...[Esso] inoltre è nato nudo e indifeso dagli eccessi dell'aria e degli altri elementi che lo circondano, come è ben detto nella scienza naturale...»[24].

La sua conclusione è che «...la città è una comunità stabilita affinché gli uomini che ne fanno parte vivano e vivano bene»[25].

A tale scopo era già stato definito da Marsilio l'obbiettivo primario (per la città, per lo Stato) della pace interna, intesa pragmaticamente come assenza di discordie, di conflitti, di lotte intestine[26]:

23 *Il difensore*, cit., p. 120.

24 *Ibidem*, p. 121.

25 *Ibidem*, p. 124.

26 Si badi che il titolo stesso dell'opera era stato reso nella traduzione del 1363 con *Il libro del defenditore della pace e tranquillità*, con il quale ultimo termine, insistentemente impiegato anche nel testo, si voleva sottolineare proprio la dimensione interna, civile e operativa della pace.

«La relazione tra la città, le sue parti e la tranquillità ci apparirà quindi simile alla relazione che passa fra l'animale le sue parti e la salute... [intendendo che] la salute sia l'ottima disposizione di un animale secondo la propria natura e che, similmente, la tranquillità sia l'ottima disposizione dello Stato stabilito secondo ragione»[27].

È impossibile proseguire qui l'esame del pensiero di Marsilio o anche tentare di misurarne la portata rispetto al contesto (padovano-bavaro-imperiale) in cui esso sorse e si sviluppò, magari cedendo alla tentazione di un confronto transtestuale con la grande icona del *Buongoverno* in Palazzo pubblico a Siena, composta negli stessi anni, che sono naturalmente anche gli anni di Bartolo[28]. Basterà riconoscere come in Marsilio si sommino i motivi più forti e appunto «comuni» del nuovo *trend* di legittimazione che da più parti si viene costruendo. Poggiato su base aristotelica, esso mette a frutto il fondamentale insegnamento pragmatico della tradizione agostiniana, mescolando i due ingredienti in una concezione del mondo che è bensì a connotazione etica ma si fonda su basi sempre più laiche e razionali: quelle offerte dall'insegnamento stoico, mediato da Seneca e da Cicerone, ma anche dalla sofisticata cultura araba, principalmente rappresentata, nel caso di Marsilio come di molti altri, da Averroé[29].

Prima di passare dal livello della legittimazione, appena esemplificato con Marsilio, a quello istituzionale, che fu la più classica e vera palestra di formazione dello Stato moderno,

[27] *Ibidem*, p.115.

[28] Si può però concludere col VASOLI (Introduzione a *Il difensore*, cit., p. 17): «In diretto contrappunto con l'ideale universalistico e in piena aderenza con i fenomeni storici dominanti del suo tempo, Marsilio fonda soprattutto la sua dottrina dello Stato sulla prospettiva 'particolaristica' delle 'città-stato' o dei 'regni nazionali'... concezione singolarmente coerente con il nuovo corso della storia europea».

[29] Cfr. E. TROILO, *L'averroismo di Marsilio da Padova*, in *Marsilio da Padova*, cit., pp. 47-78, ma anche Vasoli, Introduzione, cit., p. 26, il quale utilmente rileva che anche quanto all'idea dell'uomo «naturalmente socievole» Marsilio si discosta da Aristotele «...per affermare piuttosto l'ineluttabilità fisica e biologica delle tendenze [sociali] ed il carattere propriamente naturale della 'vita sufficiente'».

vorrei compiere un'incursione nel campo recentemente venuto alla ribalta del disciplinamento. Mi è comodo iniziare con una citazione dalla *Cronica* di Giovanni Villani che dà, in poche righe, il quadro sintetico della situazione costituzionale di Firenze, ancora aperta, all'epoca della traduzione 'in fiorentino' del *Defensor*, al culto di ideali da tempo inattuali altrove (ad esempio a Padova e più in generale nell'Italia del nord). Scrive dunque il Villani:

«Innanzi che fosse signore il duca d'Atene signoreggiava il popolo grasso, e guidandosi male, come addietro arete inteso, che per loro difetto vennono alla tirannesca signoria del duca; e cacciato il duca ressono i grandi e' popolani insieme, tutto che fosse piccolo tempo, e con riuscita di grande fortuna. Ora siamo al reggimento degli artefici e del popolo minuto»[30].

Di tono non dissimile è un bel commento fatto dal Cipolla un secolo fa sulla stessa situazione fiorentina. Egli cita un passo da una novella del Sacchetti che parte dalle fazioni e contese cittadine per concludere che «la balia conduceva alla signoria»; mentre per Machiavelli «s'ascende al principato o col favore del popolo o con quello dei grandi». Il commento del Cipolla è il seguente: «Nei quali passi dei due fiorentini sta racchiusa l'origine delle signorie, la loro natura ed i motivi per cui, nel primo secolo del loro stabilirsi, furono incerte, sospettose e crudeli»[31].

[30] G. VILLANI, *Cronica* XII, xxiv, Firenze 1823, VII, p. 76: citato in C. PINCIN, *Nota critica* a *Defensor Pacis*, cit., p. 536, che rimanda anche a N. RODOLICO, *La democrazia fiorentina nel suo tramonto (1378-1382)*, Bologna 1905.

[31] C. CIPOLLA, *Storia delle signorie italiane dal 1313 al 1530*, Milano 1881, p. 2: egli, nello stesso *incipit*, imposta in maniera drammatica il rapporto fra il livello istituzionale e quello culturale nell'Italia del Trecento: «Enrico VII di Lussemburgo, disceso in Italia per accordare le fazioni e rialzare il nome dell'Impero germanico, morì a Buonconvento presso Siena il 24 agosto 1313. Dalla sua morte comincia per l'Italia un periodo di decadenza politica: i Comuni si sciolgono, si mutano in signorie... Mentre l'Italia s'innalza un'altra volta a maestra delle nazioni civili, politicamente si disgrega, e nei fatti e nel pensiero s'indebolisce... Il periodo delle 'signorie' è l'anello che unisce il periodo dei 'comuni' a quello delle 'preponderanze straniere'...».

Comuni e signorie. Fazioni, tenzoni, discordia[32]. Declino, decadenza, despoti: eppure lo Stato moderno riceve in Italia il suo battesimo, o è un'illusione? Si dovrà forse parlare – di nuovo weberianamente – di una nascita «illegittima» dello Stato, in un quadro relazionale di crisi politica e costituzionale (dei comuni, del papato-impero) complessiva? Io sono portato a dare una risposta positiva a questa domanda, cercando di interpretare a modo mio il problema dell'illegittimità. Rispetto alla costituzione comunale quest'ultima consiste – anche secondo Weber – esattamente nelle pretesa «illegittima» di fondare una nuova legittimità, cioè nel presupposto rivoluzionario da cui sorse il Comune. In questo senso, ogni nuovo potere costituente è illegittimo, in quanto s'instaura con lo scopo di fondare qualcosa di nuovo, in alternativa a ciò che già esiste. Ma il problema è che la nuova «costituzione» comunale, una volta fondata, dovette costruire le vie per trovare la propria legittimità e, per il modo stesso della sua fondazione – cioè della sua illegittimità originaria – non poté che trovarla nel riferimento ai suoi elementi costitutivi: che erano i cittadini «congiurati», da una parte, e gli scopi ed interessi materiali che questi ultimi avevano posto nella *conjuratio*, dall'altra. Rispetto ai primi sorse il problema della 'disciplina', cioè dell'adeguamento dei loro comportamenti all'ordine comunale; rispetto ai secondi si mise in moto un processo di produzione istituzionale adatto ai bisogni degli interessi perseguiti. La crisi comunale non fu crisi di legittimità, ma storico adattamento dei criteri appena fondati ad esigenze che si trasformavano in modo pressante.

Un discorso analogo potrebbe essere ripetuto, in certa misura, anche per le altre due situazioni storiche che l'Italia

[32] Non resisto a riportare, a proposito di quest'ultima, il bel fiorentino del traduttore di Marsilio: «...la quale discordia secondo i dottori e sperienza è distrassie e malvagia disposizione del governamento civile, così come malatia è la mala disposizione del corpo della bestia». Non sarà possibile intendere ciò come un richiamo, magari alla lontana, da parte del 'medico' padovano alla melancolia? Cfr. P. SCHIERA, *Melancolia e disciplina: riflessioni critiche*, in *Il vivente e l'anima. Tra scienza, filosofia e tradizione* ('BioLogica 4'), Ancona-Bologna 1990, pp. 137-52.

conobbe nel medio e basso medioevo: cioè per il regno di Sicilia al sud e per i territori della Chiesa al centro. Anche in questi casi, si può parlare di una fondazione originaria «illegittima», ma piena di successo e di realizzazioni sia disciplinanti che istituzionali iniziali. E anche in questi casi si può parlare di una crisi di adattamento che ebbe esiti variabili. Non si può d'altra parte negare il contributo essenziale che da quelle due esperienze provenne alla formazione dello Stato moderno di cui stiamo parlando: del regno di Federico II si è parlato a josa come prima forma di Stato e c'è chi ha recentemente sintetizzato in modo problematico la genesi «pontificia» della sovranità statale moderna[33].

Tuttavia, io ritengo che la culla autentica dello Stato non vada tanto ricercata in quelle due situazioni, quanto piuttosto in quella comunale. La ragione principale è che sia il regno di Sicilia che i territori pontifici erano, per vie diverse, troppo intensamente inseriti nella prospettiva universalistica rispettivamente propria: quella imperiale e quella papale. Così non poterono a lungo disporre della carica alternativa che appunto doveva caratterizzare la formazione dello Stato moderno. Quest'ultima consisteva nella pretesa e nella capacità da parte di una comunità organizzata di trovare al suo interno le ragioni e le forze per provvedere alla sua pace e tranquillità. Era cioè una questione di mentalità, di direzione di pensiero, di orientamento psicologico a dettare i primi passi della trasformazione dell'autonomia in sovranità nei Comuni italiani e in tal senso credo che si possa e si debba insistere sul significato che in essi assunse e svolse, in particolare, anche il tema della disciplina, come «pronto e automatico adattamento al comando» da parte dei cittadini. Non fu il 'senso civico' ad essere più alto nell'Italia comunale rispetto alle altre due, come ora si sostiene con eccessiva carica ideologica[34], ma fu la 'disciplina' comunale ad essere più alta di quella 'pontificia' e 'siciliana' e a garantire uno

[33] P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

[34] R.D. PUTNAM, *La tradizione civica nelle regioni italiane*, trad. it., Milano 1993.

sviluppo istituzionale di tipo diverso. Una disciplina che riuscì a rendere possibile la istituzionalizzazione di una legittimità *acquisita illegittimamente*.

La vecchia letteratura sul despotismo – ora un po' fuori moda, sopravanzata com'è da quella sul repubblicanesimo civico o civile, che invece che dei «buoni prenzi» preferisce parlare dei «buoni suggietti» – ci insegna che i «signori» furono sempre gli strumenti prescelti della «dittatura di parte»: solo che spesso gli strumenti ebbero la meglio sulle «parti» stesse[35]. Essa ci suggerisce anche che il loro successo non poté essere sempre casuale ma dovette riposare su alcuni dati oggettivi. Il passaggio da capo-partito a principe richiedeva infatti due cose preliminari: un metodo di governo più integrato e un programma in generale più attraente di quelli propri della nobiltà feudale[36]. Su queste basi era più facile ottenere quanto al signore stava a cuore, cioè un'adesione convinta e spontanea da parte dei cittadini per la fondazione di un regime stabile. A tale scopo sarebbe però presto divenuto necessario anche un titolo *de jure* al potere appena ottenuto, che sarà, come vedremo fra breve, un altro carattere distintivo dei vari tentativi intrapresi dai «signori» per realizzare il loro potere, distaccandosi così dalla mera signoria di fatto e inaugurando la strada che avrebbe condotto allo Stato moderno[37].

[35] D.M. BUENO de MESQUITA, *The Place of Despotism in Italian Politics*, in J.R. HALE-J.R.L. HIGHFIELD-B. SMALLEY (edd), *Europe in the Late Middle Ages*, London 1965, p. 315.

[36] *Ibidem*, p. 318.

[37] E. SESTAN, *Le origini delle Signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, in G. CHITTOLINI (ed), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna 1979, separa il problema della legittimazione da quello specifico della «signoria», criticando l'Ercole con le seguenti parole: «Non occorre molto acume per avvertire che il problema posto dall'Ercole non riguarda, in fondo, l'origine della signoria, ma la sistemazione dell'istituto signorile nella struttura giuridico-costituzionale che l'*ethos* giuridico del tempo sentiva come necessaria, indispensabile perché la coscienza giuridica potesse placarsi nella legalità». «Struttura giuridico-costituzionale», «*ethos* giuridico», «coscienza guridica», «legalità» non sono certamente termini vuoti di senso,

Alla legittimazione etico-filosofica si doveva aggiungere quella giuridica, preparando la strada alla prossima fondazione di un discorso 'politico' autonomo. Ma il passaggio dall'una all'altra non fu né automatico né, tanto meno, solo teorico o dottrinario. Fu anzi 'dottrinario' in senso diametralmente opposto a quello odierno e invece assai vicino all'origine alto-medievale del termine[38]. Mai come nella 'città moderna', infatti, si crearono le condizioni per l'esercizio di una dottrina intesa come ammaestramento, come induzione a comportamenti concreti, come applicazione di princìpi e teorie alla realtà pratica, come premessa insomma di disciplina. Non ci si può dilungare e d'altra parte manca una tradizione storiografica che abbia sottoposto quest'aspetto della vita cittadina medievale a un'osservazione unitaria e sintetica. Basta però rifarsi ai prevalenti contenuti 'disciplinari' della normazione statutaria, alla prassi disciplinante del sistema delle ghilde e corporazioni, alla eminente – e finora troppo sottovalutata – funzione disciplinatoria dell'Università, col suo foro giurisdizionale proprio, ai molteplici ruoli di disciplinamento svolti dalla Chiesa particolarmente in ambito cittadino, con la predicazione, il sistema complessivo delle «opere di carità», la scuola e via dicendo, per avere un quadro approssimativo del tasso di disciplinamento che poté spiegarsi e attuarsi in ambito cittadino, fondandosi anche e soprattutto sul primo fenomeno di massa della società moderna: l'alfabetizzazione e il conseguente ricorso alla scrittura[39].

ma mi sembrano indicare, al contrario, fattori utili per comprendere proprio il passaggio 'costituzionale' dalla 'signoria' allo 'Stato'.

[38] H.-I. MARROU, *«Doctrina» et «disciplina» dans la langue des Pères de l'Eglise*, in «Bulletin du Cange», X, 1934, pp. 5-25; M.-D. CHENU, *Notes de lexicographie philosophique médiévale. Disciplina*, in «Revue des sciences philosophiques et théologiques», XXV, 1936, pp. 686-92; W. DÜRIG, *Disciplina. Eine Studie zum Bedeutungsumfang des Wortes in der Sprache der Liturgie und der Väter*, in «Sacris erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen», IV, 1952, pp. 245-79; P. SCHIERA, *Melanconia e disciplina: considerazioni preliminari su una coppia di concetti all'alba dell'età moderna*, in S. ROTA GHIBAUDI-F. BARCIA (edd), *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, Milano 1990, I, pp. 257-77.

[39] Sul primo aspetto cfr. G. ROSSETTI, *Il principio di sovranità nell'età*

Da questa ricostruzione fugace, mi sembra possibile accertare che i pilastri dell'obbligazione politica signorile non sono dissimili da quelli che abbiamo già visto nel rapido incontro con Marsilio: prestazione di *pax et quies* da parte del principe, comportamento da *boni subditi* da parte dei cittadini. Il risultato non muta e s'identifica ancora con la *civilis foelicitas*[40]: buoni soggetti erano infatti quelli che ubbidivano, si comportavano decentemente (cioè *costumatamente*) e miravano all'unione e concordia in una vita virtuosa (la *vita civile* appunto). Nel Trecento, d'altra parte, a Lucca si descriveva la «civitas» come «...conversatio populi assidua ad jure vivendum collecti», per cui – con tipico linguaggio ciceroniano – «Omnium civitatum homines, maxime principalium, omnia civiliter atque honeste agere oportet et decet»[41]. Quel che resta da dire è che diventa difficile, ma soprattutto inutile ai fini di una corretta ricostruzione storica, indagare intorno al 'titolo' del potere del signore-principe prescindendo dalla 'effettualità' di quest'ultimo, che consiste appunto – mi sia consentito ripeterlo ancora una volta, sottolineando il significato 'funzionale' della definizione di Weber riportata sopra – nella disciplina dei cittadini-sudditi, in stretto rapporto con la loro obbligazione di obbedienza. Entrambi di chiara e

dei Comuni [Riflessioni intorno a «Il sacramento del potere» di Paolo Prodi], in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIX, 1993, pp. 423-29. Sul problema dell'alfabetizzazione, con particolare riferimento alla vita giuridica nei Comuni dell'Italia settentrionale, cfr. H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert*, in «Frühmittelalterliche Studien», XXII, 1988, pp. 286-314 e J.W. BUSCH, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts*, in «Frühmittelalterliche Studien», XXV, 1991, pp. 373-390.

[40] C. VASOLI, Introduzione, cit., p. 26. Ancora una volta splendida è la resa 'fiorentina', nella traduzione del 1363, del corrispondente passo: «...civile filicitade e beata vita, la quale è il tragrande bene e magiore de' desideri che uomo puote aquistare in questo secolo e 'l sezzaio de' fatti umani» (*Il libro del defenditore*, cit., p. 14).

[41] È BUENO de MESQUITA, *The Place*, cit., p. 328 a fornire queste belle citazioni. Si noti che anche a Marsilio i cittadini appaiono come «civiliter communicantes».

documentata risalenza monastico-ecclesiastica[42], ma certamente influenzati in modo determinante dall'ambito cittadino, questi due sentieri finiranno per condurre alla *civilitas* erasmiana da una parte e al fenomeno (altrettanto europeo, e sempe di origine italiana) della corte dall'altra; per non parlare del forte recupero neostoico della *disciplina militaris* romana da parte di autori come Justus Lipsius[43]. Ma soprattutto condurranno a quell'effettualità machiavelliana cui ho appena fatto riferimento indiretto, conferendo definitiva dignità di «discorso» autonomo alla riflessione politica e di «istituzione» autonoma alla realtà pratica di cui quest'ultima era espressione: lo Stato.

3. Dai due livelli sovrastrutturali, fra loro strettamente intrecciati, della legittimazione e della dottrina-disciplina, proverò ora a passare brevemente a quello istituzionale, per riproporre anche in tale sede la possibilità di un'origine 'illegittima' dello Stato moderno in Italia: il che aprirebbe fra l'altro la possibilità di verificare fino a che punto tale ipotesi – riferita al contesto signorile-statale – possa collimare con quella già recuperata in Max Weber, per quanto riguarda l'origine della città moderna e del Comune. Inoltre – e non è cosa da poco – si potrebbe anche recuperare al discorso che stiamo facendo l'impressionante descrizione che Jakob Burckhardt fornì, nelle prime pagine della *Kultur der Renaissance*, come introduzione al capitolo sullo «Stato come opera d'arte», della figura di Ezzelino da Romano:

[42] Cfr., rispettivamente, D. KNOX, *'Disciplina': The Monastic and Clerical Origins of European Civility*, in J. MONFASANI-R.G. MUSTO (edd), *Renaissance Society and Culture. Essays in Honor of Eugene F. Rice, jr.*, New York 1991, pp. 107-135 e F. Cygler, *L'Ordre de Cluny et les «rebelliones» au XIIIe siècle*, in «Francia», XIX, 1992, pp. 61-93.

[43] Colgo qui l'occasione per citare i principali scritti di OESTREICH sullo «Stato in prima età moderna», ora raccolti in *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, Berlin 1969 e in *Neostoicism and the early modern state*, Cambridge 1982, mentre una raccolta di suoi saggi è stata tradotta in italiano col titolo *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, Napoli 1989. Si veda inoltre la recente pubblicazione dell'antica tesi di dottorato di G. OESTREICH, *Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1606)*, Göttingen 1990.

«Egli non rappresenta propriamente nessun sistema di governo o di amministrazione, poiché tutta la sua attività si consumò in guerre continue per l'assoggettamento delle provincie orientali dell'Italia superiore; ma, come tipo politico pei tempi posteriori, non è meno importante del suo imperiale protettore... Ora per la prima volta si tenta la fondazione di un trono sulla strage delle moltitudini e su altre infinite crudeltà, cioè impiegando ogni sorta di mezzi, pur di riuscire allo scopo. Nessuno dei tiranni posteriori, non lo stesso Cesare Borgia, ha uguagliato Ezzelino nella inumanità dei delitti; ma l'esempio era dato e la caduta di Ezzelino non ricondusse la giustizia fra i popoli, né fu di alcun ammonimento agli scellerati venuti dopo»[44].

L'ipotesi di una genesi «illegittima» dello Stato nell'Italia dei secoli centrali del medioevo può forse essere messa alla prova anche facendo ricorso a una figura insieme abusata e non ancora pienamente valorizzata qual è quella del 'vicariato'[45]. Essa serviva ad esempio, per l'Ercole, a confermare la sua tesi per cui «...durante il secolo XIV e buona parte del XV, quasi nessun governo della media e alta Italia sentì di poter validamente e legittimamente esercitare il potere, comunque, di fatto, ottenuto, se non dopo averne avuto riconoscimento e conferma dall'Imperatore, e se non esercitandolo, giuridicamente, in nome dell'Imperatore»[46]. Se ad Er-

[44] J. BURCKHARDT, *Die Kultur der Renaissance in Italien*, Berlin 1928, pp. 4-5 (tr. it. *La civiltà del Rinascimento in Italia*, Firenze 1968, pp. 8-9). Innocenzo Cervelli ha sottolineato l'esemplarità del richiamo perentorio di Burckhardt ad Ezzelino per una lettura risalente e radicata in modo così forte dello Stato rinascimentale italiano: cfr. la sua Introduzione a W.K. Ferguson, *Il Rinascimento nella critica storica*, Bologna 1969, p. XIV.

[45] Lo stesso Burckhardt sottolinea il ruolo di 'vicario' di Ezzelino, nel presentarne, come si è appena visto, la drammatica figura: «Neben dem zentralisierenden Kaiser tritt ein Usurpator der eigentümlichsten Art auf: sein Vikarius und Schwiegersohn Ezzelino da Romano». Su Ezzelino si veda la recente raccolta di saggi curata da G. CRACCO, *Nuovi studi ezzeliniani*, Padova 1991.

[46] F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Altusio*, cit., p. 146, che aggiunge di lì a poco (p. 148): «E come mai i più forti governi signorili e le stesse più potenti repubbliche, come Firenze, Pisa, Siena, si sarebbero indotte a sborsare grosse somme di denaro a Imperatori deboli e pressoché inermi..., per ottenere in cambio diplomi..., se quei diplomi non avessero

cole questa tesi serviva per affermare (contro l'opinione di Bartolo) «che esse *civitates* non potessero considerarsi come *sibi principes* o come aventi *in se ipsas imperium*» e per negare quindi che esse potessero contenere già in sé il nucleo della moderna statualità, a noi potrebbe servire piuttosto per dire che, perché vi sia 'Stato', occorre qualcosa di più delle semplici *civitates* e che il vicariato (in questo caso imperiale) poteva forse fornire questo qualcosa in più, innescando un processo che altrimenti si potrebbe difficilmente comprendere su base puramente cittadina[47].

Per un altro studioso del vicariato, De Vergottini, il discorso è differente ma va, alla fine, nella stessa direzione. Per cominciare, il ricorso al vicariato da parte imperiale è segnale inequivocabile del fallimento del tentativo di riordinamento e di accentramento burocratico del Regno italico da parte di Enrico VII; e comporta, di conseguenza, il riconoscimento dell'esistenza insopprimibile delle signorie lombarde e venete[48]. Anche De Vergottini parla, a proposito dei comuni, di «organismi particolari» o di «particolarismo autonomistico», dipingendo una situazione di palese contraddizione fra il quadro universalistico (imperiale) già in crisi e la nuova

proprio avuto nessun valore giuridico...? La verità è che da quei diplomi soltanto veniva ai governi repubblicani e signorili una legalità e stabilità giuridica, di cui, senza quelli, essi si sentivano privi: si otteneva, cioè, la trasformazione de' governi stessi, da puri e semplici governi di fatto, in veri governi di diritto. Alla quale trasformazione sovratutto serviva la concessione, per parte dell'Impero, ai detentori di fatto del potere supremo in ogni singola *civitas* autonoma, del vicariato imperiale».

[47] F. ERCOLE, *Da Bartolo all'Altusio*, cit., p. 151, e poi a p. 154: «Le città italiane del Regno d'Italia si trovano, dunque, assai più pienamentre comprese entro il sistema medievale dell'autonomia, di quanto Bartolo supponga. Non sono, cioè, come le vere e proprie *civitates sibi principes*, al margine estremo di quel sistema. Esse sono autonome nel senso pieno ed esatto della parola: quel senso, che non esclude, ma presuppone, in quanto non fa che limitarla, la soggezione ...». L'interesse dello stesso Bartolo per la figura del vicario, sia imperiale che pontificio, è a sua volta molto alto e sofisticato, anche se prevalentemente trattato in funzione della figura del tiranno. Cfr. su ciò in questo volume l'intervento di D. QUAGLIONI, pp. 392 ss.

[48] G. DE VERGOTTINI, *Vicariato imperiale e Signoria*, Milano 1941.

(ma ancora tutta da formarsi) prospettiva 'statuale'. Per lui il problema è, semplicemente, se la concessione del vicariato possa, da sola, superare e assorbire l'elezione del signore da parte del comune.

Nei miei termini, invece, il problema è più complesso. Io mi chiedo infatti se il vicariato possa dare, in quanto tale, un *plus* di legittimazione (oltre a quella implicita nella concessione della signoria da parte del comune). Mi chiedo cioè se si possa scorgere nel vicariato un'evoluzione del «particolarismo locale» nella direzione di un acquisto di sovranità, mediante la possibile inserzione in esso di qualche traccia significativa (sia pure delegata) di potere 'superiore'.

Ovviamente, non si può generalizzare. Dipenderà da caso a caso e comunque il signore-vicario dovrà sempre fare i conti con le «forze locali» (oltre che con il superiore dante causa). Tuttavia mi pare realistico porre il problema del plusvalore politico che il vicariato potrebbe recare con sé, sia che esso venga concesso successivamente (quasi a legittimare il fatto compiuto) sia che sia precedente alla presa del potere da parte del signore[49]. Si può comunque provare a dire che, dopo la metà del Trecento, venuta meno ogni ambizione dell'Impero di svolgere azione politica diretta in Italia, l'uso strumentale della figura del vicariato imperiale da parte dei comuni-signorie acquisterà maggior peso. Alla «progressiva, ulteriore decadenza delle basi democratiche, comunali delle

[49] Veramente De Vergottini preferisce vedere la questione dall'angolo privilegiato dell'Impero. Per lui la concessione di vicariato (e la sua accettazione da parte del comune, a determinati patti) è sempre il riflesso di un preciso rapporto di forza fra le due parti in causa, fra le quali il signore-vicario quasi non ha rilievo. Così a p. 21 egli scrive: «Dunque si può davvero affermare che l'accettazione o meno da parte del comune della concezione imperiale per cui il vicariato imperiale deve essere unica esclusiva fonte del potere di governare il comune dipende proprio e solo dall'effettivo grado di potenza dell'Impero e non da un sistema... Solo quando l'Impero è capace di imporre con la forza la propria concezione dei rapporti 'vicario imperiale-comune', questa viene accettata dal comune...» (infatti essa rappresenta per lo più una violazione dell'autonomia comunale e delle stesse concessioni imperiali della pace di Costanza).

signorie», lo stesso De Vergottini fa seguire «la loro trasformazione in Stati autocratici, in principati», e tutto ciò ha chiaramente a che fare, direttamente o indirettamente, anche con il riconoscimento pieno del titolo imperiale[50].

Se ciò vale per il vicariato imperiale, come stanno le cose per la variante papale dello stesso istituto? L'esordio sembra essere dello stesso tipo: anche Giovanni XXII ricorre alla concessione del vicariato apostolico agli Estensi (1329) solo dopo il fallimento del suo programma di accentramento e di governo diretto della Chiesa su Ferrara[51]. La metà del Trecento che abbiamo già visto decisiva, in senso negativo, per le sorti imperiali segna però una svolta in senso opposto per la Chiesa. Abbandonato ogni sogno universalistico in campo temporale, la Chiesa si orienta ad una soluzione 'moderna' del suo problema territoriale, tentando di proporsi rapidamente come Stato. Nel 1351, con Clemente VI, si è ancora nel pieno della crisi della sovranità papale nello Stato della Chiesa; nel 1360, con Innocenzo VI, la restaurazione albornoziana è ormai avvenuta. Lo strumento del vicariato pontificio segue tutte queste pieghe della politica, ne è anzi probabilmente un motore non secondario: certo esso rappresenta il modo con cui il potere centrale del papa riesce ad avere ragione e a riportare ad unità le forze di frantumazione che si erano attivate nella prima metà del Trecento[52].

[50] G. DE VERGOTTINI, *Ibidem*, p. 26: «...Più tardi, certo, agli Italiani il vicariato imperiale apparirà da solo base giuridica sufficiente per il governo sul comune a prescindere dall'effettiva potenza imperiale nella penisola – ma questo avverrà non per riguardo all'Impero, sebbene per la progressiva, ulteriore decadenza delle basi democratiche, comunali delle signorie che inizieranno così la loro trasformazione in stati autocratici, in principati»

[51] Per G. DE VERGOTTINI, *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, Milano 1939, p. 8, la *recognitio* imposta da Giovanni XXII agli Estensi prima della concessione del vicariato «era la più aspra afffermazione (teorica!) della volontà di accentramento papale, enunciata però (ahimè!) proprio nel momento in cui il Papato si accingeva per la prima volta a sanzionare con un crisma di legittimità una signoria formatasi nelle 'terrae Ecclesiae'».

[52] In particolare, la pratica papale fu di non transigere sul piano della

Anche per la Chiesa comunque, nella sua dimensione temporale e con riferimento ai suoi territori, il problema di partenza è quello della pace e tranquillità delle comunità soggette. Anche lì i comuni desideravano pace interna e lo stesso papato invocava la pace (sia interna che esterna) come motivo del suo intromettersi negli affari cittadini: «The question was who, the pope or an aspirant to despotism, was to profit by this need»[53]. Vinse il primo, anche perché la situazione amministrativa interna dello Stato della Chiesa era più controllabile, rispetto ai signori locali, di quanto non fosse per l'Impero.

«There was a permanent administration in the papal states, papal government was never reduced to merely theoretical claims, and the papal vicars were never wholly immune from its control. It was otherwise with the vicars of the empire, and as their duties declined their rights were progressively extended...»[54].

A parte il diverso sbocco finale, l'evoluzione del vicariato nelle terre imperiali e in quelle della Chiesa presenta molte analogie. Va in primo luogo sottolineato l'aspetto giuridico del 'titolo' che il vicariato in entrambi i casi era in grado di fornire al suo destinatario, il signore, fosse egli o no già investito anche formalmente di giurisdizione dal comune.

«durata» della concessione vicariale: DE VERGOTTINI, *Ibidem*, p. 22: «Se la politica restauratrice del cardinale-guerriero aveva dovuto accettare ed anzi estendere su larga scala l'istituto del vicariato apostolico come base giuridica dei rapporti fra sovranità papale e signorie, essa non aveva però mai derogato al carattere temporaneo delle concessioni vicariali, sempre in netto contrasto con la prassi generale seguita ormai da tempo dall'Impero».

[53] P.J. JONES, *The Vicariate of the Malatesta of Rimini*, in «English Historical Review», CCLXIV, 1952, p. 321.

[54] *Ibidem*, p. 324, che prosegue: «Finally, well before the end of the 14th century, the imperial vicariate had evolved from a terminable grant *ad beneplacitum* into what was virtually a perpetual privilege, though always subject in theory to the will of the king. The papal vicariate was to follow a similar development; but more slowly, less obviously to the profit of *signori*, and with the important difference that it finally succombed to the restoration of direct government by the pope».

Sotto questo profilo, che è dirimente per il discorso che sto qui svolgendo, è significativa anche la posizione di Bartolo, il teorico maggiore dell'illegittimità – appunto per «difetto di titolo» – dei governi cittadini «tirannici». Il problema del titolo non si esaurisce infatti semplicemente nella necessità di trovare una casella all'interno del sistema – imperiale (o papale), feudale, cittadino (corporativo) o quale altro fosse – entro cui posizionare la nuova figura del signore cittadino. In questo caso viene proprio messo in questione il sistema stesso di partenza: infatti si avverte che il signore rappresenta qualcosa di nuovo rispetto sia al sistema feudale che a quello cittadino (corporativo) che a quello imperiale (o papale) e si cerca anzi di sfruttare elementi propri del vecchio sistema che si intende superare per incrementare la forza d'urto della nuova istituzione che si vuole creare. La dialettica s'instaurò, in particolare, fra la vecchia idea universalistica e la nuova dimensione signorile-territoriale, a tutto vantaggio di un'espansione della modernità già insita nella città e di un'ulteriore legittimazione in senso principesco *dell'originaria illegittimità genetica di quest'ultima.*

Si può insomma supporre che per via istituzionale (nella dialettica signoria-vicariato-principato) l'antica legittimazione cittadina (weberianamente illegittima) poté trasformarsi, strutturalmente, nella nuova legittimazione statale (moderna). Si ha insomma la sensazione che il vicariato si collochi, dal punto di vista istituzionale, in un punto mediano fra crollo del vecchio universalismo e affermazione del nuovo particolarismo. Esso potrebbe aver fatto da denominatore comune (sia pure per motivi e con effetti diversi e talora anche opposti) fra quei due poli. Resterebbe da vedere se sia possibile rintracciare in esso qualche aspetto di quella modernità che abbiamo preteso di porre alla base della vicenda statuale. Sarebbe azzardato pensare che una traccia del genere consista proprio nel rapporto, così vivo anche in Bartolo, col tema del dispotismo e della tirannia[55]?

[55] D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983, pp. 57 ss.

4. Abbandonato anche il campo istituzionale (di cui, come per gli altri due livelli, si è considerato solo un piccolo aspetto emergente, con grave sacrificio di tutto il resto) si tratta ora di sostenere l'ipotesi, avanzata in apertura, che lo Stato moderno trovi una sua possibilità di esplicazione nell'inserzione nel triangolo ipotetico idealmente rappresentato da quei tre 'fattori'. Che cioè esso rappresenti un punto di unità capace di tenere insieme il livello istituzionale dell'organizzazione del potere, con quello ideologico di legittimazione della su funzione nei confronti dei sudditi, con quello disciplinante di coazione rispetto ai comportamenti collettivi di questi ultimi.

D'altra parte, l'espressione 'Stato' esprime, etimologicamente, un senso di durata, a cui si collega però l'idea di un «meccanismo per il quale talune norme di comportamento (specialmente i divieti) seppure create da uomini in un momento remoto, vengono assimilate a leggi (cogenze) naturali, ineludibili»[56]. Sembrano muoversi in questa direzione sia la tendenza 'statutaria'[57] che quella 'governativa', entrambe tipiche della politica moderna e ben espressa la seconda, ad esempio, nell'uso del termine 'Stato' nelle didascalie dell'affresco del *Buongoverno*[58].

[56] G. MIGLIO, *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'*, in *Stato e senso dello stato oggi in Italia*, Milano 1981, ora in G. MIGLIO, *Le regolarità della politica*, Milano 1988, II, pp. 804-805.

[57] Di nuovo G. MIGLIO, *ibidem*, pp. 808-9, insiste sulla forte componente decisoria implicita nel variegato vocabolario legato al termine 'instituere', con una rimarcabile accentuazione proprio a partire dal secolo XIII.

[58] «Questa santa virtù ladove regge / induce ad unità li animi molti, / e questi acciò ricolti, / un ben comun per lor signor si fanno, / lo quale per governar suo stato, elegge / di non tener giammà gli occhi rivolti / da lo splendor de' volti / de le virtù che torno allui si stanno; / per questo con triunfo allui si danno / censi, tributi e signorie di terre / per questo, senza guerre, / seguita poi ogni civile effetto / utile necessario e di diletto», cit. da A. CAIROLA, *Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena*, Firenze s.d., p. 13. Ma su ciò v. da ultimo M.M. DONATO, *Testi, contesti, immagini politiche nel tardo Medioevo: esempi toscani. In margine a una discussione sul «Buon Governo»*, in

Durata e decisione prefigurano la moderna sovranità; ma resta il problema del despotismo. Come esorcizzare questa ricorrente imputazione? Ancora Bartolo ricorre al *bonum commune*[59]. Ma se quest'ultimo equivale a 'buongoverno' (cioè a sovranità), siamo da capo. O meglio, la domanda diventa allora: dove sta la differenza fra buongoverno (sovranità, stato) e despotismo? Non si può rispondere, tautologicamente, che la differenza sta nella presenza o nell'assenza del «ben comune». A meno che si sappia collegare quest'ultimo nei termini specifici della convivenza strategica fra ordine e pluralità, cioè fra pubblico e privato. Si arriverebbe così a recuperare alla dimensione complessiva dell'ordine regolato il concetto di disciplina, nel duplice significato individuale e collettivo che esso racchiude nella sua applicazione socio-politica[60]. La differenza starebbe, allora, nella volontà degli «animi molti» di porsi e mantenersi «in unità», realizzando simultaneamente molteplici sfere di vita: da quella di durata e territoriale, a quella (auto-)disciplinante, a quella di legittimazione, a quella dottrinaria. L'insieme di tutto ciò si concretizza nella dimensione fisica di base del territorio, di cui non si è finora parlato perché, ovviamente, ritenuta strutturalmente legata alla politica e alla sua organizzazione.

Mentre ora bisogna accennarvi, perché lo Stato (il ben comune) richiede un collegamento costante fra le sue parti (una corda che produca concordia!) e la grande novità è proprio data dalla messa a punto e dal funzionamento di una rete di comunicazione (all'interno come verso l'esterno) che si traduce in coordinamento[61].

«Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIX, 1993, pp. 305-355.

[59] D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., p. 37.

[60] P. SCHIERA, *Il 'Bonum commune' fra corpi e disciplina: alle radici della politica nel medioevo*, in «Democrazia e diritto», 1991, pp. 29-51.

[61] G. SERGI, *Le istituzioni politiche del secolo XI: trasformazioni dell'apparato pubblico e nuove forme di potere*, in C. VIOLANTE-J. FRIED (edd), *Il secolo XI: una svolta?*, cit, pp. 84-85 che riprende le considerazioni di G. TABACCO, *Le strutture del regno italico fra XI e XII secolo*, in *Studi matildici*, Modena 1978.

Senza questi requisiti, non è pensabile la costruzione di quella nuova macchina per decidere che è lo Stato (moderno). Il problema è di riuscire a mettere insieme, simultaneamente, i requisiti necessari e sufficienti perché la macchina consista (abbia cioè una sua costituzione). Prima di quel momento vi possono essere tracce di una statualità in fieri; dopo si possono aggiungere altri elementi utili a migliorare e rendere più funzionale la macchina; ma il punto critico sta nel rintracciare la genesi della macchina stessa, che prima non c'era e dopo c'è. Ciò è legato, come si è già accennato, anche alla disponibilità di un livello tecnologico delle comunicazioni e delle informazioni adeguato[62]. Il che significa però anche rivalutare la forte componente comunicativa presente nell'elemento dottrina-disciplina che segna lo Stato; mentre, sul piano modellistico, andrebbe forse implementato il ricorso a spiegazioni alla Habermas o alla Luhmann, accanto a quelle tradizionali weberiane.

C'è chi ha sostenuto che in Machiavelli 'Stato' designa concretamente l'insieme uomini-mezzi (cioè le risorse) intorno a cui si aggrega ogni regime: sarebbe cioè la costituzione materiale, l'unità politica della comunità organizzata[63]. Da lì sorge l'ipotesi di Miglio di indicare lo Stato di Machiavelli come una realtà in grado di congiungere il significato antico di 'posizione' con quello moderno di 'ordinamento astratto'. Miglio forse corre un po' troppo nella spiegazione del processo; è comunque valida la sua ipotesi di scorgere un passaggio decisivo verso l'astrazione dello Stato nella dottri-

[62] G. MIGLIO, *Genesi e trasformazioni*, cit., pp. 810-811, coglie nello 'Stato per ceti' che prende avvio dal XVII secolo una seconda fase di sviluppo dello 'Stato moderno': «Se la rivoluzione costituzionale, che ho descritto e assegnato al periodo 1250-1350, crea il 'motore' del futuro 'Stato (moderno)' – principe e 'tecnici' suoi aiutanti – la soddisfazione dei molteplici bisogni che avevano prodotto quella 'rivoluzione' poteva essere perseguita soltanto attraverso le procedure (costumi e istituzioni) che la tradizione offriva e – più ancora – il livello tecnologico delle comunicazioni e delle informazioni imponeva».

[63] H. DE VRIES, *Essai sur la terminologie constitutionnelle chez Machiavel (Il «Principe»)*, S-Gravenhage 1957.

na della 'ragion di stato': «La difficoltà principale stava nel trasformare l'"interesse' privato (e personale) del principe e del suo entourage, nell'"interesse' di una entità oggettiva ed esterna al principe stesso, e quindi astratta: la difficoltà fu superata 'inventando' appunto quello che noi chiamiamo lo 'Stato (moderno)'»[64].

In conclusione si può dire che, se la specificità dello 'Stato moderno' si sviluppa nell'intreccio su tre piani (legittimazione, disciplinamento, istituzioni) del cammino verso l'unità degli «animi molti», allora è indispensabile risalire alle sue origini italiane. Perché fu solo nell'umanesimo italiano che quei tre ingredienti conobbero simultanea apparizione: anche se in forme troppo strette e ingombranti (perciò spesso 'dispotiche') per poter trovare colà storica soluzione. Ci volle qualche secolo perché la miscela di quegli ingredienti raggiungesse la combinazione adeguata e perché la formula finale dello Stato come «durata nello spazio» si potesse realizzare. Ma fu certamente in Italia che avvenne il miracolo e che il mito si trasformò in fantasia, cioè in ragione, in opera d'arte. Nell'Italia medievale nacque lo Stato (moderno), almeno certamente per quanto riguarda l'elemento primario che lo compone e che è il nucleo fondamentale della sua 'modernità': l'uomo-cittadino, anzi gli uomini-cittadini al plurale, gli «animi molti» di cui ho spesso parlato.

Essi sono i soggetti più prossimi dell'azione di disciplinamento, ma sono anche i destinatari immediati della dominante preoccupazione di legittimazione che nutre i moderni regimi statali. E la vicenda stessa del vicariato (soprattutto di quello papale: l'altro, imperiale, perde significato col declino dell'Impero) getta luce in questa direzione. Sorto come rimedio alla sopraffazione dispotica del signore (dunque come prima risposta ad esigenze di legittimazione dei cittadini comunali) esso muore allo stesso modo, dando luogo (dove può) a forme più sicure e tranquillizzanti di organizzazione del potere (nel caso papale, appunto, lo «Stato della Chiesa»). I veri titolari di quella vicenda non furono i signori, ma i soggetti-cittadini.

[64] G. MIGLIO, *Genesi e trasformazioni*, cit., p. 823.

Aveva ragione Carlo Cipolla a ricordarci che «I Fiorentini del trecento che avevano cacciato il duca d'Atene, difficilmente potevano scorgere altro che *il* lato brutto delle nuove signorie: né potevano, confrontando il tiranno italiano con quello d'altri paesi, apprezzare nel nostro quanto lo rendeva atto a secondare il progresso intellettuale...»[65]. Ma noi ora lo possiamo fare, purché riusciamo a comprendere che l'origine dello Stato (moderno) non è stata solo di tipo istituzionale (cioè incentrata sulla costruzione di strumenti d'apparato), ma anche di tipo culturale (legittimazione) e comportamentale (dottrina-disciplina). Allora diventa legittimo studiare – anche dal punto di vista dell'origine dello 'Stato moderno' – le signorie e i principati italiani del Tre- e Quattrocento (ma soprattutto i loro cittadini-sudditi) allo stesso titolo delle nuove monarchie europee che sorgeranno di lì a poco.

[65] C. CIPOLLA, *Storia delle signorie italiane*, cit., p. 2.

Sezione prima

Relazioni internazionali

Lega italica e 'politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Medici al potere

di *Riccardo Fubini*

Mi si consenta di prendere l'avvio da un *locus classicus* della storiografia rinascimentale, la celebre pagina del Guicciardini su Lorenzo il Magnifico quale 'ago della bilancia' della politica italiana di fine secolo:

«conoscendo che alla repubblica fiorentina e a sé proprio sarebbe molto pericoloso se alcuno de' maggiori potentati ampliasse più la sua potenza, procurava con ogni studio che le cose d'Italia in modo bilanciato si mantenessino, che più in una che in un'altra parte non pendessino: il che senza la conservazione della pace e senza vegghiare con somma diligenza ogni accidente benché minimo succedere non poteva»[1].

Non occorre ridiscutere più o meno oziosamente quanto giustificato sia stato il ruolo protagonistico di cui il grande storico cinquecentesco gratifica qui il suo eroe. Conta piuttosto ravvisare qual parte di verità storica lo studioso di oggi possa enucleare dal vecchio stereotipo storiografico. Ma soprattutto importa porsi il seguente interrogativo: quell'equilibrio politico-diplomatico d'Italia, vagheggiato *post res perditas* nell'età del Guicciardini, può ancora identificarsi col programma che aveva presieduto alla formazione della Lega italica, stabilita sulla base del trattato di Lodi nel gennaio 1455?

Il problema non è ozioso, in quanto la storiografia sulla Lega italica, pur divisa nel valutarne il significato e l'efficacia, nonché le responsabilità dei vari contraenti, è invece

[1] F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, in *Opere*, II, a cura di E. SCARANO, Torino 1981, p. 89.

concorde nel valutarne la durata perlomeno formale per tutto l'arco del mezzo secolo, fino alle invasioni straniere. Come scriveva V. Ilardi nel 1959, «to date there is no monograph dealing with the entire period of the League, generally taken to span the forty years 1454-1494», e l'osservazione può essere considerata valida ancor oggi, pur tenendo conto della rapida sintesi (ma fondata piuttosto su di una discussione dei contributi passati che su ricerca diretta) di G. Pillinini[2].

Quello che abbiamo enunciato è dunque un problema comunemente eluso dalla storiografia (se si eccettuano alcune recenti osservazioni del Rubinstein)[3], eppure di comprensibile importanza per valutare l'opera politico-diplomatica di Lorenzo, fin dalla sua ascesa al potere nel 1469-70.

È necessario a questo punto risalire fino alle origini della Lega italica. Un punto va stabilito fin d'ora: la Lega non fu ideata dai contraenti del patto di Lodi – Francesco Sforza e Venezia, accedendovi poi Firenze – [4], ma da papa Niccolò V, che aveva convocato, nel giugno 1451 e poi ancora nell'ottobre 1453, apposite conferenze diplomatiche dei principali potentati italiani, nell'obiettivo appunto di pervenire a una comune pace e confederazione:

[2] G. PILLININI, *Il sistema degli stati italiani (1454-1494)*, Venezia 1970; e V. ILARDI, *The Italian League, Francesco Sforza, and Charles VIII*, in «Studies in the Renaissance», 1959, pp. 129-166, in particolare p. 144.

[3] N. RUBINSTEIN, *Das politische System Italiens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts*, in P. MORAW (ed), *'Bündnissysteme' und 'Außenpolitik' im späteren Mittelalter* («Zeitschrift für historische Forschung». Beiheft 5), Berlin 1988, pp. 105-119. Pone in risalto il fenomeno delle «leghe particolari» nel seno di quella «generale», come capaci di mantenere lo *status quo* («nur Dreier- und Zweierbündnisse realistische Aussicht», p. 110), ed osserva che, contrariamente ai precedenti, nella pacificazione del 1486 «war von einer Erneuerung der italienischen Liga nicht mehr die Rede» (p. 116).

[4] Cfr. ora P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali. Le ambascerie sforzesche fino alla conclusione della Lega italica (1450-1455)*, Firenze 1992, pp. 55-57; e anche il mio saggio, *Appunti sui rapporti diplomatici fra il Dominio sforzesco e Firenze medicea*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei*, Milano 1982, pp. 291-334, in particolare pp. 301 ss.

«invero tuta questa corte o la più parte dessiderano che Nostro Signore se inframeta per una bona pace universale, dubitando che V. Ill. Signoria et Fiorentini et Zenoesi, como desperati, non provochiate in Ytalia Franzesi o altre natione, et che'l foco non se apici in modo che non se possa spizare a posta d'altri, et maxime in queste parte de qua», scriveva da Roma a Francesco Sforza, fin dal 4 novembre 1450, il suo inviato fiduciario Nicodemo Tranchedini[5].

A stimolare il papa in tale direzione non era già la recente alleanza fiorentino-milanese, ma gli avversari, ed in modo particolare Alfonso d'Aragona, che dal tempo della sua riconciliazione col papato (nel 1443) aveva assunto, come scrive il suo più recente biografo, «a cavalier attitude towards the very institution of papacy»[6], così contribuendo all'irrigidimento delle parti, che doveva portare al conflitto degli anni 1452-54. Si consideri per converso l'opposizione di Cosimo e della sua parte in Firenze (contro la fazione ottimatizia opposta, guidata da Neri Capponi, che non voleva smarrire un buon rapporto con Venezia, e a cui soprattutto premeva allentare lo stretto vincolo mediceo-sforzesco) alla proposta papale «che si facci una pace e lega generale a conservatione delli stati». Fu tale rifiuto a motivare, il 1° giugno 1451, l'espulsione dei mercanti fiorentini da Venezia, cui fece seguito l'analogo provvedimento preso a Napoli. Il fatto, a sua volta, provocò il collegamento formale di Firenze e Milano (il 27 luglio), e, di qui, la divisione d'Italia in due blocchi, fomite dell'intervento franco-angioino nel 1453[7].

L'intento del papato di farsi promotore e parte dirigente di una confederazione limitata ai potentati d'Italia è tuttavia di più antica data. Si può anzi dire che esso è inerente all'istanza di stabilire (o ristabilire) il controllo sugli stati della Chie-

[5] Cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 72.

[6] A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous King of Aragon, Naples, and Sicily, 1396-1458*, Oxford 1990, p. 259.

[7] Per l'opposizione di Cosimo e della sua parte al progetto di Lega generale, cfr. R. FUBINI, *Appunti*, cit., p. 301. La proposta è riferita in una lettera dell'agente sforzesco Jacobus (da Camerino), Firenze, 11-14 giugno 1451.

sa, quale condizione per la salvaguardia della sua stessa autorità. Qualcosa trapela già nel XIV secolo, al tempo dei Legati dei papi di Avignone. Le grandi leghe proposte per fronteggiare le «peregrine spade» (come quella del 1366) furono ispirate a tale intento, anche se poi l'esito fu quello opposto, di riavvicinare in funzione anti-ecclesiastica Firenze ai Visconti di Milano, di scatenare la guerra degli 'Otto Santi', per giungere infine al Grande Scisma, provocato dal ritorno del papato in Roma[8].

Ma il precedente più vero e diretto fu nella politica di Martino V, il papa della famiglia dei Colonna, eletto dal concilio di Costanza, finalmente ricomponendo lo scisma della Chiesa. Di fronte alla pressione del movimento conciliare, che in virtù del decreto *Frequens* rivendicava superiorità giurisdizionale sul papato e la periodicità obbligatoria delle sessioni del Concilio, l'istanza primaria fu per il papa il ristabilimento dei poteri temporali e, inseparabilmente, la riconquista dell'iniziativa diplomatica[9]. Questione saliente fu quella di Braccio da Montone, che – ben più che un semplice capitano riottoso – era stato il fondatore del regime dei nobili di Perugia depositario delle autonomie cittadine, con saldi legami di amicizia e complicità nell'oligarchia fiorentina, e con un non meno intrinseco collegamento con Alfonso d'Aragona, pretendente alla successione nel regno di Napoli: una vera e propria concentrazione, insomma, dal punto di vista del papato, di forze eversive delle proprie legittime giurisdizioni. Lo schema della diplomazia di papa Martino, in senso opposto, fu quello, che quasi si sarebbe tentati di definire ghibellino, di accostare il rinato potere visconteo di Milano, e di mediare un'alleanza con il rivale dell'Aragonese, Luigi III d'Angiò, riconosciuto come

[8] Cfr. P. PARTNER, *Florence and the Papacy, 1300-1375*, in J. HALE-R. HIGHFIELD-B. SMALLEY (edd), *Europe in the Late Middle Ages*, London 1965, pp. 76-121, in particolare p. 109.

[9] Cfr. P. PARTNER, *The Papal State under Martin V. The administration and government of the temporal power in the early fifteenth century*, London 1958.

legittimo pretendente fin dal 1419[10]. «Fin dai suoi principî – scrive P. Partner – Martino V praticò una politica conciliante verso Milano, assecondando le mire milanesi su Genova, che portarono alla devoluzione della città ai Visconti nel 1422»[11]. La lotta a Braccio si configurò come una vera crociata, e – aspetto questo di grande importanza – i potentati italiani furono invitati a cooperare nell'assenza del potere imperiale, così come suona il breve inviato al duca di Milano, ma diramato contestualmente anche agli altri Stati della penisola:

«considerantes quod Romanum Imperium et alia regna atque dominia christianorum, a quibus Ecclesia in casibus gravioribus subventionem petere consuevit, aut suis propriis laboribus occupata aut nimis remota sunt, et *nostra necessitas auxilio propinquo indigere* noscatur, direximus oculos ad te, quem inter alios principes christianos nobis et ipsi Ecclesie fidelem atque devotum cognoscimus»[12].

Sotto una cornice ancora universalistica – la «iustificatio non petita» è di per sé significativa – già si profila un quadro particolarmente italiano a cui il papato affidava la propria sicurezza. E tale sicurezza parve acquisita dopo la grande vittoria su Braccio nella battaglia dell'Aquila, nel giugno 1424. Secondo un altro breve, ancora rivolto al duca di Milano, l'auspicio di una pacificazione italica pareva ormai raggiunto:

«que [victoria] statim ducit ad pacem, in qua bellorum omnium finis est: quem finem utilem et honestum non dubitamus te pro tua bonitate et prudentia cogitare, et propterea si placeret tibi, ut nos

[10] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 79.

[11] Cfr. P. PARTNER, *Florence and the Papacy in the Earlier Fifteenth Century*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, London 1968, pp. 381-402, in particolare p. 390.

[12] Il breve, del febbraio 1424, è edito in R. VALENTINI, *Lo stato di Braccio e la guerra aquilana nella politica di Martino V (1421-1424)*, in «Archivio della società romana di storia patria», LII, 1929, pp. 223-379, in particolare p. 363; cfr. anche p. 304.

interponeremus ad contractandam pacem inter nobilitatem tuam et Florentinos ecc.»[13].

Ed in effetti il proposito non mancò di essere ribadito di lì a poco, quando, in seguito all'esito per Firenze infelice della guerra contro il Visconti, Martino V, al di là delle più immediate proposte di pace, suggerì in una più ampia visione il piano di una lega «tra il Papa, Firenze, Milano, Venezia e il Regno», che, come osserva il Partner, «sarebbe ricomparso molte volte nella diplomazia papale del quindicesimo secolo»[14].

Su tale aspetto della politica papale successiva allo Scisma ha rivolto più di recente l'attenzione un altro storico inglese, A. Ryder, in rapporto stavolta al pontificato di Niccolò V: «Difetta uno studio particolareggiato di quelle conferenze di pace tenute sotto gli auspici papali, che si svolsero a contrappunto delle guerre d'Italia, che accompagnarono gli anni del pontificato di Niccolò»; e così soggiunge: «Un tale studio rivelerebbe, o almeno lo sospetto, una stretta armonia, forse una collusione, delle corti di Napoli e di Roma, nell'intento di dirottare il conflitto lontano dagli stati della Chiesa, verso l'Italia del nord»[15]. L'osservazione, tuttavia, contiene solo una parte di verità. Certamente, dal punto di vista della recente dinastia aragonese di Napoli, l'interesse era quello di dirottare l'azione temporalistica della Chiesa verso le tormentate giurisdizioni di Marche, Umbria e Romagna, e in tale veste appunto Alfonso si era alleato ad Eugenio IV, nell'intento di allontanare Francesco Sforza dalla Marca, e con ciò anche di rompere il suo legame con il regime di Cosimo a Firenze. Anzi, nella sua non certo disinteressata tutela della Chiesa, egli giunse a sostituirsi al papa nel proporre, alla conferenza di pace da questi convocata a Siena nel marzo 1444, una lega difensiva di tutti i maggiori

[13] *Ibidem*, p. 370; cfr. anche p. 333.

[14] Cfr. P. PARTNER, *The Papal State*, cit., p. 87; e anche *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze dal 1399 al 1433*, a cura di C. GUASTI, Firenze 1867-1873, II, p. 383.

[15] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 261.

Stati italiani contro ogni possibile aggressore[16]. E addirittura, nel 1452, egli «promise a Niccolò V protezione contro l'imperatore Federico III»; il quale ultimo, da parte sua, non aveva nascosto l'intenzione, sul principio dell'anno, di trattare la pace tra gli Stati italiani (e «pure c'è stato qualchuno che gli prestava orechie», come commentava da Firenze l'agente fiduciario dello Sforza, con trasparente allusione ad Alfonso medesimo)[17].

In una considerazione come quella della Lega italica, la prospettiva non può limitarsi ad un potentato soltanto, o comunque a una relazione bilaterale. Per cominciare, non meno ora che al tempo di papa Martino, la presenza dell'Impero, per quanto talora poco appariscente, non era per questo meno reale. Se Alfonso, in più di un'occasione, aveva esercitato pressione sulla Chiesa, agitando, non solo ai tempi del concilio di Basilea e del conflitto con Eugenio IV, l'arma di accordi politici e dinastici con l'imperatore (come fu il caso del matrimonio, concluso sotto gli auspici di Alfonso, tra Eleonora di Portogallo e Federico III, per cui quest'ultimo visitò Napoli nel 1452)[18], meno che mai il papa poteva ignorare il detentore della suprema potestà secolare e l'ancor recente (e del resto tutt'altro che risolto) conflitto dell'età conciliare, dove l'Impero, con Sigismondo prima, con Alberto II e, soprattutto, Federico III poi, si era surrogato al papato anche in rapporto ai poteri spirituali (nell'istanza della riforma ecclesiastica e della crociata), dichiarando, di fronte allo scisma di Felice V, la propria «neutralità»: il che equivaleva a rimettersi alle conclusioni del futuro auspicato «terzo concilio» (tale in rapporto sia a quello di Basilea, che a quello, il solo legittimo dal punto di vista del papato, trasferito a Ferrara e poi a Firenze)[19]. È vero che tra Niccolò

[16] *Ibidem*, p. 273.

[17] *Ibidem*, p. 260; e P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 27 (cita lettera di Boccaccino Alamanni a F. Sforza, Firenze, 4 febbraio 1452).

[18] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 284.

[19] Cfr. A. BLACK, *Monarchy and Community. Political Ideas in the Later*

V e Federico III fu poi concluso il concordato di Vienna (19 marzo 1448), che regolava le materie ecclesiastiche di carattere giurisdizionale e fiscale in terra d'Impero; ma, come ha osservato lo studioso che di recente ha approfondito l'argomento, «per quanto si fosse voluto ostentatamente simboleggiare il ristabilimento del papato di Roma e la sottomissione dell'Impero all'autorità apostolica, poco vi era nel patto del 1448 che garantisse a Niccolò V una qualche sicurezza»[20]. Il trattato, commenta il Toews, in quanto considerato con un occhio al prima e al poi, altro non era «che un tentativo da parte del papa, in quanto capo della Chiesa, di chiarire le sue relazioni con un singolo Stato, nella fattispecie l'Impero». Su tale declassamento dell'Impero a «individual state» avremmo qualche riserva[21]; e tuttavia è indubbio che nell'età post-conciliare, se in altre mai, le questioni politiche ed ecclesiastiche si fondevano in un contenzioso inseparabile, affidato ad una sempre più intensificata rete di rapporti diplomatici. Questione saliente in Italia, di interesse non meno dell'imperatore che del papa e degli altri potentati della penisola, era quella del ducato di Milano, specialmente dopo l'estinzione dei Visconti, con la morte di Filippo Maria nel 1447. Come si è sopra notato, fin dai tempi di Martino V il papato aveva fondato l'intento di ristabilire i propri domini temporali sulla base di un equilibrio politico italiano stabilito dall'alleanza, appunto, del re-

Conciliar Controversy, 1430-1450, Cambridge 1970, pp. 80-124; e anche, più ampiamente, J.W. STIEBER, *Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire*, Leiden 1978, pp. 132 ss.; e E. MEUTHEN, *Das Basler Konzil als Forschungsproblem der europäischen Geschichte* (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 247), Opladen 1985.

[20] J.B. TOEWS, *Formative Forces in the Pontificate of Nicholas V, 1447-1455*, in «The Catholic Historical Review», LIV, 1968, pp. 261-284, in particolare p. 268 s.; l'autore si riferisce alla sua precedente ricerca, *Pope Eugenius IV and the Concordat of Vienna (1448) - An interpretation*, in «Church History», XXXIV, 1965 pp. 178-194; cfr. anche J.W. STIEBER, *Pope Eugenius IV*, cit., pp. 304 s., 341 ss.

[21] Si cfr. ora H. THOMAS, *Frankreich, Karl IV und das Große Schisma*, in P. MORAW (ed), *Bündnissysteme*, cit., pp. 69-104; e soprattutto S. WEFERS, *Das politische System Kaiser Sigmunds*, Stuttgart 1989.

gno di Napoli con il ducato di Milano. L'ipotesi opposta, della sovversione degli Stati pontifici, fu viceversa contemplata nel diretto patto di alleanza stretto nel 1435 fra Filippo Maria Visconti ed Alfonso d'Aragona, non senza approcci presso l'imperatore Sigismondo e il concilio di Basilea, e dove fu pure per la prima volta contemplata l'ipotesi di un parentado dinastico[22]. E, come è noto, dopo la morte del duca, Alfonso rivendicò egli stesso pretese sul titolo vacante, in forma di dominio diretto o, alternativamente, di alta sovranità, al punto che, come ha osservato il Ryder, «dai tempi di Federico di Hohenstaufen un sovrano non aveva più goduto di risorse extra-peninsulari tanto sostanziali, da impadronirsi di una tanto grande porzione di territorio italiano», e da suscitare timori (o speranze) di volersi fare «re d'Italia»[23].

Il controllo dell'equilibrio politico-diplomatico d'Italia fu dunque una condizione essenziale per la sicurezza, se non vogliamo addirittura dire per la sopravvivenza della Chiesa in quanto organismo sovrano. E ciò, sia che essa si fosse posta sotto la sola protezione – cioè a dire, in balìa – del sovrano aragonese, sia, peggio ancora, che questi si accordasse, così come fu ventilato, con l'imperatore Federico III, per una spartizione che riservasse a quest'ultimo il controllo della Lombardia, mentre il re veniva investito del vicariato della Toscana[24]. O ancora, in alternativa, pure secondo una trattativa che non avrebbe mancato di essere ripresa in futuro, che il re di Napoli risolvesse l'inimicizia con quello di

[22] Si cfr., per la bibliografia della questione, R. FUBINI, *Lorenzo Valla tra il concilio di Basilea e quello di Firenze, e il processo dell'Inquisizione*, in *Conciliarismo, Stati nazionali, inizi dell'Umanesimo. Atti del XXV Convegno storico internazionale, Todi 9-12 ottobre 1988*, Spoleto 1990, pp. 287-318, in particolare p. 293; e inoltre J. AMETTLER Y VINYAS, *Alfonso V de Aragón en Italia y la crisis religiosa del siglo XV*, Gerona 1903, II, p. 115.

[23] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 273; e anche P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 108.

[24] A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 285. Si riferisce a progetti correnti nel 1447.

Francia sulla base di una spartizione della Lombardia[25]. Né va infine taciuta, nell'economia del sistema politico italiano, la tenace rivendicazione aragonese della sovranità su Genova, dove operavano congiuntamente volontà di egemonia mercantile e di controllo politico-strategico[26].

Ma soprattutto presente va tenuta la basilare questione della soggezione feudale del regno di Sicilia alla Chiesa, che i papi, come ben si vide anche in seguito, intendevano ribadire a ogni successione dinastica, con le note conseguenze non meno sul piano giurisdizionale e fiscale, che su quello della fedeltà del baronato; mentre, reciprocamente, Alfonso (così come poi il successore Ferdinando) mirava a ridurla ad un'obbligazione meramente formale, riservandosi per ritorsione di minacciare il papato – particolarmente per mezzo della potente e diramata casa degli Orsini – nella sua stessa sede di Roma.

Fu dunque essenziale per il papato ritrovare un equilibrio diplomatico italiano tramite un'intesa con il ristabilito ducato milanese di Francesco Sforza, malgrado l'ostilità di Venezia e la rigida obbiezione imperiale. Non stupisce dunque che, insieme con Firenze ma in modo del tutto indipendente, fosse papa Niccolò V tra i primi a riconoscere Francesco Sforza come duca di Milano. Mi riferisco all'indulto pontificio, che figura addirittura come emanato in coincidenza con l'ingresso del nuovo duca in Milano, il 1° aprile 1450, ma che in realtà rispondeva alla supplica del 18 giugno, per essere pubblicato sul principio dell'anno seguente[27]. Come

[25] *Ibidem*, p. 264. Per il ricorrere di situazioni analoghe ai tempi di Ferrante d'Aragona e Luigi XI di Francia, cfr. LORENZO DE' MEDICI, *Lettere*, II: *1474-1478*, a cura di R. FUBINI, Firenze 1977, «Excursus III», pp. 491-496. Indico in seguito l'edizione come LORENZO, *Lettere*.

[26] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., pp. 261 ss., 400 ss.; e anche M. DEL TREPPO, *I mercanti catalani e l'espansione della corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1972, pp. 495 ss., 590 ss.

[27] Cfr. M. ANSANI, *La provvista dei benefici (1450-1466). Strumenti e limiti dell'intervento ducale*, in G. CHITTOLINI (ed), *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, e la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, Napoli 1989, pp. 1-113, in partic. pp. 1-8.

ha dimostrato l'eccellente ricerca recente di M. Ansani, l'indulto non stava a significare una cessione di prerogative in materia di giurisdizioni ecclesiastiche, ma si inquadrava nella rivendicazione da parte del papato, tradizionale ormai fin dal XIV secolo, della riserva su tutti i benefici, salvo a riconoscere a sua volta le esigenze dei potentati secolari, garantendo «una distribuzione degli uffici ecclesiastici in discreta misura rispettosa delle loro esigenze e dei loro equilibri politici interni»[28]. Si trattava dunque di una sorta di riconoscimento reciproco: contro la palese obbedienza all'assoluto potere del papa, «dominus beneficiorum», uscito vittorioso dalla crisi conciliare, questi riconosceva a sua volta (disattendendo, si badi, le prerogative imperiali) il nuovo e contrastato titolo ducale dello Sforza. Ben diverso in ciò dai concordati stipulati con i poteri sovrani dell'Impero o dei vari regni, l'indulto assumeva il carattere di una complicità tutta italiana, nel fatto appunto che esso eludeva la prerogativa imperiale, non meno che le rivendicazioni orleaniste del re di Francia, così aprendo «la strada ad un identico riconoscimento da parte delle altre potenze italiane, formulato nella generale adesione alla pace e alla Lega del 1455»[29]. Tale era anche, bisogna aggiungere, la strada per ristabilire un equilibrio tra due potenze, il ducato di Milano e il regno di Napoli, caratterizzate dalle recenti mire espansionistiche: è essenziale infatti la considerazione che la mediazione e l'accordo diplomatico costituivano una via per limitarne le reciproche pretese, sia nel senso dell'espansionismo territoriale, che nell'estensione dei vari 'protettorati' e sfere di ingerenza politica, che incidevano profondamente nella sfe-

[28] *Ibidem*, p. 5.

[29] *Ibidem*. È importante al riguardo che fuori d'Italia simili accordi di fatto fra papato e Stati secolari fossero considerati come indebita parzialità; sono caratteristiche le lamentele di Carlo il Temerario, duca di Borgogna, che, riferendosi alle istanze correnti, in Francia e nell'area imperiale, per la convocazione del Concilio, «disse voler disponere de li benefitii soi como fano li Signori de Italia, e volersi appellare al concilio de molte altre cosse» (lettera del nunzio papale P. Aliprandi a G.M. Sforza, Bruges, 31 dicembre 1472, in *Carteggi diplomatici fra Milano sforzesca e la Borgogna*, I, a cura di E. SESTAN, Roma 1985, pp. 301 s.).

ra giurisdizionale della Chiesa (basti ricordare che negli accordi del 1435 Filippo Maria Visconti e Alfonso d'Aragona avevano contemplato una vera e propria spartizione di tali dominî)[30].

Ma il quadro rimarrebbe largamente incompleto senza riferirsi alle due principali 'repubbliche', Venezia e Firenze. Le relazioni diplomatiche tra papi, sovrani e signori non mancavano, per dir così, di un loro sottinteso ideologico. Ben note sono le espressioni di Filippo Maria Visconti al riguardo della problematica successione nel ducato:

«Meglio ne pare stare ad obedientia de uno signore e re naturale ... che stare a periculo de venire ad obedientia de communitate o signorie, in le quale sieno calzolari, sertori et ogni altra sorte e specie de homini, overo de capitani quali non sapiano ancora che sia stato suo padre»[31].

Ma il medesimo punto di vista cogliamo anche in una lettera di Alessandro Sforza del 1447, che si riferiva a un passo compiuto presso re Alfonso,

«per vedere de aconzare el facto de costoro [i Milanesi] e del Conte [Francesco Sforza] con la Mayestà del Re, in modo che Ytalia resti in mane de più et non de una sola potentia, qual apitischa la monarchia de Ytalia per sé sola, ché seria troppo singulare vergogna a li nobili italiani de questa età»[32].

Vera pietra dello scandalo al tempo della crisi di successione milanese era stata infatti la politica espansionistica veneziana, lesiva di diritti imperiali ed impermeabile ad accordi e

[30] Cfr. qui sopra, n. 22.

[31] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 274; e G.P. BOGNETTI, *Per la storia dello Stato visconteo. Un registro di decreti della cancelleria di Filippo Maria Visconti e un trattato segreto con Alfonso d'Aragona*, in «Archivio storico lombardo», LIV, 1927, Parte I, p. 266.

[32] Cfr. G. SOLDI RONDININI, *Milano, il regno di Napoli e gli Aragonesi (secoli XIV-XV)*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia*, cit., pp. 229-290, in particolare p. 251. Si tratta di lettera al fratello Francesco, del 18 settembre 1447.

lealtà principesche, fino a ingenerare il mito, non privo di echi oltralpe, di una sua illimitata volontà espansionistica[33]. Rimane infine essenziale ricordare che il giurisdizionalismo veneziano, così come lesivo dei diritti d'Impero, d'altrettanto lo era nei confronti della Chiesa, nella sfera temporale (fresca era l'annessione di Ravenna) come in quella spirituale. A tanto alludeva per esempio l'ambasciatore sforzesco a Roma, che nel magnificare presso il papa la «virtù» del suo signore, la contrapponeva alla «disonestà» dei Veneziani, al loro essere «homini diabolici» e «mal baptizati»[34].

Non meno problematico, fatte le debite differenze, era il caso di Firenze. L'espansionismo toscano della repubblica, se pur non più nelle forme drammatiche della guerra degli 'Otto Santi', si era particolarmente rivolto contro gli interessi della Chiesa. L'ostilità, evidente negli anni di Martino V, era riesplosa dopo il 1443, per il sostegno (non momentaneo, ma strategico) che il regime di Cosimo aveva accordato a Francesco Sforza, arroccato allora nella sua base della Marca d'Ancona. Tale era stata l'occasione offerta all'attacco di Alfonso d'Aragona nel 1447, preoccupato quest'ultimo non meno di un'interessata tutela del papato, che di stabilire basi proprie ai confini della Toscana e sulla costa tirrenica. La stretta attinenza con lo Sforza (peraltro fortemente contra-

[33] Cfr. N. RUBINSTEIN, *Italian reactions to Terraferma expansion in the fifteenth century*, in J. HALE (ed), *Renaissance Venice*, London 1973, pp. 197-217. Si veda anche, per la preoccupazione dei Catalani che Venezia giungesse ad impadronirsi di Genova, A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 277. Tipica era altresì, presso le dinastie regnanti, la preoccupazione per la continuità di governo veneziana, immune dagli avvicendamenti e dalle crisi di successione. Il papa veneziano, Paolo II Barbo, la accostava alla continuità della Chiesa, ma, al contrario di questa, la giudicava come infida: l'amicizia della Chiesa, infatti, non era «rapaze, come seria quella de Venesia, che, benché sia durabile, è perzò mala compagnia» (così si esprimeva in un colloquio con l'inviato di Lorenzo de' Medici, Gentile Becchi, che questi riferiva per lettera del 1° marzo 1471; cfr. LORENZO, *Lettere*, I: *1460-1474*, a cura di R. FUBINI, Firenze 1977, p. 265).

[34] Cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 78 (si riferisce di N. Tranchedini a F. Sforza, Roma, 24 giugno, 4 dicembre 1451, e 1 luglio 1452).

stata nell'ambito stesso del reggimento cittadino) contemplava certamente fin d'ora l'eventualità della successione sforzesca nel ducato di Milano; ma l'opzione prioritaria era quella di collocarvelo come capitano e luogotenente del re di Francia, cedendogli la parte occidentale del ducato, secondo un proposito che, sia pur in differenti condizioni, Cosimo non avrebbe mai del tutto abbandonato[35]. In altri termini, l'espansionismo territoriale, la concorrenza commerciale e le ambizioni di potenza marittima, così come alienavano Firenze da Venezia, concorrevano ad un tempo ad isolarla politicamente in ambito italiano: se la collusione del re di Napoli col papa aveva portato all'aggressione e alla guerra, non più allettante era la prospettiva di un'egemonia veneziana sull'Italia settentrionale o, peggio ancora, di un accordo di Milano, Napoli e papato, che minacciava di strangolare Firenze, precludendole le tradizionali sfere di influenza nella Romagna e nell'Umbria. Anche per questo sempre vivaci si mantennero, nei governanti non meno che in una più ampia pubblica opinione, i sentimenti filo-francesi (Firenze, scrivevano gli oratori milanesi, «è piena di ziglii»), che costituiscono, anche al di là della successione degli eventi e dei regimi, un vero elemento di continuità cittadina[36]. Firenze, in breve,

[35] Cfr. R. FUBINI, *L'età delle congiure: i rapporti tra Firenze e Milano dal tempo di Piero a quello di Lorenzo de' Medici (1464-1478)*, in S. BERTELLI-N. RUBINSTEIN-C.H. SMYTH (edd), *Florence and Milan: Comparisons and Relations. Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1982-1984*, Firenze 1989, II, pp. 189-216, in particolare p. 190 e n. 10; e inoltre F. FOSSATI, recensione a F. MASSAI, *Nicodemo da Pontremoli*, in «Archivio storico lombardo», VII, serie II, 1935, pp. 133-145; V. ILARDI, *France and Milan: The uneasy alliance*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia*, cit., pp. 415-447, in particolare p. 428; V. ILARDI, *The Banker-Statesman and the Condottiere-Prince: Cosimo de' Medici and Francesco Sforza (1450-1464)*, in S. BERTELLI-N. RUBINSTEIN-C.H. SMYTH (edd), *Florence and Milan*, cit., II, pp. 217-239, in particolare pp. 225, 230.

[36] Cfr. R. FUBINI, *Appunti*, cit., p. 306 s.; N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 107. Ancora nel 1476 papa Sisto IV aveva motivo di preoccuparsi dei sentimenti filo-francesi dei Fiorentini, indipendentemente dalla politica del regime mediceo. Il papa si sentiva sufficientemente rassicurato dal comune interesse dei potentati d'Italia di escludere un intervento francese («et hassi soa Beatitudine ficta questa opinio-

così come era il più isolato fra gli altri potentati d'Italia, era anche quello meno disponibile per una confederazione italiana, convertendosi le antiche tradizioni guelfe nel tenace proposito di farsi parte dirigente nell'assecondare le ambizioni francesi o, secondo il tenore di un suggerimento di Angelo Acciaiuoli allo Sforza nel 1447, nel «fare un signore in Italia, il quale fusse sì grande che ve defendesse da ogni altro»[37]. Non per nulla fu l'Acciaiuoli medesimo il diplomatico, accreditato da ambedue i poteri, che trattò l'alleanza francese con Firenze e il nuovo duca di Milano nel 1451-52[38].

Le ragioni allegate aiutano a comprendere come fra il proposito manifestato in Curia nel 1451 e la Lega poi conclusa nel 1454-55 in base al patto di Lodi, non vi potesse essere – a dispetto di quanto si è spesso asserito – una reale continuità di intenti[39]. Il pontefice, vale ripetere, era particolarmente preoccupato di venire a compromesso tra i potentati d'Ita-

ne, che non sia potentia in Italia che non habii qualche interesse contra dicto Re, e che non habia ad apprire li ochii ad non lo lassare mettere pede in Italia»); e tuttavia Firenze gli appariva come l'unica virtuale eccezione: «Dice ben che la sente de bono loco che l'humore de' Fiorentini forsi non curaria tanto del movere del re de Franza qualche cosa in Italia come curariano l'altri potentati, perché gli pare quasi essere franciosi, et forsi crederiano starne meglio che non stando così ...; tamen pur se persuade da l'altro canto che chi governa se lassaria rezere ad Vostra Celsitudine [il duca di Milano]: del populo soa Beatitudine ne ha questa credenza» (Sacramoro da Rimini a G.M. Sforza, Viterbo 8 giugno 1476, in R. FUBINI, *In margine all'edizione delle «Lettere» di Lorenzo de' Medici*, in G.C. GARFAGNINI [ed], *Lorenzo de' Medici. Studi*, Firenze 1992, p. 231).

[37] Cfr. G. SOLDI RONDININI, *Milano, il regno di Napoli e gli Aragonesi*, cit., p. 247 (in riferimento a lettera dell'Acciaiuoli a F. Sforza, 11 settembre 1447, nel fine di dissuaderlo dall'alleanza con Alfonso d'Aragona, a scapito di quella più sicura del re di Francia).

[38] Cfr. V. ILARDI, *France and Milan*, cit., p. 421; e R. FUBINI, *Appunti*, cit., pp. 295 s. Per la documentazione complessiva, cfr. *Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy, 1450-1483*, I: *1450-1460*, ed. by P.M. KENDALL-V. ILARDI, Athens (Ohio) 1970, pp. 2-70, 373-382.

[39] Cfr. ultimamente M. ANSANI, *La provvista dei benefici*, cit., p. 5, circa «il ruolo di protagonista giocato da Niccolò V negli sviluppi che portarono alla pace di Lodi e alla Lega italica».

lia, in primissimo luogo mediando le discordie politiche e dinastiche tra il duca di Milano e il re di Napoli. Tale mediazione era necessaria sia per scongiurare, come in un recente passato, un accordo diretto tra i due a spese dei domini della Chiesa, sia, più ancora, per evitare *di offrir destro, dietro ai* due contendenti, all'intervento in Italia di potentati transalpini, in primo luogo il re di Francia e l'imperatore. La preoccupazione prevalente era infatti che la situazione politica porgesse appiglio al movimento conciliare, solo momentaneamente sopito. Vigeva infatti ancora la Prammatica Sanzione, promulgata da Carlo VII di Francia a Bourges nel 1438 al delinearsi dello scisma conciliare, ed ancor fresco era l'appello della Francia e dell'Impero ad un «terzo concilio», che regolasse per iniziativa dei principi secolari i dissidi della cristianità. Tale fu infatti uno dei principali argomenti usati nei negoziati col papa da un buon intenditore quale il diplomatico sforzesco Nicodemo Tranchedini:

«tocandogli per molti exempii quanto sempre sia in arbitrio de chi è duca de Milano ad inquietare, non che'l stato della Chiesa, ma Italia tuta, et dare favore a concilii et altri assay mancamenti contra a chi resede dove è soa Sanctità ...; et como Franzesi caldamente attendono che soa Sanctità vada al concilio a Lione in sul Rodano, come è obligato per l'acordo de papa Felice»[40].

Né minor preoccupazione valeva a destare, in questo medesimo senso, nel papa la sempre più impellente istanza alla crociata contro il Turco, prima e naturalmente più ancora dopo la caduta di Costantinopoli. Il dovere prioritario di proteggere la Cristianità contro l'aggressione dell'infedele era compito che si era assunto fin dai tempi dello Scisma e del concilio di Costanza l'imperatore[41]. Di conseguenza la

[40] Lettera a F. Sforza, Roma, 11 maggio 1451, in P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 79. Si riferisce probabilmente all'ambasciata francese dell'anno precedente, quando il re aveva ricordato a Niccolò V «of his promise to hold a general council, and proposed that it be held in France» (J.W. STIEBER, *Pope Eugenius IV*, cit., p. 333).

[41] Cfr. S. WEFERS, *Das politische System*, cit., p. 40: «Sigmund war gewiß persönlich von der unhalbaren Lage der Kirche betroffen ... Ein weiteren Motiv für seine Aktivität [nel 1412] war die Aussicht auf einen

convocazione delle diete imperiali e il bando della crociata suonavano come denuncia dell'assenza o inadempienza del papato: i congressi diplomatici a Roma indetti da Niccolò V (come del resto con ancor maggiore evidenza la dieta di Mantova di Pio II) vanno anche considerati su questo sfondo, come intesi a prevenire le corrispettive diete imperiali[42]. Anche sotto questo profilo la vicinanza più temibile era quella di Alfonso d'Aragona, che nel 1451 si dichiarò disposto ad indire una dieta per la crociata che egli stesso avrebbe capitanata, secondo le istanze che allora esercitava sul papa il duca di Borgogna («si pur sentia e trobava en la ecclesia militant, ço es nostre Senyor lo papa, prelats e clero e axi en lo Emperador e Reys e princeps, senyores e comitats de christians tal peu subsidi e aiuda de gens ... necessaries a una tal e tan gran empresa»)[43]. Si noti l'appello, non già al papa, ma alla «ecclesia militant», minacciosamente allusivo dei trascorsi filo-conciliari o addirittura cesaro-papisti del sovrano aragonese; quello appunto a cui si riferiva la lingua malevola del Tranchedini, quando nei colloqui col papa definiva il re come empio e senza Dio, deciso a «disfare questa machina del clero»[44].

Kreuzzug gegen die Osmanen, wozu die Beendigung des Schismas unabdingbar und die Union der lateinischen und der griechischen Kirche wünschenwert war». Sono, come si vede, le questioni che sarebbero state al centro del dibattito di Basilea, e di qui rimaste sullo sfondo delle controversie politiche di tutto il secolo.

[42] Per le diete di Ratisbona e di Francoforte, rispettivamente in aprile e ottobre 1454, cfr. G. SORANZO, *La lega italica (1454-1455)*, Milano s.d. [1924], p. 124; P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., pp. 246 ss.; per la dieta convocata a Wiener-Neustadt nel gennaio 1455, e rimasta poi sospesa per la morte di Niccolò V, cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 293. Si noti che, mentre la finalità della crociata non compare nello strumento originale della Lega italica, stipulata tra stati secolari, viene accennata nell'atto di adesione del papa («si finem optatum consequeretur, in quo propter imminentia Christianitatis pericula fidelium coniunctio imprimis est necessaria», in G. SORANZO, *La lega italica*, cit., p. 211).

[43] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 293. Il documento è del 25 luglio 1451.

[44] Cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 293. Cita lettera del 22 dicembre 1452.

La discordia, infine, del duca e del re aveva dato alimento alle infrazioni politiche e giurisdizionali di Venezia e Firenze, che apparivano tanto più trasgressive in quanto operate da 're-pubbliche' borghesi: uno sguardo ai *Commentarii* di Pio II basta a indicare quanto profondo fosse lo scandalo destato[45].

Con la guerra del 1452-54 Niccolò V, rimasto neutrale, si trovò a fronteggiare gli schieramenti contrapposti di Napoli e Venezia, e di Milano e Firenze, che ambedue in vario modo agitavano la minaccia di coinvolgere potentati transalpini, e che inoltre non intendevano precludersi le rispettive e tradizionali sfere di ingerenza negli stati pontifici: la viva preoccupazione nutrita dal papa si coglie nell'ambasciata congiunta di Firenze e Milano subito dopo il patto di Lodi, intesa a rassicurarlo «che da parte loro sarebbe sempre stata rispettata e salvaguardata l'integrità dello Stato della Chiesa»[46]. (Ma va aggiunto che Firenze, apprestandosi a licenziare la missione diplomatica comune con i collegati, intesa ad ottenere l'adesione del papa e del re, si affrettava a stringere un patto di mutua difesa con il regime dei Baglioni a Perugia, mentre da parte sua lo Sforza assumeva un'interessata tutela del regime dei Bentivoglio a Bologna, pure oggetto di interferenze rivali di Venezia e Firenze)[47].

[45] Cfr. ENEA SILVIO PICCOLOMINI [PAPA PIO II], *I commentarii*, a cura di L. TOTARO, Milano 1984, I, p. 350, in cui, in un *excursus* storico sulla cacciata del duca di Atene, vien colta l'occasione per denunciare la falsa libertà cittadina: «quo tandem pulso, populus in libertatem se vendicavit, quamvis tum maxime servire coepit cum se liberum existimavit, ut qui, uno eiecto domino, multos admisit» (l. II, § 27). Analogamente il capitolo «De forma et modo gubernandi Venetorum» (l. III, § 27, pp. 537-546), così conclude: «Cur autem civitas liberam sese asserat paucis referendum est. Quae nec semper libera fuit, neque, si ratio vera spectetur, nunc libera dici potest, quae duro et intractabili paucorum civium servitio premitur». Per i duri giudizi degli ambasciatori sforzeschi sulla società e politica cittadina di Firenze, cfr. R. FUBINI, *Appunti*, cit., pp. 327 s.

[46] Cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 55.

[47] Sul patto di alleanza concluso da Firenze con Perugia il 30 settembre 1454, a mutuo sostegno dei rispettivi «status et regimina», cfr. R FUBINI, *Federico da Montefeltro e la congiura dei Pazzi*, in G. CERBONI BAIARDI-G. CHITTOLINI-P. FLORIANI (edd), *Federico di Montefeltro. Lo stato, le*

Un'ultima complicazione riguardava più particolarmente Firenze ed il suo regime interno. Aderente al patto di Lodi, virtualmente stretto alla sua insaputa, ed accettato solo in virtù della solidarietà di regime mediceo-sforzesca, fu poi divisa all'interno del suo governo sulla condotta e sui fini dell'azione diplomatica. Mentre la rinnovata alleanza veneziana era gradita agli oppositori di Cosimo, capeggiati da Neri Capponi, Cosimo stesso e gli esponenti di spicco del suo regime (particolarmente Angelo Acciaiuoli) vedevano preclusa la loro vecchia intenzione di fare dello Sforza il perno di un collegamento con la Francia, che l'avrebbe ancor più strettamente vincolato alla politica fiorentina[48]. Per altro verso il regime di Cosimo, ormai in rotta col vecchio gruppo oligarchico che l'aveva favorito nella conquista del potere, aveva da fronteggiare un'altra e più insidiosa minaccia. I congressi di Roma convocati dal papa parvero all'opposizione interna una via opportuna per allentare, se non

arti, la cultura, Roma 1986, I, pp. 420 s. È interessante al riguardo che, al passaggio per Perugia, gli oratori milanesi non ebbero facoltà, per commissione ducale, di visitare i Baglioni: cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 136. Lo Sforza viceversa, per il tramite del suo agente a Ferrara, era invitato nel febbraio 1451 «a conservare il presente stato di Bologna, onde conservare l'amore del papa» (*ibidem*, p. 192). Come già in passato con i Visconti, si sarebbe mantenuto anche in seguito con gli Sforza un patto non scritto tra i duchi di Milano e il papato, nel comune interesse a precludere ingerenze veneziane e fiorentine a Bologna e in Romagna; si cfr. per es. LORENZO, *Lettere*, I, p. 272, circa il dispaccio di N. Tranchedini da Roma, 28 aprile 1471, in cui il papa dichiarava di accettare che il duca prendesse «cura di Bologna e di Imola», appunto in funzione anti-veneziana. Vi è infine un aspetto oscuro delle trattative che portarono alla Lega italica, che può forse essere interpretato come cautela presa a Firenze nei confronti della Chiesa. Il 6 settembre 1454 un comitato di dieci cittadini eminenti, in cui era rappresentato Cosimo, si costituiva per proporre in gran segreto a Venezia un trattato separato di alleanza con il re di Napoli (cfr. R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Monte Oriolo 1987, p. 178). Gli oratori fiorentini, Bernardo de' Medici e Dietisalvi Neroni, che avevano fatto parte del comitato in questione, portarono effettivamente a Napoli una proposta di pace separata (cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 62).

[48] Cfr. P. MARGAROLI, *ibidem*, pp. 54-57; e sopra n. 35.

addirittura interrompere il vincolo con lo Sforza, che condizionava pesantemente gli equilibri interni. Tale fu la condotta degli oratori eletti nell'ottobre 1453, Bernardo Giugni e Giannozzo Pitti, che, a detta di Cosimo, «non se poteano pegio portare», confortando cioè il papa «a scegliere il partito di imporre unilateralmente la pace in virtù della sua autorità apostolica»[49]. In senso opposto, infatti, lo Sforza aveva segretamente istruito i propri oratori, destinati a compiere l'ambasciata di conserva con quelli fiorentini, di evitare un'immediata adesione alla pace proclamata dal papa, in attesa dei successi che si riprometteva nella campagna in corso contro i Veneziani, per la quale confidava, nonché nella «divina gratia», nei «favori della christianissima casa de Franza»[50]. Più ampiamente, lo Sforza intendeva evitare di essere coinvolto in un patto generale e vincolante, quale quello eventualmente bandito dall'autorità suprema del pontefice, ma procedere per pattuizioni separate, col papa stesso, con Firenze, con Venezia, avendo già intavolata la trattativa che doveva poi portare al parentado aragonese, e senza in tutto precludersi, come effettivamente avvenne, un riavvicinamento alla Francia[51].

[49] *Ibidem*, pp. 50 e 89. Cita lettera di Cosimo allo Sforza, 14 gennaio 1454.

[50] *Ibidem*, p. 88. Cita l'istruzione riservata degli oratori milanesi, del 21 ottobre 1454. Nell'istruzione ufficiale, ostensibile, lo Sforza mostrava invece di assecondare i disegni del papa: «et questa se possa dire essere pace et non guerra perpetua, la quale cosa è pur interesse della soa Sanctità et de la Sancta Chiesa et delle altre potencie d'Italia».

[51] Al progetto di parentado con gli Aragonesi già faceva cenno il Tranchedini per lettera al duca del 28 settembre 1454, in considerazione del rischio per Milano che i Catalani si alleassero con Genova: « ... salvo se guidate questa soa pratica de parentado et vera amicitia, secretissimamente tamen, et con quelle, più honeste dilactione fossero possibile» (cfr. P. Margaroli, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 57). La trattativa si sarebbe in effetti riallacciata a Lega conclusa, nel luglio 1455 e ratificata il 6 febbraio 1456 (cfr. A. Ryder, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 411). Circa l'alleanza francese, così si esprimeva lo Sforza, per lettera alla moglie Bianca Maria, 22 agosto 1452: «Considerato che questo stato de Lombardia non pò stare senza lo appogio overo del Imperatore o della prefata Maestà della corona de Franza, havimo deliberato fare fondamento in essa corona de Franza» (cfr. P. Margaroli, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 249).

Cosicché a Niccolò V non rimase che prendere atto della situazione e rinunciare, contro le esortazioni del collegio cardinalizio, a far valere la *plenitudo potestatis* e riaffermare «l'autorità e il ruolo generale del papato per un'eventuale pacificazione generale della penisola»[52]. L'originalità dell'atto di papa Niccolò V non consistette nel farsi artefice della pacificazione italiana – iniziativa, vale ripetere, che gli fu sottratta dal patto di Lodi –, bensì nell'aderire egli stesso al prammatismo politico sforzesco. Alle esortazioni, a cui s'è accennato, degli ambasciatori fiorentini, egli rispondeva di aver già pronta la bolla, ma cautamente precisando, a detta degli oratori medesimi, «che non intende si distenda in altro che alla observatione della pace, et non punta contro a' Franciosi né altri»[53]. Ma quando poco dopo Francesco Sforza e Cosimo chiarirono le loro intenzioni con la nuova missione congiunta e confidenziale, a correttivo delle più ufficiali ambasciate tuttora residenti a Roma, dei più fidati Nicodemo Tranchedini e Otto Niccolini, il papa si scoraggiò in merito alla sua stessa iniziativa, che, come ora ammetteva, gli era stata suggerita da re Alfonso («rispose che haveva principiato questa praticha per parere d'altri et contro a suo parere, et haveva voluto piuttosto credere ad altri che a se medesimo»)[54]. Certamente aveva operato, come si è prima detto, l'intento di esaltare il ruolo della Santa Sede, «la qualle è superiore de tuti», uscita da poco vittoriosa dallo scisma di Basilea[55]. E tuttavia l'esperienza trascorsa confermava in Nic-

[52] *Ibidem*, p. 69.

[53] Bernardo Giugni e Giovannozzo Pitti ai Signori e ai Dieci di Balia di Firenze, Roma, 5 gennaio 1454-55, in ASFi, *Signori, X di Balia, VIII di Pratica, Legazioni e Commissarie, Missive e Responsive* (in seguito *Signori*, X, VIII), filza 62, Reg. 6, c. 169r. Utilizzo la tesi di laurea di N. DEL GIGIA, *Rapporti tra Firenze e lo Stato pontificio durante il Congresso di Roma del 1453-54, attraverso la corrispondenza degli Ambasciatori fiorentini*, Università di Firenze, Facoltà di Magistero, a.a. 1975-76.

[54] Otto Niccolini, Bernardo Giugni e Giovannozzo Pitti ai Signori e Dieci di Balia di Firenze, Roma, 13 marzo 1454, in Archivio privato dei marchesi Niccolini, Firenze (in seguito ANF), filza XV, reg. 5, cc. non numerate. Utilizzo come sopra la tesi di laurea di N. Del Gigia.

[55] Cfr. P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 143. Cita

colò la consapevolezza della precarietà e persistente debolezza politica della Chiesa, e con essa, in senso lato – non per nulla egli era stato in quei medesimi frangenti il dedicatario del *De varietate fortunae* di Poggio Bracciolini –[56], dell'incertezza delle umane cose. Per riprendere le sue stesse parole, egli aveva compreso

il dispaccio degli oratori milanesi a Roma, 7 marzo 1455: « ... e anche prometendo el Papa in la ligha la defensione del stato de la V.S. como ducha de Milano, cum deliberatione et consentimento de li cardinali, pare expressamente che la Sancta Ghesia conferma e aprova la V.S. e li vostri figloli in lo ducato; e per ben non li sia quella de lo Imperatore, questa è però de grande efficatia e auctorità, e poterà dire la V.S. che'l papa cum li cardinali ha contrata la liga luy e tolto la deffensione sua 'contra quoscumque', como dice el capitulo de la liga; e questo sempre faria grande e digno ostaculo contra lo Imperatore e altri che volesseno alegare el titullo e le ragione de la V.S., siando quelle non modo aprobate, ma tolte in protectione et deffensione de la Sancta Ghesia, la qualle è superiore de tuti, e questo è un notabelle e digno effeto che se resulta de questa liga». Vale ricordare al riguardo che la rivendicazione imperiale, ben oltre la pura contestazione della successione sforzesca, risaliva al tempo degli immediati successori dell'imperatore Venceslao, che aveva accordato l'investitura ducale a Giangaleazzo Visconti. Sigismondo, al tempo dell'elezione a re dei Romani (1410), aveva posto nel programma elettorale la sconfessione appunto dell'atto di Venceslao; cfr. S. WEFERS, *Das politische System*, cit., p. 20: «In dieser Hinsicht noch bedeutensamer war die Zusage der Revindikation aller dem Reich entfremdeten Länder, insbesondere Mailand». L'intento sarebbe stato poi ostinatamente perseguito da Federico III per tutta la durata del suo regno. Si cfr. il dispaccio dell'oratore milanese da Roma, 8 aprile 1452, in P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 244, dove è riferita l'affermazione dell'imperatore al cardinale vicecamerlengo: «comes Franciscus et dominium Venetorum fatiunt controversiam de eo quod ad nos et nostrum spectat imperium». La medesima rivendicazione Federico III avrebbe manifestata ai tempi del patto matrimoniale con Carlo il Temerario, come si apprese da un informatore in Curia, e come l'ambasciatore fiorentino informava da Roma Lorenzo, l'8 marzo 1476: «sì li allarghò como dicti principi [l'imperatore e duca di Borgogna] volevano passare in Italia et recuperare allo Imperio tutte le terre che mai furono sotto quello» (in R. FUBINI, *In margine all'edizione delle 'Lettere' di Lorenzo de' Medici*, in G. GARFAGNINI [ed], *Lorenzo de' Medici*, cit., p. 216; e anche in LORENZO, *Lettere*, II, pp. 500 s.).

[56] Cfr. O. MERISALO, *Poggio e i principi. Osservazioni su alcuni temi del 'De varietate fortunae' di Poggio Bracciolini*, in «Medioevo e Rinascimento. Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell'Università di Firenze», IV, NS: I, 1990, pp. 203-221; e anche R.

«che niuna pace si poteva fare con sicurtà perpetua, perché le cose di questo mondo non erano stabili; et la Sua Sanctità si ricordava bene 48 anni, perché era ne' 56. Et fece uno discorso di tucte le mutationi delle signorie d'Italia facte in questo tempo, et che credeva che questo medesimo dovesse essere per l'avenire o più, et però non gli darebbe l'animo di fare la pace tanto diretta et sicura; ma che crede che, faccendosi la pace, perché ognuna delle potentie è certa che non può soggiogare l'altra et rimarranno stracchi delle guerre, che la pace fia durabile, et faranno come due cavalli azzuffatosi insieme et fattosi male, che, benché si guatino, nessuno però s'appiccha con l'altro»[57].

Il suo auspicio era stato di «rimanere amicho di qualunche delle parti, o almeno non inimicho»[58], ma i segni che coglieva non lo incoraggiavano. Aveva pertanto rinunciato a ricorrere, secondo le pressioni del collegio cardinalizio, alle armi spirituali: «Et in effecto dice che e' cardinali consigliorono che dovessi fare questa pace in ogni modo per le vie concedute alla Sua Sanctità»; ma, egli continua,

«non haveva modo a ffare quello che pareva loro, se non col braccio temporale o spirituale; et che el braccio temporale suo non era sufficiente alle potentie grandi che sono queste; et che lo spirituale, di scomuniche o interdetti non intendeva adoperare, perché e' Signori lo temerebbero pocho, et e' popoli non era ragionevole scomunicargli et interdirgli de fatto sanza cognitione, et che e' s'appellerebbe tanquam a papa male informato et non sarebbe porre in pace Italia come lui desidera»[59].

FUBINI, *Papato e storiografia nel Quattrocento*, in «Studi medievali», 3a serie, XVIII, 1977, pp. 321-351, in particolare pp. 333 ss.

[57] B. Giugni e G. Pitti ai Signori e Dieci di Balia di Firenze, Roma, 7 febbraio 1454, ASFi, *Signori*, X, VIII, 62, 6, c. 182 r-v. Riferiscono dell'udienza del papa dopo l'arrivo del Niccolini e del Tranchedini.

[58] *Ibidem*, c. 182v.

[59] I medesimi, 27 febbraio, *ibidem*, c. 188v (anche in ANF, cit.). Si cfr. l'esposizione di N. Tranchedini, 26 febbraio, in P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 92: «le excommunicatione non cadeno in li populi o in la multitudine, et li interdicti per la poca devotione che regna in li christiani sono male observati». Nell'udienza degli ambasciatori milanesi, Niccolò V aveva attribuito «la maggior parte della responsabilità a Firenze e Venezia» (*ibidem*); cfr. al riguardo sopra, n. 45.

Sicché, concludeva: «Io intendo acconciare le parti principali et non intendo entrare in leghe né conlegati, ché, come v'entrassi, sarebbe un impaccio». E così, sulla metà di marzo 1454, il congresso di Roma si scioglieva[60].

Fu dunque il prammatismo del pontefice a rendere possibile la pacificazione di Lodi, trattata fin dal precedente autunno tra i due belligeranti principali, Venezia e Milano, e conclusa il 9 aprile, mentre gli uomini del regime di Cosimo (principalmente Dietisalvi Neroni), procuravano la faticosa adesione di Firenze, a ciò riluttante[61]. Eppure sarebbe errato inferirne che detta pacificazione si compì secondo l'auspicio del papa, grazie ai buoni auspici della figura sacra del mediatore di pace, fra' Simone da Camerino (così come vuole la leggenda tramandata dallo storico cinquecentesco, C. Ghirardacci, non del tutto dissipata anche nella moderna storiografia)[62]. Come già si è avuto modo di spiegare, la lega conseguentemente trattata fra le potenze contraenti e conclusa a Venezia il 30 agosto non fu già il compimento di quella precedentemente trattata a Roma, ma un suo sostitutivo. Il patto a tre – veneziano, milanese e fiorentino – aveva in effetti sottratto l'iniziativa al papa, non senza sensibili conseguenze politiche, se non addirittura ideologiche.

Il punto saliente della questione sta nel fatto che il patto di Lodi – allora soprattutto per iniziativa di Venezia – era potenzialmente diretto contro il papato stesso. La clausola cautelativa proposta da Firenze, che «non s'intendesse mai che azione potesse farsi contro al papa, contro all'imperatore, contro alla casa di Francia»[63], venne rifiutata, per volontà

[60] Cfr. lettera di B. Giugni e G. Pitti ai Signori e Dieci di Balia di Firenze, Roma, 16 marzo 1454, ASFi, *Signori*, X, VIII, 62, 6, c. 193v (e anche in ANF, cit.).

[61] Cfr. R. FUBINI, *Appunti*, cit., p. 306; N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 107; P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali*, cit., p. 57.

[62] Cfr. G. SORANZO, *La lega italica*, cit., pp. 12 s., 144.

[63] *Ibidem*, pp. 31 s. Cita la risposta della Signoria di Firenze ai suoi oratori a Venezia, 8 luglio 1454.

appunto di Venezia per quanto si riferiva al papa, e per volontà di Francesco Sforza quanto all'imperatore, ed infine da tutti gli altri contraenti per quel che riguardava la casa di Francia (l'eccezione del «papa e dello stato della Chiesa» fu infatti respinta per voto del senato veneziano, mentre la «deshonestissima et vituperosa» menzione dell'imperatore, così come protestava stavolta Venezia, fu solamente lasciata implicita ma non perciò esclusa, per volontà dello Sforza)[64]. L'accordo, infine, che si realizzò tra papa Niccolò V e Alfonso d'Aragona, e che permise loro di entrare nella Lega, divenuta così «universale», ebbe tra i principali moventi quello di escludere l'intervento francese. Sicché la clausola formalizzata risultò la seguente: le parti si collegavano contro chichessia recasse loro minaccia, «neminem ... excipiendo, undecunque venerit, cuiuscunque gradus et dignitatis existant, etiam si tales essent de quibus necesse foret fieri mentionem specialissimam»[65]. Certamente il papa era posto alla presidenza onoraria della Lega, quale suo protettore e garante («conservator, protector et custos esse dignetur»)[66], e la finalità dichiarata della crociata contro il Turco valeva a prevenire accuse di inadempienza da parte delle diete imperiali. Il posto effettivo riservato alla Chiesa rimaneva tuttavia ambiguo: solo a parte e prima di separarsi gli ambasciatori dei potentati secolari contraenti fecero «solenne dichiarazione e promessa che l'autorità, la dignità della Santa Sede e di Sua Santità e insieme la sicurezza dello Stato della Chiesa sarebbero in tutto e sempre rispettate e difese da tutta la Lega»[67]; mentre la capacità contrattuale della Chiesa

[64] *Ibidem*, p. 42. Cita dalle corrispondenze degli oratori milanesi a Venezia del 13, 18, 20, 23 agosto; e dalla delibera del Senato veneziano dell'8 agosto.

[65] *Ibidem*, p. 192. Cita dal trattato del 30 agosto, edito alle pp. 192-195. Cfr. anche p. 47.

[66] *Ibidem*, p. 211. Cita dallo strumento di adesione alla Lega del re, 26 gennaio 1455, pp. 208-211. Cfr. anche N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 108.

[67] Cfr. G. SORANZO, *La lega italica*, cit., p. 147. Soggiunge l'autore: «Di primo acchito non risulta chiaro dal testo del trattato di lega, se al papa,

era indebolita dalla quota parte delle forze da mettere in campo, pari a quelle di Firenze, ma nettamente inferiore rispetto agli altri potentati[68]. La durata temporanea del contratto (sia pur per il lungo periodo di 25 anni) rimarcava infine l'aspetto compromissorio, prammatico della Lega, a differenze di quella «pace perpetua», che sarebbe derivata dalla pronuncia unilaterale e tassativa della suprema autorità pontificia (così come formalmente «perpetui» erano normalmente i patti stipulati tra sovrani)[69].

Ma il più vistoso squilibrio nella Lega fu quello derivato dall'adesione del re di Napoli. Anche a tacere delle 'riserve' sui fatti di Faenza, Rimini e Genova, che denotavano, al di là delle motivazioni più contingenti addotte, l'immutata volontà di mantenere un controllo strategico nel centro Italia e di far addirittura valere la sovranità sul maggiore dei porti tirrenici[70], vale ora segnalare particolarmente la singolarità del suo atteggiamento nei riguardi del papato e dello Stato della Chiesa. Come già in passato con Eugenio IV in seguito ai patti del 1443, così ora con Niccolò V re Alfonso non rinunciò al ruolo di alto protettore della Chiesa:

come presidente della medesima, siano stati attribuiti i pieni poteri discrezionali; per es., se in caso di contrasto o di disaccordo tra le potenze collegate o tra i membri della Commissione inquirente ed esecutiva, egli potesse erigersi ad arbitro e imporre di sua autorità una soluzione alla controversia».

[68] *Ibidem*, pp. 192 s., 212. Venezia, Milano e il re erano tenuti a mantenere in tempo di pace 6000 cavalieri e 2000 fanti (rispettivamente, 8000 e 4000 in tempo di guerra); Firenze e la Chiesa, 2000 cavalieri e 1000 fanti (e in guerra 5000 cavalieri e 2000 fanti).

[69] Si veda per un solo esempio il patto tra Francesco Sforza e il Delfino di Francia, rinnovato poi all'avvento di questi al trono, rispettivamente il 6 ottobre 1460, e il 24 luglio 1461: «volentes ... perficere, que ipsam ligam et confederationem et omnia et singula supradicta perpetua atque eterna reddant» ecc., in *Dispatches with Related Documents of Milanese Ambassadors in France and Burgundy*, ed. by P.M. KENDALL and V. ILARDI, II, Athens (Ohio) 1971, pp. 462-473.

[70] Cfr. G. SORANZO, *La lega italica*, cit., pp. 112-116; A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., pp. 400 s., 405.

«promisit ... prefati Sanctissimi Domini Nostri suorumque successorum ... canonice intrantium ac prefate Sacrosancte Romane Ecclesie patrimonium, provincias, ... iurisdictiones et iura ... tueri et defendere cum effectu ab omni impugnatione, invasione et molestatione contra quancunque personam, quacunque dignitate prefulgeat...»[71].

In tale ruolo era tuttavia implicita, come alternativa contraria, una volontà di controllo o addirittura di minaccia verso il papato medesimo, come ben si vide poco oltre, nell'aspro conflitto che l'avrebbe diviso dal successore di Niccolò, Callisto III, dove tornarono a correre minacce di spossessamento da un lato, e di appello al concilio dall'altro[72]. La materia è nota, ed ha trovato di recente esposizioni documentate e competenti, quali quelle, oltre che del Ryder, dell'Ilardi[73]. Basti qui accennare al fenomeno singolare, che si sarebbe ripetuto con l'erede di Alfonso, Ferrante, del ritmo alterno, per dir così, del rapporto del regno di Napoli con la Chiesa: a rapporti di alleanza con un pontificato, segue col successore un periodo di aspro conflitto (quando ciò non avviene nell'ambito del medesimo pontificato). Ai rapporti di amicizia stabiliti sulla fine del pontificato di Eugenio e per la

71 G. SORANZO, *La lega italica*, cit., p. 210.

72 Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 420. Si veda in particolare la lettera di Biagio Ghilini, abate di S. Ambrogio, a F. Sforza, Roma, 27 giugno 1457: «Fazo avisata la Vostra Excelencia como è azunto qua uno nuncio de la universitate de Parise per fare certe proteste coram papa et cardinalibus, e a intimargli decem et octo articulos multi infamatori e domanda lo concilio ... Ancora sapia como la Maiestade de lo Re de Ragona haviva mandato da N. S.re per la confirmacione de una postulacione fata de li canonici de uno vescovato fata in lo figlolo de don Ferando. Non voglando lo papa confermare, lo dicto ambasadore interpose una appellatione *ad futurum concilium*: papa maledixit illi et excommunicavit eum, lu dixe a lo papa che se na apellava a Deo iusto che lo liberarà de la maledicione. Lo papa scrise uno breve in questa cosa a lo re, e la fine era questa e in queste parole: 'Verba pape: sciat tua maiestas quod papa scit deponere reges'. Lo re fece risposta e la fine de la lettera diciva così: 'Verba regis: sciat tua Sanctitas, quando voluerimus reperiemus modum deponendi pontificem'» (in L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, I, trad. di A. MERCATI, Roma 1931, pp. 864 s.). Sull'argomento si cfr. anche oltre, n. 98.

73 Cfr. V. ILARDI, *The Banker-Statesman*, cit., pp. 219 ss.

durata di quello di Niccolò, fa seguito l'aspro conflitto con Callisto III; l'alleanza si ricostituisce con Pio II, che accorda l'investitura a Ferrante, ma per rompersi subito poi con Paolo II, e a contrasti simili si assisterà ancora in futuro sotto i pontificati di Sisto IV e quindi di Innocenzo VIII. La contraddizione è tuttavia solo apparente, mirando in realtà la Chiesa ad alzare il costo della propria alleanza, e tenendo soprattutto a ribadire il rapporto di sovranità feudale ed a riattribuirsi in via diretta giurisdizioni contese (particolarmente di Benevento e Terracina), anche al fine politico di neutralizzare un così temibile vicino[74]. A questo riguardo, detto per inciso, anche l'avversione manifestata da Callisto III verso il suo vecchio sovrano era solo apparentemente contraddittoria: Alfonso Borgia era sì stato un grande ufficiale alla corte di Alfonso, ma era anche il canonista e il dignitario ecclesiastico di alto prestigio che aveva resistito alla politica filo-conciliare del re, ed era stato inoltre il vero artefice del processo inquisitoriale di Lorenzo Valla, autore del più violento pamphlet anti-ecclesiastico del secolo[75]. Il Borgia, in breve, ben conosceva la situazione, e la lotta condotta da papa altro non fu che la prosecuzione di un più coperto conflitto per lungo tempo condotto a difesa delle immunità ecclesiastiche e della supremazia pontificia[76]. Re-

[74] Sul contenzioso di Ferrante d'Aragona con Paolo II, cfr. LORENZO, *Lettere*, I, p. 541 s.; sulle richieste presentate con l'ambasciata d'obbedienza a Sisto IV nel 1471, p. 338 n. 8. Oltre ai punti di carattere giurisdizionale, il re intendeva allora promuovere la carriera ecclesiastica del figlio Giovanni (poi cardinale), che già era stata al centro delle controversie di Alfonso e Callisto III, su cui sopra, n. 72. Sull'atteggiamento del papato nei confronti del Regno di Napoli, è rilevatrice la lettera del cardinale Francesco Gonzaga al marchese Ludovico suo padre, Firenze, 14 luglio 1471, in un momento di particolare tensione fra Paolo II e il re (cfr. LORENZO, *Lettere*, I, p. 273). Egli esponeva appunto il progetto del papa di «smembrare un puocho quello reame, perché, habialo chi se voglia, non fa a proposito né del papa né del duca [di Milano] che sia tanto potente».

[75] Cfr. R. FUBINI, *Lorenzo Valla*, cit., pp. 312 ss.; e ora anche il mio saggio *Contestazioni quattrocentesche della Donazione di Costantino: Niccolò Cusano, Lorenzo Valla*, in «Medioevo e Rinascimento», V, NS: II, 1991, pp. 19-61.

[76] Cfr. M. MALLETT, *The Borgias. The Rise and Fall of a Renaissance*

ciprocamente, come si è già avuto occasione di accennare, i sovrani aragonesi mirarono ad affrancarsi di fatto dalla soggezione feudale, ed anche a ciò fu diretta l'adesione alla Lega italica e, più particolarmente ancora, il patto dinastico stabilito nel 1456 con gli Sforza, che, in nuove condizioni, sviluppava la politica già un tempo avviata con Filippo Maria Visconti.

E con ciò possiamo riepilogare in breve il più generale discorso sulla Lega italica, per poi trattare direttamente della sua crisi con il pontificato di Paolo II e sul ruolo in essa assunto da Lorenzo de' Medici al suo avvento al potere. La Lega si era costituita in base a spinte diverse, che così si possono riassumere: il bisogno di Venezia di assicurarsi alle spalle nel nascente conflitto contro l'espansionismo turco; il bisogno di Francesco Sforza di trovare una almeno parziale legittimazione al recente titolo ducale; la necessità tutta interna del regime mediceo di non smarrire il patto con lo Sforza, anche a costo di avallare condizioni sfavorevoli per la città; il bisogno, a sua volta, di Alfonso di trovare una collocazione nel sistema politico d'Italia, a garanzia contro le rivendicazioni franco-angioine, ma anche, come si è detto, come copertura nei suoi alterni rapporti con il papato. Il quale papato, infine, si riservava gradualmente sempre più ampi spazi di manovra per far valere la propria sovranità sugli stati della Chiesa (come presto si vide con l'aiuto invocato da Callisto III contro le scorrerie di Jacopo Piccinino, protetto dal re)[77]; ed insieme, si intende, contava su di una sfera di sicura obbedienza nello spirituale, che lo garantisse contro la contestazione 'oltremontana' (l'idea conciliare fu rivivificata, tanto in area francese che imperiale, particolarmente negli anni '60, ed al tempo del conclave di Callisto III e più ancora in quello di Pio II corsero timori di un allontanamento del papato da Roma)[78]. Fondamentale fu inoltre per tutti i con-

Dynasty, London 1969, pp. 59-61; M. MALLETT, *Borgia, Alfonso*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XVI, 1973, pp. 769-774.

[77] Cfr. A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., pp. 405 s., 409 s.

[78] Cfr. *ibidem*, p. 407, a proposito del conclave di Callisto III: «In

traenti la clausola della «difesa degli stati»[79], vale a dire l'impegno reciproco a sostenere i rispettivi regimi interni o quanto meno a non interferirvi, così consentendo fra l'altro ai Medici di superare la gravissima crisi interna di Firenze negli anni di pace 1455-58, quando più non erano giustificabili le misure di governo straordinario del tempo di guerra[80].

Venice and Florence fears grew that a fresh exile of the papacy from Italy might be imminent». Ma essenziale rimane, per il conclave del 1458, la testimonianza dei *Commentarii* di Pio II. Tra gli argomenti usati da Guillaume d'Estouteville, cardinale di Rouen e autorevole candidato all'elezione, per dissuadere dal votare Enea Silvio, suo competitore e favorito dalla nazione germanica, è il seguente: «Ex Germania recens venit; nescimus eum; forsitan et Curiam eo traducet» (ed. TOTARO, cit., I, p. 200). L'argomento opposto è naturalmente usato da Enea Silvio per controbattere il cardinale francese: «At Rhotomagensis nationem suam praefert Italicae, et gallus in Galliam cum summa dignitate advolabit»; ché, come spiega ulteriormente, un futuro papa francese, o avrebbe favorito il ritorno degli Angiò sul trono di Napoli («et serviet regina gentium Italia extero domino erimusque mancipia Gallicae gentis»), ovvero, appunto, «ibit in Galliam pontifex gallus» (*ibidem*, p. 208). Documenti coevi confermano tale preoccupazione; si cfr. per es. lettera di Antonio da Pistoia a F. Sforza, Roma, 26 agosto 1458: «Laudato Dio, che è rimaso in Italia!» (in L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, cit., II, Roma 1961, p. 680). Il coinvolgimento del papato nella confederazione italiana non era dunque passato senza reazione, fino ad alimentare mire, da parte francese e da quella imperiale in reciproca concorrenza, di allontanare il papa da Roma, come in un ricorso dell'età avignonese. Siffatti propositi, tenacemente nutriti, non mancarono di trapelare più tardi. Nel 1476 il cancelliere di Federico III, Georg Hesler, venuto a Roma a brigare per il cardinalato, rivelò i parlamentari intercorsi negli ultimi tempi tra l'imperatore e il re di Francia, quando, insieme ai progetti conciliari, fu appunto ventilato un trasferimento del papato, spartito a turno fra Francesi e Tedeschi. Così riferiva al riguardo l'oratore milanese, Sacramoro da Rimini, Roma, 23 giugno 1476: «Perché, quando fu [*sc.* Hesler] ad soa Maestà [Luigi XI], quella non istatte tanto de alcune cose dal imperatore, quanto soa imperiale Maestà volesse concorrere ad concilio, con dire che noy Italiani havevamo usurpato a loro el papato, che tanti anni era stato in Franza, et che saria tempo da retorcelo; et che dappoy che lo trahessimo de Franza, sempre quello suo regno fu exausto de dinari; et diceva che potriano convenire che uno tempo lo havessino li Alemani et uno tempo loro» (in R. FUBINI, *In margine all'edizione*, cit., p. 229).

[79] «ad conservationem et defensionem statuum ipsarum partium» (cfr. G. SORANZO, *La lega italica*, cit., p. 192; e N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 116).

[80] Cfr. N. RUBINSTEIN, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*,

La Lega fu parimenti elemento essenziale per superare la crisi di successione di Alfonso d'Aragona, e proteggere quindi Ferrante dalla spedizione angioina del 1459-64: essa fornì infatti il quadro di riferimento necessario per giustificare il soccorso prestato da Francesco Sforza e da Pio II, quanto meno garantendo la neutralità di Venezia e Firenze[81]. Ma i motivi di crisi, già impliciti nel trattato del 1454-55, non mancarono di manifestarsi. Il primo fu la dedizione di Genova alla Francia (così tutelandosi dalla minaccia del re di Napoli, nonché, sotto il profilo commerciale, da quella catalana), poi seguita, nel 1463-64, dalla concessione in feudo, da parte di Luigi XI, di Genova e Savona al duca di Milano. Lo Sforza in tal modo si legava al re di Francia con un'obbligazione sicuramente non compatibile col dettato della Lega italica, ed il dissidio era solo mascherato, ma non dissolto, dalla 'riserva' milanese di detta Lega nel trattato di infeudazione ed alleanza francese[82]. Prezzo reale dell'investitura su Genova era infatti l'impegno del duca di Milano a farsi garante della fedeltà dei duchi di Savoia al re di Francia, implicandolo pericolosamente nei conflitti transalpini e stimolandone le mire espansionistiche (particolarmente verso Asti e Vercelli, antichi domini viscontei), in modo ancor più incompatibile con la colleganza 'italiana'[83]. Detto per inciso, Cosimo de' Medici ne ebbe viva consapevolezza, e – quasi in un ritorno *in extremis* sui vecchi e avventurosi progetti degli anni trenta e quaranta – vagheggiò in cambio all'appoggio prestato alla politica 'francese' dello Sforza compensi territoriali per Firenze, vale a dire, riprendendo una linea espan-

Firenze 1971, pp. 107-162; e R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia*, cit., pp. 178-181.

[81] Cfr. V. ILARDI, *The Banker-Statesman*, cit., pp. 226-228; G. SOLDI RONDININI, *Milano, il regno di Napoli e gli Aragonesi*, cit., pp. 266-286.

[82] Cfr. V. ILARDI, *France and Milan*, cit., p. 436. Nel 1461 Luigi XI aveva addirittura offerto allo Sforza lo scambio «of the Duke's status as vassal of the Empire for that of a peer of France» (p. 433).

[83] *Ibidem*, p. 432 e R. FUBINI, *I rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna con particolare riguardo all'alleanza del 1475-1476*, in «Nuova rivista storica», LXXII, 1988, pp. 23-46, in particolare p. 34 s.

sionistica dei tempi dell'acquisto di Pisa, Pietrasanta, Sarzana o, addirittura, Lucca[84].

Ma ancor più importante, se pur meno osservato nella storiografia, fu il secondo motivo di crisi, l'avvento al pontificato di Paolo II Barbo, il successore di Pio II (1464-1471). Non per nulla era questi nipote di Eugenio IV, contro il quale aveva reagito il prammatismo politico di Niccolò V[85]; e non meno dello zio, la sua azione fu improntata a un rigido spirito legalitaristico e dottrinario. Fu appunto Paolo II a pubblicare una redazione della bolla *In coena Domini* con clausole aggiuntive circa l'eresia e le violazioni della libertà ecclesiastica, tali da essere definite come «un ritorno nudo e crudo alle disposizioni del Concilio Lateranense IV (nel 1215), anzi, per quanto riguarda le pene comminate e la riserva dell'assoluzione della scomunica al solo pontefice, una ripetizione della bolla 'Clericis laicos' di Bonifacio VIII»[86]. Per inciso, a incorrere nella scomunica furono, nel 1466, gli Otto di Guardia e i Dieci di Balia di Firenze (come dire lo stato maggiore del regime mediceo), appunto per aver posto «balzello a persone religiose», con censure che solo nel 1469 poterono essere sanate[87]. Anche il vecchio indulto accordato da Niccolò V a Francesco Sforza, e che era stato rivisto e perfezionato con nuove concessioni extra-legali da Pio II, viene severamente denunciato: per il nuovo pontefice era un carico di coscienza il fatto di «compromettersi con un signore sospettato ... di imporre illecite tassazioni sulle rendite

[84] Cfr. V. ILARDI, *The Banker-Statesman*, cit., p. 227; e anche R. FUBINI, *Appunti*, cit., p. 314; *L'età delle congiure*, cit., pp. 191 s.

[85] Cfr. R. FUBINI, *Papato e storiografia*, cit., pp. 331 ss.

[86] Cfr. L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano, dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (sec. XIII-XVI)*, Milano 1941, pp. 121 s.

[87] Cfr. R. FUBINI, recensione a R. TREXLER, *The Spiritual Power*, in «Studi medievali», serie 3a, XIX, 1978, pp. 284-292, in particolare pp. 289 s.; R. FUBINI, *Ficino e i Medici all'avvento di Lorenzo il Magnifico*, in «Rinascimento», XXIV, 1984, p. 24; e anche R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987, pp. 117-119, 211-213, 327 s.

ecclesiastiche»; e all'oratore milanese che invocava i diritti invalsi per consuetudine, egli rispondeva «le cattive usanze essere corruptelle et non si dovere mantegnire per niente»[88]. Ed una tale «intransigenza assolutistica ... in materia di benefici» non mancò di essere da lui esercitata anche altrove, «incominciando da Venitiani», con esiti ancor più gravi sul piano politico[89].

In un'età come questa, di assetti istituzionali mal definiti e ricchi di motivi conflittuali, ben difficilmente si può discernere, anche in materia ecclesiastica, il contenzioso giurisdizionale da quello più propriamente politico, e il pontificato di Paolo II, se altri mai, ne fornisce la migliore dimostrazione. Prendendo spunto e vorremmo quasi dire pretesto dall'avere il duca di Milano accettato in feudo dal re di Francia Genova e Savona, nel 1466 egli obiettò al duca medesimo, che era ora l'erede di Francesco Sforza, Galeazzo Maria, la violazione del patto di lega, che di conseguenza doveva essere rinnovato[90]. Senza sottovalutare le preoccupazioni per un tale motivo di ingerenza offerto al re di Francia, le reali mire del nuovo pontefice (succeduto, si ricorda, a Pio II, che aveva ripreso e sviluppato il prammatismo politico di Niccolò V), tendevano più in là. Egli si ricollegava all'opera interrotta di Niccolò V, quando aveva desistito, malgrado le pressioni del collegio cardinalizio, dal promulgare la bolla di pacificazione, ed a sua volta mirò a riaffermare la suprema autorità giurisdizionale del papa. All'incirca alla medesima data, come ci informa il cardinale Francesco Gonzaga, Paolo II aveva fatto rivedere i privilegi dei vari vicari e signori della Romagna, «e per questo da qui inanti ha deli-

[88] Cfr. M. ANSANI, *La provvista dei benefici*, cit., p. 25. Cita dal dispaccio dell'oratore milanese in curia, Agostino Rossi, 17 gennaio 1465.

[89] *Ibidem*, p. 26. Cita da lettera di A. Rossi a Cicco Simonetta, Roma, 13 gennaio 1466: «Nam, incominciando da Venetiani, non ha voluto dare a suo modo un minimo beneficio in quel dominio», ecc.

[90] Cfr. G. NEBBIA, *La lega italica del 1455: sue vicende e sua rinnovazione nel 1470*, in «Archivio storico lombardo», NS, IV, 1939, pp. 117-135, in particolare pp. 121 s.; V. ILARDI, *France and Milan*, cit., p. 438; N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 112.

berato de non aceptare da lor censo, e col tempo ha in animo de tirarse ugni cosa sotto»[91]. Più ancora dell'ormai non più recentissima acquisizione milanese di Genova, Paolo II aveva contato sull'indebolimento di Milano e Firenze, scosse in un breve giro di anni da crisi di successione nei rispettivi regimi, e sul pari indebolimento del re di Napoli, Ferrante d'Aragona, appena uscito dalla guerra contro gli Angioini, e diviso ora dalla Santa Sede dai contrasti derivati dalla guerra medesima e dai costi da essa pretesi per il soccorso prestato da papa Pio[92]. Né meno importante era la situazione maturata oltralpe, per la ribellione della grande feudalità, stretta nella Lega del 'Bene pubblico' contro Luigi XI di Francia, la quale, fra le altre conseguenze di rilievo anche per l'Italia, aveva posto gli Angiò in contrasto con la Corona. Un eventuale richiamo degli Angioini in Italia sarebbe passato, in altri termini, fuori dal controllo del re di Francia e, per esso, del suo recente collegato e feudatario, il duca di Milano. Per questo appunto si era mosso il partito angioino in Italia, che aveva come perno Borso d'Este, marchese di Ferrara, a ciò copertamente incoraggiato da Venezia, e come capitano Bartolomeo Colleoni, pure spronato indirettamente da Venezia, e gratificato per l'occasione di privilegi e da un patto di condotta da parte di Renato d'Angiò. Intorno al Colleoni, infine, si strinsero i fuorusciti fiorentini del 1466 (e cioè i vecchi compagni di Cosimo, quali Dietisalvi Neroni, Niccolò Soderini e lo stesso Angelo Acciaiuoli, che alla sua morte avevano mirato a rompere il legame politico-diplomatico con gli Sforza)[93]. Per l'aggravarsi dei contrasti con il re di Napoli, nemmeno il papa era ora alieno dal prestare ascolto a Borso d'Este e al partito

[91] Lettera di Francesco a Ludovico Gonzaga, Roma, 31 luglio 1466, in W. TOMMASOLI, *Momenti e figure della politica dell'equilibrio. Federico da Montefeltro e l'impresa di Rimini*, Urbino 1968, p. 18; e anche LORENZO, *Lettere*, I, p. 542.

[92] Cfr. LORENZO, *Lettere*, I, «Excursus I», pp. 541-546; e anche qui sopra, n. 74.

[93] Per un aggiornamento della bibliografia, si cfr. M. PHILLIPS, *The 'Memoir' of Marco Parenti. A Life in Medici Florence*, Princeton 1987.

angioino, e non minore ostilità manifestava al regime mediceo di Firenze, che nella repressione del settembre 1466 aveva costretto a un esilio di fatto in curia lo stesso arcivescovo della città, Giovanni Neroni, fratello di Dietisalvi[94].

È in tali circostanze che matura il fatto saliente che avrebbe portato all'invalidazione, non più rimediata, del patto di compromesso di Niccolò V. Unite da una minaccia che mirava al cuore dei rispettivi regimi, Napoli, Milano e Firenze si unirono in lega il 17 gennaio 1467, con atto studiatamente formalizzato a Roma, ricalcando nella formula il trattato di Lodi del 1454, ed invitando il papa e, stavolta, Venezia ad aderire[95]. E tuttavia il calco sottintendeva una denuncia: erano le parti assenti, ed il papa segnatamente, chiamate a rispondere per la violazione del vecchio patto.

«Però che – dichiarava l'istruzione fiorentina all'oratore in curia il 14 marzo 1467 – se potendo obviare, come può veramente, lascierà la pace italica fare naufragio, senza dubio vediamo le cose condursi in luogo che non solamente Italia si condurrà in grandissimi affanni, ma anche la fede sancta et religione christiana commessa alla sua cura ne verrà in manifestissimo pericolo»[96].

Il messaggio non era, come si vede, privo di un implicito ricatto. Denunciare l'inadempienza pontificia anche sul piano spirituale non era altro che alludere ai progetti di concilio agitati allora in corte di Francia, con i quali i collegati, particolarmente per iniziativa del duca di Milano, non avrebbero presto mancato di prendere contatto[97]. Varrà infine

[94] Cfr. LORENZO, *Lettere*, I, pp. 260 ss., 544 ss.; e R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere*, cit., pp. 211 s.

[95] Cfr. N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 113; e LORENZO, *Lettere*, I, pp. 260 ss.

[96] *Ibidem*, p. 261.

[97] *Ibidem*, p. 68. Cita la lettera dell'ambasciatore fiorentino a Milano, L. Guicciardini, a Piero de' Medici, 2 luglio 1469: «Questo Illustre signore scrisse più dì sono al re di Francia, persuadendolo a fare concilio contro a questo papa». Per il seguito, cfr. *ibidem*, p. 116 n. 3. Sulla questione si veda H. JEDIN, *Sanchez de Arevalo und die Konzilsfrage unter Paul II.*, in «Historisches Jahrbuch», LXXIII, 1954, pp. 95-119; e J. MACEK, *Le*

menzionare che, conducendosi l'8 maggio 1468 Federico da Montefeltro con la Lega e con ciò rompendo il suo vecchio contratto con la Chiesa, una clausola segreta assicurava il capitano contro possibili ostilità da parte del papa, secondo la medesima clausola trasgressiva che era stata discussa, e per il momento accantonata, nella conclusione del trattato di Lodi. Tale formula era stata forse per la prima volta introdotta, non nel corpo del trattato ma in una chiarificazione cancelleresca a parte, in occasione dell'alleanza tra Firenze e Bernabò Visconti nel lontano 1375, nelle avvisaglie del conflitto con la Chiesa[98]; ma, almeno a nostra conoscenza, solo negli anni sessanta essa ricompare, e di qui in poi la clausola «Contra quoscunque ... etiam si suprema dignitate fulgerent temporali vel spirituali» sarebbe divenuta di prammatica nella stipulazione delle 'leghe particolari' di Firenze, tanto nel rinnovo di quella con Milano e Napoli l'8 luglio 1470, che in quella sostitutiva con Milano e Venezia, il 2 novembre 1474[99].

Non meno radicale fu, nell'occasione, la risposta di Paolo II. Il 2 febbraio 1468 egli promulgò quella *Bulla pacis*, a cui a suo tempo aveva rinunciato Niccolò V. Sul momento essa fu respinta dalla triplice lega, per il motivo specifico che vi era contemplato l'obbligo dei contraenti di contribuire unitariamente alla condotta di Bartolomeo Colleoni, stanziato in Albania per la campagna contro il Turco (secondo uno schema già proposto in passato da re Alfonso per il Piccini-

mouvement conciliaire. Louis XI et Georges Podiebrady, en particulier dans la période 1466-1468, in «Historica», XV, 1967, pp. 5-63.

[98] Cfr. la mia recensione a TREXLER, *The Spiritual Power*, cit. (sopra, n. 87), p. 287.

[99] Cfr. LORENZO, *Lettere*, I, pp. 79 s.; II, pp. 489 s.; R. FUBINI, *Federico da Montefeltro*, cit., p. 377 s. Contro il trattato del 2 novembre 1474, Sisto IV si appellò all'imperatore, giustificando la mancata adesione, «quia multa in eadem liga ac aliis ab ea dependentibus contenta adversus Sedem Apostolicam ac Maiestatem Nostram tenderent» (secondo il tenore della risposta di Federico III, 25 giugno 1475; cfr. LORENZO, *Lettere*, II, p. 88).

no)[100]. Ma più importanti e sostanziali furono i motivi non dichiarati. Si trattava in realtà di quella ripresa in piena regola di assunti teocratici e 'costantiniani', di cui già si è qui premesso, ed in virtù dei quali il pontefice si arrogava ora il compito di dettar regola ai potentati d'Italia[101]. Nel fine espressamente dichiarato del «bellum contra ipsos infideles», e sotto minaccia delle più gravi sanzioni canoniche, veniva indetta in perpetuo (in contrasto, si rammenti, con la validità a tempo determinato della vecchia Lega) la «pacem inter universos christicolas», secondo requisiti e doveri del pastore cristiano, e, si specificava, «imprimis Italiam ipsam inhabitantibus veluti propinquioribus hostibus». Seguiva una lunga serie di allegazioni scritturali e canonistiche a conferma della prerogativa sacerdotale; ed infine era ribadita l'ingiunzione dell'obbedienza «de ... nostrae et apostolicae plenitudine potestatis inter universos Italiae potentatus et principes, etiam si regale vel quavis alia praefulgeant dignitate»[102]. Per quanto il papa fosse stato sul momento costretto a ritirare la bolla, questa fu poi menzionata nel trattato di pace celebrato a Roma l'8 maggio seguente, non senza che anche in tale sede politica Paolo II specificasse ulteriormente i propri obiettivi. Egli rifiutò che nelle liste degli «aderenti e collegati» (che le parti contraenti allegavano allo strumento del contratto, così indicando le rispettive sfere di influenza o comunque di particolare attenzione) fossero comprese terre o signori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa.

«Non esse iustum – protestò – neque conveniens quod aliquis po-

[100] Cfr. LORENZO, *Lettere*, I, pp. 30-32; e A. RYDER, *Alfonso the Magnanimous*, cit., p. 414.

[101] Cfr. M. MIGLIO, *Vidi thiaram Pauli papae secundi*, in *Storiografia pontificia del Quattrocento*, Bologna 1975, pp. 121-153; e anche R. FUBINI, *Papato e storiografia*, cit., pp. 341 ss.

[102] *Bulla Pauli II Pontificis Maximi, qua expeditio contra Turcos decreta perpetua pax inter Principes Italiae indicta veterisque concordiae inter eos pactione redintegrata fuerunt de die Nonis Februarii anno 1467*, in J. Chr. LÜNIG, *Codex Italiae diplomaticus*, Tomus tertius, Francofurti et Lipsiae 1732, coll. 33-35.

tentatuum in pace praedicta comprehensorum nomine alterius potentatus similiter in dicta pace comprehendi subditos pro confederatis, colligatis et adhaerentibus»[103].

Sicché, per ritorsione, egli nominò per proprio conto città e terre soggette ai vari potentati secolari, che asseriva come usurpate all'alta giurisdizione della Chiesa, così addirittura giungendo a denunciare l'illegittimità degli stati territoriali come risultati dalle vicissitudini dei tempi del Grande Scisma (per citare solo il caso di Firenze, egli nominava – a tacere di Borgo San Sepolcro, di diretta spettanza della Chiesa – Pisa, Arezzo, Cortona, Volterra, Pistoia, Pescia e Prato)[104].

Non stupisce dunque l'immediato fallimento del trattato; ma l'occasione a ciò prestata fu un'altra. Il nuovo duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, adducendo di essere stato tratto in inganno dal re di Napoli, suo collegato, sconfessò il proprio oratore a Roma, Lorenzo Terenzi, firmatario dello strumento. La ragione fondamentale del diniego stava nel vincolo di soggezione e colleganza stabilito con il re di Francia, che egli non rinunciava a 'riservare' nel nuovo contratto, come ora ribadiva con una legazione e protesto appositi[105]. L'esito fu che Venezia si unì in alleanza difensiva col duca di

[103] *Tractatus de pace publica inter Principes Italiae in instrumento super eisdem tractatibus confecto ... Romae Anno 1467 et tandem die 8 Maii An. 1468 absoluto, quibus varia approbationis et nominationis foederatorum atque sociorum diplomata eodem anno et data accesserunt, ibidem*, coll. 39 ss., in partic. col. 44. La dichiarazione del papa è datata 17 giugno.

[104] *Ibidem*, col. 81.

[105] La lettera di Galeazzo Maria Sforza di credenziale nei suoi oratori al papa, G.G. Rizzo e G.A. Cagnola, Pavia, 26 maggio 1468, è ivi riprodotta, col. 56 s. Il duca rivendica, accanto agli impegni derivati dalla lega «cum Sanctissimo d.d. Paulo II Sanctae Romanae Ecclesiae Summo Pontifice, Ser.mo principe et Ex.mo d. Ferdinando Siciliae Rege, Communitate Florentiae et nonnullis Italiae potentatibus» (si noti l'assenza di Venezia), le obbligazioni delle confederazioni e leghe «quas habemus cum Ser.mo principe et Christianissimo d.d. Ludovico Dei gratia Francorum etc. rege». Sulle incipienti discordie con il re di Napoli, cfr. P. MARGAROLI, *Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza nelle ultime lettere di Antonio da Trezzo (1467-1469)*, in «Archivio storico lombardo», CXII, 1985, pp. 327-377; e LORENZO, *Lettere*, I, p. 104 s.

Savoia, così come l'anno seguente si sarebbe collegata col papa, nel comune interesse ad impedire l'ingerenza della triplice lega in Rimini (vecchia sfera di interesse di re Alfonso, così come ora dell'erede Ferrante), di cui – contro l'impegno di devoluzione alla Chiesa – si era insignorito Roberto Malatesta, figlio naturale di Sigismondo Pandolfo[106].

Ma il conflitto per Rimini, che vedeva contrapposte la triplice lega da un canto, e quella di Venezia e Chiesa dall'altro, fu altresì causa di grave crisi all'interno della triplice lega medesima. Il duca di Milano fu reticente nei suoi impegni per non volersi compromettere col papa in ciò che egli considerava come un interesse specifico del re e del suo capitano, il conte d'Urbino; ma soprattutto egli era preoccupato degli orientamenti del re di Francia, che momentaneamente accordatosi col suo grande rivale, il duca di Borgogna, tornava a volgere lo sguardo ai fatti d'Italia e pareva propenso a prestare ascolto alle rivendicazioni angioine.

La guerra di Rimini e la crisi politico-diplomatica che ne derivò, fu la situazione ereditata da Lorenzo alla morte del padre nel dicembre 1469. A un gruppo di 'principali cittadini', che era venuto a garantirlo nella successione al potere, egli dichiarò «che tra l'altre heredità che gli haveva lassato l'avo et patre suo, era la servitù et amicitia del duca di Milano et del Re, la quale lui continuaria, quando da loro fosse consigliato»[107]. Considerando gli svolgimenti del poi, non può esservi dubbio che Lorenzo tenne fede all'intento. Eppure l'allegazione di una continuità con la politica di Cosimo e Piero, se considerata fuori dall'opportunità della circostanza, rischia di svisare l'effettiva realtà storica. Rispetto ai tempi di Cosimo, era mutato il quadro politico generale, per la crisi irreversibile, che si è ora considerata,

[106] Cfr. W. TOMMASOLI, *Momenti e figure*, cit.; e dello stesso, *La vita di Federico da Montefeltro, 1422-1482*, Urbino 1978, pp. 177 ss.; LORENZO, *Lettere*, I, pp. 541-546; e, in genere, Ph. JONES, *The Malatesta of Rimini. A Political History*, Cambridge 1974.

[107] Cfr. LORENZO, *Lettere*, I, p. 60. Cita il dispaccio di Sacramoro, 6 dicembre 1469.

del patto di compromesso di Niccolò V; ma mutandosi di conseguenza andava anche il rapporto dei Medici con gli Sforza, alleati ora alla Francia, ed intesi con Galeazzo Maria ad accentrare bruscamente in senso monarchico il potere ducale, rendendosi quindi sempre più insofferenti di condizionamenti esterni.

Quanto alla politica, in senso lato, italiana, Firenze si trovava ora a ricoprire il ruolo di mediazione e raccordo tra ducato di Milano e regno di Napoli («examen della bilancia», come si cominciava a dire)[108], che in passato era stato rivendicato dal papato, ponendola con ciò stesso in rotta di collisione con il papato medesimo, che infatti a più riprese si adoperò a rompere il triplice patto di lega. È interessante al riguardo che nelle laboriose trattative a Roma, fra ottobre e dicembre 1470, per rinnovare la 'lega generale', e di fronte al diniego del papa di accettare la 'riserva' della 'lega particolare', un possibile punto di accordo tra potentati secolari, proposto dal re di Napoli ed accolto dal duca di Milano, fu in una lega a quattro, che escludesse il papa o lo costringesse a un'adesione successiva in condizioni di debolezza: un patto simile, in altre parole, a quello del 1455, o per meglio dire a quello che avrebbe allora potuto essere senza la moderazione di Niccolò V. E sono in merito di particolare interesse le preoccupazioni che corsero in curia circa le conseguenze giurisdizionali di un simile patto: «che veggo – come scriveva da Roma a Lorenzo Gentile Becchi – lui [il papa] rimanere peggio che uno capellano et e' nostri benefici andarne in preda»[109]. A impedire un tale accordo contribuì una segreta dissociazione di Lorenzo, mediante un passo compiuto presso il papa dal Becchi, suo inviato confidenziale; e Paolo II fu da ciò incoraggiato a dichiarar rinnovata la Lega italica in base a una sua semplice dichiarazione, il 22 dicembre 1470[110].

[108] *Ibidem*, p. 232. Cita lettera di Gentile Becchi a Lorenzo, Roma, 24 novembre 1470.

[109] Lettera di Gentile Becchi a Lorenzo, Roma, 16 (ma in realtà 19) dicembre 1470, ASFi, *Mediceo avanti il Principato*, filza LXI, 36. Becchi parla qui anche nella sua qualità di ecclesiastico.

[110] Cfr. LORENZO, *Lettere*, I, p. 236 s., n. 5; cfr. anche oltre, n. 119.

Eppure anche stavolta conseguì un immediato fallimento, per l'effettiva incompatibilità della 'triplice lega' con la 'lega generale' secondo gli auspici del papa. A ciò si aggiunse, come secondo e non men valido motivo, l'ostentazione, da parte di Galeazzo Maria, dell'alleanza francese, nell'intento, addirittura, di attirarvi il papa, in funzione, alternativamente, anti-napoletana o anti-veneziana, così da indurre questi ultimi potentati all'alleanza difensiva del 1° gennaio 1471[111]. Per questi motivi il patto del 22 dicembre 1470 rimase lettera morta, essendo stata negata la ratifica milanese, ed essendo stata anche Firenze indotta a ritirare la sua; e di qui in poi la 'lega generale' non sussistette se non come formula giustificativa, più volte dibattuta nei congressi diplomatici convocati a Roma, ma in vista di obiettivi politici particolari, e quindi regolarmente contrastata dalla parte contraente in ciò minacciata[112]. Così ebbe ad esprimersi Lorenzo in una di tali occasioni:

«Io fo pocha stima della lega universale, perché, stando la nostra, non la temo; quando la nostra non stessi, fo più conto delle volontà et animi che de' capitoli, e quali, come sapete, si fanno et disfanno chome meglio viene a proposito»[113].

La 'lega particolare' non fu dunque un succedaneo di quella 'generale': fu una sua alternativa, che permise a Lorenzo, nella buona tradizione fiorentina, di serbare una forza contrattuale propria nei rapporti con la Chiesa e con i suoi stessi confederati; che gli permise, in una parola, di farsi garante dell'equilibrio.

Per passare al secondo dei punti qui premessi, del vecchio legame con gli Sforza, la posizione di Lorenzo appare addirittura capovolta rispetto a quella che era stata di Cosimo. Là dove questi si era adoperato, fin da prima della conquista del titolo ducale, di conciliare Francesco Sforza con la Fran-

[111] *Ibidem*, pp. 251-259, 267-273.

[112] Cfr. R. FUBINI, *In margine all'edizione*, cit., pp. 178-191.

[113] Lettera a Sacramoro da Rimini, Cafaggiolo, 2 settembre 1471, in LORENZO, *Lettere*, I, p. 322.

cia nella prospettiva di una vera e propria alleanza strategica, Lorenzo si preoccupò viceversa di moderare il duca Galeazzo Maria nella sua ostentazione dell'alleanza francese (così come, nel 1475-76, di quella opposta borgognona). E ciò fu motivato dal fatto che mantenere un certo equilibrio nei dissensi e sospetti che dividevano i due collegati, milanese e napoletano, gli era necessario nell'ambito stesso dei rapporti di potere in città; e perché inoltre il rafforzamento su più solide basi del regime (che tuttora risentiva delle spaccature interne degli anni 1465-66) passava per l'allentamento del troppo esigente vincolo con gli Sforza. È al riguardo caratteristico che, nei rapporti con il re di Francia, Lorenzo si sia regolarmente adoperato per dissuadere ogni proposito di intervento diretto in Italia. Al re di Francia egli guardò certamente in più di un'occasione, ma con diverso scopo: quello di giovarsi, nei momenti di più aspro conflitto con il papa, di un suo intervento (o minaccia di intervento) nello spirituale, intimidandolo con la minaccia del concilio (giacché, come osservava il residente milanese in curia nel 1474, «el vero è questo, che non è cosa che fazza resentire li pontifici nisi simile imbandisone che sanno de concilio»)[114]. Tipica fu al riguardo la condotta di Lorenzo dopo la congiura dei Pazzi, dopo cioè che egli era stato costretto a rinunciare, per quella veneziana, all'alleanza del re di Napoli. Malgrado che Ferrante d'Aragona fosse ora suo nemico e direttamente coinvolto nella congiura, egli ne fece stralciare prudenzialmente il nome dagli atti dei processi, e si rivolse al re di Francia solo per ritorsione delle censure ecclesiastiche. «La lega – scriveva al suo agente in Francia, Leonetto de' Rossi – è in sé potente a resistere alla forza, ma bisognerebbe il Re ci aiutassi difendere da queste cose spirituali»[115].

[114] Cfr. R. FUBINI, *I rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna*, cit., p. 33. Cita dispaccio di Sacramoro, Roma, 3 aprile 1474, a proposito delle preoccupazioni suscitate in curia dall'incontro di Treviri, il precedente novembre, tra Carlo di Borgogna e l'imperatore.

[115] Lettera a Leonetto de' Rossi (in corte di Francia), 1 giugno 1478, in LORENZO, *Lettere*, III, ed. N. RUBINSTEIN, Firenze 1977, p. 37. Per un maggiore approfondimento della questione, cfr. R. FUBINI, *Federico da Montefeltro*, cit., pp. 369 ss.

La garanzia che Lorenzo diede poi al re Ferrante nel suo viaggio a Napoli sul finire del 1479 non segnò una svolta della sua politica, ma fu al contrario il ritorno su di una vecchia intenzione, ne segnò anzi la definitiva conferma. Lo si vide nel sostegno accordato al re nella guerra dei Baroni, tanto più significativo in quanto discordante dall'opinione prevalente in Firenze. L'esito fu l'acquisto di una forza contrattuale tale da condizionare lo stesso papato (con Innocenzo VIII), sì da accreditarsi con esso in funzione arbitrale, e da allargare con ciò come non mai in passato la sfera dell'influenza fiorentina. Da quali elementi concreti Lorenzo abbia derivato una tale forza contrattuale è questione che esigerebbe un maggiore approfondimento (basti qui accennare al parentado con gli Orsini, originariamente trattato come pegno della recente alleanza con il re di Napoli, e la condotta che poi Lorenzo concluse personalmente con il capo della casata, Virginio, nel 1486: gli Orsini, vale ricordare, già avevano rappresentato una delle più importanti pedine di re Alfonso nei suoi intenti intimidatori del papato)[116]. Per quel che qui ci riguarda, rimane il fatto che Lorenzo intese consapevolmente (salvo eventuali situazioni d'emergenza) limitarsi al quadro politico italiano (diversamente da come era stato nelle mire di Cosimo e con lui di una più antica generazione di politici fiorentini), e che una delle sue preoccupazioni prevalenti fu di limitare l'iniziativa politica della Chiesa (muovendosi evidentemente nel senso opposto a quello a cui aveva mirato il papato nel promuovere la confederazione italiana).

Una tale duplice e contraddittoria mira si ritrova paradossalmente riunita nel trattato, nominalmente di rinnovo della 'lega generale', concluso a Roma il 30 marzo 1480[117]. Autori

[116] Cfr. R. PALMAROCCHI, *La politica italiana di Lorenzo de' Medici. Firenze nella guerra contro Innocenzo VIII*, Firenze 1933, pp. 77 ss.; e anche H. BUTTERS, *Florence, Milan and the Barons' War (1485-1486)*, in G.C. GARFAGNINI (ed), *Lorenzo de' Medici. Studi*, cit., pp. 281-308; e C. SHAW, *Lorenzo de' Medici and Niccolò Orsini*, *ibidem*, pp. 257-279.

[117] Cfr. N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 115. Il testo del trattato del 13 marzo 1480 è edito in LORENZO, *Lettere*, V, ed. M. MALLETT, Firenze 1981, pp. 279-290.

del contratto risultano stavolta la ricostituita lega di Napoli, Milano e Firenze, ed il papa, Sisto IV, mentre la mancata adesione veneziana fu motivo dell'immediata invalidazione, in linea di diritto e di fatto, del trattato medesimo, in quanto rivolto «ad pacem et felicitatem totius Italie». Lo schema è quello del 1455, della durata venticinquennale, ma – paradossalmente per un trattato che vede come parte principale il papa stesso – viene ripresa la clausola trasgressiva del 1470 e 1474 (per cui Sisto IV si era lagnato presso l'imperatore),

«pro statibus ipsarum [partium] quos possident in Italia, contra omnes de cetero non lacessitos aut provocatos ... turbantes seu turbare volentes ... neminem excipiendo, undecunque venerit, cuiuscunque gradus et dignitatis existat, etiam si suprema quacunque fulgeret dignitate temporali vel spirituali»[118].

In questa prima clausola era possibile leggere un'allusione all'attacco testé subito da Firenze, appunto da parte del papato. Ma scendendo più giù, dopo le clausole di invito a Venezia e al duca di Ferrara, Ercole d'Este, ci si imbatte nel seguente, ampio riconoscimento delle prerogative papali: «predicte partes ... promiserunt quod predicti Sanctissimi Domini Nostri Pape et suorum successorum canonice intrantium ac prefate Sacrosancte Romane Ecclesie auctoritas, dignitas, preheminentia, honor et status ... conservabitur et manutenebitur pacificus et tranquillus», né che da parte dei contraenti «directe vel indirecte in dannum, iacturam, preiudicium vel dedecus ipsius Sanctissimi Domini Nostri et dicte Sacrosancte Romane Ecclesie aliquid attentetur, innovetur vel moveatur». E addirittura – crederei per la prima volta in un trattato politico – si prevedeva espressamente che il papato fosse tutelato nella sua prerogativa spirituale: «quod circa spiritualia prefatus Sanctissimus Dominus Noster manuteneatur et conservetur ac etiam reintegretur sicut est de iure et approbata consuetudine secundum determinationem Dei et Sanctorum Patrum»[119]: e stavolta era trasparente il

[118] *Ibidem*, p. 281.

[119] *Ibidem*, p. 281. Già del resto il rinnovo della Lega generale di Paolo

riferimento al ricorso che Lorenzo aveva fatto al re di Francia in funzione di una chiamata del papa a rispondere dinanzi al Concilio.

Venivano in tal modo portati allo scoperto i motivi impliciti e conflittuali inerenti alla costituzione stessa della Lega italica: il che equivale a dire che veniva definitivamente denunciata la sua crisi. La cosiddetta 'politica dell'equilibrio', in modo parimenti scoperto irrispettosa delle prerogative sovrane della Chiesa e dell'Impero («... etiam si suprema quacunque fulgeret dignitate temporali vel spirituali»), non ne aveva rappresentato il proseguimento, ma la sostituzione. E a buon diritto di tale sostituzione Lorenzo fu considerato l'autore, anche se i presupposti stavano negli eventi del 1466-67, e cioè nell'età delle successioni di Francesco Sforza e di Cosimo, il cui stretto legame politico tanto aveva contribuito allo stabilimento del patto di Lodi. Lorenzo si fece consapevolmente carico di tale situazione, e fin dai primi anni ne derivò una direttiva strategica, che in sostanza non avrebbe più abbandonato. Il successo poté misurarsi dall'acquisizione di una sfera di influenza e di sicurezza per Firenze senza riscontro col passato, come riconosceva la testimonianza non sospetta di Machiavelli[120]. Ed il prodotto più tipico e straordinario di tale politica fu il condizionamento esercitato sul papato, al punto di ottenere il cardinalato per il figlio, e cioè la paradossale consacrazione ecclesiastica di una linea di condotta così secolarmente trasgressiva.

In una riconsiderazione recente della Lega italica, N. Rubinstein conclude con un riferimento alla Sacra Lega stretta in funzione anti-francese il 31 marzo 1495, «pro quiete Italiae ..., pro conservanda dignitate et auctoritate Apostolicae Se-

II, il 22 dicembre 1470 (cfr. sopra, n. 110) recava clausole contraddittorie, in quanto dapprima menzionava la 'lega particolare' di Napoli, Milano e Firenze e gli obblighi ad essa inerenti, ma per poi ribadire le precedenti riserve ed obbligazioni della Chiesa: quelle appunto che venivano lese dalla 'lega particolare' e che erano state fin qui d'ostacolo alla stipula del contratto.

[120] Cfr. *Istorie fiorentine*, VIII, 36 (ed. P. Carli, Firenze 1927, II, p. 219).

dis, pro Sacri Romani Imperii iuribus tuendis proque defensione et conservatione communium statuum partium praedictarum»[121]. La discesa in campo dell'Impero (ma va ricordato al riguardo che il duca di Milano, Ludovico il Moro, aveva allora ottenuto, se pur troppo tardi ormai, la sospirata investitura) indica come un'*altra epoca si era aperta*, e come i conflitti europei, da cui la Lega italica aveva mirato a preservare la penisola, stessero ormai facendo dell'Italia il loro principale campo d'azione. Ma l'altra novità era che, cacciati i Medici, Firenze aveva dato libero corso alla tradizionale vocazione filo-francese. La scelta 'italiana' (e principesca) di Lorenzo era per il momento consegnata al passato. Il giudizio nostalgico del Guicciardini e di altri suoi contemporanei, con cui si è voluto aprire il discorso, apparirà forse sotto tale luce un po' meno semplicistico di come lo abbia voluto tacciare la supponenza della nostra moderna storiografia.

[121] Cfr. N. RUBINSTEIN, *Das politische System*, cit., p. 119.

Storia economica
e storia istituzionale dello Stato

di *Stephan R. Epstein*

Al dubbio di poter contribuire, da storico economico, ad un dibattito che pare a prima vista tutto compreso entro i saldi argini della storia politica e istituzionale, provo a rispondere sommando all'attenzione per le questioni discusse dal prof. Fubini – la natura dell''equilibrio' italiano e il ruolo che vi gioca Lorenzo –, alcune considerazioni di ordine storiografico più generale sui rapporti tra processi politico-istituzionali e sviluppo economico nell'Italia rinascimentale. I vincoli di spazio e la vastità dei temi impongono un taglio schematico e un poco perentorio, di cui mi scuso sin d'ora.

È certamente significativo che un convegno di questo rilievo sulle «Origini dello stato moderno in Italia» non preveda – se non in misura tutto sommato marginale nella sezione dedicata alla fiscalità – un intervento specifico sullo stato dell'economia e sull'economia degli stati. Sembrerebbe una svista: dopo tutto, è senso comune storiografico che il periodo tra XIV e XVI secolo vede non solo il trapasso da regimi comunali ad assetti principesco-territoriali, ma anche una «estate di San Martino», una battuta d'arresto, o addirittura l'inizio del declino relativo dell'economia italiana in ambito europeo, e che i due fenomeni sono vicendevolmente legati. Mi pare però che l'assenza della dimensione economica da questo convegno abbia ragioni abbastanza chiare, interne soprattutto alla storiografia economica stessa. È da queste che vorrei far partire questa discussione.

Uno dei meriti del riorientamento storiografico degli anni sessanta e settanta verso la storia rurale è stato quello di aprire l'Italia al dibattito europeo sulla cosiddetta 'crisi' tar-

do-medievale[1]; al contempo, questa apertura ha però contribuito ad accelerare il distacco della storiografia italiana dai processi di evoluzione urbana, che nel dibattito sulla crisi sono quasi del tutto assenti[2]. Ciò ha contribuito, in seconda battuta, ad una sorta di congelamento del dibattito, invece tutto italiano, sui rapporti tra sviluppo commercial-mercantile e agricolo ed evoluzione comunale, che aveva costituito il principale punto di saldatura tra la storiografia economica e quella istituzionale fino appunto agli anni settanta.

Le ragioni di questa impasse sono però in primo luogo interne alla storiografia italiana, e sono pienamente espresse nei due saggi di Philip Jones nella *Storia d'Italia* Einaudi[3]. Quello di Jones è l'ultimo e insieme il più complesso tentativo di spiegare il 'declino' italiano dall'età dei comuni tenendo conto di fattori sia istituzionali che economici, che giunge a chiusura di un'era storiografica segnata dalle letture del 'caso italiano' di Luzzatto, Cipolla, Romano, Zangheri e altri[4]. Non a caso, l'unico intervento di rilievo dopo Jones

[1] R. ROMANO, *L'Italia nella crisi del secolo XIV*, in «Nuova rivista storica», 50, 1966, pp. 580-95 (rist. in *Tra due crisi: l'Italia del Rinascimento*, Torino 1971, pp. 13-34); G. CHERUBINI, *La 'crisi del Trecento'. Bilancio e prospettive di ricerca*, in «Studi storici», 15, 1974, pp. 660-70.

[2] È sintomatico che il cosiddetto dibattito Brenner sulla «transizione dal feudalesimo al capitalismo» ignori quasi del tutto le zone più urbanizzate dell'Europa occidentale, Italia e Paesi Bassi; qualche cenno ad Olanda e Fiandre in R. BRENNER, *The agrarian roots of European capitalism*, in T.H. ASTON-C.H.E. PHILPIN (edd), *The Brenner debate. Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe*, Cambridge 1985, pp. 319-22.

[3] P. JONES, *La storia economica. Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XIV*, in R. ROMANO-C. VIVANTI (edd), *Dalla caduta dell'Impero Romano al secolo XVIII*, 2 voll., Torino 1974, II, pp. 1467-1810; dello stesso, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Dal feudalesimo al capitalismo* (Storia d'Italia. Annali 1), Torino 1978, pp. 185-372.

[4] C. CIPOLLA, *Il declino economico dell'Italia*, in C. CIPOLLA (ed), *Storia dell'economia italiana*, Torino 1959, pp. 605-23; R. ROMANO, *Una tipologia economica*, in R. ROMANO-C. VIVANTI (edd), *I caratteri originali*, (Storia d'Italia, I), Torino 1972, pp. 256-304; R. ZANGHERI, *I rapporti storici tra progresso agricolo e sviluppo economico in Italia*, in E.L. JONES-

sul cosiddetto «ritorno alla terra», tema al centro del precedente dibattito sul rapporto tra declino economico e istituzionale dei comuni, è di uno specialista dei secoli XII e XIII, Renato Bordone, e risale al 1983[5].

Benché sia divenuto consueto tacciare Jones – quello della «leggenda della borghesia» – di semplificazione storica e di scarsa dialettica interpretativa, e soprattutto di avere inspiegabilmente rovesciato il modello di lettura del primo saggio einaudiano sull'economia (che dava risalto in modo abbastanza tradizionale al ruolo progressivo del comune e del 'mercante-borghese' centro-settentrionale), nelle intenzioni dell'autore i due saggi vanno letti insieme come le due facce della stessa medaglia[6]. Una volta partito (sulla scorta sia di Weber[7], che di una tradizione storiografica italiana più risalente) da un modello u r b a n o della storia italiana e dello sviluppo capitalistico (la città come «isola non feudale in un mare feudale»)[8], Jones – restio ad accogliere l'appello tautologico a fattori 'esterni' di declino (quali la concorrenza commerciale e industriale dell'Europa settentrionale, le dominazioni straniere, ecc.) – deve per forza di cose identificare le cause del «mancato sviluppo» di un'Italia medievale a predominio urbano in caratteristiche interne al fenomeno comunale stesso.

Jones, com'è noto, trova la soluzione al suo problema nel permanere millenario all'interno della società cittadina ita-

S.J. WOOLF, *Agricoltura e sviluppo economico. Gli aspetti storici*, trad. it., Torino 1973, pp. 35-55.

[5] R. BORDONE, *Tema cittadino e 'ritorno alla terra' nella storiografia comunale recente*, in «Quaderni storici», 18, 1983, pp. 255-78.

[6] Cfr. P. JONES, *La storia economica*, cit., p. 1469 nota.

[7] M. NOBILI, *L'equazione città antica – città comunale ed il 'mancato sviluppo italiano' nel saggio di Philip Jones*, in «Società e storia», 3, 1980, pp. 891-907.

[8] Una recente verifica critica di questo pregiudizio storiografico nel contesto dell'Europa settentrionale in J. LANGTON-G. HÖPPE, *Town and country in the development of early modern Western Europe*, Norwich 1983.

liana di cultura e valori aristocratici. Le molte critiche si sono incentrate sugli aspetti sociali e istituzionali dell'analisi; ma in questo hanno in certa misura mancato il bersaglio, giacché il quesito posto ne «La leggenda della borghesia» è in primo luogo di natura economica. Per essere più incisiva, la critica deve porsi lo stesso quesito e risolverlo in modo più soddisfacente; ed è quanto cerca di fare Maurice Aymard nello stesso volume degli *Annali*[9].

La soluzione di Aymard al «mancato sviluppo», o «transizione in bianco»[10], dell'Italia moderna pare a prima vista molto più attenta all'impatto economico dei poteri istituzionali, in particolare nei rapporti tra città e contado, e all'evolversi dei rapporti di produzione nelle campagne. A ben vedere però, Aymard non si discosta in maniera significativa da Jones riguardo a due presupposti essenziali, ossia il ruolo-guida delle città settentrionali (il «quadrilatero sviluppato» braudeliano di Milano, Venezia, Firenze e Genova) e il primato dei rapporti tra 'centro' (Nord) e 'periferia' (Sud) italiani[11]. Per quanto riguarda l'analisi dei rapporti istituzionali tra città e campagna, il modello 'egoistico' toscano viene elevato a paradigma settentrionale, mentre il Mezzogiorno viene presentato come un tutt'uno sostanzialmente indifferenziato; le coordinate del 'sistema' italiano sono i rapporti di scambio dualistici e 'ineguali' tra città e contado e, per estensione metaforica, tra Nord e Sud. Dati questi presupposti strutturalisti, l'assioma che l'economia pre-industriale italiana vada esaminata come un tutt'uno integrato lascia aperti pochi spazi all'evoluzione nel tempo o alla differenziazione territoriale delle strutture politico-istituzionali, e dunque ad eventuali modifiche nei loro effetti sui termini e sui rapporti di scambio.

Dalle analisi di Jones e di Aymard discende dunque, quasi inevitabile, una analoga aporia[12]. I due saggi segnano in ogni

[9] M. AYMARD, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Dal feudalesimo al capitalismo*, cit., pp. 1131-92.

[10] *Ibidem*, p. 1187.

[11] *Ibidem*, pp. 1179-80.

[12] Cfr. A. MOLHO, *Commentary*, in K. RAAFLAUB-A. MOLHO-J. EMLEN,

caso uno spartiacque nella interpretazione del 'caso' italiano. Letture sostanzialmente negative, intese a spiegare teleologicamente un unico fallimento 'nazionale' piuttosto che una pluralità di processi e percorsi regionali, esse hanno portato in anni recenti ad analisi polarizzate intorno a due paradigmi tra di loro speculari: da un lato il «sistema capitalistico mondiale» modellato da Immanuel Wallerstein, in cui l'Italia gioca il ruolo di semi-periferia mezzadrile[13], dall'altro la microanalisi dei sistemi di scambio locali, basato su un «approccio etnografico-descrittivo» (com'è stato definito recentemente da uno dei suoi più attenti cultori) in cui l'evolversi dei rapporti tra economia e istituzioni si fissa in «complesso sistema sociale e culturale»[14]. Entrambe queste letture interiorizzano le conclusioni (o per meglio dire, i presupposti) di Jones e di Aymard: che le radici del 'ritardo' italiano risalgono al più tardi alle mancate trasformazioni del Tre-Quattrocento, e che l'espansione economica cinquecentesca riflette poco più che un nuovo ciclo di crescita malthusiano che non provoca significativi mutamenti di 'sistema'. Carattere peculiare di molte di queste analisi recenti è però l'assenza delle città come polo di (sotto)sviluppo

City states in classical Antiquity and medieval Italy, Stuttgart 1991, pp. 627-39; S.R. EPSTEIN, *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge 1992, cap. 1.

[13] L'influsso di Wallerstein sui modernisti italiani deve molto anche allo straordinario impatto di W. KULA, *Teoria economica del sistema feudale. Proposta di un modello*, trad. it., Torino 1970, dedicato ad un paese anch'esso 'semi-periferico' come la Polonia; il modello di Kula è applicato da Aymard al caso siciliano ne *Amministrazione feudale e trasformazione strutturale tra '500 e '700*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale (ASSO)», 71, 1975, 17-42 e *Il commercio dei grani nella Sicilia del '500*, in «ASSO», 72, 1976, pp. 7-40. Si vedano anche le riflessioni autobiografiche de *La Francia, l'Italia e il Mediterraneo. Conversazione con Maurice Aymard*, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», 13, 1992, pp. 167-83.

[14] E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993, pp. XI, XIII. Cfr. su questi temi anche le recenti discussioni di I. FAZIO, *Piccola scala per capire i mercati*, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», 14, 1992, pp. 107-121; S. LAUDANI, *Lo scambio e i contesti*, *ibidem*, pp. 123-44.

e/o di organizzazione economica nel territorio[15]; e tutto sommato trascurato appare il dibattito sulla transizione dal comune cittadino allo Stato regionale o rinascimentale, dibattito in cui i centri urbani svolgono evidentemente un ruolo esiziale[16].

La storia economica degli ultimi anni ha dunque generalmente ignorato la riflessione più recente sulle differenze istituzionali tra entità territoriali e sulle loro trasformazioni nel tempo, contrastandovi nei casi più estremi l'immagine appiattita di un'economia di «antico regime»[17]. È forse questo distacco, questa crescente discrepanza d'interessi, a spiegare l'assenza dell'economia dall'incontro di Chicago. Non mancano però i segni di un parziale recupero della tradizionale attenzione della storiografia italiana ai rapporti tra politica ed economia. Brevemente, mi pare che siano soprattutto tre i temi su cui si sta (ri)orientando la ricerca più recente: i processi di integrazione, specializzazione e sviluppo delle economie regionali; le politiche proto-mercantiliste degli stati; e infine i condizionamenti esercitati dalla finanza e dal commercio internazionale sulle scelte di politica interna ed estera. Una quarta questione invece poco discussa dai medievisti, ma presente a chi ha di fronte gli stati compositi del Cinquecento, è quella del peso degli interessi extra-italiani nelle scelte politiche italiane.

[15] Qualche cenno nel volume di E. GRENDI, *Il Cervo*, cit.

[16] Agli effetti dei rapporti tra sviluppi istituzionali ed economici nella fase di costruzione territoriale accenna invece G. CHITTOLINI, *La città europea tra Medioevo e Rinascimento*, in P. ROSSI (ed), *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, pp. 371-92; cfr. pure S.R. EPSTEIN, *Town and country in late medieval Italy: economic and institutional aspects*, in «Economic history review», ser. 2, 46, 1993, in particolare le pp. 469-73.

[17] E. GRENDI, *Il Cervo*, cit. Noto di passaggio che al pessimismo storiografico oriundo si contrappone una tendenza alla rivalutazione delle vicende economiche italiane da parte di studiosi di matrice anglosassone. Per l'età rinascimentale si veda J.C. BROWN, *Prosperity or hard times in Renaissance Italy*, in «Renaissance quarterly», 42, 1989, pp. 761-80; per l'età moderna cfr. ad esempio D. SELLA, *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola*, trad. it., Bologna 1982; R. RAPP, *Industry and economic decline in 17th-century Venice*, Cambridge (Mass.) 1976.

Partiamo dalla questione dello sviluppo di economie regionali. In Italia, com'è noto, un vero e proprio mercato nazionale emerge solo dopo l'Unità[18]. Per molto tempo si è ritenuto che la tardiva unificazione politica fosse fonte determinante di ritardo rispetto allo sviluppo economico dei maggiori paesi europei, Inghilterra Francia e Spagna, dotati di stati unitari almeno dal tardo medioevo. Le ricerche più recenti indicano però che anche in quei paesi l'unificazione commerciale è avvenuta molto lentamente, dopo la metà del Seicento o più tardi ancora[19]. Anche lì, un mercato nazionale era stato preceduto da mercati ed economie r e g i o n a l i, le quali a loro volta si erano andate integrando nel corso del tardo medioevo. In altre parole, fino alla metà del Seicento i processi di integrazione territoriale in Italia, che avvengono su scala essenzialmente regionale (e interregionale laddove l'accesso alle vie marittime lo consente), appaiono analoghi e non mostrano significativo 'ritardo' rispetto a quelli dei maggiori stati nazionali europei.

Al dibattito oggi centrale sulla specializzazione regionale tardo-medievale la storiografia economica italiana ha dato un contributo importante, che getta le basi di un possibile riavvicinamento alla storiografia istituzionale. In base al presupposto che il 'mercato' (il sistema dato di distribuzione delle risorse) non è un fenomeno neutrale, ma è regolato da vincoli di natura politico-istituzionali, Herlihy, Malanima, Tangheroni, Chittolini, Grubb, ed altri si soffermano in particolare sui cambiamenti ingenerati dallo sviluppo degli stati regionali nei tradizionali rapporti fra città e campagna, nei rapporti di potere (fiscale, commerciale e di altro genere) tra le città e quindi nelle gerarchie urbane, e nei sistemi di distribuzione delle merci, in particolare nel sistema annonario[20].

[18] E. SERENI, *Mercato nazionale e accumulazione capitalistica nell'Unità italiana*, in «Studi storici», 1, 1959-60, pp. 513-68; L. CAFAGNA, *Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia*, Venezia 1989, pp. 183-220.

[19] Cfr. J. DE VRIES, *The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750*, Cambridge 1976; A. KUSSMAUL, *A general view of the rural economy of England, 1538-1840*, Cambridge 1990.

[20] D. HERLIHY, *Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento 1200-1430*, trad.

Questo primo genere di studi analizza dunque i condizionamenti indiretti che le istituzioni comunali e territoriali pongono all'economia regionale. Sui condizionamenti diretti troviamo da un lato chi – come Gino Barbieri per la Lombardia, e Malanima, Herlihy e Brown per la Toscana[21] – sottolinea i caratteri proto-mercantilisti e tutto sommato benefici delle politiche economiche degli stati tardo-medievali. Dall'altro vi è chi individua nelle azioni espansive delle città dominanti – in particolare di Firenze[22] e Venezia[23] – un progetto consapevole di sfruttamento del territorio soggetto.

it., Firenze 1972, pp. 179-84; dello stesso, *Le relazioni economiche di Firenze con le città soggette nel sec. XV*, in *Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura* (Centro Italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia. Settimo convegno internazionale, Pistoia 18-25 sett. 1975), Pistoia 1978, pp. 79-109; D. HERLIHY-C. KLAPISCH ZUBER, *Les toscans et leurs familles. Une étude du Catasto florentin de 1427*, Paris 1978, cap. 10; P. MALANIMA, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei secoli XIII-XV*, in «Società e storia», 6, 1983, pp. 229-69; M. TANGHERONI, *Il sistema economico della Toscana nel Trecento*, in S. GENSINI (ed), *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, Pisa 1988, pp. 41-66; G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. IX-XXIX; J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance state*, Baltimore 1988, parti I e III; S.R. EPSTEIN, *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared*, in «Past and Present», 130, 1991, pp. 3-50; dello stesso, *Town and country*, cit.; dello stesso, *Regional fairs, institutional innovation and economic growth in late medieval Europe*, in «Economic History Review», XLVII, 1994, pp. 459-82.

[21] G. BARBIERI, *Economia e politica nel ducato di Milano, 1386-1535*, Milano 1938; J.C. BROWN, *In the shadow of Florence. Provincial society in Renaissance Pescia*, Oxford-New York 1982. Per i lavori di Malanima e Herlihy cfr. supra, n. 20.

[22] M.B. BECKER, *Economic change and the emerging Florentine territorial state*, in «Studies in the Renaissance», 13, 1966, pp. 7-39; dello stesso, *The Florentine territorial state and civic humanism in the early Renaissance*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine studies. Politics and society in Renaissance Florence*, London 1967, pp. 109-39. Cfr. anche S.R. EPSTEIN, *Stato territoriale ed economia regionale nella Toscana del Quattrocento*, in R. FUBINI (ed), *La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica Economia Cultura Arte*, Pisa 1994.

[23] J.S. GRUBB, *When myths lose power: four decades of Venetian historiography*, in «Journal of modern history», 58, 1986, pp. 43-94.

Un'interpretazione recente fra le più rappresentative di questo genere di analisi è quella proposta da Mario Del Treppo per i rapporti tra il Regno di Napoli e la Corona d'Aragona nel Quattrocento. Sulla base di due provvedimenti di Alfonso il Magnanimo del 1449-51, Del Treppo sostiene che il processo di espansione territoriale aragonese ha tra i suoi obbiettivi la creazione di una sorta di mercato comune mediterraneo basato su una rigida divisione internazionale del lavoro: da una parte la Catalogna, Valenza e Maiorca produttrici di manufatti industriali per l'esportazione, in primo luogo i pannilana; dall'altra il Regno di Napoli e la Sicilia esportatrici di materie prime agricole, *in primis* grano, vino e olio. Sulla stessa linea, Henri Bresc ha proposto più di recente un modello di «scambio ineguale» tardo-medievale che spiegherebbe le origini dell'arretratezza meridionale[24].

Pur ponendo con forza il problema del rapporto fra politica ed economia, letture di questo tipo si reggono su tre impliciti presupposti: che le classi dirigenti o i sovrani tardo-medievali abbiano una comprensione chiara, 'moderna', dei rapporti tra processi di sviluppo economico e azione politica; che esistano gli strumenti amministrativi e tecnici e le risorse necessarie per intervenire in modo efficace e duraturo sull'economia; e infine, che gli interessi di natura politica e quelli di natura economica siano coerenti, per non dire omologhi, e che in ultima istanza le scelte politiche siano subordinate a quelle economiche.

Mi pare invece che il rapporto tra politica territoriale ed economia nel nostro periodo sia insieme più semplice e più complesso. La decisione di Alfonso di spezzare l'unità dei suoi territori lasciando il Regno di Napoli al figlio illegittimo di Ferdinando p r e c e d e la dichiarazione sul «mercato comune» citata da Del Treppo; una petizione maiorchina mostra inoltre che il concetto di un «mercato comune» ara-

[24] M. DEL TREPPO, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1972, in particolare le pp. 600-5; H. BRESC, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450*, 2 voll., Roma 1986.

gonese è diffuso già diversi anni prima della dichiarazione alfonsina[25]. Entrambi i punti sollevano dubbi sulla originalità e in particolare sul senso strategico da assegnare alla dichiarazione di Alfonso. Ma soprattuto, un'analisi ravvicinata mostra che l'unione politica tra Napoli e la Corona d'Aragona ha, come principale effetto economico, quello di promuovere non i legami tra Italia meridionale e Spagna bensì l'integrazione tra i due territori più agricoli della corona, Sicilia e Regno di Napoli. Gli ostacoli di ordine economico (ad esempio, l'alto costo dei trasporti e l'impossibilità di costringere le *élites* napoletane a consumare solo tessuti di lana iberici, di qualità medio-bassa, a scapito delle migliori qualità 'straniere') e finanziario (la corona non può escludere a cuor leggero i traffici stranieri, pena un fortissimo calo delle entrate doganali) a che avvenga una effettiva e duratura integrazione economica tra ramo iberico e italiano della Corona d'Aragona sono in questo periodo insormontabili, e in quest'ambito le scelte di Alfonso hanno poca possibilità di incidenza reale[26].

La presenza nel Mezzogiorno di mercanti del centro-nord Italia, specie fiorentini e veneziani ma anche genovesi, è spesso letta a prova della subordinazione economica (e dunque, si suggerisce, politica) del Regno di Napoli alle repubbliche del nord. In realtà, la competizione commerciale e finanziaria tra Genova, Venezia e Firenze (e la Catalogna) dà ai sovrani meridionali un fortissimo potere di ricatto nei loro confronti. A rischio del paradosso, si può anzi dire che in termini di ricaduta politica i legami economici tra Sud e Nord avvantaggino di più il Mezzogiorno. Proprio perché gli interessi degli stati settentrionali a Napoli sono e corposi e soggetti a costante e serrata competizione, i sovrani meridionali arrivano a condizionarne le scelte politiche attraverso lo strumento del privilegio fiscale e la minaccia dell'espulsione (messa in atto ad esempio nei confronti dei fiorentini nel 1447 e poi di

[25] Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Registros 2856, cc. 44v-45, 11 giugno 1446. Cfr. S.R. EPSTEIN, *Island for itself*, cit., pp. 306-07.

[26] *Ibidem*, cap. 5-6.

nuovo nel 1451, e nei confronti dei genovesi in Sicilia in modo intermittente dal 1417 fino a ben oltre la metà del Quattrocento). Considerazioni economiche, dunque, e non solo politiche spiegano l'appoggio di Lorenzo a Ferrante (contro il parere di altri fiorentini) durante la guerra dei baroni del 1485-86 discussa da Fubini, come pure la posizione neutrale assunta da Venezia nella stessa occasione[27].

Il dibattito sulla politica economica aragonese indica in ogni caso lucidamente due questioni ulteriori che ci riportano direttamente al saggio di Fubini: il peso dei condizionamenti economici nella politica interna e internazionale, e il ruolo giocato dai rapporti extra-italiani nelle strategie politiche degli stati della penisola.

I principali condizionamenti del primo tipo riguardano ovviamente il volume e il carattere delle risorse fiscali e finanziarie cui gli stati possono attingere, di cui discute Anthony Molho in questo volume. I vincoli finanziari sono sostanzialmente di due tipi. Da un lato, il sistema fiscale influenza il grado di consenso e di solidarietà delle *élites* politiche rispetto agli stati regionali e alle monarchie, e condiziona l'atteggiamento nei confronti delle città soggette. Nel Regno di Napoli, ad esempio, la monarchia pare promuovere consapevolmente la capitale Napoli quale contrappeso economico e politico alle terre feudali, che comprendono l'80 per cento della popolazione del Regno; in Sicilia, dove le maggiori città sono in mano regia, si tratta invece di porre limiti al predominio palermitano sostenendo la rivalità e la proiezione continentale di Messina[28]. A Firenze e Venezia, di contro, la presenza di un debito pubblico consolidato stabilisce una fonte di solidarietà delle *élites* verso il regime che a Milano, ad esempio, pare del tutto assente[29].

[27] Sui rapporti tra Venezia e il Regno di Napoli si sofferma il volume recente di M. JACOVIELLO, *Venezia e Napoli nel Quattrocento. Rapporti tra i due Stati e altri saggi*, Napoli 1992.

[28] S.R. EPSTEIN, *Island for itself*, cit., pp. 384-97.

[29] G. CHITTOLINI, *Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco*, in J.-M. CAUCHIES-G. CHITTOLINI (edd), *Milano e Borgogna. Due stati princi-*

Il secondo vincolo di carattere finanziario riguarda le risorse fiscali disponibili, e dunque – per tornare al tema di questa seduta – la capacità del singolo Stato di proiettarsi militarmente sullo scenario internazionale. Si tratta di un aspetto forse scontato ma assolutamente non trascurabile della politica internazionale del secondo Quattrocento, che aiuta anche a spiegare le scelte di Lorenzo analizzate da Fubini. La pace di Lodi sancisce in effetti il divario militar-fiscale – dunque politico ed economico – tra i cinque contraenti: da una parte Milano, Venezia e Napoli, tenuti a mantenere in tempo di pace 6000 fanti e 2000 cavalieri; dall'altro Firenze e lo Stato della Chiesa, con 2000 fanti e 1000 cavalieri[30]. La piena consapevolezza che ha Lorenzo della debolezza economica, fiscale e politica della Toscana nell'ambito delle potenze regionali italiane[31] getta anzi luce sull'apparente paradosso del famoso passo di Guicciardini, secondo cui Lorenzo difendeva la pace per ottenere l'equilibrio, invece di promuovere l'equilibrio per mantenere la pace[32]. Si può anzi suggerire che a questa lucidità è legata pure la consapevolezza, di cui s'intravvedono le origini già sotto Cosimo, che uno Stato territoriale più solido passa per un maggiore coinvolgimento delle *élites* soggette e per la promozione di un'economia regionale meno subordinata a Firenze[33].

peschi tra medioevo e Rinascimento, Roma 1990, pp. 21-34; G.M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale*, in N. TRANFAGLIA-M. FIRPO (edd), *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea*, II: *Il Medioevo*, 2: *Popoli e strutture politiche*, Torino 1976, pp. 714-15.

[30] R. FUBINI, *Lega italica e 'politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Medici al potere*, in questo volume, p. 76, alla n. 68.

[31] M.M. BULLARD, *The magnificent Lorenzo de' Medici: between myth and history*, in P. MACK-M.C. JACOB, (edd), *Politics and culture in early modern Europe. Essays in honor of H.G. Koenigsberger*, Cambridge 1987, pp. 45-6 e n. 72.

[32] F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, in *Opere*, II, a cura di E. SCARANO, Torino 1981, p. 89, cit. da FUBINI, *Lega italica*, cit., p. 51, n. 1.

[33] Qualche cenno in S.R. EPSTEIN, *Stato territoriale*, cit.; sui rapporti politici tra Lorenzo e le *élites* delle città soggette cfr. i saggi di P. Salvadori e W. Connell, in corso di pubblicazione.

Se la debolezza toscana giustifica la cautela laurenziana, non spiega invece il carattere eminentemente italiano della sua politica estera. L'analisi da un punto di vista toscano dell'equilibrio italiano tende infatti a oscurare il fatto che mentre per i tre maggiori stati regionali del secondo Quattrocento (Milano, Napoli, Venezia), l'Italia è solo uno degli scenari internazionali su cui muoversi, e non sempre la principale, per la Toscana essa è senza dubbio la maggiore (i pur notevoli interessi commerciali fiorentini a Costantinopoli dopo il 1454 sembrano rivestire un ruolo di spalla). La posizione di Firenze – senza possibilità di espandersi territorialmente e commercialmente, e che vede fallire il tentativo di sviluppare una flotta commerciale con l'istituzione dei Consoli del Mare nel 1421 – è dunque in un certo senso anomala nel panorama italiano, e se ne deve tenere conto nell'analizzare le caratteristiche dell'emergente sistema territoriale peninsulare.

Quella debolezza relativa (demografica, economica, militare) getta luce anche sui maggiori poli entro cui oscilla la politica estera fiorentina. Da un lato vi è il ben noto filofrancesismo, in cui sembra prevalere il desiderio tutto mercantesco di un sovrano garante della pace e dei privilegi commerciali, e l'indisponibilità invece per una confederazione di stati tutta italiana[34]; dall'altro troviamo la politica dell'equilibrio laurenziano, più ostile ad un asse italo-francese e invece più consapevole dei condizionamenti territoriali in cui prevale la tutela dell'indipendenza regionale sull'interesse fiorentino e mercantesco, e la prospettiva 'italiana' su quella 'internazionale': in cui in altre parole gli interessi della 'repubblica' iniziano a collimare più con quelli di uno Stato regionale che con quelli della sola città di Firenze[35].

Il rapporto tra storia economica e il tipo di storia istituzionale rappresentata in questa conferenza va dunque ben oltre lo studio delle ragioni di scambio dualistico tra città e conta-

[34] Cfr. le parole di Angelo Acciaiuoli a Francesco Sforza (1447) citate da R. FUBINI, *Lega italica*, cit., p. 65, n. 37.

[35] *Ibidem*, pp. 91-92.

do e tra Nord e Sud, né esclude a priori un'analisi concreta e non 'metaforica' del ruolo dello 'Stato', ossia dei poteri di decisione, di coercizione e di allocazione delle risorse di diversi gruppi o rappresentanze sociali[36]. L'emergere di stati regionali o rinascimentali dotati di poli di potere che affiancano la tradizionale endiadi città-campagna al Centro-Nord; l'affermazione di stati compositi dotati di più o meno grandi territori demaniali, direttamente afferenti alla corona, nel Mezzogiorno; il proliferare, in questa talora caotica e prolungata ridefinizione dei confini dei poteri di comando, di esenzioni, franchigie, concessioni e libertà; l'evoluzione dei rapporti tra località e tra centri urbani da una dimensione locale ad una regionale e supra-regionale: tutto ciò crea nuove opportunità di promozione economica e sociale per le comunità rurali, per i centri urbani minori, per le città dei demani regi meridionali rispetto ai baroni confinanti[37]. Poiché queste opportunità variano da un contesto istituzionale all'altro, l'analisi del mutamento istituzionale offre la prospettiva di una tipologia comparata dei percorsi economici regionali che eviti le secche del paradigma del 'declino'. Una volta infatti che si abbandoni il postulato implicito nella storiografia del 'declino', che l'Italia centro-settentrionale o alcune sue città o regioni abbia già nel quindicesimo secolo caratteri capitalistici (e che dunque, date condizioni circostanti più appropriate, la transizione si sarebbe potuta avviare)[38], e si assuma invece l'ipotesi che i vantaggi di un contesto istituzionale nazionale si fanno sentire in tutta Europa solo a partire dal diciassettesimo secolo, la questione del cosiddetto ritardo italiano si pone in termini nuovi, sia di metodo che di contenuti. Alla contrapposizione indifferenziata di città a campagna e di Nord a

[36] I riferimenti polemici stanno in E. GRENDI, *Il Cervo*, cit., Introduzione.

[37] S.R. EPSTEIN, *Cities, regions*, cit.; dello stesso, *Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca*, in «Studi di storia medievale e di diplomatica», 12, 1991-92; dello stesso, *Town and country*, cit.

[38] R. ZANGHERI, *I rapporti storici*, cit.

Sud subentra un'analisi regionalmente differenziata e dunque comparativa; al ruolo genericamente frenante della città italiana subentra l'opportunità (ma solo per alcune città in alcuni contesti istituzionali ben definiti) di far fronte al declino demografico e alla concorrenza esterna seicentesca con misure protezionistiche che non sempre hanno l'effetto desiderato[39]. Se il quesito di fondo riguardo al tasso di sviluppo economico ed ai fattori che lo determinano resta dunque il medesimo, le risposte non saranno necessariamente più univoche ma andranno calibrate sui diversi contesti e i diversi tempi del mutamento istituzionale.

[39] D. Sella, *L'economia lombarda*, cit.

Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all'età moderna

di *Ann Katherine Isaacs*

1. In quest'intervento, nato come discussione del primo tema affrontato nell'incontro di Chicago, quello delle 'relazioni internazionali', intendiamo indicare alcuni nodi problematici che consentano di collegare questo argomento a quello generale della formazione dello Stato, o meglio, degli stati in Italia tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna. Ovviamente, non si esamineranno in questa sede le relazioni fra 'nazioni' o la loro politica 'estera', cosa impossibile per un arco cronologico e per un ambito territoriale in cui il concetto di 'nazione', riferito per lo più alla diaspora mercantile e alla peripateticità studentesca, aveva caratteri assai diversi da quelli che avrebbe assunto più tardi nella storia europea. Qui intenderemo come relazioni internazionali i rapporti fra aggregazioni politico-territoriali che godono di un rilevante grado di sovranità, e che siamo soliti identificare con il termine 'stato'. Inoltre, per i motivi che si diranno, estenderemo il nostro sguardo anche ad una molteplicità di organismi che sovrani non erano, o non lo erano sempre, ma che avevano molto in comune con gli 'stati' veri e propri, trattandosi spesso di ex-stati, di potenziali stati e, comunque, dei moduli costitutivi di stati più estesi.

Da più parti si invoca – o si crede di scorgere – un rinnovato interesse per la storia politica. Evidentemente, non è questione di auspicare il ritorno ad un genere storiografico fuori moda; piuttosto si constata l'esigenza di integrare gli studi di storia istituzionale o socio-economica con indagini volte a chiarire i momenti decisionali, i meccanismi mediante i quali stati, gruppi o individui hanno orientato il loro agire poli-

tico, producendo effetti sull'economia, sulla società, sulle istituzioni stesse[1]. Per quanto riguarda lo studio dei rapporti interstatali del periodo qui esaminato, si può dire di più: si tratta di un settore di indagine della massima importanza per chiarire alcune questioni di fondo riguardo allo sviluppo dei sistemi politici, sociali ed istituzionali, ma che è in sostanziale ritardo rispetto ad altri indirizzi di studio. Cercheremo in queste pagine di dar conto dell'attuale scollatura fra gli studi sugli stati e quelli sulla politica 'estera', e di proporre alcuni temi atti a riavvicinare i due filoni di ricerca. Sebbene gli esempi addotti siano tratti dalla realtà italiana, la maggior parte dei problemi che pongono investono, *mutatis mutandis*, anche altre aree europee[2].

2. La politica 'internazionale' è da tempo un terreno d'indagine obbligato per quanti hanno affrontato il tema dello 'Stato del Rinascimento', progenitore dello 'Stato moderno'. Da Burckhardt a Mattingly, da Weber a Anderson, molti autori, ciascuno in un contesto storiografico e concettuale proprio, hanno visto l'organizzarsi in forme nuove della diplomazia come un'importante indicatore del pas-

[1] V., ad es., il numero speciale di «Annales. Economies Societés Civilisations», 44, 1989, pp. 1317 ss., dove si prospetta l'opportunità di affrontare «les processus par lesquels le nouveau advient», indagando i processi decisionali e politici; J.-C. WAQUET, *Le Grand-duché de Toscana sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens,* Roma 1990, pp. 1-8, illustra il modo in cui il contatto con la documentazione sulle finanze toscane ha suggerito di allontanarsi dall'ortodossia weberiana, rivalutando i mezzi politici mediante i quali il regime mediceo garantiva la stabilità. Rispetto ad un altro nodo di questa vasta problematica, quello degli effetti delle decisioni politiche sull'economia, v. i recenti lavori di S.R. EPSTEIN, *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared,* in «Past and present», 130, 1991, pp. 3-50, e *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily,* Cambridge 1992.

[2] Cfr., ad es., W. BLOCKMANS-J.Ph. GENET (edd), *Visions sur le développement des états européens. Théories et historiographies de l'état moderne. Actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science et l'Ecole française de Rome, Rome, 18-31 mars 1990,* Roma 1993, spec. W. BLOCKMANS, *Les origines des états modernes en Europe, XIIIe-XVIIIe siècles: état de la question et perspectives,* pp. 1-14, e *passim.*

saggio alla modernità[3]. Più di trent'anni fa, Federico Chabod, in un famoso saggio[4], utilizzò insieme con gli altri classici parametri della statualità (esercito permanente, burocrazia, fisco) proprio la comparsa e lo sviluppo precoci della diplomazia per dimostrare che lo 'Stato del Rinascimento' fu creazione in primo luogo non delle monarchie nazionali d'oltralpe, ma dello spazio politico italiano, brulicante di stati, non nazionali, ma 'potenti'. Respingendo l'idea che lo 'Stato del Rinascimento' fosse da identificare nel Cinquecento con le monarchie nazionali, nella fattispecie Francia, Spagna e Inghilterra, sulla base di un loro assolutismo dichiarato, lo Chabod riportò lo studio degli stati italiani sul terreno della loro reale e concreta capacità di esercitare il potere e dei mezzi usati per raggiungere quello scopo. La successiva messa in discussione, se non il superamento, di altri concetti che erano alla base delle 'narrazioni' generali della storia della penisola ha, per così dire, liberato la storiografia italiana sugli stati della fine del medioevo e del primo periodo moderno dalla necessità di fare i conti con una serie di luoghi comuni in negativo, quali il 'tramonto' dell'età dei comuni, la 'decadenza', la dominazione straniera. E molto si è costruito sull'acquisita consapevolezza che gli stati italiani non nazionali, non comunali, addirittura quando sottoposti a potenze 'straniere', sono ugualmente oggetto importante di studio.

Tuttavia, il sussistere di ottiche e metodologie basate anche

[3] Cfr. J. BURCKHARDT, *Die Kultur der Renaissance in Italien*, Basel 1880 (nell'ed. it. di D. VALBUSA, *La Civiltà del Rinascimento in Italia*, Firenze 1980^{6}, a p. 87 s.); G. MATTINGLY, *Renaissance Diplomacy*, London 1955; M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1922 (trad. it., *Economia e società*, IV: *Sociologia politica*, p. 495); P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, London 1976 (trad. it. *Lo stato assoluto*, Milano 1976), p. 37-38; inoltre, R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. Rappresentanza esterna e identità cittadina nella crisi della tradizione comunale*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento. Atti del V e VI convegno sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana*, Firenze 1987, pp. 117-190.

[4] F. CHABOD, *Y-a-t' il un Etat de la Renaissance?*, in *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967, pp. 593-623.

in modo inconsapevole sull'uso di modelli di statualità astratti o comunque lontani dall'esperienza italiana ha reso a lungo difficile sfruttare appieno le potenzialità esplicative insite nello studio della politica 'estera'. Al centro degli studi sul tardo medioevo e sul primo periodo moderno sono state poste quelle formazioni politiche che più sembravano avvicinarsi al paradigma di Stato moderno, forte, accentrato, durevole e, se possibile, territorialmente esteso. L'interesse si è quindi focalizzato sui maggiori stati regionali, e si è forse attribuita un'eccessiva linearità al loro processo di consolidamento durante il Quattrocento. Questa selezione ha indotto a concepire le relazioni internazionali in termini più appropriati a realtà successive; si è creduto di poter trattare i rapporti tra gli stati come se questi fossero entità ben distinte e consolidate, in grado di condurre tra di loro un gioco diplomatico codificato, descrivibile secondo i criteri di una storia diplomatica tradizionale.

Il dibattito sulle caratteristiche degli stati del periodo che stiamo considerando e, più ancora, le ricerche volte ad esplorare le singole realtà, hanno aperto però un ventaglio di prospettive nuove. In primo luogo bisogna riconoscere la perdurante importanza della proiezione territoriale nello studio degli stati del tardo medioevo. La storiografia italiana è stata più di ogni altra sensibile al suggerimento di Vicens Vives di 'cartografare' i poteri per capire la loro articolazione e i limiti posti dal quadro istituzionale – e ancora più dalla concreta prassi amministrativa e di governo – alla capacità di qualsiasi centro di esercitare una funzione di comando[5]. L'intersecarsi di studi sull'amministrazione periferica e sugli 'officiali' ci ha fornito gli elementi per visualizza-

[5] J. VICENS VIVES, *Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII*, in *Comité international des sciences historiques. XIe Congrès International des sciences historiques. Rapports*, Göteborg-Stockholm-Uppsala 1960 (trad. it. *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in E. ROTELLI-P. SCHIERA (edd), *Lo Stato moderno*, I: *Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1971); E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973; e anche numerosi studi di G. CHITTOLINI, a partire da quelli raccolti nel volume *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979.

re nel loro sviluppo spaziale e temporale le strutture dei singoli stati, e per operare illuminanti confronti[6].

Inoltre, numerose variazioni sulla prospettiva di una 'storia dal basso' hanno portato a nuovi dibattiti sui rapporti fra struttura sociale e istituzioni. L'uso di categorie forgiate in altre aree delle scienze sociali ha stimolato la sensibilità degli storici verso temi come l'esistenza e il ruolo di reti clientelari, di forme di controllo e di solidarietà sia orizzontali che verticali, di poteri periferici di notevole spessore, non percepibili in un'ottica di storia dello Stato intesa come progressiva centralizzazione[7]. Ciò ha permesso di interrogarsi in modi nuovi sulle strutture di fondo degli organismi politici, sugli equilibri (e i conflitti) sociali che esprimono, sui modi in cui il processo politico e il complessivo apparato statale incidono su tali equilibri e conflitti.

Ci si può chiedere se applicando in modo diverso da quello usato fin qui la prospettiva 'cartografica' della proiezione territoriale, quella stratigrafica dell'analisi sociale e quella costituzionale non si possano ottenere risultati interessanti rispetto al problema delle relazioni 'internazionali'. Più precisamente, ci si può domandare se riflettere sui rapporti 'esterni' degli stati italiani del tardo medioevo e del primo periodo moderno non induca a porre il problema dello Stato in modo nuovo. Riteniamo utile a tal fine allargare il campo visivo tanto da inquadrare un'area geografica assai più ampia di quella di singoli stati e regioni; e ciò in un arco cronologico lungo, che comprenda l'epoca dello sviluppo di stati successivamente travolti dalla comparsa dei cosiddetti stati regionali. È inoltre necessario prendere in

[6] V. ad es., F. LEVEROTTI, *Diplomazia e governo dello stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza (1450-1466)*, Pisa 1992; G. CASTELNUOVO, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo*, Milano 1994.

[7] Cfr. le precisazioni metodologiche di E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993; in una prospettiva diversa è di particolare interesse, W. CONNELL, *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in «Società e storia», XIV, 1991, n. 53, pp. 523-543.

considerazione le fasi di rapido ed in apparenza caotico cambiamento, evitando di pensare il passato esclusivamente in termini di linee di tendenza generali di lungo periodo. Lo studio approfondito di queste fasi può offrire indicazioni importanti per capire la natura degli equilibri, sempre provvisori, via via raggiunti; per individuare le linee di saldatura (e di potenziale frattura) sia territoriali sia sociali degli organismi politici. In questo modo ci auguriamo di poter indicare per un periodo, approssimativamente, fra gli inizi del Duecento e la metà del sedicesimo secolo alcuni significativi tratti, non tanto dell'azione verso l'esterno di singoli stati, quanto del complesso dei collegamenti fra gli stati e fra quelle che potremmo definire le loro componenti modulari.

Ci aiuta a far ciò lo sviluppo di alcuni indirizzi di ricerca oltre a quelli già indicati. Hanno riacquistato interesse fenomeni già noti di collegamento fra diverse zone della penisola. Pensiamo, in primo luogo, alle parti e alle parentele, utili al nostro discorso non tanto perché resistono o riescono a sfuggire all'opera di controllo e disciplinamento dello Stato[8], ma in quanto rappresentano sistemi di potere attivi in ambiti interstatali. In quest'ottica emergono con chiarezza i legami politici e anche dinastici di famiglie signorili, feudali e militari che costituiscono estese reti e gerarchie in costante rapporto, secondo modalità più o meno complesse, con gli stati cittadini[9]. Inoltre, si possono mettere a fuoco fenomeni quali la circolazione di personale giusdicente in ambiti molto più vasti dei singoli stati, le carriere 'policentriche' di molte famiglie di corte, nonché le complicate interazioni fra le strutture statali e quelle ecclesiastiche, le une e le altre usate da gruppi e famiglie per attuare strategie ad ampio

[8] O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto da Fontanabuona*, Torino 1990.

[9] L. ARCANGELI, *L'aristocrazia padana nelle guerre d'Italia*, relazione tenuta presso la Fondazione Cini, Venezia, maggio 1990 (inedita); D. ANDREOZZI, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano 1993.

raggio, tanto da coinvolgere in certi casi persino i vertici degli stati, incluso quello pontificio[10].

3. Durante l'intero periodo che qui ci interessa, rivolgimenti interni ed esterni si intrecciarono con processi di aggregazione, di disgregazione e di ricomposizione politica e territoriale. È importante tenere presente che questi processi non furono unidirezionali, né le soluzioni definitive. Esigenze di sintesi possono spingere ad identificare linee generali di tendenza, ma forse si travisa meno la realtà politica del tardo medioevo e del primo periodo moderno se si insiste sui fattori di movimento, sulle possibilità aperte, sui modi in cui si realizzò questa o quell'ipotesi di aggregazione o di rottura. A ben vedere, la peculiare struttura degli stati regionali dell'Italia centro-settentrionale, che descriviamo come 'giurisdizionale', 'federativa' o 'modulare', trae origine dal fatto che le sue parti costitutive erano state a loro volta entità autonome[11]. Quindi, se ci interroghiamo realmente sul ruolo delle 'relazioni internazionali' nella formazione dello Stato in Italia, dobbiamo guardare non solo alla competizione militare o alla trattativa diplomatica fra stati esi-

[10] Ad esempio, sul personale giusdicente itinerante, v. E. ARTIFONI, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, II: *Il medioevo, 2: Popoli e strutture politiche*, a cura di N. TRANFAGLIA- M. FIRPO, Torino 1986, pp. 461-492; E. FASANO GUARINI, *I Giudici della Rota di Firenze sotto i Medici. Problemi e primi risultati di una ricerca in corso*, in *Torricelliana (Atti del Convegno di Studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni [1652-1736])*, Faenza 1989, pp. 87-117; e della stessa, *Per una prosopografia dei giudici di rota. Linee di una ricerca collettiva*, in M. SBRICCIOLI-A. BETTONI (edd), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993, pp. 389-420; R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987.

[11] L. MANNORI, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze 1988; e dello stesso, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini», 19, 1990, pp. 323-504; G. DILCHER-T. BRADY-W. BLOCKMANS-H. VAN NIEROP-A.K. ISAACS-A. MUSI, *The Urban Belt*, in P. BLICKLE (ed), *Resistance, representation and sense of community*, in corso di stampa.

stenti, ma anche, e forse soprattutto, a quegli stessi fenomeni come modalità effettiva di aggregazione territoriale.

La guerra fu certamente uno degli elementi più importanti nella costruzione dello Stato, non solo, come spesso viene affermato, in quanto attività che costrinse a rafforzare le strutture fiscali e in genere le capacità di comando centralizzato, ma anche, più semplicemente, come imprescindibile strumento di difesa e di espansione. Per ampliare uno Stato in Italia, bastarono talvolta legami dinastici, talvolta l'acquisto venale, ma sempre, o prima per ampliare o dopo per difendere l'ampliamento, fu necessaria la guerra. La diplomazia – intesa come pratica di trattative formalizzate fra le potenze per giungere ad accordi su specifici problemi – fu, fin dagli inizi, uno strumento coadiuvante necessario per organizzare la guerra, il mezzo per aggregare forze, territoriali o di altra natura, a fini bellici.

Esempi che illustrino questi nessi potrebbero essere moltiplicati quasi all'infinito. Ci limiteremo al riguardo a richiamare qualche caso risalente all'età in cui alcuni stati italiani del centro-nord intrapresero operazioni di espansione territoriale. Sebbene sia quasi un luogo comune che le città mercantili non ebbero né la capacità né la volontà di effettuare conquiste territoriali, la storia di città marinare quali Pisa, Genova e Venezia non suffraga tale valutazione. Non solo la loro stessa capacità di convogliare in imprese di guerra navale, di commercio e di pirateria strati sociali ampi e molto diversificati permise di fondare e gestire le lontane e celebri colonie mercantili, dall'Egeo alla Siria al Mar Nero; ma nel contempo le necessità di difesa, di uomini e di materie prime, grano, sale e legno anzitutto, le spinsero ad estendere il loro dominio, piuttosto che verso l'entroterra, lungo le coste vicine e verso le grandi isole, formando ciò che potremmo definire 'proto-stati regionali', certo non meno significativi, per il nostro problema, dei tanto studiati e citati stati regionali del Quattrocento.

Il caso di Pisa – signora della propria Maremma e delle isole tirreniche, promotrice di imprese nel mezzogiorno d'Italia, nelle Baleari, in Africa, nonché in zone più lontane del Me-

diterraneo – è esemplare per la singolare commistione dei mezzi usati per acquisire e consolidare l'egemonia sulla Sardegna: mezzi dinastici, come il matrimonio di uno dei suoi nobili con l'erede del giudicato di Gallura; militari, con il coinvolgimento non solo della nobiltà ma di ampi strati cittadini; e infine ecclesiastici, procedendo di pari passo la conquista e l'imposizione dell'autorità della diocesi pisana sulla struttura ecclesiale dell'isola[12]. Più conosciute, perché più durevoli, sono le colonie dello 'Stato da mar' veneziano, ottenute mediante i successi navali della Serenissima, ma soprattutto grazie alla sua abilità politica nel guidare, utilizzandole ai propri fini, le diversissime forze coinvolte nella quarta crociata[13]. Né fa eccezione Genova, ritenuta a torto città di secondo piano come costruttrice di stati in base al confronto con gli estesi stati di pianura organizzati nel Quattrocento da Firenze e dalla stessa Venezia. Uno sguardo più attento permette di distinguere non solo esperienze coloniali importanti come quella di Chio, che sopravvisse fino a metà Cinquecento, o la partecipazione alla *reconquista* della penisola iberica, che determinò una significativa presenza genovese ad Almería e a Siviglia già nel dodicesimo secolo[14]; ma anche una vigorosa e originale, ancorché precocissima,

[12] D. HERLIHY, *Pisa in the early Renaissance. A study of urban growth*, Yale 1958 (trad. it., *Pisa nel Duecento. Vita economica e sociale d'una città italiana nel Medioevo*, Pisa 1973, rist. 1990); E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, spec. pp. 40 ss., 56-57; M. RONZANI, *Da aula cultuale del vescovato a Ecclesia maior della città: note sulla fisionomia istituzionale e la rilevanza pubblica del Duomo di Pisa*, in *Amalfi Genova Pisa Venezia. La cattedrale e la città nel Medioevo. Aspetti religiosi istituzionali e urbanistici*, Pisa 1994, pp. 71-102, spec. p. 96 s.

[13] Cfr. F. THIRIET, *La Romanie venitienne au Moyen Age. Le developpement et l'exploitation du domaine coloniale venitien (XII-XV siècles)*, (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, 193), Paris 1959.

[14] Cfr. Ph. P. ARGENTI, *The Occupation of Chios by the Genoese and their administration of the island, 1346-1566*, Cambridge 1958; M. BALARD, *La Romanie Génoise*, Roma-Genova 1978; R. CARANDE, *Sevilla, fortaleza y mercado*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», II, Madrid 1925 (rist.: *Estudios de Historia, 2: Sevilla, fortaleza y mercado y otros temas sevillanas*, Barcelona 1990, spec. pp. 72 ss.).

opera di organizzazione delle scoscese riviere liguri e della Corsica in un 'proto-stato regionale', fino al Quattrocento assai più vasto di quello di Firenze, e quasi altrettanto longevo[15].

La guerra e l'iniziativa diplomatica non crearono certo da sole e dal nulla i moduli territoriali costitutivi degli stati dell'Italia centro-settentrionale. Pisa poté organizzare la conquista della Sardegna utilizzando i giudicati; Venezia s'inserì nelle strutture del moribondo impero bizantino, anche se intraprese quasi *ex novo* la colonizzazione di Creta; Genova impiegò mezzi originali e vari per controllare la Corsica e poi la Sardegna, fra cui le 'maone' e le investiture feudali, mentre affrontò l'organizzazione delle riviere con i tipici strumenti dell'Italia comunale: le terre di nuova fondazione[16], le capitolazioni con i nobili di castello, le infeudazioni a favore di nobili già legati alla Dominante e la creazione di una rete di podesterie. In definitiva l'Italia delle città e dei comuni – che pur non essendo quelle oasi di democrazia vagheggiate dalla storiografia ottocentesca, furono tuttavia protagonisti di stupefacenti conquiste di cultura e di cultura dello Stato – sperimentò molti dei mezzi di controllo territoriale e delle regole, sia di organizzazione collettiva della prassi di governo e della vita politica interna, sia delle relazioni 'estere', che furono alla base delle esperienze successive. La ripresa e la rielaborazione del diritto romano da un lato, e la ricchissima tradizione consuetudinaria marittima e mercantile dall'altro, accompagnarono fin dagli inizi il processo di costruzione statuale[17]; non furono sovrimposte ad esso a giochi fatti. Anche le signorie, dove ebbero il soprav-

[15] Cfr. V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, Genova 1984, pp. 427-450.

[16] Cfr., ad es., il caso di Chiavari, 'fondata' dai genovesi nel 1174: E. MAZZINO, *Chiavari: un esempio di urbanizzazione*, in *Atti del convegno internazionale per l'ottavo centenario dell'urbanizzazione di Chiavari*, Chiavari 1980.

[17] Cfr. R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali, secoli XII-XV*, I: *Pisa, Siena*, Firenze 1976, spec. p. I, *passim*.

vento, spesso lasciarono intatte ed usarono le strutture comunali. In molti casi, lungi dall'essere soffocate da una presunta ineluttabile tendenza dell'aristocrazia ad instaurare regimi signorili, le forme comunali riemersero, e furono alla base di governi repubblicani in grado di durare ancora a lungo.

Tuttavia, furono indubbiamente la guerra e la creazione di leghe e di alleanze, anche estemporanee, per dirigere la guerra contro specifici nemici a determinare, in ultima analisi, modi e tempi del confluire delle singole città e signorie, con i loro territori ed aderenti, in aggregazioni più vaste. Mentre gli strumenti decisionali – i consigli, i priorati o gli anzianati, le podesterie o le balìe dei governi cittadini e, accanto ad essi, i *consilia domini*, le corti e le cancellerie dei regimi signorili – si affinavano nello sforzo di garantire la stabilità interna e di gestire i rapporti con i vicini, le possibili alleanze fra forze all'interno e all'esterno di ogni singolo Stato e le loro gerarchie di potere si sperimentavano nella guerra. Potremo interpretare le molte centinaia di alleanze e accordi più o meno effimeri conclusi fra comuni, signori, parti, famiglie e individui come altrettanti disegni o abbozzi di stati, di cui solo pochi videro la luce, e meno ancora ebbero vita lunga.

Prendiamo in esame, a titolo d'esempio, due episodi scelti quasi a caso che riguardano lo Stato fiorentino: la guerra contro Arezzo che portò alla famosa battaglia di Campaldino del 1289; e, grosso modo un secolo più tardi, una fase della campagna di Firenze contro il conte Antonio di Montefeltro, da poco reimpossessatosi dello Stato di Urbino dopo la tempesta albornoziana. La vicenda di Campaldino[18], ben nota, e non solo agli storici militari, per la probabile presenza di Dante, può essere vista come la vittoria di un esercito comunale, che utilizza fra l'altro l'organizzazione militare

[18] Cfr. ad es. M. MALLETT, *Mercenaries and their masters*, London 1974 (trad. it., *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1983, pp. 29 s.); F. CARDINI, *Quell'antica festa crudele*, Firenze 1982, p. 42-45; sulle prime fasi dell'espansione fiorentina, A. ZORZI, *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV): aspetti giurisdizionali*, in «Società e storia», XIII, 1990, n. 50, pp. 799-826.

del Popolo, contro un esercito ghibellino prevalentemente feudale; o come un passo verso il futuro dominio fiorentino su Arezzo. Ma se la guardiamo in un'altra ottica, meno influenzata dal senno di poi, risulta evidente che non si tratta solo di una guerra di Firenze contro Arezzo, bensì di uno scontro – per un preciso fine territoriale, il dominio sul castello di Bibbiena – fra due agglomerati di forze, organizzati dalle 'parti' in quella fase vincenti all'interno delle due città, la parte guelfa a Firenze, quella ghibellina ad Arezzo. Decisa l'iniziativa e alcune sue modalità negli organi comunali competenti, i fiorentini «accolsono l'amistà», cioè avvertirono e convocarono i loro alleati ed aderenti: oltre ai fuorusciti aretini, ci furono dietro alle insegne di guerra fiorentine circa duemila cavalieri e diecimila fanti provenienti da Bologna, Lucca, Pistoia, Colle, Siena, Prato, Volterra e San Gimignano, alcuni personaggi eminenti di San Miniato con il loro seguito, e qualche signore di castello della Val d'Elsa. Anche i ghibellini di Arezzo convogliarono nel loro esercito il maggior numero possibile di amici e sostenitori, fra cui gli Ubertini, gli Uberti, i Pazzi ed i Montefeltro. Come osservò Dino Compagni, probabilmente testimone oculare, gli Aretini «furono rotti... non per viltà né per poca prodeza, ma per lo soperchio de' nimici»[19]. La vittoria di Firenze fu il frutto del buon funzionamento della sua rete di alleanze.

Possiamo notare come ben pochi degli 'amici' di Firenze coinvolti nella battaglia di Campaldino sfuggirono, alla fine, al suo dominio. A prescindere dalle famiglie dei Pazzi, degli Uberti e degli Ubaldini, schierate a favore o contro i fiorentini a seconda dei momenti, ricordiamo come i lucchesi avrebbero conservato il loro Stato comunale-repubblicano fino al tramonto dell'antico regime, nonostante i numerosi periodi in cui furono sottoposti a signorie autoctone o – spesso – al dominio di Pisa; i bolognesi, dopo l'esperienza signorile, seppero creare una sorta di repubblica oligarchica all'inter-

[19] D. COMPAGNI, *Cronica*, a cura di G. LUZZATTO, Torino 1968, l. I, capp. IX, X; G. VILLANI, *Cronica*, VII, 131.

no dello Stato pontificio[20]; ma molti degli altri 'amici' di Firenze – Pistoia, Prato, Volterra, San Gimignano e Colle – ed anche buona parte dei nemici, gli aretini ed i loro alleati, sarebbero confluiti nel giro di poco più di un secolo nello Stato fiorentino. Tuttavia, ci vollero quasi tre secoli per completare il processo, realizzato infine solo in seguito alla conquista imperiale e medicea che pose due stati cittadini dalla struttura complessa, quello 'nuovo' di Siena e quello 'vecchio' di Firenze, sotto un unico duca[21]. In ogni caso, ciascuna unità – quando dominante, quando alleata, quando sottoposta – portava con sé il suo contado, la sua organizzazione interna, i suoi gruppi eminenti, i suoi privilegi e le sue autonomie; insomma, la sua storia politica ed istituzionale.

Spostiamo lo sguardo su una vicenda, non del tutto dissimile, di quasi cent'anni dopo. Nella primavera del 1386, i fiorentini mandarono oratori e ambasciatori presso diversi potenziali alleati per organizzare una campagna contro il conte Antonio di Montefeltro, collegato con la stessa Firenze e con il Conte di Virtù. Il Montefeltro era colpevole agli occhi dei fiorentini di aver stabilito un protettorato su Gubbio e di essere in quel momento impegnato in un'azione contro il castello di Cantiano che, in caso di successo, gli avrebbe fornito un facile collegamento fra la città umbra e il territorio urbinate. Mentre alcuni inviati fiorentini ebbero l'incarico di accordarsi con mercenari 'senza stato', altri dovevano giustificare l'iniziativa della città con Giangaleazzo Visconti. Si mandarono inoltre ambascerie per convincere i Malatesta di Rimini e i Manfredi di Faenza a cogliere l'opportunità di battersi, accanto a Firenze, e da lei pagati, con-

[20] Cfr. i molti interventi di A. De Benedictis sul carattere 'repubblicano' di Bologna nell'età moderna; ad es., *Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello Stato (pontificio)*, in «Scienza e politica», 4, 1990, pp. 59-72; e ora, di B.G. ZENOBI, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994.

[21] Cfr. D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese*, Siena 1961; E. FASANO GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo stato nel Ducato mediceo*, in L. ROMBAI (ed), *I Medici e lo stato senese (1555-1609)*, Roma 1980, pp. 49-62.

tro un casato da secoli loro rivale. Gli accordi proposti prevedevano la possibilità di saccheggiare le terre del conte di Urbino, tranne Gubbio, dove Firenze cercava di sfruttare le divisioni interne appoggiando la fazione avversa al Montefeltro[22]. Anche in questo caso, quindi, per attuare un'iniziativa bellica si coinvolsero individui e potenze di un'area assai più ampia che non la Toscana, da Camerino a Rimini a Milano, e si tentò di utilizzare, per quanto possibile, i secolari antagonismi tra le grandi schiatte appenniniche.

Osservando da vicino le forze coinvolte nell'episodio del 1386, vediamo prefigurati alcuni aspetti importanti dei rapporti interstatali del Quattrocento. I fiorentini, in definitiva, non riuscirono a bloccare il consolidamento dello Stato feltresco sull'asse Urbino-Cantiano-Gubbio, anche se altre conquiste del conte Antonio e di suo figlio Guidantonio – di Todi, Assisi e Spoleto – vennero presto annullate. Giangaleazzo Visconti compare nel 1386 in quanto membro più autorevole e potente della lega nella quale si trovavano sia Firenze che il conte Antonio. La cancelleria fiorentina impiegò la sua arte dialettica per dimostrare la tirannide del Montefeltro, come di lì a poco avrebbe cercato di fare contro lo stesso Giangaleazzo. I Malatesta, i Manfredi – Faenza fu un vero e proprio protettorato fiorentino fino a quando l'ultimo dei suoi signori fu sconfitto da Cesare Borgia ai primi del Cinquecento[23] – e persino gli stessi Montefeltro si trovavano invece a capo di stati di una tipologia particolare: quegli stati di principi-condottieri che avrebbero fornito a Firenze come agli altri stati maggiori del Quattrocento i loro capitani e i loro eserciti mercenari.

[22] *Documenti e regesti per servire alla storia dello stato di Urbino e dei conti di Montefeltro*, a cura di G. FRANCESCHINI, II: (1376-1402), Urbino 1982, docc. 112-146; cfr. anche G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, Varese 1970, pp. 328 ss.; G. BRUCKER, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, Princeton 1977 (trad. it. *Dal comune alla signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna 1981, pp. 134 ss.); R. FUBINI, *Classe dirigente*, cit., p. 147.

[23] Cfr. G. DONATI, *La fine della signoria dei Manfredi in Faenza*, Torino 1938.

4. Lo Stato regionale quattrocentesco portò molto a lungo i segni più o meno visibili della sua origine composita. I patti, i capitoli che regolavano i rapporti fra città o signori dominanti e città sottoposte o suddite scaturivano alcune volte da azioni di conquista violenta, altre da alleanze a fini di difesa o di conquista. Tale origine incise sulla struttura stessa degli stati complessi, creando la griglia istituzionale entro la quale si svolgevano i rapporti fra il principe – città o signore – e le comunità soggette, colorandoli di tinte più o meno fosche. In ogni caso, succedeva comunemente che le città sottoposte, ma anche le unità più piccole, terre, borghi e ville, prendessero delle iniziative politiche, mandando ambasciatori o procuratori presso gli organi centrali di governo. Teoricamente, certo, i poteri politici di vertice erano stati concessi una volta per sempre al principe o alla città dominante, ma di fatto, soprattutto nelle ricorrenti fasi di scontro bellico generalizzato, ciascuna unità riprendeva la sua capacità di iniziativa e la usava secondo una sua valutazione delle proprie convenienze. Ciascuna unità, anche quando sottoposta ad un'altra, conservava certi poteri, aveva di fatto una qualche capacità politica e un ordinamento istituzionale funzionante, almeno a livello locale; ben spesso continuava ad amministrare un suo Stato complesso o perlomeno un contado. Un caso esemplare è quello di Genova, più volte soggetta durante il Quattrocento al dominio dei re di Francia o dei duchi di Milano, ma in grado di procedere con molta autonomia nella sua complicata vicenda politica interna, e, mediante i poteri affidati alla Casa di San Giorgio, di salvaguardare gran parte dei suoi territori e delle sue entrate, nonché il suo stesso debito pubblico consolidato. Nella terraferma veneta, *terra imperii*, vigeva com'è noto un sistema giuridico radicalmente diverso da quello della Serenissima – situazione questa che illustra molto bene la condizione effettiva di parziale autonomia in cui si venivano a trovare alcune grandi città suddite. Le clausole formali che compaiono nei capitoli di dedizione definivano certo solo in parte i rapporti fra Venezia e le città a lei soggette: le relazioni di Venezia con Verona, per esempio, per non parlare di quelle con Brescia, erano improntate ad un *feeling* assai più ami-

chevole che non quelle con Padova. Al riguardo erano importanti sia la maggiore o minore distanza dalla Dominante, che determinava il grado di invadenza dei proprietari veneziani, più elevato nel padovano che nel veronese o nel bresciano; sia i rapporti politici complessivi pregressi fra le varie città – ma i diversi piani erano strettamente collegati[24]. Analogamente, possiamo constatare il diverso tono dei rapporti di Firenze con Arezzo rispetto a quelli con Cortona, sua antica alleata proprio in funzione di difesa contro gli aretini.

Ma nel Quattrocento non troviamo solo stati percorsi da potenziali spaccature interne, composti di singole unità che trattano con il principe considerandolo quasi alla stregua di una potenza estera. Quegli stessi stati si trovano nella necessità di intrattenere una pluralità di rapporti con altri stati che vanno ben oltre ciò che normalmente intendiamo con l'espressione 'relazioni internazionali'. Quest'aspetto del mondo politico quattrocentesco può essere visto come una sorta di simbiosi polivalente, intendendo con ciò la reciproca dipendenza di organismi politici apparentemente autonomi, non solo - com'è pacifico - in campo economico o culturale, ma anche in un settore fondamentale dell'attività statuale quale quello militare. Sinteticamente, si può osservare che alcuni stati ricchi e territorialmente estesi erano in grado di effettuare un forte prelievo fiscale sui loro sudditi; una parte rilevante del danaro raccolto veniva speso in condotte che creavano le basi necessarie per la sopravvivenza di altri stati, più piccoli e meno ricchi, tranne che di uomini esperti nel combattere[25]. Questa constatazione suggerisce anzitutto che può essere fuorviante studiare i singoli stati come se fossero entità autonome; e inoltre, che accanto ai maggiori stati regionali, e con essi strettamente uniti da le-

[24] Cfr. G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992.

[25] Cfr. A.K. ISAACS, *Condottieri, stati e territori nell'Italia centrale*, in G. CERBONI BAIARDI-G. CHITTOLINI-P. FLORIANI (edd), *Federico di Montefeltro. Lo stato, Le arti, La cultura*, Roma 1986, pp. 23-60.

gami funzionali, esistono altri meno estesi ma non per questo meno importanti o meno «moderni».

5. Il periodo delle «guerre d'Italia» è forse quello che più evidenzia l'importanza del nostro tema. I sessant'anni di conflitti fra le potenze europee che nel XVI secolo si contesero il dominio dell'Italia portarono, com'è noto, a numerosi macroscopici cambiamenti negli assetti della penisola. Per Antonio Gramsci l'esercito imperiale, imponendo il dominio mediceo sulla seconda repubblica fiorentina, aprì la via allo Stato moderno: un fatto che può «spiacere moralmente», ma che fu un «progresso»; per Piero Pieri gli insuccessi militari italiani altro non erano che il segno della fragilità politica degli stati del Quattrocento; a Federico Chabod appariva importante sottolineare come i singoli domini italiani conquistati da Carlo V avessero conservato, tranne che dal punto di vista fiscale, notevoli autonomie e linee di sviluppo politico endogene. Per Marino Berengo, i ceti dirigenti lucchesi utilizzarono i pericoli di quei decenni incerti per consolidare la loro repubblica oligarchica; secondo Angelo Ventura, conclusa la crisi di Agnadello, si ristabilì il patto di non interferenza fra il patriziato veneziano e i ceti oligarchici delle città di terraferma[26]. Tutti, seppure all'interno di visioni complessive anche molto diverse, fanno dipendere dall'aggressione ispano-francese cambiamenti importanti negli equilibri istituzionali e sociali degli stati italiani.

Non vogliamo, però, insistere su questi temi, ben noti e suscettibili di discussione solo prendendo in esame valutazioni globali della storia moderna, non solo italiana. Cercheremo piuttosto di accennare ad alcuni tratti del periodo che riguardano direttamente il tema proposto in quest'intervento: l'incidenza delle relazioni tra gli stati sui processi di formazione degli stati stessi.

[26] Cfr. A. GRAMSCI, *Il Risorgimento*, Torino 1954, pp. 9-10; e P. PIERI, *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino 1952; F. CHABOD, *Lo stato di Milano nell'età di Carlo V*, Torino 1971; M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965; A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta fra '400 e '500*, Bari 1964, rist. Milano 1993.

Anzitutto, è da notare come la pressione politica e militare delle potenze straniere permetta di osservare da vicino le caratteristiche strutturali degli stati italiani fin qui delineate. Gli stati si scindono, da un punto di vista territoriale, nelle loro parti costitutive. Città con i loro contadi, stati piccoli e grandi, signorie, prima sottoposti al dominio altrui, riprendono a condurre una vita politica indipendente. Si pensi ai casi di Pisa, Arezzo, Genova, l'Aquila, delle città venete, di alcune signorie appenniniche, di molti feudatari imperiali, dei baroni romani e del Regno: gli esempi sono presenti a tutti. E riacquistano autonomia di azione non solo le entità organizzate su base territoriale. Analogamente a quanto era successo in altre drammatiche fasi di mutamento, il clima di grave incertezza politica offre opportunità di rivalsa anche ai gruppi e alle fazioni interne alle singole città. Le linee e le modalità di scissione degli stati nel tardo Quattrocento e nel primo Cinquecento hanno quindi un interesse notevole per capire la natura e gli equilibri degli stati sorti dai processi di ricomposizione avvenuti nel mezzo secolo successivo alla morte di Giangaleazzo Visconti. È come se fossimo in grado di sottoporre sperimentalmente l'Italia quattrocentesca a degli stress inconsueti per studiarne la struttura interna.

Ma, al di là del suo valore euristico di esperimento storico volto a capire debolezze e linee di tensione degli stati della penisola, il periodo delle guerre consente di individuare alcune tendenze verso nuove configurazioni del potere. In quest'ottica, è di grande interesse, ad esempio, la vicenda di Cesare Borgia che, creando il ducato di Romagna, perseguì un progetto di Stato policentrico, basato sull'aggregazione di numerose città, in un area allora a forte frammentazione signorile. Tale progetto fallì, ma fu in qualche modo ripreso e portato a compimento da Giulio II e dai suoi successori con l'istituzione della Legazione di Bologna. Altrettanto interessanti sono tutti i casi in cui possiamo seguire le vicende di quella miriade di organismi – stati o parti di stati – che tentano di condurre una propria politica estera, diplomatica o militare, sperimentando alleanze con i francesi, con gli spagnoli, con l'Impero o, in alcuni casi, con i loro antichi principi. In questa fase hanno avuto il loro peso non solo le

situazioni di necessità (assedi, saccheggi, sconfitte militari) ma anche valutazioni dell'opportunità di stabilire legami, a lungo o a breve termine, con l'una piuttosto che con l'altra delle parti in lotta; valutazioni che in alcuni casi, come quello di Genova, condussero a strepitosi successi, in altri, come per Siena o Pisa, a sconfitte e, in altri ancora, a rientri relativamente indolori sotto i passati regimi, come avvenne per le città venete[27].

Nella stessa ottica, mi sembra importante mettere in rilievo come il periodo delle guerre d'Italia spinse i singoli organismi politici a modificare alcune delle loro istituzioni, alla ricerca di una maggiore compattezza, di più ampi consensi, o di una migliore capacità di direzione. In quei decenni densi di pericoli, si svolsero dibattiti di notevole interesse sui concreti problemi politici e istituzionali che si avevano di fronte; e gli sforzi di progettazione sfociarono non solo in rilevanti conquiste teoriche ma anche in feconde sperimentazioni nei campi, fra gli altri, degli ordinamenti fiscali, militari e giurisdizionali[28].

[27] Sulla vicenda del Borgia, cfr., di chi scrive, *Cesena agli inizi del Cinquecento*, in *Storia di Cesena*, III: *La Dominazione pontificia (secoli XVI-XVII-XVIII)*, a cura di A. PROSPERI, Rimini 1989; cfr. L. ARCANGELI, *L'aristocrazia padana nelle guerre d'Italia*, cit.; A. PACINI, *I presupposti politici del «secolo dei genovesi». La riforma del 1528*, Genova 1990, sul caso genovese; A.K. ISAACS, *Impero, Francia, Medici: orientamenti politici e gruppi sociali a Siena nel primo Cinquecento*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, I: *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche e economiche*, Firenze 1983, pp. 249-270; M. LUZZATI, *Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell'assedio di Pisa (1494-1509)*, Pisa 1973; C. PASERO, *Francia Spagna Impero a Brescia, 1509-1516*, Brescia 1958; A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., pp. 167-273 e G.M. VARANINI, *Comuni cittadini*, cit., pp. 397 ss.

[28] Per il fisco, cfr. ad es. G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986; importanti le misure fiscali dibattute e messe in atto nella Firenze della prima repubblica, sulle quali cfr. E. CONTI, *I catasti agrari della repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma 1966, e U. MAZZONE, *«Il buon governo». Un progetto di riforma generale nella Firenze savonaroliana*, Firenze 1978; per gli aspetti militari, oltre a P. PIERI, *La crisi militare* cit., cfr. M.E. MALLETT-J.R. HALE, *The Military*

6. Sono evidenti la parzialità del quadro che abbiamo presentato e il carattere rapsodico degli esempi addotti nel tentativo di fornire in uno spazio molto breve elementi utili al dibattito. Ci sembra comunque di poter concludere con alcune semplici osservazioni.

L'attuale fase della ricerca suggerisce di considerare il problema delle relazioni 'interstatali' da nuove angolature. Disponiamo oggi di conoscenze, per quanto ancora limitate, assai maggiori rispetto al passato su come gli stati italiani del medioevo e della prima età moderna organizzarono o tentarono di coordinare i ceti, i corpi e i territori soggetti. Abbiamo acquisito anche una maggiore consapevolezza, da un lato, delle diversità tra le varie strutture ed i vari percorsi statuali e, dall'altro, della frequente complementarità di stati legati tra loro da significativi vincoli funzionali. Il fatto, non nuovo nella sua enunciazione astratta, ma sempre più ricco di concreti contenuti, è che gli organismi politici definibili a buon senso 'stati' nell'Italia del tardo medioevo o del Rinascimento coinvolgevano in rapporti non semplici, istituzionalizzati e non, una pluralità di attori e di 'poteri'. Da ciò deriva l'inattendibilità di una lettura delle relazioni fra quegli stati sulla base delle categorie storiografiche e con gli strumenti di indagine appropriati allo studio di entità politiche realmente accentrate, consolidate, e permanentemente unificate.

Osservando il mondo politico italiano del tardo medioevo e del primo periodo moderno con altri criteri, abbiamo potuto vedere come la dimensione statuale non si faccia più evanescente. Gli 'stati rinascimentali' e pre-rinascimentali invece di scomparire si rivelano nella loro azione militare e diplomatica al tempo stesso protagonisti e unità costitutive degli assetti politici della penisola.

Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400-1617, Cambridge 1984, spec. pp. 221 ss.; sulle strutture giudiziarie, A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento. L'istituzione delle prime Rote*, in M. SBRICCOLI-A. BETTONI (edd), *Grandi tribunali e rote*, cit., pp. 139-184, e, soprattutto, R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi*, in questo volume.

Stato e relazioni internazionali nell'Italia spagnola

di *Aurelio Musi*

1. A metà degli anni settanta la pubblicazione, nella *Storia d'Italia* Einaudi, di un saggio di Corrado Vivanti sulla storia politica e sociale della penisola dall'avvento delle signorie al predominio spagnolo[1] diede origine a un vivace dibattito sull'interpretazione complessiva dell'epoca compresa tra la pace di Cateau-Cambrésis e i nuovi equilibri internazionali successivi a Vestfalia. In questo periodo l'Italia, secondo Vivanti, aveva perso il ruolo di protagonista e viveva la storia quasi solo come oggetto di essa e la politica come manovre di gabinetto, artifici di principi e ministri, scontri bellici limitati a un ambito angustamente dinastico. La partecipazione della società era passiva e non esisteva rispondenza fra i suoi interessi profondi e l'azione che veniva in vario modo sviluppata dai governanti. Riprendendo una formula di Sismondi, l'età del predominio spagnolo in Italia era per Vivanti «il secolo senza politica». Alcuni anni dopo Franco Angiolini[2], in un articolo che avrebbe meritato ricerche ulteriori, approfondimenti e sviluppi e che si configurava più come una piattaforma programmatica di indagine che come la conclusione di un iter di ricerca, ribaltava totalmente il giudizio di Vivanti. Angiolini sottolineava il ruolo non se-

[1] C. VIVANTI, *La storia politica e sociale. Dall'avvento delle Signorie all'Italia spagnola*, in *Storia d'Italia*, II, t. I, Torino 1974, pp. 423 ss.

[2] F. ANGIOLINI, *Diplomazia e politica dell'Italia non spagnola nell'età di Filippo II. Osservazioni preliminari*, in «Rivista Storica Italiana», XCVI, 1980, pp. 432 ss. Cfr. sulle tesi di Angiolini un intervento di E. STUMPO, *Aspetti e problemi della storia politico-diplomatica dell'Italia non spagnola nell'età di Filippo II*, in «Quaderni Sardi di Storia», II, 1981, pp. 101 ss.

condario dell'Italia nel sistema d'alleanze della Monarchia spagnola da Carlo V a Filippo II. Limitava, ridimensionava fortemente la portata dell'egemonia spagnola sull'Italia e identificava tempi e spazi della relativa autonomia degli Stati italiani non spagnoli, il loro processo continuo di ristrutturazione soprattutto nell'età di Filippo II. Infine – terzo elemento importante del saggio di Angiolini – Cateau-Cambrésis e le sue conseguenze si presentavano come eventi dalla fisionomia imprevista e imprevedibile.

In effetti la geografia e la dinamica politica dell'Italia non direttamente dipendente dalla Spagna, quali emergono da ricerche e approfondimenti storiografici, si presentano oggi assai più articolate e vivaci rispetto al quadro tracciato dalla tradizione. Certo la preoccupazione costante degli Stati italiani non spagnoli dopo Cateau-Cambrésis è quella di fare i conti di continuo con l'egemonia spagnola sulla penisola. E la nozione di egemonia – in questo caso specifico – non ammette revisioni, anche se, come dimostra Angiolini, poterono manifestarsi segnali e sintomi di crisi e la tenuta complessiva di quella egemonia non fu certo omogenea per l'intera durata della preponderanza spagnola in Italia. Un ruolo importante assunsero nella dialettica fra gli Stati italiani e la Spagna sia i tentativi di alleanza fra i potentati della penisola, sia le aree contese come la Corsica, in rivolta negli anni Sessanta del Cinquecento, sia le pressioni sui confini, sia i territori compresi in Stati regionali italiani ma politicamente appartenenti alla Spagna come i Presidi. Questi episodi non erano comunque tali da mettere in discussione la presenza egemone della Spagna. Essa si sostanziava nella dipendenza di quasi la metà del territorio italiano dalla Spagna. Il drenaggio di risorse umane, economiche, fiscali da questi territori verso gli interessi della Corona asburgica fu enorme: e nella gerarchia del prelievo fiscale al Mezzogiorno spettò il primo posto fra i domini italiani della Spagna. In secondo luogo la sostanziale subalternità degli Stati italiani cosiddetti non spagnoli alla Spagna e alla politica di potenza asburgica non fu intaccata dai numerosi tentativi compiuti dai piccoli e medi Stati italiani di costruirsi il loro spazio politico nel sistema di rapporti internazionali dominato dalla poten-

za spagnola. Un terzo aspetto dell'egemonia fu rappresentato dalla capillare diffusione su quasi tutto il territorio italiano dello spirito, della prassi, dei comportamenti della Controriforma. Ma la *pax hispanica* comportò anche dei vantaggi per l'Italia. Il primo, essenziale e spesso scarsamente considerato, fu la protezione del territorio: dopo Cateau-Cambrésis dominare l'Italia volle dire difenderla, servirsi di essa non contro l'Europa cristiana ma contro il Turco. Questo significò anche – ed è il secondo vantaggio – che l'Italia, tutta l'Italia, sia pure in misura, ruoli e qualità diversi, non fu tagliata fuori dalla scena della grande politica: anzi il più diretto ed esteso coinvolgimento della penisola nello scontro ispano-turco poté offrire l'occasione a numerosi Stati italiani di giocare un ruolo tutt'altro che secondario e non puramente passivo nel sistema d'alleanze della Monarchia spagnola. Il terzo vantaggio che derivò all'Italia dal fatto di essere integrata in un più vasto complesso politico di natura imperiale coinvolse soprattutto i domini diretti della Monarchia: Milano, Napoli e Sicilia in particolare. Durante l'età di Filippo II in Italia si consolidò dunque l'egemonia spagnola. Ma bisogna intendersi sul significato di questa egemonia. Essa non volle dire pura oppressione politica, dominazione ferrea con imposizione dall'esterno e dall'alto di un principio d'autorità, dipendenza totale dallo straniero, rapporto coloniale nello sfruttamento delle risorse, fiscalismo esasperato, assenza di qualsiasi spazio di autonomia culturale, civile, politica. È questa una rappresentazione ideologica, polemica, stereotipo dei «secoli bui» della dominazione spagnola in Italia. L'egemonia spagnola in Italia fu un sistema di rapporti politici, diplomatici, economici, sociali, fondati su un complesso equilibrio fra dominio e consenso. La Monarchia spagnola tenne cioè in grandissima considerazione la realtà complessiva dei suoi domini italiani che governò secondo la logica del compromesso tra gli interessi della Corona e le forze maggiormente rappresentative nei differenti *reynos* italiani[3]. Questo metodo impresse una forte ac-

[3] Tutta la storiografia più recente, pur da prospettive diverse, conferma questa indicazione di ricerca. Per Milano cfr. M. RIZZO, *Centro spagnolo*

celerazione allo sviluppo delle forme politiche e statuali dell'Italia dominata dalla Spagna. Ma fu anche, in sostanza, un fondamentale termine di influenza e di confronto per gli Stati italiani non spagnoli.

La categoria di Italia spagnola, dunque, si presenta alla più recente storiografia alquanto più estesa e comprensiva rispetto a quella che la identifica strettamente con le province italiane della Corona asburgica. Per Italia spagnola vogliamo intendere un complesso di formazioni politiche la cui evoluzione è stata direttamente o indirettamente segnata dal destino della Spagna e del suo sistema imperiale[4]. Diventano cioè inscindibili i termini del trinomio Italia-Spagna-sistema imperiale e lo studio delle relazioni internazionali deve necessariamente tener conto di quattro prospettive diverse, ma fra loro intrecciate:

a. le relazioni internazionali del sistema imperiale spagnolo nel suo complesso;

e periferia lombarda nell'Impero asburgico tra Cinque e Seicento, in «Rivista Storica Italiana», CIV, 1992, pp. 315 ss. con ampia e accurata bibliografia. Per il Regno di Napoli: R. VILLARI, *La Spagna, l'Italia e l'assolutismo*, in «Studi Storici», IV, 1977, pp. 5 ss.; G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1981; G. GALASSO, *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia*, Firenze 1984; R. MANTELLI, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli a metà del Cinquecento*, Napoli 1981; A. MUSI, *L'età del Viceregno*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV, t. 1, Napoli 1986; A. MUSI, *Il Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli 1991; L. DE ROSA, *Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e decadenza*, Milano 1987; M.A. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed età moderna*, Napoli 1988; J. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Napoli 1992. Per la Sicilia: F. BENIGNO, *La questione della Capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in «Società e Storia», XIII, 1990, n. 47, pp. 42-63 in particolare. Per la Sardegna cfr. il saggio di A. MATTONE citato alla n. 10.

[4] Per la categoria di 'sistema imperiale' cfr. G. GALASSO, *Il sistema imperiale spagnolo da Filippo II a Filippo IV* (in corso di stampa: ringrazio l'amico prof. Giuseppe Galasso per aver messo a mia disposizione il testo dattiloscritto); A. MUSI, *L'Italia nel sistema imperiale spagnolo* (in corso di stampa). Ma si veda, da ultimo, anche G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino 1994.

b. il rapporto tra i vari pezzi del sistema imperiale spagnolo, tra essi e la Spagna;

c. l'Italia nella politica di potenza della Spagna;

d. la politica estera degli Stati italiani.

2. Milano, Napoli, la Sicilia e la Sardegna erano entrati per vie diverse e attraverso differenti scansioni temporali a far parte dei domini spagnoli. Milano aveva costituito nei primi decenni del Cinquecento la posta in gioco più importante per la Francia, il simbolo, per così dire, della sua egemonia nell'Italia settentrionale. Conquistata da Luigi XII, era stata perduta nel 1512, ma riconquistata da Francesco I dopo la battaglia di Marignano nel 1515. La pace di Cambrai ridisegnava quindi l'assetto italiano attribuendo il ducato di Milano a Carlo V. Nel 1535, con la morte di Francesco II Sforza, si estingueva anche la signoria sforzesca e cominciava per il ducato di Milano una nuova fase politica. «Cuore della Monarchia», come era considerata dai sovrani e dai dirigenti spagnoli, centro strategico di primo piano da difendere costantemente, fulcro dell'intera politica italiana perseguita dagli Asburgo: la Savoia e Venezia erano controllate sui loro confini lombardi dagli eserciti e dalle guarnigioni agli ordini del governatore spagnolo di Milano; il Milanese era il centro di smistamento delle forze militari, soprattutto durante l'interminabile campagna dei Paesi Bassi; il ducato era anche, soprattutto dopo la costituzione del Consiglio d'Italia nel 1555, l'area di riferimento essenziale per la definizione della politica spagnola in Italia[5]. Tuttavia, pur facendo parte integrante dell'Impero asburgico, il ducato di Milano conservava una sua autonomia, riconosciuta e garantita dalla Monarchia spagnola. In sostanza Milano non perse mai la sua fisionomia di Stato principesco: e la normativa riconosciuta dagli Spagnoli era stata predisposta da giuristi milanesi che si rifacevano non a modelli castigliani ma alla tradizione visconteo-sforzesca. Il modello del governo spagnolo nel Mi-

[5] Tutta la bibliografia di riferimento in M. RIZZO, *Centro spagnolo*, cit. e in G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero*, cit., pp. 301-333.

lanese si ispirò dunque ad un relativo equilibrio tra il riconoscimento dell'autonomia giurisdizionale interna e il controllo spagnolo del ruolo del ducato nella politica imperiale.

Prima oggetto di spartizione, poi di guerra aspra tra Francia e Spagna, il Regno di Napoli era entrato a far parte dei domini spagnoli di Ferdinando il Cattolico dopo la battaglia del Garigliano (1503). Ereditato da Carlo V e poi da Filippo II, il Mezzogiorno continentale d'Italia visse fasi diverse nel suo rapporto con la Spagna e con la sua politica di potenza. La prima fase va dalla conquista di Ferdinando il Cattolico fino al 1528. Essa è caratterizzata dall'esigenza spagnola di neutralizzare nella società meridionale il trauma della successione, di ricucire la spaccatura profonda tra i ceti filofrancesi e quelli filospagnoli attraverso l'elaborazione di un progetto di governo e il riconoscimento dell'autonomia costituzionale, dell'insieme cioè di leggi, consuetudini, usi e privilegi, del Regno di Napoli. La discesa del Lautrec in Italia, l'appoggio francese ad una congiura aristocratica nel Mezzogiorno furono neutralizzati dalla Spagna che poté affermare dopo il 1528 la sua egemonia nel Regno di Napoli. Nella fase successiva, fino alla pace di Cateau-Cambrésis, il regno gode di una collocazione di primo piano nella politica internazionale, nella strategia mediterranea di Carlo V. Partecipazione alla guerra e partecipazione alle relazioni diplomatiche contribuiscono a formare la coscienza dell'Impero fra i ceti e i gruppi sociali del Mezzogiorno. Ancora a metà Cinquecento la funzione del Regno di Napoli nella politica internazionale è di enorme rilievo. Nella lotta contro i Turchi il Mezzogiorno concorreva a determinare il controllo del Mediterraneo, specialmente del Mediterraneo centrale. Così Napoli fu importante nella presa di Tunisi da parte di Carlo V nel 1535, nella ripresa di Tripoli nel 1560, nella difesa di Malta. La capitale del Regno fu la base operativa della flotta cristiana che vinse i Turchi a Lepanto nel 1571. Ma ancora più importante fu la funzione strategica di Napoli nei confronti del teatro politico e militare italiano ed europeo: essa fu infatti la retrovia, la seconda linea dell'azione spagnola nella valle padana. Milano e Napoli erano chiamate a svolgere due funzioni diverse ma complementari nello scacchiere

mediterraneo d'Europa: il ducato, con alle spalle l'approdo sicuro di Genova, doveva essere il centro della spinta verso la Francia, l'Impero, lo Stato della Chiesa, Venezia; Napoli, per la sua stessa posizione geografica, doveva proiettarsi verso il Mediterraneo contro i Turchi e la fiorentissima pirateria nordafricana. La terza fase del rapporto tra Spagna e Mezzogiorno peninsulare d'Italia inizia in coincidenza con la crisi dell'egemonia spagnola derivante dall'impossibilità di mantenere sotto controllo lo scacchiere del Mediterraneo e quello dell'Atlantico. Gran parte della macchina statale, costruita nel Regno di Napoli da Filippo II, deve essere alimentata dal motore fiscale: Napoli, dopo la crisi della Castiglia, deve costituire soprattutto un serbatoio di risorse finanziarie da cui attingere per far fronte alle esigenze dei diversi teatri di guerra in continuo spostamento. Per tutta la durata della sua dominazione, la Monarchia spagnola non disconobbe mai al Napoletano la sua autosufficienza giuridica, la sua pari dignità con altri membri della Monarchia, il suo carattere di regno, dotato di una sua tradizione e di un suo patrimonio politico-istituzionale strenuamente difeso dai ceti del Mezzogiorno. Tre erano gli elementi che conferivano una particolare fisionomia al Regno di Napoli. Il primo consisteva nella sua appartenenza alla comunità degli stati cristiani d'Europa. Il secondo derivava dalla natura stessa dei rapporti tra Spagnoli e regnicoli: rapporti regolati non dalla disparità coloniale fra oriundi della madrepatria e indigeni, ma dalla legislazione del Regno. Infine il titolo per il quale gli Spagnoli si trovavano e dominavano a Napoli non era quello della scoperta e della successiva conquista, come per le terre del Nuovo Mondo. Era il titolo di legittimità dinastica. Ferdinando il Cattolico aveva giustificato la sua conquista come erede di Alfonso d'Aragona; lo stesso titolo per il quale la Casa Reale di Francia, per le sue ascendenze angioine, rivendicava Napoli. Era il titolo che la coscienza pubblica dell'Europa moderna continuerà a riconoscere come fondamento del dominio politico fino alla rivoluzione francese. Tuttavia il Regno di Napoli era anche Viceregno. Non solo dal punto di vista istituzionale, perché governato da un vicerè spagnolo, ma perché viveva un rap-

porto con la Spagna che era insieme di dipendenza politica ed economica, perché a questo rapporto di dipendenza furono legate nel bene e nel male le vicende di due secoli della sua storia[6].

Nel passaggio dalla casa d'Aragona a quella d'Asburgo, anche la Sicilia era chiamata a svolgere funzioni importanti nella comunità imperiale: da un lato la collocazione geografica a sud del Mediterraneo affidava all' isola il ruolo di fortezza del *Mare Nostrum*, di avanguardia, prima difesa dell'impero; dall'altra parte la sua grande riserva cerealicola faceva assegnare alla Sicilia il compito di sfamare e approvvigionare gran parte dei domini della Corona[7]. I Siciliani cercarono di esaltare la continuità politica tra il Quattro e il Cinquecento: di rivendicare nel loro rapporto con la Corona il carattere di regno non conquistato con la forza ma liberamente confederatosi con la Monarchia spagnola[8]. I ceti dominanti dell'isola tesero sempre a limitare fortemente il processo di centralizzazione ed esaltare l'autonomia politica siciliana[9].

Nel segno della continuità tra età aragonese e prima età spagnola fu caratterizzato anche il rapporto tra la Sardegna e la Monarchia asburgica[10]. I re cattolici cercarono di mantenere inalterato il sistema istituzionale stabilito nei regni catalano-aragonesi e, quindi, nella Sardegna che di essi face-

[6] G. GALASSO, *Il mezzogiorno*, cit., pp. 162 ss. Galasso ha, nel suo volume più recente, sottolineato il ruolo di Napoli come «Castiglia italiana della Corona»: G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero*, cit., p. 216.

[7] Cfr. O. CANCILA, *Impresa, redditi, mercato nella Sicilia moderna*, Palermo 1988; O. CANCILA, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palermo 1989.

[8] V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il Ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983.

[9] G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Viceregno al Regno*, in *Storia della Sicilia*, a cura di R. ROMEO, VI, Napoli 1978, pp. 115 ss.

[10] A. MATTONE, *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi del XVI e XVII secolo*, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae. Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna*, Sassari 1986, pp. 127 ss.

va parte. Solo con Filippo II si ebbe un'inversione di tendenza volta a limitare il potere dei Parlamenti, principali istituzioni rappresentative dell'isola. La Sardegna non ebbe nella politica mediterranea dei Re Cattolici un'importanza paragonabile a quella di Napoli e della Sicilia: contava assai poco nella politica e nelle finanze della Monarchia di Spagna. «Della Sardegna occorre dir poco», osservava con crudezza un ambasciatore alla corte di Filippo II. «Non ha mai dato né entrata né spesa al Re».

3. L'ultima parte di questo mio breve intervento vuole essere dedicata alla identificazione di alcuni problemi e prospettive di ricerca, ancora in gran parte da sviluppare ed approfondire. Le direzioni su cui varrebbe la pena orientare l'indagine sono due: *a.* i luoghi, i soggetti della definizione e della decisione delle linee politiche internazionali nell'Italia integrata nel sistema imperiale spagnolo; *b.* il nesso fra relazioni internazionali, sistema degli Stati, cultura politica.

a. Nella relazione di Giorgio Chittolini, qui pubblicata, forse appare un po' troppo marcata la dicotomia fra il pubblico identificato con lo statuale e il privato identificato col non statuale. A volte si ha l'impressione che lo Stato sia ancora concepito come somma zero, come puro effetto di trascrizione della dinamica dei poteri operante nella società. Più stimolanti appaiono invece i suggerimenti, proposti dallo stesso Chittolini, a superare la logica oppositiva dentro/fuori le istituzioni politiche, a cogliere tutti gli intrecci fra progetti e tentativi di integrazione statuale e momenti di resistenza. Così, anche nelle relazioni internazionali e nell'azione diplomatica, lo Stato moderno resta comunque la loro fonte di legittimazione in ultima istanza. Ma – ha ragione Chittolini – lo Stato non è il titolare esclusivo dell'azione diplomatica: devono quindi essere analizzati «i vasti sistemi di rapporti cui danno luogo i legami interstatali di famiglie eminenti, di casate principesche o nobiliari» ed essere studiate «le interazioni con gli assetti politici interni»[11].

[11] Cfr. G. CHITTOLINI, in questo stesso volume, pp. 563 s.

La definizione e la decisione delle linee politiche internazionali passano poi spesso per i rapporti trasversali tra i consigli di governo del sistema imperiale spagnolo: da questo punto di vista è di grande interesse la ricerca sistematica sul Consiglio d'Italia avviata da Rivero Rodriguez[12].

Un altro livello di analisi che promette di fornire molte risposte sulla dinamica della decisione politica internazionale nell'Italia spagnola è lo studio della formazione e del *cursus honorum* delle massime autorità di governo del territorio: in questa luce è fondamentale il ruolo delle ambasciate nella carriera di viceré e governatori delle province spagnole d'Italia[13].

b. Nella prima età spagnola la cultura politica elabora alcuni paradigmi interpretativi della vicenda storica internazionale. L'idea di sistema innanzitutto: per cui i modi di realizzare le formazioni di potere incidono sull'insieme delle relazioni fra gli Stati; e la politica internazionale è il prodotto del regime degli Stati moderni[14]. In secondo luogo, nella gerarchia delle potenze gli Stati a carattere politerritoriale e sovranazionale sono collocati al primo posto. Per Botero la forza e la potenza del Re Cattolico derivano da due fattori in particolare: il pericolo turco, fonte della sua fortuna; il possesso di territori europei e la «Signoria fuor d'Europa»[15]. Infine l'Italia si rivela uno

[12] M. RIVERO RODRIGUEZ, *El Consejo de Italia y el gobierno de los dominios de la Monarquia hispana durante el Reinado de Felipe II, 1556-1598*, Tesi di dottorato, Madrid, Univ. autonoma, 1991; dello stesso, *La fundación del Consejo de Italia: Corte, grupos de poder y periferia (1536-1559)*, in J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed), *Instituciones y Élites de poder en la Monarquia Hispana durante el siglo XVI*, Madrid 1992, pp. 199-222.

[13] Cfr. A. MUSI, *Amministrazione, razionalità statale, formazione del ceto politico: i funzionari spagnoli nel Regno di Napoli (secc. XVI-XVII)*, Napoli 1993, in *Studi di storia in memoria di Pietro Laveglia*, Salerno 1994, pp. 115-129.

[14] Cfr. J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, trad. it., I, Bologna 1991, pp. 187 ss.

[15] D. FRIGO, *Sansovino e Botero: forme di governo e modelli amministrativi degli Stati nelle «relazioni» del secondo Cinquecento*, in E. BALDINI (ed), *Botero e la «Ragion di Stato»*, Firenze 1992, pp. 213 ss.

speciale laboratorio per l'applicazione delle tecniche nelle relazioni internazionali: alleanze, leghe, accerchiamenti, sistemi di contrappeso.

Da tale punto di vista – e questo è l'unico commento che posso proporre alla relazione di Riccardo Fubini – non mi pare sia stato ancora ben delineato quel percorso, quell'analisi diacronica, che conduce dalla Lega come centro di elaborazione politica internazionale nella seconda metà del Quattrocento al suo slittamento verso un uso strumentale, tecnico nei rapporti internazionali tra XVI e XVII secolo.

Sezione seconda

Centro e periferia

Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?

di *Elena Fasano Guarini*

1. Oggetto della mia relazione sono i modi e le prospettive in cui la storiografia italiana degli ultimi decenni ha analizzato la storia degli Stati italiani della prima età moderna in quanto sistemi di potere dotati di una dimensione territoriale. Non parlo ovviamente di territorialità nel senso in cui George Alliès[1] o Peter Sahlins[2] lo hanno fatto per epoche successive, e cioè come forma di sovranità immediata su un territorio, in contrapposizione alla giurisdizione esercitata sui sudditi attraverso i corpi e le comunità che li rappresentano. Proprio quest'ultima, semmai, è la forma dominante tra il XV ed il XVI secolo. Intendo riferirmi, come è consueto fare nella storiografia italiana, alla formazione, allo sviluppo ed all'organizzazione di stati che aggregano spazi più vasti che non i contadi già dipendenti dai comuni cittadini. La dimensione territoriale, o regionale che dir si voglia[3], è stata ed è per gli studiosi degli stati italiani un ambito privilegiato di riflessione e di concreta ricerca,

[1] P. ALLIÈS, *L'invention du territoire*, Grenoble 1972.

[2] P. SAHLINS, *Boundaries. The making of France and Spain in the Pyrenées*, Berkeley-Oxford-Los Angeles 1989, pp. 28-29.

[3] Mentre per i geografi ed i sociologi territorio e regione sono nozioni chiaramente distinte, benché considerate in qualche misura sfuggenti (cfr. le due voci di M. RONCAYOLO, in *Enciclopedia*, XI, Torino 1980, pp. 772-777 e XIV, Torino 1981, pp. 218-243 e per altro verso L. GAMBI, *Autonomia e territorio - autonomia e regione*, in «Parole chiave», 1994, n. 4, pp. 89-95), nell'uso degli storici le espressioni Stato territoriale e Stato regionale sono venute spesso sovrapponendosi e confondendosi. Sulla definizione di 'Stato regionale' cfr. E. FASANO GUARINI, Introduzione a *Potere e società negli Stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna 1978, pp. 18-20.

nel quale si sono confrontate e si confrontano diverse visioni dei sistemi politici nella prima età moderna. Procederò per punti, e, senza alcuna pretesa di completezza, cercherò di indicare alcuni nodi problematici, emergenti dalle discussioni e dalle ricerche di ieri e di oggi.

È forse opportuno soffermarsi brevemente sul titolo. A partire dagli anni '70 – ed in verità più allora di oggi – 'centro e periferia' sono state nozioni largamente impiegate, in Italia e altrove, dagli storici e dagli studiosi di scienze umane nell'analisi di strutture geografiche, economiche, sociali, culturali, artistiche e naturalmente politiche che hanno scansione nello spazio e ne presuppongono una qualche organizzazione gerarchica e polarizzata[4]. Una discussione teorica in

[4] Nell'ambito della geografia politica, cfr. gli studi, fortemente sensibili alla dimensione storica, di C. RAFFESTIN, *Pour une géographie du pouvoir*, Paris 1980; e *L'evoluzione storica della territorialità in Svizzera*, in J.B. RACINE-C. RAFFESTIN-V. RUFFY (edd), *Territorialità e paradigma centro-periferia. La Svizzera e la padania*, Milano 1978. Il paradigma 'centro-periferia' deve tuttavia gran parte della sua fortuna, peraltro contrastata, presso gli storici dell'età moderna, all'uso che ne ha fatto a proposito della storia dell'economia mondiale I. WALLERSTEIN, *The modern World-System*, I: *Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York 1974 (trad. it. Bologna 1978), II: *Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy 1600-1750*, New York-London 1980 (trad. it. Bologna 1982), sul quale cfr. A. TENENTI, *Centri e periferie nella vita economica dell'età moderna*, in «Quaderni sardi», 3, luglio 1981-1983, pp. 3-14. In ambito politologico lo stesso paradigma è stato impiegato, negli stessi anni, da S. ROKKAN (cfr. in particolare *Citizens, elections, parties*, Oslo 1970, trad. it. Bologna 1982), discusso in «Rivista politica italiana», 1980, n. 3, e, con più diretta applicazione ai temi dell'accentramento-decentramento statale, da S. TARROW, *Between Center and Periphery. Grassroots Politicians in Italy and France*, New Haven-London 1977 (trad. it. Bologna 1979). In Italia cfr., in relazione a fenomeni artistico-culturali, E. CASTELNUOVO-C. GINZBURG, *Centro e periferia*, in *Storia dell'Arte italiana*, I: *Questioni e metodi*, Torino 1978. Più in generale cfr. il numero monografico su 'Centro e periferia' di «Quaderni sardi», 4, luglio 1983-giugno 1984 con contributi di R. RUFFILLI, L. ORNAGHI, A. MUSI, C. MOZZARELLI, ecc. L'espressione è stata promossa a titolo di un volume da G. LEVI, *Centro e periferia di uno stato assoluto – tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna*, Torino 1985, dove però essa si attaglia solo al primo dei tre saggi inclusi, *Come Torino soffocò il Piemonte*. Per una recente ripresa della tematica cfr. T.C. CHAMPION, Introduction

proposito ci porterebbe inutilmente lontano. Ma è bene ricordare la pluralità dei campi cui il paradigma può essere applicato, per sottolinearne la complessità, che emergerà dalle pagine che seguono. Per gli storici degli Stati italiani della prima età moderna esso evoca innanzitutto alcune discussioni, sia annose che recenti, sulla natura di questi Stati e sui diversi modi di ricostruirne le vicende[5]. Ad una lettura del processo della loro formazione in termini di accentramento, e perciò di modernità, sono state contrapposte letture tendenti a sottolineare la resistenza tenace delle periferie, o la lunga durata di strutture pluralistiche di potere. Si è d'altra parte discusso sulla natura dei centri – città, governi principeschi, corti – e sul ruolo, attivo o passivo, delle periferie rispetto ad essi. Alla prospettiva dal 'centro' e dall''alto', si è infine contrapposta l'opportunità di guardare la storia dei sistemi politici dal 'basso', o dalla 'periferia'.

È stata dibattuta la stessa opportunità di usare, per i primi secoli dell'età moderna, una coppia di termini fortemente dicotomica come 'centro/periferia'. Nel titolo me ne servo non per affermarne implicitamente la validità come strumento analitico ed interpretativo, ma in relazione ai dibattiti ed alle visioni storiche contrastanti che essa evoca. Le osservazioni che seguono suggeriranno i limiti entro i quali, a mio avviso, essa oggi può essere ancora opportunamente impiegata.

2. Può utilmente avviare alla riflessione il consuntivo della storiografia italiana del dopoguerra sul Cinquecento tracciato da Marino Berengo nel 1967[6]. In esso era ben presente anche il tema dello Stato e dei suoi sviluppi cinquecenteschi

a *Centre and Periphery. Comparative studies in archaeology*, a cura dello stesso, London 1989, pp. 1-21.

[5] Cfr. le considerazioni iniziali di M. RIZZO, *Centro spagnolo e periferia lombarda nell'Impero asburgico tra Cinque e Seicento* in «Rivista Storica Italiana», CIV, 1992, p. 315, n. 1.

[6] *Il Cinquecento*, in *La storiografia italiana negli ultimi vent'anni*, Milano 1970, I, pp. 485-518.

– un tema che egli collegava al nome di Federico Chabod ed ai suoi studi sull'amministrazione dello Stato di Milano. Non a torto è stato osservato che la centralità di questo riferimento lasciava in ombra altri apporti, di segno diverso, emersi in quegli anni dai lavori di Antonio Marongiu fino a quello, in verità allora recentissimo, di Guido Astuti[7]. Non mi pare, tuttavia, che perciò si possa stabilire un rapporto di continuità tra le proposte storiografiche del Berengo e quelle dello Chabod. Berengo rilevava la «straordinaria ricchezza» dei filoni di ricerca seguiti da Chabod: lo studio della burocrazia, ad esempio, essenziale, «per intendere la linea di sviluppo di un nuovo processo» politico, e «ravvisare le forze sociali che lo sostengono», «per ancorare la storia politica all'analisi della società». Ma ai suoi occhi «lo studio dell'amministrazione centrale di governo» non poteva «coincidere con quello del potere». Vi era la «resistenza che 'corpi' e feudi, provincie e città, patriziato e clero hanno di volta in volta saputo opporre all'assolutismo regio»; ed era quindi necessario studiare, contro il modello centralistico chabodiano, il «gioco delle forze locali»[8].

Val la pena di notare che Berengo non parlava in alcun modo né di Stato moderno né di Stato del Rinascimento. Queste categorie, pur familiari a Chabod[9] ed impiegate in quegli anni da altri storici[10], a lui erano sostanzialmente estranee. La sua lettura del Cinquecento politico italiano non era in chiave di 'modernità', ma al contrario, di crisi, e di 'crisi di libertà'. E mentre Chabod, al di là della 'catastrofe' politica con cui pur si concludeva anche per lui il Rina-

[7] C. MOZZARELLI, Introduzione a *L'Amministrazione nella storia moderna* (Archivio ISAP 3), Milano 1985, I, pp. 5-20. Il lavoro di G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia* è tuttavia proprio del 1967.

[8] M. BERENGO, *Il Cinquecento*, cit., pp. 488-89.

[9] Cfr. i due saggi del 1956-57 oggi raggruppati sotto il titolo *Esiste uno Stato del Rinascimento?*, in F. CHABOD, *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967.

[10] Oltre al già citato G. ASTUTI, cfr., per es., G. GALASSO, *Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V*, in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965, pp. 167 ss.

scimento, aveva weberianamente considerato la formazione di un apparato burocratico non più legato a vincoli personali come un passo lungo un cammino comune agli Stati italiani ed a quelli europei, Berengo scorgeva nel '500 il «declino delle vere forme della vita politica italiana, e di una in particolare, che di quel mondo era stata tipica: la cittadina-repubblicana». Un declino senza compensi, non accompagnato dalla «formazione di Stati solidi nelle loro strutture amministrative e giudiziarie», ma solo dal «trionfante particolarismo dei corpi, destinato a segnare tutta la storia italiana d'antico regime»[11].

La sollecitazione a studiare, oltre ai centri, la contrastata vita delle periferie – corpi e forze locali, feudi e comunità – rifletteva senza dubbio l'attenzione alla conflittualità politica ed ai contrasti sociali già evidente (allora entro una dimensione essenzialmente urbana) nella ricerca di Berengo su Lucca, una delle poche città-stato sopravvissute alla 'crisi' degli inizi del Cinquecento[12]. Ma era evidentemente anche correlata alla sua valutazione negativa dei processi di sviluppo degli stati e della società cinquecentesca. Era questa, in quegli anni, una valutazione comune anche ad altri studiosi, che la estendevano, anzi, anche ai secoli precedenti, al pieno Rinascimento. Nel 1964 Angelo Ventura aveva illustrato la lunga «decadenza» delle città della terraferma veneta tra '300 e '500[13]. La sua era storia di società urbane, prima che di Stati. Ciò che gli premeva – come già a Berengo per Lucca – era l'analisi dei conflitti *intra moenia*, tra 'nobiltà' e 'popolo', e dei processi di cristallizzazione ed 'aristocratizzazione' che, nelle città come nei centri minori, avevano portato a suo avviso alla costituzione di oligarchie di governo. Ma quei processi si intrecciavano strettamente all'erosione delle 'libertà' cittadine, prima sotto i regimi signorili e poi sotto il dominio di Venezia: all'emergere di un

[11] M. BERENGO, *Il Cinquecento*, cit., p. 495.

[12] M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del '500*, Torino 1965.

[13] A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964.

nuovo sistema di potere, che oggi, per l'appunto, si direbbe 'regionale'. E dietro quella storia di città declinanti si coglieva anche la visione che Ventura aveva dello Stato veneziano di terraferma: non uno Stato «federativo», come aveva preteso una lunga tradizione di studi locali, bensì un dominio, fondato su un duro diritto di conquista; non uno Stato unitario, bensì un sistema caratterizzato da una durevole frattura tra città dominante e territorio, tra 'centro' e 'periferia', solo apparentemente superata dall'alleanza di potere tra il patriziato veneziano e le oligarchie delle città soggette. Non «Stato moderno», Ventura avrebbe scritto alcuni anni dopo, estendendo il discorso al complesso degli Stati italiani quattro-cinquecenteschi; ma tutt'al più «aggregati di ordini e di corpi, di città e di signorie rurali, di provincie e 'paesi', dotati ciascuno di particolari privilegi riconosciuti dal principe»: «stato moderno di antico regime»[14].

Così considerati, gli Stati rinascimentali italiani non avevano dunque nulla a che fare con il modello di Federico Chabod. Tanto meno avevano a che fare con la formula dello 'Stato opera d'arte', in cui Jacob Burckhardt aveva condensato la sua lettura del Rinascimento italiano in chiave di 'modernità' anche politica. Proprio il fatto che questa lettura, negli stessi anni, ispirasse, oltre oceano, gli studiosi della 'Western Civilization', peraltro allora, salvo poche eccezioni, ben scarsamente interessati alla dimensione territoriale[15], può contribuire a spiegare le difficoltà che a lungo incontrò il dialogo tra gli storici delle due sponde. In Italia negli anni

[14] Introduzione a *Dentro lo «Stado italico». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento 1984, pp. 5-15.

[15] A. MOLHO, *Gli storici americani e il Rinascimento italiano. Una ricognizione*, in «Cheiron», agosto 1992, pp. 9-26.
L'interesse per una realtà periferica, e per il processo stesso di 'periferizzazione', è stato precoce in D. HERLIHY, *Medieval and Renaissance Pistoia. The social history of an Italian Town*, New Haven 1958. La dimensione territoriale è stata presente anche a M. BECKER, *Florence in transition*, II: *Studies in the rise of territorial State*, Baltimore 1968. Cfr. anche per il caso senese in epoca comunale W. BOWSKY, *A Medieval Commune. Siena under the Nine*, Berkeley 1981.

sessanta, semmai parlarono di Stato, e talvolta di Stato moderno, gli studiosi del Mezzogiorno, in cui ben poco spazio aveva avuto il 'vivere civile', scarso pareva essere stato il ruolo delle città e determinante invece l'assetto monarchico-feudale. Certamente nei lavori di Giuseppe Galasso e di Rosario Villari la periferia feudale, con le dinamiche e le violente tensioni che le furono proprie, ha avuto grande rilievo: è ben nota la discussione che tra i due storici si è svolta intorno al concetto di 'rifeudalizzazione', un concetto che nella storia del Regno ha trovato uno dei suoi terreni di applicazione più propri. Ma il Regno – esso stesso, nella sua totalità, periferia del lontano centro spagnolo, provincia di un impero – appariva ad entrambi anche come un quadro organico, caratterizzato da una sua statualità. Le valutazioni dei due storici divergevano profondamente. Per Galasso, che dichiarava la propria continuità critica con la lettura di Benedetto Croce, il Regno percorreva, tra Cinquecento e Seicento, un proprio cammino verso lo 'Stato moderno'[16]. Per Villari la 'crisi europea del Seicento' – allora oggetto di ricerche storiche e di un dibattito a cui egli si riferiva – avrebbe invece segnato il definitivo «divario tra il Mezzogiorno e l'Europa moderna»[17]. Ma ad entrambi la storia del Regno appariva determinata dagli equilibri interni, tra potere centrale e periferia feudale; dall'intreccio dei poteri e delle istituzioni di governo, spagnole e locali; dal gioco complesso e diverso nel tempo tra spinte centralistiche e difesa delle autonomie originarie. E non poteva essere compresa se non complessivamente, come storia di uno Stato.

La tendenza di una parte consistente degli storici italiani a considerare la storia d'Italia come storia divergente da quella degli altri paesi dell'Europa occidentale, e somma di ritardi rispetto ai modelli di sviluppo economico-sociale ed ai processi politici propri di questi paesi si è accentuata negli

[16] G. GALASSO, *Considerazioni sulla storia del Mezzogiorno d'Italia* (1963) e *Momenti e problemi di storia napoletana di Carlo V*, in *Mezzogiorno medievale e moderno*, Torino 1965.

[17] R. VILLARI, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)*, Bari 1967, p. 3.

anni settanta. Al di là delle differenze interne inevitabili in un'opera collettiva, è stata questa la linea che ha caratterizzato la vasta *Storia d'Italia* pubblicata dalla casa editrice Einaudi a partire dal 1972. E qui essa si è intrecciata ad una valutazione del ruolo della città e della 'borghesia', e dunque del momento comunale, nella storia d'Italia, affatto diversa da quella fortemente positiva, di origine risorgimentale, ancora presente nel 1967 a Marino Berengo. Ciò è ben evidente nella insistenza di Corrado Vivanti sulle 'lacerazioni e contrasti' – primo tra tutti il contrasto tra città e campagna – che di quella storia sarebbero stati un carattere originale, preclusivo di sviluppi politici e sociali armonici. È ancor più evidente nel rovesciamento del rapporto già istituito da Carlo Cattaneo tra la città, «principio ideale delle istorie italiane», e la campagna ad opera di Philip Jones – voce anglo-sassone fortemente omogenea alle tendenze storiografiche allora dominanti in Italia; e nella teorizzazione del persistente carattere feudale dell'economia italiana («un blocco di quindici secoli») da parte di Ruggiero Romano[18]. Voce, se non dissenziente, distinta restava non a caso quella di G. Galasso. Nella sua analisi delle forme del potere e delle gerarchie sociali lo storico napoletano, pur attento alla 'logica del particolarismo' che aveva per cinque secoli caratterizzato tanto la storia dell'Italia oligarchica delle città quanto quella dell'Italia feudale, si proponeva di delinearne le vie specifiche verso il comune sbocco dello 'Stato moderno'[19].

I problemi e le prospettive finora esaminate travalicano il tema specifico che qui ci interessa. Ma è bene richiamarli, perché contribuiscono a delineare il contesto originario in cui si è mosso negli anni settanta chi si è occupato di Stati

[18] Cfr. soprattutto C. VIVANTI, *Lacerazioni e contrasti*, in *Storia d'Italia*, I: *I caratteri originali*, Torino 1972, pp. 869-948; R. ROMANO, *Una tipologia economica*, *ibidem*, pp. 256-304; Ph. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Dal Feudalesimo al capitalismo* (Storia d'Italia. Annali 1), Torino 1978, pp. 187-372.

[19] G. GALASSO, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia*, I, pp. 401-599, poi autonomamente sviluppato in *Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino 1974.

territoriali; un contesto in cui erano in realtà assai scarsamente presenti i modelli centralistici dello 'Stato moderno'. Questi furono semmai, in qualche misura, una riscoperta più tardiva e rappresentarono uno stimolo a ripensare, gli uni alla luce degli altri, da un lato gli studi di Federico Chabod e quelli degli storici italiani che fin dagli inizi del secolo si erano già mossi sulla stessa linea; dall'altro le ricerche di chi aveva mitizzato il momento comunale ed ipotizzato alla sua luce un successivo lungo declino politico italiano; o per altro verso nel perdurante particolarismo e nella frammentazione aveva visto degli aspetti strutturali della storia della penisola.

3. Questo ripensamento fu senza dubbio stimolato dalla storiografia europea – in primo luogo tedesca – sullo 'Stato moderno' e dalle categorie che questa aveva elaborato. È noto che i lavori che affrontavano sotto varie angolature questo tema, solo in parte prima circolanti in Italia, furono discussi e presentati organicamente al pubblico italiano proprio all'inizio degli anni settanta, in primo luogo attraverso la grossa scelta antologica ad essi dedicata da Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera[20].

Ma allo studio degli stati nella loro dimensione territoriale alcuni studiosi erano stati avviati anche da un progetto specifico che la presupponeva: quello dell'*Atlante storico italiano*, elaborato, vivacemente discusso ed avviato ad una prima fase di attuazione alla fine degli anni sessanta da un gruppo di storici, tra i quali era, ancora una volta, Marino Berengo. Si trattava di un disegno ambizioso, che non avrebbe dovuto esaurirsi sul piano politico-istituzionale, ma estendersi alla rappresentazione cartografica delle strutture ecclesiastiche, economiche, agrarie, stradali, demografiche. Avrebbe così dovuto condurre a ricostruire per molteplici vie «i lineamenti di fondo della società italiana», e questo non soltanto attraverso la redazione delle carte, bensì anche con la pub-

[20] E. ROTELLI-P. SCHIERA (edd), *Lo Stato moderno*, 3 voll., Bologna 1971-74.

blicazione autonoma delle ricerche preparatorie. Asse centrale e premessa indispensabile dovevano essere però le carte statali, ed innanzitutto quelle degli 'stati regionali' preunitari. Si trattava cioè in primo luogo, come veniva enunciato pragmaticamente, di «fissare l'entità degli stati, nei loro confini esterni e nelle loro interne giurisdizioni, così pubbliche come feudali»; e perciò di sapere «chi, nei diversi territori, abbia riscosso le imposte ed esercitato la giustizia»[21].

Il disegno non sottendeva una visione 'moderna' e accentrata dello Stato. Anzi, dovendo produrre risultati cartografabili, lasciava semmai nell'ombra i poteri e le istituzioni raccolte nel centro e privilegiava di fatto le periferie; dava ampio spazio all'analisi ed alla rappresentazione dei particolarismi, delle autonomie locali, delle esenzioni fiscali e giurisdizionali. Non è un caso che per il Mezzogiorno d'Italia si pensasse di avviare innanzitutto le ricerche miranti alla redazione di carte feudali e soltanto dopo quelle sulle giurisdizioni regie che con le prime avrebbero dovuto essere fuse al momento dell'elaborazione cartografica. Ma certo è che redigere carte, tracciare confini e porsi il problema della loro natura e qualità; chiedersi da chi e come fosse esercitata la sovranità mediante l'amministrazione della giustizia ed il prelievo fiscale, obbligava a pensare in termini di sistemi di potere territoriali o regionali, come allora si incominciò a dire. Sollecitava a definire le logiche strutturali e gli equilibri interni di quei sistemi; a riflettere sui loro ordinamenti e – diremmo oggi con un concetto allora poco usato – sulle loro 'costituzioni materiali'; sulle dinamiche che avevano modificato gli uni e le altre nel tempo, individuando fasi e cesure, periodizzando. Questo, almeno, ha significato per me lavorare sul ducato di Toscana al tempo di Cosimo I.

Se il progetto fosse stato condotto a termine almeno nel settore delle carte statali per l'età moderna, i suoi risultati avrebbero offerto una base insostituibile per una analisi del-

[21] M. BERENGO, Premessa a *Problemi e ricerche per l'atlante storico italiano dell'età moderna. Atti del Convegno di Gargnano, 27-29 settembre 1968*, Firenze 1971, p. 1-9.

le strutture statali e dei sistemi di potere in Italia nella loro dimensione territoriale. Si sarebbe costruito uno strumento prezioso per iniziare ad indagare il microcosmo socio-politico variegato e complesso della penisola e ad affrontare alcune questioni generali. Solo *due* Italie, una feudale e l'altra cittadina, come ha scritto Galasso, od un più complesso mosaico di piccoli stati, diversi in primo luogo per la loro estensione e complessità, per la natura dei centri e delle periferie, benché non privi di affinità strutturali? Tendenze evolutive comuni, sia pure con tempi diversi, o destini irrimediabilmente divergenti? In realtà solo la mia carta su *La Toscana granducale al tempo di Cosimo I* ed il relativo quaderno preparatorio hanno visto la luce[22]. Ma il lavoro comune intorno all'*Atlante* rappresentò uno dei momenti di avvio ad un diverso modo di considerare gli Stati italiani nell'età moderna.

La mia ricerca – una ricerca che si è poi prolungata negli anni[23] – mi ha condotta a vedere nello Stato mediceo cinquecentesco un modello ben diverso da quello disegnato da Angelo Ventura a partire dalla terraferma veneta, e peraltro scarsamente rispondente alla categoria dello 'stato moderno'. Anche nel caso toscano, beninteso, è difficile sfuggire all'impressione del pluralismo – evidentissimo in primo luogo sul piano del diritto statutario – e della vitalità, per non dire della resistenza, dei poteri locali. Le comunità – città, terre, comunità rurali – dotate di propri consigli ed organi

[22] E. FASANO GUARINI, *Lo Stato di Cosimo I*, Firenze 1973. La carta è stata pubblicata s.d. dal CNR e riedita dal «Journal of Italian History», n. 2, 1979 (*The Grand-Duchy of Tuscany at the Death of Cosimo I. A Historical Map, with enclosure).*

[23] E. FASANO GUARINI, *Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra Quattro e Cinquecento: il caso pisano*, in M. MIRRI (ed), *Ricerche di storia moderna*, I, Pisa 1976; *Potere centrale e comunità soggette nel Granducato di Cosimo I*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX, 1977, pp. 490-538; *Considerazioni su giustizia stato società nel Ducato di Toscana del Cinquecento*, in *Florence and Venice: Comparisons and Relations – Il Cinquecento*, Firenze 1980; *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991, pp. 69-124.

di governo sono in effetti il quadro istituzionale primario in cui si esprimono, conflittualmente o solidarmente, gli interessi locali, l'elemento di base nella costituzione del paese e nell'organizzazione del territorio. Ad esse, in assenza di un forte apparato burocratico centrale, sono lasciati la percezione e ripartizione interna delle imposte, in buona misura la tutela dell'ordine al proprio interno e, fino a Cosimo I, anche compiti di difesa. Al di là dei confini del contado i loro rapporti con Firenze continuano ad essere regolati dai patti, stipulati al momento dell'assoggettamento. Molti i privilegi fiscali e giurisdizionali, tenacemente riaffermati. Lo Stato, dunque, non esaurisce affatto la costituzione del territorio. Ma le comunità sono raccolte entro una compatta rete di leghe, podesterie, vicariati, governata da rettori cittadini. Sono inoltre sottoposte in loco, dalla metà del Cinquecento, anche al controllo amministrativo e finanziario di cancellieri nominati dagli uffici centrali, male accolti e spesso violentemente osteggiati. Attraverso queste reti, alle quali corrisponde anche una gerarchia di organi locali di governo (di lega, podesteria, vicariato), non solo viene amministrata la giustizia ed organizzata la riscossione delle imposte. Viene anche regolata e disciplinata la vita locale. Sono trasmessi e resi effettivi i comandi del principe: diffusi i suoi bandi e regolamenti di polizia; imposti gli obblighi di lavoro – le 'opere' e le 'comandate' – che a lungo restano indispensabili alla costruzione delle «fabbriche» cosiddette granducali, al mantenimento delle strade regie, ai grandi lavori idraulici. Non un 'aggregato', dunque, come ha scritto Angelo Ventura, né, peraltro, uno Stato accentrato, secondo la vecchia tesi di Antonio Anzilotti[24]; bensì un coerente sistema di potere di ambito regionale, entro il quale le comunità continuano a sopravvivere, con funzioni proprie ed autonomie, fondate su una durevole base contrattualistica, ma forte è l'autorità del principe, garantita da efficaci strumenti di controllo e diffusi canali di governo[25].

[24] A. ANZILOTTI, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto Cosimo I*, Firenze 1910.

[25] Oggi cfr., per gli aspetti giuridici, L. MANNORI, *L'amministrazione del*

Tutto ciò a me è parso il risultato non delle pur innegabili innovazioni cosimiane, ma di una più lunga storia, i cui inizi risalgono al periodo stesso della formazione quattrocentesca dello Stato: agli anni in cui i nuovi statuti cittadini del 1408-1415 venivano contemplando diffusamente l'organizzazione del dominio e si andava preparando il catasto, che tutto lo doveva abbracciare[26].

Della formazione degli Stati regionali tra Tre e Quattrocento si è ampiamente occupato negli anni settanta Giorgio Chittolini. Suo punto di avvio è stata la riflessione critica sulla tradizione di studi, di origine risorgimentale, che ha visto nel Comune un eccezionale momento storico, progressivo e liberatore, e nelle sue lotte interne – lotte cittadine – l'ascesa di ceti nuovi, 'borghesi', contro la vecchia feudalità[27]. A quella tradizione – già da altri peraltro contestata, in Italia e altrove – Chittolini ha opposto la necessità di guardare oltre le mura della città, per l'appunto al territorio. Nei rapporti del Comune con il contado, nella sua incapacità di unificarlo e di domare le aristocrazie armate di stampo feudale che ne erano parte, ha visto il segno della sua fragilità e la ragione primaria della sua 'crisi' trecentesca. La sua, tuttavia, è una revisione storiografica di segno ben diverso da quella proposta nella *Storia d'Italia* Einaudi[28]. La critica del 'mito del Comune' non ha avuto, nel suo caso, come premessa o esito, l'idea di un 'blocco' della storia italiana. Richiamandosi alla tradizione di studi che da Francesco Ercole ed Antonio Anzilotti, attraverso le tarde opere di Gioac-

territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme, Firenze 1988.

26 Su quel periodo cfr. oggi A. ZORZI, *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Aspetti giurisdizionali*, in «Società e Storia», XIII, 1990, pp. 790-825.

27 G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e le istituzioni del contado*, in «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970 ed ora in *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 3-35.

28 Sulla quale cfr. G. CHITTOLINI, Introduzione a G. CHITTOLINI (ed), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 22-23.

chino Volpe arrivava fino a Chabod (ora sì, oggetto a pieno titolo di riflessione storiografica), Chittolini ha visto nel superamento del sistema comunale e nell'avvento della signoria e del principato fra Tre e Quattrocento la tendenza alla costituzione di apparati di potere più stabili e di centri più forti; alla ricomposizione del territorio ed al disciplinamento delle forze difformi che lo abitavano. Questo processo gli è apparso accompagnato, sì, da fenomeni sociali involutivi, quali la costituzione di ristrette oligarchie di potere o di governi signorili; ma tale da condurre alla formazione dei nuovi Stati, che Chittolini ha chiamato 'regionali' o per altro verso, come già Chabod, 'rinascimentali'.

Non, tuttavia, Stati moderni, e tanto meno Stati assoluti. Si tratti del ducato visconteo-sforzesco, a larga base feudale, cui l'autore ha dedicato ampie ricerche specifiche, dei piccoli principati emiliani, o di uno Stato di origine cittadina come quello di Firenze[29], gli ordinamenti pubblici tre-quattrocenteschi si individuano per il loro carattere pattizio. Si fondano su una divisione del potere tra il governo centrale ed una periferia ormai disciplinata, ma a lungo vitale; ormai rassegnata alla perdita dell'indipendenza ma non a quella delle proprie 'libertà'. Per definire questi Stati Chittolini è ricorso alla categoria del «dualismo», già usata dagli storici tedeschi – dal von Gierke allo Hintze e al Brunner – a proposito dello Stato tedesco e dei rapporti tra principi e ceti in Germania, o da Werner Näf, a proposito dei «contratti di signoria» nelle Fiandre e nel Brabante. Il ricorso a questa categoria, largamente europea, è funzionale all'intenzione dell'autore di collegare la storia dello Stato in Italia alla storia dello Stato in Europa. L'idea del «ritardo» italiano ha ceduto così il passo alla visione di un processo di formazione dei nuovi sistemi politici che ovunque – in Italia come altrove – è lento e complesso, ed ovunque è segnato da una fase, non ancora pienamente 'moderna', in cui l'accentramento principesco è accompagnato, o addirittura sostenuto, dalla partecipazione al potere dei corpi sociali o dei

[29] Cfr. in primo luogo gli studi raccolti in *La formazione dello Stato regionale*, cit.

'ceti'. È stato, questo, un mutamento di linea che ha inciso sull'evoluzione degli studi in Italia fino ad oggi. Esso è stato sostenuto anche dalle tendenze affini che negli ultimi anni sono andate acquistando estensione in altre aree europee. Anche altrove, in effetti, il paradigma dello 'Stato moderno' sembra oggi incrinato, e viene evocato più per discuterne il senso e l'utilizzazione che per affermarne la piena validità. Così perfino in quella complessa impresa di ricerca e confronto collettivo che si è recentemente svolta sotto il titolo apparentemente inequivocabile di *Genèse de l'Etat moderne*, l'ipotesi di un grande processo unidirezionale – di «un mouvement historique qui a conduit les sociétés d'abord à l'Etat moderne, puis à l'Etat-Nation» – è stata accompagnata dall'affermazione della non linearità di questo processo, e dalla convinzione (non nuova alle nostre orecchie) che, insieme alle «avancées», sia da segnalare «l'ampleur des résistances et les reculs»[30]. Sono intanto emersi anche altri paradigmi, più sfumati e tendenzialmente pluralistici: si pensi alla recente fortuna della nozione di 'composite state', usata per definire sistemi apparentemente assai lontani, quali possono essere la Repubblica di Venezia e le grandi monarchie europee[31]. Sono stati, per altro verso, posti in discussione i modelli stessi rispetto ai quali si è parlato del 'ritardo' politico italiano. Non è irrilevante il fatto che oggi in Francia la portata pratica del centralismo e dell'uniformazione, tradizionalmente attribuiti alla monarchia assoluta, vengano discussi anche per il periodo della sua maggior espansione, il secolo XVIII, proprio a partire dalla 'periferia'. Si sono così recentemente riscoperte la sopravvivenza dei poteri cittadi-

[30] M. CHEVALIER, Introduction a J. Ph. GENET (ed), *L'Etat Moderne: genèse. Bilans et perspectives. Actes du colloque tenu au CNRS à Paris les 19-20 septembre 1989*, Paris 1990, p. 11. Al volume, che conclude una serie di incontri iniziati nel 1984, si rinvia per un primo bilancio dell'impresa. La dimensione territoriale è stata presente in particolare nel volume a cura di N. COULET e J. Ph. GENET, *L'Etat moderne: le droit, l'espace et les formes de l'Etat*, Paris 1990.

[31] J. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance State*, Baltimore - London 1988; J.H. ELLIOTT, *A Europe of composite Monarchies*, in «Past and Present», n. 137, 1992, pp. 48-71.

ni e l'importanza del 'pays' nella organizzazione di base della società; si è rilevata la permanenza di pratiche private di giustizia, di forme di composizione e di arbitraggio, mal compatibili con l'idea dell'accentramento[32].

4. A partire dagli anni ottanta in Italia le ricerche sugli Stati come sistemi di potere territoriali si sono moltiplicate. Talvolta esse hanno recepito con immediatezza le indicazioni metodologiche e le categorie interpretative fornite dalle tendenze storiografiche europee cui si è accennato. Così i lavori dedicati da Angela De Benedictis a Bologna, dal Quattrocento fino al Settecento 'Respublica per contratto' racchiusa nello Stato pontificio, riflettono una precisa intenzione di confronto con i modelli elaborati e discussi in tempi più o meno recenti dalla storiografia tedesca, iberica e più generalmente europea, della quale l'autrice ha diretta ed estesa conoscenza. Tesi a definire il fondamento contrattualistico e 'repubblicano' dei rapporti che legano la città periferica al lontano centro pontificio, essi sono caratterizzati da una particolare attenzione ai quadri giuridico-istituzionali, nella cui durata l'autrice vede l'espressione della profonda continuità ed affinità costituzionale che caratterizza ai suoi occhi gli Stati italiani e non italiani d'antico regime, al di là delle loro specificità innegabili[33].

[32] Y. DURAND, *Vivre au pays au XVIIIe siècle. Essai sur la notion de pays dans l'Ouest de la France*, Paris 1984; M. DERLANGE, *Les communautés d'habitants en Provence au dernier siècle de l'Ancien Régime*, Toulouse 1987; Ph. GUIGNET, *Le pouvoir dans la ville au XVIIIe siècle. Pratiques politiques, notabilité et éthique sociale de part et d'autre de la frontière franco-belge*, Paris 1990. Sul permanere di pratiche extra ed infra-giudiziarie, Y. CASTAN, *Honnêteté et relations sociales en Languedoc, 1715-1780*, Paris 1974; N. CASTAN, *Justice et répression en Languedoc à l'époque des Lumières*, Paris 1980.

[33] A. DE BENEDICTIS, *«Ad bonum regimen, ordinem et gubernationem»: per una storia della costituzione territoriale tra Quattro e Cinquecento. Il caso di Bologna*, in G. TOCCI (ed), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in Stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988; *Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello Stato (pontificio)*, in «Scienza e politica», n. 4, 1990, pp. 59-72; *Contrattualismo e repubblicanesimo in una città d'antico regime. Bologna nello Stato della Chiesa*, in «Materiali

Altrove – come ad esempio nei numerosi studi dedicati a partire dagli anni ottanta alla Repubblica di Venezia – è prevalsa l'attenzione al caso singolo, con le sue peculiarità. La politica del diritto, e più in generale le pratiche di governo hanno offerto a Gaetano Cozzi il filo rosso per riconsiderare, insieme alle dinamiche sociali che definiscono la storia del ceto dominante cittadino, la natura peculiare dello Stato[34]. Anche Cozzi ha parlato di 'dualismo'. Con questo termine egli non si riferisce però soltanto alla natura pattizia dei rapporti giuridico-istituzionali che, nel caso veneto come in altri, legano il dominio alla Dominante. Richiama le diversità «sociali e spirituali, politiche ed economiche», «ambientali», che separano Venezia – centro eccentrico, città marinara e mercantile, estranea al mondo del diritto comune – dalla terraferma, periferia multiforme e policentrica, articolata intorno a grandi poli urbani ed a lungo disseminata di feudi e 'piccoli principi'[35]. Questo 'dualismo' originario condiziona profondamente strutture e sviluppo dello Stato

per una storia della cultura giuridica», n. 2, 1992. Cfr. della stessa anche *Patrizi e comunità. Il governo del contado bolognese nel '700*, Bologna 1984.

[34] G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in G. COZZI (ed), *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, I, Roma 1980, pp. 15-152, e in G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-318, su cui cfr. la recensione-discussione di A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica veneta*, in «Rivista storica italiana», XCIV, 1982. Cfr. anche G. COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in *Storia della cultura veneta. Il Seicento*, Venezia 1984, pp. 497-539. Tra gli studi dei suoi allievi cfr. in particolare C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII*, in G. COZZI (ed), *Stato società e giustizia*, cit., pp. 153-258; M. KNAPTON, *Tra Dominante e dominio (1517-1630)*, in G. COZZI-M. KNAPTON-G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, Torino 1992, pp. 465-549, e oggi A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993.

[35] S. ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Treviso 1991.

veneto. Ma, secondo Cozzi ed i suoi più giovani allievi, contrariamente a quanto sostenuto da Angelo Ventura non impedisce la formazione di un sistema politico durevole, capace di sopravvivere a gravi crisi – più grave di tutte quella provocata dalla sconfitta inflitta alla Serenissima dalla Lega di Cambrai[36]. Non impedisce la formazione di un'unità regionale e di uno Stato, entro il quale l'autorità di Venezia è accolta e legittimata, percepita con forza anche dalla periferia[37]. È questo, ai loro occhi, il risultato dei legami concreti costituitisi tra la Dominante ed il dominio: della diffusa presenza nel territorio di patrizi veneziani, rettori cittadini, detentori di benefici ecclesiastici, proprietari fondiari; dell'attrazione centripeta esercitata da Venezia sui ceti dirigenti della Terraferma; della circolazione della cultura. Ma più ancora conta il modo in cui Venezia ha governato e fatto giustizia. Conta la sua capacità di contemperare il rispetto per le autonomie statutarie ed i privilegi delle città e comunità soggette e la capacità di scavalcarli, grazie agli interventi equitativi dei propri rettori; la volontà di affermare la propria autorità senza escludere la ricerca del consenso. Conta il perseguimento di una politica non aliena dalla mediazione nei conflitti locali e dall'accettazione di compromessi, disposta all'alleanza con le oligarchie delle città soggette, ma tesa al tempo stesso ad eroderne di fatto i poteri, come tra Cinque e Seicento avviene con la costituzione nei contadi di autonomi 'corpi territoriali'[38].

Per il Mezzogiorno d'Italia la 'via napoletana allo Stato mo-

[36] Sulla quale I. CERVELLI, *Machiavelli e la crisi dello stato veneziano*, Napoli 1974; G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986.

[37] Cfr. ad es. J. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., pp. 99 ss.; G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992.

[38] M. KNAPTON, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo «Stado italico»*, cit., pp. 33-115; S. ZAMPERETTI, *I «Sinedri dolosi». La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello Stato regionale veneto tra '500 e '600*, in «Rivista storica italiana», XCIX, 1987, e bibliografia ivi citata.

derno'[39] ha continuato a segnare uno degli assi centrali della ricerca. Anche questa, tuttavia, è stata per lo più considerata come una via disseminata di compromessi. Si è insistito sui processi di accentramento e l'erosione degli spazi politici lasciati in periferia alle forze feudali[40], ma anche sulla nonlinearità di questi processi, segnati da colpi d'arresto, riprese, crisi[41]. Si è parlato del disciplinamento dei ceti dominanti, da 'potenze' che erano ridotti a 'poteri', ma anche del mancato assorbimento dei 'ceti' da parte dello Stato, a lungo disposto a riconoscerli e garantirli come ordini privilegiati. E nella loro 'dialettica' – che è parsa anche come dialettica tra la capitale, luogo di elezione del 'ceto civile', della 'Respublica dei togati'[42], e la periferia, a lungo feudale – si è continuato a vedere la chiave della storia del Regno tra Cinque e Seicento. A partire dalle periferie si è d'altra parte sviluppata in anni recenti un'attenzione nuova alla storia dei centri urbani. Così anche nel caso del Regno, alcuni studiosi vedono oggi nelle città dei poli aggregativi territoriali di qualche consistenza, benché soggetti a processi di rapida marginalizzazione: sede, nel tardo Quattrocento, di poteri capaci di interloquire con il governo centrale, prima di diventare nelle sue mani, tra Cinque e Seicento, strumento di disciplinamento dei particolarismi e dei gruppi sociali periferici[43].

[39] L'espressione è di A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli 1991, che si riferisce a G. GALASSO, *Intervista sulla storia di Napoli*, Bari 1978. Sulla stessa linea cfr. G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980.

[40] Cfr. in particolare A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, 1505-1557*, 2 voll., Napoli 1983.

[41] Tra le crisi continua a ricevere la massima attenzione quella del 1647: cfr. A. MUSI, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli 1989; e per un'area affatto periferica, la Calabria, P.L. ROVITO, *La rivolta dei notabili*, Napoli 1988.

[42] P.L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli 1981, con prefazione di N. Ajello.

[43] Ciò vale in particolare per l'area pugliese: cfr. A. SPAGNOLETTI, *«L'incostanza delle umane cose». Il patriziato di terra di Bari tra egemonia e*

5. Repubblica di Firenze e Repubblica di Venezia; Stato visconteo-sforzesco e ducati padani; Regno di Napoli: di che avviare finalmente una storia comparata degli ordinamenti territoriali degli Stati nella prima età moderna?[44]

In verità la ricerca storica non procede principalmente per accumulo di conoscenze; ma per svolte, che portano all'apertura di nuovi problemi e nuovi orizzonti. Ed oggi, appunto, è piuttosto tempo di svolte e di discussioni. Se il problema del 'ritardo' italiano sembra aver fatto il suo tempo, si discute però, non solo in Italia, della natura e dell'evoluzione dei sistemi politici nella prima età moderna; dell'opportunità di definirli in termini di 'stato' e 'statualità'. Ad alcuni studiosi queste sono apparse come categorie storiche non retrodatabili, la cui applicazione alle società di antico regime implica un fuorviante pregiudizio pubblicistico[45].

Si è così delineata la tendenza a definire in altro modo i 'centri' o 'luoghi del politico' e le forme di aggregazione in quel lungo periodo che, con scelta lessicale significativa, è

crisi (XVI-XVIII secolo), Bari 1981; M.A. VISCEGLIA, *Territorio feudo e potere locale. Terra d'Otranto ed età moderna*, Napoli 1988, e soprattutto *Storia di Bari nell'antico regime*, a cura di Francesco TATEO, 2 voll., Bari 1991-92.

[44] Alla comparazione sono stati in effetti dedicati diversi convegni, nei quali ci si è occupati anche del rapporto centro e periferia. Cfr. *Florence and Venice. Comparisons and relations*, I: *Quattrocento*, II: *Cinquecento*, Firenze 1979-1980; *Florence and Milan: Comparisons and Relations*, 2 volls., Firenze 1989; J.M. CAUCHIES-G. CHITTOLINI (edd), *Milano e Borgogna: due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1990.

[45] Cfr. C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco*, in «Società e storia», V, 1982, pp. 245-262; L. ORNAGHI, *'Crisi' del centro statale e disseminazione di centri politici*, in «Quaderni sardi», n. 4, 1983-84, pp. 43-55; E. ROTELLI-C. MOZZARELLI, Introduzioni a *L'amministrazione nella storia moderna*, I, cit. Cfr. in proposito anche le osservazioni critiche di G. CHITTOLINI, *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, in G. TOCCI (ed), *Persistenze feudali*, cit., pp. 9-29. Per un quadro della discussione europea sul 'paradigma statualistico' cfr. A.M. HESPANHA, *Para uma teoria da história institucional do Antigo Regime*, in *Poder e instituições na Europa do Antigo Regime. Colectânea de Textos*, Lisboa 1984.

stato spesso definito non 'età moderna', ma 'antico regime'. Non nello Stato e nei suoi apparati, ma nel 'sistema patrizio', con i suoi procedimenti di autolegittimazione e cooptazione, alcuni studiosi hanno visto la forma predominante dell'organizzazione del potere[46]. Nella corte si è identificato il centro nel quale si definiscono e legittimano i rapporti tra il principe ed i ceti dominanti, in termini che non sono più feudal-cavallereschi, ma non ancora burocratici ed impersonali[47]. Non senza relazione con tendenze da tempo largamente affermate in altri paesi – in primo luogo nella storiografia anglofona sul Rinascimento – si è d'altra parte diffuso l'interesse per i legami familiari ed i rapporti di clientela e patronato, per i *networks*, considerati come i canali reali di un potere politico esercitato in forme extra-istituzionali[48].

Si è d'altra parte allargato l'interesse per le periferie. In tempi recenti ha avuto qualche successo lo studio delle vicende di singole comunità. Non sempre, in realtà, la scelta

[46] C. MOZZARELLI, *Stato, patriziato ed organizzazione della società moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II, 1976, pp. 421-512; dello stesso, *Il sistema patrizio*, in C. MOZZARELLI-P. SCHIERA (edd), *Patriziati e aristocrazie nobiliari*, Trento 1978, pp. 52-63; dello stesso, *Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e a Napoli tra '500 e '700*, in «Società e storia» n. 3, 1978. Un'ampia rassegna critica è in G.B. ZENOBI, *Corti principesche e oligarchie formalizzate come «luoghi del politico» nell'Italia dell'età moderna*, Urbino 1993. Cfr. anche M.A. VISCEGLIA, Introduzione a *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, Bari 1992, dove tuttavia lo sviluppo di reti di potere patrizie e feudali è considerato non antitetico, ma complementare allo sviluppo degli Stati.

[47] Ciò è avvenuto nei numerosi studi sulle corti italiane prodotti dal centro 'Europa delle Corti'. In relazione al nostro tema cfr. in particolare G. PAPAGNO-A. QUONDAM, *La corte e lo spazio. Appunti problematici per il seminario*, in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio. Ferrara estense*, 3 voll., Roma 1982, II, pp. 823-838. Cfr. anche C. MOZZARELLI, *Principe, corte e governo tra '500 e '700*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Rome 1985, pp. 367-379. Per una bibliografia critica aggiornata rinvio a G.B. ZENOBI, *Corti principesche e oligarchie formalizzate*, cit.

[48] Cfr. la rassegna-discussione di S. BERTELLI, *Ceti dirigenti e dinamica del potere nel dibattito contemporaneo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze 1987, pp. 1-47.

di questa ottica, tendenzialmente microstorica, è stata mossa dall'intento di sottoporre a critica l'apparato concettuale di cui si sono serviti gli storici dello 'Stato regionale'. Da molti studiosi la comunità è stata considerata in primo luogo come «una sorta di unità di studio ideale», aperta alla convergenza di approcci e metodologie diverse – dalla storia delle istituzioni, della fiscalità, della giustizia, a quella delle mentalità ed all'antropologia sociale[49]. Nella storia delle comunità, spesso identificata con quella delle famiglie che ne hanno costituito l'ossatura, si sono cercate le manifestazioni del «concreto divenire» sociale, quale lo si può percepire dal basso, o dalla periferia che dir si voglia. Come ha scritto Claudio Povolo, uno dei fondatori del 'genere', non si è però inteso escludere in questo modo dal quadro «la città, il contado, lo Stato»[50].

In altri casi, tuttavia, l'analisi di realtà periferiche – comunità, fazioni, parentele – ha teso a proporre strade di ricerca diverse da quella della storia istituzionale e pubblicistica, e modelli di sistemi di potere alternativi a quelli statualistici, sia pur pluralisticamente intesi. Così lo studio delle «interdipendenze tra società locali e istituzioni statali», sorretto da categorie proprie dell'antropologia economica e sociale, ha condotto alla contestazione delle «contrapposizioni dicotomiche quali comunità/stato, periferia/centro, che evocano il fondamentale dualismo culturale tra 'basso' e 'alto'». L'idea

[49] G. Tocci, Introduzione a *Le comunità negli Stati italiani d'antico regime*, Bologna 1989, p. 10. Rinvio al volume per l'ampissima bibliografia precedente alla sua data di pubblicazione. Gli studi sulle comunità non si sono tuttavia arrestati al 1989. Dopo di allora cfr. ad esempio *Mazzano – Storia di una comunità – secoli XII-XX*, Mazzano 1992. Altre ricerche, non microstoriche, si sono soffermate sui rapporti tra comunità e governo centrale, per misurare persistenze e trasformazioni dei regimi pattizi: cfr., in particolare per lo Stato della Chiesa, oltre a A. De Benedictis, *Patrizi e comunità*, cit., C. Casanova, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna 1982; C. Penuti, *Il principe e le comunità soggette: il regime fiscale dalle 'pattuizioni' al 'buongoverno'*, in A. De Maddalena-H. Kellenbenz (edd), *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna*, Bologna 1984, pp. 89-100.

[50] C. Povolo, Introduzione a *Dueville*, a cura dello stesso, Venezia 1985, pp. XXI e XIX.

stessa di 'comunità' – concepita non come realtà originaria o primordiale, ma come «costruzione storica e risultato di interazioni costanti» – è stata chiamata in causa da una visione più complessa dell'universo relazionale. In questa prospettiva si collocano, oltre a numerosi saggi pubblicati sulla rivista «Quaderni storici»[51], due recenti lavori di ambientazione ligure, la ricerca di O. Raggio sulla valle appenninica della Fontanabuona[52] e quella di E. Grendi sulla comunità del Cervo[53]. L'intenzione di contestare il paradigma dello 'Stato moderno' («chiave di lettura a senso unico dei fenomeni politici e dei movimenti sociali in generale» – scrive Raggio)[54], l'aspirazione a proporre, dalla periferia, una diversa lettura delle realtà politiche in questi casi è evidente: particolarmente evidente nel lavoro di Grendi, che costituisce l'espressione più matura delle tendenze indicate.

Vista dal Cervo, la Repubblica ligure conserva il carattere di un indispensabile quadro di riferimento istituzionale. Genova esercita la sua sovranità sul territorio; è la metropoli, dove si accentra l'alta giustizia. Impone e riscuote tributi, pur ricorrendo, come del resto avviene anche altrove, al tramite degli organi locali, con le cui resistenze deve necessariamente fare i conti. Genovesi sono i podestà e commissari che operano nelle comunità periferiche. Si può anche parlare, secondo Grendi, di un *trend* seicentesco al consolidamento dello Stato, alla corrosione di immunità e privilegi locali, benché non mai di «un progetto statuale coerente»[55].

[51] Cfr. in particolare il numero monografico di «Quaderni storici» *Conflitti locali e idiomi politici*, a cura di S. LOMBARDINI-O. RAGGIO-A. TORRE, n. 63, 1986, dalla cui premessa sono tratti i passi citati; ma anche i numeri monografici della stessa rivista *Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE-E. GRENDI-G. LEVI, n. 33, 1976; *Villaggi. Studi di antropologia storica*, a cura di G. LEVI, n. 46, 1981.

[52] O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.

[53] E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993.

[54] O. RAGGIO, *Faide e parentele*, cit., p. IX.

[55] E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica*, cit., p. 21.

Per lo storico genovese governare il territorio significa però in primo luogo intervenire nei giochi complessi di «associazioni primarie radicalmente 'diverse', 'altre' rispetto alla realtà politica amministrativo-territoriale». Ed è alla realtà di quelle associazioni – faide e parentele alla Fontanabuona già studiata da Raggio; comunità, parrocchie, ville, borghi, città sulla Riviera di Ponente, intorno al Cervo – che bisogna in primo luogo guardare per capire le logiche del sistema. Questo non ha nella metropoli il suo unico centro; ma è condizionato dalla natura del territorio, dalla sua morfologia insediativa, dalla distribuzione delle risorse, e ha il suo tessuto connettivo nei 'circuiti di scambio' asimmetrici che si aprono tra le ville ed i borghi o le città: nella rete dei rifornimenti annonarii e nei percorsi del grano, dell'olio e del vino; nelle aggregazioni di dimensione sovracomunale che si costituiscono intorno ad altre attività (al Cervo, intorno alla pesca del corallo); nei percorsi compensativi dell'emigrazione. Dalle relazioni di scambio entro questo sistema a maglie, non polarizzato, emergono la «pluralità dei protagonisti territoriali» ed il fitto intreccio tra dinamiche di potere locali e funzioni dello Stato. Lo Stato esiste in quanto media i conflitti tra le ville ed i borghi, concedendo alle prime la sua tutela; in quanto regola i mercati e gli approvvigionamenti, il credito e la moneta; in quanto, insieme (si badi) agli organi di potere delle comunità, governa la 'società economica regionale', garantendole le strade di una indispensabile integrazione.

Nel richiamo alla materialità del territorio con i suoi connotati geografici, economici e sociali, alla natura concreta delle relazioni che in esso si dispiegano è forse l'aspetto più saliente di un lavoro, che, per altri versi, sul piano istituzionale può anche sembrar riproporre schemi pluralistici già sperimentati. Quello ligure è certamente un caso singolare, tanto per la morfologia del paese, stretto tra il mare e la montagna, quanto per la natura della metropoli: più che capitale territoriale, Genova pare essere ancora una città-stato, sopravvissuta alla periferia del sistema delle grandi monarchie continentali e impegnata, tra Cinque e Seicento, in un'«avventura» finanziaria di portata europea, che ha scarse

ricadute sulla vita del territorio[56]. Non è difficile, quindi, ipotizzare l'esistenza di strutture diverse là dove il ceto dominante metropolitano abbia sviluppato (è il caso di Firenze) un vivo interesse per la proprietà fondiaria ed una forte vocazione territoriale; e sia diversa la morfologia insediativa, maggiore il rilievo della rete urbana. Non è un caso che il governo fiorentino abbia assunto forme di più diretto intervento; che alla mediazione dei conflitti si siano qui affiancati nel tempo il controllo delle amministrazioni e delle finanze locali, nonché un sistema annonario polarizzato, controllato attraverso una gerarchia di uffici e giurisdizioni territoriali, tale da rispecchiare, insieme al primato fiorentino, la gerarchia sottostante delle città soggette[57]. Qui in alcune aree, come il contado pisano, le comunità stesse, pur lungamente vitali, subiscono tra Cinque e Seicento trasformazioni strutturali: l'espansione della proprietà fiorentina modifica profondamente gli equilibri locali e la diffusione della mezzadria porta alla penetrazione di gruppi di 'forestieri', portavoce di interessi estranei, che godono di un regime fiscale e di canali di accesso al mercato ed al credito diversi dagli «originari»[58]. Ma se il «modello ligure», prodotto a partire da una «ricerca specifica ed individualizzata», non può essere automaticamente esteso ad altri contesti – né Grendi lo pretende – l'«approccio distintivo» così proposto è però

[56] *Ibidem*, p. 79. Ancora alla fine del Settecento i viaggiatori rilevavano lo scarso interesse per il governo territoriale del ceto dominante cittadino, formato da «négociants» che «n'ont point de pays. (C.M. DU PATY, *Lettres sur l'Italie en 1785*, Lausanne 1796, I, p. 83, cit. da G. ASSERETO, *Dall'amministrazione patrizia all'amministrazione moderna: Genova*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, cit., p. 95).

[57] A.M. PULT QUAGLIA, *«Per provvedere ai popoli». Il sistema annonario nella Toscana dei Medici*, Firenze 1990.

[58] D. PESCIATINI, *Continuità e trasformazione: le comunità del contado di Pisa nel secolo XVII*, in M. MIRRI (ed), *Ricerche di Storia moderna*, III, Pisa 1985, pp. 293-379. Sull'espansione della proprietà fiorentina nel contado pisano cfr. P. MALANIMA, *La proprietà fiorentina e la diffusione della mezzadria nel contado pisano nei secoli XV e XVI*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, I, Firenze 1979, pp. 545-575; A. MENZIONE, *La proprietà terriera nelle campagne pisane del secolo XVII: primo studio della distribuzione catastale*, in *Contadini e proprietari*, cit., pp. 473-493.

certamente «riproducibile»[59]. Ed è uno degli approcci che possono consentire di cogliere quelle articolazioni concrete dei sistemi di potere territoriali, che rischiano di sfuggire a chi scelga osservatori in qualche misura isolati – corti, patriziati, o comunità che siano.

6. Il rapporto tra Stato regionale e regione economica è stato in verità posto in luce per altre vie ed in altro modo anche da altri studiosi. Esso è stato richiamato, con forte valore esplicativo, dagli studiosi che negli anni recenti si sono occupati sulle due rive dell'Oceano della storia di singole città italiane al tempo del loro assoggettamento. Si sia trattato di Vicenza, «primogenita di Venezia»[60], di Pescia «all'ombra di Firenze»[61], o di Prato, microcosmo urbano situato a poche miglia dalla Dominante[62], proprio nell'inserimento politico, economico, culturale dei vecchi centri urbani nei nuovi quadri regionali si è cercata la chiave di lettura delle loro storia nell'età moderna. Storia di risposte a sollecitazioni e condizionamenti esterni; di un lungo adeguamento, ed insieme di una tenace affermazione della propria identità cittadina, di fronte ad un processo di «periferizzazione».

Il tema è stato anche oggetto di discussione diretta. Su di esso si è soffermato per la Toscana Paolo Malanima, ipotizzando un parallelismo essenziale tra formazione dello Stato e contemporanea regionalizzazione dell'economia tra Tre e Quattrocento. Malanima ha insistito sul carattere sostanzialmente armonico del processo di divisione del lavoro che così si attuò e sulle conseguenze favorevoli che esso ebbe in termini di sviluppo economico[63]. Sul «declino del sistema

[59] E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica*, cit., p. 199.

[60] J. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit.

[61] J.C. BROWN, *In the Shadow of Florence. Provincial Society in Renaissance Pescia*, New York-Oxford 1982.

[62] *Prato storia di una città*, 2: *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, a cura di E. FASANO GUARINI, Firenze 1986.

[63] P. MALANIMA, *La formazione di una regione economica: la Toscana nei*

urbano medievale» e sul processo, socio-economico prima ancora che politico, della *territorialisation* si era già soffermato in termini generali negli anni settanta un sociologo francese, Y. Barel[64]. Prima di lui, in uno studio pioneristico su Pistoia, al Barel ben presente, già David Herlihy si era interrogato sul significato dell'integrazione della città nel sistema economico e politico che aveva il suo nuovo centro in Firenze[65]. Il tema è stato poi ripreso da Marco Tangheroni, a proposito della Toscana trecentesca[66].

Recentemente S.R. Epstein ha confrontato, da questo punto di vista, modello siciliano, modello toscano e modello lombardo. La sua tesi – contro corrente rispetto alla lunga tradizione di studi che ha visto nella città l'origine dello sviluppo economico in età moderna – è che la forte polarizzazione della Toscana intorno a Firenze, durante e dopo la crisi del Trecento, sia stata ragione di ristagno e non di sviluppo, come provano il lungo declino degli altri centri urbani ed il contemporaneo congelamento della loro gerarchia. Quella polarizzazione gli pare essere stata al tempo stesso ragione e conseguenza di una politica di dominio e non di integrazione, sancita dalla natura delle istituzioni e dall'uso che del potere viene fatto a vantaggio della città dominante. Ben più favorevoli alla ripresa economica, ai suoi occhi, le condizioni della Sicilia, dove la crisi provocava un riassestamento degli equilibri a favore della campagna; e la modificazione delle gerarchie urbane, il declino dei vecchi poli metropolitani di Palermo e Messina, consentivano una più equa distribuzione delle risorse. Più favorevole del sistema toscano è anche quello lombardo, caratterizzato sul piano economico

secoli XIII-XV, in «Società e storia», n. 20, 1983, pp. 229-269; dello stesso, *Politica ed economia nella formazione dello Stato regionale: il caso toscano*, in «Studi veneziani», XI, 1986, pp. 61-72.

[64] Y. BAREL, *La ville médiévale – système social/système urbain*, Grenoble 1977.

[65] D. HERLIHY, *Medieval and Renaissance Pistoia*, cit.

[66] M. TANGHERONI, *Il sistema economico della Toscana nel Trecento*, in S. GENSINI (ed) *La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale*, Pisa 1988, pp. 41-66.

da un più diffuso e dinamico policentrismo urbano, e su quello politico da una maggiore disponibilità dei duchi – i Visconti prima e gli Sforza poi – a privilegiare anche le località minori, sia rispetto alla distribuzione delle risorse che alla localizzazione dei mercati[67].

Per opera non tanto degli storici delle istituzioni, quanto di alcuni storici dell'economia sensibili agli aspetti istituzionali (tali sono gli autori ora citati), si è fatta dunque strada l'idea di una stretta correlazione tra Stato regionale e regione economica, intesa come «struttura territoriale complessa costituita da realtà interdipendenti, articolate in base a forme di divisione del lavoro su scala geografica», entro la quale «le diverse aree costituiscono altrettanti membri di un organismo coordinati rispetto a uno scopo unitario e comune»[68]. Diverse, certo, come si è appena visto, sono le analisi e le valutazioni dello sviluppo storico proposte a partire da queste nozioni. E queste diversità indicano altrettanti problemi aperti. La stessa rigidità della correlazione ipotizzata tra Stato regionale e regione economica può apparire non del tutto convincente a chi abbia fatto proprio, per la prima età moderna, un paradigma 'debole' dello Stato, come di una forma politica relativamente incompiuta[69]. Ma si apre così un quadro ricco di possibilità, per l'analisi non soltanto dei processi di formazione degli stati regionali, bensì anche dei mutamenti che i loro assetti hanno successivamente subito[70].

[67] S.R. EPSTEIN, *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared*, in «Past and Present», February 1991, pp. 3-50, ed ora soprattutto *Town and country: economy and institutions in late medieval Italy*, in «Economic History Review», XLVI, 1993, pp. 453-477. Cfr. anche dello stesso, *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge 1992.

[68] P. MALANIMA, *La formazione di una regione economica*, cit., p. 229.

[69] Ci si potrebbe ad esempio chiedere quanto sia stato rilevante per la periferia toscana, specie meridionale ed orientale, nel Quattro-Cinquecento il polo di gravitazione extra-statale romano, come mercato, luogo di investimenti finanziari, centro di formazione ed attrazione di un'emigrazione qualificata.

[70] Sull'esigenza di una storia dinamica delle formazioni statali cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e*

Due aspetti, in questo quadro, meritano di essere sottolineati. Il primo è che esso ha comportato l'adozione di approcci sistemici, incoraggiata anche da recenti sviluppi degli studi geografici ed economici, come la teoria dei 'luoghi centrali', esplicitamente richiamata da Epstein[71]. L'idea del sistema tende dunque a sostituire, utilmente, quella della contrapposizione centro/periferia. Essa consente anche una visione più complessa delle periferie, organizzate per maglie e reti, articolate esse stesse intorno a luoghi di potere ed a centri, economici ed amministrativi. Il secondo aspetto è che, insieme ai fattori economici, tendono ad acquistare (o riacquistare) rilevanza esplicativa non solo i quadri istituzionali – locali e statali – ma il potere politico; i meccanismi che esso ha innescato; le sue decisioni in materia fiscale e doganale, nel campo della politica demografica, viaria, idraulica; i suoi interventi in merito alla dislocazione dei mercati e delle attività manifatturiere; le sue scelte urbanistiche. Talvolta queste decisioni possono assumere il carattere di un progetto, o di un intervento consapevole e traumatico. Un progetto politico – quello, voluto e realizzato dai primi granduchi medicei, della costruzione del porto e della città di Livorno, destinata a diventare in quarant'anni la seconda dello Stato[72] – provocò tra Cinque e Seicento nel granducato lo sconvolgimento della gerarchia urbana e la dislocazione degli assi economici e demografici. Un altro progetto politico – la costituzione di una nuova capitale – portò negli stessi anni nel Piemonte Sabaudo alla impetuosa crescita di Torino, nonché al ridimensionamento ed alla ristrutturazione complessiva della rete urbana[73]. Anche nella più fragile compa-

Cinquecento: continuità e trasformazioni, in «Società e storia», n. 21, 1983, pp. 617-639. Cfr. anche, sulla relazione tra sviluppo dello Stato e formazione di regioni economiche, tra XV e XVII secolo, le osservazioni di M. MIRRI, *Formazione di una regione economica. Ipotesi sulla Toscana, sul Veneto, sulla Lombardia*, in «Studi veneziani», XI, 1986, pp. 47-59.

[71] S.R. EPSTEIN, *Cities, regions*, cit., p. 21.

[72] L. FRATTARELLI FISCHER, *Livorno città nuova: 1574-1609*, in «Società e Storia», n. 46, 1989, pp. 872-893.

[73] G. LEVI, *Come Torino soffocò il Piemonte*, cit.

gine genovese degli inizi del Cinquecento, furono una decisione politica ed un intervento diretto della nuova Dominante – aliena, in questo caso, da qualsiasi spirito di mediazione – a condurre all'interramento del porto di Savona, temibile concorrente di quello genovese, ed alla drastica, durevole mortificazione della città. Ma anche in assenza di eventi clamorosi dei fattori politici paiono contribuire con quelli economici a conservare o trasformare, entro il sistema, le gerarchie urbane; a modificare i rapporti città-campagna; a promuovere o ostacolare lo sviluppo dei 'corpi territoriali' e la moltiplicazione dei borghi; a redistribuire le risorse e la forza-lavoro. A plasmare e definire le regioni economiche. Si può forse tornare a parlare di 'centro' al singolare, come fonte di decisioni politiche, benché non certo di 'accentramento'. Relegate, almeno temporaneamente, sullo sfondo le dispute (un po' nominalistiche?) intorno alle nozioni di 'Stato' e di centro/periferia, il territorio, con la sua materialità e la concretezza dei problemi che il suo governo pone, può rappresentare un quadro di ricerca assai utile per analizzare i sistemi politici, nei loro aspetti strutturali e dinamici. Come ha sottolineato con forza un geografo sensibile alla dimensione storica come C. Raffestin, esso del resto è per eccellenza un prodotto storico, in cui si riflette in primo luogo la storia della 'geografia del potere'[74].

Può essere questo il quadro unificante in cui cercare di congiungere, come oggi si auspica, storia delle istituzioni e delle aggregazioni extra-istituzionali, dello Stato e delle comunità, del pubblico e del privato[75]. In questa dimensione sarà forse anche possibile fondere, come pure a me oggi sembra necessario fare, l'analisi delle forme giuridiche e costituzionali, che tanta parte ha avuto nella recente ricerca storica sugli Stati, con quella delle dinamiche reali, tutto sommato meno note, che le prime sottendono ed in parte nascondono.

[74] C. RAFFESTIN, *Pour une géographie du pouvoir*, cit., pp. 129 ss.

[75] G. CHITTOLINI, *Stati padani*, cit.

Razionalità e 'civismo' nella storia italiana della prima età moderna

di *Samuel K. Cohn, Jr.*

Vorrei congratularmi con Elena Fasano Guarini per la sua magistrale sintesi della ampia letteratura sullo Stato della prima età moderna nelle diverse regioni italiane; il suo lavoro sarà di grande aiuto soprattutto per il pubblico di lingua inglese che per la maggior parte continua a dibattere, perlomeno nelle scuole, sullo 'Stato del Rinascimento' nei termini weberiani o burckhardtiani. La sua rassegna della letteratura più recente mostra come il dibattito sulla formazione dello Stato moderno sia diventato molto più composito e complesso dai tempi di Anzilotti ed Ercole. Gli storici non possono più parlare di sviluppo lineare; la centralizzazione non può più essere semplicemente assimilata alla modernità; e forse dovremmo anche chiederci se sia il caso, al riguardo, di parlare di modernità. In Italia, i vecchi modelli centralistici dello 'Stato moderno'[1] si sbriciolarono agli inizi degli anni settanta mediante la pubblicazione del saggio di Marino Berengo sul Cinquecento[2] e la diffusione del suo *Nobili e mercanti nella Lucca del '500*[3].

Quello che non è chiaro nel penetrante esame della letteratura compiuto da Elena Fasano Guarini è se, e in che misura gli storici negli ultimi vent'anni hanno cambiato o messo in discussione il paradigma anti-Chabod di Berengo. C'è da chiedersi se questi studi non si siano semplicemente basati

Traduzione di Flavio Zeni.

[1] E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia*, in questo volume p. 151.

[2] Cfr. *ibidem*, pp. 149-150.

[3] M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del '500*, Torino 1965.

sull'idea del Cinquecento come «trionfante particolarismo dei corpi», propria di Berengo, consolidandola. Fasano Guarini ha messo sicuramente in evidenza come gli studi recenti di storici quali Osvaldo Raggio, Edoardo Grendi, Judith Brown, Paolo Malanima, David Herlihy e Stephan Epstein abbiano usato teorie e metodi di discipline sussidiarie per lo studio del primo Stato moderno. Uno studioso dello Stato italiano della prima età moderna non può più limitare il suo ambito di ricerca ai tradizionali domini del diritto, della politica o delle istituzioni politiche. Ma – per riprendere un argomento discusso nella rassegna della Fasano Guarini – c'è qualcosa di nuovo nell'analizzare i rapporti fra sviluppo dell'economia e lo Stato o nel giungere alla conclusione che i due potrebbero essere stati in conflitto l'uno con l'altro? Già da prima della Seconda guerra mondiale gli storici comparatisti, che hanno messo a confronto la formazione del primo Stato moderno in Francia e Inghilterra, hanno messo ben in evidenza questa correlazione inversa[4].

Ispirato dal documentato contributo di Fasano Guarini, vorrei prendere in considerazione un problema fondamentale che sta alla base della valutazione dei singoli stati e della cultura politica dal tardo medioevo al Risorgimento. Sarà una discussione che non si fermerà solo a considerare il problema del centro e della periferia all'interno di una struttura weberiana, cioè o in termini di vecchi modelli centralistici dello 'Stato moderno', o nei termini opposti di Berengo come «gioco delle forze locali»[5]. Mi riprometto di tornare in seguito su una della sfide che Fasano Guarini lancia alla ricerca storica odierna sullo Stato della prima età moderna in Italia.

Le mie riflessioni sono state provocate da un recente studio

[4] Per una brillante analisi di economia comparata e dello sviluppo dello Stato si veda J.U. NEF, *Industry and Government in France and England, 1540-1640*, Philadelphia 1940; e *Prices and Industrial Capitalism in France and England, 1540-1640*, in «Economic History Review», 7, 1937; per un'analisi più recente si veda P. ANDERSON, *Lineages of the Absolute State*, London 1974 (trad. it. *Lo Stato assoluto*, Milano 1980).

[5] Cfr. E. FASANO GUARINI, *Centro e periferia*, cit., pp. 149 ss.

sulla struttura di governo italiana scritto dal politologo americano Robert Putnam, il cui libro *Making Democracy Work*[6] ha indotto l'anonimo recensore del «The Economist» a ravvisare in Putnam un nuovo Alexis de Tocqueville. Il libro di Putnam inizia dall'istituzione in Italia delle amministrazioni regionali nel 1970. Usando variabili quantitative, Putnam analizza il livello di soddisfazione dei bisogni che queste venti amministrazioni regionali hanno saputo garantire ai loro cittadini. Per dirla in breve, Putnam trova un ampio spettro di variabilità nei risultati conseguiti e si domanda quali siano le cause di così grandi differenze. La sua risposta lo riporta sempre più indietro nella storia degli stati e della cultura politica italiani, risalendo di fatto sino al XII secolo per argomentare che il livello di efficienza delle amministrazioni regionali italiane è in stretto rapporto con le tradizioni «civiche», rapportate alla forza della vita associativa che abbraccia le organizzazioni sindacali fino alle associazioni sportive. Putnam trova questa correlazione non solo nel passato recente, dove facilmente il laboratorio storico trova le variabili quantitative necessarie a verificare l'attività civica – per esempio la lettura di quotidiani, l'iscrizione al sindacato, l'adesione a partiti, ad associazioni sportive e via di seguito – ma anche nel passato più remoto come nel periodo della formazione del regno dei Normanni in Sicilia nel secolo XII e della nascita dei comuni nell'Italia settentrionale. La conclusione di Putnam è pessimistica, almeno per quello che riguarda l'evolversi delle democrazie nell'Europa dell'Est e nei paesi dell'ex-Unione Sovietica: le istituzioni politiche cambiano molto lentamente e sono radicate in culture politiche che hanno origini molto lontane nel tempo. Nella storia italiana, secondo Putnam, queste tradizioni risalgono ai secoli centrali del medioevo[7].

Non è difficile per gli studiosi della storia politica italiana rovesciare la tesi di Putnam sulla determinazione storica nel

[6] R.D. PUTNAM-R. LEONARDI-R.Y. NANETTI, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton 1992 (trad. it. *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Milano 1993).

[7] *Ibidem*, pp. 121-137.

lungo periodo, mostrando, come bene illustra la rassegna storiografica di Fasano Guarini, che le istituzioni politiche in realtà cambiarono; la loro storia dalla prima età moderna in avanti non fu né lineare né continua. Lo studio di Putnam non menziona neppure il dibattito sullo «Stato del Rinascimento» e le sue riflessioni sui grandiosi cambiamenti avvenuti nella prima età moderna si limitano a due brevi paragrafi[8]. Ma invece di soffermarci sulle carenze storiche dell'analisi di Putnam, vorrei brevemente misurarmi con un problema teorico che è alla base non solo del libro di Putnam ma anche di due tradizioni della sociologia politica che per quanto riguarda il tardo medioevo e la prima età moderna non sono state, almeno a mia conoscenza, adeguatamente messe a confronto.

Un modello, più o meno esplicitamente richiamato, è quello di Max Weber secondo cui lo Stato moderno esercita un «monopolio del potere» in maniera affatto diversa dalla città-stato medioevale dove l'autorità era suddivisa in una pluralità di «stati nello stato». Le corporazioni, i loro tribunali e i loro centri di potere, la chiesa con le sue leggi, i suoi tribunali e le sue forme di tassazione separati, le consorterie di patrizi e i loro mezzi informali d'imporre la lealtà di vicinato, i feudatari delle colline e delle montagne, secondo questo modello, limitarono gli strumenti di dominio politici, fiscali e diplomatici dello Stato. Nella letteratura di lingua inglese sulla nascita dello «Stato territoriale» nel Rinascimento questo è tuttora il modello dominante[9].

Un secondo modello ha avuto minor risonanza nella recente storiografia sul Rinascimento ma lo si può trovare negli scritti di David Herlihy che considerò il periodo comunale nell'Italia centrale come più «moderno» di quanto non fosse lo stato del «Rinascimento» o «territoriale» del XIV e XV se-

[8] *Ibidem*, p. 135.

[9] Per una dettagliata esposizione di questo modello si veda M. BECKER, *The Florentine Territorial State and Civic Humanism in the Early Renaissance*, in N. RUBINSTEIN (ed), *Florentine Studies*, London 1968, pp. 109-139.

colo[10]. Tuttavia, per ironia, questo secondo modello o tradizione divenne negli anni sessanta e settanta una pietra angolare della scienza politica americana. Esso prende le mosse dalla *Democrazia in America* di Tocqueville e, forse ancora una volta per ironia, trova i suoi più importanti ed eloquenti esempi nelle analisi degli studiosi nord-americani della cultura politica italiana: come *The Moral Basis of a Backward Society*[11] di Edward C. Banfield e, in tempi più recenti, *Making Democracy Work* di Putnam. Questa seconda tradizione sostiene che governi più efficienti, stabili e soddisfacenti, e quindi stati più moderni, si basano su presupposti che sono l'esatto opposto di quelli che si possono trovare nello schema weberiano del cosiddetto Stato moderno. In questo schema americano-tocquevilliano, i corpi consociativi, siano essi corporazioni, comuni rurali, sindacati e forse anche elitari circoli aristicratici, invece di essere visti come viete forme di resistenza all'efficienza dello Stato moderno, sono al contrario considerati come i veri mattoni di una «comunità civica». La cultura politica della «comunità civica» o per usare la terminologia di Putnam della «civicità» determina a sua volta il grado di buon funzionamento dello Stato o addirittura, secondo l'analisi di Banfield, in che misura la gente è felice o scontenta.

A dire il vero la valutazione di Putnam del «civismo» va ben al di là del «familismo amorale» di Banfield. Per Putnam, non si dovrebbe vedere neccessariamente in tutte le associazioni e i legami di obbligazione morale al di fuori del nucleo familiare un terreno favorevole allo sviluppo della responsabilità civica[12]. Nella realtà, istituzioni come la chiesa e il

[10] Si veda il saggio provocatorio di D. HERLIHY, *Family Solidarity in Medieval Italian History*, in D. HERLIHY (ed), *Economy, Society and Government in Medieval Italy*, Kent (Ohio) 1969, pp. 95-112 e dello stesso *Medieval and Renaissance Pistoia: The Social History of an Italian Town 1200-1430*, New Haven 1967, cap. 8 e in particolare pp. 211-212.

[11] E.C. BANFIELD-L. FASANO BANSFIELD, *The Moral Basis of a Backward Society*, Glencoe (Illinois) 1958.

[12] R.D. PUTNAM-R. LEONARDI-R.Y. NANETTI, *Making Democracy Work*, cit., pp 133 e ss.

confuso rapporto protettore-cliente si muovono esattamente nella direzione opposta. Nella sua analisi dell'Italia contemporanea, Putnam riscontra un'alta correlazione fra pratica religiosa e corruzione politica in contrasto con la correlazione fra l'associazionismo nelle organizzazioni civiche, come le società sportive, e l'alto livello di soddisfazione sia nei confronti dei funzionari che delle istituzioni pubbliche. Naturalmente i recenti episodi accaduti a Milano ci debbono far dubitare della validità di queste correlazioni, ma ciò che è ben più significativo e rilevante per noi storici è l'assunto di Putnam che questa rete di associazioni possa venir considerata in senso metastorico. Per esempio, come stiamo quanto a valutazione dei legami feudali di potere e del sistema di *patronage* nei tempi passati? A partire dal libro di Marc Bloch, *La société féodale*[13], studiosi come Georges Duby[14], Jean François Lemarignier[15], Jean Richard[16], Robert Fossier[17] e altri hanno trovato nella nascita dei rapporti feudali, nel linguaggio e nelle cerimonie gli elementi costitutivi del potere politico nel tardo XI secolo e nel XII secolo, ma ciò è cosa ben diversa dal dire che quei rapporti (o quelli che seguirono) avessero la stessa valenza nel 1789. In maniera analoga, Ronald Weissman ha molto ben illustrato che lo sviluppo delle confraternite religiose nella Firenze repubblicana del tardo XIV e del primo XV secolo significava l'esatto contrario di ciò che Putnam considererebbe fedeltà alla chiesa e attiva partecipazione nelle sue organizzazioni. Nell'opinione di Weissman, queste particolari istituzioni della

[13] M. BLOCH, *La société féodale*, 2 voll., Paris 1939-1940.

[14] G. DUBY, *La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise*, Paris 1953.

[15] J.F. LEMARIGNIER, *La dislocation du 'pagus' et le problème des 'consuetudines', Xe-XIe siècles*, in *Mélanges Louis Halphen*, Paris 1951, pp. 401-410; e dello stesso *La France médiévale: Institutions et société*, Paris 1970.

[16] J. RICHARD, *Origines féodales: Les Chalon, les Vergy et la Puisaye*, in «Annales de Bourgogne», 1946.

[17] R. FOSSIER, *La Terre et les hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIIIe siècles*, 2 voll., Paris 1968.

fede e della pietà religiosa furono le scuole dove si formò la tradizione repubblicana del Rinascimento e il suo spirito civico[18]. Nel tardo XVII secolo, comunque, queste stesse istituzioni avrebbero cambiato il loro ruolo, diventando strumenti della Controriforma per indurre obbedienza e osservanza[19]. Le istituzioni sono caratterizzate da una malleabilità storica molto maggiore di quanto i politologi sono disposti a concedere e la loro valenza non può essere capita se non nei loro diversi contesti storici.

Questo storicismo delle istituzioni diventa ancora più complesso quando prendiamo in considerazione l'ipotesi formulata da Anthony Molho nella relazione presentata a questo convegno. Sebbene gli storici da Niccolò Machiavelli sino a Dale e F.W. Kent[20] abbiano visto nel clientelismo del sistema di *patronage* dei Medici uno sviluppo del controllo e della stabilità dello Stato, anche in questo caso in contrasto con le categorie non storiche di Putnam, Molho considera questo sviluppo del sistema di clientele dei Medici come uno spostare all'indietro l'orologio della storia, almeno nel campo fiscale e nella capacità dello Stato nel pareggiare i bilanci. Dalle riforme del decennio 1380-1390 al catasto del 1427, il sistema di tassazione in vigore a Firenze cercò di raggiungere una sempre maggiore imparzialità e razionalità, un processo che il sistema del favoritismo politico dei Medici invertì. Eppure, basandoci su ciò dovremmo forse mettere in dubbio il fatto che Cosimo de' Medici ottenne degli importanti successi in termini di stabilità e controllo rispetto alle fazioni che in precedenza governavano Firenze? A differenza dei modelli spesso presentati dagli scienziati poli-

[18] R. WEISSMAN, *Ritual Brotherhood in Renaissance Florence*, New York 1982, pp. 58-105.

[19] *Ibidem*, pp. 220-235.

[20] D.V. KENT, *The Rise of the Medici: Faction in Florence, 1426-1434*, New York 1978; F.W. KENT-D.V. KENT, *Neighbours and Neighbourhood in Renaissance Florence: The District of the Red Lion in the Fifteenth Century*, Locust Valley (N.Y.) 1982; si veda anche N. RUBINSTEIN, *The Government of Florence under the Medici (1434-1494)*, Oxford 1966 (trad. it. *Il governo di Firenze sotto i Medici, 1434-1494*, Firenze 1971).

tici, dobbiamo considerare che tutti gli aspetti della formazione dello Stato procedano insieme, sia in avanti che all'indietro?

Vorrei ora ritornare al saggio di Fasano Guarini, al suo auspicio per una storia comparativa degli «ordinamenti territoriali degli Stati nella prima età moderna». Non mi è chiaro quanto gli storici debbano veramente impegnarsi in questo compito. Cosa esattamente si deve comparare e quali dovrebbero essere le unità di misura di queste comparazioni? In questo caso gli storici potrebbero trarre vantaggio da politologi come Robert Putnam, malgrado le riserve storiche sulla sua argomentazione. Sebbene non sia possibile disporre di interviste sul campo per il passato o dei test psicologici «TAT» che Banfield somministrò agli abitanti della Lucania negli anni cinquanta, possiamo mettere a confronto sia nello spazio che nel tempo le forme di vita associativa, paragonando il numero delle corporazioni o delle confraternite religiose, la loro forza, il loro carattere e le forme di partecipazione al governo (in realtà quello che John Najemy[21] ha fatto recentemente per Firenze). Questi dati sulla vita associativa possono poi essere correlati con parametri che misurano la stabilità del governo, l'efficienza fiscale o l'approvvigionamento del grano.

Sono convinto che questi dati che vanno dal periodo dei comuni a quello della formazione dei principati della prima età moderna presenteranno più una correlazione inversa che diretta. Un altro esempio che mostra come gli storici debbano essere molto più attenti dei politologi. Proprio come le istituzioni sociali significano cose diverse in diversi contesti, così potrebbe darsi il caso che criteri come la stabilità o il conflitto si fondino, in diversi momenti storici, su diverse dimensioni della coscienza civile e della partecipazione politica. Per esempio, si dovrebbero mettere in rapporto i frequenti cambiamenti di regime a Siena dalla caduta dei Nove (1355) sino alla ascesa dei Petrucci nelle ultime decadi del

[21] J. NAJEMY, *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill (New Carolina) 1982.

XV secolo, con l'apatia o la mancanza di ideologia che Banfield ha dedotto dall'instabilità delle scelte elettorali a Montegranese nei primi anni cinquanta? Io credo l'esatto contrario e cioè che l'instabilità politica a Siena, le lotte politiche che facevano cadere un regime dopo l'altro – non meno di quattro governi nel 1368 –, debbono essere fatte risalire proprio alla forza delle identità corporative, delle ghilde artigiane e delle coalizioni politiche denominate «monti»[22].

Tuttavia, malgrado la malleabilità storica di ogni insieme di categorie, soltanto la ricerca comparativa permetterà agli storici e ai politologi di dare una prima risposta alle contrastanti teorie sullo Stato che attualmente rendono problematiche le nostre conoscenze dello sviluppo politico nel tardo medioevo e della storia italiana della prima età moderna e nelle quali si rinnova lo scontro tra la razionalità weberiana da un lato e il «civismo» di Tocqueville dall'altro.

[22] Cfr. W. BOWSKY, *A Medieval Italian Commune: Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley (Ca.) 1981 (trad. it. *Un comune italiano nel Medioevo: Siena sotto il regime dei Nove*, Bologna 1986); V. WAINWRIGHT, *Conflict and Popular Government in Fourteenth-Century Siena: Il Monte dei Dodici*, in *Atti del III Convegno di Studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana*, Firenze 1981, pp. 57-80; S.K. COHN Jr., *Death and Property in Siena: Strategies for the Afterlife*, Baltimore 1988, p. 5.

Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano

di *Pietro Corrao*

A lungo la storia dei regni meridionali del tardo medioevo, o più precisamente dei secoli XIV e XV, è stata letta nel segno della prevalenza dei poteri radicati in periferia su quello centrale. A tale formula potremmo infatti ricondurre l'interpretazione, data per acquisita da almeno due secoli di tradizione storiografica – dalle *Considerazioni* di Rosario Gregorio (1805) ai nostri giorni –, che vede al centro della vicenda di quei secoli la crisi della monarchia e il prevalere sociale e soprattutto politico della 'feudalità' o 'baronaggio', secondo l'oscillante lessico storiografico anch'esso dato per acquisito e mai realmente discusso[1].

Tale interpretazione generale, che vale per entrambi i regni del Mezzogiorno d'Italia nati dalle vicende del Vespro del 1282 – e che, anzi, a quella traumatica separazione spesso ha fatto riferimento per introdurre un elemento di spiegazione dei processi successivi[2] – ha contribuito ad allontanare la

[1] Cfr., anzitutto, R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, a cura di A. SAITTA, 3 voll., Palermo 1972. Per la storiografia contemporanea, F. GIUNTA, *Aragonesi e Catalani nel Mediterraneo*, I, Palermo 1953; S. TRAMONTANA, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina 1963; V. D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963. Di quest'ultimo, si vedano però le diverse posizioni nei lavori più recenti, specie relativamente al ruolo delle città: V. D'ALESSANDRO, *Società cittadina e amministrazione locale: Palermo nel primo Trecento*, in *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994, pp. 128-147.

[2] Celebre l'interpretazione crociana del Vespro come «principio di molte sventure e di nessuna grandezza» (B. CROCE, *Storia del regno di Napoli*, Bari 1953); su tali interpretazioni, cfr. il bilancio di G. GALASSO, *Il regno di Napoli*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XV, Torino 1992, pp. 80 ss.

storia del Mezzogiorno da quella del resto della penisola, dal momento che i secoli XIV e XV apparivano lì, al contrario, caratterizzati dal rafforzamento dell'inquadramento politico-istituzionale degli stati, fossero essi di origine cittadina o signorile, dalla costruzione di organismi territoriali più estesi rispetto agli orizzonti comunali, dall'avvio di processi di costruzione di 'stati moderni'.

Si fa strada adesso la riflessione sulla possibilità di ricomporre questa frattura, storiografica più che oggettiva, a partire dalla profonda revisione cui è stato sottoposto il concetto stesso di Stato moderno, inteso come metro sul quale misurare l'«incremento di statualità» verificabile nelle formazioni politiche del tardo medioevo; dalla identificazione, quale caratteristica fondamentale della costruzione di entità politico-istituzionali nuove, della coesistenza fra processi di accentramento politico-istituzionale e di cristallizzazione sociale dei ceti dominanti e il mantenersi vitale di forme di aggregazione sociale e politica estranee e contrastanti con questi processi. Recuperata e arricchita la proposta di un rapporto di tipo contrattuale fra queste due realtà apparentemente irriducibili non appare impossibile inscrivere in tale schema sia la sottolineatura dell'importanza dei centri di mediazione e legittimazione, sia l'azione condizionante, trasformatrice, esercitata sul complesso degli stati dalle strutturazioni e dai mutamenti che si determinano all'interno della dimensione delle comunità esistenti in questi quadri istituzionali. La vicenda degli stati tardomedievali italiani, d'altronde, va inserita nel contesto dell'emergere a livello continentale di forme statuali che seguono sviluppi in gran parte comparabili[3].

[3] Il rinnovamento storiografico su questi temi è dovuto in gran parte alla riflessione operata da G. Chittolini, del quale si vedano: *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: alle origini degli stati regionali*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II, 1976, pp. 401-420; Introduzione, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1976; *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, in G. TOCCI (ed), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988, pp. 9-29. Si veda pure, per una

In base a tali assunzioni, la ricomposizione cui si faceva cenno appare senz'altro praticabile. Naturalmente non si tratta di sostenere retrospettivamente una supposta unitarietà della vicenda italiana, ma certamente l'accostamento di indagini mirate a seguire processi analoghi in contesti differenti ma facenti parte dello stesso sistema di stati protagonisti della politica d'equilibrio e coinvolti da relazioni reciproche di antica instaurazione e di perdurante intensità non risulta sterile. Ma ciò a condizione di un ripensamento delle categorie esplicative che hanno costituito le basi dell'interpretazione delle vicende meridionali del tardo Medioevo.

Il fatto che la storia del Mezzogiorno sia stata a lungo prigioniera di una separatezza dal resto della storia italiana, e in particolare dal problema della costruzione di assetti statali quali quelli dei secoli XV-XVI, deriva infatti essenzialmente, come si è già rilevato, dall'isterilimento del dibattito storiografico sui regni meridionali attorno alle categorie indiscusse di monarchia e feudalità, largamente insufficienti. Si è supposta la storia sociale e istituzionale meridionale determinata dal confronto fra una monarchia, sempre uguale a se stessa, e una feudalità, anch'essa con caratteristiche analoghe sul lungo periodo[4]. Non cogliere la portata della

sintesi, G.M. VARANINI, *Dal Comune allo stato regionale*, in *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di M. FIRPO e N. TRANFAGLIA, II 2: *Il medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 689-720; e, per una discussione, E. FASANO GUARINI, *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», 6, 1983, pp. 617-639. Sulla comparabilità degli sviluppi dello Stato regionale italiano e dei grandi regni europei, già implicitamente proposta da B. GUENÉE, *L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats*, Paris 1971, si veda, ad esempio, quanto proposto dal volume *Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e età moderna*, Roma 1990. Utili riflessioni sul rinnovamento del concetto di 'Stato moderno' in S. DE DIOS, *El Estado moderno, un cadaver historiografico?*, in A. RUCQUOI (ed), *Realidad e imagenes del poder. España a fines de la Edad Media*, Valladolid 1988, pp. 389-408.

[4] La tendenza a sottolineare l'immobilismo secolare delle vicende meridionali influenza anche le proposte storiografiche più recenti e più stimolanti quali H. BRESC, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile. 1300-1450*, 2 voll., Palermo 1986, sul quale si veda P. CORRAO,

trasformazione che interessò sia le strutture istituzionali della monarchia, sia l'assetto e le caratteristiche delle classi aristocratiche, sia i rapporti fra le une e le altre; sottovalutare o trascurare del tutto l'esistenza di altri soggetti che agivano nello spazio politico e sociale del regno; non rilevare quanto le due realtà che si suppone contrapposte fossero in realtà compenetrate e intrecciate comporta inevitabilmente l'impossibilità di attingere alle reali dinamiche della storia meridionale e di leggerne le vicende rispettandone la complessità.

Il paradigma delle 'due Italie' è d'altronde profondamente radicato nella storiografia italiana e di argomento italiano. Anche una considerazione superficiale della storia della penisola non può non farne risaltare gli elementi di validità: fenomeni di 'precoce' unificazione statuale al Sud si contrappongono agli sviluppi comunali nel Centro-Nord fra XI e XIII secolo[5].

E tuttavia si tratta di un paradigma relativamente superficiale, che è stato alla radice di una lettura retrodatata della cosiddetta 'questione meridionale', che ha causato una reciproca estraneità fra gli orientamenti storiografici del Sud e del Centro-Nord, e che ha determinato, dal punto di vista dell'osservatore 'esterno', una sbrigativa identificazione del-

Egemonia aristocratica, mobilità sociale e costruzione statale nella Sicilia dei secoli XIV e XV. A proposito delle tesi di H. Bresc, in «Schede Medievali», 14-15, 1988, pp. 55-63 e E.I. MINEO, *Nazione, periferia, sottosviluppo. La Sicilia medievale di Henri Bresc*, in «Rivista Storica Italiana», CI, 1989, pp. 722-758. In generale, si vedano in proposito gli spunti proposti da M. DEL TREPPO, *Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in G. ROSSETTI (ed), *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, Bologna 1977, pp. 249-284.

[5] L'espressione è entrata nell'uso storiografico corrente a partire dal lavoro di D. ABULAFIA, *The Two Italies. Economic relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes*, Cambridge 1977; una riproposizione sintetica dello schema dualistico in Ph. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Dal feudalesimo al capitalismo* (Storia d'Italia. Annali 1), Torino 1978, pp. 186-373, specie pp. 201 ss.

la storia italiana con quella della parte centro-settentrionale della penisola, più fortemente caratterizzata in senso originale dal fenomeno cittadino e dai suoi sviluppi, cui si è sempre attribuito carattere progressivo, in contrapposizione a una vicenda tendenzialmente immobile del Mezzogiorno[6].

Ciò ha generato una visione inevitabilmente distorta, che ha ignorato le strettissime relazioni esistenti fra le due aree della penisola e ha isolato la storia del Mezzogiorno dallo stesso contesto europeo, in cui invece, pur con le sue particolarità, si colloca allo stesso titolo di quella dell'area centro-settentrionale. Il Mezzogiorno tardomedievale italiano, come problema storiografico è stato confinato, almeno per il tardo Medioevo e la prima Età moderna, in un contesto di marginalità e di perifericità che ne ha fatto una sorta di terra di nessuno storiografica: allo spiccato interesse della storiografia italiana e internazionale per l'epoca della costruzione statuale normanna– in gran parte determinato dal mito dello Stato precursore della modernità – fa da contraltare un sostanziale disinteresse per le vicende successive alla fine del XIII secolo, con l'eccezione della medievistica siciliana, spesso contraddittoriamente oscillante fra l'esaltazione regionalista del «regno indipendente» nato dagli sviluppi dell'insurrezione del Vespro del 1282 e la considerazione del Trecento

[6] Universalmente accettata nella cultura storiografica anglosassone, tale impostazione è stata recentemente ripresa come spiegazione delle attuali diversità regionali italiane nel fortunato, ma discutibilissimo lavoro di R. PUTNAM, *La tradizione civica nelle regioni italiane*, Milano 1994, pp. 141 ss. Sia pure con rilevanti eccezioni, la storiografia angloamericana ha dato per scontata l'identificazione della storia d'Italia con quella dell'area centro-settentrionale della penisola (cfr., per un panorama, A. MOLHO, *American Historians and the Italian Renaissance. An Overview*, in «Schifanoia», 8, 1989, pp. 9-17; dello stesso, *Recent works on the history of Tuscany: Fifteenth to Eighteenth centuries*, in «Journal of modern history», 62, 1990, pp. 57-77; M. KNAPTON, *Introduzione a Venezia tardomedievale. Istituzioni e società nella storiografia angloamericana*, in «Ricerche Venete», 1, 1989, p. 7-19). In quest'ambito, il lavoro di S.R. EPSTEIN, *An island for itself. Economic development and social change in late medieval Sicily*, Cambridge 1992, rappresenta una svolta di grande importanza, sia per ciò che concerne la scelta storiografica, sia per la forza della revisione che propone relativamente al paradigma dualistico.

siciliano come lunga decadenza della monarchia fino alla «discesa al viceregno» del primo Quattrocento[7].

In queste note, che si svolgeranno su un piano necessariamente molto generale, si farà riferimento soprattutto alla realtà siciliana, sia perché le competenze di chi scrive non consentono di entrare a fondo nelle questioni relative all'area continentale, sia perché molte delle indicazioni che si proporranno possono valere anche per l'area napoletana, sia perché, di contro, come si vedrà, alcuni processi specificamente relativi al problema delle relazioni fra centri e periferie possono trovare leggibilità maggiore nella realtà isolana piuttosto che in quella continentale.

Nella profonda modificazione dei rapporti fra strutture istituzionali della monarchia, fra apparato centrale del potere e poteri locali sta il nucleo della trasformazione che interessò le strutture politiche meridionali dopo la svolta della fine del Duecento. I processi che si svolsero durante le tumultuose vicende della fine del regime angioino in Sicilia, della inclusione dell'isola fra i domini della Corona aragonese, della succesiva costruzione di un regno autonomo sotto la dinastia cadetta della casa d'Aragona vanno nel senso della definizione di un modello di monarchia profondamente diverso dallo Stato tendenzialmente accentratore di origine normanna e soprattutto federiciana – ereditato senza modificazioni di rilievo dalla monarchia angioina – fondato su un apparato centrale che estendeva in linea di principio il proprio controllo su tutto il territorio del regno, sulle comunità locali, sui domini signorili[8].

[7] Sull'argomento, cfr. le considerazioni di P. CORRAO, *Ceti di governo e ceti amministrativi nel regno di Sicilia fra '300 e '400: avvicendamenti e rotazioni nazionali e sociali*, in M. TANGHERONI (ed), *Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e Sardegna nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1989, pp. 53-88, specie pp. 33-35.

[8] Sul regno normanno e svevo, cfr. M. CARAVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano 1966; P. COLLIVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II: gli organi centrali e regionali*, Milano 1964; E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti dell'organizzazione amministrativa dello stato normanno svevo*, Milano 1966;

L'emergere, a partire dagli eventi del Vespro, di una molteplicità di soggetti politici costituiti da comunità urbane e da titolari di domini signorili dotati di poteri di carattere pubblico sul territorio e sugli uomini, determina la strutturazione di una pluralità di poli di potere, che nel corso del XIV secolo si delineano sempre più chiaramente, in concomitanza con lo stutturarsi di un quadro monarchico non ostile, per principio o per necessità, alla crescita e al radicarsi di altri poteri.

Tappe di questi processi sono, nel caso delle comunità cittadine, la progressiva rivendicazione e l'ottenimento del riconoscimento di un'ampia autonomia di carattere amministrativo, ma anche di uno spazio giuridico proprio, basato sulle consuetudini e sui privilegi, che proprio nei primi decenni del secolo vengono confermati dalla monarchia e ricodificati. Parallelamente, si definiva un vasto ambito spaziale interamente dominato dall'aristocrazia: nel primo Trecento e poi nel corso del Quattrocento, si verificava una progressiva estensione dei privilegi giurisdizionali dei signori locali.

Il processo di riconoscimento delle consuetudini cittadine, di concessione di ampi privilegi ai corpi organizzati delle città, la creazione di strutture elettive dell'amministrazione locale si svolge ininterrottamente dalla fine del secolo XIII a

E. CUOZZO, *L'unificazione normanna e il regno normanno svevo*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. GALASSO e R. ROMEO, II, parte II, Napoli 1989, pp. 9-243; M. CARAVALE, *Le istituzioni del regno di Sicilia fra l'età normanna e l'età sveva*, in «Clio», XXIII, 1987. Sulla Sicilia angioina, cfr. ancora la vecchia opera di L. CADIER, *L'amministrazione della Sicilia angioina*, a cura di F. GIUNTA, Palermo 1974. Su alcuni aspetti della trasformazione del modello di monarchia, e segnatamente in tema di strutture territoriali del potere cfr. P. CORRAO-V. D'ALESSANDRO, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XV)*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (edd), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: sec. di XIII-XIV* (XXXV settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico in Trento), Bologna 1994. Sulla svolta del Vespro del 1282, cfr. *La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona*, I: *Relazioni*, Palermo 1983; II-IV: *Comunicazioni*, Palermo 1983-85, e, recentemente, S. TRAMONTANA, *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*, Bari 1989.

tutto il primo Quattrocento, ma ha il suo momento fondante nell'istituzione delle strutture elettive per gli ufficiali cittadini e nella definizione istituzionale dell'*universitas*, nella codificazione delle consuetudini, nella concessione di privilegi giurisdizionali, annonari e fiscali alle *universitates* nel primo Trecento e nella fissazione del nucleo delle città demaniali alla fine dello stesso secolo[9].

Quanto all'aristocrazia, parallelamente, attraverso alcuni passaggi legislativi fondamentali (i capitoli *Volentes e Si aliquem*) e affermazioni di fatto veniva sancita già nel primo Trecento la patrimonializzazione dei domini formalmente concessi dalla Corona a titolo feudale, la loro alienabilità, mentre il dominio giudiziario sugli uomini diventava appan-

[9] Per la struttura istituzionale delle città demaniali siciliane, cfr. G.C. SCIACCA, *Patti e l'amministrazione del Comune nel medioevo*, Palermo 1907; L. GENUARDI, *Il comune nel medioevo in Sicilia. Contributo alla storia del diritto amministrativo*, Palermo 1921; L. SORRENTI, *Le istituzioni comunali di Troina in età aragonese*, in «Archivio Storico Siciliano», 1978, pp. 121-168; A. BAVIERA ALBANESE, *Saggio introduttivo*, in *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, III, a cura di L. CITARDA, Palermo 1984; D. LIGRESTI, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Catania 1992, pp. 149 ss. Per la legislazione consuetudinaria, L. SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle consuetudini siciliane con introduzione ed illustrazione storico-giuridica*, Palermo 1859; V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900; F. CALASSO, *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Bologna 1929; A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in A. ROMANO (ed), *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Soveria Mannelli 1992, pp. 9 ss. Per i capitoli e i privilegi, *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia*, a cura di S. GIAMBRUNO e L. GENUARDI, Palermo 1918; S.R. EPSTEIN, *Governo centrale e comunità del demanio nella Sicilia tardomedievale: le fonti capitolari*, in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona*, Cagliari 1989 (pre-print), II, pp. 405-438. Per le tappe e il senso del consolidamento trecentesco delle istituzioni delle *universitates*, in relazione alla società cittadina, cfr. F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del Seicento*, in «Società e Storia», XIII, 1990, n. 47, pp. 27-64; e S.R. EPSTEIN, *An island for itself*, cit., pp. 347 ss.; P. CORRAO, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in A. ROMANO (ed), *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia*, Messina 1992; in generale, W. BLOCKMANS, *Voracious States and obstructing cities: An aspect of state formation in Mediaeval Europe*, in «Theory and Society», 18, 1989, pp. 733-755.

naggio dei titolari di feudi attraverso la sempre più frequente concessione da parte della monarchia del potere di mero e misto imperio[10].

Questi processi, che implicano una profonda revisione in senso pattista delle caratteristiche della monarchia, si intersecano tuttavia con una lunga fase di incapacità egemonica, di rivalità violentissime fra le diverse componenti dell'aristocrazia nata e cresciuta nei primi decenni del XIV secolo, di indebolimento della capacità di azione della monarchia stessa. Il risultato è, dopo la metà del secolo, una situazione di estrema fluidità e conflittualità, nella quale nessuno dei soggetti ormai emersi come protagonisti riesce a esprimere pienamente capacità di direzione politica, e nella quale sembra sbiadire del tutto il ruolo autonomo della Corona e l'identità stessa dei centri cittadini demaniali[11].

La ricostruzione delle strutture della monarchia alla fine del secolo XIV e nel corso del XV, ad opera della dinastia dei re d'Aragona, significava sia la fine dei tentativi egemonici dell'aristocrazia trecentesca, sia la rivitalizzazione del ruolo delle *universitates* demaniali. Dotata della forza derivante dalla relazione dinastica con la Corona d'Aragona, di un apparato militare proprio, relativamente indipendente dall'aristocrazia isolana, la Corona siciliana assumeva d'altronde il ruolo

[10] Cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano 1974; dello stesso, *Profili storico-giuridici delle istituzioni feudali in Sicilia*, in *Contributi per una storia economica della Sicilia*, Palermo 1987, pp. 87-97; I. PERI, *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne 1282-1376*, Bari-Roma 1981; P. CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, pp. 35 ss.; E.I. MINEO, *Aristocrazia e parentela in Sicilia nel basso medioevo*, Tesi di Dottorato della Scuola Superiore di Studi storici, S. Marino 1992; D. LIGRESTI, *Feudatari e patrizi*, cit., pp. 13-147. Per alcuni esempi, M. GAUDIOSO, *Il privilegio di «affidare» di alcune terre baronali della Sicilia orientale e la legislazione di Alfonso il Magnanimo*, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», II serie, VI, 1930, pp. 145 ss.; P. CORRAO, *Per una storia del potere feudale nell'area madonita in età aragonese*, in *Potere religioso e potere temporale a Cefalù nel Medioevo*, Cefalù 1985, pp. 71-94.

[11] P. CORRAO, *Governare un regno*, cit.

di punto di equilibrio fra soggetti politici ormai nettamente delineati e strutturati[12].

Emerse da diversi decenni di relativa marginalità rispetto alla dominante forza militare dell'aristocrazia, le comunità cittadine, saldamente inquadrate da una rete di *élites* locali profondamente radicate e in via di nobilitazione di fatto e di diritto, si configurano adesso come interlocutore del potere regio, e come elemento condizionante delle scelte di questo.

Dopo l'assestamento dei quadri dell'aristocrazia, profondamente modificati dalla distruzione dei maggiori lignaggi militari isolani, dall'accesso di numerosissimi elementi provenienti dalle oligarchie cittadine, dall'immissione di un cospicuo nucleo di aristocrazia iberica, la monarchia ha la possibilità di contrattare con un'aristocrazia che ha rinunciato alla concorrenza sul piano militare, il riconoscimento delle capacità di inquadramento territoriale contro la concessione di privilegi giurisdizionali[13].

L'apporto di forze diverse, ma convergenti nell'interesse di agire in un quadro di stabilità politica e militare generale, e in quello di disporre di nuovo di un apparato di legittimazione di posizioni di potere e di privilegio consente alla monarchia di realizzare in linea di principio il controllo del territorio; ma questo passa essenzialmente attraverso la progressiva delega alle *élites* locali e il riconoscimento di fatto della pluralità dei poteri.

Solamente per comodità euristica, tuttavia, si è fin qui ragionato in termini dicotomici, di monarchia e di altri poteri, di centro e periferie, se vogliamo. In realtà su tali categorie va operata una riflessione: ciò che denominiamo monarchia

[12] *Ibidem*, pp. 67 ss.

[13] Cfr., in generale, V. D'ALESSANDRO, *Per una storia della società siciliana alla fine del Medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 79, 1981, pp. 193-208; P. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 203 ss.; sull'impianto in Sicilia di lignaggi catalani alla fine del '300, cfr. E.I. MINEO, *Egemonia e radicamento della nobiltà militare catalana in Sicilia dopo il 1392: l'esempio dei Cruilles e dei Santapau*, in M. TANGHERONI (ed), *Commercio, finanza*, cit., pp. 89-128.

può davvero considerarsi come un soggetto politico radicalmente distinto dalle forze locali? Può essere considerata davvero un centro, e contrapposta a una periferia, rappresentata da comunità urbane organizzate e amministrativamente autonome e da grandi e piccoli domini signorili ampiamente dotati di poteri pubblici? E tali periferie possono essere considerate in opposizione continua al potere regio?

Se si considera, in prima approssimazione, che in gran parte la società locale è dominata politicamente da strutture che appaiono come terminali di un apparato istituzionale centrale, o da poteri che dalla sanzione regia traggono legittimità; e se si considera che, di contro, ciò che denominiamo centro, è in larga misura costituito da un'aggregazione di personale politico proveniente dalle realtà locali e ad esse profondamente legato, il significato stesso delle due nozioni sfuma in luogo comune e si potrebbero utilmente adottare le categorie apparentemente paradossali, di centro diffuso e periferia concentrata.

Quando si parla di centro, di potere centrale, si fa riferimento alle strutture di base dell'apparato istituzionale della monarchia, che concentrano la maggiore quota di potere, al luogo dove si elabora e da cui emana la direzione politica. La *curia regia*, la Corte – intendendo con questa espressione il complesso di uffici domestici e di stato, intersecati fra loro quanto a competenze e personale – rappresenta fisicamente il centro del potere politico[14]. Ma ove si osservi dal punto di vista della sociologia politica questo centro, dobbiamo constatare che esso è costituito da individui provenienti da ambienti diversi, definibili certamente periferie. La Corte regia esercita un fortissimo ruolo d'attrazione sugli elementi delle oligarchie locali, che in essa trovano opportunità di promozione personale e di gruppo, strumenti per l'affermazione di

[14] Per l'uso del termine Corte in questa accezione, cfr. P. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 261 ss. Per un dibattito sul concetto, cfr. E. FASANO GUARINI, *Modellistica e ricerca storica. Alcuni recenti studi sulle corti padane del Rinascimento*, in «Rivista di Letteratura Italiana» 1, 1983, pp. 605-634.

interessi collettivi delle comunità o dei lignaggi, accesso al controllo della distribuzione dei benefici provenienti dal demanio regio e dalla rendita fiscale[15]. D'altro canto, l'aggregazione aristocratica che costituisce larga parte delle strutture centrali si identifica con i titolari del potere esercitato in virtù di diritti patrimoniali o signorili su vaste porzioni del territorio.

Il problema è comprendere fino a che punto, mettendosi direttamente al servizio del sovrano questi individui entrino a far parte di un nucleo compatto e omogeneo, portatore di interessi sovralocali, di un'ideologia regalista, e quanto, invece, non restino esponenti di interessi di clientele locali, di corpi più o meno formalizzati, esprimenti orizzonti legati alla periferia. In tal senso gran parte del nucleo che agisce al centro non costituirebbe altro che un apparato rappresentativo di interessi della periferia. Le rivalità e i contrasti locali allora si trasferirebbero direttamente a Corte, determinando e condizionando la formazione della volontà politica centrale. *In gran parte, dunque, l'attività politica del cosiddetto* centro si configurerebbe come attività di mediazione fra interessi. Ma è questo l'unico ruolo delle strutture centrali? Oppure esiste un *reseau* sovralocale, che interpreta interessi che non coincidono con quelli di nessuno dei gruppi periferici? Non si può ignorare che l'apparato regio dei grandi uffici centrali, delle strutture di Corte, ha anche un rilevante ruolo di regolazione dei conflitti e di distribuzione del potere, di concentrazione del gettito fiscale e di redistribuzione di questo. Certamente, va considerato che anche in queste funzioni giocano fortemente i gruppi di interesse locali che si radicano a Corte e che, anzi, la costituiscono. E la regolazione dei conflitti, come la redistribuzione della ricchezza passa in gran parte attraverso la prevalenza di interessi espressi dai diversi centri di potere locale rappresentati a Corte.

[15] Cfr. ancora P. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 381 ss.; un ulteriore, significativo esempio in P. CORRAO, *Un protagonista della politica siciliana fra Trecento e Quattrocento: Nicola Castagna di Messina*, in «Messana. Rassegna di Studi Filologici, Linguistici e Storici», NS, 9, 1991, pp. 5-54.

In secondo luogo: qual'è la quota di risorse controllata dal centro? Il reddito fiscale viene realmente controllato a livello centrale? Va considerato che gli uffici della fiscalità indiretta, ordinaria, pur essendo gerarchicamente sottoposti a uffici centrali, gestiscono un bilancio *in loco* e spesso sono appannaggio di elementi dell'oligarchia locale[16]. Ma non si può neanche ignorare che alcuni grandi uffici – quello che sovrintendeva alle esportazioni frumentarie, o la Tesoreria del regno – esercitano sempre più efficacemente un ruolo di concentrazione delle risorse della monarchia. In tal senso va letta la tendenza all'unificazione degli uffici di riscossione e l'istituzione di organi preposti alla pianificazione finanziaria degli introiti e degli esiti della monarchia, ben identificabile fra fine del Trecento e inizio del Quattrocento nella crescita delle competenze del Tesoriere e nella creazione *ex novo* dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio, esemplato sulla tradizione centralistica dell'*Hacienda* castigliana[17].

Con il rafforzamento delle strutture della monarchia, allora,

[16] Sull'amministrazione finanziaria regia, cfr. G. DI MARTINO, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 4-5, 1938-39 pp. 83-145, e, soprattutto, A. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel sec. XV (Contributo alla storia delle magistrature siciliane)*, in «Il Circolo Giuridico», 1958 e P. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 341 ss. Per la fiscalità locale, R.M. DENTICI BUCCELLATO, *Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo* (Acta Curie Felicis Urbis Panormi, II), Palermo 1983. Per la gestione degli uffici locali e per il personale amministrativo, importanti esempi in D. LIGRESTI (ed), *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, Catania 1990; più in generale, P. CORRAO, *Fra città e Corte*, cit., pp. 34 ss.; un utile confronto con il Mezzogiorno continentale in G. MUTO, *Strutture e funzioni finanziarie: «Università» del Mezzogiorno fra '500 e '600*, in «Quaderni Sardi di Storia», 1, 1980, pp. 101-122.

[17] Per il conservatore e il tesoriere, cfr. ancora A. BAVIERA ALBANESE, *L'istituzione dell'ufficio del Conservatore*, cit., e P. CORRAO, *Governare un regno*, loc. cit.; sull'*Hacienda* castigliana, M.A. LADERO QUESADA, *La Hacienda real de Castilla en el siglo XV*, Sevilla 1973. Per l'ufficio doganale frumentario, P. CORRAO, *L'ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini e aragonesi*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., II, pp. 419-432.

che all'inizio del XV secolo appaiono il risultato di una estrema vischiosità istituzionale, di una sedimentazione di istituzioni, ma anche di interventi deliberatamente innovativi, si realizza la possibilità di sviluppare politiche autonome e indipendenti da condizionamenti. Il ruolo autonomo delle strutture monarchiche o il loro assumere il carattere di semplici arene di confronto appare tuttavia sostanzialmente dipendente dal tipo di personale politico che si insedia nei grandi uffici centrali, dagli equilibri che via via si realizzano fra i diversi settori dell'amministrazione, più o meno influenzati dalle forze locali, dal peso che in esse assumono elementi estranei alle dinamiche del regno e segnatamente il personale direttamente proveniente dai domini iberici della Corona[18].

Va detto che, fin dalla fine del XIV secolo, la tendenza alla strutturazione di un nucleo di governanti iberici dotati di autorità e di strumenti adeguati a svolgere un ruolo egemonico rispetto al gioco degli interessi locali resta subordinata a quella che vede nella delega alle oligarchie locali lo strumento fondamentale del mantenimento del consenso nel regno. Di conseguenza, viceré e ufficiali iberici, lungi dall'essere riconosciuti dalla Corona come elemento di punta di un sistema capace di agire indipendentemente dalla complessa articolazione degli interessi di clientele ed *élites* locali, vengono costretti nel ruolo di semplici garanti della redditività fiscale e della funzionalità del regno agli interessi generali della Corona aragonese dalle esigenze di governare una realtà composita e frammentata in termini di potere[19].

Se si rivolge l'attenzione al secondo termine dello schema, la 'periferia', va tenuto presente che la società politica locale si configura attorno a una duplice struttura istituzionale; da un lato gli uffici regi, gerarchicamente sottoposti a uffici

[18] Cfr. P. CORRAO, *«De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor». Corrispondenza fra due funzionari iberici in Sicilia e la Corte d'Aragona (1415-1417)*, in A. ROMANO (ed), *Cultura e istituzioni*, cit., pp. 111-163.

[19] Cfr. P. CORRAO, *Governare un regno*, cit., pp. 133 ss.

centrali di Corte, quali gli amministratori delle finanze, i giudici *in criminalibus*, i castellani, responsabili della difesa; dall'altro gli uffici cittadini, elettivi, che costituiscono i gestori dell'autonomia amministrativa delle città demaniali: corti civili, spesso giudici di primo appello, tesorieri per le entrate della fiscalità cittadina, ufficiali annonari[20].

Gli uffici regi costituiscono un possibile canale di penetrazione di elementi legati alla Corte, di diffusione dunque del 'centro'. Nel XIV secolo questo canale era stato utilizzato essenzialmente dall'aristocrazia militare, ma dopo il drastico ridimensionamento di queste forze, alla fine del secolo, si verifica una progressiva localizzazione del personale degli uffici regi periferici. Ai tentativi di imporre personale amministrativo estraneo alle città, la resistenza della comunità locale è sempre fortissima, e la tendenza dominante è verso l'occupazione di tutte le cariche regie in città da parte di esponenti dell'oligarchia cittadina stessa[21].

Così, l'azione dei terminali periferici dell'apparato centrale viene fortemente condizionata dall'attribuzione di compiti di enorme rilievo nella regolazione delle attività produttive e nella ripartizione del carico fiscale agli organismi elettivi locali; dal coinvolgimento fortissimo dei delegati del potere regio nel conflitto politico locale; dalla progressiva localizzazione degli uffici regi.

D'altro canto, gli esponenti delle oligarchie cittadine, che tendono a monopolizzare le cariche elettive dell'apparato di governo delle città demaniali sono sempre, in qualche misura coinvolti nelle strutture centrali: non si tratta solamente del fatto che è all'interno delle *élites* locali che vengono reclutati i consiglieri e i grandi ufficiali centrali, ma soprat-

[20] Cfr. quanto citato *supra*, alle note 10 e 16.

[21] Per la penetrazione della grande aristocrazia negli uffici cittadini nel XIV secolo, cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *L'aristocrazia siciliana nel secolo XIV e i suoi rapporti con le città demaniali: alla ricerca del potere*, in R. ELZE-G. FASOLI (edd), *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania*, Bologna 1984, pp. 177-194. Per gli sviluppi tardotrecenteschi e quattrocenteschi, P. CORRAO, *Fra città e Corte*, cit.

tutto del ruolo di garanti della pace sociale e della fedeltà alla Corona delle realtà periferiche che essi svolgono attraverso la capacità egemonica che esercitano nei confronti delle comunità di cui sono espressione[22].

Se a livello di poteri locali prendiamo in considerazione, oltre ai centri cittadini demaniali, dotati di istituzioni amministrative elettive e di personalità giuridica collettiva, l'enorme spazio occupato dal dominio signorile, va sviluppato un altro ordine di considerazioni. Formalmente subordinata al sovrano dalla concessione feudale, l'aristocrazia tardomedievale siciliana, profondamente rinnovata – come si è accennato – nei suoi quadri e nel rapporto con la monarchia, ottiene nel XV secolo il riconoscimento di fatto delle prerogative maturate nel secolo precedente quanto a disponibilità dei patrimoni ed esercizio del potere all'interno dei domini territoriali.

L'intervento centrale, in questo campo, diviene sempre più debole, e si limita a un controllo formale sulla legittimità del possesso che ha l'unica funzione del riconoscimento reciproco fra sovrano e aristocrazia delle rispettive sfere di azione. I sovrani della fine del XIV secolo tentano una ricognizione complessiva della feudalità isolana; alla metà del Quattrocento re Alfonso riesce a censire i possessi aristocratici obbligando tutti i detentori di feudi dalla Corona al giuramento di fedeltà e alla richiesta di riconcessione del titolo di possesso[23]. Nel XVI secolo una colossale opera di revisione e di verifica dei titoli di possesso fa emergere la reale consi-

[22] Cfr. le considerazioni sviluppate a partire da un caso esemplare di rafforzamento reciproco delle posizioni centrali e locali di un funzionario in P. CORRAO, *Un protagonista della politica siciliana*, cit.

[23] Cfr. i testi delle *recensiones* (1296 [?], 1343, 1408) in R. GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, 2 voll., Palermo 1871, pp. 460 ss.; critici sulla loro attendibilità I. PERI, *La Sicilia dopo il Vespro*, cit., p. 293, nota 33; A. COSTA, *Sul catalogo dei feudi siciliani al tempo di Martino I*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 9, 1984, pp. 135-147; dello stesso, *La 'recognitio' dei feudi di Sicilia del 1453-1454*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 83, 1987, pp. 153-199.

stenza dei feudi e dei diritti alienati dalla Corona[24]. Ma tutti questi strumenti di controllo non vanno al di là della semplice ricognizione, dal momento che la Corte, il centro, è pure in gran parte costituito da esponenti dell'aristocrazia titolata e dotata di domini signorili. Estremamente debole ed episodico appare il ricorso all'esercizio di prerogative regie nei confronti dei poteri dell'aristocrazia sul territorio: esso si limita ai casi più macroscopici, residuali, di insubordinazione aperta, o si stempera nel complesso gioco di influenze reciproche che si svolge a Corte in ogni occasione di possibile contrasto fra interessi della Corona e dei lignaggi aristocratici.

Cristallizzazione di questi processi e sanzione dell'esistenza di una pluralità di centri di potere nel regno è la rivitalizzazione dello strumento parlamentare. Luogo di rappresentazione dei rapporti di forza del regno, della sua stessa struttura, il Parlamento diviene nel XV secolo anche il luogo dello scambio formale fra diversi interessi[25].

La sostanziale tenuta di un regime di carattere pattizio che si stabilizza nel corso del '400 contribuisce a delineare dei

[24] Il risultato dell'inchiesta in G.L. BARBERI, *I capibrevi*, a cura di G. SILVESTRI, I: *I feudi del Val di Noto*, Palermo 1879; II: *I feudi del Val di Demina*, Palermo 1886; III: *I feudi del Val di Mazara*, Palermo 1888 e *Il «Magnum Capibrevium» dei feudi maggiori*, a cura di G. STALTERI RAGUSA, Palermo 1993; all'introduzione di quest'ultima edizione si rimanda per una valutazione dell'operazione.

[25] Cfr. L. GENUARDI, *Parlamento siciliano. 1034-1282*, Bologna 1924; V. D'ALESSANDRO, *Sulle assemblee parlamentari della Sicilia Medievale*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 80, 1983, pp. 5-17. Più in generale, V. D'ALESSANDRO, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, XVI: *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989, pp. 2-95. Per un confronto con il caso napoletano: G. D'AGOSTINO, *Parlamenti di Napoli e di Sicilia nel Medioevo e nell'età moderna: modelli a confronto*, in *Aragón. Historia e cortes de un reino*, Zaragoza 1991, pp. 145-147; A. MUSI, *Parlamenti, rappresentanze, sistema di potere: il caso del regno di Napoli tra XVI e XVII secolo*, in *Acta Curiarum Regni Sardinie. Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna*, Sassari 1986, pp. 251-254. Una messa a punto sul problema a livello europeo in W.P. BLOCKMANS, *A tipology of representative institutions in late medieval Europe*, in «Journal of Medieval History» 4, 1978, pp. 189-215.

caratteri di lungo periodo: isterilimento nella prassi parlamentare del rapporto fra un centro sempre meno incline a intervenire sulle dinamiche della periferia, costituzione di un ambito centrale relativamente autonomo – grazie anche all'immissione di personale estero – ma che agisce solo episodicamente con disciplinamento affidato alle missioni speciali di commissari, enorme peso delle clientele locali trasferite a Corte sulle scelte centrali.

Il centro allora diviene sempre di più il luogo dello scontro fra gruppi di interesse fortemente radicati nelle realtà locali per la distribuzione di risorse, per la promozione sociale di esponenti delle comunità locali o dell'aristocrazia. Lo scambio fra mantenimento del consenso e disciplinamento delle realtà locali attraverso l'azione delle oligarchie e dell'aristocrazia titolata, redditività fiscale e disponibilità di risorse finanziarie e umane diviene il modello della Sicilia moderna[26].

Ciò significa quasi paradossalmente rafforzamento di entrambi i poli del nostro schema: periferia, come insieme di centri locali a volte notevolmente potenti, che si rafforza sia con il sempre maggiore controllo *in loco* del territorio, della produzione, della fiscalità, sia con l'accesso alle leve del potere centrale capaci di orientare i flussi della ricchezza pubblica o capaci di aprire la strada a fortunate carriere personali. Centro, come *élite* di provenienza composita, locale o straniera, ma fortemente radicata nelle strutture istituzionali fino a identificarvisi, che si accontenta di un ambito di potere molto limitato sul territorio, ma che si avvantaggia del flusso della fiscalità che giunge a Corte per un gioco

[26] Cfr. G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. GALASSO, XVI: *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989, pp. 99-785; E. MAZZARESE FARDELLA, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», serie IV, XVI, 1955-56; cfr. pure H. BRESC, *Un monde mediterranéen*, cit., II, pp. 771 ss. Una recente revisione del problema del pattismo in area iberica in J. LALINDE ABADIA, *El pactismo en los reinos de Aragón y de Valencia*, in *El pactismo en la historia de España*, Madrid 1980, pp. 133-139.

di ascese e cadute confinato interamente all'interno dell'apparato centrale.

L'immissione definitiva di tale sistema nel complesso della Corona spagnola, all'inizio del XVI secolo, rendendo il regno a sua volta, globalmente, periferia di un centro lontano, complica straordinariamente i giochi, offrendo a gruppi e clientele un altro punto di riferimento – il rapporto diretto con la Corte di Spagna, con il Consiglio, per il mantenimento delle posizioni di privilegio –, ma anche rafforzando la caratterizzazione estremamente localistica del potere effettivo, che si risolve sempre più nel controllo di risorse locali, nell'eminenza a livello di centro urbano, di aggregato territoriale signorile.

In questo gioco di cerchi concentrici, di centri e periferie, quel limitato ruolo propulsivo che la Corte regia e viceregia avevano cominciato ad assumere fra XIV e XV secolo si stempera sempre più, fino a risolversi in limitatissime capacità di intervento, ben rappresentate dal quasi completo abbandono di iniziative di carattere generale, quali l'effettiva difesa del regno dalle aggresioni esterne, o la capacità di gestire l'incremento demografico in corso con una diversa dislocazione territoriale della popolazione. E forse il maggiore esempio di quanto a questi livelli l'iniziativa sia interamente in mano alle forze locali, è dato proprio dalla direzione che assume tale capitale aspetto delle trasformazioni strutturali della realtà isolana fra tardo Medioevo e i primi secoli dell'Età moderna: attraverso il ricorso massiccio al sistema delle *licentie populandi* e la fondazione di decine di centri abitati, l'aristocrazia, in continua dialettica con oligarchie locali e Corona, appare come la vera protagonista fra XV e XVIII secolo della gestione delle modificazioni nella redistribuzione delle risorse umane sul territorio e nella dislocazione delle risorse nel regno[27].

[27] Sull'imponenente fenomeno delle nuove fondazioni e sul suo rapporto con l'egemonia aristocratica, cfr. M. AYMARD, *La città di nuova fondazione in Sicilia*, in C. DE SETA (ed), *Insediamenti e territorio* (Storia d'Italia. Annali 8), Torino 1985, pp. 405 ss.; T. DAVIES, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, *ibidem*, pp. 419-474.

Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo

di *Claudio Povolo*

Vari e molteplici sono ormai da tempo i termini utilizzati dagli studiosi per definire le realtà politiche che si formarono in Italia a partire dal Quattrocento: alla più generica indicazione di Stato si sono aggiunte, via via, definizioni maggiormente distintive come Stato regionale, Stato territoriale o la più impegnativa dizione di 'Stato moderno'[1]. Tali enunciazioni, ovviamente, sottendevano e sottendono ancor oggi approcci e sottolineature più o meno impegnative sul piano interpretativo (potremmo definirle degli artefatti). La loro sintassi si è avvalsa comunque di regole e di norme in cui il rapporto centro e periferia è divenuto uno dei discorsi privilegiati di riferimento, entro cui si sono spesso fatalmente calati concetti interpretativi altrettanto impegnativi, quanto ispirati da categorie contemporanee[2].

Lo stesso concetto di sovranità, adottato dalla giuspubblicistica del secolo scorso ed utilizzato in particolar modo per definire un ordine giuridico che ha la sua sede intorno ad un centro[3] si è rivelato del resto non sempre in sintonia con realtà politiche non provviste di quelle caratteristiche

[1] La discussione è aperta già da tempo e riflette ovviamente le specifiche posizioni degli studiosi che sono intervenuti sull'argomento; cfr. per una disamina di carattere generale G. CHITTOLINI, *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, in G. TOCCI (ed), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in Stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988, pp. 9-29.

[2] Sono interessanti, a questo proposito, alcune osservazioni di R. CHARTIER, *La rappresentazione del sociale*, Torino 1989, in particolare pp. 11 ss.

[3] Cfr. P. COSTA, *Il modello giuridico della sovranità: considerazioni di metodo e ipotesi di ricerca*, in «Filosofia politica», V, 1991, pp. 51-69.

spiccatamente gerarchiche, che molte società non avrebbero compiutamente adottato se non a partire dal secolo decimonono, nel momento in cui i codici si sarebbero sostituiti al diffuso particolarismo giuridico[4]. Le categorie giuridico-istituzionali sono comunque irrinunciabili anche laddove pure si riconosca che, in contesti politici deboli o policentrici, le iniziative e le decisioni venivano assunte al loro esterno da estesi poteri di fatto[5]. Difficile non riconoscere infatti come i percorsi istituzionali conservino in definitiva la capacità di condizionare la dialettica e il conflitto tra le forze in gioco e a mutare costantemente la nozione di pluralismo giuridico[6]. Come pure è difficile negare che la conflittualità, dapprima provvista di ampi contesti informali di svolgimento, sia stata, sia pure contraddittoriamente, costretta ad assumere diverse 'vesti giuridiche' a causa dei nuovi equilibri che venivano a crearsi tra le forze di potere che si contrastavano[7]. La relazione tra storia del diritto e storia delle strutture di potere sembra dunque essere oggi tra gli strumenti più persuasivi per cogliere l'evolversi contraddittorio di realtà politiche e geografiche, che assumeranno infine una vera e propria fisionomia statuale solo in un periodo assai più tardo[8].

[4] R.C. VAN CAENEGEM, *An historical introduction to private law*, Cambridge 1992.

[5] C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco*, in «Società e storia», V, 1982, pp. 245-262.

[6] N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano 1992.

[7] B. LENMAN-G. PARKER, *The state, the community and the criminal law in early modern Europe*, in V.A.C. GATRELL-B. LENMAN-G. PARKER (edd), *Crime and the law. The social history of crime in western Europe since 1500*, London 1980, pp. 11-48.

[8] A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993; R. BIZZOCCHI, *Stato e/o potere. Una lettera a Giorgio Chittolini*, in «Scienza e politica», 3, 1990, pp. 55-64. Di estremo interesse inoltre M.R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991, in cui le diverse forme di organizzazione dello Stato, le strutture di potere che le conformano e, in particolare, la loro distribuzione territoriale, sono poste in stretta relazione all'organizzazione dell'attività giudiziaria e processuale.

Tali brevissime osservazioni mi sembravano opportune per giustificare un sia pur sommario tentativo di sintesi delle vicende politiche ed istituzionali della Repubblica di Venezia nel corso dell'età moderna. Il rapporto tra centro e periferia può infatti essere disegnato sia all'interno di quello che possiamo genericamente definire contesto istituzionale e normativo, che alla luce della concreta distribuzione delle strutture di potere che lo animavano e legittimavano. Come è ormai ampiamente noto, con l'acquisizione dei territori della Terraferma, Venezia si trovò a governare i grandi e popolosi centri urbani della pianura veneta e lombarda. Si trattava di città già dotate di consolidate strutture amministrative e politiche. I loro ceti dirigenti appartenevano per lo più ad antichi lignaggi aristocratici, rinsaldati al loro interno da una comune matrice ideologica e da legami di parentela assai stretti[9].

In ognuna di queste città qualificati ceti di giuristi, organizzati in collegi a numero chiuso, i cui membri venivano cooptati per lo più nell'ambito delle stesse case aristocratiche, costituivano gli interpreti più fedeli di quell'ideologia che sul piano giuridico trovava una forte legittimità nel comune diritto romano giustinianeo[10].

Venezia non aveva potuto che confermare e rispettare le ampie autonomie godute da queste grandi città, sia ribadendo la legittimità dei loro statuti che accettando, in più di un

[9] Mi sembra superfluo riportare qui la vasta bibliografia esistente sull'argomento. Si veda più in generale G. COZZI-M. KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino 1986; G. CRACCO-M. KNAPTON (edd), *Dentro lo «Stado italico». Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento 1984.

[10] R. MISTURA, *I giudici e i loro collegi. Ricerche sul territorio veneto*, Milano 1984; A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio dei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, Vicenza 1980, III 1, a cura di G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI, pp. 577-650; G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982; sul piano più generale M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989.

caso, i loro privilegi[11]. Con la redazione di patti che garantirono una sostanziale autonomia politico-istituzionale ai grandi centri urbani della pianura e al controllo più o meno esteso che questi godevano sui loro contadi[12], si venne a creare quella separatezza giuridica, che avrebbe caratterizzato in maniera assai originale i rapporti tra Venezia e la sua Terraferma[13].

È difficile infatti valutare le successive vicende politico-istituzionali della Serenissima se non tenendo ben presente come ad incidere profondamente sul piano formale, sino in pratica al suo cadere alla fine del Settecento, fu questa situazione di separatezza giuridica tra centro e periferia.

Le caratteristiche di questa separatezza risiedevano in alcuni punti fondamentali irrinunciabili, che dipendevano in particolare sia dalla struttura aristocratica del potere che si era stabilmente insediato nel centro dominante, che dalla consistenza politica e dalla valenza ideologica dei centri di potere della Terraferma, che nel corso della prima metà del Quattrocento erano venuti via via a costituire una variegata e policentrica periferia. Entrambi gli elementi, difatti, impedirono che prendesse avvio e si sviluppasse quel processo di instaurazione di una scala gerarchica nei diversi settori della vita istituzionale e amministrativa, che in altri stati italiani,

[11] Cfr. ora A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993; inoltre per le vaste aree signorili cfr. S. ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991.

[12] Cfr. G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992.

[13] A diversità di concetti come 'diarchia' o 'dualismo', che sembrano presupporre nella loro definizione (cfr. G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979) il successivo sviluppo dell'organizzazione territoriale verso forme gerarchiche – più o meno compiute – di integrazione tra centro e periferia, la nozione di separatezza giuridica ci sembra più opportuna per definire la specifica identità che si venne a creare nella Repubblica di Venezia con l'acquisizione della Terraferma veneta da parte di Venezia.

seppure con difficoltà e contraddizioni, avrebbe costituito il presupposto necessario per la formazione di entità statuali dotate di un centro in grado di influire con una certa intensità sulla periferia[14]. Pur insignito di un'indubbia superiorità politica, il centro dominante possedeva difatti una struttura amministrativa e giudiziaria che virtualmente era separata dal rimanente del Dominio di Terraferma. Le ingerenze di taluni organi veneziani, pur inframmettenti e in taluni casi anche incisive, si ponevano su un versante giuridico che non era in grado difatti di mettere in discussione la sostanziale autonomia dei centri sudditi[15]. Nella Terraferma, di fronte alla proclamata intangibilità di patti e privilegi che dovevano assicurare il particolare rapporto che si era venuto a creare tra centri sudditi e centro dominante, si poneva la strenua difesa di istituti giuridici che una sofisticata elaborazione giurisprudenziale aveva tratto dal diritto comune per legittimare ad oltranza quella stessa separatezza che garantiva l'autonomo funzionamento delle magistrature locali[16].

All'insegna di questa separatezza giuridica era organizzata la struttura burocratica della Repubblica: nella Dominante riservata in esclusiva al potente ceto di cittadini originari, da cui si traevano notai e cancellieri che dovevano occuparsi delle magistrature cittadine[17]; mentre nella Terra-

[14] E. FASANO GUARINI, *Gli stati dell'Italia centro settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazione*, in «Società e Storia», VI, 1983, pp. 617-639; G. CHITTOLINI, *Stati padani*, cit., e *L'onore dell'officiale*, in «Quaderni milanesi», 17-18, 1989, pp. 3-53.

[15] Pur di fronte ad una giustizia equitativa che in più di un'occasione era sensibile ad insinuarsi all'interno delle giurisdizioni locali, cfr. A. VIGGIANO, *Governanti e governati*, cit., pp. 98 ss.

[16] Si trattava di istituti come il *consilium sapientis*, le due sentenze conformi e le sentenze *latae in arengo*, sui quali cfr. G. COZZI, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 261 ss.; J. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early renaissance state*, Baltimore 1988; A. VIGGIANO, *Governanti e governati*, cit., pp. 212 ss.

[17] G. TREBBI, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125; A. ZANNINI, *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Venezia 1993.

ferma gli assessori, che accompagnavano i rettori veneziani insigniti di importanti funzioni giudiziarie, erano scelti per lo più in quegli stessi collegi di giudici che nelle diverse grandi città della pianura svolgevano abitualmente la loro attività nei tribunali civili e penali locali[18]. Il punto di contatto più immediato tra i due mondi era costituito dai rettori, che periodicamente il Maggior Consiglio veneziano eleggeva per inviare nei grandi e piccoli centri della Terraferma[19]. Ma lungi dall'essere veri e propri officiali, che come avveniva altrove svolgevano una funzione di trasmissione e di mediazione di direttive che gerarchicamente partivano dal centro irradiandosi nella periferia, i patrizi veneziani eletti nelle città del Dominio di Terraferma assumevano per lo più un ruolo politico profondamente influenzato dal contesto sociale ed amministrativo entro cui venivano ad inserirsi. Una struttura paritaria di potere, insignita della legittimità politica goduta dal ceto aristocratico della Dominante, impediva che ai rettori fossero attribuite funzioni decisorie troppo rilevanti. Ma anche la stessa vitalità delle forze di potere che gestivano la vita istituzionale dei più importanti centri della periferia, sconsigliava di assegnare ai propri rappresentanti una libertà d'iniziativa e un'azione di governo troppo incisive[20].

Due diversi diritti stavano a garantire la separatezza tra i due mondi, che pure le vicende storiche avevano politicamente unito e posto a confronto: da un lato il diritto veneto, pragmatico, privo di tecnicismi e di mediazioni giurisprudenziali, apertamente connotato dai suoi tratti politici; dall'altro il diritto della Terraferma, ricco di particolarismi e di

[18] C. POVOLO, *Il giudice assessore nella Terraferma veneta*, introduzione a *L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, Pordenone 1991.

[19] G. COZZI-M. KNAPTON, *Storia della Repubblica*, cit., pp. 213 ss.

[20] Entrambi i fattori spingevano dunque i rettori ad assumere assai raramente l'iniziativa personale, che meglio poteva essere avallata e giustificata muovendosi di riflesso alle pressioni che giungevano dal basso. Non a caso nelle podesterie minori, in contesti politicamente più deboli, i rappresentanti veneziani avevano un maggiore spazio decisionale, cfr. G. COZZI, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 270 ss.

privilegi, ma amalgamato dalla comune matrice ideologica romano-giustinianea[21]. Era spesso inevitabile che il pragmatismo e l'azione di governo dei rappresentanti veneziani si piegassero e si modellassero ad una struttura di potere insignita di legittimità politica e giuridica quale la si ritrovava nei grandi centri urbani della Terraferma. E questa stessa legittimità era tale inoltre da frenare e da rendere meno incisive le continue inframmettenze degli organi e dei tribunali d'appello del centro dominante.

Diversità giuridiche e politiche, dunque, cui corrispondevano, inoltre, altrettanto profonde diversità antropologiche, che sancivano la separatezza delle due realtà. Nella Terraferma veneta, difatti, a reggere quasi incontrastata l'assetto politico ed amministrativo delle città e dei loro territori stava una struttura di potere intimamente legata alla vitalità del lignaggio aristocratico, alla sua ideologia, ai suoi valori. Erano in particolare gli antichi lignaggi nobiliari che detenevano il monopolio delle cariche politiche locali, a gestire le scelte di fondo attuate nei consigli cittadini. Lignaggi spesso assai potenti sul piano economico e politico, che traevano la loro ricchezza dalle vaste proprietà fondiarie estese in tutto il territorio[22].

La compenetrazione tra dominio economico e preminenza politica era sorretta da una vasta rete di scambi matrimoniali, da una complessa gestione delle parentele e delle alleanze. A rinsaldare la forza del lignaggio l'elaborata sapienza giurisprudenziale romanistica aveva prestato istituti e strumenti giuridici come ad esempio il fidecommisso o la d o t e

[21] Sul dibattito che i giuristi di formazione culturale romanistica mantennero vivo nel corso dei secoli cfr. A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio dei giuristi*, cit.; G. COZZI, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 319 ss.; E. GARINO, *Il diritto civile*, in *Storia della cultura veneta*, II 2, a cura di G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI, Vicenza 1986; C. POVOLO, *Il giudice assessore*, cit.

[22] C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti», CLI, 1992-93, pp. 89-139.

c o n g r u a, che avevano il fine di mantenere integre le basi economiche e ideologiche del lignaggio[23]. Ma anche sul piano più informale, tramite la successione testamentaria o il temperamento dell'istituto della faida, i ceti di giuristi locali avevano approntato le mediazioni giuridiche in grado di mantenere ben salde la coesione e la forza delle grandi case aristocratiche[24].

I grandi lignaggi nobiliari costituivano dunque strutture di potere alquanto forti ed omogenee e molti dei loro membri non disdegnavano di esercitare la professione di giurista. Ma l'antica ideologia aristocratica traeva inoltre i suoi valori più duraturi e distintivi nella tradizione militare e cavalleresca, in quell'esercizio delle armi che soprattutto nella prima metà del Cinquecento, durante il tormentato periodo delle guerre d'Italia, sarebbe emerso in maniera preponderante[25].

Ideologia cavalleresca, elaborazione giurisprudenziale e predominio economico erano tutti elementi che si saldavano nell'esercizio del monopolio politico delle istituzioni locali, nel controllo che le magistrature cittadine, in particolare quelle giudiziarie, erano in grado di estendere sul territorio. In definitiva l'autonomia politica e giudiziaria garantiva ai lignaggi aristocratici il controllo sulla società, sulla propria clientela; forniva quegli strumenti in grado di riversare verso il basso le proprie contraddizioni. Tutti questi elementi sancivano la legittimità di strutture di potere in grado di contenere l'influenza e il peso del centro dominante.

[23] M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, pp. 245 ss.

[24] Aspetti di notevole rilievo, che sul piano della loro effettiva incidenza politica furono affrontati in un brillante saggio da J.P. COOPER, *Pattern of inheritance and settlement by great landowners from the fifteenth to the eighteenth centuries*, in J. GOODY-J. THIRSK-E.P. THOMPSON (edd), *Family and inheritance. Rural society in Western Europe, 1200-1800*, Cambridge 1976, pp. 192-305.

[25] Cfr. J.R. HALE, *L'organizzazione militare di Venezia nel '500*, Roma 1990; L. PEZZOLO, *«Un San Marco che in cambio di un libro ha una spada in mano». Note sulla nobiltà militare veneta nel Cinquecento*, in *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*, Udine 1984, pp. 119-127.

Diversamente a Venezia il ceto dirigente aristocratico, ancora per tutto il corso del Quattrocento fu essenzialmente di origine mercantile[26].

La sua ideologia, il suo diritto, la sua stessa tradizione ne connotavano in maniera profondamente peculiare la struttura di potere. Le diversità culturali nei confronti dell'aristocrazia di Terraferma erano accentuate dal predominio politico e dalla struttura paritaria di potere che dagli inizi del Trecento si era riservata in esclusiva la gestione delle cariche e dell'amministrazione della Dominante. Se da un lato la separatezza giuridica e politica garantiva il diffuso particolarismo istituzionale e il predominio sovrano del centro dominante, dall'altro essa era il risultato forse insuperabile di strutture di potere alquanto inconciliabili sul piano ideologico e notevolmente equilibrate nei rapporti di forza.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento fenomeni nuovi e dirompenti iniziarono ad incrinare gli antichi equilibri. L'intensa espansione della proprietà fondiaria veneziana e la concomitante creazione di nuove magistrature, la cui giurisdizione si estese a tutta la Terraferma, furono i fenomeni più visibili[27].

L'espansione economica dell'aristocrazia veneziana intaccò l'incontrastata supremazia nobiliare nelle campagne. Affiancandosi agli organi cittadini e alle loro tradizionali competenze, le nuove magistrature della Dominante ne evidenziarono la debolezza e le contraddizioni. Ma al fondo, a ben vedere, stava la più generale crescita economica cinquecentesca. Una crescita che favorì l'emergere di nuovi ceti sociali nelle campagne e la ridefinizione istituzionale di piccoli cen-

[26] U. TUCCI, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*, Bologna 1981.

[27] M. KNAPTON, *City Wealth and State Wealth in Northeast Italy. 14th and 17th centuries*, in N. BULST-J.PH. GENET (edd), *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XII-XVIII siècles)*, Paris 1988, pp. 183-209.

tri, che miravano a dotarsi di una più incisiva ed autonoma fisionomia politica[28].

Venezia favorì i nuovi interlocutori politici, mirando a indebolire le antiche supremazie cittadine. Il ricorso più frequente da parte dei sudditi alle magistrature del centro dominante e ai suoi tribunali d'appello indebolì il controllo e l'esercizio del potere da parte delle magistrature cittadine. Le edizioni statutarie che con maggiore frequenza vennero edite nella seconda metà del Cinquecento accolsero al loro interno leggi e provvedimenti degli organi centrali, che, seppure ribadivano apparentemente il rispetto degli antichi privilegi, testimoniavano in realtà il venir meno dell'autonomia politica che pure quelli avrebbero dovuto garantire e proteggere[29]. Crisi politica innanzitutto. Ma anche crisi degli antichi lignaggi aristocratici, il cui segno più visibile risiedeva probabilmente nella stessa ridefinizione dell'ideologia nobiliare[30].

La perdita di potere politico si riversò inoltre drammaticamente sugli equilibri che sorreggevano la vita del lignaggio aristocratico. Prive del tradizionale controllo esercitato dalle magistrature cittadine le antiche case aristocratiche dovettero affrontare il grave problema della conservazione del proprio patrimonio, unitamente alla sua trasmissione alle

[28] M. KNAPTON, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in G. CRACCO-M. KNAPTON (edd), *Dentro lo «Stato Italico»*, cit., pp. 33-115; S. ZAMPERETTI, *Per una storia delle istituzioni rurali nella Terraferma veneta: il contado vicentino nei secoli XVI-XVIII*, in G. COZZI (ed), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, II, Roma 1985, pp. 59-131.

Un fenomeno che fu esteso un po' ovunque in Europa fu quello del contadino benestante il quale, favorito dai poteri sovrani, mosse nei diversi villaggi una valida opposizione ai proprietari aristocratici cittadini, cfr. J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, II, Milano 1991, pp. 58 ss.

[29] C. POVOLO, *Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700*, in *Venezia e l'Istria. Istituzioni e diritto*, di imminente pubblicazione.

[30] Cfr. sul piano più generale C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari 1988.

successive generazioni. Il cedimento degli antichi equilibri non fu indolore. Il violento emergere della faida nobiliare alla fine del Cinquecento ne fu probabilmente il segno più visibile, manifestando lo stato di disagio e di sconcerto ormai diffuso nei ceti dirigenti aristocratici[31].

A partire dalla fine del Cinquecento il centro dominante estese notevolmente la sua influenza sui centri sudditi, intensificando la sua azione di controllo nel settore penale. I tribunali locali cittadini, che sino ad allora avevano goduto di una sostanziale autonomia, vennero drasticamente ridimensionati. Una vasta attività di delegazione e di smistamento delle cause giudiziarie fu lo strumento che permise l'estensione dell'influenza veneziana sugli organi giudiziari cittadini, agendo direttamente sui rapporti di forza esistenti localmente[32].

La messa in discussione delle tradizionali competenze penali dei tribunali locali ebbe effetti che travalicarono il mero campo giurisdizionale. La sottrazione di questa importante attività indebolì l'azione di controllo che i ceti aristocratici esercitavano abitualmente sulla propria clientela e mise apertamente in discussione la legittimità delle istituzioni politiche locali.

L'indebolimento sul piano giurisdizionale aprì difatti dei varchi attraverso cui l'influenza del centro dominante si estese a settori assai delicati come l'imposizione fiscale[33] e la giustizia civile[34]. Tale processo non fece però venir meno quella

[31] C. POVOLO, *La conflittualità nobilliare*, cit., pp. 107 ss.

[32] C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVIII*, in G. COZZI (ed), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV-XVIII)*, I, Roma 1980, pp. 154-258.

[33] L. PEZZOLO, *L'oro dello stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Treviso 1990.

[34] G. COZZI, *Repubblica di Venezia*, cit., in particolare il capitolo «Fortuna o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento», pp. 319 ss.; cfr. inoltre per un caso che rivela già i mutati rapporti di forza C. POVOLO, *Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda*

s e p a r a t e z z a g i u r i d i c a che aveva regolato sino ad allora i rapporti tra Venezia e la Terraferma. Il suo superamento formale avrebbe avuto come corrispettivo l'effettiva commistione tra i due mondi, con l'instaurazione di una scala gerarchica sul piano burocratico ed amministrativo. Questo però non avvenne, anche se settori importanti di entrambe le aristocrazie l'avrebbero forse auspicato[35]. Lo sconsigliava innanzitutto la stessa struttura paritaria di potere che reggeva l'assetto politico della Dominante, ma ancor più l'estrema diversificazione istituzionale dei centri sudditi, profondamente amalgamati però sul piano culturale dal sistema di diritto comune.

Nell'assenza di una vera e propria corte che, come altrove, potesse favorire l'assorbimento delle tensioni e delle aspettative sociali, il nuovo equilibrio politico prese un'altra direzione, incanalandosi sul piano dei rapporti clientelari e di patronato. Al mantenimento della tradizionale s e p a r a t e z z a g i u r i d i c a, difficilmente superabile considerati i presupposti che la avvaloravano, corrisposero profonde trasformazioni sul piano antropologico. Messi in discussione nell'effettiva gestione dell'amministrazione locale e privi della tradizionale legittimità politica, i ceti dirigenti aristocratici delle città suddite, pur di mantenere l'effettivo esercizio del potere, accettarono una logica di alleanze e di rapporti clientelari il cui centro motore risiedeva ormai nella Dominante e nei gruppi di potere che esercitavano la loro influenza nelle magistrature centrali.

I grandi lignaggi aristocratici della Terraferma furono in grado di mantenere la loro forza nella misura in cui seppero allacciare rapporti di alleanza e di patronato con le Case patrizie veneziane[36]. Questo processo ebbe come effetti dirompenti una notevole perdita di peso politico da parte delle istituzioni locali e l'intensificarsi dell'attività giudizia-

successoria nella Venezia degli inizi del Seicento, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Venezia 1992, pp. 221-233.

[35] Cfr. C. POVOLO, *Il giudice assessore*, cit., pp. 10-13.

[36] C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare*, cit., pp. 124-125.

ria delle magistrature centrali, anche per competenze che erano da sempre state di tradizionale attribuzione dei tribunali locali. Nonostante risultasse indubbiamente più contenuto, lo spostamento degli equilibri politici si manifestò nello stesso settore giudiziario civile, assai delicato ed importante, in quanto toccava materie molto complesse come ad esempio le successioni testamentarie o i contratti di dote. Il minor peso politico delle istituzioni locali non spinse comunque, come già si è osservato, nella direzione di un superamento della tradizionale separatezza giuridica, cui pure di fatto non corrispondeva più quell'equilibrio che a lungo s'era conservato tra strutture di potere culturalmente differenziate.

La larga adesione da parte dell'aristocrazia di Terraferma all'offerta di cooptazione nel patriziato veneziano nella seconda metà del Seicento dimostrò certamente che il reale problema era costituito dalla specifica natura aristocratica del potere veneziano e dalla sua incapacità o impossibilità di configurare all'interno dello Stato una struttura gerarchica sul piano amministrativo e burocratico, la quale assai difficilmente, se attuata, non avrebbe infine alterato le fondamenta stesse di quel potere[37]. Ma ad impedire questo stesso processo di compenetrazione stava pure nei diversi contesti locali la permanenza, culturalmente e ideologicamente molto forte, del sistema giuridico di diritto comune, troppo elaborato e complesso perché potesse essere superato o neutralizzato privandolo delle sue stesse componenti di fondo[38].

Di fronte all'espansione del centro dominante sul piano penale, i grandi centri urbani dello Stato di Terraferma persero gran parte della loro influenza sui rispettivi territori, che pure formalmente mantennero le antiche suddivisioni am-

[37] Sul dibattito interno al patriziato veneziano cfr. P. Del Negro, *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in *Storia della cultura veneta*, IV 2, a cura di G. Arnaldi - M. Pastore Stocchi, Vicenza 1984, pp. 407-436.

[38] Come è stato rilevato, i due diritti si influenzarono comunque reciprocamente nel corso degli ultimi due secoli di vita della Repubblica, cfr. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 331 ss.

ministrative. Poche e non significative furono le modificazioni istituzionali, anche laddove ad ottenerle furono centri minori, protesi a raggiungere una loro specifica identità. Era l'intrinseca fisionomia delle istituzioni locali ad essere ormai mutata e con essa le caratteristiche sociali e politiche dei loro ceti dirigenti. Le decisioni più rilevanti sul piano amministrativo, giudiziario e fiscale erano ormai assunte nelle magistrature della Dominante. E ad avallarle, contrastarle o modificarle contribuiva molto probabilmente un complesso di forze e di gruppi di pressione che attraversava tutto lo Stato.

L'influenza dei grandi tribunali dello Stato[39], unitamente agli interventi frequenti e capillari dei Sindaci inquisitori in Terraferma su una quantità di materie che erano tradizionalmente appartenute ai consigli locali, introdussero un pluralismo giuridico che vedeva coniugare le istanze politiche predominanti del centro con la straordinaria capacità coesiva della periferia[40]. Pur in assenza di una legislazione di carattere generale e di una struttura amministrativa e burocratica anche solo tendenzialmente centralizzata, il pluralismo giuridico che si impose nello Stato di Terraferma nel corso del Sei-Settecento esprimeva dunque più che una vera e propria redistribuzione del potere, l'affermazione di un centro che per le sue intrinsiche caratteristiche non aveva saputo o potuto rinunciare all'esclusività della c o s a p u b b l i c a[41]. Non a caso, sul finire ormai della vita della

[39] Problema di estremo interesse, che nelle sue linee di fondo è stato delineato da G. GORLA, *I tribunali supremi degli stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto dello Stato e della sua uniformazione fra Stati*, in *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981; cfr. inoltre la raccolta di interventi *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano 1993. È da osservare come l'influenza dei grandi tribunali assunse nella Repubblica di Venezia una fisionomia alquanto particolare. Lungi dal definire un diritto propriamente statuale l'azione delle magistrature centrali si caratterizzò piuttosto come uno dei fattori decisivi che impressero alla società veneta un diffuso pluralismo giuridico.

[40] C. POVOLO, *Particolarismo istituzionale*, cit.

[41] La nozione di pluralismo giuridico è intesa qui nel senso che le viene

Repubblica, da parte di alcuni settori dell'aristocrazia veneziana si guardò con interesse a quel sistema di diritto comune ancora vitale nella Terraferma veneta, ma ormai messo per lo più in discussione in altre realtà politiche[42]. Un antico progetto, una richiesta che già taluni in passato avevano timidamente avanzato, ma che poteva ora essere manifestata con minore indecisione sulla scorta dei nuovi equilibri politici che si erano venuti a creare tra Venezia e le città della Terraferma. Tale proposta poteva difatti essere presa seriamente in considerazione solo di seguito all'indubbia affermazione politica del diritto veneto, dell'indiscussa preminenza dell'aristocrazia veneziana e, in fondo, dei suoi stessi mutamenti culturali; così come trovava ragion d'essere, in questi ultimi anni di vita della Serenissima, nell' ancora persistente vitalità del sistema di diritto comune.

L'età delle codificazioni e del cosiddetto Stato borghese[43], che sarebbe sopravvenuta di lì a poco, avrebbe dovuto dunque misurarsi con una complessità sociale e un'articolazione istituzionale profondamente caratterizzate da una dialettica politica pluralistica, in cui quelle che pure erano state le premesse di fondo di altre realtà statuali italiane avevano trovato scarsa credibilità e realizzazione. E questo, ovviamente, incise in maniera forse non indifferente sulle successive vicende storiche e politiche dei territori che erano appartenuti alla Serenissima Repubblica di Venezia.

attribuito da Norbert Rouland e cioè non tanto come una pluralità di diritti esistenti nell'ambito di un territorio, quanto piuttosto «nella molteplicità dei diritti presenti all'interno di un campo sociale» (cfr. N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, cit., p. 72 ss). Il pluralismo giuridico indica quindi essenzialmente la possibilità che i soggetti avevano di ricorrere a più diritti, a seconda delle situazioni e delle loro personali convenienze.

[42] G. COZZI, *Repubblica di Venezia*, cit., pp. 361 ss.

[43] Cfr. su questi problemi C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento*, Bari 1988; R.C. VAN CAENEGEM, *An historical introduction*, cit., pp. 147 ss.; dello stesso, *I signori del diritto*, Milano 1991, pp. 131 ss.

Sezione terza

Politiche fiscali

Lo Stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia tardomedioevale di Firenze

di *Anthony Molho*

I.

Un tema centrale della storiografia e della letteratura politica è stato il nesso che lega gli eserciti e le ricchezze alla forza di un governo. Dal tempo di Cicerone e di Tacito fino al XV secolo e oltre, gli autori spesso affermarono che non c'era tranquillità delle nazioni senza eserciti, non c'erano eserciti senza paghe dei soldati e paghe dei soldati senza imposizione di tributi[1]. La gran parte di loro aveva poche esitazioni ad attribuire al potere del danaro un primato nel conseguimento di effetti benefici, i più significativi dei quali erano la forza degli eserciti e la pace interna della nazione. «Pecunia nervus rerum», fu l'aforisma attraverso cui gli uomini di stato e i teorici della politica – dalla Firenze del XIV secolo alla Francia, alla Spagna e alla Germania del XVI e XVII secolo – convogliarono questa comune convinzione. Machiavelli fu quasi il solo ad aver audacemente sostenuto in età pre-moderna che «i danari non sono il nervo della guerra, secondo che è la comune opinione», attaccando polemicamente i contemporanei e i predecessori portati erroneamente a ritenere che il denaro potesse soppiantare la

Traduzione di Valentina Marchetti.

[1] «Nec quies gentium sine armis, nec arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis haberi queunt». Questa frase di Tacito (*Historiarum*, libro IV, 76) è riportata in E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato nella prima Età moderna. Due modelli diversi: Piemonte e Toscana, Savoia e Medici*, in A. DE MADDALENA-H. KELLENBENZ (edd), *Finanze e ragion di Stato in Italia e Germania nella prima Età moderna*, Bologna 1984, pp. 181-231, p. 227. Nelle note seguenti, a meno che non sia altrimenti indicato, tutti i manoscritti a cui si fa riferimento sono conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi).

«virtù»[2]. Guicciardini rettificò il tiro di Machiavelli e attenuò l'aperto disprezzo dell'amico per l'efficacia della ricchezza. Tuttavia, sull'aspetto più importante – e cioè che la guerra e la ricchezza erano inestricabilmente legate nelle vicende politiche italiane del tempo e che esse contribuivano alla forza dello Stato – Guicciardini non poteva che appoggiare quanto affermava il più anziano pensatore. Nei secoli successivi i commentatori politici ripeterono questo tema in un ritornello sul quale è inutile qui soffermarsi. Il modo in cui Michael Stolleis ha trattato tale argomento, con riferimento alla letteratura politica tedesca della prima età moderna, offre un più che vantaggioso punto di partenza per future ricerche[3].

Di recente, le conseguenze – sia economiche che politiche – delle politiche fiscali e del debito pubblico sono state discusse da non pochi studiosi, economisti come pure storici. Tuttavia una variante molto prossima dell'opinione comune criticata da Machiavelli – secondo la quale c'è un profondo legame, una sorta di relazione causale tra la potenza degli stati e le loro politiche fiscali – ha ritrovato ospitalità nell'opera di alcuni storici di formazione sociologica che hanno ripreso, con una certa insistenza, questo risalente nesso. Norbert Elias, in uno dei suoi ultimi lavori, ha sottolineato

[2] N. MACHIAVELLI, *Discorsi*, II, 10. Può essere interessante notare che non più tardi del dicembre del 1498, sei mesi dopo che Machiavelli si era messo al servizio del governo, uno scrivano comunale, nel registrare una norma fiscale ripeteva quello che a quel tempo era quasi un *cliché*: «Sappiendo el nervo della guerra et il mantenimento della libertà di ciaschuna Republica essere il danaio». Ai cittadini veniva ordinato di corrispondere una serie di nuovi prestiti forzosi che servivano a finanziare la guerra contro Pisa. ASFi, *Provvisioni - Registri* 189, ff. 108v, 10 dicembre 1498. Naturalmente questa massima non era conosciuta solo a Firenze. Ludovico il Moro ne richiamò una variante quando scrisse che «essendo le intrate el nervo et fermeza de li Stati ...», cfr. F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, Milano 1983, pp. 585-632, p. 585.

[3] M. STOLLEIS, *Pecunia nervus rerum. Il problema delle finanze nella letteratura tedesca della ragion di Stato nel XVII secolo*, in A. DE MADDALENA-H. KELLENBENZ (edd), *Finanze e ragion di Stato in Italia e Germania*, cit., pp. 21-44.

la connessione tra guerra e tasse, da un lato, e tra crescente accentramento e modernizzazione degli stati europei, dall'altro: espressioni che nella sua interpretazione sembrano connotate dalle stesse valenze racchiuse dal termine *nervus* nel noto aforisma di epoca antica e pre-moderna. In un passo ultimamente molto citato, egli ha scritto che nella prima età moderna, quando si costituirono gli Stati moderni,

«il singolo individuo non è più in condizioni di disporre liberamente dei mezzi militari di potere, riservati invece ad un governo centrale ... allo stesso modo, la riscossione delle imposte sulla proprietà o sulle entrate dei singoli è concentrata nelle mani di un potere sociale centrale. I mezzi finanziari che così vi affluiscono gli permettono di conservare il monopolio della costrizione e questo, a sua volta, di conservare il monopolio fiscale. Nessuno dei due prevale sull'altro ... Si tratta di due aspetti diversi di una stessa posizione monopolistica»[4].

All'incirca nello stesso periodo, le stesse connessioni furono rilevate da altri, forse in modo preminente da un gruppo di studiosi capeggiato da Charles Tilly, il cui libro – intitolato significativamente *Coercion, Capital and European States, AD 990-1990* – fu pubblicato quindici anni dopo l'apparizione di un importante volume collettivo sulla formazione degli Stati nazionali nell'Europa occidentale[5]. Anche se la loro attenzione era centrata innanzitutto sulle vicende francesi, inglesi e prussiane, i legami che Tilly e i suoi collaboratori, in particolare Gabriel Ardant e Rudolf Braun, delinearono tra la formazione dello Stato e la finanza pubblica offrono un iniziale punto di partenza per alcune delle osservazioni che seguono. Nei loro lavori si afferma che la finanza pubblica divenne più efficiente a causa della pressione della

[4] N. ELIAS, *The Civilizing Process*, 2 voll., New York 1982, II: *Power and Civility*, p. 104 (trad it. N. ELIAS, *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, Bologna 1983, pp. 144-145.

[5] Cfr. Ch. TILLY (ed), *The Formation of National States in Western Europe*, Princenton (New Jersey) 1975 e dello stesso *Coercion, Capital and European States, A.D. 990-1990*, Oxford 1990; si vedano anche P. ANDERSON, *Lineages of the Absolutist State*, London 1974 (trad. it. *Lo Stato assoluto*, Milano 1980); M. MANN, *States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology*, Oxford 1988.

guerra. A sua volta questa efficienza contribuì a modernizzare lo Stato. È inconcepibile pensare lo Stato moderno senza questi «due aspetti diversi di una stessa posizione monopolistica». Ancora più di recente, Jean-Philippe Genet, in una variante della prospettiva di Tilly, ha concluso che nel tardo medioevo la guerra «aprì un periodo di spietata competizione tra gli Stati, che dal XIII secolo in poi avrebbe sottratto sempre più risorse in favore degli investimenti bellici. Gli stati che non riuscivano a fronteggiare la marea della guerra semplicemente scomparivano»[6].

Se in questo saggio ci si deve occupare delle suggestive ipotesi avanzate dalle scuole di Tilly e di Genet, è necessario prendere in considerazione anche un altro vasto insieme di problemi. L'influenza di Max Weber è stata cruciale nel determinare in che misura gli studiosi, negli ultimi decenni, hanno continuato a riflettere sul nesso tra Stato e finanza pubblica. Di fatto, molti storici e sociologi hanno cercato di valutare i risultati delle proprie ricerche in base ai parametri indicati da Weber all'inizio di questo secolo. Un ruolo decisivo ha rivestito in questo caso la nozione weberiana di «forma moderna di burocrazia» che è stata variamente interpretata, ma che di solito è stata associata alla spiegazione weberiana in base a cui

> «la moderna teoria scientifica ... ammette che una competenza attribuita ad un'autorità per la disciplina di determinate materie, mediante regolamento, non la legittima ad una disciplina mediante comandi stabiliti caso per caso, ma soltanto alla regolamentazione astratta. Ciò costituisce la più netta contrapposizione al tipo di regolamentazione dominante ... nel patrimonialismo... »[7].

Questa concezione ha nettamente e profondamente influenzato, all'incirca fino alla passata generazione, molta parte

[6] J.-PH. GENET, *Which State Rises?*, in «Historical Research», 65, 1992, pp. 119-133, p. 131.

[7] M. WEBER, *Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology*, edited by G. ROTH-C. WITTICH, Berkeley-Los Angeles 1978, p. 958, (trad it. M. WEBER, *Economia e Società*, a cura di P. ROSSI, 2 voll., Milano 1961, II, p. 273).

della ricerca sul carattere degli stati pre-ottocenteschi. Benché non ci sia alcun bisogno di soffermarsi su queste analisi, allorché si considerano le vicende italiane del tardo medioevo e della prima età moderna, può rivelarsi utile riprendere brevemente un passo importante e più volte citato di Federico Chabod. Quest'ultimo, unitamente a un ristretto gruppo di altri storici tra cui sarebbe forse il caso di menzionare Antonio Anzilotti, arrivò a concludere che lo «Stato del Rinascimento», nato assai precocemente nell'Italia settentrionale e centrale del XV e dell'inizio del XVI secolo, fu caratterizzato dall'emergere di uno spirito nazionalista, dal lento formarsi di burocrazie e dal conseguente aumento dell'efficienza amministrativa a livello del governo. Malgrado tale posizione si fosse considerevolmente attenuata negli anni successivi, anche nella sua determinante conferenza parigina del 1956, Chabod si soffermò sulla «forte organizzazione centralizzata» dello Stato rinascimentale e sulla sua «organizzazione burocratica centrale»[8]. La sua formulazione precedente era stata ancora più precisa per il fatto di richiamare l'attenzione sullo «Stato impersonale, razionale, legalistico, burocratico, livellatore». Ad eccezione di un capitolo nel suo famoso libro sullo Stato di Milano durante il regno dell'imperatore Carlo V, Chabod non prestò particolare interesse alle politiche fiscali dello Stato. I riferimenti ai bilanci statali sono limitati in generale agli effetti che la prassi della vendita degli uffici e del derivante «parassitismo» producevano sulla pressione fiscale statale. L'enfasi è posta sempre sulla formazione di un'amministrazione centrale statale e sul profilo del personale preposto ai nuovi uffici – le sue funzioni, la sua estrazione sociale, i suoi rapporti con il principe e la corte[9].

[8] Cfr. per la presente e per le altre citazioni del paragrafo A. MOLHO, *Patronage and the State in Early Modern Italy*, in A. MACZACK (ed), *Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit*, München 1988, pp. 233-242; e dello stesso *Recent Works on the History of Tuscany: Fifteenth to Eighteenth Centuries*, in «Journal of Modern History», 62, 1990, pp. 57-77.

[9] Questo disinteresse non fu solo di Chabod. Un po' di anni fa, Aurelio Musi prese in esame alcune tra le ragioni della generalmente scarsa at-

Ultimamente, il paradigma teleologico e modernizzante dello Stato fondato sulla concezione di Max Weber è stato fortemente messo in discussione. Ora al suo posto è subentrata una visione più complessa, accurata e composita, in cui né il centro risulta così forte e disciplinato, né la periferia così debole e subordinata al centro come aveva pensato una passata generazione di studiosi. Secondo tale prospettiva le istituzioni particolaristiche – vale a dire proprio quelle che, in base a una interpretazione precedente, lo Stato pre-moderno regolava e subordinava alla propria autorità – continuarono a prosperare nei secoli tardo medioevali e della prima età moderna. Non si trattava affatto di mere vestigia

tenzione prestata alla «storia amministrativa» (che egli definisce anche come «storia sociale del potere») nella storiografia sull'Italia della prima età moderna, sostenendo che la prevalenza di studi a carattere giuridico e un interesse di vecchia data per le espressioni ideologiche e astratte del potere nell'epoca dell'assolutismo avevano eclissato dalla prospettiva degli storici dello Stato la dimensione fiscale di quella stessa storia di cui si occupavano. Cfr. A. MUSI, *Stato e pubblica amministrazione nell'ancien régime*, Napoli 1979, pp. 16-17. Benché Gino Luzzatto, Enrico Besta, Bernardino Barbadoro, Jacques Heers, Gino Barbieri e, prima di loro, Heinrich Sieveking prestassero molta attenzione alla storia della finanza pubblica in diversi stati italiani, solitamente il loro interesse si concentrava fin troppo chiaramente sulle dimensioni economiche, sulle innovazioni tecniche nell'amministrazione delle entrate, delle uscite e del debito, su quelli che si potrebbero definire gli aspetti economici e imprenditoriali della gestione delle finanze pubbliche. Credo sia giusto dire che, almeno nel campo della storiografia italiana tardo medievale, la prima spinta recente a riesaminare i nessi tra Stato e finanza pubblica fu avanzata da due storici non italiani che si occupavano entrambi di Firenze, Louis Marks e Marvin Becker. Il primo, nella sua tesi di dottorato discussa presso l'Università di Londra e in due pionieristici articoli (L.F. MARKS, *La crisi finanziaria a Firenze dal 1498 al 1502*, in «Archivio storico italiano», 112, 1954, pp. 40-72; e dello stesso *The Financial Oligarchy in Florence Under Lorenzo*, in E.F. JACOB [ed], *Italian Renaissance Studies. A Tribute to the Late Cecilia M. Ady*, London 1960), cominciò a chiarire le connessioni tra politica e finanza pubblica nella Firenze del tardo XV secolo. Per parte sua, la suggestiva ipotesi di Becker concernente la trasformazione del governo comunale in qualcosa definito alternativamente «Stato del Rinascimento» o «Stato territoriale» ha continuato a riecheggiare negli studi dedicati alla storia dello Stato tardo medievale, concernenti non solo Firenze ma in generale l'Italia centrale e settentrionale, cfr. M. BECKER, *Florence in Transition*, 2 voll., Baltimore (Maryland) 1967-1968.

di un passato ordine costituzionale e politico; al contrario esse conferirono al primo Stato moderno il suo peculiare e singolare carattere. Collettività i cui privilegi e libertà affondavano le proprie radici in antiche concessioni feudali, corporazioni di arti e mestieri, territori dotati di immunità fiscali, giuridiche e persino politiche vengono oggi messi al centro della vicenda politica che si snoda tra il XV e il XVIII secolo. E sempre più appare chiaro che l'aspetto decisivo dell'organizzazione politica degli stati nel periodo in questione non fu l'antinomia, richiamata di consueto, tra centro e periferia, dove il primo si rafforzava a spese della seconda; centro e periferia, invece, si rinsaldavano insieme vicendevolmente, in un processo di reciproco rafforzamento che accordava al centro nuovi poteri giuridici e amministrativi ma contemporaneamente consolidava le libertà tradizionali di cui istituzioni e corpi della periferia avevano goduto nel passato. Questa è senza dubbio l'interpretazione fornita nel recente *The State and Society in Medieval Europe* di James Given[10].

In breve, in base a questa nuova interpretazione, gli stati pre-moderni si presentano assai meno 'integrati' degli stati dell'Ottocento e del Novecento. Si ritiene infatti che essi tendessero a stabilire differenze e distinzioni tra i loro sudditi e che non fossero caratterizzati dalle tendenze geometriche e razionalizzanti dei riformatori del Settecento e degli statisti dell'Ottocento. In proposito, alcuni anni fa, Giorgio Chittolini affermò che «non è ... lo Stato italiano del Rinascimento quello 'Stato moderno' o meno che mai quello 'Stato assoluto'»[11]. È chiaro che ci sono alcune differenze tra gli storici che sostengono questa nuova prospettiva. Alcuni sono inclini a privilegiare la posizione e il potere delle realtà corporative e delle istituzioni periferiche e perfino a continuare a giustapporre lo 'Stato' alla 'società', laddove con il termine 'Stato' intendono riferirsi alle strutture del governo

[10] J. GIVEN, *State and Society in Medieval Europe. Gwynedd and Languedoc Under Outside Rule*, Ithaca (New York) 1990.

[11] G. CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, p. 40.

centrale e con quello di 'società' alle consuetudini e alle prassi prevalenti in periferia. Altri concentrano il proprio interesse sui processi di 'integrazione' a livello sociale, come il *clientage*, attraverso cui gli stati pre-moderni manifestarono la tendenza a fondersi in entità politiche coese. Altri ancora hanno prestato attenzione alternativamente ai meccanismi istituzionali ereditati dal passato ma adattati alle mutate circostanze, o a quelli nuovi appositamente ideati per far fronte alle necessità di governo. Al di là di queste differenze, rimane il fatto che la vecchia concezione dello Stato, quella unitaria, integrata, burocratica, modernizzante, è stata largamente abbandonata per l'inaccettabile grado di anacronismo che si pensa essa racchiuda.

Il quadro generale che emerge dalla breve rassegna appena svolta contiene un'importante contraddizione. Storici come Elias, Tilly e Genet, dopo aver sollevato una serie di interrogativi sui rapporti tra le vicende politiche e istituzionali degli stati nel tardo medioevo e nella prima età moderna, da un lato, e le loro politiche fiscali, dall'altro, hanno concluso che proprio queste ultime furono le leve della trasformazione degli stati da medioevali in moderni e centralizzati. Tuttavia, un altro gruppo di storici, che si sono più specificamente occupati della storia politica e amministrativa delle medesime città-stato, ha sostenuto che le loro caratteristiche salienti erano rappresentate da una natura saldamente e tenacemente pre-moderna, intendendo riferirsi con ciò ad una assenza di accentramento, ad una frammentazione dell'autorità e alla persistenza di forme amministrative e giuridiche chiaramente associate al modo di governare medioevale.

Le considerazioni precedenti aiutano a puntare l'attenzione sulle questioni che determinano la contraddizione che si è brevemente delineata sopra: che tipo di Stati si possono identificare nell'Italia del Quattrocento e di inizio Cinquecento, allorché la prospettiva di analisi sia quella della storia della loro fiscalità? Questi Stati hanno le tinte weberiane evocate nella descrizione di Tilly o furono più simili alle rappresentazioni che ne fanno Chittolini ed Elena Fasano? Cosa c'entra, inoltre, uno studio delle vicende storiche di

questi Stati durante un periodo quasi ininterrotto di guerra e di inevitabili spese militari con l'idea, avanzata da Elias e da altri, delle spinte inequivocabilmente modernizzanti esercitate dalla pressione fiscale sul contesto dell'organizzazione politica? In breve, quali ipotesi si possono correttamente formulare in ordine all'impatto della politica fiscale sull'operato dei governi, in base all'esperienza italiana del tardo medioevo e della prima età moderna (all'incirca dall'inizio della crisi del XIV secolo fino alla metà del XVI)?

II.

Per ragioni di chiarezza, possiamo cominciare con la seguente ipotesi: nell'Italia tardo medioevale e della prima età moderna i governi, oppressi da una miriade di problemi fiscali – i più pressanti dei quali erano quelli legati alla copertura delle spese belliche – tentavano solitamente di fronteggiarli in modo provvisorio, nella speranza che fossero difficoltà passeggere, superabili al passare del momento di crisi. In generale, è difficile rinvenire nell'Italia del tardo medioevo o dell'inizio dell'età moderna un processo di graduale né tanto meno irreversibile passaggio dalla frammentazione tardo medioevale ai primi Stati moderni burocratici. La descrizione che ha fatto Marino Berengo della caratteristica saliente degli Stati italiani della prima età moderna – il loro «trionfante particolarismo dei corpi» – coglie, con grande precisione, il tratto principale di questi Stati e, al tempo stesso, l'elemento chiave della loro politica fiscale nel lungo periodo.

Tuttavia questa immagine di immobilismo istituzionale nella *longue durée* spesso mette in ombra momenti di grande tensione politica, quando differenti forme di organizzazione a livello di governo – implicanti diversi assetti tra centro e periferia (termini qui usati in un'accezione non solo geografica) – stavano a rappresentare ciascuna un chiaro e ben definito programma politico. In realtà, solo in poche occasioni – che ai nostri fini costituiscono delle importanti eccezioni – ci furono dei governi che affrontarono, apparentemente con un ottica politica di lungo periodo e sulla base di un esplicito programma politico, più seri e strutturali pro-

blemi fiscali di esercizio del potere. Questi rari tentativi – chiaramente rintracciabili a Firenze agli inizi del XV secolo e forse anche a Genova nello stesso periodo quando fu fondata la Cassa di San Giorgio, a Napoli durante gli anni Quaranta del Quattrocento allorché re Alfonso cercò di introdurre un nuovo sistema fiscale, a Venezia verso la fine del XVI secolo quando il governo riuscì a estinguere il suo enorme debito pubblico e senza dubbio anche in altri tempi e luoghi – sembrerebbero essere un segno di quella particolare tendenza all'accentramento che alcuni storici hanno attribuito agli Stati italiani dell'epoca. Ma queste congiunture in cui si rafforzavano gli apparati centrali di governo e si intaccavano i privilegi locali non dipendevano necessariamente, o comunque non solo, dalle necessità imposte dalla guerra e dalla derivante impennata delle spese militari, ma dalla politica interna dei regimi al potere. Le spinte esterne e i fattori esogeni come la guerra e i suoi costi militari vanno visti come cause necessarie ma non sufficienti al verificarsi di tale cambiamento.

In molte disamine della storia dei rapporti che sussistono tra la politica fiscale e la costruzione dello Stato manca una credibile dimensione interna: la politica dello Stato, i suoi equilibri di potere e le sue tensioni sociali, gli orientamenti ideologici dei ceti politicamente attivi. Così, per citare un esempio che sarà analizzato più avanti – senza dubbio estremo e in questo senso forse atipico –, la guerra con le sue relative conseguenze sul piano fiscale produsse un grado di riorganizzazione istituzionale senza precedenti nella Firenze degli inizi del XV secolo. Tuttavia, da un punto di vista istituzionale, la guerra e la pressione fiscale determinarono pochi cambiamenti di rilievo negli anni a cavallo del XV e XVI secolo. Così, un esame della Toscana del tardo medioevo può evidenziare la necessità di perfezionare l'attuale tendenza storiografica che dà per scontata la natura frammentaria e decentrata degli Stati pre-moderni. Per lo meno nel caso della Toscana, questa frammentazione non appare come una struttura radicata e immutabile, ma come il portato di un processo politico. Un regime che era arrivato al potere all'inizio del decennio 1380-90 si propose di dar for-

ma a un programma politico basato su una assai maggiore concentrazione dell'autorità negli uffici del governo centrale. La sconfitta di tale regime nel quarto decennio del XV secolo comportò l'abbandono di questo programma politico, sebbene, forse significativamente per la nostra ipotesi, non quello delle istituzioni centrali di governo, in cui esso aveva mirato a concentrare maggiori poteri.

Coloro che si sono allontanati dalla precedente impostazione – che per comodità possiamo associare a Weber o a Chabod – rimpiazzandola con una che mette in risalto la cronica e presumibilmente intrinseca incapacità dello Stato tardo medioevale e della prima età moderna di rafforzare il proprio centro trascurano precisamente le prove indicative di un passaggio da un'azione politica che, agli inizi del XV secolo, mirava a promuovere un governo più accentrato e che, in via di ipotesi, potremmo definire come uno Stato territoriale fiorentino – dai contorni abbastanza precisi anche se ancora embrionale sul piano burocratico – a uno Stato granducale patrimoniale, nel XVI secolo, che si caratterizzava per una maggiore frammentarietà.

III.

Uno sguardo d'insieme alla storia italiana nei secoli qui in esame consentirebbe di individuare facilmente una serie di circostanze che accomunarono la storia degli Stati italiani e diedero loro una certa coesione. Tra queste, la guerra e tutte le sue conseguenze furono tra le più importanti. L'esigenza di disporre come mai prima di grandi risorse materiali con cui coprire le spese belliche fu condivisa da tutti i maggiori Stati italiani. Questo fenomeno è stato studiato ultimamente da Luciano Pezzolo che, in modo conciso ma efficace, ha offerto dati quantitativi particolarmente convincenti con i quali misurarlo[12]. Ma oltre alla comune esperienza prodotta

[12] L. PEZZOLO, *Esercito e stato nella prima età moderna. Alcune considerazioni preliminari per una ricerca sulla Repubblica di Venezia*, in *Guerre, stati e città. Mantova e l'Italia padana dal secolo XIII al XIX*, Mantova 1988, pp. 13-29.

dalla guerra e dalle sue conseguenze, ci furono altri aspetti, di natura più strettamente fiscale, condivisi dagli Stati italiani tardo medievali. Tra questi, tre meritano particolare attenzione[13].

Il primo riguarda non solo l'Italia medievale ma larga parte dell'Europa del tardo medioevo e della prima età moderna e consiste in una estrema riluttanza a imporre imposte dirette sui cittadini. Dovunque si rivolga lo sguardo – all'Italia, alla Germania, alle Fiandre o alla Francia – ci si imbatte grosso modo nello stesso fenomeno. Con l'aumento delle spese militari sull'onda della crisi del XIV secolo, le entrate ordinarie non erano più sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario. Solo in Francia – dove vigeva un consolidato governo monarchico – furono imposti dei sistemi di tassazione diretta (la *taille*), mentre nell'Italia centrale e settentrionale (e in quelle aree della Germania e dei Paesi Bassi dove si erano affermate forme di governo cittadino, in particolare nelle città dominate dalle *élites* imprenditoriali), si evitò con cura la tassazione diretta su quanti risiedevano legittimamente nella città-capoluogo di ciascuno Stato territoriale, e parallelamente si manifestò una accentuata preferenza per i prestiti (spesso prestiti forzosi imposti essenzialmente agli abitanti del capoluogo) che dovevano reintegrare le deficienze negli introiti delle imposte indirette.

Senza dubbio nella storia di molti Stati ci furono momenti in cui, per effetto di particolari emergenze, si fece ricorso alla tassazione diretta. Per esempio, a Firenze, all'inizio del XIV secolo, sia Carlo di Calabria che Gualtiero di Brienne imposero tributi diretti, ma l'insuccesso dei loro regimi condannò, per molte generazioni a venire, questa opzione fiscale. Anche l'imposta diretta sulle rendite della proprietà immobiliare (*decima*), istituita in anni di grave crisi a metà del decennio novanta del XV secolo quando vigeva il regime popolare di Girolamo Savonarola, fu rapidamente abbando-

[13] Per i successivi paragrafi, cfr. A. MOLHO, *Tre Città-Stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 185-215.

nata in favore di più tradizionali prestiti forzosi fruttiferi, i c.d. *accatti*[14]. Allo stesso modo, nel corso del quarto decennio del XIV secolo, Simone Boccanegra compì un analogo tentativo a Genova senza ottenere un più persistente successo[15]. A Venezia la decima venne introdotta nel 1463, dopo il tracollo del Monte e al principio della guerra contro i turchi, ma meno di vent'anni più tardi si ricorse nuovamente ai prestiti[16]. A Milano invece, anche nelle fasi più acute della crisi che investì l'ultimo decennio del XV secolo, Ludovico il Moro non prese affatto in considerazione la possibilità di esigere un tributo diretto dai cittadini milanesi. Prestiti, rendite di gabelle, richieste di sovvenzioni da parte delle comunità, furono questi gli espedienti a cui si affidò il signore di Milano per colmare il divario tra le entrate e le elevatissime spese[17]. Solo nel regno di Napoli, la cui storia si diversifica in molti punti da quella degli altri territori italiani, sembra effettivamente che i proventi delle imposte dirette incidessero assai più di quelli delle imposte indirette, ammontando a quasi i due terzi di tutte le entrate ordinarie del governo[18].

Se i governi del tempo esitavano a gravare con imposte dirette sulla proprietà dei cittadini (indipendentemente dal fatto che questa si trovasse nella città-capoluogo o nel suo territorio) non ebbero uguali tentennamenti nel definire le

[14] B. BARBADORO, *Le finanze della repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze 1929; E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984.

[15] G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova 1991, pp. 94-103.

[16] G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della repubblica di Venezia. Dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV*, Milano-Varese 1963, pp. 244-265; M. KNAPTON, *Guerra e finanza (1381-1508)*, in G. COZZI-M. KNAPTON (edd), *Storia della repubblica di Venezia. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino 1986, pp. 275-348, in particolare pp. 324-328.

[17] F. LEVEROTTI, *La crisi finanziaria del ducato di Milano alla fine del Quattrocento*, cit., p. 589.

[18] G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992, p. 756.

politiche fiscali nei confronti degli abitanti delle città e dei territori soggetti. L'estimo era la tipica forma, benché variamente efficace, di prelievo fiscale da queste aree. L'aspetto che qui si vuole sottolineare è che, dappertutto, uno dei principi della politica fiscale fu quello della differenziazione dei contribuenti in base al loro *status*. Ovviamente, tutti erano soggetti alle gabelle e alla tassa sul sale, alcuni erano soggetti ai prestiti forzosi, altri all'estimo o alla decima. Tuttavia è fuori di dubbio che gli abitanti del capoluogo dello Stato ricevevano un trattamento fiscale privilegiato, mentre a loro volta i 'contadini' e i 'distrettuali' tentavano, appena potevano, di trasferire la propria residenza nel capoluogo così da alleggerire i loro carichi fiscali. Un ulteriore elemento di questo sistema era rappresentato dal fatto che nessuno di questi Stati territoriali adottava una politica fiscale uniforme verso le proprie città e territori, dal momento che ciascuno di essi si era costituito nel corso del tempo e per effetto di molteplici circostanze. Alcune città erano state acquistate dai loro precedenti signori feudali; altre si erano consegnate a loro più potenti vicini; diverse erano state conquistate o dopo una breve guerra o in seguito a un lungo assedio; altre ancora erano state acquisite mediante manovre diplomatiche. Le circostanze che avevano accompagnato l'incorporazione di ciascuna di esse all'interno del rispettivo Stato territoriale determinavano tendenzialmente il loro regime fiscale e il tipo e l'entità delle imposte da corrispondere alla città capoluogo. Anche in questo caso Napoli sembra fare eccezione, visto che il focatico, che Alfonso introdusse nel suo regno nel corso degli anni quaranta del XV secolo, fu applicato nell'intero suo dominio[19].

In tal modo, una caratteristica saliente delle strutture fiscali negli Stati in questione era la frammentazione e la diversificazione dei regimi tributari. Ciò che contava erano lo *status* e il luogo di residenza, la cui importanza tendeva non solo a

[19] *Ibidem*, pp. 754-755; A. RYDER, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford 1976, pp. 210-213.

trovare conferma nella tradizione, ma spesso veniva anche ribadita negli atti diplomatici e in altri documenti giuridici. Questa sanzione giuridica e ideologica della differenziazione e la sua difesa in nome di antiche consuetudini o privilegi rese difficile a ciascun governo esigere concretamente le entrate dai propri territori. Naturalmente tutti i governi compirono notevoli sforzi in tal senso e il caso di Venezia, verso la fine del XV secolo, dimostra che alcuni tentativi furono coronati dal successo più di altri[20]. Nondimeno, si ha l'impressione che questi tradizionali assetti fiscali – con il fatto di procurare così evidenti vantaggi agli abitanti della capitale – abbiano reso la politica fiscale ancor meno flessibile. Infatti, come avrebbero potuto i governi continuare ad aumentare il carico delle imposte sulla periferia se la ricchezza si concentrava molto più fortemente nella capitale, che, al confronto, veniva sottoposta a una minore imposizione fiscale, e se la pressione fiscale sulla periferia era stabilita per legge e per consuetudini più o meno antiche?

Il finanziamento del debito pubblico in molti di questi Stati – ma significativamente non a Milano e in altri regimi di signoria – è la terza caratteristica comune di cui qui si deve trattare[21]. In tempi di guerra endemica, dato il carattere anelastico delle entrate fiscali, l'esigenza di incamerare altri introiti portò i governi a imporre un crescente numero di prestiti forzosi. I proventi delle gabelle venivano usati per pagare l'interesse dei creditori, sicché esisteva una relazione chiara e diretta tra il carico della tassazione indiretta sull'insieme della popolazione e la frequenza con cui un governo si faceva prestare danaro dai suoi cittadini. Ovviamente una tale distribuzione degli oneri fiscali era vantaggiosa per i più abbienti mentre penalizzava i poveri. I titoli di credito a sostegno del debito circolavano liberamente nei mercati secondari, ma quasi mai fuori dai confini del territorio controllato dal governo che li aveva emessi e tendevano a con-

[20] F. LANE, *Venice. A Maritime Republic*, Baltimore 1973, pp. 237-238.

[21] Questo paragrafo e quelli che seguiranno sono una sintesi del mio *Tre Città-Stato e i loro debiti pubblici*, cit.

centrarsi nelle mani o di persone facoltose o di istituti di carità a cui erano stati dati allo scopo di contribuire al loro sovvenzionamento. Il fatto di pagare gli interessi sul debito pubblico attraverso le imposte indirette, che (allora come oggi) significava colpire proporzionalmente di più i meno abbienti, comportò una costante circolazione della ricchezza verso le fasce alte e una crescente accentuazione degli squilibri economici. Sebbene i politici del tempo spesso comprendessero questo problema (si pensi per esempio al tentativo di Boccanegra a Genova e a quello dei Ciompi a Firenze volti in sostanza o a porre un limite alla crescita del debito o a contenere il tasso di interesse pagato ai creditori), nondimeno i governi trovarono difficile ridurre il ricorso al prestito poiché solo così potevano ottenere ampie risorse finanziarie senza appesantire il carico fiscale. Naturalmente nel lungo periodo gli interessi derivanti dal debito sarebbero stati pagati obbligando tutti a pagare imposte più alte. Ma nel breve periodo i governi potevano ricavare fondi e, in concomitanza, rafforzare la loro capacità di agire senza che vi fosse un immediato aumento delle imposte. In tal modo il carattere anelastico delle entrate ordinarie del governo poteva essere in parte compensato dalla flessibilità di questo sistema.

C'è un altro punto su cui può essere importante soffermarsi brevemente. Questo insieme di strategie fiscali – il diffuso ricorso ai prestiti, alla tassazione indiretta con i cui proventi pagare gli interessi del debito, alla tassazione diretta gravante sugli abitanti del contado e delle città soggette – era comune a molte città, italiane o meno. Per finanziarsi attraverso prestiti, i governi si rivolgevano anche a stranieri, di solito personaggi di spicco o signori, ben felici di investire nel debito pubblico di città mercantili. Una delle peculiarità delle città dell'Italia centrale e settentrionale consisteva nella loro abilità nel far circolare il denaro liquido necessario principalmente all'interno delle loro economie e di non dover fare uso, alla stregua dei governi di molte città dell'Europa settentrionale – perlomeno non in modo così massiccio –, di capitale straniero. A sua volta ciò sta a significare che, a differenza di quanto avveniva nella Douai o nella Amburgo

del XV secolo dove i rispettivi debiti pubblici erano prevalentemente nelle mani di stranieri o nel caso di Napoli tra i cui creditori si ritrova un gran numero di investitori genovesi, la storia del debito pubblico nei principali Stati dell'Italia centrale e settentrionale del periodo tardo medievale contribuisce a portare l'attenzione sulle loro vicende storiche interne e sulle loro tensioni politiche.

Il quadro che emerge dalle precedenti considerazioni indica che sarebbe difficile intravvedere un disegno coerente e unitario nelle politiche fiscali di ciascuno degli Stati territoriali italiani del tardo medioevo. Senza dubbio, alcuni princìpi generali come quelli di cui si è appena parlato – vale a dire la tendenza ad evitare di gravare con imposte dirette sui cittadini del capoluogo, la diversificazione del trattamento fiscale in base al luogo di residenza e alla condizione sociale, il finanziamento del disavanzo attraverso il debito pubblico – conferiscono una coerenza retrospettiva a queste politiche fiscali. Ma chiaramente questo è un tipo di organicità che per gli storici è più facile ricostruire a posteriori che documentare nei trattati del tempo o nelle disquisizioni sulle questioni fiscali. Quando si soffermavano sui propri problemi fiscali, cosa a cui le circostanze li obbligavano a fare a intervalli regolari, i politici e i funzionari del governo in linea di massima tendevano a concepire solo interventi frammentari di politica fiscale. È raro imbattersi in un documento del tempo che contenga qualcosa di più che generiche e spesso moralistiche prescrizioni circa i modi per accrescere le entrate statali. Ancora più raro è accertare che una di queste prescrizioni fu adottata da un governo. Nel corso del tardo XIV e del XV secolo, nessuno Stato – nemmeno quello di Napoli nelle cui vicende fiscali alcuni storici hanno rinvenuto segni di una politica fiscale coerente, unitaria e attuata con sistematicità – sembra essersi spinto vicino alla definizione di un organico insieme di princìpi attraverso cui incidere nello stesso tempo sul fabbisogno finanziario del governo, sulla ricchezza dei suoi abitanti e sulle necessità contingenti[22].

[22] Cfr. A. Ryder, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnani-*

Tra tutti gli istituti a cui i governi dell'Italia tardo medievale ricorsero per fronteggiare il proprio fabbisogno finanziario, nessuno sembra possedere un carattere di vera innovazione più dei debiti pubblici che furono variamente consolidati dalla metà del XIII alla metà del XIV secolo[23]. E nessun altra istituzione fiscale mostra, con altrettanta chiarezza di quanto fanno questi debiti pubblici, i limiti – in termini di risorse, volontà politica e immaginazione – a cui fu soggetta dalla fine del XIV agli inizi del XVI secolo la gestione della finanza pubblica nelle città-stato. L'innegabile novità istituzionale del debito pubblico e gli effetti culturali connessi al suo affermarsi – caratteristiche che di recente hanno dato origine ad alcuni dibattiti molto interessanti[24] – non devono offuscare le conseguenze politiche, (forse prevedibilmente) di stampo conservatore, del modo in cui esso venne amministrato. Il debito pubblico delle città-stato italiane contribuì a consolidare il dominio dei ceti dirigenti esistenti e a renderli più resistenti al cambiamento.

Visto l'interesse che tale debito ha suscitato negli specialisti (e abbastanza curiosamente anche in un crescente numero di storici dilettanti[25]) non è questo il momento di soffermarsi sulle sue vicende storiche che sono piuttosto note nei loro lineamenti generali. Può essere sufficiente ricordare che, malgrado le differenze iniziali, nel XV secolo i tre più importanti debiti pubblici, quelli di Venezia, Firenze e Geno-

mous, cit., e M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV 1, Roma 1986; ma si vedano anche le osservazioni di G. TABACCO, *Regimi politici e dinamiche sociali*, in S. GENSINI (ed), *Le Italie del tardo Medioevo*, Pisa 1990, pp. 27-49, in particolare p. 48.

23 Per una recente sintetica panoramica, si veda il mio *Tre Città-Stato e i loro debiti pubblici*, cit.

24 Cfr. M. BECKER, *Florence in Transition*, cit., e G. CHITTOLINI, *Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco*, in «Publication du centre européen d'études bourguignonnes (XIV^{e}-XVI^{e} s.)», 28, 1988, pp. 21-34, in particolare pp. 28-31.

25 R. GOLDSMITH, *Premodern Financial Systems. A Historical Comparative Study*, Cambridge 1987, in particolare cap. 9; M. VESETH, *Mountain of Debt. Crisis and Change in Renaissance Florence, Victorian Britain, and Postwar America*, New York 1990, in particolare capp. 2 e 3.

va, si erano moltiplicati più volte, che rappresentavano immense quantità di ricchezza investita e che richiedevano enormi spese per coprirne gli interessi. Dalla fine del XIV secolo, il finanziamento del debito pubblico provocò continue tensioni sociali perché a Genova, Firenze e Venezia gli interessi del debito assorbivano consistenti quote (dal 20 al 40%) delle entrate ordinarie di ciascun governo. Così, per quanto lo strumento del prestito potesse esser stato vantaggioso e qualsivoglia flessibilità potesse aver consentito all'azione dei governi, a cavallo tra il XIV e il XV secolo il finanziamento di questo debito causò problemi di ordine amministrativo, fiscale e politico.

Ogni governo ricorse a una vasta gamma di espedienti per scoprire nuove fonti di entrata. Malgrado un diffuso malcontento, specie tra i ceti medi e bassi, il carico delle gabelle crebbe considerevolmente, tramite l'introduzione di nuove tariffe e l'aumento di quelle vigenti, nonché, di frequente, intervenendo sulla valuta in cui esse andavano corrisposte. Si riscontra inoltre un aggravio del peso delle imposte sostenuto dalle comunità e dai territori soggetti e un tentativo di colpire la ricchezza ecclesiastica, di limitare gli effetti della manomorta e di aumentare le imposte gravanti sugli ebrei. In diverse occasioni e in particolari circostanze politiche, i governi comminarono severe sanzioni ai contribuenti in arretrato sul pagamento delle imposte. Ovviamente tutte queste misure si proponevano di aumentare le entrate. Oltre a ciò, ci si sforzava parallelamente di ridurre le spese, di rendere più efficiente l'amministrazione delle magistrature e in particolare di diminuire i costi del debito pubblico. Così, dappertutto, furono ridotti i tassi di interesse promessi ai creditori, fu prorogato il pagamento dell'interesse annuale sul debito, parte dell'interesse dovuto venne convertito in crediti sul debito stesso, con un ovvio effetto controproducente, poiché malgrado al momento della conversione si verificasse un'immmediata riduzione della quantità di denaro contante necessario per coprire gli interessi, il debito aumentava come pure le somme necessarie per finanziarlo nel futuro. In alcuni casi parte dell'interesse spettante ai creditori fu ritenuto alla fonte, il che equivaleva a imporre *de facto* un'imposta diretta.

La situazione appena descritta è riconoscibile da chiunque abbia anche solo una superficiale familiarità con la recente bibliografia sulle finanze delle repubbliche italiane del tardo medioevo. Quasi tutti gli storici che si sono occupati di questo tema hanno messo in evidenza il bisogno dei governi del tempo di ricorrere ai prestiti forzosi, in considerazione di quello che per motivi sia culturali che politici si dimostrava essere un elemento di rigidità – un limite quasi insormontabile – della amministrazione fiscale dell'epoca. Questo limite – rappresentato da una singolare anelasticità delle entrate a fronte di un'elasticità apparentemente infinita delle spese – non caratterizzò solo le vicende storiche dei governi che avevano imponenti debiti pubblici. Oltre a Venezia, Firenze e Genova anche Milano, Roma e Napoli furono esposte alla stessa cronica scarsità di entrate, dove quest'ultima era un costante stimolo a rivedere l'azione di prelievo fiscale attraverso l'introduzione di misure che alleviassero la persistente crisi finanziaria, allargassero la base del prelievo fiscale, riducessero la resistenza a nuove imposte e rendessero più efficiente, dove possibile, l'amministrazione fiscale. In generale questi sforzi ottennero un successo solo parziale.

Allo scopo di esaminare da vicino una situazione concreta, di osservare gli ambiti in cui furono portati avanti questi tentativi di dare efficienza e di rafforzare le istituzioni fiscali e, infine, di presentare le basi su cui poggia l'ipotesi sopra esposta, nel seguito della mia analisi cambierò prospettiva, concentrando l'attenzione su Firenze. Spero che due punti emergano con una certa chiarezza nel corso della successiva disamina: vale a dire l'importanza di collocare entro uno specifico contesto politico l'analisi di una riforma amministrativa – in questo caso l'organizzazione dell'apparato fiscale di Firenze – e il carattere contingente e spesso decisamente provvisorio dei tentativi di accrescere l'autorità di governo e di accentrare la sua organizzazione amministrativa.

IV.

Partiamo dal 1° gennaio 1383-84, quando Lionardo di Niccolò Beccanugi, «provveditore» della Camera del Comune diede inizio a una nuova serie di libri contabili, a mia co-

noscenza unico negli annali della storia fiorentina. Rampollo di un'insigne famiglia, Beccanugi, che si era distinto nella vita politica durante il burrascoso decennio 1370-80 e che aveva costantemente adottato una linea ferma e prudente sulle questioni di ordine diplomatico e fiscale[26], scrisse che in questo nuovo libro contabile

«si schriverà tutta entrata e uscita della chamera del comune di Firenze, e ciascheduna ragione di per se, e appresso tutte entrate e uscite delle gabelle del detto comune di Firenze, e ogn'altra cosa che mi parrà che bisogno sia a chiarezza di potere vedere quanto sarà di bisogno intorno alle rendite e uscite del detto comune, comminciando in kalendi di gennaio, anno MCCCLXXXIII e finendo a dì ultimo di dicembre 1384. Idio ch'è padre e signore ne concieda grazia di fare sichè sia laude e reverenzia, e bene e utile del detto comune di Firenze, e mio onore»[27].

Questa era la prima volta dall'istituzione della Camera avvenuta nel tardo XIII secolo che un organismo pubblico avrebbe dato conto di tutte le entrate e le spese del governo. Fino al momento in cui prese avvio questa serie di libri, nei registri della Camera non venivano riportate le imposte straordinarie introdotte per coprire specifiche spese il cui resoconto si trovava perciò nei libri della magistratura incaricata di far fronte a queste determinate uscite. Anche le entrate ordinarie venivano spesso assegnate, ben prima di essere incassate, a questo o a quell'ufficio i cui impiegati provvedevano in seguito a darne registrazione contabile. In breve, prima degli anni Ottanta del XIV secolo, a livello del governo centrale non esisteva di norma alcuna contabilità registrata delle entrate e delle uscite e nessun modo per un funzionario governativo, o per uno storico moderno, di abbracciare in una visione d'insieme tutte le risorse e le passività dello Stato[28]. Ora le cose stavano per cambiare e un organismo

[26] G. BRUCKER, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, Princenton (New Jersey) 1977, p. 275 n. 92, p. 322 e n. 97, p. 329 n. 123.

[27] ASFi, *Camera, Provveditori e Massai*, «Entrata e Uscita», 1, f. 1r.

[28] Sulla Camera alle sue origini, cfr. D. GHERARDI, *L'antica Camera del comune di Firenze e un quaderno d'uscita dei suoi camarlinghi*, in «Archi-

centrale di contabilità avrebbe raccolto tutte le informazioni necessarie per tenersi al corrente dei flussi di denaro nelle casse dello Stato. In effetti, un accurato esame della serie di libri contabili inaugurata da Beccanugi mostra che le entrate del governo, indipendentemente dal fatto che determinate magistrature fossero incaricate direttamente della loro raccolta, venivano registrate in quei libri[29]. Ogni voce di entrata e di spesa del governo veniva meticolosamente specificata, dalle gabelle ordinarie ai prestiti forzosi e, significativamente, alle imposte straordinarie, dando conto separatamente di ognuna[30]. Per ognuna di queste imposte, è possibile risalire non solo alla somma che rendeva ogni anno e alla provenienza dell'importo, ma anche a come essa veniva ripartita tra gli uffici governativi autorizzati a spendere determinate somme di denaro. Come si vedrà, questi libri vennero compilati fino all'inizio degli anni Trenta del XV secolo, con un susseguirsi di illustri uomini politici nella carica che era stata di Beccanugi. Dal 1388 i provveditori erano diventati due e ancora più precisa la determinazione dei loro compiti. Iacopo di Francesco Arrighi e Nigi di Nerone di Nigi, i

vio storico italiano», NS, 16, 1885, pp. 3-51; R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, trad it. di E. DUPRÉ-THESEIDER, Firenze 1973, V, pp. 200-206; M. BECKER, *Florence in Transition*, cit. Per una storia della Camera nei decenni immediatamente precedenti al periodo trattato in questo saggio, cfr. Ch. DE LA RONCIÈRE, *Indirect Taxes or 'Gabelles' at Florence in the Fourteenth Century*, in *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, London 1968, pp. 140-192.

29 Un esempio tratto da questo primo volume: nel periodo compreso fra il 30 dicembre 1383 e il 25 dicembre 1384, la gabella delle porti diede un introito pari a 428.775 lb. 5 s. 7 d. che fu speso nella misura di 428.476 lb. 6 s. 10 d., di cui 12.254 lb. 12 s. 2 d. a copertura delle proprie spese amministrative, mentre il rimanente fu assegnato, come disposto dalla legge, a una molteplicità di altre magistrature. Cfr. ASFi, *Camera, Provveditori e Massai*, «Entrata e Uscita», 1, ff. 442v-443r. Per un'analisi di questi libri per certi aspetti più dettagliata, cfr. A. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge (Mass.) 1971.

30 Un esempio fra tanti è l'«estimo straordinario imposto del mese ... [spazio vuoto nel manoscritto] di fiorino 1 alla lira». Cfr. ASFi, *Camera, Provveditori e Massai*, «Entrata e Uscita», 11, f. 207, per l'anno 1395. La riscossione di questa particolare tassa incominciò il 17 maggio.

provveditori di quell'anno, descrissero il loro libro come «lo specchio» in cui «si scriverà ordinatamente tutte l'entrate del chomune di Firenze, e onde dette entrate venghono, e chosì tutte l'uscite del detto chomune, e dove e a chui i detti danari si daranno, siché chiaro si mostrerà per questo libro tutti i fatti del chomune e della detta chamera, appartenenti a entrata e a uscita del chomune»[31]. Rinieri Baronci, scrivano dei provveditori, nel preambolo del libro del 1420 espresse anche più chiaramente il proprio intento nell'accingersi a compilare i resoconti contabili di quell'anno. Egli avrebbe trascritto nel libro «lo stato del Magnificho chomune di Firenze»[32].

Non c'è traccia di una decisione formale che obbligasse i provveditori della Camera a intraprendere una tale opera di sistematica e metodica documentazione contabile. Si può addirittura pensare alla lontana possibilità che il primo libro fosse stato iniziato da Beccanugi di propria iniziativa e che tale prassi fosse continuata da quanti gli successero nell'ufficio. Anche se così fosse, è fuori di dubbio che la sistematica compilazione di questi libri contabili per quasi mezzo secolo – conservando lo stesso formato e con la stessa accuratezza nei dettagli – rivela l'esistenza di un'ottica politica che attribuiva al governo responsabilità e poteri di cui, prima di allora, esso era privo. I «fatti» riportati in questo «specchio» pubblico erano destinati a generare un nuovo senso dell'ordine e della disciplina. Il loro accumularsi, anno dopo anno, avrebbe messo in grado i governanti di conoscere più esattamente l'entità delle risorse su cui potevano ragionevolmente contare. Proprio come nel caso degli imprenditori, che in quegli stessi anni stavano sviluppando nuove tecniche contabili per migliorare il controllo sulla gestione dei loro affari, i «libri di entrata e uscita dei provveditori della Camera del comune di Firenze» davano origine a nuove possibilità di potere e di sua applicazione a partire dal centro fiscale del governo. Questo aspetto non sfuggì a un assai acuto osservatore contemporaneo, il quale scrisse che i

[31] ASFi, *Camera, Provveditori e Massai*, «Entrata e Uscita», 5, f. 1r.

[32] ASFi, *Camera, Provveditori e Massai*, «Entrata e Uscita», 28, f. 1r.

«regolatori [sic!] hanno a provedere sempre a tutte le rendite e entrate del Comune che le si mantengano bene e non sieno maculate, e'n tutte le spese che si fanno provedere che il Comune non sia ingannato e fare rivedere le ragioni de' Camarlinghi e fare riscuotere da chi è debitore di detto Comune»[33].

Non si può qui esporre minuziosamente la storia delle istituzioni fiscali di Firenze. L'esempio dei provveditori illustra eloquentemente un punto che mi pare importante per la discussione. A cominciare dalla metà del XIV secolo – come ha sostenuto Marvin Becker alcuni anni fa – il governo fiorentino attraversò una serie di crisi senza precedenti. Un susseguirsi di guerre, epidemie, crisi fiscali e tensioni politiche iniziò a trasformarne le stesse fondamenta, ingenerando la consapevolezza – chiara per esempio in uomini come Matteo Villani e Marchione di Coppo Stefani – che erano necessari nuovi strumenti di esercizio del potere e nuovi atteggiamenti nell'azione di governo. Oltre alla stesura degli Statuti nel 1355, forse la più importante innovazione istituzionale di quei decenni fu il consolidamento del debito pubblico (Monte comune) e il ricorso sistematico da parte del governo al credito pubblico per far fronte a spese militari insolitamente alte. Solo dopo la pesante sconfitta dei Ciompi e della loro ideologia corporativa, l'insediamento di un regime dominato dall'*élite* delle «arti maggiori», il trionfo di una nuova ideologia aristocratica, repressiva sul piano sociale, e l'eliminazione dall'arena politica delle tensioni sociali della generazione precedente, solo allora la classe dirigente della città intraprese un'imponente serie di cambiamenti il cui effetto complessivo fu quello di rimodellare molte delle infrastrutture istituzionali dello Stato territoriale[34].

Le questioni fiscali erano cruciali, ma non furono certamente le uniche componenti di questo insieme di cambiamenti

[33] G. DATI, *L'Istoria di Firenze dal 1380 al 1405*, a cura di L. PRATESI, Norcia 1904, p. 151.

[34] G. BRUCKER, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, cit.; J. NAJEMY, *Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400*, Chapel Hill (North Carolina) 1982.

istituzionali[35]. Il centro e per certi versi il culmine di questa tenace tendenza alla riorganizzazione fu la duplice stesura degli Statuti, nel 1409 e nel 1415, affidata a due tra i più eminenti giuristi dell'epoca. Attività come la prostituzione e l'omossessualità, considerate sowversive dell'ordine sociale, e istituzioni come i conventi e le confraternite furono disciplinate più rigidamente. Il governo si prefisse di sostenere la fragile economia cittadina: venne costruita una flotta, furono fatti tentativi per introdurre nuove attività artigianali e industriali, soprattutto per accrescere la produzione del tessuto di seta. Il regime perseguì anche una politica aggressivamente espansionistica, riuscendo ad allargare considerevolmente i confini del suo territorio, sottoponendo alla sua giurisdizione – espugnandole o acquistandole – Arezzo, Pisa, Cortona e Livorno. In aggiunta a ciò, Andrea Zorzi ha mostrato come l'amministrazione del territorio venisse impostata su nuove basi e il regime dominante avviasse un processo di riforma di ampia portata, nell'intento di rendere «l'apparato giudiziario» dello Stato più efficiente e più dipendente dall'autorità esecutiva[36]. E, naturalmente, durante quegli stessi decenni, alcune delle più eminenti figure al servizio del governo venivano dando forma a una nuova ideologia, esortando i loro uditori ad abbracciare una nuova etica politica e sociale. Sono moltissimi, in quel periodo, i segni del rinnovamento istituzionale e quelli – forse anche più importanti – che rivelano l'intenzione del regime di accrescere l'autorità del governo.

[35] Una esposizione assai accurata di molte delle vicende che verranno trattate più avanti si trova in G. BRUCKER, *The Civic World of Early Renaissance Florence*, cit. Ma si vedano anche i numerosi e importanti contributi di Riccardo Fubini e in particolare R. FUBINI, *From Social to Political Representation in Renaissance Florence*, in A. MOLHO-K. RAAFLAUB-J. EMLEN (edd), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Stuttgart 1991, pp. 223-239.

[36] Cfr. A. ZORZI, *Lo stato territoriale fiorentino (secolo XIV-XV): Aspetti giurisdizionali*, in «Società e storia», XIII, 1990, pp. 799-825 e dello stesso *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, cit., pp. 419-474.

Le trasformazioni sul piano fiscale – anch'esse numerose in questo periodo – dovrebbero essere inquadrate nel più ampio contesto del disegno politico del regime. Dati i costi senza precedenti delle guerre combattute da Firenze in quei decenni, le iniziative per incamerare fondi con cui pagare i soldati, pur complesse e inevitabilmente tortuose, avevano tuttavia in comune un insieme di princìpi facenti parte del più ampio disegno di cui si è già parlato[37]. Nell'intento di procurare le grandi ricchezze con cui condurre le sue guerre, il governo applicò due regole generali anche se solo abbozzate: da un lato, gestire il debito in modo da consentire al governo un continuo accesso alle fonti di credito controllate dallo stesso ceto sociale che durante quei decenni comprendeva l'*élite* politica della città, dall'altro, creare quel tanto di struttura fiscale unitaria da ridurre l'influenza delle collettività intermedie (come i rioni cittadini, le parrocchie e le altre unità amministrative del contado e delle città soggette), che nell'epoca precedente avevano giocato un ruolo decisivo nella distribuzione dei carichi fiscali.

La gestione del debito pubblico negli anni 1382-1433 costituisce uno dei capitoli più avvincenti e complessi della storia della città. Ai nostri fini, è sufficiente ricordare che durante quegli anni il governo adottò una combinazione di politiche severe e originali per garantire che il Monte continuasse a operare validamente. Il carico fiscale aumentò per tutti, specie per la grande maggioranza degli abitanti politicamente emarginati dello Stato territoriale – e, ancor più significativamente, per i ceti medi urbani e per coloro che risiedevano nel contado e nel distretto – al fine di garantire che le quotazioni dei titoli di credito del Monte rimanessero alte e che venisse pagato l'interesse spettante ai creditori di modo che essi avrebbero continuato a prestare denaro allo

[37] Per una descrizione degli indirizzi generali di politica fiscale si vedano A. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, cit.; e dello stesso, *L'amministrazione del debito pubblico a Firenze nel quindicesimo secolo*, in *I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento*, Firenze 1987, pp. 191-207; E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, cit.

Stato. La dimensione del debito pubblico continuò ad aumentare ininterrottamente durante quegli anni, col risultato che il governo assicurò (in realtà, impose) il trasferimento di una considerevole quantità di ricchezza dagli abitanti meno abbienti a quelli più facoltosi. La ripresa della guerra contro Milano agli inizi degli anni venti del XV secolo e successivamente, nel corso dello stesso decennio, il disastroso errore della *leadership* di dichiarare guerra a Lucca ebbero come conseguenza una ulteriore pressione fiscale che già fino a quel momento era stata considerata intollerabilmente alta. Nel mezzo di questa crisi, il governo intervenne e con una soluzione particolarmente ingegnosa creò il Monte delle doti, un istituto che, per primo nella storia della città, combinava gli interessi privati dei cittadini con la forza finanziaria del governo[38]. Infatti, se il vantaggio che il Monte delle doti offriva agli investitori privati consisteva nel garantire loro che le proprie figlie nubili disponessero della dote, in cambio il governo contava sulla diminuzione degli interessi del debito pubblico consolidato, rifinanziandone quote consistenti attraverso il fondo delle doti.

L'insuccesso di questo piano nel consentire un persistente allentamento della pressione fiscale, secondo quanto ipotizzato dai suoi ideatori, non dovrebbe offuscare l'ingegnosità di questa idea. Il fatto di rilievo era che le esigenze della guerra e le conseguenti pressioni fiscali avevano portato la *leadership* politica a dar vita a una nuova istituzione di governo che si insinuava inequivocabilmente in uno degli ambiti più privati della vita sociale di tutti, dai cittadini di Firenze agli abitanti dei territori soggetti, cioè nel matrimonio dei loro discendenti. L'iniziativa che sfociò in tale intreccio di interessi pubblici e privati fu simile alle molte altre dello stesso tipo avviate in quei decenni, tutte destinate a condurre a un considerevole rafforzamento del governo.

[38] J. KIRSHNER, *Pursuing Honor While Avoiding Sin. The Monte delle doti of Florence*, Milano 1978; J. KIRSHNER-A. MOLHO, *The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence*, in «Journal of Modern History», 50, 1978, pp. 403-438; A. MOLHO, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Cambridge (Mass.) 1994.

Se il mantenimento del Monte in una condizione di floridezza fu uno dei due obiettivi fiscali di primaria importanza per il regime, l'altro fu la diminuzione dell'influenza delle collettività intermedie che in un'epoca precedente avevano determinato i tributi a carico dei contribuenti e l'affermarsi del chiaro principio secondo cui ogni contribuente era direttamente responsabile verso un organismo del governo centrale per la determinazione e la corresponsione dei propri *onera*. La ripartizione dei carichi fiscali, a Firenze come in quasi ogni altro comune medievale, aveva sempre rappresentato una questione politica delicata e controversa. Della *distributio onerorum* si era ampiamente dibattuto nel corso di tutto il secolo XIV e dei primi due decenni del XV[39]. A questo proposito, con l'imposizione del catasto, il regime fissò almeno tre importanti principi. Il primo stabiliva che sarebbero stati applicati criteri oggettivi nella stima degli imponibili fiscali (o della ripartizione dei prestiti forzosi) indistintamente per grandi categorie di contribuenti (i cittadini di Firenze, gli abitanti del contado, i residenti nelle città soggette) così che, in teoria, ogni contribuente sarebbe stato in grado di calcolare il proprio imponibile. Il secondo principio trovava origine nel primo: i singoli contribuenti da quel momento sarebbero stati tenuti a pagare le imposte e i prestiti forzosi al governo medesimo e non a qualche comitato locale composto da vicini o da ufficiali locali. Infine, la decisione di ripartire le imposte e i prestiti forzosi secondo criteri oggettivi implicò come conseguenza la creazione di un nuovo ampio archivio di documenti pubblici – vale a dire le dichiarazioni di ricchezza presentate agli ufficiali del catasto dai cittadini e dagli abitanti dei territori soggetti e i compendi ufficiali di questi documenti redatti dagli impiegati – che consentì agli incaricati del governo di verificare la veridicità delle successive dichiarazioni di ricchezza. Durante il XV secolo e fino al 1480, le dichiarazioni al catasto furono più volte messe a confronto con quelle che un cittadino o i suoi immediati predecessori avevano presentato

[39] E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, cit.

negli anni precedenti. La stessa esistenza di un inventario istituzionalizzato della ricchezza delle famiglie posto sotto il controllo del governo, rafforzò la capacità di quest'ultimo di intervenire nelle questioni private dei cittadini. Così se il catasto del 1427 rappresentò un'importante tappa per l'affermarsi – sulla base dei criteri elaborati da un ristretto gruppo di impiegati – del principio dell'equità fiscale nella città, esso ebbe anche implicazioni di una certa importanza relativamente al controllo sociale e fiscale della popolazione urbana, che era ora obbligata a divulgare, pena severe sanzioni, tutti i suoi attivi e passivi.

Giuseppe Petralia ha recentemente mostrato che un sistema di ripartizione degli *onera* sul modello catastale era stato introdotto per la prima volta a Pisa nel 1416, al tempo in cui Firenze stava escogitando nuovi modi per estendere il proprio diretto controllo sul suo vicino in passato orgogliosamente indipendente. La ricerca che Samuel Cohn sta svolgendo sulle comunità fiorentine di montagna conferma molte conclusioni di Petralia, avvalorandole anche per gli anni al volgere del secolo. Inoltre, l'estensione del catasto all'intero territorio ebbe conseguenze potenzialmente assai rilevanti per lo stesso controllo politico dello Stato territoriale. Come ha giustamente rilevato Petralia, questa politica «andava a ledere l'autonomia locale in materia di imposizione diretta, minacciando l'instaurazione di una inedita prassi di prelievo diretto ordinario, e perché andava a interferire nella relazione con i contadi scavalcando i ceti urbani dominanti e incrinandone l'egemonia»[40]. Con loro sgomento, gli abitanti di Volterra scoprirono fino a che punto Firenze si ostinava a voler introdurre il catasto anche nei territori soggetti che avevano goduto, fino ad allora, di un considerevole grado di autonomia[41].

[40] G. PETRALIA, *Imposizione diretta e dominio territoriale nella repubblica fiorentina del Quattrocento*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Scritti in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, pp. 639-652.

[41] L. FABBRI, *La sottomissione di Volterra allo Stato fiorentino. Controllo istituzionale e strategie di governo (1361-1435)*, tesi di dottorato di ricerca di Storia medievale, Università degli Studi di Firenze (Firenze 1994), capitoli 8-9.

La sintesi appena esposta corre il rischio di presentare un quadro dai toni troppo marcati, nonché eccessivamente anacronistico, e di attribuire al regime del primo Quattrocento un disegno politico troppo rigoroso e inflessibile. Nemmeno il tentativo di raggiungere un certo grado di accentramento, appoggiato e promosso da nuovi organismi del governo, porta necessariamente a concludere in favore della modernità e dell'efficienza dello Stato fiorentino. Un'ipotesi di ricerca su tale presunta modernità dello Stato fiorentino richiederebbe di essere ulteriormente discussa, sia sotto il profilo terminologico che empirico. Basti notare la persistente riluttanza del governo ad adottare nella città forme di tassazione diretta e la sua concomitante preferenza per una politica fiscale che distingueva tra coloro che risiedevano a Firenze e gli abitanti delle città e dei territori soggetti. Per quanto strenuo fosse stato il tentativo del governo di integrare lo Stato territoriale di recente formazione, le differenze di trattamento fiscale tra la capitale e la periferia, tra i cittadini di Firenze e gli abitanti delle città e dei territori soggetti – e addirittura tra i diversi luoghi all'interno del contado o del distretto –, per non parlare di quelle tra abbienti e indigenti, di cui era chiara espressione il fatto che il valore delle abitazioni private e dei loro arredi veniva escluso dagli accertamenti catastali, restarono elementi centrali dell'azione politica del governo. Nemmeno spostando l'attenzione agli sviluppi di tipo amministrativo è possibile scorgere uno sforzo concertato volto a programmare, a predisporre bilanci di previsione mediante i quali prefigurare le entrate e le spese del governo. Inoltre, come hanno messo in evidenza le ricerche di Brucker, di Fubini e di Zorzi, queste stesse politiche erano il risultato, spesso contrastato, di duri scontri che avvenivano tra le fila del regime, nei decenni immediatamente successivi alla sua instaurazione.

Tuttavia, sarebbe possibile sostenere che, a Firenze, durante i decenni a cavallo tra il XIV e il XV secolo, la congiuntura della guerra e le concomitanti spese militari avvalorarono, quantunque indirettamente, la tradizionale opinione, sia antica che medievale, secondo cui le guerre, causando una grande richiesta di denaro, consolidavano gli Stati. Nel di-

svelare gli equilibri politici del momento, la guerra e il derivante fabbisogno fiscale provocavano un movimento centripeto, dalle periferie verso il centro dello Stato territoriale, allentando e occasionalmente anche disgregando alcune delle tante forze che – come in quasi tutti gli Stati europei del tempo – contribuivano a rendere lo Stato fiorentino tardomedievale un disordinato insieme di elementi più o meno eterogenei.

Che la guerra e la pressione fiscale che ne conseguiva non comportassero necessariamente quel risultato divenne evidente dopo il cambiamento di regime. Recenti e importanti studi hanno mostrato che a Firenze, nelle generazioni successive al 1434, il potere si esercitava prevalentemente attraverso l'influenza personale, sotto forma di *patronage* politico, di amicizie vantaggiose e di alleanze matrimoniali. Ora, più di frequente, le decisioni cruciali sulle questioni politiche fondamentali venivano prese nell'ombra, al riparo della segretezza assicurata dalle mura fortificate di Palazzo Medici, o nei possessi di campagna dei luogotenenti di casa Medici. William Kent, Dale Kent, William Connell, Roberto Bizzocchi e Patrizia Salvadori hanno messo in rilievo come per delineare le relazioni politiche nella Firenze degli anni successivi al 1434, sia necessario ricostruire nei minimi dettagli le relazioni personali, private, che sono a loro volta rintracciabili nella trama dello scambio di favori e in quella degli intrighi dei grandi capi fazione che condizionavano non solo la vita pubblica del loro tempo ma anche le vite dei loro seguaci. L'ideologia repubblicana che aveva trovato espressione prima del 1434, per quanto imperfetta e realizzata solo in parte dal legame con un determinato regime, esaltava l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ritenendo che singole persone dovessero comandare sui loro concittadini solo attraverso la mediazione delle istituzioni statali. Ora un numero crescente di fiorentini si trovò a dipendere da altri più potenti concittadini; i vincoli di dipendenza divennero la norma e per quanto fosse complesso il tentativo da parte di alcuni di mascherare questo travaso di potere, alla fine degli anni settanta del XV secolo, Alamanno Rinuccini, con non poco sdegno, denunciava il fatto

che lui e i suoi concittadini erano alla mercé dei capricci di un giovane uomo. Naturalmente le cose non cambiarono da un giorno all'altro. Il *patronage* si era praticato prima del 1434, e come ha fatto notare Niccolai Rubinstein, le istituzioni repubblicane si mantennero esteriormente salde anche dopo l'ascesa al potere dei Medici.

Tuttavia una trasformazione aveva avuto luogo e la nuova situazione si palesò fin troppo chiaramente nella sorte che toccò a una delle opere più significative del precedente regime: il catasto. Elio Conti ha rimarcato che con l'avvento dei Medici il catasto fu virtualmente accantonato in favore di più antiche forme di ripartizione dei carichi fiscali. Furono nuovamente costituite delle commissioni tributarie con il compito di stimare gli imponibili dei contribuenti, mentre il denaro contante veniva completamente escluso dalla tassazione. Si era dimostrato difficile conciliare il catasto con i concreti interessi delle famiglie abbienti della città e già nel giugno del 1434, durante i tumultuosi mesi che precedettero il rientro di Cosimo de' Medici dal suo esilio veneziano, una vecchia forma di *distributio*, la *novina* (basata sulle valutazioni, come suggerisce il suo stesso nome, di una commissione di nove cittadini che fissavano a loro discrezione i diversi livelli dell'imposta individuale) venne approvata dai consigli legislativi. Forse emblematico del cambiamento di regime fiscale è lo stesso primo decreto della commissione plenipotenziaria (*balìa*) riunitasi per richiamare Cosimo a Firenze, vale a dire l'imposizione di una novina con i cui proventi pagare 63.000 fiorini al conte Francesco Sforza[42]. Nei ventitrè anni successivi non si fece più ricorso al catasto; solo in momenti di grande crisi, nel 1457-58 e nel 1480, dopo la congiura dei Pazzi, vennero reintrodotte deboli imitazioni del catasto del 1427 per essere poi abbandonate appena passata la crisi. Perciò, ancora una volta, il regime fiscale

[42] ASFi, *Balìe*, 25, f. 17r, 29 settembre 1434. Sul metodo di ripartizione degli *onera* si veda E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, cit., pp. 94-98 e M. PALMIERI, *Ricordi fiscali (1427-1474) con due Appendici relative al 1474-1495*, a cura di E. CONTI, Roma 1983, pp. 74-75.

ritornò alle forme e alle prassi prevalenti prima del 1427. Come ha osservato Conti, all'instaurarsi del regime mediceo, «si assiste ... alla tendenza ... di accentrare in poche mani fidate la formazione dei ruoli d'imposta, smantellando in gran parte quel sistema di garanzie formali, che fino ad allora avevano ispirato la ripartizione dei coefficienti d'imposta»[43]. Il caso di Matteo Palmieri, esemplarmente studiato da Conti, dimostra che, ancora una volta dopo il 1434, i condizionamenti sulla determinazione dei coefficienti d'imposta divennero dilaganti. Per quanto grande fosse il fabbisogno fiscale indotto dalla guerra durante i decenni del regime mediceo, la spinta verso il rafforzamento del governo si interruppe, mentre attecchirono nuove relazioni politiche e una nuova cultura politica.

L'attuale conoscenza delle relazioni fiscali di Firenze con il proprio territorio è assai più scarsa di quella acquisita su molti altri argomenti. Si ha l'impressione che a Firenze il nuovo regime, per effetto delle proprie inclinazioni, rafforzate in tal caso dal generale calo delle spese militari nella seconda metà del XV secolo, consentì un considerevole allentamento dei controlli – fiscali e d'altro tipo – esercitati sui territori durante i primi decenni del XV secolo. Inoltre, sembra sia stato alleggerito anche il carico fiscale; lo studio più sistematico su tale argomento, la ricerca di Judith Brown su Pescia, è orientato in questa direzione e altrettanto sembrano fare alcune ipotesi a cui sono giunti Petralia e Connell con riguardo rispettivamente a Pisa e a Pistoia[44]. Nei territori come pure nelle città soggette è riconoscibile l'azione di quei meccanismi politici che erano stati introdotti dai Medici nella stessa Firenze, e in primo luogo le relazioni tra *patrons* e clienti (i Medici infatti, ma non solo loro, elargiva-

[43] E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, cit., p. 323.

[44] I. BROWN, *Pescia nel Rinascimento. All'ombra di Firenze*, con presentazione di G. Pinto, Pescia 1992 (ed. orig., Oxford 1982); G. PETRALIA, *Imposizione diretta e dominio territoriale*, cit.; W.J. CONNELL, *Clientelismo e stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in «Società e storia», XIV, 1991, n. 53, pp. 523-543.

no favori i cui destinatari erano spesso città o località dello Stato territoriale). Certamente questa è l'impressione ricavabile dagli stretti rapporti coltivati dalla città di Prato con i Medici che facevano da intermediari nelle richieste di favori, fiscali e d'altro tipo, avanzate dal governo pratese a quello di Firenze[45]. Tale impressione risulta rafforzata allorché si consideri il trattamento riservato ai sudditi delle comunità provinciali nell'avere accesso al Monte delle doti. Le lettere e le ambascerie inviate dai governi locali di Arezzo e San Gimignano a importanti politici locali – membri delle famiglie Pitti e Capponi –, in cui si richiedeva che ai propri cittadini fosse riconosciuto il diritto di investire nel Monte, suggeriscono che durante la seconda metà del XV secolo anche queste importanti faccende venivano mediate dai legami personali, con una corrispondente erosione del potere del governo di regolarle senza rinviare continuamente a interessi particolari[46].

Il medesimo orientamento – un inequivocabile allontanamento dalla tendenza all'accentramento amministrativo del regime pre-mediceo – si manifesta anche nel modo di documentare le entrate e le spese dello Stato. Per mezzo secolo, l'ambizioso progetto di Beccanugi fu continuato dentro la Camera da una serie di altri funzionari e dai loro scrivani, ma giunse a conclusione nel 1433. In verità, l'ultimo volume della serie dei libri contabili compilati secondo i rigorosi criteri di Beccanugi si riferisce all'anno 1432[47]. Il volume riguardante il 1433, benché contenga ancora molte utili informazioni, è gravato da lacune, frutto forse della confusione e del disordine degli eventi di quell'anno. A partire dal 1434, i volumi diventano in gran parte inutili: presentano, di

[45] E. FASANO GUARINI, *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, in *Prato. Storia di una città*, Firenze 1986, II, pp. 827-880, in particolare pp. 864-865.

[46] A. MOLHO, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, cit., in particolare cap. 3.

[47] ASFi, *Camera, Provveditori e Massai*, «Entrata e Uscita», 35; si veda anche A. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, cit., Appendice B.

solito, pagine vuote e contengono informazioni occasionali ed estremamente frammentarie. Nessuna paragonabile serie di registri sembra sia stata cominciata dopo il 1434. I voluminosi libri contabili del Monte – nel loro genere eccellenti – iniziano solo a partire dagli anni cinquanta del XV secolo e si limitano in gran parte a riportare le entrate e le spese del Monte. È abbastanza vero che già da quegli anni una parte crescente dell'amministrazione fiscale del governo era passata al Monte («pulsus ... nostre civitatis» scrisse uno scrivano nel 1452[48]), i cui libri mastri contengono tutta la contabilità che è possibile trovare per la seconda metà del XV secolo. Ma il punto è che i libri del Monte non sono così completi come quelli tenuti in precedenza dalla Camera, dato che non registravano le entrate che non erano destinate al Monte. Anche in questo caso si assiste al ritorno a pratiche prevalenti prima delle innovazioni introdotte durante il regime del tardo XIV secolo.

Lo stesso andamento si riscontra, anche se in maniera più indiretta e complessa, nella gestione del debito pubblico della città, la cui salvaguardia era stata uno degli obiettivi di ogni governo dei ceti alti a partire dal suo consolidamento negli anni quaranta del XIV secolo. Le quotazioni dei titoli di credito del Monte nel mercato secondario rimasero alte fino alla metà degli anni venti del XIV secolo, quando crollarono a causa delle gravi crisi militari provocate dalle guerre contro Lucca e Milano. Al tempo della redazione del primo catasto nel 1427, le quotazioni dei titoli di credito del Monte comune si aggiravano intorno al 50% del loro valore nominale senza scostarsene di molto per alcuni anni. Verso la metà degli anni trenta del XV secolo, esse cominciarono a crollare precipitosamente, perdendo più della metà del loro valore da quel momento fino alla fine degli anni quaranta del XV secolo. Quindi, per il resto del secolo, rimasero attestate a livelli molto bassi (di solito i titoli venivano scambiati intorno al 10-12% del loro valore nominale), innalzandosi occasionalmente ma per brevi periodi al 22-24% della

[48] ASFi, *Balìe*, 52, ff. 53r-v, 17 novembre 1452.

parità. La perdita di così tanta parte del loro valore, unitamente al continuo calo del tasso di interesse – verso la fine del secolo il Monte assicurava un tasso di rendimento che oscillava tra il 2 e il 2,5% – stava a significare che il governo aveva sostanzialmente abbandonato la speranza di procurarsi consistenti somme di denaro per il tramite di prestiti forzosi su base ampia come aveva fatto nei decenni precedenti[49]. Invece, fu messo sempre più in atto un complesso meccanismo che permetteva al governo di raccogliere capitali contraendo prestiti a breve scadenza con un ristretto numero di finanzieri, che occupavano, tra l'altro, posizioni di cruciale importanza nel regime mediceo.

Il ricorso al debito fluttuante, a breve termine, non era nuovo per Firenze. Esso era stato ampiamente utilizzato nel periodo di crisi compreso tra la fine degli anni venti e l'inizio degli anni trenta del XV secolo[50]. Tuttavia, intorno alla metà del secolo, il prestito a breve sembra fosse diventato la via preferita per procurarsi entrate liquide. Era inoltre possibile fare affidamento su una rete di banchieri, che di solito agivano anche come ufficiali del Monte, per l'anticipo di considerevoli somme di denaro contro i proventi delle imposte indirette che il governo presumeva di incassare e la cui riscossione veniva spesso assegnata direttamente al Monte, nel cui consiglio sedevano gli stessi banchieri. Questa «oligarchia finanziaria»[51] che al tempo del regime di Lorenzo, quando divenne assai visibile, aveva accumulato un'esperienza decennale in questo tipo di affari, rappresentava un gruppo ristretto di un'*élite* che si vedeva assicurato l'accesso alle finanze pubbliche dalle proprie capacità sia come funzionari pubblici che come creditori del governo. Le scritture contabili private di uno di questi finanzieri, Lorenzo di

[49] Di questi temi si discute in A. MOLHO, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, cit., in particolare cap. 2.

[50] A. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, cit., in particolare capp. 6-7.

[51] Questo fu il calzante appellativo usato da Louis Marks nel suo *The Financial Oligarchy in Florence Under Lorenzo*, cit.

Matteo Morelli[52], indicano che egli anticipò somme consistenti al governo[53], che fu indennizzato con un tasso di rendimento annuale pari circa al 14% e che egli stesso si procurò gran parte del capitale per questi prestiti ottenendo crediti da altri banchieri ai quali spesso pagava un interesse annuo intorno al 9%. Se non enormi, i profitti che egli riuscì a ricavare da queste transazioni furono nondimeno discreti e, significativamente per la presente analisi, attraverso questo genere di affari lui e gli altri finanzieri contribuirono a gettare le basi per la costruzione di quel tipo di Stato patrimoniale che sarebbe chiaramente venuto alla luce al tempo di Cosimo I. La compenetrazione di interessi pubblici e privati – in particolare, come si è rimarcato, nel caso del Monte delle doti – era stata per generazioni una componente fondamentale della tradizione politica fiorentina. Ma mentre in passato un'intera classe sociale era stata coinvolta in questa pratica, ora sempre di più le prerogative proprie dell'ufficio ricoperto venivano ad essere riservate a un ristretto gruppo che non potè alla fine fare a meno di pensare che i suoi interessi fossero identici a quelli della collettività.

I rischi di un'interpretazione distorta non sono qui meno seri che nella precedente analisi. Infatti, sono state enfatizzate le differenze tra i due regimi, laddove una diversa disamina avrebbe sicuramente potuto rimarcare le continuità. Molti dei cambiamenti amministrativi operati dal regime «oligarchico» persistettero nei decenni a cavallo della metà del secolo e oltre, come, per esempio, le magistrature create nel periodo precedente per il controllo dei comportamenti ritenuti devianti o sovversivi. Anche i «cinque del contado» sopravvissero, sebbene, a quanto mi risulta, nessuno abbia studiato i loro fondi d'archivio e non si sappia in realtà cosa potrebbe rivelare sulla loro azione politica lo studio sistema-

[52] Molto gentilmente segnalato alla mia attenzione dal professor Leonida Pandimiglio. In un'altra occasione tratterò di questo documento più in dettaglio: ASFi, *Carte Gherardi Piccolomini d'Aragona*, 166.

[53] Dal 15 settembre 1483 al 13 maggio 1485, egli prestò denaro per un totale di più di 29.643 fiorini; dal 31 agosto 1486 al 29 febbraio 1487/8 fu rimborsato di queste somme e degli interessi che gli erano dovuti.

tico di questi documenti. Inoltre il declino del Monte si compì nell'arco di alcuni decenni e forse si può dire (sebbene non si possa fare a meno di notare l'irresolutezza dello sforzo) che molta parte della politica fiscale del periodo compreso tra il 1440 e il 1460 potrebbe essere vista come finalizzata a sostenere il gigantesco debito consolidato che il precedente regime aveva lasciato in eredità al suo successore. Tra il 1470 e il 1490, quando la guerra più pericolosa dagli anni quaranta del XV secolo minacciò la sicurezza di molta parte del territorio, fu intrapreso un rinnovamento amministrativo con lo scopo di assicurare un più stretto controllo delle periferie dello Stato. Ma anche in tale caso, questo dinamismo organizzativo appare indirizzato a garantire la presenza in periferia dei magistrati fiorentini, grazie ai quali i privilegi e i vantaggi locali potevano essere gestiti avendo a cuore la salvaguardia degli interessi vitali di Firenze[54].

Tuttavia, è innegabile che il clima politico fosse cambiato, come pure lo «stile politico» dell'epoca precedente[55]. La via politica del regime mediceo tendeva allo smantellamento delle istituzioni impersonali proprio perchè il suo stile non riusciva facilmente a coesistere con il tipo di 'garanzie formali' che il precedente regime aveva aspirato a consolidare, specialmente nell'ambito della politica fiscale. Il punto – o per meglio dire un'ipotesi – è che dopo l'ascesa al potere di Cosimo, malgrado le considerevoli necessità fiscali determinate dalla guerra, in modo pressoché ininterrotto nei primi due decenni del regime e successivamente di nuovo a partire dagli anni settanta del XV secolo, la politica fiscale venne concepita e attuata in modo da esprimere lo stile di governo del regime. Nella capitale, la politica fiscale si caratterizzò per l'influenza personale nella determinazione delle imposte

[54] W.J. CONNELL, *Clientelismo e stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, cit. pp. 531-532.

[55] Per l'uso di questa espressione si veda J. NAJEMY, *The Dialogue of Power in Florentine Politics*, in A. MOLHO-K. RAAFLAUB-J. EMLEN (edd), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, cit., pp. 269-288, in particolare p. 281.

o dei prestiti forzosi da imporre ai cittadini; al di fuori della capitale prevaleva una politica fiscale eterogenea che si differenziava a seconda della tradizione e dei sistemi precedenti.

Ciò che definisce la politica fiscale nel corso degli ultimi due terzi del XV secolo e nei primi decenni del XVI secolo è, a quanto pare, il fatto che si evitava con cura di applicare criteri impersonali e uniformi nella ripartizione del carico fiscale sulle città e sui territori soggetti. Laddove gli interessi della sicurezza erano avvertiti in pericolo – come, per esempio, rispetto al mantenimento di fortificazioni in luoghi strategici –, il governo non esitò a intervenire con forza, cercando di consolidare il controllo dei territori. Diversamente, e in particolare nel dare applicazione a un regime fiscale, risulta del tutto evidente l'adozione di una politica più flessibile, meno rigorosa e meno diretta dal centro.

Si tratta ora di sollevare un'altra questione, anche se solo di sfuggita. Un certo numero di storici ha posto l'accento sulla modesta entità dei proventi che il governo ricavava dalle imposte dopo la metà del XV secolo. Alcuni studiosi hanno anche sostenuto che la rinnovata vitalità dell'economia fiorentina nel corso di quei decenni andrebbe, almeno in parte, attribuita a questo «più leggero carico fiscale» che persistette persino in fasi di grave crisi militare, come quelle verificatesi tra il 1470 e il 1490. Il governo non riuscì quasi da nessuna parte a uguagliare le somme raccolte nel decennio 1420-1430, quando l'economia della città era maggiormente a corto di risorse finanziarie. Ma anche nei periodi di pace, in cui non si doveva misurare con grandi spese militari e aveva un urgente bisogno di fondi con cui sostenere il Monte in crisi e il Monte delle doti, perennemente in carenza di liquidità, il governo non si diede molto da fare per tassare i suoi cittadini. Viene allora da chiedersi come mai, specialmente a partire dai primi due decenni del secolo, esso era stato in grado di riscuotere somme così considerevoli. Non potrebbe essere che il governo fosse ora incapace di raccogliere la ricchezza dei suoi cittadini proprio a causa del nuovo clima politico e ideologico che rendeva difficile crea-

re quella sorta di impegno che era stato possibile nell'epoca precedente? E non potrebbe altresì essere che il carico fiscale più leggero fosse in sé indizio di un governo assai più debole al tempo di Lorenzo che nel corso del regime premediceo?

Malgrado tutto l'ovvio interesse intrinseco che può avere la storia delle finanze pubbliche nella Toscana granducale, rimane il fatto che su questo argomento si sa ancora poco. E quel poco che si conosce ha più a che vedere con gli aspetti normativi della ripartizione delle imposte e con l'organizzazione dell'amministrazione fiscale che con le entrate e le spese dello Stato ducale. Dalle conoscenze finora acquisite, sembrerebbe che le strutture istituzionali su cui il Granducato costruì la sua politica fiscale fossero state in gran parte ereditate dalla precedente epoca repubblicana[56]. La natura del nuovo Stato patrimoniale che sorse attorno alla figura di Cosimo I – la cui politica di intrecciare i propri interessi privati di carattere commerciale con il proprio ruolo pubblico ebbe sufficiente rilievo da attirare l'attenzione degli ambasciatori stranieri – potrebbe essere fatta risalire alle tradizioni che erano state a lungo conservate nella repubblica. Per tutta la durata della sua signoria, Lorenzo di Piero de' Medici aveva cercato di attenersi a quanto aveva affermato per giustificare – quantunque ingenuamente – di aver accettato di salire al potere dopo la morte del padre Piero: «mal volentieri accettai, e solo per conservazione degli amici e sostanze, perchè a Firenze si può mal vivere senza lo stato». Il duca Cosimo sembra aver interamente condiviso quel sentimento anche se egli capovolse l'ordine degli affari da curare: «... a Firenze si può mal governare senza le sostanze», questo sembrano indicare le sue continue e intense attività commerciali[57]. Ma il risultato fu pressoché lo stesso e con la

[56] E. Fasano Guarini, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, pp. 15-17, 78; F. Diaz, *Il granducato di Toscana. I Medici*, Torino 1976, pp. 148-182; E. Stumpo, *Finanze e ragion di Stato nella prima Età moderna*, cit.

[57] F. Diaz, *Il granducato di Toscana. I Medici*, cit., pp. 146-148.

stessa confusione di ambiti che aveva caratterizzato il passato. E se i membri delle classi dirigenti della città nelle passate generazioni si erano abituati a trarre profitto dallo Stato (invero erano giunti a teorizzarne l'importanza), prestando servizio come ufficiali del governo oppure investendo in uno dei suoi fondi pubblici, i cortigiani e gli ufficiali del duca mostrarono un'altrettanto marcata propensione a continuare a trarre profitti dallo Stato.

Inoltre, la politica fiscale del Ducato, in molti dei suoi aspetti essenziali, almeno durante la prima metà del XVI secolo, sembra rappresentare una continuazione e un adattamento delle politiche ricevute in eredità dall'epoca repubblicana, seguendo uno svolgimento caratterizzato molto appropriatamente da Elena Fasano come una cristallizzazione di precedenti forme comunali di governo[58]. Le circostanze eccezionali che accompagnarono la creazione del Ducato, le guerre immediatamente precedenti e le ingerenze delle potenze straniere, il discredito del passato regime e la sua umiliante benché eroica caduta, le guerre vittoriose contro gli esuli e poi contro Siena non diedero origine a nuovi sistemi fiscali. Per quanto inedito lo «stato nuovo» possa essere stato e per quanto difficili fossero le circostanze che accompagnarono la sua creazione, relativamente alle sue strutture fiscali esso fu saldamente ancorato allo «stato vecchio», proprio come la sua classe dirigente che – come hanno mostrato gli studi di E. Fasano e R. Burr Litchfield[59] – fu una continuazione della classe dirigente dell'età repubblicana. In sostanza, non c'è traccia di alcuna grande innovazione nelle strutture fiscali.

Nessuna ulteriore imposta venne introdotta dai nuovi duchi; al contrario essi si rifecero a forme di tassazione già previste nell'epoca precedente. La «decima», un'imposta fondiaria istituita per la prima volta nel 1495, continuò a essere accertata e riscossa per tutto il XVI secolo, sebbene

[58] E. Fasano Guarini, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, cit., p. 78.

[59] R. B. Litchfield, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians: 1530-1790*, Princeton (New Jersey) 1986.

valga forse la pena di ribadire due punti riguardo alla decima di epoca ducale: da un lato, i prezzi della terra praticati all'inizio del XVI secolo, al tempo del regime repubblicano, rimasero inalterati per circa un secolo, dall'altro lo stesso sistema di applicazione differenziata della legislazione fiscale, caratteristico della seconda metà del XV secolo, restò in vigore durante tutto il XVI. La decima non fu prelevata in tutte le città e i territori; per esempio non ne erano soggette le terre di proprietà della Chiesa e nemmeno Livorno e Pisa. Fasano ha messo in rilievo la «varietà dei criteri» adottati per il calcolo dell'estimo applicato sulle comunità del distretto, mentre Petralia, nell'esaminare la politica fiscale della metà del XVI secolo verso il territorio, ha riflettuto sulla «traccia duratura della sconfitta maturata intorno agli anni trenta del Quattrocento, nella fase culminante dell'espansione ed aggregazione della repubblica»[60]. Quanto alla città, Diaz ha rimarcato gli «strumenti anch'essi non nuovi»[61], usati da Cosimo I per raccogliere denaro dai suoi cittadini, benché si debba ammettere che mancano ricerche sistematiche sulla sorte dei Monti fiorentini nel XVI secolo[62].

Un ultimo punto è il seguente. Molto si è discusso del profondo interesse personale di Cosimo I per l'esercizio del potere e dell'attenzione che egli prestò all'esame e all'approvazione di ogni tipo di petizione, decisione e dichiarazione. Tuttavia appare chiaro che questo interesse e il risultante stile spiccatamente personale non si tradussero in un sistema più efficiente di tenere la contabilità dello Stato. A sentire i pochi storici che hanno studiato questo problema, la frammentazione e la completa disorganizzazione dei conti del governo a metà del XVI secolo superavano quelle di un secolo prima. Malgrado Diaz rilevi l'«intervento agguagliatore del governo principesco in materia di catasti e tributi»,

[60] E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, cit., pp.15-16; G. PETRALIA, *Imposizione diretta e dominio territoriale nella repubblica fiorentina del Quattrocento*, cit., p. 20.

[61] F. DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*, cit., p. 151.

[62] Ma si veda ora C.B. MENNING, *Charity and State in Late Renaissance Italy. The Monte di Pietà of Florence*, Ithaca (New York) 1993.

egli non può che stupirsi di fronte alla «disinvoltura e improntitudine» del duca «in ordini di spesa» per effetto delle quali «i rendiconti di entrate e spese che si trovano qua e là nei documenti dell'epoca sono sempre parziali e approssimativi»[63]. Almeno su questo punto, non sarebbe difficile concordare con quanto osserva Enrico Stumpo, secondo cui «quello che viene a mancare ... nella struttura fiscale dello Stato mediceo è una organizzazione centrale, che risponda ad una visione centrale e unitaria della gestione delle entrate»[64]. Un nuovo regime era sorto a causa delle crisi dell'epoca. Né l'essere nuovo, né le circostanze che accompagnarono la sua creazione contribuirono ad accrescerne l'efficienza e tantomeno contribuirono all'adozione di un nuovo insieme di leggi fiscali inteso a rafforzare gli organismi centrali del governo.

Rimane ancora almeno una domanda che non è stata posta nel corso delle precedenti considerazioni. Come si potrebbero caratterizzare le differenze tra lo Stato fiorentino dell'inizio del XV secolo e quello della metà del XVI? Se qualcosa era cambiato in questo lasso di tempo, che cos'era precisamente? Anche ammesso il cambiamento, sarebbe difficile usare il caso di Firenze per illustrare l'affermarsi di uno Stato sul tipo di quello prefigurato da Chabod negli anni Cinquanta. Nella prospettiva di molta storiografia recente sull'Italia tardo-medievale e della prima età moderna, lo «stato nuovo» di Cosimo I sembra essere stato meno «impersonale, razionale, legalistico, burocratico, livellatore» del suo predecessore di più di un secolo prima. In materia fiscale, esso aveva rinunciato all'idea di tassare la ricchezza liquida, come pure a ogni speranza di adottare un sistema di tassazione universale su tutti i suoi territori e i suoi sudditi (inclusa la Chiesa). Fu abbandonata la politica dell'inizio del XV secolo che prevedeva l'aggiornamento a breve scadenza dei ruoli fiscali per dar conto dei cambia-

[63] F. DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*, cit., pp. 153, 160, 161.

[64] E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato nella prima Età moderna*, cit., p. 224.

menti intervenuti nelle fortune economiche degli individui. Anche il declino del Monte delle doti – attraverso il quale l'interesse privato si intrecciava con quello della repubblica – rappresentava un segno delle più modeste ambizioni dello Stato, del suo indietreggiare rispetto ai traguardi che i suoi *leaders* avevano raggiunto, per breve tempo, nella prima metà del XV secolo. Ci sono fondati motivi per affermare che – se esaminata attraverso il prisma della sua storia fiscale – Firenze, tra l'inizio del XV e la metà del XVI secolo, era diventata uno Stato patrimoniale, dotata di un governo meno «legalistico» o «livellatore» che in passato[65].

Tuttavia, per quanto corretta possa essere questa idea, sarebbe probabilmente un errore fermare qui la discussione. L'esperienza del primo Quattrocento ha lasciato tracce evidenti nelle generazioni successive. Chiunque esamini i registri della «decima granducale» non può non rimanere colpito dalle affinità – nel formato, nell'impostazione e anche nel contenuto – tra questi volumi e quelli dei precedenti catasti. È impossibile sfuggire all'impressione che l'introduzione del catasto – e ci si riferisce non solo alla decisione del 1427 di intraprendere un imponente censimento fiscale ma alla maniera stessa di registrare e di archiviare i singoli rendiconti delle imposte – diede avvio a un duraturo cambiamento del modo di raccogliere e conservare le informazioni in base a cui lo Stato accertava l'ammontare delle imposte. I libri contabili del Monte della seconda metà del XV secolo attestano l'influenza dei provveditori della Camera nell'indirizzare il lavoro degli ufficiali che successivamente si occuparono delle spese e delle entrate comunali. È un fatto che i libri contabili del Monte, anche se meno completi di quelli tenuti dai provveditori, sono più sistematici ed esaustivi (come si è detto in ordine alle entrate e alle spese del Monte) di qualsiasi resoconto contabile del governo antecedente al 1382.

[65] Si vedano le analoghe considerazioni che Peter Partner svolge riguardo a Roma, cfr. P. PARTNER, *Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter-reformation*, in «Past and Present», 88, 1980, pp. 17-62, in particolare p. 62.

Anche qui si trovano tracce del precedente regime e dell'impronta indelebile che esso lasciò sull'apparato di governo del tardo XV e del primo XVI secolo. Tracce simili sono evidenti in altri ambiti della vita politica, come per esempio nella riorganizzazione giudiziaria del 1502 che, come ha mostrato Zorzi, seguì le linee della riforma amministrativa intrapresa all'inizio del XV secolo. Per quanto fossero cambiati i contesti politici entro cui operavano le singole istituzioni, queste riuscirono a sopravvivere per decenni, addirittura per secoli. Con la loro sopravvivenza esse conferirono agli organismi di governo un potere e una giurisdizione di cui non avrebbero potuto disporre se non fosse stato per le precedenti esperienze di riorganizzazione e centralizzazione amministrativa. Se il XV e XVI secolo assistettero al manifestarsi di una tendenza verso un nuovo «coerente sistema di potere di ambito regionale» e all'affermarsi di «apparati di potere più stabili e ... centri più forti» (come hanno indicato Elena Fasano e Giorgio Chittolini), può essere che, in un certo senso, «sistema» e «potere» fossero lasciti di una precedente stagione di rinnovamento amministrativo reso possibile dalle circostanze politiche. Il mutamento di queste circostanze fece sì che l'innovazione amministrativa ereditata dal passato desse luogo ora a conseguenze politiche diverse, anche se gli organismi e l'autorità frutto di quell'innovazione erano formalmente sopravvissuti. Nel caso della Toscana fiorentina tra la metà del XV e la metà del XVI secolo, ciò significa che il potere del governo centrale poteva essere più modesto e limitato – sia nella sostanza della sua effettiva autorità che nella portata delle sue aspirazioni – di quanto non fosse stato alla fine del XIV e all'inizio del XV secolo.

V.

Ci si potrebbe chiedere se questa affermazione possa essere avvalorata dai casi di altri Stati territoriali. Naturalmente è facile stabilire connessioni tra l'instaurarsi di nuovi regimi politici e l'adozione di rigorose (o perlomeno inedite) politiche fiscali. Questo accadde a Genova quando, tra il 1315 e il 1350, dopo le riforme di Simone Boccanegra, il governo fu in grado di ammortizzare il 68% del debito pubblico, con

tutte le conseguenze fiscali che tale drastica riduzione degli interessi del debito era destinata ad avere[66]. Un simile distacco rispetto al passato si potrebbe asserire per Bologna, quando nel 1447 la città si arrese al papa, e i governatori pontifici riconobbero l'autonomia del Credito di tesoreria, cardine della struttura fiscale cittadina per alcuni decenni a venire[67]. Si potrebbe sostenere lo stesso per Parma e Piacenza in seguito all'insediamento della signoria dei Farnese nel 1545, che, secondo lo storico che da ultimo si sta occupando della sua finanza pubblica, attuò una politica fiscale tale da avvantaggiare sistematicamente i patrimoni che la famiglia dei Farnese possedeva nell'Italia centrale rispetto a quelli del meridione[68]. Infine, lo stesso discorso si potrebbe forse fare per il regno di Napoli con l'avvento della dinastia degli Aragonesi, visto che è oggi opinione condivisa che re Alfonso diede avvio a un assai importante programma finalizzato ad accentrare e a rendere più efficiente l'imposizione e la raccolta delle entrate statali. Questo è certamente quanto sostiene Mario Del Treppo, lo storico che più di recente ha studiato l'economia del regno e la sua finanza pubblica nel XV secolo[69]. Si potrebbero rinvenire nuovi esempi del genere nella storia di altri Stati italiani del tardo medioevo e della

[66] D. GIOFFRÉ, *La ripartizione delle quote del debito pubblico nella Genova del tardo '300*, in *La storia dei genovesi. Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della repubblica di Genova*, Genova 1982, pp. 139-153, in particolare pp. 141-142.

[67] Seguo M. CARBONI, *Public Credit and Public Creditors. A Study of the Distribution of Shares of the Public Debt of Early Modern Bologna, 1555-1655*, tesi di dottorato, Michigan State University 1993, pp. 73-83 e più in generale G. ORLANDELLI, *I Monti di pubbliche prestanze in Bologna* (Acta Italica, 14), Milano 1969.

[68] M.A. ROMANI, *Finanza pubblica e potere politico: Il caso dei Farnese (1545-1593)*, in *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza. 1545-1622*, Roma 1978, pp. 3-85.

[69] M. DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno*, cit., pp. 106-119. Si vedano anche A. RYDER, *The Kingdom of Naples Under Alfonso the Magnanimous*, cit., in particolare il cap. 6, intitolato «Finance», in cui si trovano affermazioni anche più decise in favore dell'azione di governo di Alfonso e G. TABACCO, *Regimi politici e dinamiche sociali*, cit., p. 48 per una moderata critica di queste affermazioni.

prima età moderna, benchè le lacune nella attuale conoscenza delle vicende storiche di ciascuno di questi Stati non permettano di chiarire i rapporti che legano gli sviluppi sul piano fiscale alle strutture politiche, perlomeno non quelli del tipo riscontrato a Firenze.

Forse il caso di Venezia merita qui un esame un po' più dettagliato, poichè c'è un momento nella sua storia che potrebbe essere studiato con profitto a partire dalla prospettiva proposta in questo saggio. Il regime che si affermò a Venezia dopo i drammatici avvenimenti dei primi decenni del XVI secolo ha spesso suscitato l'attenzione degli storici. Dominato da un ristretto numero di antiche famiglie patrizie[70], il governo veneziano della metà del secolo, malgrado (o forse a causa di) un'economia che si adattava ai profondi cambiamenti economici del tempo e due brevi, benché intensi, periodi di conflitto con i turchi ottomani, conobbe un aumento di disciplina e di efficienza. Nelle parole di Gaetano Cozzi, dopo le prolungate e violente guerre dei decenni precedenti, la città aveva bisogno di un «organismo che ... fosse in grado di collocarsi di fatto al di sopra degli altri organismi, imprimere un corso più rapido e serrato alla politica interna ed estera»[71]. Questo «organismo» risultò essere il Consiglio dei Dieci che insieme alla Zonta arrivò presto a controllare la maggior parte degli aspetti dell'amministrazione veneziana. Alla metà del XVI secolo, non c'era alcun ambito di governo che sfuggisse al potere tentacolare dei Dieci. Le decisioni che fino agli anni trenta del XVI secolo erano state prese dal Senato ora venivano adottate da questa più ridotta e ristretta magistratura. E se una tendenza ad un agire ovviamente oligarchico e riservato caratterizzava le loro procedure, accanto a ciò si può notare la sistematica attuazione di un disegno politico mirante alla direzione e all'accentramento delle operazioni di governo, nonché a ottenere che altri organismi governativi rispondessero del loro opera-

[70] P. GRENDLER, *The Leaders of the Venetian State, 1540-1609: A Prosopographical Analysis*, in «Studi veneziani», NS, XIX, 1991, pp. 35-85.

[71] G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 146.

to davanti ai Dieci. Naturalmente essi erano responsabili della conduzione delle trattative diplomatiche, arrivando due volte nell'arco di pochi decenni fino al punto di negoziare segretamente la conclusione della guerra contro i turchi. Ad essi era anche affidato il compito di dirigere le operazioni militari della Serenissima. Ma in aggiunta arrivarono ben presto a soprintendere una serie di altre magistrature come i «Savi delle acque», l'«officio delle biave», perfino la Cancelleria ducale, quindi l'organizzazione del territorio. Crearono nuovi uffici come quello degli «esecutori della bestemmia» e quello degli «inquisitori contro la propalazione dei pubblici segreti». E anche se sembra fosse stata opposta qualche resistenza alla loro sempre più pervasiva autorità, nel 1570, quando iniziò la seconda guerra contro i turchi, i Dieci avevano portato a compimento il loro programma finalizzato a dar vita a un governo più accentrato. Non c'è prova migliore del consolidamento della posizione dei Dieci che l'estendersi del loro potere alle questioni inerenti la definizione dei criteri di ammissione di nuovi membri nel patriziato e di deroga ai requisiti d'età per entrare a far parte del Maggior Consiglio. Nel 1571, i Dieci decretarono che i loro uffici avrebbero esercitato la giurisdizione nelle cause penali che vedevano coinvolti dei patrizi[72]. In breve, il regime che governò Venezia nel corso di quei decenni fu animato da una visione precisa e compatta che si proponeva l'accentramento del potere, l'eliminazione, per quanto possibile, di giurisdizioni sovrapposte e contrastanti, la creazione di un chiaro centro di autorità politica e amministrativa.

La storia fiscale di Venezia nel corso di quei decenni dovrebbe essere vista nel contesto del complesso, egemonico e ambizioso, delle iniziative intraprese dai Dieci. Dato l'ampliamento della loro giurisdizione, non sorprende che i Dieci assumessero anche la direzione degli affari fiscali. E sotto la loro giurisdizione furono avviate iniziative tendenti all'accentramento e alla riorganizzazione della sfera fiscale. Una riforma generale delle imposte indirette fu intrapresa nel

[72] *Ibidem*, p. 169.

1563 coll'intento di mettere ordine «in modo stabile e unitario» nelle tariffe, mentre furono ritoccati i dazi doganali sulle mercanzie importate da Levante e dalla Terraferma[73]. Nel 1566, malgrado la vivace resistenza del Senato, i Dieci rivendicarono l'autorità di redigere bilanci annuali generali[74]. Forse la più singolare componente di questo programma fiscale fu la determinazione di ridurre l'entità dell'ampio debito pubblico del governo. Il Monte Nuovo istituito nel 1482 fu estinto nel 1552 e a partire dall'anno successivo i Dieci accantonarono annualmente 50.000 ducati per ammortizzare alcuni degli altri Monti[75]. Tra le iniziative fiscali del regime, ancor più rimarchevole fu la decisione di estinguere l'enorme debito accumulato nel corso della seconda guerra contro i turchi. Creato dopo l'autorizzazione concessa dai Dieci alla Zecca di accettare depositi fruttiferi, alla conclusione della guerra, nel 1573, questo debito ammontava a circa 6 milioni di ducati. Gli interessi di tutti i debiti del governo superavano, alla metà degli anni Settanta del XVI secolo, la cifra di 700.000 ducati: una somma enorme, pari a più di un terzo del totale delle entrate annuali del governo[76]. La situazione aveva provocato un certo allarme in molti contemporanei. Alcuni semplicemente temevano che il governo fosse incapace di radunare le risorse necessarie con cui pagare queste somme imponenti, specie se si fosse ri-

[73] Cfr. A. STELLA, *La regolazione delle pubbliche entrate e la crisi politica veneziana del 1582*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, 2 voll., Roma 1958, II, pp. 157-171, in particolare p. 159; e D. BELTRAMI, *Un ricordo del Priuli intorno al problema dell'ammortamento dei depositi in Zecca del 1574*, in *Studi in onore di Armando Sapori*, 2 voll., Milano 1957, II, pp. 1071-1087, in particolare p. 1075, n. 4.

[74] A. STELLA, *La regolazione delle pubbliche entrate*, cit., p. 163.

[75] L. PEZZOLO, *L'oro dello stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia 1990, p. 176.

[76] Per una dettagliata storia del debito pubblico del periodo immediatamente precedente la decisione di estinguerlo, si vedano U. CORTI, *La francazione del debito pubblico della Repubblica di Venezia proposta da Gian Francesco Priuli*, in «Nuovo Archivio Veneto», anno IV, tomo VII - parte II, 1894, pp. 331-364, e L. PEZZOLO, *L'oro dello stato. Società, finanza e fisco*, cit., pp. 200-209, in cui sono riportati ulteriori riferimenti bibliografici su questo argomento.

presentata un'altra emergenza paragonabile alla guerra contro i turchi. Con parole forse ancora più pertinenti per il nostro discorso, un osservatore del tempo, Niccolò Contarini, affermò che questo debito enorme indeboliva l'autorità del governo, perchè, se le cose non fossero cambiate, «il publico, spogliato delle entrate, tutto fusse lasciato passare nelle rendite private». E Contarini continuava dicendo che tale stato di cose avrebbe generato una situazione pericolosa, «dove non vi essendo più erario del commune, tutto come al particulare interesse tornava meglio amministrato»[77]. In breve sembra che Contarini avvertisse l'esistenza di questo debito enorme come una minaccia per il disegno politico che la classe dirigente della città aveva perseguito per diversi decenni. Dopo una serie di discussioni la cui asprezza, secondo il consueto stile veneziano, fu ampiamente smorzata nei documenti pubblici, nel giro di sette anni – dal 1577 al 1584 – il governo aveva estinto questo debito, rilevando i crediti alla pari e immettendo in tal modo 6 milioni di ducati nell'economia veneziana.

Questa fu un'impresa di tutto rilievo, un'espressione al tempo stesso della capacità dei Dieci di prendere e portare avanti una decisione difficile e di quella del governo di dare attuazione a una misura così ambiziosa. Tuttavia, fosse o meno in rapporto con questo insieme di eventi, la decisione dei Dieci coincise con una svolta nella storia politica della Serenissima. Tra la fine del 1582 e la primavera del 1583, l'organismo dei Dieci fu privato di molta della sua autorità. Gli storici hanno opinioni discordanti sul significato da attribuire a questo avvenimento. Alcuni lo considerano una pietra miliare nella storia di Venezia, il rigetto da parte dei «giovani» delle tendenze rigidamente oligarchiche e accentratrici promosse dai «vecchi» a partire dai primi decenni del secolo[78]. Altri hanno posto l'accento sulla sostanziale

[77] G. COZZI, *Il doge Niccolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, Venezia-Roma 1958, pp. 312-313, in cui si trova l'importante testo delle *Historie Venetiane* del Contarini.

[78] G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit., in particolare p. XV e pp. 173-174 in cui sono riportate le considerazioni che, venticinque anni dopo i fatti, Paolo Sarpi espresse a Christoph von Dohna, e cioè che nel 1582-83 la Repubblica «cangiò governo».

continuità della classe dirigente della città, in quanto le stesse famiglie che erano alla testa dei Dieci prima del 1583 ora esercitavano la propria influenza negli affari del Senato[79]. Chiunque non abbia direttamente studiato le fonti veneziane del tempo ha difficoltà a prendere una chiara posizione su tale questione, soprattutto perché nessuno ha fin qui prestato grande attenzione alle politiche adottate dal governo dopo il drastico ridimensionamento del potere dei Dieci[80]. Tuttavia sembra ragionevole domandarsi se il riequilibrio del potere tra i Dieci e il Senato non possa essere stato legato alle politiche perseguite dai primi e in particolare alla decisione di estinguere il debito pubblico. Gli storici che hanno trattato questo episodio hanno in genere rimarcato il suo carattere straordinario, la capacità del governo di Venezia – che non ha precedenti negli annali dell'Italia tardo medievale e della prima età moderna – di estinguere un debito così imponente e, nel far ciò, di incrementare in notevole misura la liquidità dell'economia veneziana e la prosperità generale della città[81]. Tuttavia c'è un problema che richiede di essere ulteriormente discusso. Coloro che investivano nel debito pubblico non traevano vantaggi solamente dall'ottimo rendimento del loro capitale, che variava dall'8% al 14% l'anno; il loro utile era accresciuto dal fatto che l'interesse su quell'investimento era esentasse. L'estinzione del debito può aver immesso una gran quantità di denaro nell'economia veneziana, ma essa ampliò la base di prelievo fiscale dello Stato e ridusse considerevolmente gli introiti di un gruppo di investitori di cui sfortunatamente non si conosce né il numero né l'identità. Sarà difficile accertare le implicazioni politiche della straordinaria decisio-

[79] M.J.C. LOWRY, *The Reform of the Council of Ten, 1582-3: An Unsettled Problem?*, in «Studi veneziani», XIII, 1971, pp. 275-310. Grendler sembra condividere l'opinione di Lowry: cfr. P. GRENDLER, *The Leaders of the Venetian State, 1540-1609*, cit.

[80] Cfr. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, cit., p. XV.

[81] Questo è il tema dominante nel contributo di F. LANE, *Venice. A Maritime Republic*, cit., pp. 325-326 e di diversi altri saggi dedicati da Lane all'argomento.

ne dei Dieci finché non conosceremo la storia sociale dell'investimento nel debito pubblico e la composizione del gruppo degli investitori[82]. Le conoscenze di cui si dispone non consentono di approfondire oltre questo punto, specie se si considera che manca una soddisfacente interpretazione di questioni ancor più fondamentali come quelle concernenti la natura e il significato degli avvenimenti del biennio 1582-1583.

In base a quanto già detto, c'è bisogno di portare prove più dettagliate con cui verificare l'ipotesi presentata, secondo la quale una tendenza all'accentramento caratterizzò quei regimi che compirono sforzi sistematici – e non solo in campo fiscale – per snellire e rendere più tempestiva ed efficiente l'autorità di governo, mentre il loro declino o indebolimento concluse la stagione dell'accentramento, visto che i gruppi che ora assumevano la direzione dello Stato erano animati da visioni diverse e legati a interessi differenti. Così, prosegue l'argomentazione, la storia di questi Stati non è contrassegnata da un progressivo e costante processo di accentramento, burocratizzazione ed efficienza nell'amministrazione e nemmeno la prevedibile risposta del governo ai persistenti effetti della guerra è stata quella di una crescente centralizzazione dell'autorità negli organismi governativi centrali. Piuttosto, fasi di accentramento si alternarono a fasi di frammentazione, con un altalenarsi che dipendeva in egual misura sia dalle pressioni esterne della guerra che dalle vicende della politica interna. Naturalmente anche i piani di riorganizzazione di più ampia portata spesso non coincidevano con le aspirazioni dei loro promotori, e c'era sempre uno scarto tra le proposte di accentramento e la loro attuazione. Scarti di questo genere sono evidenti ovunque, sebbene forse siano più manifesti a Napoli che altrove perfino all'epoca dei più ambiziosi e radicali tentativi riformistici compiuti da re Alfonso. La «dialettica di incontri e scontri, di coinciden-

[82] Pezzolo suggerisce che la liquidazione del debito non produsse molta opposizione perché gli investitori veneziani poterono utilizzare il loro denaro per acquistare terre sulla Terraferma; cfr. L. PEZZOLO, *L'oro dello stato. Società, finanza e fisco*, cit., pp. 204-205.

ze e scarti tra il progetto assolutista di mantenere libera e organizzare in modo indipendente la sfera della direzione statale, la tendenza all'accentramento, e la realtà politico sociale» messe in rilievo da Aurelio Musi relativamente al regno di Napoli tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo potrebbero essere riferite altrettanto facilmente anche ad altri Stati territoriali italiani[83]. Ma mentre questa osservazione aiuta a cogliere la fragilità e la fugacità delle iniziative di accentramento, non porta al legame che, come si è qui proposto, emerge da un esame della storia di Firenze.

Il problema può essere precisamente questo: che l'analisi svolta nei paragrafi precedenti e la concomitante ipotesi concernente il nesso tra guerra, governo e politica interna dello Stato si basano sulla storia di Firenze, che sotto molti aspetti fu uno Stato territoriale atipico. Nessun altro Stato territoriale – nemmeno Genova, pur famosa per la sua perenne instabilità politica – subì così tanti cambiamenti di regime come Firenze. Per quanto fosse inossidabile la classe dirigente della città e per quanto i suoi membri si adattassero alle mutevoli circostanze politiche, basta fare una ricerca che inizi anche solo dalla metà del XIV secolo per vedere che diversi momenti – negli anni 1343, 1348, 1378, 1382, 1433, 1434, 1494, 1498, 1512, 1527, 1531 – diedero luogo a importanti riorientamenti politici. È improbabile che una tale instabilità, protrattasi per un così lungo tempo, potesse essere uguagliata da altri grandi Stati territoriali italiani. Allo stesso modo potrebbe essere allora poco plausibile sostenere che l'ipotesi esposta sopra possa valere per altri Stati territoriali. Inoltre, per ragioni su cui non è necessario qui soffermarsi, la storia di Firenze è stata studiata più approfonditamente di quella di molti altri Stati italiani. Neanche Genova e Venezia – regimi repubblicani che fecero massicciamente assegnamento sul debito pubblico, che si lasciarono dietro imponenti archivi grazie a cui far luce sul loro lontano passato e che potrebbero fungere perciò da utili

[83] A. MUSI, *Il viceregno spagnolo*, in *Storia del Mezzogiorno*, IV 1, Roma 1986, p. 205.

termini di paragone – sono state studiate con un'intensità simile a quella che traspare per generazioni nell'opera degli studiosi della storia fiorentina.

L'elemento portante dell'ipotesi che si è formulata riguarda la politica interna di uno Stato territoriale, la composizione e gli interessi della sua classe dominante. Questi si possono considerare i filtri metaforici attraverso cui le esigenze di finanziamento delle spese di guerra si tradussero in politiche fiscali e in trasformazioni amministrative. La mancanza di ricerche sistematiche e quindi la conoscenza solo approssimativa della storia interna degli altri Stati territoriali rendono difficile fare dei confronti e stabilire differenze tra questi e Firenze. Infine è chiaro che se anche si disponesse delle narrazioni più minuziose ed esaurienti sui temi in questione – per Genova, Venezia o qualunque altro Stato italiano del tardo medioevo – la varietà delle esperienze politiche nell'Italia del XIV e del XV secolo – in altri termini le differenti traiettorie politiche seguite da Stati territoriali così diversi tra loro come Milano e Firenze, come Venezia o Genova in confronto a Napoli e come ciascuno di questi rispetto a Ferrara, Lucca o Perugia – renderebbe spesso non solo difficile ma addirittura artificioso e superfluo effettuare precise comparazioni.

Tuttavia, come ha di recente affermato Tabacco, intorno al XV secolo diversi elementi comuni si affermarono nelle storie pur disparate degli Stati italiani. Egli ha sostenuto che uno di questi fu «la separazione crescente dell'apparato ufficiale del potere dalle dinamiche della società». Il Quattrocento, ha proseguito Tabacco, fu al tempo stesso un periodo di transizione all'interno di un lungo processo di «progressiva costruzione statale» e una «ricerca più o meno consapevole di equilibri in una società pluralistica»[84]. Anche se l'aggettivo «progressiva» richiederebbe una definizione più precisa, la riflessione di Tabacco coglie in pieno un tratto saliente della politica e della società della Firenze tardo me-

[84] G. TABACCO, *Regimi politici e dinamiche sociali*, cit., p. 49.

dioevale. La tensione tra tendenze centripete e centrifughe nell'organizzazione e nell'amministrazione dello Stato è evidente nella storia di Firenze e spero emerga chiaramente nel profilo, per quanto schematico, presentato in questo saggio. Ad altri studiosi – dotati di più grande familiarità della mia con la storia di altre regioni italiane – spetta di decidere se le ipotesi sviluppate in riferimento alla storia di Firenze possano valere anche al di fuori della Toscana. Il risultato finale di un tale confronto potrebbe essere la scoperta di ancora un altro piccolo tassello del più ampio mosaico della comune esperienza italiana evocato da Tabacco.

VI.

Avendo riportato all'inizio di questo saggio l'osservazione di Niccolò Machiavelli, secondo cui, contrariamente a quanto si riteneva comunemente nel suo tempo, «i danari non sono il nervo della guerra», sarebbe appropriato in chiusura tornare su questa riflessione. Una variante dell'aforisma di Machiavelli potrebbe essere che la finanza pubblica non fu una componente indispensabile dell'accentramento e del rafforzamento degli Stati. La politica, invece, offre un più utile punto di vista da cui prendere in esame il nesso tra governo e finanza pubblica nell'Italia tardo medievale e della prima età moderna. I paralleli sul piano istituzionale nel campo della finanza pubblica – siano essi debiti pubblici, regimi fiscali diversi nella capitale e nel territorio, un massiccio ricorso alle imposte indirette – e anche la necessità di ciascun governo di grandi ricchezze con cui far fronte al quasi endemico stato di guerra del tempo non ebbero le stesse conseguenze per la storia degli Stati. La caratterizzazione fatta da Galasso della «storia italiana preunitaria» come di una «molteplicità di storie cittadine, regionali ed interregionali, parallele ed interferenti tra loro» sembra essere perfettamente calzante anche per la sfera fiscale. Parrebbe più facile spiegare questa molteplicità di storie – perlomeno per quanto riguarda il nesso tra Stato e finanza pubblica – rifacendosi all'esperienza politica e alla storia dei vari regimi. In tal modo è chiaro che l'esistenza di debiti pubblici a Firenze, Genova e Venezia non getta molta luce sulla natura di

questi tre Stati territoriali. Piuttosto la loro natura come pure la diversa storia dei loro debiti pubblici possono essere meglio comprese tenendo presente i loro processi politici nonché gli equilibri tra le loro forze politiche. Questa è, almeno, l'ipotesi ricavata dall'esperienza fiorentina. In che misura essa potrebbe essere d'aiuto per spiegare la storia di altri Stati territoriali? Se fosse ritenuta utile non sarebbe allora necessario prestare molta più attenzione di quanto non si sia recentemente fatto allo studio della storia politica, alle tensioni, agli scontri, agli equilibri politici che caratterizzano le vicende storiche dei vari Stati territoriali e alla cultura politica, o, se si preferisce, allo stile delle loro classi di governo? Questa, infatti, appare essere l'indipensabile lente attraverso cui esaminare la storia della finanza pubblica degli Stati territoriali italiani nel tardo medioevo e nella prima età moderna.

Finanza e Stato. Un commento

di *Antonio Calabria*

Sono – lo ammetto e lo confesso – un inguaribile storico del tipo delle *Annales*; ma non del tipo più moderno, quello che si occupa di *histoire au cinquième niveau*, come la chiamava, se non ricordo male, Chaunu un po' di anni fa. (Naturalmente, oramai, con il passare del tempo, questo genere di storici si saranno probabilmente specializzati in una *histoire au centroisième niveau*, un tipo di *histoire* alla Sears Tower, una vera *histoire au niveau du grattaciel*, prendendo liberamente a prestito, a prescindere dal contesto, dalla relazione presentata ieri dal professor Schiera.)

No, sono uno storico del tipo *Annales* di vecchio stampo, impenitente rispetto agli insegnamenti fondamentali delle *Annales* – l'importanza del contare, il primato della *longue durée*, il ruolo determinante delle strutture e la relativa noncuranza per la storia politica e per il quadro politico.

Annaliste o no, interpreto diversamente alcune delle prove che Molho ha raccolto a sostegno delle sue argomentazioni e mi piacerebbe correggere parte di quelle argomentazioni con altre prove. Ciò che maggiormente non condivido è il modello teorico presentato nel saggio e alcune implicazioni che possono esserne derivate. Essendo naturalmente il mio dissenso abbastanza prevedibile, vi prego di essere indulgenti se nelle prossime poche osservazioni io mi soffermerò (o mi dilungherò) su cose scontate.

Il testo conserva l'andamento della discussione e non è stato rielaborato dall'Autore alla luce dei risultati complessivi del convegno di Chicago, nonché del contenuto finale del contributo di Anthony Molho. La traduzione è di Valentina Marchetti.

Nel suo contributo, Molho presenta come emblematico delle vicissitudini fiscali dello Stato della prima età moderna il caso del regime fiorentino delle cui finanze ha trattato nel suo *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*[1]. Quel regime rappresentò, per usare l'espressione di Marvin Becker, un «momento privilegiato» nel movimentato contesto della politica italiana della prima età moderna. Le caratteristiche distintive di quel regime furono una tendenza all'accentramento, una crescente imparzialità nella tassazione, il progressivo affermarsi, quale guida per l'agire, di regole astratte rispetto alle forme di arbitrio dei singoli.

Alla caduta di quel regime si accompagnò anche il declino di quelle che Molho chiama le sue tendenze «razionalizzanti» e l'inizio di un processo che, a tempo debito, avrebbe portato all'affermarsi di un nuovo «Stato patrimoniale» in Toscana. Sul piano della fiscalità, ciò significava, nello specifico, il consolidarsi di una oligarchia finanziaria che concedeva prestiti a breve allo Stato; il venir meno di un tassazione su base ampia, imperniata sui prestiti forzosi, e del connesso vincolo di obbligazione dei cittadini verso il pagamento delle imposte; l'affermarsi di uno stile di governo (e fiscale) spiccatamente personale e l'allentarsi del controllo fiscale dello Stato unitamente a un impegno meno scrupoloso nell'ambito della documentazione contabile.

Molho sostiene che, nel precedente regime, la guerra aveva favorito l'accentramento dello Stato, ma più a causa delle vicende politiche interne di quel regime che per «l'effetto di una sorta di legge storica relativa al nesso tra guerre e Stati», prova ne è il fatto che essa non riuscì più ad agire in questo senso dopo il 1434.

Ammettiamo che questa sia una sintesi sufficiente, benché incompleta, della tesi del professor Molho. Permettetemi di aggiungere solo che ritrovo nel suo scritto una tensione irrisolta (e forse, francamente, irrisolvibile), nonché, se così si può dire, una mancanza di linearità. Credo che un esempio

[1] Cfr. A. MOLHO, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge (Mass.) 1971.

di tale tensione sia il fatto che, mentre nella prima parte del suo saggio, Molho è chiaramente assai ambivalente sull'uso di categorie weberiane, verso la fine quelle categorie risultano vittoriose e Weber è incoronato e trionfante.

Passerò ora a illustrare più direttamente le mie osservazioni.

La prima non costituisce tanto una critica del saggio del professor Molho quanto un necessario ampliamento rispetto ad alcuni temi trattati nello scritto, e cioè che nel mosaico di particolarismi e localismi caratterizzanti l'Italia della prima età moderna, i c o n t e s t i – geografico, sociale, economico, (e perché no?) politico – sono molto diversi e di conseguenza altrettanto diverse sono le f i s c a l i t à. L'esperienza di Firenze prima del 1434 (o, quanto a questo, anche dopo) rappresenta u n determinato contesto e u n a specifica esperienza fiscale. In se stessa ci parla s o l o del caso fiorentino e non può avere un valore paradigmatico maggiore del caso veneziano oppure di quello milanese o siciliano.

Ancor più conta il fatto che fenomeni che si designano con gli stessi termini a Firenze e Genova, a Venezia e Napoli o in Italia e nei Paesi Bassi, possono avere (e hanno) significati e anche conseguenze differenti, visto che possono variare considerevolmente rispetto al tempo e al luogo. Così, per esempio, il termine «debito pubblico» sta a indicare una certa cosa a Firenze e un'altra, piuttosto diversa, a Napoli.

Per la stessa ragione, il sistema della 'vendita delle entrate' non diede necessariamente sempre luogo a una «crescente accentuazione degli squilibri economici», come sostiene Molho; prova ne è l'esperienza dei Paesi Bassi descritta da James Tracy nel suo istruttivo libro *A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands*[2]. Si dovrebbe aggiungere che nemmeno la presenza di un libero mercato dei titoli di Stato rappresenta necessariamente un progresso sul piano economico rispetto a un sistema misto di titoli negoziabili nel libero mercato e di prestiti forzosi non redimibili.

[2] J. TRACY, *A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands*, Berkeley (Ca.) 1985.

Allo stesso modo, la guerra e le sbalorditive spese cui diede origine nella prima età moderna potevano avere, e di fatto ebbero, conseguenze abbastanza differenti in tempi e in contesti diversi, come dimostrano la forte spinta centrifuga che esercitarono a Napoli nel XV secolo e l'effetto disgregante e disintegrante che esse ebbero sempre a Napoli nel corso dei successivi centocinquant'anni. Tutto ciò naturalmente sottolinea l'esigenza di spiegare il contesto e di mettere in rilievo la specificità di una data esperienza.

Nella mia seconda osservazione rientrano una domanda e due considerazioni generali. Essa riguarda l'«oligarchia finanziaria» i cui prestiti a breve sostennero lo Stato fiorentino dopo il 1434 e di cui il professor Molho, unitamente ad altri, ha documentato la crescente importanza. La mia domanda è la seguente: in che modo quella oligarchia venne rimborsata per i suoi anticipi di denaro? Attraverso i proventi delle imposte, presumo sia la risposta. Se è così, da qualche parte ci devono essere le ricevute, sia pure solo al livello dell'amministrazione delle gabelle locali. In tal caso, si potrebbero usare questi documenti per risalire in tutto o in parte all'entità delle entrate e delle spese?

Forse qui mi sto avventurando su un terreno rischioso, semplicemente perché le fonti d'archivio fiorentine e le possibilità che offrono non le conosco bene come altre fonti. In ogni caso, permettetemi di dire che l'affermarsi di una «oligarchia finanziaria» non deve essere necessariamente interpretato come un indizio della crescita del patrimonialismo o come un distanziamento dall'«accentramento», che è quanto pretenderebbe Molho. Questo fenomeno si può di fatto intendere proprio all'opposto come un segnale di maggiore efficienza, di crescente razionalità. Può non apparire così a noi che viviamo in epoca post-napoleonica e che forse siamo prigionieri dei miti post-napoleonici. Ma che non appaia tale a noi è veramente un fatto di poco conto o interesse.

Per un insieme di motivi diversi, inoltre, le politiche adottate dagli Stati della prima età moderna non sono lineari e termini come «accentramento», «razionalizzazione» o «patrimonialismo» non colgono necessariamente aspetti signifi-

cativi di quelle politiche. Permettetemi di riportare due brevi esempi riguardanti la Napoli del tardo XVI secolo, a quel tempo certamente uno degli Stati più «accentrati» in Italia.

Il primo è che, per la maggior parte del XVI secolo, non meno del 60% del totale delle spese regie nell'intero Regno di Napoli (in altre parole in tutta l'Italia meridionale, isole escluse) furono liquidate non a livello centrale, dalla direzione generale dell'erario situata a Napoli, ma a livello locale dagli stessi incaricati del compito di dare in appalto l'esazione delle gabelle e dagli stessi ufficiali del fisco che riscuotevano le imposte dirette e che tenevano la contabilità[3].

Il secondo è che nel 1560 la flotta navale del Regno di Napoli contava sedici galere, di cui solo sei erano propriamente imbarcazioni regie. Dieci erano vascelli privati presi in appalto da banchieri-mercanti genovesi come Andrea Doria, Stefano de Mari, Bendinello Sauli e così via. Ciò può sembrarci assurdo, ma lo Stato trovava più «efficace in termini di spesa» (penso sia questo il moderno eufemismo), cioè più conveniente e meno problematico, trattare con imprenditori privati (e in tal modo avere a che fare anche col loro affarismo) che dirigere in proprio l'intera flotta[4].

La mia terza osservazione riguarda la questione di quale posto sia riservato al problema della continuità e del cambiamento nel saggio di Molho. Certamente nel 1434 si verificò un mutamento di regime. Molho fa notare che gli elementi di continuità in ambito fiscale tra i regimi vigenti, rispettivamente prima e dopo tale data, riguardavano il personale amministrativo e le strutture della fiscalità. Egli afferma che gli elementi di discontinuità si riferivano invece all'abbandono di quegli obiettivi fiscali che avevano contrassegnato l'inizio del XV. Poi però, in uno dei passaggi più difficili e critici del suo saggio, Molho aggiunge che «l'espe-

[3] Mi sia lecito rinviare il lettore al mio libro, *The Cost of Empire: The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge 1991, p. 45.

[4] *Ibidem*, p. 87.

rienza del primo Quattrocento ha lasciato» (alternativamente) le proprie «tracce» o la propria «impronta» sui regimi successivi.

Non potrebbe essere, allora, che, tutto sommato, in t e r m i n i f i s c a l i il mutamento di regime si sia verificato non nel 1434 ma piuttosto nel 1454 o giù di lì, quando cominciarono a farsi sentire gli effetti della pace di Lodi? Non potrebbe essere che Molho, come molti altri prima di lui, stia prestando un po' troppa fede, un po' troppo credito a semplici parole e programmi del regime vigente prima del 1434? Non voglio rinfocolare qui vecchie polemiche o riaprire vecchie ferite, ma non potrebbe anche essere che l'intera questione dell'«ideologia repubblicana», risalente a Baron e ad altri, si stia ripresentando, dimostrandosi ancora una volta più d'ostacolo che d'aiuto?

Comunque sia, ciò che mi disturba di più nel saggio di Molho è il fatto che alla fine Max Weber risulta vittorioso e categorie come quella di «patrimonialismo» riemergono e si impongono nuovamente. Penso che ciò sia molto preoccupante perché può solo ingarbugliare le questioni, o peggio ancora.

Mi sia concesso di concludere con un'ultima annotazione. Un materialista come me non può assolutamente condividere quanto suggerisce Molho in conclusione del suo saggio, vale a dire che nello studio della finanza della prima età moderna si dovrebbe prestare «molta più attenzione di quanto non si sia recentemente fatto allo studio della storia politica».

Penso che così facendo si guadagnerebbe ben poco. Abbiamo ancora e prima di tutto molto lavoro da fare, prevalentemente nell'ambito che è proprio della storia economica, rispetto a questioni semplici e *terre à terre* ma essenziali come quella del costo della vita, della struttura delle entrate e delle spese, della sociologia e f f e t t i v a dei debiti pubblici, dell'impatto esercitato dalla guerra, dalla pace o dal disarmo su una miriade di città italiane ed europee.

Modelli di organizzazione finanziaria nell'esperienza degli stati italiani della prima età moderna

di *Giovanni Muto*

La prima osservazione che è possibile svolgere sul tema proposto in questa sessione investe il titolo stesso – 'fiscal policies' – che A. Molho ha giustamente corretto in 'public finance', una categoria assai più ampia che comprende, accanto alle forme specifiche del prelievo, quelle della spesa, il mercato monetario, i rapporti tra domanda ed offerta finanziaria, lo sviluppo del debito pubblico. Il passaggio dalla 'fiscal policy' alla 'public finance' deve essere assunto come una discriminante essenziale nell'individuazione del carattere della modernità di una formazione statuale. Nell'esperienza italiana il processo che ha portato alla formazione dello Stato regionale ha visto l'azione dei pubblici poteri sul piano finanziario contrassegnata da una marcata fisionomia fiscale, nel senso che l'azione pubblica insiste pressoché esclusivamente in operazioni legate ai movimenti attivi e passivi della fiscalità. Agli operatori pubblici non erano affatto ignote categorie e strumenti di intervento più radicali, ma la natura stessa dello Stato regionale italiano della prima età moderna sembrava precludere interventi più ampi, quelli che caratterizzeranno fuori della penisola le esperienze statuali del secolo sedicesimo. Ha concorso a determinare tale direzione l'origine squisitamente cittadina della struttura fiscale e la natura dei rapporti tra città e contado.

Queste osservazioni, tuttavia, non afferiscono solo all'esempio toscano, ma valgono per buona parte degli stati italiani; in molti casi, anzi, il secolo sedicesimo non segnerà affatto una rottura sotto il profilo fiscale, ma registrerà contraddizioni profonde tra le esigenze del fabbisogno finanziario e l'inadeguatezza degli strumenti fiscali, una forbice che si

segnala come una spia significativa degli equilibri politici e della forza del privilegio che, proprio sul piano fiscale, manifestava una formidabile capacità contrattuale. In tal senso, la periodizzazione proposta in questo incontro – secoli XIV-XVI –, se appare legittima sotto il profilo politico e sociale, pone invece qualche problema ad un'analisi storico economica, perché le contraddizioni legate al movimento congiunturale del lungo Cinquecento si scioglieranno solo nel secolo successivo.

La relazione di A. Molho ha di fatto prudentemente evitato ogni possibile coinvolgimento in problemi di questa natura, poiché si è collocata al di quà dello spartiacque congiunturale, proponendo un modello – quello fiorentino – il cui itinerario, egli afferma, si muove nel senso di un passaggio da una politica centralizzatrice, che caratterizza il primo Quattrocento, a linee d'intervento più decentralizzate che sembrano marcare gli anni a metà del Cinquecento. Nella prima prospettiva sembrerebbero collocarsi l'esperienza del debito pubblico del 1340, la grande operazione del catasto del 1427 ed una interessante razionalizzazione della contabilità iniziata dal provveditore della camera Niccolò Beccanugi nel 1383 e che sarebbe continuata fino al 1433. Nella seconda prospettiva sembra di capire che la decentralizzazione proceda più per una caduta di specifica progettualità politica che per una dichiarata volontà decentralizzatrice. È probabile che i nuovi equilibri politici realizzati nel Granducato impongano di rispettare lo spazio sociale che i gruppi urbani rivendicano con forza nelle diverse città; in tal senso penso che indagini nominative sui camerlenghi potrebbero confermare questa ipotesi e quantificare la capacità di tali gruppi di movimentare a loro beneficio i flussi fiscali che controllavano.

È difficile, tuttavia, valutare se la relazione accentramento/decentramento sia la chiave di lettura più adeguata a intendere la complessa dinamica della finanza pubblica degli stati regionali italiani della prima età moderna. Il caso veneziano sembra infatti smentire questa possibilità. Nella gestione finanziaria a livello centrale intervenivano infatti una rete di

soggetti istituzionali assai variegata – Senato, Consiglio dei Dieci, Zonta – che nella seconda metà del Cinquecento appaiono in numerosi episodi in forte contrapposizione tra loro (1566, 1577, 1582), senza però che questa lotta faccia apparire chiaro il tipo di progetto che muove un soggetto contro l'altro. Ma a lato di questi organi ne compaiono altri che «sorti in forma straordinaria, con il tempo si assestano e occupano uno spazio di altre istituzioni, in un gioco di controlli e di reciproca delimitazione delle competenze»[1]. Anche il controllo del centro sulle camere fiscali segue linee diverse; così, mentre quelle della Terraferma veneta vedono progressivamente ridimensionato il loro ruolo di organo di spesa, quelle dei possedimenti d'oltremare mantengono una relativa autonomia. Né va dimenticato il ruolo dei corpi territoriali che alla metà del Cinquecento affermano prepotentemente la loro vocazione a rappresentare fiscalmente il territorio, provvedendo alla riscossione dei tributi; di fatto, viene consolidandosi un'esperienza che coinvolge istituzioni e gruppi locali nel governo della fiscalità.

Anche l'esperienza dello Stato della Chiesa conferma la difficoltà a valutare in quale misura i diversi profili della finanza pubblica concorsero al processo di modernizzazione dello Stato. Questa difficoltà di valutazione procede in parte dallo stato lacunoso degli studi sui rapporti tra l'apparato centrale e la rete delle strutture periferiche; sappiamo assai poco, infatti, della fiscalità comunale, dei meccanismi che governavano il funzionamento delle diverse tesorerie provinciali, dei processi di mobilità sociale all'interno delle istituzioni del governo dell'economia. Sul piano specifico della struttura della fiscalità pontificia ricerche antiche e recenti confermano un radicale mutamento nei criteri dell'imposizione[2]. Nel 1529 viene introdotta un'imposta sulle proprietà

[1] L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia 1990, p. 24. Anche i meccanismi contabili furono investiti da processi di ristrutturazione, cfr. A. ZANNINI, *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII)*, Venezia 1994.

[2] Per una ricostruzione delle diverse letture in tema di rapporti fiscalità-

immobiliari, tanto dei laici che degli ecclesiastici, nella misura del 0,5% del valore delle medesime. Nel 1531 venne riscossa un'imposta generale di mezzo ducato a fuoco, imposta rinnovata nel 1536. Nel 1543, infine, si decretò l'imposizione del 'sussidio triennale', che si rivelò decisiva ai fini dell'ampliamento del gettito fiscale. Su un piano diverso, a partire dal 1526, fu creato per mezzo dei 'monti' un sistema piuttosto funzionale di debito pubblico che andò ampliandosi progressivamente nel corso della seconda metà del Cinquecento. Resta tuttavia poco chiaro come questa nuova struttura della fiscalità fosse gestita dal centro e in quale misura la Camera e le Congregazioni riuscissero ad ottimizzare la gestione delle risorse, ovvero a razionalizzare le procedure ed i comportamenti finanziari; si tratta in sostanza di verificare se i fenomeni di 'centralizzazione' e di 'statalizzazione' delle finanze pontificie producano davvero una modernizzazione dell'agire delle strutture statuali.

Sarebbe di grande interesse seguire non solo gli sviluppi dei tre modelli sopra richiamati, ma anche quelli degli altri stati italiani tra Cinque e Seicento, in particolare la dinamica del Piemonte sabaudo, che per molti versi mostra un insospettato gradiente di 'modernità'[3]. Nel loro complesso, tuttavia, a me sembra che essi non si offrano come efficaci e significativi esempi dei nuovi rapporti Stato-finanza pubblica che caratterizzano la dimensione della statualità nella prima età moderna; meglio ancora, essi rappresentano la variante italiana di tali rapporti, una dimensione del tutto peculiare e funzionale all'origine squisitamente cittadina degli istituti finanziari e delle categorie fiscali che hanno marcato a lungo la vita di queste formazioni statuali. Se il problema è l'individuazione di come i pubblici poteri, e nella fattispecie quelli che per definizione chiamiamo statuali, incidano sui processi di redistribuzione delle risorse, operando attraverso criteri che tendono ad attribuire alla sfera di azione dello Stato

Stato v. A. GARDI, *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e Storia», IX, 1986, n. 33, pp. 509-557.

[3] Si veda a questo proposito il lavoro di E. STUMPO, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma 1979.

margini di autonomia di interventi ed aspetti di tendenziale razionalità di comportamenti, credo che occorrerà proporre modelli di verifica diversi da quello dello Stato regionale.

In questa direzione mi sembra opportuno spostare l'attenzione sulle tre province dell'Italia spagnola – Milano, Napoli e Sicilia –, non perché le loro vicende sfuggano alle ambiguità finanziarie proprie dello Stato regionale, ma perché esse delineano con più evidenza, al di là degli esiti conseguiti, i termini essenziali dei problemi in gioco, ovvero lo scarto tra progetto e concreta pratica di gestione, le esigenze e le capacità di intervento dei diversi centri di interessi, le resistenze e le contraddizioni delle politiche poste in essere. La riflessione su tali vicende intende riferirsi ad un periodo che in senso lato copre gli anni 1520-1620; una periodizzazione non unitaria e che sarebbe suscettibile di ulteriori scansioni temporali, ma che offre il vantaggio di poter leggere le spinte secolari al processo di affermazione dell'egemonia della corona castigliana e, al contempo, le resistenze e la crisi di quell'egemonia. Per una maggiore linearità del discorso, credo convenga sottolineare tre diversi piani di verifica: 1. La gestione dei meccanismi istituzionali, ovvero strutture e procedure in cui si concretava il governo della *hacienda*; 2. I rapporti tra ceti dirigenti spagnoli e personale amministrativo locale; 3. Gli interventi di politica finanziaria.

1. Il modello di gestione finanziaria nelle province dell'Italia spagnola era abbastanza lineare, nel senso che esso si articolava su tre distinte funzioni che venivano assolte da organi specifici: un organo di amministrazione attiva che emanava le direttive generali e particolari per il governo finanziario, una struttura di ragioneria che comprovava la legittimità formale dei movimenti di entrata e di spesa, un ufficio centrale di tesoreria che gestiva materialmente i flussi monetari. A Milano la gestione delle finanze era affidata, come è noto, ai due Magistrati, Ordinario e Straordinario, ciascuno dei quali aveva una propria struttura gerarchica ed una distinta competenza funzionale. Il Magistrato Ordinario aveva attribuzioni e rango maggiori; da esso dipendevano numerosi altri uffici, alcuni centralizzati, altri decentrati

nelle province del ducato. A lato dei magistrati operava la Tesoreria (distinta in due sezioni, civile e militare) mentre, con un rango inferiore ai magistrati e ai tesorieri, vi erano due 'ragionati generali', che registravano la contabilità generale attiva e passiva. I tentativi del governo centrale di intervenire su questa struttura furono continui lungo tutto l'arco del Cinquecento. F. Chabod ha segnalato come tra il 1539 e il 1554 la corte imperiale incalzasse di continuo l'apparato finanziario milanese attraverso inchieste e revisioni di conti affidate ad ufficiali esterni alla burocrazia lombarda[4]. Il risultato più concreto di questa pressione fu l'unione dei due magistrati tra il 1541 e il 1563, quando sotto l'incalzare delle rimostranze lombarde fu ripristinata la diarchia istituzionale. La corte intervenne allora sulle due tesorerie che furono unite in una sola struttura tra il 1570 ed il 1615. A partire dagli anni settanta il governo centrale opta per una linea diversa, che non si propone cambiamenti radicali della struttura, ma opera per linee interne, tesa cioè a ridurre, attraverso interventi specifici, i margini di autonomia degli ufficiali finanziari. Questa politica accende ovviamente focolai di permanente microconflittualità, che entrano nel gioco della contrattazione politica tra centro e periferia[5]; nella sostanza, però, l'identità istituzionale della gestione finanziaria non subì stravolgimenti e la corte madrilena non si impegnò in operazioni avventate di cui sapeva misurare realisticamente il rischio.

Al contrario di quanto si era verificato nel ducato lombardo, la corona fu all'inizio assai più prudente nel regno di Napoli. Per quanto vicerè ed inviati castigliani segnalassero di continuo l'urgenza di «reformar» il governo dell'economia, bisognerà attendere la metà degli anni trenta del Cinquecento per vedere interventi concreti. Anche qui tre erano gli

[4] F. CHABOD, *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Milano 1961; nella ristampa, Torino 1971, pp. 417 ss.

[5] Per esempi concreti di questa congiuntura politica G. MUTO, *Il governo della hacienda nella Lombardia spagnola*, relazione al convegno «Lombardia borromaica, Lombardia spagnola», Pavia 1991, in corso di pubblicazione.

organi responsabili: la Camera della Sommaria, il vero e proprio tribunale camerale, la Scrivania di Razione, organo di ragioneria generale, la Tesoreria generale. Nei primi decenni del Cinquecento, non differentemente dal ducato lombardo, anche a Napoli l'apparato si rivelò assolutamente impermeabile alle sollecitazioni della corte imperiale. Il confronto si radicalizza negli anni 1536-39 e tra il 1541-43, quando la corte di Carlo si impegna in un braccio di forza con la burocrazia ministeriale napoletana[6]. Dallo scontro la corte esce apparentemente vincitrice ma, di fatto, struttura e procedure di gestione non sembrano cambiare. Nel corso della seconda metà del Cinquecento il confronto si sposta sulla gestione degli altri due organi del governo finanziario. Tra il 1558 e il 1571 la Scrivania di Razione viene investita di nuovi ordini che, se non ne alterano la fisionomia, certamente ne precisano identità e compiti con grande nettezza; in particolare le istruzioni del 1571 fissano, per la prima volta in maniera organica, le procedure cui devono attenersi gli ufficiali addetti al settore. Ancora più incisive si dimostrano le ordinanze rivolte alla Tesoreria generale nel 1583, che predisponevano un meccanismo di controllo incrociato sui flussi di denaro e l'adozione, per la prima volta, della contabilità in partita doppia nella pubblica amministrazione. La resistenza dell'apparato a tali misure fu fortissima e, proprio su quest'ultimo punto, la corte fu costretta ad una parziale correzione di rotta; le innovazioni venivano considerate infatti lesive dello «stile antiquo», del complesso cioè di riti e pratiche consuetudinarie che i sovrani avevano sempre riconosciuto essere connaturato alla funzione stessa dell'ufficialità. Nell'azione che dal centro si dispiegava sulla periferia si può riconoscere ancora un terzo e più incisivo tempo dell'intervento riformatore, quello legato a D. Pedro Fernandez de Castro, conte di Lemos, vicerè tra il 1610 e il 1616. L'azione del vicerè, sostenuta tanto a Napoli che alla corte spagnola da gruppi interessati ad un più equilibrato rapporto centro-periferia, si dispiegò su piani molteplici:

[6] Per una ricostruzione di questa congiuntura G. MUTO, *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli 1992, pp. 65-79.

razionalizzazione della contabilità, riforma delle imposizioni e, principalmente, istituzione della Cassa militare, distinta dalla tesoreria civile e dotata di un proprio inalienabile patrimonio di rendite.

La natura di «reyno pactionado», non territorio conquistato ma entrato a far parte con assoluta libertà della comunità imperiale, dava ai gruppi dirigenti siciliani una forza contrattuale assai ampia. L'amministrazione finanziaria si reggeva sull'antica Magna Curia dei Maestri razionali, un tribunale camerale pletorico e assai poco funzionale. Accanto ad esso operava con funzioni di ufficio di ragioneria, il Conservatore del Real Patrimonio, una carica istituita già nel 1414, e il Tesoriere generale. Anche per l'isola non erano mancate sollecitazioni, anche dall'interno dello stesso apparato, ad intervenire sulle strutture del governo economico. Nel 1530 il revisore dei conti Matteo Recalbudo suggeriva l'invio di un «letrado» che assistesse il vicerè come «consultor» per tutta la materia finanziaria[7]. Queste indicazioni furono accolte dal vicerè Ferrante Gonzaga che condivideva l'esigenza di riforme da operarsi sull'apparato. Nel 1536 il sovrano si risolse ad un primo decisivo intervento, istituendo la nuova carica del consultore, «consiliarius regius apud viceregem et Protector Regii Patrimonii»[8]. Per quanto l'impegno e le capacità del titolare della carica, Andrea Arduino, si dimostrassero notevoli, l'incidenza concreta di questo nuovo ufficio non risultò molto efficace. Nel 1547 il vicerè Juan de Vega si decise ad intervenire sulla tesoreria, esercitando un controllo diretto sui movimenti di cassa, attraverso l'istituzione di un registro di contropolizze dove tutti i pagamenti erano firmati di sua mano[9]. Le cose però non migliorarono e, alla metà degli anni sessanta, il vicerè D. Garcia de Tole-

[7] AGS (Archivo General de Simancas), leg. 1111, f. 53. Interventi sulla tesoreria suggeriva invece Iacobo de Aversa nel 1535, *ibidem*, f. 133.

[8] Sull'organizzazione e sulle competenze dell'ufficio A. BAVIERA ALBANESE, *L'ufficio di Consultore del vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1960, II.

[9] AGS, leg. 1118, f. 30.

do lamentava ancora «el mala orden de la hacienda»[10]. La gravità della situazione convinse la corte della necessità di un intervento radicale e nell'ambito della prammatica «De reformatione tribunalium» del 1569 venne ristrutturata tutta l'organizzazione finanziaria. Al posto dell'antica Magna Curia venne creato il Tribunale del Real Patrimonio con un presidente e sei maestri razionali; le procedure vennero in qualche modo semplificate e, allo stesso tempo, venne introdotta una più funzionale pianta degli uffici subalterni. Nel 1570 anche la tesoreria venne riorganizzata secondo un modello che presenta forti analogie con l'omologa struttura napoletana. Con gli anni settanta dunque si chiude la fase di più intensa spinta alla modernizzazione della burocrazia finanziaria e la corte nel prosieguo degli anni sceglie di adottare interventi meno incisivi, quella politica di interventi caso per caso, praticata con alterni successi anche a Milano e a Napoli.

Che lettura può farsi di questo primo piano d'analisi? Credo che tre considerazioni s'impongano. La prima è relativa alla periodizzazione. Mentre a Milano l'approccio è duro sin dall'inizio, a Napoli e in Sicilia la corona sembra assai più prudente ed attende almeno un trentennio prima di risolversi ad intervenire. Vi è però una singolare coincidenza di tempi negli anni 1560-1583, un ventennio caratterizzato da forti spinte alla razionalizzazione delle strutture in tutte le tre province italiane; solo a Napoli questo intervento si mantiene costante fino al secondo decennio del Seicento. La seconda considerazione investe il paradigma della centralizzazione in un duplice senso. Per un verso essa non è assunta come pratica costante di intervento; quel che vale per Milano (l'unione dei due magistrati nel ventennio 1541-63 e delle due tesorerie negli anni 1570-1615) non vale per Napoli (dove anzi nel 1612 si divide le tesoreria in due sezioni) o per la Sicilia. Per un altro verso infine la centralizzazione, intesa come capacità di controllo dell'apparato polisinodiale madrileno sulle strutture finanziarie delle province, non

[10] AGS, leg. 1129, f. 18.

riesce ad essere pienamente operante. La competenza funzionale del Consejo de Hacienda o quella territoriale del Consejo de Italia, si dimostreranno rispettose fino all'eccesso dell'autonomia costituzionale dei tribunali camerali dei regni italiani. La terza considerazione riguarda la natura degli interventi. Nella sostanza l'architettura finanziaria mantiene un'identità nella quale la burocrazia locale si riconosce. Anche in questo caso s'impone la prudenza dell'agire politico; le riforme del 1536 e del 1569 in Sicilia, che pure mutarono la pianta organica della gestione finanziaria, furono precedute ed appoggiate da larga parte dei gruppi che gestivano l'apparato, il che in qualche modo legittima il sospetto sull'incidenza reale di quegli interventi, ovvero sulla loro capacità di tradursi in vettori di una efficace modernizzazione.

2. Il secondo piano d'analisi investe i rapporti tra ceti dirigenti spagnoli e personale amministrativo locale all'interno delle strutture della gestione finanziaria. Questa relazione va intesa in duplice senso. Da un lato la rete di rapporti verticali che dai consigli madrileni, e segnatamente da quello di *Hacienda*, si svolgono con spagnoli e italiani inseriti nei tribunali camerali delle province italiane. Dall'altro la rete dei rapporti orizzontali che legano spagnoli e nazionali all'interno della stessa struttura di gestione (Magistrato Ordinario/ Sommaria/ Tribunale del Real Patrimonio). Lo stato attuale delle ricerche non consente purtroppo di misurare tutta la potenziale ricchezza di informazione che il primo di questi due profili è certamente in grado di offrire[11]; non vi è dubbio, però, che una ricostruzione puntuale delle carriere di quanti operavano nella fascia più alta dell'amministrazione finanziaria (luogotenenti, presidenti, questori, maestri razionali, tesorieri) evidenzierebbe legami consolidati con i gruppi di potere che agivano alla corte imperiale.

[11] Si veda per il caso castigliano C.J. DE CARLOS MORALES, *Grupos de poder en ele Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1556*, in J. MARTINEZ MILLAN (ed), *Instituciones y élites de poder en la Monarquia hispana durante el siglo XVI*, Madrid 1992.

Disponiamo invece di maggiori elementi circa la rete di rapporti tra spagnoli e locali nelle singole amministrazioni finanziarie. In linea generale deve rilevarsi la grande cautela con cui la corte procedeva nelle nomine di ufficiali non nazionali. Questo non significa che essa non si servisse di personale proveniente da aree esterne alle province in questione; di norma, specie nella prima metà del Cinquecento, la corona utilizzava in numerose occasioni personale non nazionale, ma prevalentemente in via straordinaria, senza operare cioè sostituzioni nella pianta organica, ma nominando ispettori o revisori di conti che dall'esterno conducevano controlli su questioni specifiche. A Milano nel 1540 viene inviato D. Lope de Soria a sovrintendere alle finanze del ducato. Tra il 1541 ed il 1545 diversi ufficiali spagnoli e napoletani – F. Duarte, H. Giron, F. Revertera, L. Polo, B. Spina – sono chiamati a controllare la contabilità milanese[12]. A Napoli nel 1590 viene inviato per una revisione dei conti il castigliano Lope del Campo, sostituito due anni dopo dal Montoya. Una missione ispettiva sui bilanci napoletani viene commessa a Juan Herrera ne 1603 ed una grosso modo analoga a Gonzalo de Sotomayor nel 1605[13]. In Sicilia nel 1591 tre funzionari napoletani – il presidente A. Campanile e due razionali della Sommaria – avviano una severa ispezione sulla contabilità del Tribunale del Real Patrimonio[14]. Naturalmente questi commissari straordinari non solo urtavano l'acuta sensibilità degli uffici milanesi, napoletani e siciliani, ma la loro azione veniva percepita come concreta sottrazione di potere e di spazio politico. A criteri diversi dai casi indicati, che certamente contemplavano anche il controllo, rispondeva invece l'istituto della Visita generale utilizzato dalla corona in numerose occasioni nei secoli sedicesimo e diciassettesimo.

[12] F. CHABOD, *Storia di Milano*, cit., pp. 420-21.

[13] G. MUTO, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980, pp. 54 e 82.

[14] Numerose informazioni su questo episodio nell'edizione curata da A. BAVIERA ALBANESE del *Trattato di Sicilia*, attribuito ad Alfonso CRIVELLA, Caltanisetta-Roma 1970.

Le nomine ordinarie dell'amministrazione finanziaria costituivano da sempre un problema delicatissimo; da un lato era opportuno, e forse necessario, rispettare antichi privilegi e rigide norme procedurali, dall'altro occorreva estrema consapevolezza del precario equilibrio politico e sociale delle forze in campo e della necessità di preservarlo. Nel ducato lombardo una serie di disposizioni emanate tra il 1561 e il 1563 determinarono in quale proporzione gli spagnoli dovessero essere rappresentati nella fascia alta della pubblica amministrazione. Per quanto attiene all'amministrazione economica-finanziaria le *plazas* riservate alla nazione spagnola erano quella di presidente del Magistrato Straordinario, un questore togato ed uno di cappa corta all'interno dei due magistrati, un avvocato fiscale. Relativamente al periodo 1563-1706 i dati offerti dall'Arese[15] sembrano grosso modo confermare la sostanza di quelle disposizioni. Anche a Napoli la questione era stata regolata con una prammatica del 1550 che riservava ai non napoletani all'incirca un terzo delle *plazas* dell'amministrazione finanziaria. Più complicata si presentava la situazione in Sicilia, dove antichi privilegi riservavano ai soli nazionali le cariche pubbliche; di fatto gli spagnoli poterono disporre solo delle cariche di consultore del vicerè e di conservatore generale del real patrimonio e, solo raramente riuscirono ad inserire non siciliani in altre *plazas*, come quella di tesoriere.

Accanto a tale problema se ne presentava un altro di non minore rilevanza, relativo ai rapporti tra componente togata e componente di cappa corta all'interno delle istituzioni. Il problema era di natura squisitamente politica, ma con una evidente ricaduta sociale, e rimandava alla dinamica dei rapporti di forza tra l'antica nobiltà di sangue e nuovi gruppi sociali di estrazione non nobiliare. Nel caso milanese questo rapporto fu fissato da alcune disposizioni nel corso degli anni sessanta che determinarono una pari presenza all'interno dei due magistrati. Di fatto, sempre negli stessi anni, si

[15] F. ARESE, *Le supreme cariche del ducato di Milano. Da Francesco II Sforza a Filippo V (1531-1706)*, in «Archivio Storico Lombardo», 1972.

determina anche a Napoli e in Sicilia un equilibrio dello stesso tipo. Il problema, tuttavia, non era affatto semplice, specie in relazione a quei casi, numerosi a Milano e minori ma non insignificanti a Napoli, di patrizi che si addottoravano e optavano per una carriera di governo. Cosa contava in questi casi: l'origine sociale o lo status dottorale, il sangue o la toga ? In sostanza, però, queste diverse origini non antagonizzavano fino al punto di dividere o bloccare il funzionamento dei tribunali camerali; di fatto, salvo specifiche congiunture, le tensioni si ricomponevano in una amalgama che, pur senza annullare le differenze di ceto, faceva prevalere giochi e trame sotterranee, complicità e tutela di reciproci interessi.

3. Il terzo piano di verifica riguarda il tipo di politica finanziaria praticata in queste tre aree dell'Italia spagnola. Si è tradizionalmente molto insistito sugli aspetti perversi della fiscalità, sia per volumi che per tipologia dell'imposizione. Al volgere della favorevole congiuntura cinquecentesca, sopraggiunta l'ondata di crisi nel secondo decennio del Seicento, l'insistenza sulla leva fiscale avrebbe di fatto impedito di sfruttare ogni margine di recupero, compromettendo il rilancio dell'economia, specie in quelle aree (il ducato lombardo) dove più forte era la tradizione manifatturiera e la capacità di competere sul mercato internazionale. È probabile che un'analisi comparata dei livelli dell'imposizione nelle diverse province della comunità imperiale, conduca a conclusioni alquanto diverse; il prelievo operato sulla ricchezza nazionale non era probabilmente determinante ai fini dei livelli dell'accumulazione dei capitali e non era in grado di compromettere le strategie e le occasioni d'investimento. In ogni caso i maggiori incrementi dell'imposizione che si registrarono nella prima metà del Seicento nelle province italiane erano in linea con quanto si registrava in Castiglia e in altre aree dell'impero.

Viene da osservare piuttosto che nell'esperienza dell'Italia spagnola i maggiori incrementi fiscali, nelle forme dell'imposizione diretta ed indiretta, non furono mai disgiunti dalla capacità di coinvolgere i gruppi dirigenti nazionali nella

gestione della fiscalità. Sotto tale aspetto il problema del 'consenso' all'azione politica trova un immediato piano di verifica. Le vicende dell'estimo mercimoniale a Milano, varato nel 1543 e portato a termine negli anni novanta, testimoniano come la corona, ovvero i gruppi dirigenti dell'apparato centrale, avesse ben presente i modi iniqui con cui operava la fiscalità tra città e contado e l'urgenza di una correzione per evitare che le tensioni politiche lievitassero oltre una certa soglia. Questa consapevolezza dei rischi che comportava l'inasprimento della pressione fiscale è presente anche nell'esperienza napoletana, anche quando il fabbisogno finanziario è più forte. Nel 1638, nel pieno della guerra dei Trent'anni, Madrid insiste per ricevere da Napoli aiuti sempre maggiori. Tra le diverse soluzioni proposte per «sacar dinero» la Camera della Sommaria propone un'imposizione di quattro carlini per tomolo di farina da imporsi nei casali di Napoli, in quella vasta area fuori della città[16]. Nella consulta il tribunale patrimoniale del regno proponeva di dividere i 39 casali in diciassette ripartimenti, in ciascuno dei quali operasse un credenziere ed un esattore incaricati di levare la gabella. Occorreva poi nominare un governatore che l'amministrasse e desse conto di tutto ad un presidente commissario che esercitava il controllo sulla contabilità. Tale contabilità doveva essere tenuta da uno scrivano coadiuvato da un assistente. Con molta diligenza, per evitare le frodi, si riteneva opportuno la formazione di due «paranze», formate da almeno quattro sbirri, ciascuna con uno scrivano, con il compito di girare per il territorio dei casali. Completavano l'apparato altri due uomini con funzioni poco chiare. Naturalmente la paga di questi quarantanove addetti era dedotta dagli introiti che la gabella avrebbe reso mensilmente! In sostanza, a fronte di un ulteriore incremento della pressione fiscale, e dei rischi che una simile operazione comportava in termini sociali, il beneficio concreto per la corte sarebbe stato notevolmente ridotto dalle spese di riscossione, calcolabili in misura non inferiore al 15% del gettito complessi-

[16] ASN (Archivio di Stato di Napoli), *Sommaria Consultationum*, vol. 41, f. 269-274.

vo. Di fronte ad una simile eventualità la corte molto realisticamente soprassedè e rinunciò a mandare in porto questa operazione. La dinamica politica siciliana, sotto il profilo dianzi esaminato, mostra un coinvolgimento ancora maggiore dei gruppi dirigenti isolani nella gestione della fiscalità. Il parlamento infatti eleggeva la Deputazione del regno, una commissione di dodici deputati rappresentativi dei tre bracci parlamentari, che era incaricata di ripartire le quote dei donativi a carico delle singole comunità e di curarne l'esazione. Le funzioni della Deputazione furono ridimensionate da una riforma del 1567, ma tornarono ad essere assai ampie nel 1612, quando il parlamento condizionò la votazione di un donativo straordinario novennale al ripristino del ruolo di gestione fiscale della Deputazione.

Tutto questo non impedisce, ovviamente, di valutare in tutta la sua portata negativa l'aumento della pressione fiscale nelle tre aree considerate. Le ricerche condotte e quelle di cui disporremo in futuro evidenzieranno probabilmente con maggior precisione le scansioni temporali e la distribuzione per gruppi sociali dell'imposizione. Ma tutto questo, paradossalmente, non riflette di per sé il carattere più o meno 'moderno' dello 'Stato' che impone e gestisce la struttura e i livelli della fiscalità. Io credo che natura e caratteri dei pubblici poteri, e della struttura ordinamentale con cui essi agiscono, si definiscano in ragione dei criteri con cui quei poteri configurano i loro obiettivi, della valutazione realistica con cui procedono per realizzarli, delle modalità concrete con le quali gestiscono le risorse finanziarie disponibili.

L'azione dei poteri pubblici deve essere dunque valutata in un contesto complessivo che, accanto alla fiscalità, misuri come i soggetti pubblici affrontino i diversi problemi della congiuntura finanziaria cinque-seicentesca: mercato del credito, controllo della liquidità monetaria, politica del debito pubblico, rapporto con la finanza privata. Ho richiamato queste, e non altre variabili – come la tipologia della spesa pubblica – perché è del tutto evidente che non tutti gli elementi di un maturo sistema *finanziario pubblico* (come si evidenzia nello Stato liberale di fine Ottocento) sono pre-

senti nell'esperienza politica e nella sensibilità sociale dei paesi europei della prima età moderna. In questo senso la categoria della 'modernità' deve intendersi sempre in senso relativo. Credo che il suo uso possa essere mantenuto nella pratica storiografica, nonostante l'ambiguità semantica che l'accompagna, in ogni caso non superiore a quella di altre categorie, come 'razionalizzazione' o, al limite, della stessa categoria di 'stato' di cui discutiamo in questa occasione.

Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)

di *Luciano Pezzolo*

Che il denaro costituisca il *nervus belli*, e che quindi stia alla base dello sviluppo statale nell'Europa fra il tardo Medioevo e la prima Età moderna è un'asserzione assodata e generalmente riconosciuta. L'indissolubile legame tra guerra e denaro è tuttavia considerato per lo più in relazione alla *Machtpolitik* degli Stati, che influenza anche le dinamiche politico-istituzionali interne, orientate verso un progressivo accentramento di poteri a favore del principe e degli apparati centrali. Ma, oltre ad essere l'elemento fondamentale della politica militare, le finanze, come ebbe modo di sottolineare Richelieu, «sont les nerfs de l'état»[1]. Stato inteso non solamente come soggetto protagonista nel grande agone europeo della prima Età moderna, bensì come sistema sociale e istituzionale, di cui la struttura fiscale e la politica finanziaria rappresentano i nodi più delicati all'interno del com-

[1] Cit. da J.B. COLLINS, *Fiscal Limits of Absolutism. Direct Taxation in Early Seventeenth-Century France*, Berkeley 1988, p. 1: libro assai interessante per talune questioni toccate in questo saggio. Queste note si pongono in un'intersezione tra alcuni miei lavori sulla finanza veneziana (*Sistema fiscale e conflittualità nella Repubblica veneta in Età moderna*, in L. BERLINGUER-F. COLAO [edd], *Crimine, giustizia e società veneta in Età moderna*, Milano 1989; *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia 1990; *La finanza pubblica*, in *Storia di Venezia*, VI, a cura di G. COZZI e P. PRODI, Roma 1994; *Dal prestito all'imposta*, V volume a cura di A. TENENTI e U. TUCCI della *Storia di Venezia* già cit.) ed altre ricerche, in particolare sul debito pubblico nel Seicento, in corso di svolgimento. Ciò che si presenta, dunque, costituisce un momento di riflessione in un cammino ancora lungo. Ringrazio Elisabetta Baldassarre, Gigi Corazzol, Michael Knapton, Giovanni Levi e Andrea Zannini, con i quali ho discusso una prima stesura di questo saggio.

plesso intreccio di rapporti fra i diversi gruppi sociali e di potere. Tenendo ben presente ciò, il caso della Repubblica di Venezia fra Quattro e Seicento si offre ad un'analisi assai interessante, poiché permette d'intravedere, attraverso la particolare ottica fiscale, le scelte operate dal gruppo dirigente veneziano, gli spazi gestiti dalle *élites* locali nel dominio di Terraferma, la dinamica e l'evoluzione di lungo periodo delle politiche finanziarie, nonché i limiti e le contraddizioni interne al sistema finanziario stesso. Si vuole proporre, insomma, una stretta relazione fra il sistema tributario, la politica finanziaria e la struttura di potere; un rapporto, questo, che mutò in funzione degli sviluppi politici e sociali che interessarono lo Stato veneziano tra Quattro e Seicento. Al di sotto di un'apparente staticità data dal livello e dalla struttura dei bilanci, infatti, si cela una complessa e vivace dialettica che vede come protagonisti il ceto dirigente veneziano, le *élites* locali, urbane e rurali, le istituzioni centrali e periferiche che si contrappongono alla ricerca di un punto d'equilibrio che si sposta a seconda delle diverse congiunture[2].

È opportuno anzitutto fornire qualche dato sui bilanci statali. Le entrate nette dello Stato passarono da un milione 120-150.000 ducati nella seconda metà del Quattrocento a oltre due milioni a fine Cinquecento, per raggiungere i quattro milioni negli anni settanta del Seicento[3]. La crescita nominale delle voci attive del bilancio, dunque, registrò in poco più

[2] Una prima analisi di lungo periodo della finanza veneziana si può trovare in R.T. RAPP, *Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo*, Roma 1986 [ed. orig., Cambridge, Mass., 1976], pp. 183 ss., e in M. KNAPTON, *City Wealth and State Wealth in Northeast Italy, 14th-17th Centuries*, in N. BULST-J.-PH. GENET (ed), *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XIIe-XVIIIe siècles)*, Paris 1988, specie le pp. 199 ss. Occorre rilevare che l'eccessiva fiducia attribuita da G. GULLINO ad alcune fonti – sia manoscritte che a stampa – inficia talune sue *Considerazioni sul sistema fiscale veneto tra il XVI e il XVIII secolo* in G. BORELLI-P. LANARO SARTORI-F. VECCHIATO (edd), *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti, XV-XVIII secolo*, Verona 1982, pp. 61-91.

[3] Cfr. i dati esposti in Appendice, anche per quanto riguarda i successivi riferimenti ai bilanci veneziani.

di due secoli un incremento del 250%; espresso in valuta costante (ducato d'oro), invece, l'aumento fu del 30%, a causa della forte svalutazione della moneta di conto nei confronti del ducato aureo (174 per cento fra il 1456 e il 1670). La progressione di queste cifre, ad ogni modo, induce a varie considerazioni sulla finanza pubblica veneziana, considerazioni di carattere economico ma anche più squisitamente politico. Il succedersi incalzante dei dati sulle entrate e le spese – una successione che solitamente risulta progressiva – starebbe a evidenziare la crescente capacità dello Stato di drenare il prodotto fiscale fra i sudditi, di costituire una struttura amministrativa tributaria, di convogliare e di redistribuire consistenti flussi di denaro fra le diverse aree geografiche e sociali del paese. A prima vista la dinamica dei bilanci veneziani non pare certo impressionante: una crescita di tre volte e mezzo in un così ampio lasso di tempo diviene quasi trascurabile se consideriamo che la Corona inglese vide aumentare nel medesimo periodo di almeno una dozzina di volte le proprie entrate tributarie[4], che quelle della monarchia francese crebbero di almeno sei volte durante il Seicento[5] e che il bilancio castigliano passò da un milione e mezzo nel 1515 a 36 milioni di ducati nel 1667[6]. Tassi di crescita, questi dei maggiori Stati dell'epoca, che hanno sostenuto le argomentazioni sulla formazione dello Stato assoluto, dell'accentramento monarchico, e così via. Certo, è indubbio che la spettacolare capacità finanziaria dimostrata dalle grandi potenze seicentesche debba essere

[4] Cfr. M. MANN, *States, War and Capitalism. Studies in Political Sociology*, Oxford 1988, pp. 73 ss.; R. BEAN, *War and the Birth of the Nation State*, in «Journal of Economic History», XXXIII, 1973, p. 214. Occorre considerare che il sistema fiscale inglese si articolò in maniera significativa solamente a partire dagli anni quaranta del XVII secolo: cfr. C.G.A. CLAY, *Economic Expansion and Social Change: England 1500-1700*, II: *Industry, Trade and Government*, Cambridge 1984, pp. 251-269.

[5] Cfr. i dati in A. GUERY, *Les finances de la monarchie française sous l'ancien régime*, in «Annales. ESC», XXXIII, 1978, pp. 236-237; e in F. BAYARD, *Le monde des financiers au XVIIe siècle*, Paris 1988, p. 29.

[6] F. MAURO, *Spain*, in CH. WILSON-G. PARKER, *An Introduction to the Sources of European Economic History*, 1500-1800, London 1977, p. 49.

collegata allo sviluppo della macchina statale e ai differenti livelli di crescita economica rispetto a Venezia nei secoli XVI e XVII; tuttavia è anche vero che la dilatazione dei bilanci è la diretta conseguenza dei gravosi impegni militari[7]. Venezia, nonostante i vari conflitti che segnarono le sue vicende tra il Quattro e il Seicento, non raggiunse i livelli fiscali delle grandi monarchie.

Il processo di formazione e di ampliamento dello Stato territoriale veneto conclusosi verso metà Quattrocento si riflesse ovviamente sul bilancio statale, che rispetto ad un secolo prima quadruplicò. Di fronte all'allargamento della base fiscale e alle aumentate necessità di cassa Venezia, se da un lato non intervenne almeno sino ai primi decenni del Cinquecento sui consolidati assetti fiscali del Dominio recentemente acquisito e sull'amministrazione finanziaria centrale, dall'altro dovette modificare il tradizionale rapporto tra i contribuenti-prestatori veneziani e le esigenze del fisco. Un rapporto che aveva sostanzialmente favorito i veneziani più abbienti rendendoli prestatori dello Stato e permettendo loro di usufruire di una sicura rendita finanziaria. A Venezia la graduale sostituzione del sistema dei prestiti obbligatori con l'imposta diretta a perdere (decima e tansa) basata, nel caso della decima, su un accertamento catastale fu il risultato della pesante crisi fiscale dello Stato dovuta alla guerra di Chioggia; crisi che fu aggravata dalle guerre in Terraferma che infersero un colpo definitivo al meccanismo dei prestiti forzosi. L'esazione straordinaria delle gravezze, superando i limiti dettati dalle sole contingenze politico-militari, che avevano giustificato in precedenza il prelievo diretto, venne soppiantata tra la fine del Quattro e i primi decenni del Cinquecento dalla riscossione ordinaria[8].

[7] Su tali connessioni cfr., ad esempio, J. BREWER, *The Sinews of Power. War, Money and the English State, 1688-1783*, New York 1989; e C. TILLY, *L'oro e la spada. Capitale, guerra e potere nella formazione degli stati europei, 990-1990*, Firenze 1991 [ed. orig., 1990].

[8] Sulle vicende finanziarie veneziane fra Tre e Quattrocento rimane un sicuro punto di partenza G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della Repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV*, Milano-

Nelle città della Terraferma il governo preferì invece in un primo tempo, seguendo i classici dettami del pragmatismo veneziano, non modificare sostanzialmente il quadro tributario preesistente alla conquista. In genere le città mantennero le tipiche prerogative fiscali sui contadi: il controllo delle magistrature urbane sui meccanismi tributari, sulla ripartizione dei carichi fra cittadini e distrettuali e sulla riscossione a livello provinciale rappresentò l'elemento caratteristico dei rapporti fra mondo urbano e ambiente rurale. La città, in effetti, rappresentava il centro propulsore, a livello economico, politico e sociale, della Terraferma. Qui avevano dimora le potenti *élites* del Dominio; qui risiedevano gli organi amministrativi e giudiziari, i Consigli nobiliari, le tesorerie provinciali; qui affluivano masse di popolazione rurale attratte dalla variopinta e concitata atmosfera cittadina; qui si dirigevano per poi disperdersi in mille rivoli una parte consistente della rendita agraria e i profitti commerciali; qui infine si trovava il palcoscenico per chi aspirasse a salire la scala sociale. Era fra le mura cittadine che si strutturavano, modificandosi in continuazione, le gerarchie economiche e sociali. Non deve sorprendere perciò che fossero le istituzioni e le *élites* urbane a svolgere un ruolo primario all'interno dei meccanismi fiscali dello Stato da terra[9].

A distanza di qualche generazione, tra Cinque e Seicento, il quadro si presenterà notevolmente trasformato: a Venezia i contribuenti si erano oramai abituati a versare regolarmente le tanse e le decime, sebbene si debba rilevare che il gettito delle imposte dirette era diminuito all'indomani delle guerre d'Italia. Ma era in Terraferma che si erano verificati veri e

Varese 1963 (rist. dell'Introduzione ai *Documenti finanziari della Repubblica di Venezia*, serie III: I, Padova 1929).

[9] Cfr. A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964; alcuni saggi di G.M. VARANINI raccolti nel suo *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992; J. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London 1988; P. LANARO SARTORI, *Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, società*, Torino 1992; J. FERRARO, *Family and Public Life in Brescia, 1580-1650. The Foundations of Power in the Venetian State*, Cambridge 1993.

propri sconvolgimenti. I consolidati poteri delle aristocrazie urbane sul contado erano stati messi duramente in discussione e sfidati dalle nascenti istituzioni rurali – i corpi territoriali, la contadinanza in Friuli –, espressione di ceti agiati che si erano rafforzati all'ombra dei centri maggiori nei distretti rurali. L'aspra conflittualità – sviluppatasi soprattutto sul terreno fiscale nello sfondo di una crescente esigenza finanziaria statale – tra le vecchie *élites* urbane e i ceti emergenti rurali vide il gruppo dirigente veneziano tendere verso questi ultimi. Sostenuti dal ruolo economico crescente delle campagne e da una notevole forza contrattuale acquisita, i rappresentanti di questa sorta di 'borghesia rurale' seppero introdursi e ben districarsi tra i complessi grovigli del meccanismo di potere patrizio nella capitale. La congiuntura politica tra Cinque e Seicento si rivelò assai favorevole alle istanze provenienti dai distretti. In tutta la Terraferma accordi e transazioni fra città e contadi ridimensionarono la posizione di privilegio fiscale dei terreni appartenenti ai cittadini, che consentiva di eludere o evadere l'imposizione diretta; le quote delle gravezze furono alleggerite a favore dei distretti rurali in seguito all'aggiornamento degli imponibili fra cittadini e distrettuali; alle commissioni di estimatori – in precedenza quasi monopolizzate dai rappresentati dei Consigli urbani – parteciparono attivamente anche delegati del contado.

I decenni tra Lepanto e la grande peste del 1630-31, in uno scenario di crescenti difficoltà delle strutture economiche urbane, videro in realtà le *élites* urbane subire gravi colpi, strette da una parte dai ceti emergenti nel distretto, che spingevano per la conquista di uno spazio di potere sino allora negato, e dall'altra dal gruppo dirigente veneziano, che attraverso una serie di misure, sia di carattere tributario che giudiziario, tendeva a mettere in seria difficoltà le aristocrazie di terraferma. Il governo veneziano intervenne ad esempio nel settore della giustizia penale ponendo in discussione la legittimità dei tradizionali atteggiamenti di potere dei gruppi aristocratici cittadini; ciò indusse una parte della nobiltà suddita a conformarsi alle logiche e ai linguaggi del

potere veneziano[10]. Anche nel settore fiscale si possono intravedere alcuni elementi che ridimensionarono l'area di esercizio del potere nobiliare. Intervenendo sulle prerogative dei proprietari cittadini si toccarono anzitutto gli interessi dell'aristocrazia urbana che traeva dalla terra le basi del proprio potere e del proprio prestigio sociale. Le immunità fiscali godute – di fatto e di diritto – dai nobili proprietari fondiari costituivano uno degli elementi di sostegno della rete di clientele nel contado. L'azione dei corpi territoriali, assecondati dal patriziato della capitale che stava investendo ingenti capitali nell'acquisto di proprietà fondiarie in terraferma, incidendo sulla condizione particolare delle proprietà dei cittadini, penetrò nel complesso intreccio di potere, privilegio e clientela che aveva come fulcro la figura del nobile. Sarebbe eccessivo, tuttavia, ritenere che l'aristocrazia suddita si sia arresa alle forze provenienti dal contado e dalla capitale: la scelta che alcuni gruppi consortili attuarono, seguiti nel tempo da altri, fu quella di accettare la logica imposta dal centro tentando di piegarla allo scopo di mantenere quel prestigio politico e sociale in passato indiscusso. In questa prospettiva l'immissione di vere e proprie dinastie nobiliari nei ranghi dell'esercito e dell'amministrazione statale sancì ai vari livelli il mutamento di rapporti avvenuto tra le *élites* locali e il patriziato lagunare.

I consigli cittadini furono costretti a patteggiare la tradizionale funzione di controllo sui meccanismi fiscali con le *élites* rurali. Questo riequilibrio delle forze, frutto di importanti cambiamenti economici e sociali nello Stato, allargò ad altri gruppi sociali il coinvolgimento nella struttura tributaria. Ora i vari maggiorenti e notabili del distretto attraverso gli istituti comunitari e territoriali avrebbero potuto regolare, pur sotto il più vigile controllo veneziano, i meccanismi di ripartizione impositiva. La redistribuzione delle aree di potere tra *élites* locali assecondata dal governo veneziano così

[10] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia: alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», CLI, 1992-93, pp. 89-139.

guadagnò il consenso dei gruppi dirigenti distrettuali, che tuttavia dovettero più o meno volentieri riconoscere la possibilità d'intervento del centro in materia di gestione finanziaria a livello comunale. Ordini e regolamenti emessi dalle autorità veneziane per la retta amministrazione dei comuni e dei corpi territoriali, sebbene spesso disattesi, costituirono una rete normativa che legittimava l'azione governativa sui centri del distretto.

La partecipazione attiva di fasce di sudditi non si manifestò solamente nell'ambito della suddivisione del carico fiscale in loco: occorreva riscuotere le gravezze e i dazi nonché gestirne il flusso alle tesorerie provinciali. Autorità cittadine e notabili distrettuali furono dunque i protagonisti dell'attività tributaria di base, con una sostanziale differenza rispetto al passato però, poiché lo sfondo dei rapporti di potere interni al Dominio era profondamente mutato.

Se il livello delle entrate rappresenta una spia dello sviluppo statale è altresì vero che l'entità e la struttura della spesa rivestono pari importanza. La spesa pubblica evidenzia quel ruolo coordinatore che lo Stato svolge nella redistribuzione del prodotto fiscale fra i diversi settori sociali[11]. Le diverse voci di spesa erano quelle consuete – apparato militare, gestione del debito pubblico, stipendi – con le prime due ad assorbire una quota preponderante. La percentuale dei costi rappresentata dal pagamento degli interessi, dalle truppe terrestri, dalla flotta e dall'arsenale variava da una cifra superiore al 60% delle uscite totali durante gli anni di pace sino a oltrepassare agevolmente l'80% nei periodi di crisi militare.

Le aree sociali interessate alla redistribuzione statale erano diverse; se da un lato sembrano essere privilegiati gli ambiti urbani – sia Venezia che le città suddite –, non bisogna del resto sottovalutare gli effetti della ricaduta in ambiente rurale attraverso l'avvio di lavori pubblici. Ad ogni modo, la gran parte della popolazione veneziana, detenendo cedole

[11] Cfr. le osservazioni di M. MANN, *States, War and Capitalism*, cit., pp. 100-104.

di credito governativo, beneficiava del versamento degli interessi (i cosiddetti pro) sui titoli di Stato. Il governo sborsò oltre 220.000 ducati nel primo Quattrocento e mezzo milione a metà Cinquecento, mentre le poche decine di migliaia di ducati all'alba del Seicento furono destinate a crescere a poco meno di mezzo milione a metà secolo, sino a toccare la vetta di oltre due milioni di ducati all'indomani del conflitto di Candia: questo l'andamento assai sintetico dei costi del debito statale. Si trattava di somme assai cospicue, se teniamo presente che 200.000 ducati nella seconda metà del XV secolo rappresentavano poco meno di un quinto del bilancio veneziano; e che verso gli anni Cinquanta del XVI secolo mezzo milione corrispondeva all'ammontare del salario annuo di oltre 10.000 mastri muratori[12]. Questo flusso di denaro toccava sia le grandi famiglie nobili che quelle cittadine e popolane. Sebbene non siano numerosi i dati disponibili sulla struttura dei redditi dei veneziani fra il tramonto del Medioevo e la prima Età moderna, è netta la sensazione che la rendita dei titoli di Stato abbia svolto un crescente ruolo nei bilanci delle famiglie, delle istituzioni caritative e di quelle ecclesiastiche. Era un flusso, inoltre, che il governo tentava, spesso riuscendoci, di mantenere costante, evitando cioè – come avvenne ad esempio in Francia e in Spagna – di minare la fiducia dei sottoscrittori decretando bancarotte o drastiche riconversioni del debito. Essere creditore della Repubblica, insomma, risultava assai meno rischioso che esserlo della corona di Francia[13].

C'è da chiedersi se l'importanza del debito veneziano, per quanto riguarda il pagamento dei pro, si debba limitare unicamente ai confini lagunari. Casi sporadici – in base alla

[12] I dati sulle paghe dei muratori in B. PULLAN, *Wage-Earners and the Venetian Economy, 1550-1630*, in B. PULLAN (ed), *Crisis and Change in the Venetian Economy in the 16th and 17th Centuries*, London 1968, p. 173. Ho calcolato 200 giornate lavorative in un anno.

[13] Cfr., tra l'altro, H.L. ROOT, *Peasants and King in Burgundy. Agrarian Foundations of French Absolutism*, Berkeley 1987, pp. 26-28; R. BONNEY, *The King's Debts. Finance and Politics in France, 1589-1661*, Oxford 1981, pp. 54-58, 187, 189, 204-205.

documentazione disponibile – dimostrano che nel Cinquecento alcuni gruzzoli appartenenti a sudditi e a istituzioni della Terraferma vennero investiti nei depositi in Zecca veneziani, tuttavia è nel 1625 che il Senato, pressato dalle contingenze politico-militari, fece esplicitamente appello anche agli investitori del Dominio[14]. Certo, le stringenti necessità di cassa spinsero ad allargare l'area dei potenziali sottoscrittori, ma è significativo che ciò venga chiaramente definito proprio in un periodo – i primi decenni del Seicento – che vide la costituzione di una complessa rete di rapporti e di relazioni fra il patriziato veneziano ed esponenti delle *élites* locali. Conviene inoltre notare che negli anni Trenta del XVII secolo gli interessi sui titoli erogati dal governo si mantennero su un livello ragguardevole anche quando il bilancio statale registrò un seppur minimo attivo. Viene da chiedersi se le scelte finanziarie del ceto dirigente lagunare si siano indirizzate di proposito verso il sostegno della rendita finanziaria sul debito pubblico, in un momento in cui le crescenti difficoltà del settore commerciale e dell'agricoltura spingevano alla ricerca di entrate sicure e stabili.

Un ulteriore elemento da sottolineare riguarda la funzione del debito nel sistema finanziario statale. Se nel XV secolo i banchieri veneziani assicuravano i loro servizi per le urgenti necessità delle casse statali[15], dal secondo quarto del Cinquecento il governo smise di rivolgersi ai banchi locali, forse impossibilitati a soddisfare le sue richieste, puntando decisamente sulla nuova serie di titoli offerta dai depositi in Zecca. Questo comportò che le sorti della finanza statale – in particolare per il settore del credito pubblico – si appog-

[14] Archivio di Stato di Venezia (ASV), *Senato Zecca*, reg. per gli anni 1608-26, cc. 133r-v (8 aprile 1625).

[15] F. LANE, *I banchieri veneziani*, 1496-1533, in F. LANE, *I mercanti di Venezia*, Torino 1982, pp. 219-236; R.C. MUELLER, *«Quando i banchi no' ha' fede, la terra no' ha credito». Bank Loans to the Venetian State in the Fifteenth Century*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del Convegno*, Genova 1991, pp. 275-308.

giassero sul libero mercato dei sottoscrittori a medio e lungo termine, e quindi sulla capacità del governo di attirare capitali privati, a scapito della figura del banchiere privato, oramai esautorato del suo ruolo di finanziatore di denaro fresco. Gli stretti legami fra i banchieri, per lo più appartenenti al patriziato veneziano, ed il governo si allentarono, e nello stesso tempo l'istituzione e la diffusione dei depositi in Zecca ampliarono la partecipazione dei Veneziani ai benefici della finanza statale. Se a Firenze sino al primo trentennio del XVI secolo il debito fluttuante rappresentava «la linfa vitale» del regime[16], a Venezia il governo riuscì a liberarsi da tali pericolosi lacci.

La spesa di carattere militare è l'altro grande settore dell'impegno finanziario. Nel Cinque e Seicento l'esercito e la flotta assorbivano in tempo di pace oltre il 40% del budget, mentre negli anni di conflitto i costi della macchina militare superavano facilmente il 60% dell'intera uscita statale. Queste percentuali non destano affatto sorpresa: se scorriamo i bilanci degli altri Stati dell'epoca troviamo una situazione analoga. Va rilevata tuttavia la significativa quota di denaro destinata alle forze armate anche in momenti in cui la Repubblica non era coinvolta in guerre. Ciò evidenzia come da un verso oramai l'apparato militare fosse divenuto una preoccupazione regolare dello Stato, e dall'altro quanto i costi di protezione assunti dalla Signoria a difesa dei tradizionali spazi economici rappresentassero uno dei pilastri della politica economica statale. Costi che, peraltro, in parte andavano a beneficiare direttamente i fornitori locali (mercanti, artigiani, fornai...)[17], le maestranze dell'Arsenale veneziano e delle manifatture d'armi bresciane nonché quei nobili di terraferma impiegati nelle file dell'esercito, che grazie al

[16] A. MOLHO, *Tre città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Atti del Convegno*, Pistoia 1993, p. 204.

[17] Interessante, a tal riguardo, la contabilità dell'Officio della milizia di Bergamo per il Seicento in Biblioteca civica, Bergamo, *Archivio storico comunale, Spese*, s. 16, sts 6, 1.

loro grado avevano l'opportunità di consolidare la propria rete di clientele.

La nascita e lo sviluppo di organismi governativi destinati alla gestione della spesa militare, dell'esercito e della guerra risvegliano immediatamente concetti quali Stato, potere centrale, assolutismo; e di conseguenza immagini di funzionari statali dotati di ampi poteri, particolarismi locali soffocati, privilegi ed esenzioni recisi. Esaminando la politica fiscale veneziana tra Quattro e Seicento sarebbe difficile tuttavia non rimarcare un'apparente contraddizione nei confronti dei privilegi fiscali. Di fronte alle solenni dichiarazioni governative che proclamavano l'universalità dell'imposta – in particolare per le gravezze – permanevano al contrario aree più o meno ampie di esenzioni e franchige che differenziavano i contribuenti nei riguardi del fisco. Nel Cinque e Seicento, allorché lo Stato territoriale in Terraferma si era definitivamente assestato, il gruppo dirigente veneziano tentò di limitare di fatto le prerogative godute dagli ecclesiastici, da numerosi esponenti della nobiltà suddita, dalle terre, vallate e comunità che, per un verso o per l'altro, godevano di particolari benefici tributari. Tuttavia, nel momento stesso in cui si tendeva a mettere in discussione radicate posizioni di privilegio il governo creava nuove aree d'esenzione.

Nei primi decenni del Cinquecento prese piede in Terraferma il sistema della milizia; costituita verso metà secolo da 15.000 contadini e nelle città da circa 2200 artigiani, avrebbe raggiunto un organico negli anni Quaranta del Seicento rispettivamente di 30.000 e all'incirca 5000 miliziani, i cui costi di mantenimento gravavano sulle comunità. Oltre a godere dell'ambìto privilegio di portare le armi, gli appartenenti all'ordinanza erano esenti dalle imposte personali. Questa rilevante fascia di sudditi poteva contare dunque su un'immunità che li distingueva dal resto dei contadini e dei cittadini; una prerogativa, questa, che sottolineava il particolare rapporto diretto fra il miliziano e lo Stato. Tale sistema di privilegio s'inseriva nella serrata competizione fra il patriziato veneziano e le aristocrazie di Terraferma; non poteva certo essere privo di conseguenze il fatto che migliaia di

contadini venissero dotati di armi e di esenzioni. Venezia, la fonte del privilegio per i miliziani, si ergeva così nelle campagne di fronte al tradizionale sistema di potere dominato dalla nobiltà locale, messa volutamente in difficoltà dalla creazione di questa ampia area d'esenzione. Area che, d'altro canto, era ricreata anche all'interno delle mura cittadine fra gli artigiani, istituzionalmente esclusi dai consigli municipali dei maggiori centri dello Stato. Il privilegio d'esenzione, allora, non può essere considerato solamente come elemento di debolezza dell'autorità centrale e nello stesso tempo di vittoriosa resistenza degli elementi locali; esso ha una valenza assai più complessa e multiforme. La concessione d'immunità esalta per certi versi il potere centrale come erogatore del privilegio ed insieme crea nuovi soggetti sociali nella ricerca di fasce di consenso, che mutano il consolidato assetto degli schieramenti costringendo i tradizionali protagonisti ad adottare nuove strategie[18].

Tra Quattro e Seicento, insomma, il quadro dei rapporti di potere nello Stato veneziano ha registrato significativi mutamenti. Il ceto dirigente lagunare è intervenuto con decisione in diversi settori della vita politica e amministrativa del Dominio, tentando di assecondare e talvolta di stimolare le dinamiche economiche e sociali che stavano emergendo nelle città e nelle campagne. In campo fiscale questo si è riflesso in un restringimento degli spazi di gestione delle aristocrazie urbane a favore delle nuove *élites* provenienti dai distretti, con pesanti conseguenze sull'influenza esercitata dalla nobiltà locale, che pur riesce a mantenere un ruolo di protagonista nelle vicende della Terraferma; in una maggior ricerca di consenso verso il governo tramite la creazione di aree sociali di privilegio e la diffusione della partecipazione al sistema del credito allo Stato; in una relativa stabilità in termini effettivi del livello impositivo – specie per quanto riguarda il prelievo diretto –, a dimostrazione della tenden-

[18] Su taluni risvolti del privilegio si vedano le interessanti osservazioni di S. CERUTTI, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino, secoli XVII-XVIII*, Torino 1992, pp. 47-48, 72-74.

ziale cautela delle scelte operate dal patriziato veneziano riguardo gli strumenti tributari.

Sarebbe errato, tuttavia, offrire l'immagine di un sistema finanziario e fiscale in perfetta sintonia con gli equilibri politici e sociali dello Stato veneziano. Limiti e contraddizioni interne a tale sistema non mancavano. Anzitutto la molteplicità e la dispersione di casse, gestite dai singoli uffici e magistrature, limitavano notevolmente la possibilità di comporre un quadro organico ed affidabile dei flussi finanziari veneziani. Il particolarismo gestionale – come ha osservato Antonio M. Hespanha per il caso portoghese – impediva in qualche modo la piena affermazione di una coerente strategia finanziaria e rafforzava sul piano ideologico l'effetto di «occultamento dell'unità del potere»[19]. Né si dovrebbero sottovalutare poi i fragili e sfumati confini che definivano il pubblico e il privato nella gestione degli offici ai diversi livelli dell'apparato tributario[20]. Del resto, la dispersione gestionale non era prerogativa della sola Repubblica di Venezia: sia nei piccoli principati che nelle grandi monarchie numerosi uffici finanziari e fiscali maneggiavano denaro con un certo grado di autonomia.

Un ulteriore, pesante, limite alla politica fiscale dello Stato si ritrovava all'interno dello stesso ceto dirigente veneziano. La struttura istituzionale del potere si basava sui grandi organi dove sedevano accanto patrizi ricchi e indigenti, grandi proprietari fondiari e piccoli mercanti, scaltri speculatori e persone che potevano unicamente contare sui proventi di qualche carica nell'amministrazione statale. Gli indirizzi della politica tributaria erano fortemente condizionati dai variegati e contrastanti interessi presenti nel corpo aristocratico: vantaggio privato e utile pubblico si confrontavano in una lotta non sempre attutita fra i consigli veneziani. Il momento di decretare imposizioni fiscali era caratterizzato da tensioni

[19] A.M. HESPANHA, *Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid 1989 [ed. orig., Lisboa 1986], pp. 116-117.

[20] Osservazioni per il caso francese in M. FOGEL, *L'Etat dans la France moderne de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle*, Paris 1992, p. 152.

che affioravano tra il ceto di governo, combattuto al proprio interno da contrastanti passioni e da stridenti interessi. La decisione presa nel 1572 d'istituire un'imposta del cinque per cento sui legati provocò nel patriziato «un gran disturbo» poiché – riferisce il residente fiorentino al suo granduca – «tocca più a nobili che alli altri» e perciò «non si crede che habbia ire innanzi»[21]. Nell'ambito dello stesso ceto aristocratico alcuni settori vennero privilegiati, nel corso del Cinquecento, dai meccanismi finanziari legati alla gestione dell'Ufficio del sale[22]. Gli interessi del fisco, che nel linguaggio delle leggi s'identificavano con il superiore interesse della Repubblica, si scontrarono tuttavia con le dure resistenze del corpo nobiliare; resistenze di varia natura, connesse a scelte di carattere economico, sociale e culturale, che nel lungo periodo incisero sui conti dell'erario. L'istituto del fedecommesso ad esempio, che a quanto pare si diffuse nella società lagunare dalla metà del XVI secolo, limitò notevolmente la capacità dello Stato di rivalersi sui debitori d'imposta[23].

Il forte controllo esercitato dalla Signoria sulla politica fiscale e finanziaria della Repubblica implicava anzitutto dei compromessi fra le diverse componenti del corpo nobiliare e fra questo e i ceti di governo nelle comunità; concedendo spazio alle *élites* locali, il patriziato veneziano ne legittimava nello stesso tempo gli atteggiamenti e le prerogative nelle province suddite. Mano a mano però che i gruppi aristocratici della Terraferma furono costretti a ricorrere a Venezia per tentare di salvaguardare le posizioni di potere minacciate dall'emergenza di nuove *élites* nelle campagne rivelarono

[21] Archivio di Stato di Firenze, *Archivio Mediceo*, filza 3090, c. 53v (2 aprile 1572). Si veda anche *Nunziature di Venezia*, IX, a cura di A. STELLA, Roma 1972, p. 97 (20 luglio 1569).

[22] J.C. HOCQUET, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma 1990 [ed. orig., Lille 1979], pp. 309 ss.

[23] E. GARINO, *Insidie familiari. Il retroscena della successione testamentaria a Venezia alla fine del XVIII secolo*, in G. COZZI (ed), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, II, Roma 1985, specie pp. 350-358.

le proprie debolezze interne permettendo alla capitale d'intervenire in appoggio dei nuovi arrivati. Vennero ritagliati così degli spazi a scapito del tradizionale ceto aristocratico e a vantaggio delle emergenti *élites* rurali. Queste ultime poterono sancire anche sul piano istituzionale la loro crescita ed esercitarono un notevole controllo sui meccanismi fiscali e sugli organi finanziari nei distretti. Le nobiltà urbane, dal canto loro, continuarono a svolgere una funzione fondamentale nei settori del credito locale (monti di pietà), dell'annona, della gestione dei luoghi pii e così via. I decenni decisivi a cavallo tra il XVI e XVII secolo videro quindi una redistribuzione delle aree di potere che condusse negli anni successivi ad una diminuzione dell'intensità del conflitto fra città e contadi e ad un riequilibrio – destinato in seguito a sclerotizzarsi – nei rapporti di potere fra le diverse *élites* del Dominio di terraferma e il gruppo dirigente veneziano. Dietro questo quadro stabilizzato e in apparenza coerente si celava tuttavia una profonda contraddizione. Venezia, che si impegnava a presentarsi ai sudditi come il centro irradiatore della giustizia e dell'equità, privilegiò la funzionalità di talune opzioni specifiche a favore di alcuni gruppi locali. Una scelta, questa, che alla lunga si sarebbe risolta in una sostanziale rigidità del sistema a scapito delle istanze di nuovi settori economici e sociali emergenti. Settori che non sempre accettarono la logica imposta da Venezia e che, proprio per questo, potevano sentirsi estranei al sistema di potere e alle sue manifestazioni che sostenevano il mito del buon governo della Repubblica all'interno e al di là dei confini dello Stato.

Appendice

L'appendice 1a fornisce, per lo più in base ai bilanci generali, i dati, espressi in ducati di conto, sulle entrate e le uscite complessive dello Stato veneziano, il gettito delle imposte dirette di Venezia e della Terraferma (nei domini da Mar il prelievo diretto è pressoché irrilevante) e il pagamento degli interessi (i cosiddetti pro) sul debito pubblico a medio e lungo termine. Ho scelto il 1550 come anno di riferimento per il numero-indice perché si hanno a disposizione tutti gli elementi considerati nella tabella.

L'appendice 1b riporta le cifre dei bilanci convertite in ducati d'oro e in kg. d'oro allo scopo di valutare l'andamento dei bilanci in base ad una moneta stabile. Il ducato d'oro infatti sino al 1517 pesò 3,556 g. d'oro, e successivamente il fino si stabilizzò a 3,49 g. Credo opportuno riportare anche i quantitativi corrispondenti in oro per offrire possibilità di confronto con dati finanziari relativi ad altri Stati. Questa appendice, inoltre, corregge la tabella 6 a p. 101 del mio *L'oro dello Stato* cit.

Nota sulle fonti

La tabella, che presenta dati provenienti da fonti diverse, si limita a rappresentare l'andamento di lungo periodo dei bilanci veneziani senza aver la pretesa di fornire cifre sicure. I problemi posti dalla documentazione finanziaria veneziana infatti sono numerosi. Anzitutto non sempre si distingue la valuta impiegata (dal 1635 venne ufficializzato un aggio del venti per cento tra la buona valuta e quella corrente); in secondo luogo le rendite talvolta sono al netto dei costi d'esazione e delle spese dei diversi uffici, e inoltre si considera in genere solamente il denaro delle Camere fiscali locali giunto alle casse veneziane, tralasciando così la quota rimasta in loco; ciò si riscontra soprattutto per le Camere del Dominio da mar. La determinazione dei caratteri dei bilanci (di previsione o consuntivi) crea poi ulteriori problemi. Nondimeno credo sia utile proporre queste cifre che offrono, pur nei loro limiti, un profilo dell'andamento della finanza veneziana fra il tardo Medioevo e la prima Età moderna.

Per le conversioni della moneta di conto in ducati d'oro mi sono servito dei dati forniti da R.C. MUELLER, *Monete coniate e monete di conto nel Trevigiano. Il Medioevo e l'epoca moderna*, in D. GASPARINI (ed), *Due villaggi della collina trevigiana. Vidor e Colbertaldo*, II: *Il Medioevo. Secoli XI-XIV*, Vidor (Tv) 1989, pp. 333-335.

1343-78: F. LANE, *Storia di Venezia*, Torino 1978 [ed. orig., Baltimore 1973], p. 495;

1413: *Cronaca Dolfina*, in ASV, *Secreta, Materie miste notabili*, 179, c. 761r;

1422: F. LANE, *Storia di Venezia*, cit., p. 495;

1439: G. LUZZATTO, *Il debito pubblico della Repubblica di Venezia*, cit., p. 239 n.;

1464: *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, I, a cura di F. BESTA, Venezia 1912, pp. 146-147;

1469: *Ibidem*, pp. 148-50; G.M. VARANINI, *Comuni cittadini*, cit., pp. 73 ss.

1490: *Bilanci*, cit., p. 164;

1500: *Ibidem*, pp. 171-73; Biblioteca del Civico Museo Correr, Venezia (BCMC), *Codice Cicogna*, 186, cc. 88r ss.;

1508: F. LANE, *Storia di Venezia*, cit., p. 495;

1550: Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia (BNM), *Mss. it.*, VI, 80 (5767), cc. 166-68; BCMC, *Morosini-Grimani*, 302, cc. 109-113;

1555: BCMC, *Morosini-Grimani*, 302, cc. 109-113;

1558: BCMC, *Donà delle Rose*, 161;

1559: *Bilanci*, cit., pp. 222-231;

1565: *Ibidem*, pp. 585 ss.; Bibliothèque Nationale, Paris, *Mss. italiens*, 1411, cc. 116r-21r;

1569: L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, cit., p. 96;

1574: BNM, *Mss. it.*, VI, 80 (5767), c. 204;

1579: L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, cit., pp. 121, 329; *Bilanci*, cit., pp. 264 ss.

1580: Biblioteca Nazionale, Firenze, *Gino Capponi*, 81, n. 19; *Bilanci*, cit., pp. 264 ss.;

1587: L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, cit., p. 121; BCMC, *Donà delle Rose*, 27, c. 21;

1594: L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, cit., p. 121; BCMC, *Donà delle Rose*, 27, c. 135;

1602: *Ibidem*; *Bilanci*, cit., pp. 369 ss.;

1609: *Bilanci*, cit., pp. 418 ss., 637-640;

1621: *Ibidem*, pp. 471 ss.;

1623: ASV, *Archivio privato Correr*, 187;

1625: *Ibidem*, 189;

1633-41: *Bilanci*, cit., pp. 486-493, 497, 500-517, 520-540, 562-572;

1665: ASV, *Senato Rettori*, filza 61;

1670: ASV, *Secreta, Materie miste notabili*, 106;

1673: *Ibidem*;

1679: BCMC, *Donà delle Rose*, 470, fasc. 8;

1710: ASV, *Savio cassier*, busta 579.

APPENDICE 1B: *Bilanci della Repubblica di Venezia, 1343-1710: dati espressi in ducati d'oro e in kg. d'oro (indice 1550=100)*

Data	Entrate			Uscite			Dirette			Pro		
	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice
1343	250000	889	19							79000	281	17
1344	260000	925	20							19000	68	4
1378										150000	533	33
1413										224000	796	49
1422										300000	1067	65
1439										225000	800	49
1464	1120000	3983	87							150000	533	33
1469	1120000	3983	87				220000	782	150	154000	548	33
1490										211000	750	46
1500	1150000	4089	90				220000	782	150	211000	750	46
1508										230000	818	50
1550	1306000	4558	100	1415000	4940	100	149000	521	100	469000	1637	100
1555	1177000	4108	90	1401000	4888	99	163000	569	109	476000	1663	102
1558	1264000	4413	97	1415000	4940	100						
1559										358000	1250	76
1565	1294000	4517	99									
1569	1472000	5139	113									
1574				1406000	4906	99				506000	1766	108
1579	1370000	4780	105	1492000	5208	105	223000	780	150	523000	1827	112
1580	1442000	5032	110	1492000	5208	105	223000	780	150	417000	1457	89
1587	1389000	4846	106	1221000	4260	86	187000	654	125			
1594	1282000	4473	98	1353000	4722	96				152000	530	32

APPENDICE 1B: *segue*

Data	Entrate			Uscite		
	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	in
1602	1589000	5546	122	1600000	5583	1
1609	1581000	5518	121			
1621	1916000	6685	147	1959000	6838	1
1623	1868000	6519	143	1726000	6024	1
1625	1766000	6162	135	1607000	5609	1
1633	1463000	5107	112	1314000	4587	
1637	1248000	4356	96	1186000	4140	
1641	1223000	4270	94	1145000	3996	
1665	1364000	4760	104	1915000	6682	1
1670	1459000	5091	112	1758000	6135	1
1673	1459000	5091	112	1627000	5677	1
1679	1563000	5454	120	1445000	5043	1
1710	1782000	6220	136	1905000	6648	1

	Dirette			Pro		
dice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice
13	156000	543	104	132000	460	28
				36000	125	8
38	269000	940	180	182000	635	39
22	219000	763	147	135000	471	29
13	144000	504	97	135000	471	29
93				240000	836	51
84				200000	697	42
81				203000	710	43
35	287000	1000	192	565000	1970	120
24	261000	911	175	790000	2756	168
15						
02	235000	821	158	543000	1894	116
35	434000	1514	290	750000	2616	160

APPENDICE 1B: *Bilanci della Repubblica di Venezia, 1343-1710: dati espressi in ducati d'oro e in kg. d'oro (indice 1550=100)*

Data	Entrate			Uscite			Dirette			Pro		
	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice
1343	250000	889	19							79000	281	17
1344	260000	925	20							19000	68	4
1378										150000	533	33
1413										224000	796	49
1422										300000	1067	65
1439										225000	800	49
1464	1120000	3983	87							150000	533	33
1469	1120000	3983	87				220000	782	150	154000	548	33
1490										211000	750	46
1500	1150000	4089	90				220000	782	150	211000	750	46
1508										230000	818	50
1550	1306000	4558	100	1415000	4940	100	149000	521	100	469000	1637	100
1555	1177000	4108	90	1401000	4888	99	163000	569	109	476000	1663	102
1558	1264000	4413	97	1415000	4940	100						
1559										358000	1250	76
1565	1294000	4517	99									
1569	1472000	5139	113									
1574				1406000	4906	99				506000	1766	108
1579	1370000	4780	105	1492000	5208	105	223000	780	150	523000	1827	112
1580	1442000	5032	110	1492000	5208	105	223000	780	150	417000	1457	89
1587	1389000	4846	106	1221000	4260	86	187000	654	125			
1594	1282000	4473	98	1353000	4722	96				152000	530	32

APPENDICE 1B: *segue*

Data	Entrate			Uscite			Dirette			Pro		
	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice	D. oro	kg. oro	indice
1602	1589000	5546	122	1600000	5583	113	156000	543	104	132000	460	28
1609	1581000	5518	121							36000	125	8
1621	1916000	6685	147	1959000	6838	138	269000	940	180	182000	635	39
1623	1868000	6519	143	1726000	6024	122	219000	763	147	135000	471	29
1625	1766000	6162	135	1607000	5609	113	144000	504	97	135000	471	29
1633	1463000	5107	112	1314000	4587	93				240000	836	51
1637	1248000	4356	96	1186000	4140	84				200000	697	42
1641	1223000	4270	94	1145000	3996	81				203000	710	43
1665	1364000	4760	104	1915000	6682	135	287000	1000	192	565000	1970	120
1670	1459000	5091	112	1758000	6135	124	261000	911	175	790000	2756	168
1673	1459000	5091	112	1627000	5677	115						
1679	1563000	5454	120	1445000	5043	102	235000	821	158	543000	1894	116
1710	1782000	6220	136	1905000	6648	135	434000	1514	290	750000	2616	160

FIG. 1. *Entrate della Repubblica di Venezia*

FIG. 2. *Entrate della Repubblica di Venezia*

FIG. 3. *Entrate e imposte dirette*

FIG. 4. *Uscite e interessi sul debito pubblico*

Sezione quarta

Organizzazione giuridica e diritto

Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia

di *Aldo Mazzacane*

1. *Sistemi culturali e modelli dottrinali*

Le relazioni ai convegni e i bilanci che gli storici tracciano periodicamente circa lo stato dei propri studi cominciano molto spesso lamentando l'insufficienza delle ricerche esistenti. Tuttavia non è per abusare di un espediente retorico, se devo ricorrere anch'io a una simile considerazione, bensì per una singolare circostanza di fatto. La «formazione dello Stato moderno in Italia» concerne in primo luogo processi costituzionali e modifiche nell'assetto degli ordinamenti. Il tema dunque chiama in causa direttamente i giuristi. Ciò nonostante, la storiografia giuridica italiana non lo ha affrontato in modo esauriente[1]. Eppure analizzare il ruolo esercitato dal diritto e dai giuristi[2] è essenziale per comprendere e definire esattamente anche le trasformazioni economiche, politiche e sociali intervenute tra il XIV e il XVI secolo.

Come ogni altra vicenda storica[3], quella europea dei primi secoli dell'età moderna ha una struttura culturale sottostante. In base ad essa vengono interpretati, ordinati e «vissuti» i dati dell'esperienza. Gli schemi culturali conferiscono loro

[1] Un quadro sintetico della storiografia giuridica italiana sull'età moderna è da ultimo in A. MAZZACANE, *Neuere Rechtsgeschichte in Italien*, in «Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte», XIV, 1992, pp. 243-259. Ivi i rimandi alle principali rassegne precedenti.

[2] Per una indagine comparativa su vari paesi europei vedi R. SCHNUR (ed), *Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates*, Berlin 1986.

[3] M. SAHLINS, *Islands of History*, Chicago 1985.

significato, li rendono intellegibili e trasmissibili ad altri. Non si limitano a riflettere, come uno specchio, gli equilibri sociali consolidati. Valori condivisi, miti, simboli comunicativi e linguistici generano pratiche, azioni, comportamenti. Il diritto si colloca fra i miti e i valori del tardo medioevo e del principio dell'età moderna. Occupa un ruolo centrale nell'antropologia della storia europea. Non è infatti un fenomeno artificiale, una «sovrastruttura» della società. Non compare *post factum* a legittimare le situazioni già instaurate, a occultare la sostanza degli interessi e a mediarne i contrasti con le più varie manipolazioni. È anche questo, e in ciò risiede la complessità delle sue sfaccettature. Ma determina altresì relazioni, fissa proporzioni, criteri di misurazione e di composizione per i conflitti di una società, crea aspettative e progetti, produce rapporti di potere. Il gioco delle forze in campo genera effetti reali soltanto attraverso uno schema culturale: la forma del diritto. Esso inoltre è un linguaggio: la politica, l'economia, la sociologia parlarono per secoli nella lingua (latina) delle dottrine giuridiche. L'insieme dei dispositivi sociali erano pensati ed espressi in termini teologico-giuridici. Solo lentamente e con difficoltà le nuove scienze si liberarono da quel linguaggio ed affermarono la propria autonomia.

Occorre aggiungere un'altra osservazione. La percezione di appartenere ad una comunità strutturata si legò per gli abitanti delle regioni europee dal Tre al Cinquecento più al diritto che a qualsiasi altra motivazione[4]. Fu formulata a lungo nei termini del diritto privato, ma venne gradualmente collocata in uno spazio concettuale nuovo. L'emergere di questo spazio conferì un significato aggiuntivo all'integrazione giuridica degli abitanti di un territorio e rappresentò il segnale dell'apparizione dello Stato moderno, per quanto differenziata e problematica tale istituzione possa oggi risultare.

La riflessione teorica dei giuristi elaborò i quadri intellettuali del processo sociale e politico verificatosi in Italia. Fissò

[4] M. OAKESHOTT, *On Human Conduct*, Oxford 1975.

l'immaginario entro il quale esso veniva compreso, governato e descritto. Alcuni studi hanno affrontato aspetti anche cruciali del contributo fornito dalle dottrine giuridiche. Ma se si eccettuano poche pagine nei manuali di storia del diritto pubblico più risalenti, spesso caratterizzati da una propensione formalistica verso problemi di natura puramente dottrinaria, ricordo nella letteratura recente soltanto due corsi di lezioni che abbiano affrontato l'intero argomento. Il primo, di Guido Astuti, apparve nel 1957, ma fu rielaborato alcuni anni dopo[5]. Il secondo, di Antonio Marongiu[6], si soffermava particolarmente sul fenomeno dei parlamenti e ricorreva per gli altri aspetti alla letteratura esistente e all'inquadramento giuridico dell'Astuti.

I chiarimenti e le osservazioni di quest'ultimo sono senza dubbio importanti. Sono però condizionati da un'impostazione che l'autore enuncia in modo assai netto: «Questo è un corso di storia giuridica, e non di storia politica» – afferma fin dall'inizio. E spiega: «nel corso della nostra esposizione noi utilizzeremo di regola termini tecnici e concetti dommatici proprii della dottrina giuspubblicistica odierna»[7]. Pur consapevole dei rischi impliciti in un simile metodo, Astuti in sostanza assume a metro di giudizio delle esperienze passate il loro precorrere o il loro avvicinarsi progressivamente alle concezioni attuali. Pertanto sintetizza il processo di formazione dello Stato moderno in Italia fondamentalmente in quattro punti: 1. l'affermarsi dello Stato «come ordinamento giuridico primario e sovrano», capace di sottoporre a sé tutti gli altri; 2. l'addensarsi delle funzioni dello Stato nella emanazione di norme, delle quali tende a diventare l'unica «fonte di produzione»; 3. l'imporsi della «sovranità assoluta della legge», con la conseguente «subordinazione di ogni potere pubblico ad essa»; 4. l'emergere della

[5] G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino s.d. [ma 1966].

[6] A. MARONGIU, *Lo Stato moderno. Lineamenti storico-istituzionali*, Roma 1970.

[7] G. ASTUTI, *La formazione*, cit., pp. 3 ss.

«separazione dei poteri e dell'attribuzione di competenza istituzionale esclusiva ad organi diversi per l'esercizio di ciascuna delle tre funzioni fondamentali della legislazione, amministrazione, giurisdizione»[8].

Che tale schema interpretativo derivi direttamente dalle classificazioni della giuspubblicistica d'oggi è fin troppo evidente. È dubbio invece che la rinuncia preliminare a indagare la storicità dei concetti possa restituire convenientemente la realtà di fenomeni complessi e differenziati, quali furono le trasformazioni costituzionali, giuridiche e amministrative, avvenute in Italia tra il secolo XIV ed il XVI. Del resto, la formula stessa di «Stato moderno» è da più parti contestata, perché si compone di due termini ai quali si possono attribuire significati diversi. Essa è in larga misura convenzionale, presuppone un accordo di massima sulle nozioni di «Stato» e di «modernità». E l'accordo dipende inevitabilmente dall'influenza che esercitano sulla cultura storica le concezioni giuridiche e ideologiche di volta in volta predominanti.

Sul punto si è soffermato di recente Maurizio Fioravanti[9]. Egli infatti ha indagato «le letture» che sono state compiute della «modernizzazione politica» realizzatasi con «la costruzione di quell'edificio di rilevanza collettiva convenzionalmente definito *Stato moderno*». Più esattamente: anziché i percorsi seguiti di fatto dalla storiografia, ha analizzato i *paradigmi* principali che ne hanno guidato gli orientamenti. A suo avviso, essi sono tutti rintracciabili nelle «soluzioni tecniche alla problematica complessiva dello Stato moderno affermatasi in Europa tra Otto e Novecento». Le soluzioni risalirebbero a «tre distinte declinazioni», che si fissarono «verso la fine del secolo scorso, determinando un quadro teorico d'insieme perdurante nella sua efficacia fino ad oggi».

I paradigmi posti in evidenza dall'autore sono «rispettiva-

[8] *Ibidem*, pp. 21-29.

[9] *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 708-758.

mente collocabili sotto le parole-chiave di istituzionalità/razionalità, unità/sovranità, ed infine equilibrio» dei diritti e dei poteri. In altri termini, i criteri adottati per riconoscere la forma-Stato che si definisce «moderna» consisterebbero nel misurare il grado di corrispondenza degli organismi politici europei con tre modelli dottrinali, o con le loro variazioni e combinazioni. Il primo considera decisivo il processo di istituzionalizzazione e razionalizzazione dell'esercizio del potere. Il secondo, l'unificazione territoriale sotto una sovranità assoluta. Il terzo, l'articolazione istituzionale dei poteri entro un sistema di contrappesi.

Tali paradigmi – aggiunge Fioravanti – nacquero «con un forte contenuto prescrittivo, per indicare direzioni di sviluppo». Corrisposero a una forte accelerazione delle dinamiche sociali e politiche, che provocava una crisi delle istituzioni, evidente al principio del Novecento. Da un lato dunque orientavano la ricerca mediante una elaborazione teorica. Dall'altro ricorrevano alla riflessione storica per costruire la teoria stessa e così producevano «immagini del politico premoderno funzionali a ribadire i caratteri» ritenuti irrinunciabili della moderna forma-Stato.

Rilievi critici sulla tradizione interpretativa – che comprende Jellinek e Weber, Otto Brunner, Hintze, Kelsen, Gierke e Maitland ed i loro interpreti – non mancano nel saggio ricordato, così come le indicazioni per ricerche future. Un aspetto comunque è sottolineato con forza: il tema storiografico della «formazione dello Stato moderno» chiama in causa necessariamente scelte dottrinali e definizioni concettuali. Di esse la ricerca, anche quando ispirata dal più accentuato pragmatismo, non può fare a meno.

2. *Temi della storiografia*

Tale esigenza sembra confermata dagli studi dedicati in Italia, negli ultimi tempi, alla storia delle repubbliche e dei principati della penisola[10]. Forniti in prevalenza da storici

[10] A. MAZZACANE, *Neuere Rechtsgeschichte*, cit.

non giuristi, essi manifestano un'attenzione, sconosciuta in passato, per i fenomeni del diritto. Le sue costruzioni formali sono state in parte riconosciute come variabile non subordinata, bensì costitutiva dei rapporti politici e di potere. Perciò le indagini si sono rivolte, in armonia con le tendenze più avvertite della storiografia internazionale, all'esame documentato di casi singoli e distinti. Piuttosto che ricercare un modello unitario di formazione dello Stato moderno, hanno esaminato, territorio per territorio, le dinamiche sociali ed i loro riflessi nelle istituzioni.

Una traccia evidente di questa nuova attenzione è nelle due maggiori imprese editoriali italiane nel campo storiografico, la *Storia d'Italia* Einaudi e la *Storia d'Italia* Utet, che anzi si presenta in buona misura come storia delle singole realtà statuali e dei loro svolgimenti istituzionali. A prezzo a volte di una eccessiva frammentazione organizzativa delle ricerche, si sono moltiplicate le indagini sul Piemonte, Milano, Venezia, sulle repubbliche e principati minori e sulla Toscana, infine sul regno meridionale. Esse hanno dimostrato una forte capacità di ricostruire le interferenze fra società e istituzioni, il rapporto dialettico tra diritto e politica. Gli storici italiani, giuristi e non, hanno manifestato una significativa consonanza d'interessi nell'illustrare le spinte innovative, le resistenze, i contrasti che si sprigionavano dall'esperienza effettiva della giustizia e dal confronto fra le dottrine.

Fra gli storici del diritto in Italia, alcuni temi si sono imposti, a preferenza di altri, negli studi sulla formazione degli Stati moderni. Il primo è rappresentato dalle discussioni sul concetto di sovranità: tra il Trecento ed il Cinquecento i giuristi fissarono nozioni destinate a operare a lungo come categorie interpretative dell'agire politico. Il secondo è costituito dagli sforzi di riorganizzare l'amministrazione della giustizia. Fu un itinerario lungo e contrastato. Da un lato infatti investiva i rapporti fra i poteri effettivamente operanti (magistrature centrali e periferiche, città e territorio, organi rappresentativi e corti baronali, e così via). Dall'altro comportava modifiche profonde, sul piano tecnico, nelle funzioni ambigue, di governo e di giurisdizione insieme, che

i tribunali esercitarono nella prima età moderna: riforme del sistema processuale, delle competenze giurisdizionali, delle relazioni tra diritto sostanziale e processo. Sul versante della penalità ciò risultò ancor più manifesto. Del resto, in tutta Europa si trasformò la funzione repressiva degli organismi pubblici, e con essa la concezione stessa del diritto e dell'azione penale. Negli anni '30 del Cinquecento, ciò produsse misure legislative di largo respiro nell'Impero germanico, in Francia, in Inghilterra[11]. L'intera criminalistica venne riformulata, sino a sfociare tra Cinque e Seicento nelle sistemazioni dottrinali di Giulio Claro, Prospero Farinacci, Anton Matthäi, Carpzov e Damhouder.

Su un punto tuttavia vorrei soffermarmi con qualche esempio. Come si presenta in Italia, nella prima età moderna, la individuazione di un mutamento costituzionale dei regimi politici? Quale contributo i giuristi offrirono alla definizione di tale mutamento?

Io credo che una risposta a simili interrogativi debba ancora una volta cercarsi nel modo in cui si articolava il rapporto tra *ius commune* e *ius proprium* – vale a dire fra il diritto universale dell'impero cristiano e i diritti particolari di istituzioni o soggetti autonomi – e nel modo col quale tale rapporto veniva presentato. È un tema antico della letteratura giuridica, ma non evitabile, se si parte da un'osservazione fin troppo semplice: la formazione degli Stati moderni consistette per prima cosa nel fatto che determinati organismi politici si svincolarono dal sistema universalistico medievale. Riassumerò pertanto gli aspetti già noti della questione e aggiungerò qualche esempio relativo a Venezia. L'esperienza della Serenissima infatti concentra insieme regolarità ed eccezioni particolarmente istruttive.

[11] J.H. LANGBEIN, *Prosecuting Crime in the Renaissance: England, Germany, France*, Cambridge (Mass.) 1974.

3. *«Ius commune» e «ius proprium»*

La dottrina prevalente fra i giuristi italiani alla fine del medioevo è relativamente chiara[12]. I Glossatori, e poi Bartolo e Baldo, l'avevano autorevolmente fissata. I Commentatori in genere la ripetettero, quanto meno nei corsi cattedratici. Nei numerosi *consilia*, che stendevano per controversie particolari, sostennero frequentemente tesi assai più sfumate.

L'architettura complessiva dell'ordinamento veniva rappresentata come un'articolazione, graduata secondo criteri tecnici, fra varie fonti: il diritto romano giustinianeo (interpretato dai «legisti»), il diritto canonico (che aveva una scala al suo interno), il diritto feudale, le consuetudini territoriali, la legislazione dei principi, gli statuti cittadini, delle comunità rurali, dei consorzi gentilizi, delle associazioni commerciali o artigiane, degli ordini monastici, dei cenobi e delle confraternite, e così via. Esse venivano coordinate fra loro in base al principio, di origine romanistica, che definiva il rapporto tra regola ed eccezione. Il *ius proprium* di singoli o di comunità, in quanto eccezione, andava considerato per primo. Al *ius commune* si doveva ricorrere in via suppletiva, in caso di lacune o di incertezze interpretative.

La descrizione formale contraddiceva con la realtà effettuale. Il diritto romano, presentato come sussidiario ed integrativo, svolgeva un ruolo ben più consistente, sia perché ai giuristi addestratisi attraverso il suo studio venivano generalmente affidati i compiti di rilevare consuetudini e redigere leggi, statuti e regolamenti, sia perché l'interpretazione e l'applicazione di essi era retta da principi dedotti da quel medesimo *corpus* dottrinale. Gli schemi culturali, le forme di organizzazione del pensiero, il linguaggio erano forniti dalla tradizione romanistica. La sovrapposizione e l'intreccio fra norme diverse richiedeva una costante opera interpretativa. La struttura regolatrice dell'intero sistema era

[12] Un'ampia rassegna delle opinioni sul tema è in B. PARADISI, *Il problema del diritto comune nella dottrina di Francesco Calasso*, in *Studi sul Medio Evo giuridico*, Roma 1987, II, pp. 1009-1112.

dunque l'interpretazione giurisprudenziale. E questa si svolgeva attraverso categorie romanistiche.

Nel pluralismo giuridico tardo-medievale coesistono e si compongono *variamente norme* diverse, disparate per provenienza e per campi di applicazione. L'ordine con cui si succedono è ben definito nella teoria, che distingue competenze e materie, ma è assai confuso, spesso caotico nella pratica. È pressoché inesistente l'istituto dell'abrogazione espressa di una norma: i nuovi precetti si aggiungono agli antichi e antichissimi, gli usi si sovrappongono fra di loro, a decidere della effettiva vigenza di una regola è solo la pratica, in ultima analisi la giurisprudenza, attraverso l'elaborazione scientifica e l'attività giudicante e consulente. Aveva già scritto Graziano: «leges instituuntur cum promulgantur, firmantur cum moribus utentium approbantur»[13]. E gli «utenti», di fatto, sono sostanzialmente i giuristi. D'altro canto le leggi sono poste, anche nel caso di promulgazione solenne, quasi sempre per via interpretativa, mediante invenzione/dichiarazione di principi preesistenti. E ciò corrisponde esattamente con i procedimenti seguiti dalla dottrina nelle aule scolastiche o nelle sedi del foro.

Quando è che si spezza il cerchio di una teoria che descrive come armonicamente correlate fra loro l'unità dell'orbe cristiano e la pluralità delle autonomie politiche? Quando è che a queste ultime si apre la strada per definirsi in forma statuale? La letteratura sul tema è vastissima[14], e così le fonti da considerare. Mi limito a ricordare due momenti di svolta.

Un passaggio decisivo avviene nella seconda metà del Duecento, con la comparsa della formula «rex est imperator in regno suo». Si è discusso a lungo se essa abbia avuto origine nell'Italia meridionale o in Francia, oppure fra i canonisti, e non è questo il luogo per riprendere la questione. Certo è

[13] *Decretum*, dictum ante c. 4, dist. IV.

[14] Vedi da ultimo K. PENNINGTON, *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993.

che la formula consente di configurare in termini costituzionali l'esistenza di un potere politico in un territorio, indipendente dall'imperatore, e superiore a sua volta a quello di collettività, di ceti o di singoli. Sulla fine del Trecento, Baldo compie un passo ulteriore nell'individuare una sorta di unità giuridica della popolazione di un principato. Pennington lo ha sintetizzato molto bene: «Baldus conceived of the territory and people over wich the prince ruled as an unitary entity that had rights that should be preserved and that should remain inviolable. We call this entity a 'state'. For Baldus it had no name»[15].

Le dottrine indicate e le altre che si potrebbero aggiungere non comportano – si badi – l'eliminazione del pluralismo giuridico tradizionale, destinato anzi a perdurare per secoli. È celebre il motto di Voltaire, alla fine dell'*ancien régime*, secondo il quale il viaggiatore in Francia cambiava più spesso diritto che cavalli alla posta. Il quesito dunque è se viene riconosciuto, nella teoria e nella pratica dei giuristi del tardo medioevo e della prima età moderna, un soggetto astratto, un centro d'imputazione capace di dar coerenza e continuità visibili alle strutture di governo di un territorio.

4. *Venezia e il Dominio*

Il caso della Repubblica di Venezia è significativo perché la conquista della Terraferma agli inizi del Quattrocento impone in primo luogo di definire il sistema di governo in connessione con un nuovo ambito geografico. Governo e territorio sono messi in rapporto nel corso di un vivace dibattito. Si contrastano due linee, coincidenti con due visioni dell'agire politico veneziano e con la prospettazione delle sue possibili fortune future.

Da un lato v'è per tradizione «il mare», l'Adriatico: «gulfum Venetiarum», si sostiene nello stesso periodo, configurandolo quasi come una proiezione territoriale della Serenissi-

[15] *Ibidem*, p. 208. Vedi anche J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987, pp. 185 ss. e 206-208.

ma[16]. Sul mare viaggiano le galee che traghettano merci e comandi verso un Levante che comunque rimane esterno rispetto alla Repubblica cittadina. Dall'Oriente la Dominante riceve materie prime e prodotti in transito. Essa stabilisce le ragioni di scambio in base a rapporti di forza che prendono forma in meccanismi pattizi variamente disegnati. L'assetto istituzionale interno della Serenissima ne viene modellato solo in parte. Si prevede una specifica articolazione del Senato, il Senato «da mar», per l'emanazione delle «parti».

Dall'altro v'è la Terraferma, rimasta a lungo mero campo per operazioni economiche e finanziarie, per investimenti fondiari più o meno felici, per coltivare il gusto della campagna e del vivere in villa[17]. Il suo acquisto modificò in modo profondo la mentalità collettiva, impose un diverso equilibrio fra gli antichi ideali e la nuova fisionomia che la Repubblica veniva assumendo. Da entroterra della Laguna, variamente collegato con essa, la Terraferma divenne il termine di un'antitesi continuamente affiorante in una vicenda destinata a fissarsi per oltre un secolo fra i poli della città e del Dominio.

Nell'evolvere di un tale assetto, fondato su realtà eterogenee ed a loro volta internamente contraddittorie, i giuristi assunsero un ruolo subordinato, ma non irrilevante, di riflessione e di elaborazione[18]. Le loro dottrine furono spesso strumento di unione e coesione, in quanto supporto teorico e tecnico per costruire un sistema culturale e un'ideologia, per conferire una forma organica, una dimensione statuale al confuso sovrapporsi di entità diverse.

La diversità degli ordinamenti nei territori assoggettati era del tutto evidente: norme statutarie nelle città, risalenti al-

[16] F.C. LANE, *Venice. A Maritime Republic*, Baltimore-London 1973.

[17] S.J. WOOLF, *Venice and the Terraferma: Problems of the Change from Commercial to Landed Activities*, in B. PULLAN (ed), *Crisis and Change in Venetian Economy*, London 1968, pp. 175-203.

[18] A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III 1, Vicenza 1984, pp. 577-650.

l'età dei comuni; diritto feudale in Friuli; la tradizione romanistica del *ius commune* dovunque osservata, e dalla quale al contrario Venezia si riteneva esente in quanto «superiorem non recognoscens»; infine la vigenza del diritto canonico in Terraferma nelle materie beneficiarie, che la Repubblica aveva sempre considerato prerogativa del proprio governo. I criteri seguiti dalla oligarchia veneziana sono noti[19]. Pur con le oscillazioni dettate dalle congiunture, fu mantenuto il quadro istituzionale delle province acquisite. Fu osservata la forma pattizia delle «dedizioni» e fu rimesso ai *rettori* inviati da Venezia il compito di coordinare e controllare le scelte politiche più rilevanti. Si evitò accuratamente d'interferire nei sistemi costituzionali sedimentati e di modificare gli equilibri sociali esistenti. La rappresentazione dei patti di dedizione come concessioni sempre revocabili, sottoposte a deroghe e «intromissioni», da un lato riservava alla Serenissima la decisione politica definitiva. Dall'altro apriva la strada per un contenzioso ricorrente fra gli organi della città lagunare e quelli delle terre soggette.

5. *Giuristi consulenti e formazione dello Stato territoriale*

In questi interstizi si collocò l'attività dei giuristi, che non ebbero mai a Venezia lo spazio per determinarne gli indirizzi di governo. Non si verificò mai nella Repubblica una delega della gestione del diritto ad un ceto specializzato di tecnici. Tanto la legislazione quanto la giurisdizione rimasero prerogativa dell'unico corpo politico costituito dall'aristocrazia[20]. Non per caso, fra i protagonisti del nostro racconto non incontreremo alcun cittadino veneziano. Tuttavia nel lavorio minuto dei consulenti giuridici, volto a risolvere

[19] Vedi da ultimo J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore-London 1988.

[20] G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al XVIII*, Torino 1982; e i due volumi di saggi di vari autori *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (secoli XV-XVIII)*, Roma 1980-1985.

i contrasti che via via insorgevano, specie nelle relazioni fra privati, prese forma una tendenza dell'interpretazione giurisprudenziale, capace di dare ordine e stabilità all'ordinamento. Senza interferire negli equilibri politici fondamentali tra Venezia e la Terraferma, essi si assunsero il compito di armonizzare caso per caso consuetudini autonome e spinte accentratrici, «privilegi» particolari e legislazione della Dominante. Giunsero così a proporre una visione relativamente organica e comprensiva dell'ordinamento e della costituzione.

I segni e i risultati di una tale tendenza interpretativa vanno cercati soprattutto nella produzione consiliare, o comunque di carattere pratico. Per esempio, nei *consilia* di Paolo di Castro, maestro a Padova dal 1429, si trova spesso uno specchio fedele dei numerosi problemi e delle possibili soluzioni che si ponevano alla Repubblica nel momento di un ampliamento del territorio, che ne mutava non solo la dimensione, ma la stessa natura e sostanza. Paolo s'impegna in una difficile costruzione teorica. L'intreccio fra diritto feudale, statuti, consuetudini particolari e legislazione della Dominante – oltre al tradizionale motivo del rapporto tra *ius commune* e *ius proprium* – costituisce il tema ricorrente dei suoi pareri «veneziani»[21]. Vi argomentava, talvolta, usando la nozione di «cittadinanza» (*civilitas*)[22], al fine d'individuare il regime cui sottoporre i diversi soggetti. Essa veniva messa in rapporto con la «sovranità» veneziana per definire gli ambiti rispettivi delle differenti regole e il reciproco coordinamento fra loro e col *ius commune*. Mediante principi generali derivati da quest'ultimo, Paolo mirava a fornire un quadro

[21] I principali sono esaminati in A. MAZZACANE, *Lo stato e il dominio*, cit., pp. 585 ss.

[22] Ne aveva offerto un'elaborazione già in precedenza: cfr. J. KIRSHNER, *Paolo di Castro on «cives ex privilegio»: A Controversy over the Legal Qualification for Public Office in Early Fifteenth-Century Florence*, in A. MOLHO-J. TEDESCHI (edd), *Renaissance Studies in Honor of Hans Baron*, Firenze 1971, pp. 229-264; vedi anche dello stesso, *«Civitas sibi faciat civem»: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen*, in «Speculum», XLVIII, 1973, pp. 427-452.

dell'intero complesso di relazioni fra poteri del principe e dei magistrati, fra cittadini delle terre soggette, diritto proprio e diritto della Dominante, fra le varie istanze istituzionali e il regime ordinario che doveva governarne l'articolazione.

La realtà statuale dell'organismo politico territoriale appariva dunque in qualche modo riflessa nei suoi consigli. Si profilava un tentativo, sia pur frammentario, di precisare i contorni che veniva ad assumere l'ordinamento. In esso il dualismo tra Dominante e Dominio, lungi dal superarsi, era ribadito attraverso il recupero di consuetudini autonome, privilegi feudali, convenzioni pattizie. Tuttavia, nello svuotamento del potere delle magistrature locali, energicamente subordinate all'autorità del *princeps*, e soprattutto nel ricondurre ogni relazione sotto il segno di un regime «ordinario», del quale si incominciavano a disegnare i lineamenti, si manifestava una volontà di superare quel dualismo e di descrivere la nuova natura della Repubblica.

6. *Tra Quattro e Cinquecento*

Negli scritti teorici dello stesso periodo, derivanti dall'insegnamento universitario, simili elaborazioni sono più rare e sono al contrario più frequenti le concezioni legate alla visione universalistica tardo-medievale degli ordinamenti. Tali caratteristiche si accentuano nel caso di giuristi legati alla nobiltà o al patriziato della Terraferma.

Nella seconda metà del Quattrocento il veronese Bartolomeo Cipolla[23] trasferisce gli umori dell'ambiente d'origine all'interno della sua produzione, destinata alla pratica, che esercitò con notevole successo. Secondo un'ottica patrizia e «continentale», egli mira soprattutto a mantenere intatta la continuità del regime delle città di terraferma, al di là delle fratture introdotte dalla conquista. Si dedica pertanto alla

[23] Vedi da ultimo V. PIANO MORTARI, *Itinera juris. Studi di storia giuridica dell'età moderna*, Napoli 1991, pp. 3 ss.

questione assai concreta degli appelli[24], contrapponendo all'*aequitas* dei magistrati veneziani, che li svincola dall'osservanza del *ius civile*, la *ratio* giuridica (romanistica) che si osserva nelle città del Dominio e che vincola persino l'imperatore. Anche a lui infatti è imposto di considerare in sede di appello il diritto del giudice *a quo*. In altri termini, l'*arbitrium* dei giudici veneziani e del principe trova un fermissimo limite nell'obbligo di applicare, negli appelli inoltrati alle loro corti, il diritto comune vigente nella Terraferma.

Concentrato soprattutto sui rapporti interni alla Serenissima, in corrispondenza con i fermenti che allora l'attraversavano, Cipolla però s'impegna con altrettanta forza nell'affermare la sua indipendenza dall'Impero. Argomenta lungo un crinale difficile, che non si può seguire in dettaglio nella presente occasione. Segue in sostanza un'ideologia conservatrice, attestata nella difesa dell'antico particolarismo giuridico. Non intravede una nuova entità sorgere dall'intreccio degli ordinamenti. Riconosce la sovranità *politica* di Venezia, ma tende a fondarla nell'ambito di una continuità del sistema sociale e giuridico complessivo. Ricorre alla consueta distinzione *de iure/de facto*, per salvaguardare la tradizione senza negare legittimità al nuovo assetto che la Repubblica si stava dando.

Nello stesso periodo si registrano varianti ulteriori sul tema della bontà degli ordinamenti autonomi della Terraferma, che si spingono fino a denunciare gli inconvenienti o il malgoverno esercitato dalla città lagunare[25].

In breve, sul finire del Quattrocento la riflessione giuridica su Venezia stentava a caratterizzarsi come traccia continua e omogenea di elaborazioni intorno al problema della sua «libertà»: vale a dire intorno al problema del suo rapporto con l'Impero, da un lato, con l'articolazione degli ordinamenti nel territorio, dall'altro. Un intervento almeno va segnalato,

[24] BARTH. CAEPOLLAE *De interpretatione legis extensiva*, Venetiis, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1557, cc. 38v-39r.

[25] A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio*, cit., pp. 601 ss.

per l'autorevolezza del giurista e per la coerenza con cui si esprime tanto nei *consilia*, quanto nelle *lecturae* universitarie. Mi riferisco a Giason del Maino, il quale, commentando a Padova nel 1487 la «lex» *ex hoc iure* del Digesto (D.1.1.5), affermava fuor d'ogni dubbio l'indipendenza di Venezia dall'Impero. Giasone citava le *auctoritates* ormai indiscusse:

«Eodem modo Veneti sunt in quasi possessione libertatis, quia praescripserunt contra Imperatorem, secundum Bartolum .... Plus, dicit Albericus de Rosciate ... se vidisse privilegium libertatis et exemptionis Venetorum bullatum bulla aurea. Et refert Iacobus Alvarottus ... quis dicatur dux .... Baldo etiam ... tenetur, quod de iure Veneti sunt liberi, quia eorum civitas est fundata in mari. Item gulfus maris Venetorum est in eorum dominio, et possunt interdicere de iure Ianuensibus et aliis, ne possint in gulfo navigare»[26].

In tal modo, egli collegava il tema della *libertas* con quello della signoria e riuniva i risultati di un'interpretazione spesso sviluppatasi in passato per strade distinte e contraddittorie. Soprattutto, avanzava una visione della Serenissima, che superava l'alternativa tra mare e terra, propria della tradizione lagunare più risalente. Disegnava infatti, con un livello elevato di consapevolezza, i tratti di un organismo sovraordinato alle sue singole componenti. Riconosceva le disparità esistenti nella articolazione istituzionale della Repubblica. Ma vi coglieva anche i segni di convergenza verso una struttura capace di contenerle, dotata di una forma coerente e perfettamente individualizzata. D'ora innanzi, più che dissidi tra vocazione marittima e continentale, si sarebbe potuto rilevare a Venezia un dualismo giuridicamente definito tra Dominante e Dominio – comprensivo quest'ultimo della Terraferma, del Levante, del Golfo – racchiuso e coordinato entro un'entità non certo monolitica, anzi policentrica, ma comunque fornita di un *quid* «in più» di astrazione, che la rendeva riconoscibile ai suoi membri e all'esterno. Ancora una volta, mancava il termine, ma era presente il concetto: non saprei chiamarlo se non «Stato moderno».

[26] IAS. MAYNI *In primam Dig. Vet. partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1622, f. 8r, nn. 26-27.

La concezione di Giason del Maino riposava sul fondamento ideale e ideologico insieme della *libertas Venetorum* riconosciuta *de iure*, il quale consentiva di prospettare un'immagine della Serenissima come Stato indipendente, retto da un ordinamento interno costituzionalmente coordinato. Il punto era illustrato ampiamente in un consulto, poi ricordato con gran rilievo da Sarpi e dedicato significativamente alla delicata materia degli appelli[27].

Il *consilium*, con il quale si collegano altri due, di Bartolomeo Sozzini e di Carlo Ruini, ci conduce alle soglie di una teorizzazione matura del sistema giuspolitico veneziano. In forma più aperta ed esplicita, essa apparve solo dopo la riorganizzazione della Repubblica che seguì alla crisi di Agnadello. Anche dopo di allora le testimonianze vanno ricercate soprattutto nella letteratura consulente, ma non mancarono sforzi più impegnativi. Tra il 1517 e il 1521 Tommaso Diplovatazio tentò una sistemazione complessiva della materia nel *Tractatus de Venetae urbis libertate et eiusdem Imperii dignitate et privilegiis*, al quale facevano corona altre sue scritture[28]. Lo scarso successo riscosso nei circoli governativi dipese dalla congiuntura politica e culturale. Ma la sua apologia di Venezia conteneva tutti gli elementi per la descrizione di uno Stato moderno.

[27] IAS. MAYNI *Consilia sive responsa*, Venetiis, apud Fr. Zilettum, 1581, I, f. 157 rb-vb (cons. 123).

[28] A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio*, cit., pp. 622 ss.

Norme e ordini processuali. Osservazioni sul principato di Trento tra XV e XVI secolo

di *Marco Bellabarba*

Nei primi decenni del XVI secolo le monarchie francese e inglese, l'impero tedesco, i maggiori principati territoriali italiani provvedono con la riforma della loro vecchia legislazione o con la scrittura di una nuova normativa a risolvere carenze e anomalie dei loro sistemi giuridici[1]. Il bisogno di porre ordine nei processi, in quelli civili e in quelli penali, di armonizzare gli usi delle corti, di imporre ai giudici la grammatica di un diritto scritto, sono i motivi più ricorrenti nei preamboli delle ordinanze. Esse però non scalfiscono i contenuti o la sostanza materiale delle norme mentre rivelano per lo più accorgimenti o preoccupazioni di natura procedurale: «C'est en fait de police qu'elles traitent, bien plus que de justice», mescolando nei loro capitoli il linguaggio del legislatore a quello del pratico che ha cura solamente di perfezionare l'amministrazione della giustizia legale[2].

Le compilazioni cinquecentesche riflettono le ambiguità di un sistema giuridico in cui il succedersi della normativa viene piegato dal lavoro di commento e d'interpretazione degli uomini di legge: giudici, procuratori, causidici, avvocati. Il taglio procedurale, lo studio dei rapporti tra corti di periferia e grandi tribunali, entrano nelle ordinanze come effetti dei vuoti e dei silenzi dello *ius scriptum*. Promulgata da Francesco I nel 1539, l'*Ordonnance* di Villers-Cotteret regola l'ordine dei processi, lima le immunità dei fori spiri-

[1] G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 62.

[2] B. CHEVALIER, *La réforme de la justice: utopie er réalité (1440 -1450)*, in *Pouvoir et institutions en Europe au XVIème siècle*, Paris 1987, p. 240.

tuali, impone in tutti i tribunali del regno l'uso del francese in luogo del latino. Nelle terre imperiali, la *Constitutio criminalis carolina* del 1532 si preoccupa di fornire ai giudici un sommario delle istruzioni necessarie nei procedimenti penali; gli stessi intenti pratici segnano le modeste riforme giudiziarie tentate nei medesimi anni in Sicilia, a Napoli, nello Stato di Milano e nella Repubblica di Venezia. Il lavoro prodotto nelle cancellerie sovrane serve dunque a un uso tecnico immediato, di disciplina forense; ma per la forma stessa con cui queste raccolte legislative si emanano, pubblicate in libri, enunciate con parole formali e controllate, come ogni «discorso d'autorità» esse «sembrano racchiudere in se stesse l'origine di un potere che risiede in realtà nelle condizioni istituzionali della loro produzione e ricezione»[3].

I contrasti che percorrono le istituzioni politiche della prima età moderna, le tensioni emerse da nuovi rapporti di potere, trasmettono instabilità alla sfera del diritto. L'inevitabile incertezza intorno alla verità dei documenti sui quali si fonda l'ordine dello Stato monarchico[4] è forse la stessa che il principe vescovo Johannes Hinderbach denuncia osservando «nonnulla statuta» civili e criminali «abrasa et cancellata esse, et nonnullas addiciones et glosas in eisdem factas»[5]. Sono così il fastidio e l'insofferenza verso una prassi giudiziaria sempre meno definita ad alimentare nel vescovato tardo quattrocentesco i processi di revisione statutaria. Accanto al principe vescovo, i giusdicenti cittadini interpretano l'esigenza di regole normative più rigide; in un memoriale di Giampietro Gandini, podestà a Trento nel 1485, le proposte di correzione statutaria si trasformano in una lunga digressione sui legami tra fonti scritte e processo. Una

[3] P. BOURDIEU, *La parola e il potere. L'economia degli scambi linguistici*, Napoli 1988, p. 89.

[4] Usando le parole suggestive di N. ZEMON DAVIS, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992, p. 180.

[5] Da una lettera al podestà di Trento Paolo Oriano scritta nel 1484 e pubblicata in appendice a H. VON VOLTELINI, *Gli antichi statuti di Trento*, Rovereto 1989, p. 153.

parte iniziale, confusa nei rimproveri al collegio urbano dei dottori e notai, esprime il peso che la memoria scritta – verbali, allegazioni difensive, «acta et instrumenta» – occupa ormai in ogni fase dei dibattimenti come mezzo per raccogliere e filtrare le parole degli inquisiti e come motivo di prova accolto nei tribunali. La chiusura del memoriale, più densa di riferimenti dottrinari, svolge in un'altra chiave il nesso tra legge scritta e azione giudiziaria:

«Ultimo reverendissimus dominus meus iustissimus faciat, quod statuta Tridentina vendicent sibi locum. Tamen si aliqua ex his indigent declaratione aut suppletione, sua reverendissima dominatio sit illa, que declaret et supplerit, corrigat et emendet sola»[6].

Il suggerimento al principe di riservare a sè l'*interpretatio* delle norme perché ottenga «pacem et quietem subditorum suorum» è una lezione romanistica. Correggere il diritto e gli strumenti di cui dispongono i suoi operatori non ha dunque solo uno scopo di chiarezza e di razionalità d'uso; nei consigli del podestà Gandini l'ordine logico impresso alle rubriche statutarie racchiude l'immagine di un ordine sociale[7] in cui solo al *princeps* spetta il compito di enunciare la legge. Lo sfondo normativo dell'episcopato trentino, un territorio facente parte dell'impero tedesco ma con una tradizione legislativa copiata da esempi italiani, collima con la descrizione podestarile; gli statuti del capoluogo sono la legge applicata in tutto il territorio e la fonte di molte consuetudini valligiane, ma poiché Trento non è una *civitas sibi princeps*, quest'uniformità legislativa ha origine più nei poteri temporali concessi in feudo ai vescovi dagli imperatori che non nelle capacità statuenti delle magistrature comunali. La struttura politica del territorio su cui i vescovi esercitano la loro autorità contrasta invece con l'immagine voluta da Gandini: l'esercizio della sovranità episcopale è fram-

[6] *Ibidem*, p. 155.

[7] Su questi temi, anche se per un contesto più tardo, spunti interessanti in P. BOURDIEU, *Habitus, code et codification*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 64, 1986, pp. 39-44.

mentario, ostacolato dalla forza dei privilegi comunitari e in primo luogo da una larga diffusione della feudalità; blocchi di giurisdizioni signorili che si spingono fino al di sotto delle mura cittadine e che godono di ampie facoltà giurisdizionali limitano le competenze giudiziarie del principe e dei suoi ufficiali.

I capitoli statutari hanno assorbito la contraddizione fra la validità teorica delle leggi municipali anche nel *comitatus* e una pratica giudiziaria che al contrario distribuisce l'uso di queste leggi nelle mani di più soggetti. Il codice fatto redigere dal vescovo Alessandro di Masovia agli inizi del Quattrocento dispone che «omnia statuta civitatis Tridenti» si debbano osservare «in omnibus iurisdictionibus nostris suppositis et per totam diocesim Tridenti». Una rubrica inserita nel libro criminale, la «De puniendis malefactoribus ubicumque in episcopatu Tridenti fuerint reperti», stabilisce che il podestà e i rettori periferici puniscano i delitti commessi nei loro distretti reciprocamente, senza badare alla provenienza del reo o alla latitudine geografica del loro mandato; gli ultimi capoversi della rubrica, sbarrati con un tratto di penna sul manoscritto quattrocentesco – con l'intenzione di abrogarli – ma ripresi alla lettera nelle edizioni successive latine e volgari dello statuto, obbligano gli ufficiali del vescovo a non proseguire l'azione penale entro i confini delle terre signorili:

«Et si delictum vel homicidium factum fuerit in iurisdictionibus aliorum dominorum vel castellanorum diocesis Tridenti tunc procedi non possit contra delinquentes, cum iustum sit quam ex quo delinquentes sunt securi in Tridento in alienis iurisdictionibus aliorum dominorum vel castellanorum delinquentes etiam hic in iurisdictione Tridenti sunt securi etiam si delinquissent in diocesi Tridenti vel extra diocesi Tridenti»[8].

Il podestà Gandini ha in parte descritto e in parte distorto la realtà del principato; la sua prosa, ricorrendo a un'immagine legalitaria del potere, ha cercato di modellare e di pla-

[8] Archivio di Stato di Trento, *Codici*, 1, f. 27r. e f. 42r.

smare il diritto vescovile seguendo quelle nozioni di pensiero giuridico con cui egli ha più familiarità[9]. Al di sotto delle immagini dottrinarie tuttavia, il sistema giuridico del territorio appare complicato dalla concrezione di strati normativi differenti, susseguitisi fino alla prima metà del XVI secolo in fasi diverse e con un grado di omogeneità spesso debole. Il pluralismo giuridico che caratterizza il sistema dello *ius commune* è inasprito in ambito trentino da una forte dispersione di sovranità. Il rispetto formale verso un'unica fonte di diritto – lo statuto urbano – non coincide affatto con l'appiattimento delle diversità politiche interne alla diocesi; i deboli nessi di sottomissione esistenti tra il principe vescovo e un ceto signorile molto ramificato e protetto lasciano ai giusdicenti feudali la possibilità di applicare a situazioni identiche meccanismi giuridici diversi.

Gli statutari trentini sono costretti a essere tolleranti specie nei confronti della giustizia penale; le garanzie di immunità ai giudici signorili contenute nella «De puniendis malefactoribus» ratificano l'esistenza di un diffuso pluralismo giudiziario[10]. Gli schemi della prassi inquisitoria sono entrati presto tra le nozioni adoperate dai giudici trentini, ma il cammino dell'*inquisitio extraordinaria*, procedimento d'ufficio modellato sulla dottrina canonistica, non è stato né progressivo né avvolgente. Ancora in pieno XV secolo, la sua penetrazione nelle aree rurali subisce lievi scostamenti dall'*ordo iudiciarius* dovuti al rispetto degli stili giudiziari impiegati nei distretti periferici[11]. Lontano dalla corte vescovile presso cui operano giuristi di professione, il trattamento delle cause può ignorare i messaggi della dottrina. Il processo e il

[9] In generale, sulle espressione normative, V. FERRARI, *Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo*, Bari 1993, p. 64.

[10] Sulle nozioni di «pluralismo giuridico» e «pluralismo giudiziario» si veda N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano 1992, pp. 74 ss., pp. 472 ss.

[11] Come quelli riconosciuti nelle valli di Non e Sole dal giurista Melchiorre Facini in un *consilium* edito nei *Criminalium consiliorum atque responsorum tam ex veteribus quam iunioribus celeberrimis Jurisconsultis collectorum*, I, Venetiis, ex officina Jordani Ziletti, 1562, n. 46, p. 178.

tipo di azione giuridica intentata variano a seconda dei conflitti, del tipo di rapporti esistenti tra le parti e delle relazioni tra queste e i detentori della *iurisdictio*. Nelle aree signorili o nelle circoscrizioni di valle, dove il tessuto dei legami comunitari e la protezione – o talvolta l'arbitrio – garantiti da un feudatario sostituscono l'impersonalità del potere vescovile, il processo *ex officio* si applica di rado, sovrastato dal vecchio rito accusatorio delle denunce di parte o da meccanismi di soluzione dei conflitti che anche per i reati di sangue adottano riti sbrigativi di pace privata o di semplice ammenda in denaro.

I registri punitivi si allontanano dalle lezioni dei testi – per i quali l'inquisitorio raffigura la forma prevalente della funzione repressiva – alternando modi di controllo dei crimini adattati alla personalità, al potere e alla cultura dei giusdicenti. Le leggi criminali d'Antico Regime sono poco definite, contengono norme forse cariche di suggestione sul piano evocativo ma difficili da maneggiare in concreto, che nascondono dietro il rispetto di un'apparente legalità procedurale la segretezza dei rituali inquisitori e i larghi margini di discrezionalità concessi ai giudici. Sino alla fine del Medioevo lo svolgimento dei processi si è affidato a regole in massima parte giurisprudenziali o consuetudinarie[12]: l'oscillazione continua tra i riferimenti alle prassi giudiziarie delle valli, allo statuto della città oppure alla «consuetudinem totius Italiae»[13] che affiora nei *consilia criminalia* trentini del tardo Quattrocento mette in risalto la varietà dei saperi e delle abitudini giudiziarie a cui ricorrono i giuristi e i pratici vescovili. La preoccupazione nei confronti del gioco processuale non svanisce nelle ordinanze cinquecentesche, solo che la struttura costituzionale delle realtà nelle quali si calano imprime su di loro contenuti diversi.

[12] D. SALAS, *Du procès pénal. Éléments pour une théorie interdisciplinaire du procès*, Paris 1992, p. 91 e J.-M. CARBASSE, *Introduction historique au droit pénal*, Paris 1990, pp. 146 ss.

[13] Il richiamo è fatto dal giurista Calepino Calepini in un parere legale contenuto nella miscellanea dello Ziletti citata alla nota 11, II, 1560, n. 9, p. 99.

Le debolezze della sovranità imperiale, che a differenza della monarchia francese non dispone di un sistema di appelli sperimentato né di una burocrazia giudiziaria centrale affidabile, influiscono sulla stesura della *Constitutio criminalis*, che rimedia a queste carenze rimarcando il suo timbro scolastico, di istruzione pratica, e distribuendo le prerogative del rendere giustizia fra centri di mediazione differenti: il potere politico, il corpo dei giuristi, il sistema universitario[14]. La *Carolina*, di fronte a un impossibile accentramento politico, sceglie i suoi interlocutori tra gli uomini delle facoltà legali e tra il personale delle corti affinché la razionalità del loro linguaggio copra i vuoti che separano le terre e i ceti dell'impero.

Con identici connotati di frammentarietà politica e di sopravvivenze feudali lo Stato dell'impero è riprodotto, su scala minore, nel principato di Trento; anche qui la strisciante pluralità di poteri e la scarsa coesione della sua geografia istituzionale attribuiscono alla cultura dei *doctores* e alle sentenze scaturite dai procedimenti giudiziari un compito inevitabile di supplenza. Come accade d'altro canto altrove prima dei codici settecenteschi, una legislazione allo stesso tempo non esauriente e prolissa, confusa nei saperi tecnici e nelle abitudini pratiche, dispersa tra fonti dottrinarie, statuti e consuetudini, si appoggia alle pronunce dei tribunali come a strumenti di normazione indiretta[15]. Lo spazio d'indeterminatezza che le leggi lasciano alle loro spalle è colmato dai dibattiti nelle aule di giustizia: «lieu d'adéquations partielles, fragmentaires, locales entre le réel et le rationnel», il processo supplisce all'elusività delle norme e detiene in qualche modo il privilegio di dare applicazione

[14] J.H. LANGBEIN, *Prosecuting crime in the Renaissance*, Cambridge (Mass.) 1974.

[15] W. SCHMALE, *Rechtsquellen zur französischen Sozialgeschichte des Ancien Régime: Die Zivilprozeßregister der Jugés des Parlaments von Paris (16.-18. Jahrhundert)*, in «Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte», 8, 1986, pp. 11 ss.

effettiva a regole che altrimenti rimarrebbero indefinite, prigioniere di una razionalità generale e astratta[16].

Un materiale eterogeneo si deposita e si sovrappone negli archivi giudiziari della prima età moderna: delitti politici, tensioni e rivalità familiari, pratiche legislative statali o solo il bisogno di sancire nel corso di un dibattito processuale la legalità di un atto privato. Anche l'analisi di alcuni processi trentini del secondo Quattrocento, una volta che li si estragga dai luoghi fisici della loro esecuzione – la camera della tortura in palazzo pretorio o quelle più dimenticate dei castelli comitali –, trasmette facilmente umori e stati politici molto più larghi, maturazioni culturali e discorsi d'autorità che decifrano un momento decisivo della storia episcopale. Le carte dei processi stilate nel foro podestarile dal 1475 al 1478 contro la comunità ebraica di Trento per un caso di omicidio rituale muovono un insieme di riflessioni giuridiche e politiche che superano il dramma di un procedimento apparso subito viziato da intenti persecutori e da spirito d'intolleranza. Al centro del dibattito e dello scontro di pareri legali che oppone la curia vescovile ai commissari pontifici si pone la legittimità delle azioni processuali condotte dal pretore, l'aderenza della prassi trentina a quanto in materia di regolarità dell'azione penale stabiliscono la dottrina e la giurisprudenza dello *ius commune*. La scena di questo dibattito è occupata da scambi epistolari nei quali la tortura inflitta agli ebrei diviene l'oggetto ricorrente del contraddittorio.

Non può accadere diversamente considerando il ruolo che la *quaestio per tormenta* occupa nell'architettura teorica del procedimento d'ufficio, dove il giudice è indotto a credere che la confessione, sebbene estorta con la violenza agli accusati, resti comunque l'atto più vicino alla verità[17]; non si può

[16] D. SALAS, *Du procès pénal*, cit., p. 213 e pp. 234-235.

[17] M. SBRICCOLI, *«Tormentum idest torquere mentem». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in J.-C. MAIRE VIGUEUR-A.PARAVICINI BAGLIANI (edd), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 17-32.

evitare, in un sistema di prove legali, che ogni contestazione alla necessità di quel rito prenda a pretesto ciò che è avvenuto durante le ore della tortura. Le fasi dei processi trentini, da quando il podestà ha ritenuto che la voce pubblica indicasse nella comunità ebraica i colpevoli dell'omicidio, si sono mosse lungo i percorsi dell'inquisizione speciale: la *mala fama* dei plausibili rei gli ha consentito, in completa segretezza, di non fornire agli accusati copia degli atti istruttori, di emettere subito contro di loro nonostante ogni indizio a discolpa un *mandatum de capiendo*, di non ascoltare alcuna voce se non quella che è riuscito a strappare agli interrogati nell'aula delle torture[18]. Contro le accuse di aver tradito la corretta procedura penale, i consulenti del vescovo Hinderbach replicano appellandosi alla legge statutaria; l'atrocità del delitto permette di iscrivere l'omicidio rituale tra i crimini della rubrica alessandrina «De hiis qui conspirationem seu coniurationem fecerint», un gruppo di reati che comprende i casi di lesa maestà e per i quali il podestà ha libero arbitrio nella comminazione delle pene di sangue più gravi. Vi è poi la condizione di frontiera tra regioni italiane e imperiali che sembra garantire all'area trentina costumi giudiziari estranei alla lezione del diritto romano comune, «propter stillum et consuetudinem curie Tridentine, qui et que servatur ab antiquo Tridenti et in aliis iurisdicionibus episcopatus Tridenti ac in Allemania in puniendis similibus malefactoribus pro similibus atrocibus delictis, pro quibus licet leges et statuta transgredi»[19].

La coscienza di appartenere a uno spazio giuridico che possiede ormai sufficienti caratteri di omogeneità emerge fra Quattro e Cinquecento in numerosi documenti conservati nella cancelleria dell'episcopato; essi mostrano la validità dello statuto, approvata dall'incontro con il sapere giuridico

[18] Seguo fedelmente in questa esposizione la traccia interpretativa fornita da D. Quaglioni nel saggio, *Il procedimento inquisitorio contro gli Ebrei di Trento*, in A. ESPOSITO-D. QUAGLIONI (edd), *Processi contro gli Ebrei di Trento (1475 -1478)*, I: *I processi del 1475*, Padova 1990, in particolare pp. 30 ss.

[19] *Ibidem*, p. 47 e nota n. 120.

racchiuso nei *consilia* di giuristi trentini e stranieri, e la sua diffusione nei distretti rurali ratificata dal meccanismo degli appelli. Altrettanto numerosi, pur se meno noti e contestati, sono in questi decenni i ricordi cartacei della stessa violenta sommarietà con la quale il podestà Giovanni *de Salis* ha punito i componenti della comunità ebraica. Processi aperti *ex officio* con capi d'imputazione riassunti nelle figure giuridiche della *proditio* o della *rebellio* contro il principe vescovo sono condotti nelle sale dei giudizi cittadini e distrettuali[20]; procedure segrete e affrettate, che grazie all'accusa di mancata obbedienza verso il signore territoriale hanno potuto cancellare le formalità difensive e abusare della tortura, divengono verso la fine del XV secolo abituali nella cronaca giudiziaria.

Fanno parte di un umore politico diffuso tra gli stati tardo medievali italiani il terrore del tradimento, l'angoscia per la ribellione armata dei sudditi, e la risposta dei corpi giudicanti a simili timori con un'applicazione onnipresente del *crimen laese maiestatis*. Accanto a una sensibilità esasperata per i reati politici opera la tentazione di rimediare con le pratiche della tortura e con lo spettacolo dei tormenti inflitti sulle piazze cittadine, alle debolezze strutturali di uffici, corpi di polizia, magistrati che non riescono a frenare un esercizio della violenza endemico tra i corpi sociali. Cambiamenti intervenuti nei rituali dell'*ordo iudiciarius* saldano nel frattempo i bisogni politici alle tecniche processuali. La causa condotta d'ufficio, il lungo elenco delle azioni macchiate dal reato d'infedeltà, le concessioni *extra ordinem* della tortura, formano una base normativa che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato nei secoli centrali del Medioevo; la variazione tardo quattrocentesca, trasfusa nelle lamentele contro i notai e gli avvocati, è nell'accumulo di formalità scritte richieste adesso, dall'inchiesta alla narrazione testimoniale, in ogni fase del contraddittorio, un carico di obbli-

[20] Due esempi tra i molti: U. NEUGEBAUER, *Un colpo di mano su Castelcorno*, in «San Marco», 4, 1912, pp. 105-114 e G. PAPALEONI, *Il processo di Pasotto di Lenzima. 1479*, in «Studi trentini di scienze storiche», 20, 1939, pp. 300-329.

ghi tecnici, di lentezze e di filtri procedurali che tendono a rendere meno contestabili le sentenze pronunciate.

Se il volto punitivo della giustizia risulta in questi frangenti tragicamente percepibile, c'è nel senso d'ineguaglianza tra le parti convocate in giudizio, nella frattura tra accusato e giudice creata nel corso dell'*inquisitio*, il riflesso di un'estraneità che nasce al di fuori dei tribunali e di cui gli attimi del processo sono solo l'estrema manifestazione. I modi di risolvere i conflitti, come le norme e le procedure che li accompagnano, si possono comprendere soltanto entro il fitto tessuto di scambi e di contrasti che unisce la sfera del diritto a quella del potere; essi risultano chiari solo se posti accanto a tutti quegli istituti giuridici «che una società considera essenziali alla propria coesione e alla propria perpetuazione»[21]. L'«ossessione del tradimento»[22] e della ribellione che indirizza sul finire del Medioevo le scelte repressive dei giudici trentini ha un corrispettivo immediato, accanto alle fonti romanistiche, nel regime di obbedienza politica instaurato durante il governo di Johannes Hinderbach. In quegli anni, sulle carte dei registri vescovili, vengono aggiunte al giuramento prestato dal vassallo nel ricevere il beneficio alcune formule tratte da un titolo dei *Libri feudorum*. L'integrazione delle investiture feudali con le parole della *De nova forma fidelitatis*[23] intride le promesse tra vassalli e signore di tutti gli obblighi volti a scongiurare ogni attacco cospirativo e segreto, ogni «laesionem, vel iniuriam, vel contumeliam» al signore legittimo sotto la minaccia di annullare l'investitura; volgarizzata e subito estesa ai ceti sociali non nobili, è però l'accusa d'infedeltà ad agitarsi sullo sfondo dei tanti proces-

[21] N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, cit., pp. 144 - 145.

[22] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 149 ss.

[23] *Libri feudorum*, II, tit. 7; sull'introduzione della rubrica nei registri feudali del principato mi permetto di rinviare a M. BELLABARBA, *Ius feudale tridentinum. Dottrina giuridica e governo territoriale del principe vescovo Johannes Hinderbach (1465 -1486)*, in I. ROGGER-M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465 -1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo*, Bologna 1992, pp. 169-170.

si per *proditionem* svolti a ridosso dei decenni in cui si registra questa innovazione di cancelleria. Così l'«ossessione del denaro»[24], ricorrente come pretesto nelle cause di lesa maestà, ha anch'essa un fondamento nei rapporti d'obbedienza indotti dal cambio di regime fiscale che dopo le insurrezioni degli hussiti e l'insorgere del pericolo turco si è scaricato sulle terre imperiali.

La serie dei *Libri copiali* conservata dagli anni ottanta del XV secolo nell'archivio del castello, trascrive per le terre del principato i due generi di paure a cui si è accennato: l'«ossessione del denaro» taspare nei continui mandati che richiedono di accordare senza resistenze le quote monetarie decise dalle magistrature imperiali in quanto *signum superioritatis*; quella del tradimento è contenuta nelle lettere che puniscono gli atti di sangue, l'uso e il commercio di armi da fuoco e in primo luogo, dopo l'ordinanza sulla «pace territoriale perpetua» del 1495, l'esercizio della faida[25]. Favorito dalla scarsa presa delle istituzioni pubbliche e, all'opposto, dall'invadenza dei poteri aristocratici, il sistema della vendetta era stato uno dei princípi regolatori della società medievale[26]; il codice d'onore che stringeva assieme come norma tacita e rispettata la famiglia nobiliare, conservando la memoria del lignaggio e la solidarietà quotidiana dei suoi membri, trovava nell'obbligo della vendetta una ragione di prestigio. Nonostante le proibizioni formali e gli sforzi di condannarlo come pratica nociva e dannosa alla quiete pubblica, l'istituto della faida non era mai scomparso dalle edizioni statutarie italiane o dai capitolari dell'impero, che l'ave-

[24] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 60.

[25] O. BRUNNER, *Terra e potere*, Milano 1983, p. 49. Nelle terre dei principi tedeschi le *Constitutiones imperiales* equivalgono allo *ius municipale*; A. DUCK, *De usu et authoritate juris civilis Romanorum* ..., Neapoli 1719, p. 127.

[26] Un'ampia trattazione dei meccanismi di faida in C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia: alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 151, 1992-1993, pp. 100 ss.

vano tollerato come norma e come consuetudine sociale cercando solo di evitarne gli eccessi[27].

Un tema controverso, che ripetutamente affiorava nei trattati sulla faida, era la distinzione della vendetta cavalleresca dai reati comuni di omicidio proditorio, di danneggiamento, di *latrocinium*. La differenza che divideva in teoria queste figure giuridiche – a cui corrispondeva una pratica fatta di ripetuti sconfinamenti – penetrò le discussioni e le sentenze dei giudici così come le ordinanze emanate con maggiore frequenza a partire dal regno di Federico III. Iniziò allora ad accadere con intensità che in casi di faida rivolta contro l'imperatore venisse addossata ai suoi autori la colpa di ledere le prerogative del sovrano, incorrendo per questo nel *crimen laese maiestatis*. La graduale apposizione di categorie estratte dalla dottrina sui rituali della vendetta divenne più scoperta nel corso dei dibattiti sulla riforma dell'impero; a Worms nel 1495, dopo che Massimiliano I e il collegio dei principi ebbero sancito l'istituzione di un tribunale camerale d'appello, la dieta proibì a tutti i ceti, in qualsiasi territorio dell'impero, di avvalersi del diritto di faida.

Il primo capoverso dell'ordinanza dimentica volutamente di fare qualsiasi distinzione tra azioni criminose: dichiarare faida a un nemico, uccidere o depredare sulle strade pubbliche, incendiare a scopo di rapina un villaggio o un castello, sono fattispecie di reati che la legge raccoglie in un solo divieto[28]. Facendo ricadere crimini che hanno moventi e origini incompatibili nell'unica imputazione della *fractio pacis publicae*, il testo della legge li inscrive subito nel vasto panorama delle offese recate illegittimamente alla sfera dei poteri maiestatici. Dalla lettura di queste rubriche si colgono gli elementi di attenta deformazione del reale che vi hanno lasciato i loro estensori. La riduzione della faida ad

[27] Per la normativa delle città italiane, A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, V, Torino 1892², pp. 11 ss.

[28] Il testo nella *Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit*, ed. K. ZEUMER, Tübingen 1907, p. 226.

attività segreta, compiuta sotto la spinta di un impulso omicida o per scopi di rapina, travisa le norme di un rituale che è invece rigidamente pubblico e che dove possibile rifugge dall'impiego della forza; il profilo dei suoi attori avvicinato a quello dei comuni banditi da strada, dei *Räuber* o dei *nocivi terrae* che violano gli ambiti della pace imperiale depredando i territori, accumula in un'unica figura frammenti di gruppi sociali che non spartiscono tra loro né identità di ceto né codici di comportamento simili. La vendetta nobiliare quale si pratica tra i corpi dell'impero è una pratica di scambio e di controllo sociale che tende a escludere gli scontri violenti e l'effusione di sangue. Se osservato da entrambe le parti, il rituale vendicatorio si ferma alle soglie delle minacce, tende a raffrenare le pulsioni delle parti e le lega in uno schema di reciprocità che apre la strada alla riconciliazione di una pace privata[29]. Tra la nobiltà quattrocentesca l'accezione «pacifica» della vendetta, che affida la soluzione dei conflitti d'onore all'opera mediatrice degli arbitrati, è molto più familiare di quella «selvaggia», e il ricorso alla violenza e ai danneggiamenti succede come rimedio estremo, dopo che l'avversario si è sottratto a tutti gli sforzi per comporre le controversie in modo pacifico[30].

La condanna della faida come atto illegale, vietato dall'ordinanza imperiale del 1495, distorce una pratica sociale selezionandone gli aspetti più deteriori, quegli eccessi nell'uso della forza fisica che non sono quasi mai il destino predestinato delle inimicizie fra gruppi nobiliari. C'è dietro il testo della «pace perpetua» un lavoro di costruzione della realtà sociale, a cui si sono dedicati i giureconsulti di corte, che porta a scoprire nella faida un rito aggressivo e a costringer-

[29] Importanti riflessioni in R. VERDIER, *Le système vendicatoire*, in R. VERDIER (ed), *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, I, Paris 1984, pp. 13-42.

[30] H. OBENAUS, *Recht und Verfassung der Gesellschaften mit St. Jörgenschild in Schwaben*, Göttingen 1961, pp. 55 ss. Per alcuni spunti di distinzione – anche se oggi molto discussi – tra «faida» e «vendetta di sangue», cfr. O. BRUNNER, *Terra e potere*, cit., pp. 26-28 e J. BLACK-MICHAUD, *Cohesive Force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, Oxford 1975, pp. 25 ss.

la negli elenchi delle azioni criminose. La chiusura della realtà in alcune categorie giuridiche, «cette fiction efficace»[31] infusa nell'ordinanza dal legislatore, non evita le tensioni fra le parole della dottrina e un potere politico che non riesce sempre ad appropriarsene. In contrasto con gli ordini delle diete, i giuristi pratici che stendono la *Constitutio criminalis carolina* riammettono com'è noto la legittimità della faida, pur circoscritta al soccorso dei congiunti e limitata ai casi strettamente previsti dalla legge scritta, mentre nel principato sono sempre dei pratici, i membri del collegio dei giuristi e notai, a voler mantenere nello statuto rivisto pochi anni prima la rubrica sulla pace privata in caso di omicidio, una vecchia norma statutaria il cui fine è di di assicurare l'equilibrio turbato dal delitto e d'impedire tramite la riconciliazione con l'offeso ogni forma derivata e ritorsiva di violenza che possa originare la vendetta aristocratica[32].

La creazione di un diritto di faida nella *Carolina* e la scrittura del capitolo statutario trentino sulle paci fra parenti dopo un omicidio si spiegano con la destinazione dei due testi e con la fisionomia dei suoi lettori. Benché il processo divenga in questi anni sempre più uno strumento per affermare la legalità delle leggi scritte contro la «fragilità della memoria» sociale[33], ai tecnici della giustizia non pare sfuggire che un certo genere di memoria, portato dal ricordo delle offese al sangue e all'onore nobiliare, è in grado di infrangere la tela repressiva dei libri legali. L'antica consuetudine di transigere nei casi di faida violenta ha un posto nel trattato sulla pace pubblica di Andreas Gaill, il più autorevole commentatore delle leggi imperiali cinquecentesche: anche in «causa fractae pacis», dove si decida di reati capitali, un accordo

[31] P. BOURDIEU, *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, in «Actes de recherche en sciences sociales», 64, 1986, pp. 11 ss.

[32] T. GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli statuti italiani dei secoli XII-XVI*, Padova 1931, pp. 381 ss. con un riferimento preciso allo statuto trentino del 1528.

[33] D. SALAS, *Du procès pénal*, cit., p. 246.

fra le parti impedisce al giudice di istruire il processo, «quia unicuique sanguinem suum qualitercumque redimere licet»[34]. Negli stessi anni di Gaill, il giudice lombardo e criminalista Giulio Claro paragona l'imprecisione normativa e la contraddittorietà dei pareri sulle transazioni all'ovvietà del suo impiego nei tribunali: si possono citare molti giuristi e dire molte cose sull'argomento secondo Claro, che tuttavia preferisce tacerle «tum quia istae disputationes parum vel nihil prosunt, tum etiam quia hodie ex generali consuetudine Italiae licitum est facere pacem pro quocunque crimine. Et sic fere omnia praedicta raro vel numquam tractatur in practica»[35].

I pareri di Gaill e di Claro confermano, al di là del dettato normativo, il peso essenziale della procedura nel sistema punitivo dell'età moderna, sia per misurare la gravità e l'allarme sociale scaturito da alcuni crimini, sia «come mezzo a nostra disposizione per la valutazione dell'efficacia della risposta repressiva e per l'individuazione della sede privilegiata per la ricostruzione delle politiche penali, che è il processo»[36]. La duttilità mostrata dai giuristi nel trattare la gamma delle controversie nobiliari, tramite il ricorso alle composizioni e alla pace privata, non contraddice la durezza con la quale invece si procede nei tribunali per colpire le lesioni alla quiete pubblica rubricate nei casi di lesa maestà; una concezione della pena ancora retributiva, che si prefigge di colpire in modo esemplare l'autore di un reato e non di eliminare i moventi dei crimini, educa il personale delle corti ad alternare tolleranza e repressione.

[34] A. GAILL, *De pace publica et eius violatoribus, atque proscriptis sive bannitis Imperii libri duo*, I, n. 14, p. 47, nell'edizione delle *Practicarum observationum tam ad processum iudiciarium ... quam causarum decisionum pertinentium*, Coloniae Agrippinae 1595. (Il riferimento di Gaill era a D. 48. 21. 1.)

[35] G. CLARO, Liber V, § fin., quaestio 58, in *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis*, Venetiis 1614, f. 244v.

[36] M. SBRICCOLI, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in G. ORTALLI (ed), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Roma 1986, p. 497.

Esiste nei processi trentini di fine Quattrocento una relazione non casuale tra mitezza o severità dell'azione giudiziaria, e rispetto dell'insieme di regole informali che definiscono agli occhi dei giusdicenti la legittimità della vendetta nobiliare. La fuga nella violenza, anche quando giunga all'omicidio, non si configura come criterio per irrogare pene più gravi oppure come eccezione per interdire il rito della pace. I giudici omettono di concedere la mediazione tra le parti quando la faida, non più misurata sull'eguaglianza delle offese, perde i suoi caratteri di reciprocità e si trasforma in «vendetta selvaggia»; l'intervento di sicari ai quali affidare omicidi su commissione, gli attacchi e gli incendi ai beni degli avversari, rendendo di fatto impraticabili le strade della mediazione, provocano l'intervento repressivo della giustizia d'ufficio[37].

La commistione tra *vis publica*, *seditio* e *crimen laesae maiestatis* che rende così difficile una ricostruzione rigorosa, fermandosi sulle dottrine cinque-seicentesche, dei reati di turbamento della *pax publica*[38], trova però le sue chiavi esplicative nel lavoro di interpretazione dei testi svolto dalla pratica legale. Consegnato alla procedura delle corti, il divieto di faida servirà in un primo momento a definirne i profili, a legarla a un catalogo di norme preciso per contenerne gli effetti più pericolosi, e poco dopo a isolarla dagli altri crimini di *fractio pacis*. La distinzione della vendetta nobiliare dalle pratiche sediziose collettive, dalle azioni contro la quiete pubblica commesse per Andreas Gaill «hominibus coadunatis collectis», orienterà anche i giudici del principato verso la dolcezza delle pene compositive o verso l'inflizione severa dei tormenti; e mentre le *seditiones*, specie dopo la guerra dei contadini vescovili del 1525, assumeranno il volto delle rivolte e del banditismo, la faida aristocratica tenderà a identificarsi sempre più con una forma di scontro individua-

[37] Sono riconducibili a questa tipologia i casi citati alla nota 20, nonché F. GHETTA, *Sentenza capitale emanata contro Marco da Caderzone eseguita il 26 maggio 1490*, in «Studi trentini di scienze storiche», 68, 1989, pp. 3-22.

[38] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 287.

le, fino a confondersi nel tardo Cinquecento con il duello in punto d'onore[39].

[39] Sul distacco cinquecentesco della faida dai delitti di sedizione e poi di banditismo, un'analisi convincente in A. ROTH, *Kollektive Gewalt und Strafrecht. Die Geschichte der Massendelikte in Deutschland*, Berlin 1989, pp. 144 ss.

Antropologia giuridica dello Stato

di *Thomas Kuehn*

Nel XV secolo solo i giuristi avevano una coerente visione teorica dello Stato. Di conseguenza la storiografia del pensiero politico ha dovuto rifarsi agli scritti di giuristi come Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi e di altri, inclusi i canonisti[1]. Curiosamente, come Mazzacane ha messo in evidenza nella sua precisa sintesi, pochissimo lavoro è stato svolto in questa direzione dagli storici del diritto. Secondo quanto ha mostrato Maurizio Fioravanti, il cui stimolante lavoro è servito come punto di partenza per molti saggi di questa conferenza, la ricerca sullo Stato è stata dominata piuttosto da paradigmi che, nel fondarsi su una certa concezione del diritto, prendevano le mosse dalla forma immaginaria dello Stato ottocentesco[2]. Fioravanti conclude la sua

Traduzione di Flavio Zeni.

[1] La letteratura in questo campo è vasta. I contributi più rilevanti sono di W. ULLMANN, *Law and Politics in the Middle Ages: An Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas*, Ithaca 1975; J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987; D. QUAGLIONI, *'Civilis Sapientia'. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989; M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984; Q. SKINNER, *The Foundations of Modern Political Thought*, I: *The Renaissance*, Cambridge 1978 (trad. it., *Le origini del pensiero politico moderno*, Bologna 1984); M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1982; L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968. In tutti questi studi si possono trovare moltissimi riferimenti bibliografici.

[2] Cfr. M. FIORAVANTI, *Stato (storia)*, voce in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1987, pp. 708-758. Pure importante è lo studio di P. COSTA, *Lo stato immaginario: Metafore e paradigmi nella cultura italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986.

analisi con un richiamo a una più attenta considerazione del ruolo del diritto nello sviluppo storico delle forme dello Stato:

«Il problema è ora quello di storicizzare compiutamente tali modelli affermatisi tra Otto e Novecento, per rilanciare una ricerca storiografica che punti realisticamente ad individuare come il diritto sia stato usato dalle forze politiche e sociali al fine di costruire soluzioni sufficientemente stabili, quali 'Stati di diritto' siano stati costruiti nel corso dell'evoluzione storica. La nostra impressione è che un diritto così inteso, non più semplice atto di autorità, e neppure mera espressione di autonomia, né puro atto imperativo, né puro negozio giuridico, ma soprattutto norma di disciplina realizzata nell'ambito dell'interazione politico-sociale, abbia avuto grande ruolo nella strutturazione storica di ciò che oggi chiamiamo Stato»[3].

L'analisi di Fioravanti si concentra soprattutto sui modelli teorici che considerano lo Stato come un sistema di mediazione di norme e interessi pluralistici, talvolta inevitabilmente in conflitto. Lo Stato emerge così come una compagine ambigua e anche contraddittoria di distinte forze politiche e organizzative.

Il contributo di Aldo Mazzacane a questa conferenza ha dato inizio a un processo di analisi storica nelle direzioni proposte da Fioravanti. Mazzacane ci ha posto di fronte alle seguenti incisive domande: «Come si presenta in Italia nella prima età moderna la individuazione di un mutamento costituzionale dei regimi politici? quale contributo i giuristi offrirono alla definizione di tale mutamento?»[4]. Egli collocherebbe questa percezione, secondo me giustamente, nelle relazioni costruite dai giuristi fra lo *ius commune* e i vari *iura propria* delle diverse città-stato e degli stati regionali, muovendo dal convincimento che la formazione degli Stati moderni consistette per prima cosa nel loro svincolarsi dal sistema universalistico medievale. Malgrado secondo le regole statutarie lo *ius proprium* fosse la fonte primaria, e lo *ius commune* fosse chiamato al ruolo complementare di riempi-

[3] M. FIORAVANTI, *Stato (diritto intermedio)*, cit., p. 753.

[4] Cito dalla versione del suo saggio presente in questo volume.

re lacune e dissipare incertezze, in realtà lo *ius commune* «svolgeva un ruolo ben più consistente». I giuristi ebbero una parte fondamentale in questo processo: essi diedero un contributo alla redazione degli statuti e furono gli interpreti della legge in una situazione di confuso pluralismo giuridico. Essi aiutarono in questo modo a trasformare le città italiane in stati territoriali, come ha mostrato Giorgio Chittolini[5]. In realtà, nella giurisprudenza del Quattrocento c'era un sistema elaborato di interpretazione degli statuti studiato alcuni anni fa in maniera efficace da Mario Sbriccoli[6]. Una dimensione di questa costruzione interpretativa consisteva nel determinare se uno statuto, come espressione dello *ius proprium*, era *praeter*, *contra* o *secundum ius commune*. A seconda di come un particolare statuto si trovava collocato rispetto a questo campo di opzioni, ne seguivano determinati effetti non solo sul piano teorico, mentre il compito dei giuristi era proprio quello di determinare il rapporto tra uno statuto e lo *ius commune*[7].

Vorrei proporvi un esempio tratto dalla storia di Firenze, sia per avvalorare gli esempi veneziani di Mazzacane, sia per sollevare altre problematiche correlate. L'11 agosto del 1412, il giurista fiorentino Filippo Corsini (1334-1421) pubblicò un *consilium sapientis* per dirimere una causa che era in appello davanti all'esecutore degli ordinamenti di Giustizia[8]. Le parti coinvolte, una donna rappresentata da un *pro-*

[5] G. CHITTOLINI, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado: Secoli XIV e XV*, Torino 1979, e più recentemente G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbanee. Introduzione*, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991.

[6] M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

[7] In questo modo, per esempio, qualsiasi statuto che eccedesse o «correggesse» lo *ius commune* doveva essere interpretato «ut minus laedat ius commune».

[8] Questo *consilium* è stato ritrovato, in originale datato e sigillato, in un posto inconsueto, fra le carte di un notaio, ser Filippo Mazzei, Archivio di Stato di Firenze (ASFi), *Notarile antecosimiano*, M 343 (1458-82) vecchia segnatura, ff. 326r-327r.

curator e un uomo non imparentato con lei, erano in lite per stabilire se su alcune terre che questo aveva acquistato vigesse un vincolo di obbligazione derivante dalla dote della madre di lei[9]. A complicare la questione c'era una legge fiorentina che proibiva ai figli di acquisire una qualsiasi parte della dote della madre deceduta quando il padre era ancora vivo[10]. Corsini decise che il caso era «male appellatum» e che le terre erano soggette a un vincolo di obbligazione. Anche se la donna aveva ceduto (accettato di cedere?) la dote a un terzo partito (in alcun modo personalmente sottoposto agli obblighi derivanti dalla dote), l'eccezione prefigurata nella legislazione si trasmetteva anche a chi riceveva la proprietà[11]. Siccome la donna non poteva reclamare la proprietà mentre il padre era in vita, non lo poteva neppure fare la persona alla quale lei l'aveva ceduta, così che la «cessio non erit efficax». Come risultato i *bona* rimanevano vincolati agli obblighi derivanti dalla dote della madre anche se avesse dato il suo consenso per la vendita. La donna non perse la causa per la dote solo per un *exceptio cedendarum* permessa dalla legge fiorentina (e su questo punto il Corsini coraggiosamente prese le distanze dal «dominum meum dominum Bartolum»)[12]. Alla fine, egli concluse «predicta roborantur quia dicta reformatio continet ius singulare quam ius commune ergo non est extendenda». La sola

[9] I contendenti erano Dada di Giovanni di Cristofano Petriboni, il cui *procurator* era ser Antonio di Niccolò di ser Pierozzo, e Bernardo d'Ugolino Bonsi.

[10] A meno che non fossero stati emancipati da due anni prima della sua morte.

[11] ASFi, *Notarile antecosimiano*, M 343 (1458-82), f. 326v: «Quia respondeo quod posito quod dicta domina Dada cedat iura dicto Bernardo tamen obligati ad dotem non carebunt privilegio seu beneficio reformationis, ratio est quia dicta cessio non erit efficax de iure ex eo quia exceptio que competit obligatos ad dotem vigore reformationis, videlicet quod non possint conveniri viventi viro que obstaret domine Dade cedenti, obstabat etiam Bernardo possessori quia quidquid sit in delegatione debitoris ... in cessione regula est quod exceptio que obstat cedenti obstat cessionario, quia cessionarius utitur iure cedentis ...».

[12] *Ibidem*, f. 327r.

consolazione che Corsini poté offrire allo sconfitto fu il suggerimento al giudice di esonerarlo dalle spese giudiziarie e da altre penalità che si accompagnavano alla perdita di una azione legale «propter dubietatem negocii et subtilitatem iurium et varietatem opynionum».

Corsini non era un giurista di magistrale levatura. Il suo *consilium* non raggiungeva le vette della contemplazione dottrinale. Era una soluzione pratica di un problema giuridico nato in circostanze molto specifiche fra due parti con interessi in conflitto. Penso che sia dalla dimensione 'antropologica' di tali casi che noi possiamo imparare di più su ciò che era lo Stato rinascimentale nella percezione e nella pratica. È in questo contesto che possiamo cominciare a esplorare la decisiva questione sollevata da Giorgio Chittolini, considerato che il vero problema è capire come le istituzioni rendono operative norme e dottrine giuridiche. In questo caso divennero operativi sia lo *ius commune* che gli statuti. Erano i tribunali, con l'aiuto di esperti come il Corsini, che provvedevano a dare applicazione a questi insiemi di norme che si sovrapponevano.

Gli antropologi del diritto hanno posto l'accento sui punti di vista delle parti in causa nelle liti[13]. Gli antropologi «piuttosto che chiedersi come le società raggiungano una pacifica risoluzione dei conflitti ... si chiedono come gli individui e i gruppi in un determinato luogo e tempo abbiano usato le risorse del diritto per raggiungere i propri fini». Dal loro lavoro emerge che «gli ordinamenti giuridici non dovrebbero essere considerati come sistemi culturali chiusi che un gruppo può imporre a un altro, ma piuttosto come 'codici', discorsi e linguaggi nei quali le persone perseguono i loro

[13] L'antropologia del diritto è andata oltre il riferimento a un astratto senso dello Stato in contrasto con le società-senza-stato dell'analisi antropologica. Schemi esplicativi elementari che vedevano una correlazione fra interesse per le norme, la giustizia e la presenza di uno Stato moderno non sono più in voga anche se in lavori recenti si sono viste riaffiorare tematiche di potere e governo. Per esempio cfr. S. FALK MOORE, *Social Facts and Fabrications: 'Customary' Law on Kilimanjaro, 1880-1980*, Cambridge 1986; L. NADER, *Harmony Ideology*, Stanford 1990.

diversi e spesso antagonistici interessi»[14]. Vorrei aggiungere che questi 'codici' sono parte del processo per mezzo del quale le persone percepiscono i propri interessi e che la presenza di interpreti privilegiati di quei codici, siano giuristi o giudici, non deve essere ignorata.

Non sto sostenendo che dobbiamo abbandonare il nostro progetto storico a favore di uno antropologico. Noi cerchiamo di capire persone, istituzioni ed esperienze nella loro unicità nello spazio e nel tempo, le innovazioni e le contraddizioni nell'esercizio del diritto in un dato territorio, come nel caso di Firenze, non già processi ripetitivi o casi generali. Tuttavia possiamo vedere come, nell'esempio del Corsini, le parti in causa avessero degli interessi distinti che facevano perno su una categoria del diritto (dote) e fossero desiderosi di sottoporre questi interessi a una corte locale (due volte, in realtà) e di usare argomentazioni giuridiche per sostenere le loro ragioni. La situazione pluralistica a livello del diritto dava loro una quantità di argomenti e richiedeva l'intervento di esperti di diritto. Questo pluralismo giuridico forniva legittimità e potere a giuristi come Corsini. Da una lato, egli usava i testi e i termini dello *ius commune* per interpretare un atto legislativo. Dall'altra, la sua abilitazione a fare ciò, il meccanismo cioè che gli permetteva di essere chiamato dalle parti in causa attraverso il giudice e che poneva così il potere della risoluzione nelle sue mani era dettagliatamente previsto dagli statuti fiorentini che sanzionavano la presenza del *doctor consulens* e il suo *consilium sapientis* nella procedura giudiziale fiorentina, simile in questo a quella di molte altre città.

Alla fine, in questa disputa fra fiorentini, non fu il tribunale fiorentino a decidere e neppure il diritto statutario, ma piuttosto un principio più astratto e universale, derivato dalla

[14] J. STARR-J.F. COLLIER (edd), *History and Power in the Study of Law: New Directions in Legal Anthropology*, Ithaca 1989, pp. 2-9, ma si veda anche tutta l'introduzione dei curatori, pp. 1-22. Per una rassegna generale dell'antropologia del diritto cfr. S. ROBERTS, *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth 1979.

loro combinazione, che era in uso nei tribunali della città. Giuristi come il Corsini erano in una posizione analoga a quella degli avvocati negli Stati Uniti, che di certo sono un gruppo professionale potente e influente. In realtà le similitudini sono sorprendenti, almeno ai miei occhi. Sia negli Stati Uniti che nelle città-stato italiane del Rinascimento, si ritrova un pluralismo giuridico di statuti locali, usanze e precedenti, e di più astratti corpi di dottrine giuridiche e ideali – il diritto civile e canonico per le città del Rinascimento, la costituzione federale e i precedenti giudiziali per gli Stati Uniti –, pluralismo elaborato e perpetuato nelle istituzioni educative mediante *curricula* abbastanza uniformi. L'attestazione della padronanza di questa comune eredità giurisprudenziale fu il fondamento sul quale una categoria di esperti iniziò l'esercizio della professione anche in più di una giurisdizione, se lo volevano, poiché avevano una conoscenza cosmopolita del diritto.

Certamente queste analogie possono essere forzate solo sino a un certo punto. È consuetudine osservare che nella tradizione del diritto civile, è lo studioso accademico che dà forma alla legge, mentre negli Stati Uniti e in altri paesi che si richiamano alla *common low*, è il giudice che regna supremo; la dottrina fa in un caso quello che il precedente giudiziario fa nell'altro. Comunque, queste impostazioni mi sembrano più vicine l'una all'altra di quanto la realtà giuridica del Rinascimento assomigli al moderno sistema di codificazione del diritto. Perlomeno nel campo giudiziario, un giurista come Corsini era piuttosto un interprete di una scienza occulta, un sacerdote della legge[15]. Un tale 'sacerdote' può fare della sua 'chiesa' una forza reale nella vita della gente o, per dirla con parole nostre, può far sì che tribunali e leggi possano aiutare in un certo senso chi percepisce la loro utilità. Corsini comunque non ha alcun interesse che lo spinga alla riduzione del pluralismo che dà significato e profitto

[15] Mi affido in questo caso alle intuizioni di S. WEBER, *In the Name of the Law*, in D. CORNELL-M. ROSENFELD-D.G. CARLSON (edd), *Deconstruction and the Possibility of Justice*, London 1992, pp. 232-257.

alla sua posizione sociale, e neppure lo hanno le parti in causa.

Gli storici nord americani, studiando lo sviluppo degli stati nella Europa occidentale moderna, si sono premurati di sollevare dei dubbi circa il grado di sovranità, centralizzazione e anche di coesione territoriale che è necessario per determinare quando uno Stato cominci a esistere come tale. Stabilire quanto consapevolmente lo Stato avesse un posto nella teoria, in contrapposizione alla pratica, è una questione collegata. Secondo le parole di Gaines Post, «la mancanza di una parola per definire qualcosa di comune ai regni e alle città non è una indicazione che non ci fosse Stato»[16]. Post prosegue, mettendo in rilievo come la questione di dotare lo Stato di una personalità fittizia (sollevata dalla dottrina corporativa) sia indicativa del fatto che nella teoria il problema dello Stato veniva posto[17]. Anche Mazzacane afferma che «il quesito dunque è se viene riconosciuto, nella teoria e nella pratica dei giuristi del tardo medioevo e della prima età moderna, un soggetto astratto, un centro d'imputazione capace di dare coerenza e continuità visibili alle strutture di governo di un territorio». Mazzacane scopre che a Venezia, pur facendo un limitato ricorso allo *ius commune*, i giuristi furono in grado, nel replicare alle eccezioni che venivano sollevate nella Terraferma, di arrivare a «una visione relativamente organica e comprensiva dell'ordinamento e della costituzione»[18].

Da parte loro Venezia, Firenze e altre città dominanti non

[16] Cfr. G. POST, *Ratio Publicae Utilitatis, Ratio Status, and 'Reason of State', 1100-1300*, nei suoi *Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322*, Princeton 1964, in particolare cap. 5.

[17] Anche se egli ha sostenuto la prospettiva storica secondo cui «l'astrazione dallo *status regni* dello Stato non fu completa come nell'età moderna» (*ibidem*).

[18] La situazione giuridica a Venezia è stata recentemente affrontata anche da J.S. GRUBB, *Diplomacy in the Italian City-State*, in A. MOLHO-K. RAAFLAUB-J. EMLEN (edd), *City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy: Athens and Rome, Florence and Venice*, Stuttgart 1991, pp. 603-617.

cambiarono l'ordine costituzionale e sociale vigente nei territori soggetti. Più terre cadevano sotto il loro controllo, più aumentava il pluralismo giuridico e più era necessario il servizio di giuristi con una preparazione universitaria[19]. Non erano solo enti corporati, come ad esempio un governo cittadino, che dovevano affrontare problemi giuridici; i singoli individui sottoponevano moltissimi casi e motivavano le loro denunce con un serie di argomentazioni e strategie giuridiche. Il pluralismo giuridico finì per trasformarsi in azione e discussione giuridica che a loro volta richiedevano competenze legali. Mazzacane cita una causa veneziana che coinvolse il milanese Giasone del Maino, il senese Bartolomeo Sozzini, e Carlo Ruini da Reggio. Paolo di Castro era un toscano che non solo insegnava a Padova e commentava i casi veneziani, ma che, in precedenza, aveva lavorato a Firenze e aveva avuto un ruolo importante, con Bartolomeo Vulpi da Soncino, nella revisione e nella riorganizzazione degli statuti di Firenze nel 1415.

Un esempio fiorentino può essere nuovamente d'aiuto per confermare e ampliare le intuizioni di Mazzacane. Negli anni attorno al 1470, venne sottoposta una causa agli officiali della Condotta di Firenze – che per statuto poteva giudicare sulle dispute che nascevano tra le forze mercenarie di Firenze – da Cherubino da Cortona e da un certo Salvatore in qualità di *agentes et heredes*, altrimenti *stipendiarii*, di messer Simonetto di Arezzo[20]. Il giudizio in loro favore e contro

[19] In questo contesto possiamo pure capire meglio due osservazioni. Lauro Martines ha messo in evidenza che alla fine del XV secolo a Firenze vi erano più giuristi praticanti e in maggior numero che in passato questi avevano una estrazione sociale elevata, cfr. L. MARTINES, *Lawyers*, cit., pp 62-78. Osvaldo Cavallar mostra come Guicciardini, egli stesso un esempio del tipo di giuristi locali verso i quali Martines ha rivolto la sua attenzione, prestasse i suoi servizi a molti villaggi rurali e istituzioni ecclesiastiche, i cui particolari statuti, consuetudini, regole istitutive e leggi canoniche sollevavano una gran quantità di problemi giuridici, O. CAVALLAR, *Francesco Guicciardini giurista. I ricordi degli onorari*, Milano 1991, pp. 47-81, 119-136.

[20] Tutte queste informazione provengono dal *consilium*, autenticato, conservato nell'ASFi, *Carte strozziane*, III ser., 42, ff. 42r-46v. La data-

la proprietà di Simonetto fu contestato dalla vedova di questo, la cui tesi si fondava su due serie di argomentazioni. Da un lato, la donna (più propriamente, il suo *procurator*) negava la competenza e la giurisdizione degli officiali della Condotta, in particolar modo nei confronti di coloro che non erano soldati, e in più rivendicava il fatto che non fosse stata seguita una procedura appropriata. Dall'altro, essa affermava «se habere meliora iura pro dote sua». I suoi contendenti, da parte loro, controbattevano agli argomenti di lei con la semplice osservazione che gli officiali della Condotta avevano seguito le stesse procedure di altri tribunali di magistrature fiorentine, facendo semplicemente quello che avevano fatto molte altre volte nel passato. Infine, «est probatum de publica fama eos habere cognitionem» di tali casi. Per quanto riguarda la rivendicazione della dote, essi risposero «quod non potest videre cum sit forensis ipsa uxor» e che le rivendicazioni dotali non erano sufficientemente fondate perché mancava l'identità del notaio che aveva registrato l'atto dotale e la prova del suo *notariatus*.

Entrambe le parti si scagliarono molte argomentazioni come se fossero pietre legali, per colpire il più gran numero di bersagli. I migliori nel lanciare queste pietre furono comunque i giuristi e Cherubino e Salvatore avevano preso al loro servizio un'intera schiera di esperti giuristi fiorentini e non. Guidava l'assalto Angelo di messer Otto Niccolini (144?-1499), che apparteneva alla seconda generazione di giuristi di una insigne famiglia e che era il più giovane tra i giuristi la cui firma onorava il *consilium*. Gli altri sei giuristi firmarono semplicemente per avvalorare i suoi giudizi, con il loro prestigio[21].

zione è stata resa possibile dal fatto che Angelo Niccolini si addottorò nel 1466 (*terminus post quem*) e Tommaso Salvetti morì nel 1472 (*terminus ante quem*).

[21] Questi sei giuristi erano: Tommaso Salvetti (1390-1472), fra le altre cose autore di un commento parziale degli statuti fiorentini; Michele di Pagnozzo Strozzi (1428-1498); Vergilio d'Andrea Adimari (?); Pietro Felcarii (1424-1478); Guidantonio Vespucci (143?-1501); e Andrea Ticci da Casalione (?).

Niccolini affermava la giurisdizione della Condotta *ex consuetudine*, illustrando numerose sentenze fra i *condottieri* e i loro *stipendiarii* nel corso degli anni e di conseguenza la validità delle loro *sententia*[22]. Ma la loro giurisdizione era pure riconsciuta *per statutum*[23]. Contro l'argomentazione che la giurisdizione naturale dei soldati non poteva venir estesa ai loro eredi, Niccolini fece ricorso al *ius commune* secondo la *regula* «que habet quod heres defuncti ibi conveniri potest ubi et defunctus». Inoltre, alcuni testimoni sostennero che gli officiali della Condotta avevano seguito le stesse procedure usate nei tribunali della Mercanzia e delle Arti. Per quanto riguarda il diritto dotale, Niccolini lo respinse immediatamente come non provato perché altri che avevano una quota nella proprietà non erano stati convocati, e una serie di riferimenti a commenti di autorevoli giuristi furono usati per dimostrare quanto questa convocazione fosse necessaria[24]. Qua c'è un'interessante scambio. La vedova, se-

[22] ASFi, *Carte strozziane*, III ser., 42, ff. 43v-44r.

[23] È interessante notare come qui Niccolini tracci un parallelo con l'organizzazione ecclesiastica e il diritto canonico: «Dicitur et disponitur in eorum statuto quod pro qualibet causa vel petitione que coram eis moveatur vel fieret, debeat solvi directura ante quam audiatur agens, et similiter si reus voluerit se defendere solvat directuram etc. quia qui vult consequens videtur velle omne necessarium antecedens ut l. illud de acqui. hered., l. ait oratio de spon. Et ideo dicunt doctores quod si papa concessit alicui prebendam, videtur etiam concessisse ei canonicatum sine quo prebenda esse non potest ut in c. cum si per de preben. li. vi. Cum igitur concessum sit et dispositum quod de causis vertentibus coram eis solvatur tantum pro directura, ergo concesso eis etiam videtur iurisdictio causas cognoscendi et terminandi» (f. 44v). Questo forse è un altro piccolo esempio dell'influenza dell'amministrazione papale sullo sviluppo degli stati, come è stato assai bene documentato da P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

[24] La fondamentale formula secondo cui «quia non probant dotem per dominam Mariam fuisse traditam nam sumptum per eos perductum et allegatum nullam fidem facit quia non fuit pars ipsa citata nec alii habentes interesse prout necesse est» (f. 45r) era seguita da riferimenti a Piero da Bellapertica, Cino da Pistoia, Guglielmo da Cuneo, Bartolo, Baldo, Innocenzo IV, Antonio da Butrio, l'arcidiacono, e Guglielmo Durante. Si noti come in questo caso il termine 'interesse' venga usato non tanto in un'accezione di interesse privato e speciale privilegio quanto come diritto di risarcimento che si afferma in un foro pubblico.

condo Niccolini, non doveva essere citata in giudizio alla luce delle procedure seguite nei tribunali fiorentini, aveva però l'obbligo, secondo lo *ius commune* in questo caso, di convocare tutti gli eredi o le altre persone con un interesse alle proprietà di suo marito in modo che la corte potesse *facere fidem* nei suoi diritti dotali. È pure significativo capire quali sono state le circostanze che Niccolini decise di non utilizzare. Malgrado le argomentazioni usate all'inizio del processo in tal senso, non sollevò il problema della competenza del notaio. Come servitori della legge, impiegati sia da istituzioni pubbliche che da privati, i notai erano essenziali per l'ordinamento giuridico del comune. Niccolini non si preoccupò neppure di trattare il complesso problema dello *status* della vedova come *forensis* di fronte a un tribunale fiorentino. Così non vennero colte possibili opportunità per un più completo esame costituzionale della giurisdizione.

È improbabile, secondo me, che la questione si fermasse là. Anche la vedova avrebbe potuto far ricorso a illustri avvocati e probabilmente avrebbe dimostrato i suoi diritti dotali. C'erano altri tribunali, compresi quelli di Arezzo, dove lei avrebbe potuto contestare le pretese della sua controparte e proteggere la propria dote. Una conclusione arbitrale, forse alla fine di un lungo e complesso processo, fu il probabile risultato[25]. Ciò che Niccolini aveva fatto, nel contesto di un *consilium pro parte*, era stato di sostenere l'autorità giurisdizionale di una magistratura fiorentina, in parte almeno perché ciò tornava a favore dell'interesse dei suoi clienti – in quanto essi avevano già ammesso la giurisdizione della corte nel sottoporle la causa – qualsiasi fossero state le sue personali convinzioni sull'argomento. Un giurista della parte avversa sarebbe stato costretto a negare la giurisdizione su quel tipo di causa o di litiganti. Non c'era conformità allo statuto o alla consuetudine di *ius commune*, o, viceversa, Niccolini usò con disinvoltura entrambi quando questi servivano ai suoi scopi.

[25] A questo proposito, si veda il mio *Law, Family, and Women: Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago 1991, in particolare cap. 1.

Cosa fecero allora il diritto e i suoi professionisti per contribuire allo sviluppo dello Stato in casi come questo, dove non aveva luogo alcuna significativa elaborazione teorica e dove l'accordo era molto probabilmente extra-giudiziale anche se non extra-giuridico? Forse il più grande contributo che avrebbero potuto portare era quello di trasmettere alle parti in causa, che erano anche cittadini, molti di loro politicamente impegnati, il senso che una *curia* nella città era un luogo, per dirlo con le parole del *consilium* di Niccolini, «ubi redditur ius». Lo *ius*, insieme con la *libertas* e anche con la salvezza divina, albergava all'interno delle mura della città, all'interno del suo territorio e delle sue istituzioni. Esso era sempre una combinazione tra gli assetti e le risorse particolari di una data città o luogo e la natura universale della giustizia, della verità e via dicendo, che prendeva corpo molto spesso in autorevoli testi. Per attivare questa combinazione erano utili, se non assolutamente necessarie, innegabili forme di *patronage* e mediazione e per questo proliferavano forme diverse di dominio.

Nel suo saggio sulla politica fiscale, Anthony Molho ha sostenuto che i problemi fiscali non furono affrontati con un approccio *ad hoc*, salvo occasionali tentativi indotti da uno stato di crisi per far fronte a problemi più strutturali. A Firenze la crisi fiscale e lo sforzo più centralizzato per affrontarla ebbero luogo nel primo XV secolo, ma tale approccio fu successivamente abbandonato[26]. Forse c'è un parallelismo nella storia del diritto. All'inizio del XV secolo problemi giuridici di vario tipo portarono a un'ampia revisione degli statuti. Da quel momento in poi, con qualche eccezione per l'interludio del Savonarola, non vi furono più revisioni. Ci fu solo più regolazione legislativa, accompa-

[26] Molho in particolare menziona la duplice revisione degli statuti di Firenze del 1409 e del 1415 come parte di «questa tenace inclinazione riorganizzatrice». Si veda pure il suo saggio, A. MOLHO, *Tre città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia*, in *Italia 1350-1450: Tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Bologna 1993, in cui l'analisi dei problemi fiscali mette in evidenza le debolezze dello Stato soprattutto a Firenze e a Genova.

gnata da commentari giuridici degli statuti e da un crescente corpo di precedenti giurisprudenziali nella moltitudine dei *consilia*. La successiva riforma giuridica a Firenze, nel 1502, sarebbe stata soprattutto una questione di riorganizzazione procedurale[27]. La sapienza accumulata dai giuristi che praticavano nelle città non fu quindi vanificata. Le aspettative dei fiorentini come reali o potenziali parti in causa davanti ai tribunali, anche a quello nuovo della Ruota, non mutarono sostanzialmente. Infine, da una prospettiva antropologica, il diritto fornì una serie di esperienze, consuetudini e aspettative sul funzionamento perlomeno di alcune istituzioni, oltre che aiutare a definire meglio le medesime e l'ordinamento che sostenevano. I modi di funzionamento del diritto – e il contributo delle procedure dello *ius proprium* fu in questo senso indispensabile – mostrano come lo Stato non fosse ancora una persona giuridica fittizia ma un sistema di relazioni[28]. Come Mazzacane ci induce a pensare, non è la sostituzione dello *ius commune* o la sua limitazione da parte dello *ius proprium* che ha caratterizzato la dimensione giuridica degli stati italiani del Rinascimento bensì l'abilità di elaborare di volta in volta differenti combinazioni fra questi *iura*.

[27] Anche a questo proposito Molho cita il lavoro di Andrea Zorzi e la sua intuizione che la riforma del 1502 «seguì le linee guida della riforma amministrativa attuata agli inizi del XV secolo». Cfr. A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina. Aspetti e problemi*, Firenze 1988.

[28] E mostrano pure che le persone che erano coinvolte in questi rapporti non erano ancora immaginate come moderni soggetti privati dotati di diritti ma come 'persone' plasmabili che si definivano relazionalmente.

«Fidelitas habet duas habenas». Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII

di *Diego Quaglioni*

La relazione di Aldo Mazzacane ha giustamente revocato in dubbio, nel tracciare un succinto profilo del versante storico-giuridico della ricerca intorno alle origini dello Stato moderno, alcuni indirizzi storiografici affetti vuoi da propensione formalistica verso problemi di natura puramente dottrinaria, vuoi da propensione a mutuare i propri schemi interpretativi direttamente dalle classificazioni della giuspubblicistica di oggi. Credo di poter concordare ampiamente sul giudizio di Mazzacane, così come sono portato a condividere pienamente il suo dubbio che la rinuncia preliminare a indagare la storicità dei concetti possa restituire convenientemente la realtà concreta di fenomeni complessi e multiformi, quali le trasformazioni costituzionali, giuridiche e amministrative, avvenute in Italia tra il secolo XIV ed il XVI. Quando la storia giuridica sfugge all'uso, ancora abbastanza comune nella letteratura del nostro tempo, di mero carattere incoativo all'illustrazione di istituti giuridici, è pur sempre difficile che si eviti il vecchio vizio di una sovrapposizione di schemi e concezioni tipiche della realtà del diritto codificato ad un'età profondamente diversa per strutture mentali prima ancora che costituzionali, giuridiche e amministrative (per lo meno nel senso che oggi si è portati ad attribuire ad esse). Mi pare del resto che anche le indagini più recenti, frutto della pur lodevole attenzione, sconosciuta in passato, per i fenomeni del diritto e per le sue costruzioni formali, rivolte piuttosto che alla determinazione di un modello unico di formazione dello Stato moderno, all'indagine documentata, territorio per territorio, abbiano urgente bisogno di ricuperare sul terreno della storia delle dottrine giuspolitiche il senso e la ragione unitaria dei processi, così

come essi furono avvertiti e pensati nella cultura giuridica dell'età intermedia. In tal senso mi pare che l'aspetto più importante della relazione di Mazzacane stia nella domanda se vi sia, nella prima età moderna in Italia, da parte dei giuristi, la percezione di un mutamento costituzionale nei regimi politici. C'è insomma, si potrebbe ripetere con Mazzacane, un contributo che i giuristi offrirono per rendere trasparente questa percezione? Personalmente credo di sì, e credo anzi che proprio sul terreno della riflessione giuridica sia possibile reperire la consapevolezza più viva dei mutamenti, proprio perché sul terreno della riflessione giuridica si era costruita l'unità del 'sistema' del diritto comune, del sistema universalistico. Mazzacane ha ragione: se si parte dal convincimento che la formazione degli Stati moderni consistette per prima cosa nel loro svincolarsi dal sistema universalistico medievale, allora la crisi di quel sistema potrà essere colta innanzi tutto nella crisi della dottrina che ne aveva sostenuto e alimentato le ragioni su basi 'scientifiche'.

Vorrei a questo proposito ricordare che Paolo Prodi ha scritto recentemente che per dire qualcosa di nuovo nel campo delle origini dello Stato moderno (anzi, per cogliere concretamente il farsi dello Stato moderno) occorrerebbe «riprendere il discorso sullo Stato del Rinascimento, nella sua prima espressione in quel laboratorio politico dell'Europa moderna che è stata l'Italia nel passaggio dal comune alla signoria, per cercare di capire come si è trasformata la legittimazione del potere dal modello interno... al modello della autorità che viene dall'alto...; occorrerebbe riprendere l'analisi, nella selva dei *consilia* e dei trattati giuridici, della discussione sulle differenze tra la nuova sovranità legittimata e la tirannide *ex defectu tituli* o *ex parte exercitii*»[1]. E se è vero che sappiamo poco o nulla in generale sulla presa di potere dei principi e sui suoi condizionamenti nella prima età moderna[2], è dunque vero anche che la ricerca intorno ai nuovi modi di essere del potere si presenterebbe monca e difettiva

[1] P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, pp. 243-244.

[2] *Ibidem*, p. 244.

se escludesse quella 'propedeutica' dello Stato moderno che è la dottrina giuspubblicistica del rinascimento giuridico medievale. È in essa e per essa che si elaborano il linguaggio e le categorie fondamentali della dottrina dello Stato della prima età moderna, in una mistione vitale (che a molti continua ad apparire, ma a torto, come una sorta di confusione) di elementi 'tradizionali', cioè propri ad una lunga tradizione teologico-politica e giuspolitica, ed elementi innovativi[3]. L'esperienza dello Stato moderno – è stato scritto[4] – può voler dire tutto, se la si sappia cogliere nella riflessione di coloro che ne furono i protagonisti, e può voler dire nulla se invece ci si limiti, come troppo spesso è accaduto, all'enunciazione del suo essere accaduta.

I giuristi sono i protagonisti della prima esperienza dello Stato moderno, e alla riflessione dei giuristi occorre tornare dunque, se solo si riesca a resistere alla ricorrente tentazione, tipica di chi applica meccanicamente gli schemi e le funzioni proprie dell'età del diritto codificato ad un'età che invece vide i giuristi come 'signori del diritto'[5] e 'creatori dell'ordinamento', di relegare le dottrine giuridiche in un ambito di mera 'lettura' e giustificazione *ex post* dell'ordinamento. E tra i giuristi occorre tornare ancora una volta a Bartolo ed al complesso intreccio delle sue dottrine, sia a quelle insegnate dalla cattedra e affidate alle *lecturae*, sia, e forse ancor più, a quelle esposte nelle sue opere di carattere 'monografico'.

Tra queste sono poste, per lunga tradizione manoscritta e a

[3] Cfr. a questo proposito il recente volume di A. BLACK, *Political Thought in Europe, 1250-1450*, Cambridge 1992.

[4] Mi riferisco alle osservazioni di G. SASSO, *Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico*, Bologna 1980, p. 57. Per qualche considerazione ulteriore cfr. D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992, p. 5 e ss.

[5] Alludo ovviamente al titolo dato ad una serie di lezioni di Raoul van Caenegem nell'edizione italiana: R. VAN CAENEGEM, *I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea*, a cura di M. Ascheri, trad. di L. Ascheri Lazzari, Milano 1991.

stampa, le glosse alle costituzioni extravaganti di Enrico VII. Esse si sono tramandate nel *corpus* bartoliano in forma di *tractatus*, e come tali sono quasi sempre ricordate e citate; ma c'è stata anche una diversa e parallela tradizione, in margine alle costituzioni stesse, inserite grazie all'opera di Bartolo come *undecima collatio* nel *Volumen legum*, unitamente cioè alle Istituzioni di Giustiniano, alle nove collazioni delle Novelle, ai *Libri Feudorum* e al *Liber de pace Constantiae*. Ciò che occorre in primo luogo tener presente, quando si tratta della dottrina esposta da Bartolo in margine alle costituzioni enriciane[6], è appunto il fatto che essa non ebbe semplicemente il valore di una opinione, per quanto autorevole, ma costituì la *glossa ordinaria* ad una sezione del *corpus iuris*, anzi ad un *ius novum* incorporato nel vecchio diritto romano comune in forza di una operazione ermeneutica e dell'autorità del maggior giurista civilista che il rinascimento giuridico medievale abbia partorito.

Le glosse appartengono, com'è noto, all'ultima produzione bartoliana, poiché si collocano dopo l'incontro pisano di Bartolo, legato dei Perugini, con l'imperatore Carlo IV, nipote di Enrico VII, nella Pasqua del 1355. Esse dovrebbero essere contemporanee o di poco successive al *tractatus De tyranno*, nel quale, come ho dimostrato pubblicandone criticamente il testo, le costituzioni sono allegate come *lex nova*, in una citazione che il testo tràdito in buona parte dei manoscritti e in tutte le stampe aveva reso incomprensibile e alla quale non segue alcun rimando alle glosse medesime[7]. Alla

[6] Per l'origine delle costituzioni e per l'atteggiamento dei giuristi medievali nei confronti della *querelle* fra Enrico VII da una parte e Roberto d'Angiò e papa Clemente V dall'altra, cfr. ora K. PENNINGTON, *Henry VII and Robert of Naples*, in J. MIETHKE (ed), *Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert*, München 1992, pp. 81-92, con annessa bibliografia.

[7] D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Firenze 1983, p. 36 e nota 54. Accoglie tali risultati la recente traduzione inglese di Julius Kirshner: BARTOLUS OF SASSOFERRATO, *On the Tyrant*, in E. COCHRANE-J. KIRSHNER (edd), *The Renaissance*, Chicago and Lon-

fine della q. IX del *De tyranno*, dopo aver ricordato lo stretto dovere dei poteri universali di colpire senza eccezione le situazioni di illegalità politica, Bartolo cita alla lettera un luogo della costituzione *Qui sint rebelles* dichiarando ribelle all'Impero il tiranno manifesto *ex parte exercitii* che trami, anche non apertamente, contro il principe o i suoi officiali. E che la motivazione di fondo dell'opera bartoliana risieda nella preoccupazione di inquadrare il *quid iuris* del fenomeno delle 'tirannidi', cioè del mutamento dell'ordine politico in corso nell'Italia del Trecento, è evidente per la stessa glossa «In cuius tranquillitate» alla costituzione *Ad reprimendum*[8]:

«Hoc patet. nam cum Imperium fuit in statu, & in tranquillitate, totus mundus fuit in pace, & tranquillitate, ut tempore Octauiani Augusti, & cum Imperium fuit prostratum, insurrexerunt dirae tyrannides, & haec fuit huius opusculi causa fin.»

Al di là del modesto proposito dichiarato nella rubrica preposta alle glosse («ipsasque glossare volui ... vt multa vtilia, quae in eis sunt, omnibus innotescerent ... & studentium utilitatem, glossaui eas»)[9], l'opera rivela intenti più forti, generalmente individuati nella difesa dell'Impero e di un ordine universale che si incardina, come ha scritto Emilio Betti, «sull'autorità dell'imperatore romano»[10]. Proprio Bet-

don 1986, pp. 7-30: 25 (University of Chicago. Readings in Western Civilization, 5). Per qualche ulteriore notizia sulla diffusione dell'opera politica di Bartolo cfr. D. QUAGLIONI, *Das Publikum der Legisten im 14. Jahrhundert. Die 'Leser' des Bartolus von Sassoferrato*, in J. MIETHKE (ed), *Das Publikum politischer Theorie*, cit., pp. 93-110.

[8] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super constitutione extravaganti Ad reprimendum*, glo. «In cuius tranquillitate», n. 7, in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, Venetiis 1596 (*Opera*, tom. X), fol. 95rA. Per qualche osservazione, anche di natura filologica, sulla glossa cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., p. 33.

[9] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super constitutione extravaganti Ad reprimendum*, Rubr., in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 94vA.

[10] E. BETTI, *La dottrina costruita da Bartolo sulla constitutio «Ad reprimendum»*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano 1962, II, pp. 37-47: 44.

ti ha osservato che l'idea genuinamente medievale di un ordinamento universale è il presupposto fondamentale della impostazione problematica delle glosse bartoliane, concordando con quanto Marcel David scriveva di esse, come «argument précieux en faveur de la politique impériale»[11]. Le glosse bartoliane sarebbero insomma, storicamente, anche secondo il giudizio di Mario Sbriccoli, l'avallo dottrinario alla ripresa imperiale, «l'estremo tentativo di rilancio (in Italia) dell'autorità imperiale»[12].

Lo stesso Sbriccoli ha potuto rimproverare al Betti di aver colto «solo in parte questo preciso senso dell'intervento di Bartolo», senza cioè avvertire «il reale e pieno valore politico di quel contributo nel quadro della crisi del potere imperiale in tutta l'Europa»[13]. Le glosse bartoliane sono insomma una delle testimonianze più immediate e vive dell'attenzione dei giuristi trecenteschi per l'insorgere di nuovi modi e di nuovi assetti del potere, per una crisi della legalità e dell'ordine antichi, e dunque, necessariamente, per l'emergere di una legalità e di un ordine 'nuovi'. In tal senso l'atteggiamento di Bartolo andrebbe qualificato, storicamente, secondo un tagliente giudizio di Pietro Costa, come 'legittimistico' e perciò anche 'passatistico': egli avrebbe insomma racchiuso il reale «in una sistemazione che dava conto di tutti gli aspetti di esso, ma le lenti attraverso le quali guardava riflettevano più un mondo già divenuto che un mondo in divenire»[14].

Una compiuta storicizzazione del pensiero giuspolitico di Bartolo non può portare a conclusioni molto diverse da queste, quand'anche si aggiunga (com'è capitato di fare a

[11] M. DAVID, *Le contenu de l'hégémonie impériale dans la doctrine de Bartole*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti*, cit., II, pp. 199-216: 211.

[12] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, p. 27.

[13] *Ibidem*, p. 27, nota 26.

[14] P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, p. 161.

chi scrive) che ciò che importa non è tanto l'obbedienza di Bartolo a suggestioni di tal fatta, quanto piuttosto la consapevolezza del giurista che in quegli anni era sorta e si andava consolidando una forma di potere che tendeva a mutare radicalmente il rapporto tra governati e governanti, fra diritto e potere[15]. E tuttavia si dovrà aggiungere ancora qualcosa, se si vorrà valutare il contributo di Bartolo e della scienza giuridica trecentesca nel momento delle origini dello Stato moderno in Italia, non solo nei termini, beninteso importantissimi, di un riflesso nella coscienza del giurista del processo di sfaldamento del vecchio ordinamento politico e di nascita di nuovi organismi politico-territoriali ed insieme di nuove forme del potere. Occorrerà insomma aggiungere che il testo bartoliano, quale che sia l'interpretazione storica che oggi possiamo darne, fu fruito come dottrina, come acquisizione teorica ad un ambito di dottrine che di lì a poco avrebbe usato i materiali della scienza romanistica medievale per edificare il paradigma teorico dello Stato moderno e della nuova sovranità.

Il lascito bartoliano non sta insomma nel solo acuto contrasto fra il diritto e il fatto, fra le esigenze della legalità e la constatazione dell'effettività del potere signorile: sta nell'elaborazione di figure e di categorie e di concetti, i quali, applicati nella sua dottrina al *princeps* della tradizione romanistica, all'imperatore, sarebbero presto stati applicati, nel processo di rapido trasferimento delle attribuzioni della suprema potestà d'imperio, della sovranità imperiale, ai signori e ai principi territoriali, agli Stati della nuova Europa. Tra queste figure c'è appunto quella dell'obbedienza, dell'obbligazione politica e dei suoi fondamenti.

È prima di tutto nella glossa «fidelitatis» che Bartolo esprime, per dirla ancora con lo Sbriccoli, «una sorta di mistica dell'obbedienza»[16]. Tale *fidelitas* è dovuta, *debita*, «iure diui-

[15] Cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., pp. 70-71.

[16] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 146.

no, & humano»[17]: essa obbliga dunque totalmente i soggetti, in coscienza così come nelle azioni esterne, secondo una gerarchia delle forme dell'obbedienza che vede l'obbedienza dovuta al *princeps* come sovraordinata a quella derivante dagli stessi obblighi naturali, in quanto il *princeps* è *Deus in terris* e partecipe dell'incondizionata fede (*tota fidelitas*) a Dio dovuta[18]:

«Quaedam est fidelitas, quae debetur proximo. scilicet non offendere eum, nec insidiari ... non autem tenetur eum defendere ... Alia est fidelitas, quae debetur patri, quem quis etiam tenetur defendere uerbo, & opere, & debet patri indicare quae cognoscat contra eum ... debet etiam reuerentiam ... Non autem reperio, quod quis teneatur patrem defendere facto. scilicet opponendo se, uel simili modo. Tertia est fidelitas maior, qua quis tenetur domino suo, cui non solum tenetur non offendere, sed indicare verbo, & defendere facto ... Ita debet quisque Principem non offendere. & si sciuerit, indicare, quod patet, quia conscij tantum tenentur ... tenetur etiam defendere eum ... uere ergo hic dicitur totius, quia tota fidelitas debetur Principi. Est enim Deus in terris ... de Deo scriptum est: Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota mente tua, & ex omnib. uirib. tuis».

Al di là degli ovvi, e impliciti, rimandi scritturali (*Dt* 6, 5 e 10; *Mt* 22, 37; *Mc* 12, 30; *Lc* 10, 27), ce n'è uno in particolare che non può non essere sottolineato, ed è quello ai titoli *De forma fidelitatis* e *De nova forma fidelitatis* dei *Libri feudorum* (*LF*, II, 6-7). Sbriccoli ha giustamente notato, più in generale, che la nozione dell'obbedienza che i giuristi accreditano è «fortemente condizionata dall'esperienza dei rapporti feudali e spesso esemplificata nel suo svolgersi all'interno della struttura organizzativa della Chiesa»; egli aggiunge tuttavia che questo non impedisce «che essi guardino al di là di tali limiti topici e concettuali, dando all'obbedienza (che resta una *virtù*) il ruolo che le compete nei rapporti politici, quale condizione necessaria del

[17] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super constitutione extravaganti Ad reprimendum*, glo. «Debitae», in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 95rA.

[18] *Ibidem*, glo. «Fidelitatis», nn. 2-5, fol. 95rA.

realizzarsi del nesso dominio-soggezione proprio di ogni processo di potere»[19].

Il luogo bartoliano rappresenta veramente un punto cruciale nel percorso tardo-medievale del concetto di obbedienza. Si è parlato, a questo proposito, di uno slittamento ideologico collegato ad un arricchimento concettuale: «Lo slittamento ideologico riguarda il suo ruolo nel sistema dei valori che sta a base dei rapporti di potere ...; nel senso che l'*obedientia* ... tende ad assumere una funzione non limitata alla conservazione degli schemi esistenti di vita associata, complicata come è dal valore politico che essa assume quando investe la struttura del potere. Ciò vuol dire che essa, da generale elemento d'ordine ... diviene particolare criterio di repressione. O meglio, e qui sta l'arricchimento concettuale ..., conserva i caratteri 'sociali' e vi aggiunge la valenza politico-penale»[20].

È così che l'ideologia dell'obbedienza assume il principio di autorità «come trama fondamentale del vivere associato»[21], a tal punto che il suo 'raggio di operatività' sembra appunto allargarsi, secondo l'espressione di Sbriccoli già ricordata, fino all'emergere di una «mistica dell'obbedienza». Particolarissima risulta a questo proposito la forza espressiva della glossa bartoliana, appuntata in margine alla costituzione enriciana là dove essa parla delle «briglie di ogni debita fedeltà»[22]:

«Sicut enim per habenas equus recte ducitur, ita per fidelitatem homo ducitur subditus domino, quae fidelitas habet duas habenas. scilicet in faciendo, quae fieri debent, & non faciendo, quae fieri non debent, ut modo dixi, quae duo praecepta sunt duae habenae, per quas homo subditus ita ducitur, & pacificus fit, sicut equus & alia animalia ducuntur per habenas, & per ista duo praecepta homo

[19] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 117.

[20] *Ibidem*, p. 146.

[21] *Ibidem*.

[22] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super constitutione extravaganti Ad reprimendum*, glo. «Habenis», in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 95rA.

ducitur, & pacificus fit, sicut aequus [sic] per habenas quas timet, & fuerunt haec duo praecepta facta primis duobus parentib. super quibus pendent leges & prophetae, & super quibus totum vtriusque iuris corpus fundatum est, ut no. ff. de iust. & in. [sic] l. i. [D. 1, 1, 1] & ideo dixit, habenis».

Le due briglie della fedeltà non trovano più la loro origine e la loro giustificazione ultima, in questo luogo, nei *Libri Feudorum* e nella concezione di una *fides* scambievole, ma nel diritto divino positivo espresso nel duplice precetto veterotestamentario (evidentemente *Gn* 2, 16-17: «praecepitque ei dicens: Ex omni ligno paradisi comede; de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas»). Non è stato mai notato fino ad oggi un punto di certo interesse, vale a dire come Bartolo abbia potuto fondare la sua teorica che radica il duplice precetto della fedeltà politica («in faciendo, quae fieri debent, & non faciendo, quae fieri non debent») nel duplice precetto biblico, attraverso il ricorso, altre volte attestato nella sua opera, alla *Postilla super Genesim* di Ugo di San Caro. È infatti il teologo francese a spiegare[23]:

«Iussio in duobus consistit, in praecepto & prohibitione, & ideo vtrumque datur homini. Vnde peccaret homo si non comederet de concesso, sicut peccauit comedendo de vetito».

«Iussio in duobus consistit, in praecepto et prohibitione». Bartolo ha certamente in mente questo assioma quando argomenta che dal duplice precetto «pendent leges & prophetae». Io credo che in questo luogo Bartolo non intendesse semplicemente riferirsi alla *lex vetus*, alla legge mosaica e alla tradizione veterotestamentaria; il giurista, se bene intendiamo, si riferiva invece al diritto naturale secondo la sua definizione non già romanistica ma grazianea, fondata su *Mt* 7, 12: «Humanum genus duobus regitur, naturali videlicet iure, et moribus. Ius naturale est, quod in lege et evangelio

[23] UGO DI S. CARO, *Postilla super Genesim*, ad v. «Praecepit» (*Gn* 2, 16), in *Opera omnia in universum Vetus et Novum Testamentum*, Lugduni 1645, tom. I, fol. 5rA. Per il ricorso alla *Postilla*, dimostrato ampiamente nell'uso dei luoghi scritturali fatto da Bartolo nei suoi trattati, cfr. D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., p. 40, nota 2.

continetur, quo quisque iubetur alii facere, quod sibi vult fieri, et prohibetur alii inferre, quod sibi nolit fieri. Unde Christus in evangelio: Omnia quaecunque vultis, ut faciant vobis homines, et vos eadem facite illis. Haec est enim lex et prophetae (*dictum ante* c. 1. D. I)»; ed è perciò che sopra il duplice comando, la «iussio» che consiste «in praecepto et prohibitione», riposa fermamente tutto il diritto umano positivo, organizzato nell'uno e nell'altro *corpus*, canonico e civile: «super quibus totum vtriusque iuris corpus fundatum est». E non sembra senza significato che la sola allegazione romanistica presente nel passo bartoliano, vale a dire il frammento ulpianeo che forma la *l. iuri operam* nel titolo I del libro I del Digesto (D. 1, 1, 1), rimandi alle categorie generalissime nelle quali trova fondamento la sostanza stessa del diritto («ars boni et aequi») così come la «vera philosophia» che s'incarna nella «civilis sapientia»: «Iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verumetiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes...» Proprio in margine a quel frammento la Glossa accursiana sottolineava già la congiunzione della *formido poenae*, del timore della pena, e dell'*amor virtutis*, recitando il distico di derivazione oraziana: «Oderunt peccare boni uirtutis amore: Oderunt peccare mali formidine poenae»[24].

Le implicazioni di questa dottrina sono, com'è evidente, formidabili, e lasciano trasparire un fondo volontaristico che avrebbe presto trovato la sua più piena espressione nella cultura giuspolitica del nascente assolutismo: tutto il diritto ha origine in un comando, nella *lex* che è *iussio principis*; che il comando del principe si fondi e si modelli nel comando divino dal quale ha origine ogni diritto umano, naturale e positivo, non che a limitare il potere del sovrano conduce

[24] Glo. «Metu poenarum», *in l. iuri operam, ff. de iustitia et iure* (D. 1, 1, 1), in *Digestum Vetus, seu Pandectarum Iuris Civilis Tomus Primus*, Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576, col. 12. La fonte è ORAZIO, *Epist.*, I, xvi, 52-53: «Oderunt peccare boni virtutis amore: / tu nihil admittes in te formidine poenae».

invece ad una sua assolutizzazione, all'assolutizzazione dell'obbedienza e alla coerente negazione di ogni diritto di resistenza (ammesso invece là dove il comando provenga dal ribelle all'ordine giuridico e politico così fondato, cioè dal *rebellis* o, che è lo stesso, dal *tyrannus*). Non a caso la glossa «rebellando» alla costituzione *Qui sint rebelles* sottolinea che la legge «loquitur simpliciter», incondizionatamente, a significare che non può esservi mai giusta causa nella resistenza verso il *princeps*[25]:

«Resistendo, uel non obediendo, licet ipsi guerram non inferant, vt dictum est. Et aduertendum est, quod in illo qui rebellat contra Principem, haec constitutio loquitur simpliciter, quasi contra eum non possit esse aliqua iusta causa resistendi».

La violazione del debito di fedeltà, la resistenza o la lotta all'Impero (ma anche la semplice disobbedienza) sono dunque «sempre considerate come ribellioni, e le conseguenti azioni belliche dell'imperatore come giuste sanzioni penali»[26]. Vero è che Bartolo restringe dichiaratamente l'applicazione della costituzione enriciana ai ribelli all'Impero, escludendo che essa possa colpire quanti manchino alla *fides* e all'obbedienza verso i principi particolari o le città ma facendo salvi (e ciò deve essere fortemente sottolineato) i vicari imperiali: «qui principaliter de directo pro eo sunt, ut Legati & Vicarii Imperatoris»[27]. Il potere dell'imperatore,

[25] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super constitutione extravaganti Qui sint rebelles*, glo. «Rebellando», n. 1, in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 105rA.

[26] D. SEGOLONI, *Bartolo da Sassoferrato e la Civitas Perusina*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti*, cit., II, pp. 515-671: 663.

[27] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super constitutione extravaganti Qui sint rebelles*, glo. «Rebellando», nn. 3-5, in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 105rA-B: «Sed an haec constitutio habeat locum, contra eum, qui rebellat contra aliquem Regem, vel Principem, vel contra aliquam, propriam ciuitatem. Quod uidetur, cum hic dicitur contra officiales nostros, sed omnes praedicti possunt dici officiales Imperatoris, quia vel ab eo habent iurisdictionem ex constitutione, vel concessione, uel longa consuetudine quae vim constitutionis habet ... Contrarium dico, nam tunc non fit contra prosperitatem Principis, vel Imperij principaliter licet ex istis defensionibus & rebellionib. Respu.

come quello dei suoi vicari, è irresistibile; non così quello delle città, e perfino dei regni, che derivano dall'imperatore il mero e misto imperio. Qui si apre una breccia, ed è qui una ferita che Bartolo avverte quando ricorda che i tiranni ai quali la Chiesa e l'Impero attribuiscono il vicariato «propter titulum ... supervenientem ... non desinunt esse tyranni»[28]. Si può tuttavia aggiungere, accanto a queste glosse, l'assunto bartoliano che da una parte intende il *princeps* come «quilibet potestatem gerens publice»[29] e che dall'altra vuole la potestà della *civitas* più alta e più forte sopra il cittadino di quella del padre sopra il figlio: «ciuitatis potestas est maior in ciuem suum, quam potestas patris in filium»[30].

Quale influenza la dottrina bartoliana abbia esercitato in una 'lunga durata' della riflessione giuspolitica, fino a Bodin e oltre, è possibile intuire. Bodin, che nella sua opera maggiore allega spesso le glosse alle costituzioni enriciane, dovette ricordarsi di esse sia in quei luoghi nei quali l'equipa-

laedatur. Et quod dicitur de officialib. Imperatoris, intelligitur de his qui principaliter de directo pro eo sunt, ut Legati & Vicarii Imperatoris ... Reges vero & ciuitates, esto, quod habent iurisdictionem a Principe, tamen eam exercent principaliter propter se, non propter Principem, & sic cessat haec constitutio, quae specialiter loquitur in his, qui machinantur contra personam Principis, vel eius officiales, vel Imperii vtilitatem».

[28] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de tyranno*, q. X, in D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., p. 205.

[29] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus testimoniorum*, v. «Regnativa prudentia», in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 162vA: «Regnatiua prudentia consistit in bene operando in bonum finem, hoc est in quietem, & bonum subditorum, non in finem sui lucri, vel persone. Haec quidem requiruntur in principe, hoc est in quolibet potestatem gerente publice». Per un commento a questo luogo bartoliano cfr. D. QUAGLIONI, *«Regnativa prudentia». Diritto e teologia nel «tractatus testimoniorum» bartoliano*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*, Rome 1991, pp. 155-170: 164.

[30] BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus represaliarum*, q. V, ad 3, n. 8, in BARTOLI A SAXOFERRATO *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, cit., fol. 122rB. Cfr. a questo proposito D. QUAGLIONI, *The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages*, in A. MOLHO-K. RAAFLAUB-J. EMLEN (edd), *City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Ann Arbor 1991, pp. 155-167: 162 e nota 36.

razione *lex-iussus* è più esplicita, sia là dove più forte emerge il nesso fra 'costituzione' dello Stato e problema penale. Nel libro V della *République*, capitolo IV (*Du loyer & de la peine*), c'è una dichiarata visione del 'problema penale' come problema politico per eccellenza. Bodin afferma che «il est besoin de traicter ... des loyers & des peines sommairement»; chi infatti volesse trattarne a lungo dovrebbe scriverci su una lunga opera apposita («on en feroit vn grand oeuure»), giacché «ces deux poincts concernent entierement toutes Republiques»[31]. La questione abbraccia dunque «la vita tutta intiera dello Stato»; la questione penale è questione politica per eccellenza, questione di 'ordine' politico: se le pene e i premi sono distribuiti con saggezza lo Stato sarà sempre felice e fiorente; ma se, al contrario, i buoni non sono premiati per il loro merito né i malvagi hanno la pena che hanno meritata, non c'è da sperare che lo Stato possa durare a lungo, «il ne faut pas esperer que la Republique soit durable»[32]. Pensiero ricorrente, questo, non soltanto nella *République* («L'estat sans peine & sans loyer, / Est pis qu'en seruice ployer», recita la *Sapientiae moralis epitome*)[33], ma nella *République* centrale, e centrale soprattutto nel capitolo I del IV libro, dedicato alle *conversiones rerumpublicarum* e ai mezzi per evitare le sedizioni e le guerre civili[34].

Ad essere in discussione è dunque la suprema funzione arbitrale, quindi giudicante, del *princeps*, motivo che si rafforza

[31] *Les six livres de la Republique de I. Bodin Angevin. Ensemble une Apologie de Rene Herpin.* A Paris, Chez Iacques du Puis, 1583, p. 729.

[32] *Les six livres de la Republique*, cit., p. 729.

[33] Così è significativamente tradotto il v. 120: «Praestat seruitus anarchiae», nella *Sapientiae moralis epitome, quae bonorum gradus ab ultimo principio ad summum hominis extremumque bonum continua serie deducit*, Ab Helia Bodino Io. F. collecta, Parisiis, Apud Iacobum Dupuys, 1588, ff. 11v-12r (riprodotta in JEAN BODIN, *Selected Writings on Philosophy, Religion and Politics.* Edited with an Introduction by P.L. ROSE, Genève 1980, pp. 19-31: 26).

[34] Per una lettura di *République*, IV, 2 (JEAN BODIN, *I sei libri dello Stato*, II, a cura di M. ISNARDI PARENTE e D. QUAGLIONI, Torino 1988, pp. 395-466), cfr. D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin*, cit., pp. 107-139.

mentre viene meno quello dell'esercizio pratico della giustizia cone funzione essenziale della sovranità, secondo una concezione della *iurisdictio* (e della stessa *iurisprudentia*) che Bodin non poteva non assumere, nelle sue linee generalissime, dalla *ratio scripta in corpore iuris*, dalla tradizione romanistica. Il duplice richiamo al premio e alla pena è, in questo quadro, certamente ricordo del medesimo frammento ulpianeo allegato da Bartolo nella sua glossa alla costituzione enriciana. Bodin riproduceva anzi fedelmente la coppia di esametri che si legge nella Glossa accursiana in margine a D. 1, 1, 1, nella sua *Sapientiae moralis epitome*, dandone una significativa traduzione («On void la vertu empescher, / L'homme honnorable de pecher. / Mais le meschant du mal s'abstient, / Quand le peur de bourreau le tient»)[35], e conservava questo insegnamento nel suo 'sistema del diritto', trattando degli ordinamenti comuni ad ogni popolo: tra questi egli poneva appunto «etiam poenarum ac praemiorum jura quaedam»[36].

Qui siamo, ormai, dentro un luogo comune al pensiero politico e giuridico cinquecentesco, luogo comune per il quale le colpevoli debolezze del potere sono ragione diretta di torbidi e discordie. «Negligentia eorum qui respublicas administrant multarum saepe seditionum causa fuit», scriveva Conrad Braun nel suo *De seditiosis*[37], un buon quarto di secolo avanti la *République*. Perciò i reggitori «si mostreranno equi nella distribuzione degli onori e dei privilegi, severi con coloro che ne sono indegni, inflessibili con tutti quelli che si macchiano di qualsiasi colpa o delitto»[38]. *Non punire delicta* è la prima radice della *seditio* così come della *discor-*

[35] *Sapientiae moralis epitome*, cit., vv. 80-81, ff. 8v-93 (p. 25 nell'ed. Rose): «Oderunt peccare boni virtutis amore. / Oderunt peccare mali formidine poenae».

[36] JEAN BODIN, *Exposé du droit universel. Juris universi distributio*. Texte traduit par Lucien JERPHAGNON. Commentaire par Simone GOYARD-FABRE. Notes par René-Marie RAMPELBERG, Paris 1985, p. 18.

[37] CONRADI BRUNI *De seditiosis tractatus*, Moguntiae 1550, II, cap. 12, n. 1; cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 312 e nota 191.

[38] M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 312.

dia; «per hoc», scriveva Nicolas Bohier, un autore assai caro a Bodin ma anche tributario come pochi verso la tradizione dottrinale che muove da Bartolo, «datur audacia malis ad laedendum alios ex quo seditiones, discordiae et inimicitiae sequuntur»[39]. Ed è ancora in Conrad Braun che si possono trovare accenti molto simili, a questo proposito, a quelli sparsi nella *République*: «Omnium autem maximae seditiones ex eo oriuntur, quia magistratus, tam ecclesiastici quam seculares, in coercendis subditorum delictis sunt negligentes»[40].

Non è infine il caso di aggiungere alcunché sull'importanza di un simile complesso di riflessioni, nella nuova temperie politica e culturale con la quale si apre il secolo XVII: da Hobbes a Pufendorf, il tema dell'obbedienza ed il 'problema penale' si intrecciano indissolubilmente, fornendo alla nuova dottrina dello Stato le sue basi più solide e durature.

[39] *Tractatus de seditiosis per Nicolaum Boerii de Montepessulano*, in *Volumen omnium tractatuum criminalium per Joannem Baptistam Zilettum in lucem proditum*, Venetiis 1580 (paragrafo «et primo», n. 4); cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 313 e nota 195.

[40] CONRADI BRUNI *De seditiosis tractatus*, cit., II, cap. 12, n. 11; cfr. ancora M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 312 e nota 194.

Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti

di *Rodolfo Savelli*

La storiografia ha assunto atteggiamenti molto diversi rispetto ai molteplici fenomeni che si sono sviluppati contestualmente ai processi di costruzione degli stati italiani tra Quattrocento e Settecento, e in particolare a quelli che sono stati considerati un oggetto storiografico unitario: i «grandi» (o «supremi») tribunali e la letteratura «decisionistica».

Osserviamo come in passato la discussione su questi tribunali si sia in parte appiattita sulla sottolineatura dell'importanza del fenomeno delle *decisiones*, e della cosiddetta motivazione della sentenza. Gli storici del diritto, infatti, erano interessati a questo tipo di fonte letteraria per i suoi contenuti dottrinali; evitando di porsi quesiti pure fondamentali: cosa rappresentavano nella realtà queste *decisiones*? a chi servivano?

Ricordiamo, inoltre, che, nonostante le puntuali osservazioni (e messe in guardia) di un grande giurista come G.B. De Luca, esse sono state in passato frequentemente usate dagli storici in modi analoghi a quanto facevano i giuristi tacciati dal De Luca di comportarsi come «cacciatori»[1]. In realtà dopo (e nonostante) il pionieristico lavoro di Ascheri, tale fonte è stata poco utilizzata (o studiata) dagli storici[2]; segno

[1] «Gli altri letterati neanche vedono le coperte de i libri legali; ed i suoi professori per lo più non li leggono seguitamente e di proposito per addottrinarsi della facoltà in tutte le sue parti, ma solamente per via degl'indici e de' repertori, cercano all'usanza de' cacciatori di ritrovare quel che sia confacente all'istante bisogno de negozi correnti» G.B. DE LUCA, *Dello stile legale*, in *Theatrum veritatis et iustitiae* XV, Venetiis ex typographia Balleoniana 1759, p. 522.

[2] M. ASCHERI, *I «grandi tribunali» d'ancien régime e la motivazione della*

di questo relativamente scarso interesse è che poco, o nulla, si sia detto sul tema della letteratura giurisprudenziale nella più recente occasione di valutazione collettiva[3]. Mentre numerosi contributi vi ha dedicato un comparatista come Gino Gorla, cui interessava più il problema generale dell'unificazione del diritto *sub specie interpretatonis*, che non la ricostruzione storica delle vicende che portarono alla costituzione dei cosiddetti «grandi» tribunali o il loro concreto funzionamento[4].

Un approfondimento sembra necessario proprio per una più attenta periodizzazione e una più specifica individuazione dei fenomeni e delle tematiche in questione. Se si resta, infatti, fermi alla letteratura giuridica nella sua empirica forma di raccolte a stampa di oggetti tra loro non omogenei quali appunto le *decisiones*, credo vadano perdute significative differenze che vi erano tra i diversi testi e le diverse esperienze istituzionali (e giurisprudenziali) di cui erano il prodotto.

Se anch'io, come Mazzacane, posso segnalare quella che credo essere la maggiore insufficienza nello stato delle ricer-

sentenza, in *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 85-183 (già in H. COING [ed], *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, München 1976, II 2, pp. 1113-1194). Tra gli studi più significativi cfr. A. ROMANO, *Tribunali, Giudici e Sentenze nel «Regnum Siciliae» (1130-1516)*, in J.H. BAKER (ed), *Judicial Records, Law Reports and the Growth of Case Law*, Berlin 1989, pp. 211-301; G. VALLONE, *Le 'Decisiones' di Matteo d'Afflitto*, Lecce 1988 (parzialmente edito anche nel volume curato da Baker).

[3] Facciamo riferimento al convegno di Macerata del 1989 i cui atti sono stati pubblicati in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, a cura di M. SBRICCOLI e A. BETTONI, Milano 1993 (d'ora in avanti *GT*).

[4] I più importanti studi sono stati raccolti (o antologizzati) in G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981; sul suo percorso di studio cfr. M. ASCHERI, *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, in *GT*, pp. XI-XXXIII. Riserve sul valore delle ricerche di Gorla sono state espresse sia da storici come V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze 1974, p. 203 nota, sia da giuristi come M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna 1980, p. 17.

che, penso che questa vada ricercata innanzi tutto nelle ridotte conoscenze sul periodo immediatamente precedente a quello in oggetto, e sui motivi che portarono alla formazione delle istituzioni in questione. Nonostante anche pregevoli contributi sul problema delle origini delle rote[5], nuove ricerche sulle fonti sono assolutamente necessarie per gli anni di metà Quattrocento: cosa sappiamo dell'effettivo funzionamento delle diverse corti (quelle podestarili, quelle mercantili, ad esempio) che amministravano giustizia in campo civile in città come Bologna, Firenze o Milano?[6]

Non mi sembra inoltre utile parlare dei grandi tribunali come di un'esperienza unitaria tra gli inizi del Cinquecento e la fine del Settecento (o che addirittura si proietta anche nel secolo successivo). Se non altro perché in tale prospettiva continuista si perde il momento peculiare, e pur così significativo, rappresentato dalla critica illuministica al sistema di amministrazione del diritto d'*ancien régime*. E se da parte di non poca, e tutt'altro che secondaria, storiografia giuridica si continua a polemizzare sulle «utopie settecentesche», sulla «illusione di una legge suprema e ordinatrice»[7], segno di una mai sopita «nostalgia del passato precodificatorio»[8], credo, invece, che per una corretta valutazione del fenomeno dei «grandi» tribunali e dell'esperienza giurisprudenziale in età moderna non sia possibile fare a

[5] Penso soprattutto a A.K. ISAACS, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime rote*, in *GT*, pp. 341-386.

[6] Più sviluppate, invece, le ricerche per quanto riguarda la storia della giustizia criminale: cfr., ad esempio, A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella repubblica fiorentina*, Firenze 1988; dello stesso autore si veda la pregevole rassegna *Tradizioni storiografiche e studi recenti sulla giustizia nell'Italia del Rinascimento*, in «Cheiron», VIII, 1991, n. 16, pp. 27-79.

[7] Cfr. M. BELLOMO, *[Intervento]*, in P. GROSSI (ed), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno*, Milano 1993, pp. 26-28.

[8] M. ASCHERI, *Dal diritto comune alla codificazione: tra storia e storiografia*, in A. IGLESIAS FERREIRÓS (ed), *El dret comù i Catalunya. "Ius proprium – Ius commune a Europa", Actes del III.er Simposi Internacional*, Barcelona 1993, p. 77.

meno dei risultati delle ricerche che sono state condotte proprio su dibattiti e tentativi di riforma settecenteschi, verso cui invece hanno dimostrato estraneità (se non ostilità) anche studi come quelli di Gorla[9].

Non è un caso poi (come ha già rilevato Taruffo) che si giunga a risultati assolutamente differenti a seconda delle fonti (e del metodo) utilizzati: se infatti Gorla può scrivere di «età periclea del diritto comune» per il Settecento toscano, in relazione proprio alle raccolte a stampa di decisioni dei giudici della rota fiorentina, gli studi di Pansini ci informano che in questo periodo la rota è in crisi, subisce la concorrenza di altre corti e centri giurisdizionali[10]. Inoltre, va pur rilevato che, se la memorialistica del tempo è piuttosto univoca nell'indicare uno stato di crisi delle principali rote cittadine nel periodo settecentesco[11], resta sempre il

[9] Per la cultura giuridica illuministica penso, ad esempio, agli studi di Raffaele AJELLO, alcuni dei quali sono raccolti in *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976, o a Giovanni TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976. Per le critiche di Gorla, cfr. ad esempio *Diritto comparato*, cit., p. 562 o 579.

[10] G. GORLA, *Diritto comparato*, cit., pp. 616-7; G. PANSINI, *La ruota fiorentina nelle strutture giudiziarie del Granducato di Toscana sotto i Medici*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso int. della soc. it. di storia del diritto*, Firenze 1977, II, 533-579; G. PANSINI, *Il magistrato supremo e l'amministrazione della giustizia civile durante il principato mediceo*, in «Studi Senesi», LXXXV, 1973, pp. 283-315; G. PANSINI, *Le cause delegate civili nel sistema giudiziario del principato mediceo*, in *GT*, pp. 606-641.

[11] Se il legato Spinola annotava nel 1729 che «le Rote dello stato ecclesiastico a nulla più servivano» (F. BORIS-T. DI ZIO, *La rota di Bologna. Lineamenti per una storia istituzionale*, in *GT*, p. 152), altre fonti indicano ancor più significativamente che a Ferrara la rota «non ha di tribunale che il nome per non agitarsi in esso alcuna causa» (C. PENUTI, *La rota di Ferrara: funzioni e organico degli uditori fra Sei e Settecento*, in *GT*, p. 466); e gli avvocati bolognesi, in un memoriale del 1720 difensivo dell'istituzione rotale, non possono però fare a meno di constatare che in «detto tribunale ... destinato alla miglior giudicatura delle cause, ... poche ivi se ne ventilino» (A. DE BENEDICTIS, *Ideologia e realtà della Rota bolognese nel Settecento*, in *GT*, p. 168). Notizie contrastanti si hanno sulla rota genovese: se nel 1609 si decide di ridurre a tre il numero degli auditori perché molte controversie sono risolte dai Conservatori del mare

problema del valore da attribuire alle testimonianze dei contemporanei, in mancanza di una verifica sulle carte di amministrazione, costituite spesso da monumentali complessi documentari.

1. Dopo gli studi che si sono sviluppati in Italia tra gli anni sessanta e settanta, e dopo il ricordato convegno di Macerata, risulta legittimo domandarsi se la categoria dei «grandi tribunali» sia valida come categoria unitaria, e se sia proficuo, per il momento, utilizzarla[12].

Enuncerò in primo luogo quelli che mi sembrano alcuni dei punti problematici emersi dagli studi recenti, per poi passare ad una prima valutazione di possibili itinerari di ricerca.

a. Le origini delle rote. I contributi di Ascheri e della Isaacs hanno fissato quelli che possiamo definire i parametri di fondo del problema[13]. Particolarmente suggestivo mi è sembrato il suggerimento della Isaacs di guardare alle influenze del modello aragonese di consiglio di giustizia, e non solo,

e dal Magistrato di Banchi sui cambi «poiché ... si terminano con più brevità e minore spesa», in una relazione del 1737 si annota invece che «il magistrato dei cambii ... esercita poco perché la Rota civile giudica anche su le cause de cambi» (per il 1609 cfr. C. BITOSSI, *Il reclutamento dei giudici delle rote genovesi nel Seicento*, in *GT*, p. 492; per il 1737 cfr. Biblioteca Statale Lucca, *Ms* 1844).

[12] Per Milano cfr. U. PETRONIO, *Il senato di Milano*, Milano 1973; dello stesso, *Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al 1706*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 479-561; per il regno di Napoli penso agli studi di R. Ajello e della sua scuola, che avremo modo ancora di ricordare; mancano studi sulla rota romana in età moderna, per la quale le pagine di De Luca risultano essere ancora la fonte sempre più utilizzata (cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, p. 129 e ss). Un'utile rassegna delle tendenze di ricerca è data da G. VERGA, *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, in «Quaderni storici», XXV, 1990, pp. 421-444.

[13] Cfr. note 2 e 5; sono da tenere anche presenti i saggi di M. ASCHERI, *Firenze dalla Repubblica al Principato: la motivazione della sentenza e l'edizione delle Pandette*, compreso in *Tribunali*, cit., e di A.K. ISAACS, *Cesena agli inizi del Cinquecento*, in *Storia di Cesena*, III: *La dominazione pontificia*, Cesena 1989, pp. 30 e ss.

ad esempio, a quello milanese. È indubbio, peraltro, che quando Giannone discuteva il tema delle origini del Sacro Regio Consiglio, prendendo parzialmente le distanze dalla ricostruzione del De Luca, tendeva però a porre in secondo piano un suggerimento del giurista venosino tutt'altro che da lasciare cadere, vale a dire l'influenza delle esperienze della rota romana[14].

Se, andando a leggere le prime tracce del dibattito sulla riforma della giustizia nel 1494 a Firenze (riforma che investiva anche la Mercanzia), troviamo che pure Savonarola è tra i propugnatori dell'istituzione di una rota, viene spontaneo domandarsi quali modelli avessero in mente i fiorentini quando affermavano di voler creare un rota (o consiglio di giustizia). Oltre a Milano e Napoli, non andrà forse presa in considerazione anche Roma?

b. Il personale. Qui si evidenziano le diversità maggiori tra istituzioni come i senati milanese o torinese (o anche i consigli napoletani) e le rote cittadine: gli uni reclutano su base locale (regionale, ma all'interno dello Stato), in stretto raccordo con i *professionisti dei collegi dei dottori*; le rote, invece, si basano prevalentemente su personale esterno allo Stato e itinerante, estraneo comunque ai gruppi dei professionisti locali (ma su ciò cfr. § 3). L'elemento che accomuna le due esperienze è quello della qualificazione tecnico-giuridica dei giudici e inoltre (sembra) il fatto che siano, come avrebbe scritto Pietro Leopoldo, «necessari»: a differenza di quei numerosi altri tribunali in cui «in tutte le cause erano elettivi i giudici e mai necessari. Le parti dovevano eleggere e dovevano concordare tra loro i giudici» con palesi effetti negativi[15].

I due modelli divergono anche perché quello senatoriale si basa su personale tendenzialmente nominato a vita, e in esso

[14] Cfr. G.B. DE LUCA, *Theatrum*, cit., XV, p. II, disc. XXXIII, n. 13 e ss.; P. GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*, l. XXVI, IV, ed. a cura di A. MARONGIU, Milano 1971, V, p. 123 e ss.

[15] PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, Firenze 1969, I, p. 102.

possono anche essere presenti estesi fenomeni di venalità, palese od occulta che fosse[16]; venalità che sembra invece assente nelle esperienze delle rote cittadine. E anche là dove, come a Firenze, si assiste a una maggiore persistenza in ufficio, possiamo dire di essere semmai in presenza di forme di professionalizzazione più moderna[17].

c. Le competenze e il livello gerarchico in cui tali corti sono collocate. Lo spettro delle variabili è qui estesissimo: si va dalla rota civile genovese, tribunale cittadino ordinario di prima istanza, con una spiccata, ma non esclusiva, vocazione commercialistica (le cui sentenze erano appellabili di fronte a commissioni miste di giuristi e mercanti delegati dal governo), a tribunali, come le rote provinciali dello Stato della Chiesa, collocati in una posizione gerarchica intermedia, alla stessa rota romana (avverso le cui sentenze si poteva appellare), per giungere al Sacro Regio Consiglio di Napoli, contro il quale si aveva solo la possibilità di reclamo. Molti di questi tribunali, nonostante siano stati spesso (e impropriamente) definiti supremi, trovano forte concorrenza in altre corti, non necessariamente, tra l'altro, formate da giuristi[18].

[16] Per il problema della venalità cfr. V.I. COMPARATO, *Uffici e società*, cit.; E. STUMPO, *La venalità degli uffici nel Piemonte del Seicento*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», XXV-XXVI, 1973-1974, pp. 176-273. Come osservava agli inizi del Settecento Serafino Biscardi «l'essersi perduta in Consiglio e l'autorità e la giustitia è nato da diverse caggioni. La prima dall'ignoranza de ministri e dall'essersi venduti i posti a persone inabili ... Da questo è derivato gran parte del discredito del tribunale, in modo che i ministri di questa sorte né possono né sanno amministrare la giustizia» (D. LUONGO, *Serafino Biscardi. Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Napoli 1993, pp. 322-23).

[17] Per Firenze cfr. E. FASANO, *I giudici della rota di Firenze sotto il governo mediceo*, in *Atti del convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni*, Faenza 1989, pp. 96-97; della stessa, *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, Firenze 1983, I, 229-247; della stessa, *Per una prosopografia dei giudici di rota. Linee di una ricerca collettiva*, in *GT*, pp. 416-417.

[18] Come osservava BITOSSI «le istituzioni giudiziarie rette da professionisti forestieri vennero in buona parte svuotate di influenza, depotenziate ampliando o costituendo *ex novo* centri giurisdizionali controllati

In linea di massima le rote cittadine sono corti esclusivamente giudiziarie, mentre i senati hanno anche altri poteri (amministrativi, politici, legislativi)[19].

d. La motivazione e le *decisiones*. Estremizzando, si potrebbe dire che le rote, in qualche modo, motivano le loro sentenze, ma non sono tribunali supremi; mentre i tribunali realmente «supremi» (Milano, Napoli) non hanno l'obbligo della motivazione, anche se circola una ricchissima letteratura sulla loro giurisprudenza.

Dalle ricerche che abbiamo fino a qui ricordato risulta anche evidente come siano state sostanzialmente trascurate le esperienze ed i livelli di organizzazione della giustizia non istituzionalizzati, o che non si rifacevano a corti dotte: la giustizia mercantile in età moderna è un terreno sostanzialmente ancora inesplorato[20], e poco si sa anche delle esperienze concrete di forme delegate o arbitrali di risoluzione dei conflitti[21]. Tutte le forme di giustizia «laica» (con la sola eccezione del mondo veneziano, mirabilmente studiato da Cozzi e dai suoi allievi) sono state lasciate in secondo piano, nonostante puntuali suggerimenti[22].

dagli stessi membri della classe di governo cittadina» (*Il reclutamento*, cit., p. 512). Sui conflitti della rota bolognese con il tribunale del legato cfr. F. BORIS-T. DI ZIO, *La rota di Bologna*, cit.; per la Marca cfr. P. CARTECHINI, *Il tribunale della rota maceratese e gli altri tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, in *GT*, pp. 259-295.

[19] Si vedano in proposito le osservazioni di C. MOZZARELLI, *Il senato di Mantova: origine e funzioni*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LXXXI, 1974, pp. 155-255.

[20] R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 1961, pp. 146 e ss.

[21] Interessanti risultati vengono, per un periodo precedente, da T. KUEHN, *Law, Family, and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago-London 1991, in specie pp. 19-74.

[22] A.M. HESPANHA, *Les magistratures populaires dans l'organisation judiciaire d'Ancien régime au Portugal*, in *Diritto e potere nella storia europea* (Quarto congresso internazionale della Società Italiana di storia del diritto), Firenze 1983, II, p. 822: «si l'on entend l'histoire du droit comme l'histoire d'une tradition doctrinale et littéraire, on peut en effet sacrifier

2. Come si è detto, uno dei filoni portanti delle ricerche storico-giuridiche è stato quello della letteratura decisionistica, vista dai contemporanei anche come un modo per affrontare la crisi del diritto e della giustizia. Le *decisiones* sembrarono una risposta all'incertezza dei consulenti e dei trattatisti, all'incertezza del diritto comune, un modo per introdurre la certezza attraverso il principio dello «stare decisis», dato che l'altro grande principio «legibus, non exemplis iudicatur» non trovava poi così vasto seguito[23].

La fiducia in questo genere «letterario» viene espressa negli ambienti più diversi: dal senatore Cacherano (nella dedica della sua raccolta ad Emanuele Filiberto), all'itinerante giudice forlivese Francesco Merlino, ai tipografi ed editori di alcune di queste fortunate raccolte; divenne quasi un luogo comune la critica alla giurisprudenza consulente e l'esaltazione delle *decisiones*[24]. È un fenomeno che cresce in parallelo al costruirsi (nell'immaginario collettivo dei giuristi) della figura del giudice come colui che detiene un primato tra i diversi tipi di operatori del diritto[25].

la recherche et la description du mond juridique locale; mais si, au contraire, l'on entend le droit comme une réalité sociale incarnée, alors l'histoire des ses manifestations locales, de son application par la main rustre du juge populaire, deviendra peut-être son domaine d'élection».

[23] Interessanti percorsi di lettura sono suggeriti da R.C. VAN CAENEGEM, *I signori del diritto. Giudici, legislatori e professori nella storia europea*, Milano 1991 (*passim*) e da E. CORTESE, *Tra glossa, commento e umanesimo*, in «Studi senesi», CIV, 1992, p. 484 e ss.

[24] O. CACHERANO, *Decisiones sacri Senatus Pedemontani*, Venetiis Apud Bartholomaeum Rubinum 1572 («in casibus a me notatis propter sacri tui Senatus auctoritatem ulla in futurum disceptatio aut controversia ... imposterum»); G. LUDOVISI, *Decisionum seu diffinitionum causarum perusinarum et provinciae Umbriae Pars Secunda*, Venetiis apud Haeredes Melchioris Sessae 1574 («in hoc enim scriptionis genere nullum est in scriptoribus contradicendi studium, quemadmodum in repetitionibus et interpretationibus contingere solet, abest etiam spes lucri quae consulentibus saepe adest»); D. BARZI, *Decisiones Almae Rotae Bononiensis*, Venetiis Apud Haeredem Damiani Zenarii 1610; F. MERLINUS, *Decisiones almae rotae lucensis*, Venetiis apud Haeredem Damiani Zenarij 1616.

[25] Significativa dell'espandersi di questa visione è la testimonianza data da un *pamphlet* nato in ambienti del tutto estranei ai «grandi» tribunali e alle *decisiones*, vale a dire la Terraferma veneta: cfr. G. BONIFACIO, *L'as-*

Perfino in una città come Genova, relativamente marginale su tale scenario, nella primavera del 1575, durante il vorticoso periodo delle guerre civili, un anonimo scrittore presentò al governo un progetto di riforma della Repubblica in cui troviamo anche questo suggerimento:

«Che si debba elleger ... tre ... quali habbiano cura di riveder tutte le decisioni fatte per la rotta dell'anno del 28 in qua, e investigar tutti quelli casi che havessero havuto la esecutione con due sentenze conforme, quale si debbano ponere in stampa, acciò che sempre che capitassi dinanzi alla rota o qual si vogli magistrato cause conforme a quelle che havessero havuto la loro esecutione, essa Rota e così tutti li altri magistrati habbino da giudicar conforme a quelle»[26].

Nonostante tali speranze, la crisi della giustizia era però un dato di fondo comune ai più diversi ambienti: nel 1616 un memoriale indirizzato al legato di Bologna si apriva con queste parole: «la longhezza delle liti è ridotta in questa città a termine che molti giudicano più espediente il tralasciar il suo che contenderlo in giuditio»[27].

In effetti, come ha osservato Ascheri, le decisioni erano «utilizzate nei vari ordinamenti, indipendentemente dalla loro tipologia e anche se straniere, come 'opiniones' da contrapporre argomentativamente ad altre 'opiniones'. Ossia, non si dà contrasto in definitiva, bensì concorrenza e circolarità tra l'apporto della giurisprudenza (*Richterrecht*) e quello dei giuristi pratici o teorici (*Juristen, Professorenrecht*)»[28]. E di

sessore, Rovigo appresso Daniel Bissuccio, 1627 (nella riedizione a cura di C. POVOLO, Pordenone 1991: cfr. pp. 46-48).

[26] Il testo è pubblicato in R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica*, Milano 1981, p. 265.

[27] Archivio di Stato Bologna (ASB), *Assunteria di rota, Notizie sopra il podestà*. Come aveva già scritto Botero, trattando della necessità di una giustizia «spedita», «ricercandosi tanta spesa per ottenere giustizia, i poveri la desiderano e la cercano indarno e torna lor meglio il cedere la lor ragione, che il litigarla» (G. BOTERO, *Della ragion di stato*, a cura di L. FIRPO, Torino 1948, p. 88).

[28] M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., p. 93.

questo erano ben coscienti alcune delle menti più avvertite della cultura lombarda settecentesca.

Siano personali simpatie per le «utopie», siano retaggi del modo predatorio di utilizzo delle fonti, mi sembra utile riportare un paio di passi da quello straordinario scritto di Pietro Verri che è l'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*; trattando del senato (uno di quei tribunali che possono essere legittimamente definiti «supremi») esclamava:

«Oh gran Senato presso cui, accioché i casi decisi non pregiudichino mai a quelli da decidere, con saggio accorgimento non fanno peso le decisioni già fatte, la quale adunanza di virtuose prerogative chiamasi in greco *epicheja*. Oh gran Senato che non giudica come i Senati, bensì come Dio... cioè... non dando mai ragione delle proprie sentenze».

E poi Verri aggiungeva:

«due classi sono de' senatori: altri sono i senatori invisibili, altri i senatori visibili. Gli invisibili sono i signori Tiraquel, Mantica, Menocchio, De Lucca e Raffaele Fulgoso... e questi senatori invisibili sono i veri senatori che interpretano la legge. I senatori poi visibili, quando non abbiano qualche *epicheja* contraria, raccolgono i voti degli invisibili e distendono la sentenza»[29].

L'importanza delle osservazioni del Verri dipende dal fatto che ci introduce direttamente all'interno di quello che era un complesso nodo problematico: il potere dei senati (diverso da quello delle rote), il ruolo della giurisprudenza, l'annosa questione della motivazione delle sentenze, e (aggiungiamo noi) la diversa natura e carattere delle *decisiones*, le fonti utilizzate, il loro valore processuale (e oggi documentale).

[29] Cito dall'edizione: C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino 1965, pp. 137-138. Concetti analoghi erano espressi anche dal fratello Alessandro nel *Ragionamento sulle leggi civili*, in *Il Caffè*, a cura di G. FRANCIONI e S. ROMAGNOLI, Torino 1993, pp. 571-606. L'importanza dello scritto di Pietro Verri è stata sottolineata anche nel significativo studio di G.P. MASSETTO, *Sentenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, p. 1219

Torniamo un momento indietro nel tempo e ripartiamo da un passo di un giurista francese del Quattrocento, Guy Pape:

«iudices superiores praesentis patriae Delphinati vicem praefecti praetorio obtinentes, possunt iudicare secundum conscientiam... alii autem iudices inferiores facere non possunt, sed solum debent iudicare secundum allegata et probata»[30].

Questo passo, variamente e frequentemente citato (e talvolta criticato), è importante perché racchiude in sé due pilastri argomentativi utilizzati nelle elaborazioni sui poteri equitativi e di creazione di diritto che si arrogavano i tribunali supremi. L'equiparazione di queste corti al *praefectus praetorio* portava, infatti, i giuristi a concludere che senati e consigli potevano creare diritto.

A fianco di tale impostazione si era sviluppata anche un'altra corrente di pensiero che può essere emblematicamente riassunta nelle parole di un canonista quattrocentesco, Domenico da S. Geminiano:

«non est standum auctoritati dicentis, quando eius dicta non sunt approbata per principem... et auditores [rotae] habent iudicare secundum ius, non autem possunt iura condere cum istud sit solius principis»[31].

Si delineano due correnti di pensiero: la prima (che sembra maggioritaria) attribuisce ai tribunali supremi il potere di giudicare secondo coscienza, e dà alle loro decisioni la *vis legis*; possiamo però notare una divaricazione in quegli autori che limitano tal potere a quando le pronunce sono fatte in presenza del principe[32]. Questi autori si ricollegano così

[30] *Decisiones ... in senatu Gratianopolitano*, Lugduni ex off. q. Hug. a Porta 1607, q. 29.

[31] DOMINICUS DE SANCTO GEMINIANO, *Lectura prima super sexto decretalium*, Venetiis per Andream de Sociis 1485, c. 32v (VI, 1, 3, 14 «de rescriptis, c. duobus»).

[32] Secondo G.C. CALVINO, *De aequitate ... liber primus*, Mediolani ex typographia Philippi Ghisulphii 1635, il senato di Milano «secundum facti et personarum qualitates de aequitate alterat etiam et minuit penas

alla seconda corrente, che in linea di principio nega ai tribunali il potere di *iura condere*, ma riconosce poi loro uno *stylus iudicandi*[33]. E se lo *stylus* era stato visto dai giuristi come una fonte di certezza per una sua (più o meno presunta) vincolatività, ciò era tutt'altro che pacifico agli occhi dei governi[34].

Emblematiche le posizioni che possiamo trovare nella dottrina a proposito della rota romana (alla quale per certi aspetti è negato il carattere di tribunale «supremo»). Non è questa la sede per ripercorrere tutte le teorie sviluppate

ordinarias» in quanto «Senatus locum principis obtinet. . . in hoc Dominio Mediolanensi» (p. 8); V. DE FRANCHIS, *Decisiones sacri regii consilii neapolitani*, Venetiis apud Nicolaum Pezzana 1706, n. 5: «licet haec aequitas non reperiatur scripta contra ius scriptum, nihilominus Princeps et Sac. Consil. quod principem repraesentat, potest uti» (ma il De Franchi aveva anche scritto nella n. 363 che «decisio doctoris etiam sine lege, quando non habet contradictorem, habet vim legis»); diverso l'atteggiamento di un Cacherano («clarum est quod sententiae Parlamenti et Senatus non habentur pro lege, cum sint inferiores a Principe et legibus suppositi. Solius enim principis sententia pro lege habetur» (O. CACHERANO, *Decisiones*, cit., I n. 44) o di un attento lettore di Bodin come Tesauro («ego autem legem facere Senatum nostrum non posse existimo, nisi ei a principe hoc concederetur, cum ipsi soli spectet legem condere» (A. TESAURO, *Novae decisiones sacri Senatus Pedemontani*, Venetiis Apud Ioannem Antonium et Iacobum de Franciscis 1610, *praefatio*, n. 32, c. 7v).

[33] Molto interessante tutta la discussione della *decisio* 401 di F. VIVIO, *Decisionum regni neapolitani*, Venetiis apud Sessas 1610: che conclude «stylus habetur pro lege ... et sic stylus curiae facit ius, potestque itidem allegari in decisionibus causarum, si ius non reperiatur in contrarium ... unde cum decisiones ipsae faciant inducantque stylum ... merito igitur illae pro iure debent haberi» (nn. 49-50).

[34] Esemplare un decreto del governo bolognese dell'aprile 1508: «in notula iuramenti M. domini potestatis Bononiae ubi dicitur quod ipse D. Potestas debeat observare statuta Comunis Bononiae ac consuetudines et stilum usitatum, addatur et ponatur predictas consuetudines et stilum observandum esse dummodo predictae consuetudines atque stilus non sint contra predicta statuta, quae statuta penitus et omnino observari debeant remotis et reiectis predictis consuetudinibus et stilo a predictis statutis discrepantibus, quae quidem consuetudines atque stilus sic discrepantes a statutis antedictis abusiones sunt et corruptelae, quae deinceps tolerari non intendunt» (ASB, *Comune, Partitorum libri*, reg. 13, c. 105r).

sulla natura e il valore delle sue *decisiones*. I diversi risultati cui si poteva giungere mi sembra siano ben illustrati dal percorso di un giurista come Sigismondo Scaccia.

Nella sua prima opera, concludeva con magniloquenza (riprendendo dalla *Practica* del Vestri) che «eorum sententiae appellantur decisiones Rotae, quae tantae auctoritatis sunt, ut habeantur pro legibus apud omnes nationes subiectas romano imperio» e addirittura ricordava, sulla base di una testimonianza del d'Afflitto, come perfino il Sacro Regio Consiglio napoletano avesse consultato la rota romana[35]. Nell'opera della maturità, dopo una proficua esperienza di giudice nelle rote di Lucca, Genova e Firenze, lo Scaccia giungeva a posizioni affatto opposte, discutendo l'annosa *quaestio* «sententia lata contra decisionem Rotae romanae vel contra opinionem communem, an sit nulla aut saltem notorie iniusta». Le sue articolate argomentazioni da un lato lo portano a concludere che «decisiones rotae non habent vim legis, neque nos movere debent, nisi conveniant cum *lege et ratione*», ma dall'altro, allineandosi alla teoria d'afflittiana, egli si schiera con quanti vedono il Sacro Regio Consiglio in una posizione veramente «suprema»:

«decisio consilii in Regno facit ius universale et habet vim legis universalis... quia decisio seu sententia ibi fertur nomine Regis... ideo a Consilii sententia non dari appellationem... quare sicut sententia Principis in caeteris causis facit ius, ita etiam dicendum de sententia lata a Senatu et Consilio ipsius principis, cum eius locum teneat»[36].

[35] S. SCACCIA, *De iudiciis*, Venetiis apud Io. Baptistam et Io. Bernardum Sessam 1596, cap. XXVI (c. 32v). Ma uno dei primi giudici della rota della Marca, Sebastiano de Medici, aveva potuto limitare il valore delle decisioni della rota romana addirittura alla sola città di Roma: «eius auctoritas, quamvis sit probabilis, non tamen est necessaria, ut ad causarum decisionem extra Urbem valeat adduci» (*Decisiones sive diffinitiones provinciae Marchiae*, Florentiae apud Georgium Marescottum 1596, pp. 231-232).

[36] S. SCACCIA, *De sententia et re iudicata*, Venetiis apud Iacobum Scaleam 1629, gl. XIV, q. XXIV (corsivo mio).

Come il lettore si sarà facilmente accorto, ci stiamo inoltrando sul terreno scivoloso delle dottrine, là dove si può andare liberamente a «caccia» di citazioni. Me ne sia concessa un'ultima in questo ambito, ritornando all'autore che forse più di ogni altro ha riflettuto in modo attento e critico sul tema delle *decisiones*, G.B. De Luca. Ben noto è il suo discorso «de legibus et auctoritatibus cum quibus in ordinatoriis vel decisoriis iudicandum vel procedendum est»[37]; in esso vi è tutta una graduazione e una gerarchia delle fonti da usare, e le *decisiones* vi hanno un ruolo centrale e primario; però mi sembra significativo che discutendo di una sentenza del Sacro Regio Consiglio, fatta (come si diceva) a quattro aule, potesse annotare:

«id etenim non continet legem (ut pragmaticorum ignarum vulgus credit, quoniam iudices non sunt legislatores) sed continet firmam declarationem styli iudicandi, cui inferiora et subordinata tribunali se conformare debeant»[38].

Se le decisioni dei grandi e medi tribunali erano senz'altro migliori delle opere dei «senatori invisibili» su cui ironizzava Pietro Verri, era evidente agli occhi dei giuristi più avvertiti (e degli uomini di governo) che anche le decisioni non erano quel toccasana in cui molti avevano creduto. Non è un caso che sia stato sempre De Luca a prospettare una prima sistematica di quelli che Giannone chiamava i «decisionanti»: sia nel *Theatrum*, sia nel *Dottor volgare*, sia ancora in *Dello stile legale*, quando tratta della letteratura decisionistica meridionale o dei senati dell'Italia settentrionale usa quasi sempre il termine «privati labores», cui contrappone le decisioni delle rote cittadine (Firenze, Lucca, Siena) e di quella romana. Vale a dire al De Luca era ben chiaro il diverso valore che avevano questi testi, tutti accomunati e appiattiti sotto l'unico ed equivoco termine di *decisio*.

Attorno alla creazione delle rote cittadine, infatti, si era

[37] Cfr. M. ASCHERI, *Tribunali*, cit., pp. 91-92; P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, cit., p. 138 e ss.

[38] G.B. DE LUCA, *Theatrum*, cit., XV, p. I, XXXV, n. 72.

sviluppata un'ideologia che potremmo definire della «proto-motivazione» (per distinguerla dalla successiva e differente motivazione di origine illuministica). Sono state prospettate diverse ipotesi per spiegare tali scelte, sottolineando ora la ricerca di certezza e di garanzie endoprocessuali, ora la funzione di controllo e di sindacato sull'attività dei giudici (itineranti)[39]. Credo, però, che in queste esperienze di rote cittadine (anche se, magari, inserite in un sistema principesco di governo, come in Toscana o nello Stato della Chiesa) vi fossero anche altri aspetti da tenere presenti.

A partire dal 1557, nei capitoli della rota lucchese, troviamo l'indicazione che i giudici devono depositare presso l'attuario della causa le loro decisioni, ma si aggiungeva anche, significativissimo inciso, «quae tamen decisiones pro legibus non habeantur»[40]. I governanti lucchesi (e i loro consulenti giuridici) erano già allora ben consci di quale tipo di costruzione si sarebbe potuta erigere attorno a questo apparentemente nuovo genere di testi giurisprudenziali[41]. In quello che può essere considerato uno dei primi monumenti celebrativi della rota fiorentina, le raccolte del Conti, troviamo ancora un'altra puntuale eco di tale problematica:

«rota florentina de se ipsa gloriatur, quod exemplis aliorum non iudicat, sed iuxta iuris vera principia ac receptas antecessorum theoricas contentiones dirimit... Si tamen opinio in eadem rota et curia firmata detegeretur legibus et rationibus repugnans, tunc ut ius suum unicuique tribuatur, non dubitatur a firmatis recedere et

[39] Cfr. soprattutto M. TARUFFO, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, Firenze 1977, II, pp. 599-633; M. ASCHERI, *Tribunali*, cit.; A.K. ISAACS, *Politica e giustizia*, cit.

[40] Citato anche da M. ASCHERI, *Tribunali*, cit. p. 118.

[41] Una puntuale eco si può trovare nella decima *decisio* di O. ZUCCARO, *Decisiones ... rotae lucensis*, Venetiis apud Gervasium Anesium 1630, in cui dopo aver polemizzato sulla soluzione di un caso prospettata dal Tesauro, rigettava anche l'argomentazione che tale soluzione fosse stata canonizzata dalla precedente rota, in quanto «decisiones ... non possunt haberi pro legibus».

semel decisa ad meliora convertere... licet enim motivorum seu decisionum rotae florentinae magna sit auctoritas... non tamen aequipollent legibus et propterea sequenda non sunt, quando in contrarium apparent validiores rationes a quibus vivificatur lex»[42].

Il caso fiorentino è significativo non solo perché ci è stato tramandato un complesso documentario ancora pienamente (anche se non completamente) conservato, ma anche perché risulta evidente che alle *decisiones* depositate presso il Proconsolo si aveva accesso: si tratta quindi di testi che presentavano un valore documentale senz'altro superiore rispetto a quelli di altre rote. Tant'è vero che, agli inizi del Seicento, Matteo Neroni poteva pubblicare uno strumento per la ricerca di *notabilia* in una parte non piccola dei volumi che raccoglievano i *motiva*[43]. Non si creava comunque un sistema di precedente vincolante, ma solo uno *stylus* da poter usare preferenzialmente[44]. Non sarebbe insomma potuto sorgere un problema quale quello denunciato agli inizi del Seicento a Bologna, vale a dire l'edizione di *motiva* individuali gabellati per decisioni rotali[45]. Esisteva (ed esiste)

[42] G. DE COMITIBUS, *Decisiones inclytae rotae senensis et florentinae*, Lucae Typis Leonardi Venturini 1714, I, tit. II, n. 13

[43] M. NERONI, *Promptuarius elenchus motivarum rationum ex controversiis per dominos rotae florentinae auditores diffinitis selectarum*, Florentiae apud Io. Baptistam Landinium 1624; attualmente buona parte dei libri è stata spostata nel fondo *Ruota civile* dell'Archivio di Stato di Firenze (ASF).

[44] Nella prima *decisio* di Raffaele Staccoli del 1620, ad esempio, questi ricordava, sì, precedenti giudicati della rota fiorentina, con puntuali rinvii ai *libri motivorum*, ma preferiva poi aderire ad una *decisio* della rota romana: «Rotae enim romanae authoritas adeo in excelso posita est, ut illius traditiones et conclusiones veluti magistrales ab omnibus aliis iudicibus orbis observandi [*sic*] sunt» (ASF, *Ruota civile* 4689).

[45] «Il s. r Monacho, sotto nome di decisioni, ha posto votti suoi rebutati dalli coniudici, havendosi sentenciato contro tal suo parere ... le dette cose son di preiudicio si publicho et privato, sapendosi di quanto preiudicio sii l'allegarsi una decision di rotta in termine, et sapendosi poi per tal diffetto quanta riputacion si levi alle vere decisioni» (ASB, *Assunteria di rota, Notizie sopra il podestà*); la lettera di Francesco Bocchi è senza data; potrebbe riferirsi a A. MONACO, *Decisionum lucensium, florentinarum et bononiensium ... libri tres*, Venetiis apud Petrum Mariam Bertanum 1619. Diverso carattere hanno altre raccolte bolognesi, che, pur

senz'altro la questione del rapporto tra l'effettiva giurisprudenza delle rote (o dei senati), e quanto veniva pubblicato nei *privati labores* di dottori (il rapporto, vale a dire, tra *records* e *reports*), visto che la questione della pubblicazione autentica certo non era ancora proponibile[46].

Fossero *records*, fossero *reports*, fossero opinioni personali gabellate per *decisiones*, restava comunque lo stato di confusione derivante dalla prevalenza di un diritto essenzialmente dottorale, quello dei «senatori invisibili» del Verri, ottimo supporto ai senatori visibili, ostili quant'altri mai a rendere conto del proprio giudicato.

D'altronde, i problemi di vincolatività e unificazione sembrano porsi, anche da un punto di visto dottrinario, in termini differenti: un concetto che appare presente in molte trattazioni è che i tribunali «inferiori» devono adeguarsi allo *stylus* di quelli superiori (e quindi il problema si tramutava nell'accertamento dello *stylus* e dell'effettivo vincolo gerarchico)[47]. Il problema della uniformazione (spesso più postulata che dimostrata) resta invece molto più vago e generico:

non essendo, a mio parere, ufficiali, contengono però spesso anche il rinvio al notaio: cfr. *Decisionum selectarum almae Rotae bononiensis ad interpetationem statutorum opus ... ab Annibale Fundatia et Camillo Gypsio ... elaboratum*, Bononiae Apud haeredes Ioannis Rossij 1616; M.A. CAMONCOLI, *Decisiones almae rotae bononiensis*, Bononiae Typis Nicolai Tebaldini 1645 (interessante documentazione sulla prima raccolta in ASB, *Assunteria di rota, Volume di antiche materie di rota*, e *Assunteria di rota, Notizie sopra il podestà*).

46 Su questo tema cfr. qualche accenno in U. SANTARELLI, *L'archivio della rota maceratese*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata», XXXII, 1976, p. 516; G. VALLONE, *Le 'Decisiones'*, cit., pp. 21-26, 60.

47 Esemplare in tale prospettiva una riflessione di De Luca sulle decisioni della rota romana: la loro autorità è grande, «non quidem ut faciant auctoritatem necessariam apud inferiores magistratus tanquam decisiones papales; ut (loquendo solum exemplificative) opinantur Regnicolae quod faciant decisiones illius Sacri Concilii, utpote nomine Regio editae ... haec etenim auctoritas Rotae non tribuitur»; bensì «ut ... magnorum collegiatorum Tribunalium resolutiones facere debent, tanquam *doctrinae magistrales* plurium iudiciorum in idem tendentium» (*Theatrum*, XV, II, disc. XXXII, nn. 66-68, corsivo mio).

se guardiamo all'esperienza storica dei giudici itineranti delle rote, è chiaro che questi contribuirono, secondo i moduli tipici del diritto comune, alla diffusione di modelli culturali, dotati (almeno per un certa fase) di una maggiore autorità, data dal fatto che la pronuncia era stata emessa da un tribunale collegiale[48]. Anche lo *stylus*, il concetto che sembra dare maggiori garanzie di certezza e uniformità, non solo aveva difficoltà ad affermarsi all'interno di ciascuna corte, ma discutibile era per gli stessi contemporanei la sua efficacia presso altri tribunali[49].

L'unica alternativa sarà quella delineata dal famoso dispaccio napoletano del 1774, tanto lodato da un intellettuale nuovo come il Filangieri quanto osteggiato e sabotato dai ministeriali, ma qui (penso) inizia un'altra storia, che poco ha di comune con i «grandi tribunali» e le loro motivazioni-non motivazioni[50].

Non si può non rilevare, comunque, che la storiografia giuridica ha anche relativamente poco studiato tali fonti, per illustrarne i contenuti o le soluzioni prospettate[51].

[48] Cfr. E. CORTESE, *Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, I, Catania 1985, p. 131; A. ROMANO, *Tribunali*, p. 273.

[49] Ancora una volta mi soccorre il De Luca che nel citato discorso *De legibus et auctoritatibus* insiste molto sul principio razionale e non autoritativo di decisione («an auctoritatibus potius, vel rationibus deferri debeat ... atque in magnis Tribunalibus, praesertim vero in Rota, magis recepta est secunda pars, ut scilicet potius rationibus deferendum est»), e ciò era motivato dal fatto che la molteplicità degli stati e delle leggi comportava, anche, una molteplicità di stili: «ponendi non sunt in calculo illi Doctores exteri, qui loquantur iuxta leges, vel stylos aut opiniones receptas in illis regionibus et tribunalibus... si in loco controversiae vivatur cum diversis legibus vel stylis» (*Theatrum*, cit., XV, I, XXXV, nn. 78 e 84).

[50] Sul dispaccio del 1774 cfr. R. AJELLO, *Il preilluminismo giuridico*, Napoli 1965; lo straordinario testo del FILANGIERI, *Riflessioni politiche sull'ultima legge del Sovrano che riguarda la riforma nell'amministrazione della giustizia*, può leggersi in appendice a *La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti*, Livorno 1827, V, pp. 340-379.

[51] Esempi di analisi su particolarissimi temi in V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle «Decisiones de mercatura» della rota civile di Genova*,

3. Secondo Raoul van Caenegem una delle caratteristiche dei «tradizionali testi di diritto» è che «discutono invariabilmente sulla rispettiva importanza delle 'fonti' del diritto senza domandarsi chi siano le persone che usano o manipolano tali 'fonti'», mentre è importante saperlo, perché «chi controlla il diritto controlla la società»[52]. Forse può sembrare eccessiva una tale valutazione del potere del diritto, ma è indubbio che il rapporto tra operatori del diritto, tipologia delle corti e sistemi di potere è un problema di interesse non secondario.

La Isaacs (nel suo saggio più volte citato) suggeriva una relazione tra sistemi di governo repubblicano e creazione delle rote[53]. Da questo suggerimento vorrei partire ed allacciarmi ad alcune famose considerazioni di Francesco d'Andrea. Questi annotava come Napoli fosse socialmente più aperta di tutte le altre città, perché grazie all'avvocatura si poteva ascendere «a cariche grandi e ricchezze immense»; e a Napoli contrapponeva Venezia e Genova:

«In Venetia ... l'avocazione dà qualche ricchezza, perché essendo città mercantile e denarosa, gl'avocati son ben pagati; ma non è strada di nessun avanzamento, poiché a quelli che non sono dell'ordine de nobili non è lecito aspirare a nessun magistrato ... né per ascendere a posti della republica giova molto a quei nobili

in K. NEHLSEN-VON STRYK-D. NÖRR (edd), *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Venezia 1985, pp. 17-38; dello stesso, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The «Decisiones de Mercatura» Concerning Insurance*, in V. PIERGIOVANNI (ed), *The Courts and the Development of Commercial Law*, Berlin 1987, pp. 23-38; R. SAVELLI, *Between Law and Morals: Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century*, *ibidem*, pp. 87-102; S. SERANGELI, *Diritto romano e rota provinciae Marchiae*, I, Torino 1992. Mancano per l'Italia studi sul tipo di quello di A. WIJFFELS, *Qui millies allegatur. Les allégations du droit savant dans les dossiers du Gran Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580)*, Leiden 1985, 2 voll.

[52] R. VAN CAENEGEM, *I signori del diritto*, cit., p. 62.

[53] A.K. ISAACS, *Politica e giustizia*, cit., pp. 381 e s.; ma cfr. anche, per suggestive prospettive di ricerca, E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia padana, secoli XIV-XVI*, in «Schifanoia», VIII, 1990, pp. 123-150.

l'esser stati avvocati ... In Genova gl'avocati, in quanto sono avocati, non sono stimati niente di più di quel che tra noi i nostri medici: vanno ordinariamente a consultare in casa de loro clienti, attendonò a loro trafichi e da quei si promettono l'accrescimento della lor fortuna e l'essere avvocati non accresce loro nessuna prerogativa»[54].

Agli occhi di d'Andrea (come di non pochi storici) i sistemi dei patriziati cittadini (di origine o tradizione repubblicana) apparivano socialmente e politicamente bloccati, e uno dei segni più vistosi era proprio il fatto che il giure non fosse una strada per ottenere l'agognato avanzamento, come invece poteva avvenire in altri stati, dal Piemonte sabaudo alla Napoli spagnola, passando magari attraverso la Milano senatoriale o i ducati padani.

In effetti, tutti questi stati, pur diversi nelle loro strutture, hanno un elemento comune che li differenzia dai precedenti: i «grandi» tribunali (senati, consigli di giustizia) sono aperti ai giuristi dello Stato, ai dottori collegiati; la professione è una via che può portare (pur con esiti diversi) ai vertici dell'amministrazione. E se non ovunque esiste un ceto togato come a Napoli (quantitativamente così rilevante e onnipresente)[55], è indubbio che in questi stati «principeschi» anche l'operatore del diritto proveniente dalla provincia aveva di fronte a sé più possibilità che negli stati di origine cittadina: non a caso la moltiplicazione e il successo dell'editoria giuridica meridionale nel periodo seicentesco sono stati visti come momento essenziale nel processo di promozione professionale e sociale[56]. Diverse potevano anche essere le strutture collegiali e i rapporti di queste con i ceti nobiliari locali, ma è indubbio che i collegi dei giuristi

[54] F. D'ANDREA, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. ASCIONE, Napoli 1990, pp. 141-142.

[55] Cfr. da ultimo I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli 1993.

[56] V.I. COMPARATO, *Uffici e società*, cit., pp. 197 e s., 205 e s.; C. MOZZARELLI, *Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e Napoli tra '500 e '700*, in «Società e storia», I, 1978, pp. 461-62.

(sempre che si riuscisse ad accedervi) potevano aprire strade estremamente significative alle carriere più elevate[57].

Negli stati di origine cittadina il patriziato metropolitano tutelava spesso ciecamente i propri privilegi contro i «provinciali». Non a caso è stato con forza rilevato come i giudici delle rote fossero prevalentemente reclutati nelle province dell'Italia centro-settentrionale, anche perché ad essi erano inibiti sbocchi occupazionali più remunerativi e prestigiosi nella città capitale[58]. Ma ciò avveniva perché erano vivi anche altri meccanismi culturali. Non solo a Venezia, in effetti, vi era ostilità nei confronti degli *iuris doctores*[59]; anche a Genova (come ho cercato di dimostrare) era operante una cultura che spingeva settori del patriziato a limitare la presenza dei tecnici del diritto nel campo della politica così come in quello dell'amministrazione della giustizia[60].

Credo si possa dire che il sistema rotale fu un modo per creare una interruzione, uno spazio di non continuità e di non contiguità, tra chi amministrava giustizia, chi faceva l'avvocato, e chi dirigeva lo Stato (pur all'interno di un sistema di diritto comune, a differenza del modello veneziano).

[57] Oltre ai lavori di Petronio (nota 12), cfr. E. BRAMBILLA, *Il «sistema letterario» di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, Bologna 1982, III, pp. 79-160; M.C. ZORZOLI, *Università, dottori, giureconsulti. L'organizzazione della «facoltà legale» di Pavia nell'età spagnola*, Padova 1986.

[58] Oltre agli studi citati alle note 11 e 17, cfr. A. GARDI, *Tecnici del diritto e stato moderno nel XVI-XVII secolo attraverso documenti della Rota di Bologna*, in «Ricerche storiche», XIX, 1989, p. 573; dello stesso, *Gli aspiranti auditori della Rota di Bologna nel XVIII secolo. Considerazioni quantitative*, in *GT*, pp. 435-460; R. SAVELLI, *Diritto e politica: «doctores» e patriziato a Genova*, in *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*, Bologna 1990, III, pp. 285-319; M.C. TONIOLO FASCIONE, *Laureati e mercato del lavoro in Toscana durante l'età medicea*, in «Studi storici», 33, 1992, pp. 141-173.

[59] G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, Torino 1982, in specie pp. 217-318.

[60] R. SAVELLI, *Diritto e politica*, cit., pp. 309-313

Ovviamente si possono trovare situazioni intermedie, con segni e connotazioni molto diverse (penso alle leve di auditori passati nell'amministrazione medicea, o alla più stretta compenetrazione tra collegi dottorali e rote provinciali nello Stato della Chiesa)[61].

In queste città (con anche spiccate tradizioni mercantili) non può nascere né un «ceto togato» né un ceto di «ministeriali»: i termini frequentemente spregiativi che si usano nei riguardi degli auditori rotali sono la spia più evidente di tali culture[62].

In una città come Genova, negli anni centrali del Seicento, il collegio dei dottori (a composizione socialmente mista – nobili e non nobili) si fece promotore di un'ardita progettazione istituzionale, chiedendo, in sostituzione della rota civile, la creazione di una tribunale dotto cittadino, «come si costuma in tutte le parti del mondo» e «in altri paesi soggetti a Principi assoluti»; ma nonostante l'attenzione riscossa

[61] Per Firenze oltre agli studi della Fasano (nota 17) cfr. anche R.B. LITCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians 1530-1790*, Princeton 1986; per la situazione nella Marca e a Urbino cfr. A.M. NAPOLIONI, *I giudici della Rota di Macerata. 1589-1711*, in *GT*, pp. 529-546; della stessa, *I giudici della rota di Macerata dal 1711 al 1808*, in «Archivi per la storia», IV, 1991, pp. 95-109; per Ferrara cfr. C. PENUTI (nota 11).

[62] «Ucelli di bosco e passaggio» li definisce il nobile Dionisio Gentile nel 1655 (R. SAVELLI, *Una «rota di dottori cittadini»*, in *GT*, p. 94); nel 1713 un anonimo autore (ben addentro alla macchina del governo, non differentemente dal Gentile) sottolineava la poca preparazione degli auditori di rota, e aveva pungenti parole verso quei giuristi «li quali vogliono con emolumento tenue abbandonar le loro case con l'esercizio di saltainbanco per tre anni in Genova, tre in Lucca et altre città d'Italia» (Archivio di Stato, Genova, *Senato, Sala Gallo* 447). A metà Seicento a Bologna si scriveva dei giudici di rota che «a fatica sono conosciuti per dottori legisti, ... mendicano per il più l'offitio, solo per potersi trattenere con la provisione del publico et imparare a spese et danno altrui, cercando puoi andar a magior dignità» (ASB, *Assunteria di rota, Volume di antiche materie di rota*); e ancora nel Settecento gli avvocati bolognesi sottolineavano che era difficile trovare «per tenue stipendio un buon Avvocato [che] voglia abbandonare il suo studio ad effetto di esercitar cinque anni la giudicatura rotale, quale finita, non saprebbe che fare di sé stesso» (A. DE BENEDICTIS, *Ideologia e realtà*, cit., p. 168).

negli ambienti del governo, alla fine tali idee furono lasciate cadere[63].

4. A mo' di conclusione di questo intervento vorrei ricordare una lettura delle vicende qui sommariamente analizzate che mi piace definire scherzosamente «neo-gotica» (o «neo-romantica»). Si tratta di un saggio di Rovito in cui si delinea una storia «costituzionale» dei grandi tribunali e del ruolo dei giuristi come soggetti cui attribuire caratteristiche di straordinaria modernità, di valenza «costituzionale» (addirittura quasi repubblicana), di valori «borghesi e antinobiliari», e che si conclude con un peana in memoria del Parlamento di Parigi[64].

A me sembra curioso che si riprendano interpretazioni storiche in cui il fenomeno e la rottura rappresentati dall'illuminismo e dalle riforme settecentesche sembrano non esistere, o sono proposti in chiave negativa (come ha fatto una parte della storiografia giuridica tradizionale)[65]. In tali letture continuiste della storia (senza mai fratture né rivoluzioni) si disperdono le specificità e si dissolvono le necessarie periodizzazioni.

[63] R. SAVELLI, *Una «rota di dottori cittadini»*, cit.

[64] P.L. ROVITO, *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova 1988, pp. 162-202. A proposito delle vicende del Parlamento di Parigi avrebbe potuto almeno ricordare il giudizio di Diderot («c'era fra la testa del despota e i nostri occhi una grande tela di ragno, sulla quale la massa adorava un'effigie di libertà») citato da Alatri contestualmente a Tocqueville (*Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Bari 1977, p. 32).

[65] Insuperate restano, a mio parere, le analisi di Ajello sul ruolo rinnovatore della cultura giuridica illuminista; lo stesso autore, in polemica con Astuti, faceva poi vedere come le polemiche storiografiche sull'assolutismo illuminato avessero un assunto implicito, così da lui sintetizzato: «non ci resta dunque, se vogliamo sicura tutela, che ripristinare l'ordine medievale» (R. AJELLO, *Arcana juris*, cit., p. 284 e cfr. p. 286: «in Italia è anche più evidente che in Francia il ruolo politico di conservazione e di reazione svolto dal 'ministero' contro la politica di riforma voluta dagli illuministi ed avviata dall'assolutismo illuminato»).

Quella dei grandi tribunali, dei giudici e delle loro *decisiones*, è invece una vicenda che va attentamente calibrata su scansioni temporali, valutando eventuali fasi «progressive» e fasi «regressive». E così se Tarello ha potuto affermare come «l'autorevolezza dei tribunali italiani, fatta eccezione per la Rota romana, cresceva in misura inversa a quella del processo di accentramento del potere»[66], anche Cavanna non ha potuto fare a meno di constatare che «il più o meno lucido sforzo di unificazione giuridica compiuto nell'età dell'assolutismo dal potere pubblico centrale trovò talora un notevole ostacolo nell'opposizione *conservatrice e centrifuga* di una magistratura non certo affetta da passivo legalismo»[67].

Se nella storia dei grandi tribunali e delle organizzazioni dei giuristi possiamo ipotizzare una fase ascendente quattro-cinquecentesca (in cui uno degli elementi più significativi è dato dalla novità delle *decisiones*, non ancora del tutto assimilate nel sistema di diritto comune), è però necessario anche non proiettare questo giudizio su tutta l'età «moderna», e comprendere il legame intrinseco che esiste tra tali istituzioni e quello che convenzionalmente chiamiamo antico regime[68].

[66] G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica*, cit., p. 58.

[67] A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, p. 282 (corsivo mio). Anche van Caenegem constata che «la codificazione è stata storicamente un'arma contro la magistratura, ovvero quella casta della *noblesse de robe* che possedeva le proprie cariche ... È servita anche contro i dottori in diritto che sbandieravano dotte citazioni da libri vecchi di un migliaio d'anni ... Legislazione significò diritto popolare, innovazione; diritto romano e *Parlements* significarono immobilità ed *ancien régime*» (*I signori del diritto*, cit., p. 131-32).

[68] Secondo la Isaacs le rote possono essere viste come momento significativo del «sorgere» dell'antico regime (*Politica e giustizia*, cit., p. 345); e Ajello, ad esempio, nel riconoscere che «la magistratura napoletana, identificandosi col magnatismo, si trovò a rappresentare assai spesso – così come i parlamenti francesi ed i *golillas* spagnoli – la roccaforte della vecchia cultura e della vecchia società, che si opponeva all'Illuminismo» metteva in guardia dal «proiettare i riflessi di questo epilogo su tutta la storia dell'ordine ministeriale ... per certi aspetti il fulcro della storia moderna d'Europa» (R. AJELLO, *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone*, in R. AJELLO [ed], *Pietro Giannone e il suo tempo*, Napoli 1980, pp. 505-506).

Sezione quinta

La corte

Le corti.
Un problema storiografico

di *Trevor Dean*

Il naturale inserimento della corte in una conferenza sulle origini dello Stato moderno è una dimostrazione della lunga strada percorsa dagli studi sulla corte negli ultimi 15-20 anni. Ci si può chiedere, infatti, se solo due decenni fa la corte avrebbe avuto così agevolmente un posto nel bagaglio concettuale degli storici dello Stato moderno. Altri temi, quali la tassazione, la legge e il suo fondamento giuridico, il centro istituzionale affiorano di solito quando gli storici trattano dello Stato: la corte non è parte del concetto tradizionale di ciò che si intende per Stato. Come è stato ben argomentato da Mozzarelli e da altri[1], a partire dal XIX secolo la corte è stata (nel migliore dei casi) identificata in un fenomeno puramente cerimoniale e culturale e (nel peggiore) come espressione di irrazionalità, spreco e fasto, in antitesi con lo sviluppo razionale e concreto di istituzioni, uffici e mentalità burocratici. In questa vecchia prospettiva, la corte rimaneva fuori da un contesto esclusivamente politico e amministrativo nel quale andavano rintracciate le origini

Vorrei ringraziare i relatori e i partecipanti alla conferenza dell'Istituto storico italo-germanico e dell'Università di Chicago per i loro commenti, ai quali mi sono rifatto nel rivedere questa relazione. La traduzione è di Flavio Zeni.

[1] C. MOZZARELLI, *Principe e corte nella storiografia del Novecento*, in C. MOZZARELLI-G. OLMI (edd), *La corte nella cultura e nella storiografia: Immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, Roma 1983, pp. 248-50, 273; dello stesso, *Prince and court: why and how should the court be studied today?*, in «Schifanoia», 8, 1989, p. 35; D. STIEVERMANN, *Southern German Courts around 1500*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of the Modern Age, c.1450-1650*, Oxford 1991, p. 161.

dello Stato moderno. Due novità storiografiche hanno sovvertito questa tradizionale svalutazione della corte: innanzitutto, gli storici, seguendo la lezione degli antropologi, hanno cominciato ad interessarsi seriamente agli aspetti simbolici e rituali della sovranità[2] come a qualcosa di inserito e non di estraneo al sistema politico; in secondo luogo, il riconoscimento che il governo dei principi rimaneva pur sempre un governo personale ha spostato l'attenzione sulla totalità del mondo personale e domestico all'interno del quale il principe viveva. Corte e Stato sono ora considerati come mondi complementari, indistinti o identici, e non più come separati[3].

Una recente rassegna di questa nuova storia della corte agli inizi dell'Europa moderna (che stranamente contiene pochi richiami all'Italia)[4] fornisce un utile quadro di riferimento all'interno del quale affrontare il ruolo della corte nelle origini dello Stato moderno. L'eccellente introduzione di Ronald Asch al volume individua criticamente quattro aspetti della funzione della corte. In primo luogo, mette in dubbio l'immagine proposta da Elias della corte come uno strumento per «addomesticare» la nobiltà, suggerendo che, al contrario, la corte poteva diventare una «roccaforte» dell'influenza aristocratica. Legata a quell'immagine è l'opinione comune che la corte della prima età moderna svolgesse la

[2] D. POTTER-P.R. ROBERTS, *An Englishman's view of the court of Henri III 1584-1585: R. Cook's «Description of the court of France»*, in «French History», II, 1988, pp. 315-316.

[3] L. ORNAGHI, *La «bottega di maschere» e le origini della politica moderna*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, pp. 9-10; V. PRESS, *La corte principesca in Germania nel XVI e XVII secolo, ibidem*, p. 159; D. STIEVERMANN, *Southern German Courts*, cit., p. 161; J. BOUCHER, *La commistione fra corte e stato in Francia sotto gli ultimi Valois*, in M. CATTINI-M.A. ROMANI (edd), *La corte in Europa*, Brescia 1983.

[4] R.G. ASCH-A.M. BIRKE, Introduction, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Princes, Patronage and Nobility*, cit.; in particolare pp. 1-32. L'unico saggio di argomento italiano nel volume di Asch e Birke è quello di W. REINHARD, *Papal power and family strategy in the sixteenth and seventeenth centuries*.

funzione di integrare varie *élites*, territoriali e non, in un composito ceto dirigente; e a questo proposito Asch riporta esempi dove la corte era troppo piccola per svolgere questa funzione o dove l'integrazione venne raggiunta anche grazie ad altri centri politici e sociali, come le città-capitale o le assemblee dei ceti. In secondo luogo, Asch constata che importanti cambiamenti ebbero luogo negli anni a cavallo del 1500, quando le corti regie divennero dominanti nei loro territori e quando si manifestò un ideale di vita di corte che rimpiazzava il precedente *ethos* militare-cavalleresco e il tono prevalentemente anti-cortigiano di gran parte del dibattito teorico sulla corte[5]. A questi cambiamenti furono associate una crescente differenziazione della corte del re dalla famiglia aristocratica alla quale essa prima veniva assimilata e quelle tendenze che sembravano propagarsi dalla corte di Borgogna dove si erano affermate per la prima volta, quali una distanza sempre maggiore fra sovrano e suddito, la sacralizzazione del sovrano, l'aumento delle spese per la corte e lo sviluppo di una specifica cultura di corte. Secondo Asch, il risultato di queste quattro linee di tendenza fu che la corte «ora celebrava la suprema maestà del re, mentre prima le cerimonie mettevano in risalto il legame fra il sovrano e il regno». In terzo luogo, Asch concentra l'attenzione sui problematici rapporti fra la corte e la famiglia e fra la corte e lo Stato: sino a che punto la corte e la famiglia sono la stessa cosa? quanto erano «fuori della corte» le funzioni amministrative nel XVI secolo, essendo ora localizzate in separati consigli e dipartimenti di stato? In quarto luogo, Asch esamina il ruolo della corte nei sistemi di *clientage* e *patronage*, in quanto la centralizzazione del potere conduceva al conseguente affermarsi di favoriti e di amministratori di corte per controllare i nobili nella corte e proteggere il sovrano da importuni postulanti.

Come abbiamo già detto, la corte del Rinascimento italiano è vistosamente assente dal volume di Asch, il cui interesse è

[5] Per esempio, si veda GIOVANNI CONVERSINI DA RAVENNA, *Two Court Treatises*, ed. B.G. KOHL-J. DAY, München 1987.

puntato più su Germania, Francia e Inghilterra, con la corte di Borgogna che assume il ruolo di capofila. Una possibile ragione di quest'assenza va trovata nel fatto che, malgrado gli studi italiani sulla corte siano proliferati nell'ultima decade, essi si sono sviluppati in una maniera tale da non poter essere facilmente integrati nella corrente storiografia. Gli studi italiani sulla corte si sono sviluppati, in gran parte anche se non completamente, grazie alla promozione del «Centro Europa delle corti», che ha ormai pubblicato parecchi volumi sulle corti e i loro sovrani e più specificamente sulla cultura di corte soprattutto nelle sue espressioni letterarie. Molta di questa produzione è il risultato del lavoro di italianisti e non di storici, che adottano un approccio strutturalista e interdisciplinare. Sia lo strutturalismo che l'interdisciplinarità sono stati i tratti che hanno attirato le critiche degli storici stranieri agli studi italiani. L'interpretazione strutturalista considera la corte come «luogo totale della rappresentazione e del segno», «struttura-simbolo, forma immutabile nel tempo, al di là delle tipologiche molteplicità e delle variabili politico-dinastiche»[6] e analizza «il fenomeno corte» più che le sue forme e varianti storiche. Un aspetto ancora più importante è che tale approccio si batte in favore di una interpretazione della corte come chiusa a tutto quello che sta al di fuori di essa, affermando che la corte si può studiare solo dal punto di vista del cortigiano. Tipica di questo approccio è la metafora di Papagno della corte come labirinto in quanto essa esclude le consuete categorie di orientamento, non avendo un fine chiaro e non ammettendo un significato complessivo ma solo una serie di possibilità e di scelte precarie[7]. Seguendo la metodologia strutturalista, altri studiosi volgono la loro attenzione, o cercano di esplo-

[6] G. FERRONI-A. QUONDAM, *Dialogo sulla scena della corte*, in M.A. ROMANI (ed), *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, Roma 1978, p. XXX; P. MERLIN, *Il tema della corte nella storiografia italiana ed europea*, in «Studi storici», 27, 1986, pp. 226-7.

[7] G. PAPAGNO, Introduzione a G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio: Ferrara estense*, Roma 1982, pp. 11-20; G. PAPAGNO, *Corte e cortigiani*, in A. PROSPERI (ed), *La corte e il 'Cortegiano'*, II: *Un modello europeo*, Roma 1980, p. 209.

rare «la grammatica della società di corte» e le «regole del gioco», oppure presentano la corte come uno «spazio teatrale» totale, con ruoli, attori e un impresario[8]. Per gli storici di tradizione empirica anglosassone questo tipo di sofisticazioni intellettuali è inutilizzabile e l'adozione del vocabolario della critica letteraria come pure di quello delle scienze sociali è una limitazione che ostacola una piena comprensione delle realtà storiche[9]. La critica letteraria strutturalista è «un contesto ... particolarmente inadatto per la ricerca storica»[10] che porta a rimuovere importanti differenze fra le corti, messe forzatamente assieme nel 'fenomeno corte'. Lo studio della grammatica e delle regole della «società di corte» non ha soltanto trasformato discutibilmente la corte in un sistema chiuso, ma ha anche trascurato lo studio dei rapporti fra la corte e la società, sia per quanto riguarda le risorse materiali della corte oppure il suo sostegno politico ottenuto attraverso le reti di *patronage* e le fazioni. La distanza fra la storiografia italiana e inglese risulta quindi evidente: per gli storici inglesi, «la storia della corte è la storia di quelli che godevano di accesso presso il re»[11], per gli italiani la corte è tendenzialmente una «struttura-simbolo», un «luogo di finzione strutturale». È difficile credere che uno storico inglese possa presentare una storia di un *patronage* negato,

[8] L. ORNAGHI, *La «bottega di maschere»*, cit., pp. 13, 17; M.A. ROMANI, *Fedeltà, «familia», stato: Guglielmo Gonzaga e la società di corte mantovana alla fine del Cinquecento*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit., pp 358-359, 361; A. TENENTI, *La corte nella storia dell'Europa moderna (1300-1700)*, in M.A. ROMANI (ed), *Le corti farnesiane*, cit., p. XV; M. CATTINI-M.A. ROMANI, *Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo*, in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit., p. 75.

[9] K. LIPPINCOTT, *The neo-Latin historical epics of the north Italian courts: an examination of «courtly culture» in the fifteenth century*, in «Renaissance Studies», 3, 1989; e cfr. M. GREENGRASS, recensione a S. KETTERING, *Patrons, Brokers and Clients in seventeenth-century France*, in «English Historical Review», 103, 1988 , pp. 680-82.

[10] K. LIPPINCOTT, *The neo-Latin historical epics*, cit., p. 415.

[11] D. STARKEY, *Introduction: Court history in perspective*, in D. STARKEY (ed), *The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War*, London 1987, p. 5.

come quella di Camillo Luzzara e il duca Guglielmo Gonzaga descritta da Romani, nei termini di una deformazione dell'ideale del Castiglione e delle regole del gioco di corte[12].

Anche l'interdisciplinarietà del lavoro dell'«Europa delle Corti» si è attirata delle critiche. I più importanti progetti storici del Centro hanno avuto come oggetto specifiche corti (Ferrara sotto gli Estensi, Parma e Piacenza nel periodo dei Farnesi)[13] o singoli sovrani (Giovanni II Bentivoglio, Federico di Montefeltro)[14], raccogliendo quindi un gran numero di saggi su aspetti particolari, nella speranza che come la corte era stata il luogo di incontro di molte e differenti forze sociali e intellettuali, allo stesso modo l'approccio multidisciplinare adottato per studiarle fosse il più fruttuoso e appropriato[15]. La qualità dei volumi pubblicati varia, in particolare si distingue quello su Federico di Montefeltro. Sfortunatamente i critici hanno visto in questo approccio solo contributi discordanti, una accozzaglia mal assortita di studi specialistici non collegati tra loro, una miscellanea di articoli riguardanti i sovrani e le città del Rinascimento molti dei quali sono «irrilevanti» per il tema della corte[16] e si riducono a «un'antologia di studi specialistici contemporanei»[17] nella quale «gli atteggiamenti mentali degli specialisti ... hanno fatto sì che nella pratica le intenzioni non hanno neppure cominciato a concretizzarsi»[18]. Quella

[12] M.A. ROMANI, *Fedeltà, «familia», stato*, cit.

[13] G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit.; M.A. ROMANI (ed), *Le corti farnesiane*, cit.

[14] Cfr. B. BASILE (ed), *Bentivolorum magnificentia: Principe e cultura a Bologna nel Rinascimento*, Roma 1984; G. CERBONI BAIARDI-G. CHITTOLINI-P. FLORIANI (edd), *Federico di Montefeltro: Lo stato, le arti, la cultura*, 2 voll., Roma 1986.

[15] G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), Appendice a *La corte e lo spazio*, cit., II, pp. 823-38.

[16] J. LARNER, *Europe of the courts*, in «Journal of Modern History», 55, 1983, pp. 672-73.

[17] L. LOCKWOOD, recensione a G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit., in «Renaissance Quarterly», 38, 1985, pp. 726-27.

[18] A. TENENTI, recensione in «Annales. ESC», 38, 1983, p. 1126.

che è stata notata è soprattutto l'evidente riluttanza degli studiosi italiani, a livello individuale o collettivo, a produrre un studio complessivo e veramente organico di una corte del Rinascimento. In Italia a differenza di quanto avviene in Francia (si consideri per es., lo studio in più volumi di Boucher dedicato alla corte di Enrico III), «nessuno sta veramente affrontando lo studio di una singola corte»[19] e ci sarebbe proprio bisogno che un gruppo di studiosi si stabilisse in un archivio (per es. a Modena) e scavasse nella montagna di registri finanziari che lì si trovano[20]. Ciò che abbiamo è invece, da un lato, una collezione di frammenti scollegati e, dall'altro, dei tentativi prematuri di sintesi che o, come fece notare Gundersheimer a proposito delle *Italian Renaissance Courts* di Bertelli, sono «virtualmente inutili» per la loro imprecisione e vaghezza riguardo ad aspetti della corte «dei quali non sappiamo in pratica niente» ma sui quali vengono elaborate ambiziose teorie[21] o, come fece notare Lockwood a proposito della tipologia delle corti padane proposta da Cattini e Romani, «è difficile dire su cosa si basi veramente» data l'inadeguatezza delle fonti citate[22].

Accanto agli strutturalisti e agli storici generali, è comunque emerso un gruppo di studiosi, italiani e non, il cui lavoro ha fornito studi parziali di gran parte delle corti del Rinascimento (Milano, Urbino, Ferrara, Savoia)[23] come pure di al-

[19] *Ibidem*, p. 1125.

[20] L. LOCKWOOD, recensione a G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit.

[21] W. GUNDERSHEIMER, recensione a S. BERTELLI, *Italian Renaissance Courts*, London 1986, in «Renaissance Quarterly», 41, 1988, pp. 114-16. Cfr. la più smorzata critica in P. MERLIN, *Il tema della corte*, cit., pp. 239-40.

[22] L. LOCKWOOD, recensione a G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit., p. 727; cfr. T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court in the later Middle Ages*, in «Renaissance Studies», 3, 1989, p. 357.

[23] G. LUBKIN, *The court of Galeazzo Maria Sforza, Duke of Milan (1466-1470)*, Ph.D. thesis University of California, Berkeley 1982; A. ROSIE, *Ritual, chivalry and pageantry: the courts of Anjou, Orleans and Savoy in the later Middle Ages*, Ph.D. thesis University Edinburgh 1990; A. BARBERO, *Corti e storiografia di corte nel Piemonte tardo medievale*, in *Pie-*

cune corti minori (Bologna, Mantova)[24], studi che possono essere inseriti nel quadro di riferimento fornito da Asch.

1. Consideriamo innanzitutto i temi dell'addomesticamento e dell'integrazione del ceto dirigente. Dove l'addomesticamento ebbe veramente luogo, nel senso della trasformazione di una vecchia aristocrazia politica e guerriera in cortigiani e funzionari del principe, è probabile che i costi che ne derivarono per lo Stato del principe siano oggi messi in rilievo quanto i benefici. Lo studio compiuto da Barbero sulla famiglia Challant della Valle d'Aosta mette in evidenza come i membri di questa famiglia nonostante avessero assunto uffici e carriere presso la corte e l'amministrazione dei Savoia, continuassero a difendere e anche a espandere il loro potere locale, come pure il particolarismo regionale, e mostra come l'accrescimento del potere del principe si accompagnasse a una concentrazione del patrimonio dei Challant nelle mani di un ramo della famiglia che fu per un certo periodo apertamente in contrasto con il duca[25]. Come ha osservato Mozzarelli, i sudditi potevano usare la ricchezza, il potere e il prestigio che traevano dalla corte in modi che contrastavano con l'interesse delle Stato[26].

monte medievale: Forme del potere e della società, Torino 1985; U. GHERNER, *Reclutamento di dirigenti, mobilità della corte e circolazione di esperienze nei domini sabaudi*, in E. CASTELNUOVO-G. ROMANO (edd), *Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale*, Torino 1979; P. PERUZZI, *Lavorare a corte: «ordini et officii». Domestici, familiari, cortegiani e funzionari nel servizio del Duca d'Urbino*, in G. CERBONI BAIARDI-G. CHITTOLINI-P. FLORIANI (edd), *Federico di Montefeltro*, cit.; G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit.; T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit.; T. DEAN, *Land and Power in late medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350-1450*, Cambridge 1987; J.E. LAW, *City, court and contado in Camerino, c. 1500*, in T. DEAN-C. WICKHAM (edd), *City and Countryside in late medieval and Renaissance Italy*, London 1990.

24 B. BASILE (ed), *Bentivolorum magnificentia*, cit.

25 A. BARBERO, *Principe e nobiltà negli stati sabaudi: gli Challant in valle d'Aosta tra XIV e XVI secolo*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit.

26 C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco*, in «Società e storia», 16, 1982, pp. 261-62.

Anche il discorso sull'integrazione è controverso. Ci sono ancora alcuni storici che sottoscrivono questa tesi. Lubkin, per esempio, asserisce che la corte di Galeazzo Maria Sforza portava avanti l'integrazione intessendo legami matrimoniali, scegliendo padrini di battesimo o rapporti d'affari fra i membri più importanti della corte[27]. Si sostiene che la coesione della corte del duca di Savoia abbia tratto beneficio dal coinvolgimento del duca nelle scelte matrimoniali dei membri della corte e nel battesimo dei loro figli[28]. Ciò nonostante sembra farsi avanti un punto di vista più scettico. Si è fatto notare infatti, che anche la corte di Borgogna, che Asch sceglie come esempio indiscusso di integrazione, era dominata da Borgognoni e Piccardi, con pochissimo spazio per le altre *élites* regionali[29]. Anche in Italia è evidente che una gran parte della corte non era costituita da *élites* locali ma proveniva da luoghi esterni al territorio del principe e che la corte, nella misura in cui svolgeva una funzione integrativa, si limitava a integrare tali *élites* nel ceto dirigente della capitale e non invece le varie *élites* territoriali fra di loro[30].

Dobbiamo anche distinguere con attenzione e precisione fra l'addomesticamento di una nobiltà esistente e la nascita, attraverso rapporti creati o perlomeno sanciti a corte, di una nuova aristocrazia. Così si sostiene che il consiglio del duca di Savoia abbia integrato famiglie provenienti dai territori di recente acquisizione ed elementi della borghesia delle professioni nel gruppo aristocratico di risalente fedeltà savoiar-

[27] G. LUBKIN, *Strutture, funzioni e funzionamento della corte milanese nel Quattrocento*, in J.M. CAUCHIES-G. CHITTOLINI (edd), *Milano e Borgogna: due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1990, p. 81.

[28] A. ROSIE, *Ritual, chivalry and pageantry*, cit., pp. 45-46.

[29] W. PARAVICINI, *Structure et fonctionnement de la cour bourguignonne au XVe siècle*, in J.M. CAUCHIES-G. CHITTOLINI (edd), *Milano e Borgogna*, cit.

[30] T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit.; cfr. A. ROSIE, *Ritual, chivalry and pageantry*, cit., p. 11: gli ufficiali di Luigi d'Orléans provenivano da tutta la Francia, più che dai suoi territori.

da[31]. La funzione integrativa è stata nel complesso messa in dubbio da Chittolini il quale ha contestato che la corte di Galeazzo Maria Sforza fosse un luogo di aggregazione. Essa era in gran parte formata da esponenti della nobiltà di provincia e da stranieri e usata con estrema cautela da Galeazzo Maria per legare a sé l'aristocrazia milanese, che in ogni caso era molto fredda o restia a frequentare la corte[32]. In maniera analoga, nel XVI secolo i duchi Farnese di Parma non riuscirono ad attirare alla loro corte l'*élite* di Novara che preferiva gravitare verso Milano[33]. E la componente non nativa della «famiglia» del duca Guidubaldo di Montefeltro viene considerata come responsabile della sua incapacità o riluttanza a difendere nel 1502 lo stato di Urbino[34]. Lungi dall'integrare, la corte potrebbe così aver avuto un effetto di divisione e di disgregazione; sebbene il vecchio dibattito storiografico su 'corte e campagna' sia stato «finalmente ... messo da parte» negli studi sull'Inghilterra del XVII secolo, esso vive di nuovo, almeno in termini politici, nello studio di Klaniczay sulla Transilvania del XVI secolo, dove la folta presenza di stranieri a corte viene vista come causa dell'alienazione della nobiltà nativa, proprio come era successo anche a Napoli o nella Savoia a metà del XV secolo[35]. Si deve inoltre tener presente che, a causa delle faide all'interno dell'aristocrazia, l'inclusione di una famiglia o di un gruppo regionale poteva significare l'esclusione di altri. Quella che

[31] U. GHERNER, *Reclutamento di dirigenti, mobilità della corte*, cit., p. 96.

[32] G. CHITTOLINI, *Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco*, in J.M. CAUCHIES-G. CHITTOLINI (edd), *Milano e Borgogna*, cit.

[33] A. PARMA, *La corte lontana. Poteri e strategie nel marchesato farnesiano di Novara*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit., pp. 500-501.

[34] C.H. CLOUGH, *La «familia» del duca Guidubaldo da Montefeltro ed il 'Cortegiano'*, *ibidem*, pp. 335-41.

[35] T. KLANICZAY, *Gli antagonismi fra corte e società in Europa centrale: la corte transilvanica alla fine del XVI secolo*, in M. CATTINI-M.A. ROMANI (edd), *La corte in Europa*, cit.; A. ROSIE, *Ritual, chivalry and pageantry*, cit., pp. 37-40; A. RYDER, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous*, Oxford 1976, pp. 55-58.

appare come integrazione potrebbe riflettere in realtà l'ascesa di una fazione capace di conquistarsi i favori del principe.

In ogni caso il problema dell'integrazione non può essere posto in maniera efficace senza prima affrontare la questione di come e perché i cortigiani entravano al servizio del principe, un problema che non ha ricevuto l'attenzione che merita. Lasciando da parte il motivo della «crisi» economica che aveva investito l'aristocrazia spingendola a cercare le ricompense e i profitti del servizio al sovrano, si dovrebbero esaminare i rapporti fra la corte e gli altri centri sociali e culturali, come le città-capitale e le università. Ci si dovrebbe poi chiedere, quanta competizione richiedevano gli uffici a corte, se venivano conferiti da *patrons*, per quanto tempo duravano o se un posto a corte costituiva una ricompensa oppure un periodo di formazione[36]. E ancora, occorreva attivarsi per un impiego a corte o in realtà la corte non attirava altro che tirapiedi e avventurieri[37]? Il solo formulare queste domande è già muoversi in una direzione anti-strutturalista, vale a dire pensare alla corte non come a uno spazio chiuso e autonomo, ma come a uno spazio storico con un suo personale che veniva insediato o rimosso attraverso l'azione di *patronage*, con una sua funzione di integrazione che dipendeva dalla abilità della corte medesima a reclutare e trattenere i propri membri. È difficile scoprire le modalità attraverso cui si veniva ammessi a corte[38] e può darsi che ci fossero diversi percorsi di reclutamento (come pure diverse carriere e ricompense)[39] per differenti categorie di servitori, ciò nondimeno sembra che ci fosse un alto tasso di ricambio fra i 'famigliari', almeno, come è stato

[36] G.R. ELTON, *Tudor government: the points of contact*, III: *The court*, in «Transactions of the Royal Historical Society», 26, 1976, p. 214; cfr. J. LARNER, *Europe of the courts*, cit., p. 680.

[37] T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit., pp. 363-64.

[38] R.J. KNECHT, *La corte di Francia nel XVI secolo*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit., p. 225.

[39] P. PERUZZI, *Lavorare a corte: «ordini et officii»*, cit., pp. 266-75, 281-88, 291-95.

notato sia per Galeazzo Maria Sforza che per gli Este all'inizio del XV secolo[40]. Questo tuttavia non è da considerare un aspetto necessario della vita di corte, come testimonia la stabilità e il limitato reclutamento del personale di corte di Elisabetta I[41]. Nelle 'famiglie' dei cardinali, sembra possibile tracciare una distinzione fra ospiti di passaggio, artisti salariati e di passaggio, gentiluomini e servitori, e il nucleo stabile di chierici pensionari, la vera 'famiglia' fatta di ciambellani, cappellani e segretari che rimanevano al servizio dei loro signori per decenni[42]. Tuttavia, la natura essenzialmente temporanea di qualsiasi gruppo di corte sembrerebbe essere confermata sia dalla descrizione di Bueno de Mesquita della corte di Giangaleazzo Visconti, composta da «uomini provenienti da tutta l'Italia, attratti da promesse e dal carattere convincente e affascinante della sua visione politica»[43], sia dal fatto che un gran numero di principi licenziava bruscamente i collaboratori più stretti dei propri predecessori. La natura opportunistica e casuale del reclutamento è messa in evidenza da ciò che accadde a Giovanni Conversini che entrò per caso al servizio di Francesco da Carrara, signore di Padova, cosa di cui più tardi si pentì[44], così come da Francesco II da Carrara che, in almeno una occasione, spinto dal bisogno, scelse di assumere al proprio servizio la prima persona che gli capitò sotto mano[45]. C'è da chiedersi

[40] G. LUBKIN, *The Court of Galeazzo Maria Sforza*, cit., pp. 166, 180-84; dello stesso, *Strutture, funzioni e funzionamento della corte milanese*, cit., p. 78; T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit., pp. 363-64.

[41] P. WRIGHT, *A change in direction: the ramifications of a female household, 1558-1603*, in D. STARKEY et al., *The English Court*, cit., pp. 157-58.

[42] P. HURTUBISE, *La «familia» del cardinale Giovanni Salviati* (1517-1553), in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit., pp. 595-96.

[43] D.M. BUENO DE MESQUITA, *Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402)*, Cambridge 1941, p. 182.

[44] GIOVANNI CONVERSINI DA RAVENNA, *Two Court Treatises*, cit., pp. 27-31.

[45] GALEAZZO E BARTOLOMEO GATARI, *Cronaca carrarese*, a cura di A. MEDIN-G. TOLOMEI, in *Rerum italicarum scriptores*², XVII, I, t. 1, p. 390;

se i principi non fossero costretti ad accettare la mobilità e la transitorietà dei loro cortigiani, perché queste facevano parte della vita urbana, anche se tentavano di assicurarsi almeno la stabilità della fedeltà attraverso la generosità[46].

Ci si può rendere conto meglio della natura temporanea della presenza a corte sia delle persone che degli oggetti, pensando alla corte come uno spazio aperto, non chiuso, aperto a una grande varietà di influenze esterne. Gli ambasciatori spesso non erano cortigiani nel loro paese[47]. I commercianti potevano frequentare la corte ma non ne facevano parte[48]. Per le occasioni festive gli artisti arrivavano da città fuori dello Stato, l'argento veniva preso a prestito dagli uomini di chiesa, venivano assunti artisti itineranti e frati[49]. Quando i principi ricevevano la visita di dignitari, spesso erano costretti a sistemare loro o il loro seguito in case prese a prestito[50]. L'organizzazione interna del palazzo era segnata da costanti ristrutturazioni, adattamenti temporanei e da arredi improvvisati[51]. I funzionari di corte avevano un «retroterra» proprio, portavano con sé le tradizioni e i gusti delle loro famiglie e origini, l'influenza dei loro studi e delle loro esperienze[52]. Sino a che punto la corte riuscì a fondere questi elementi disparati in un sistema di regole? O, per

si veda anche P. HURTUBISE, *La «familia» del cardinale Giovanni Salviati*, cit., pp. 591-92.

[46] GALEAZZO E BARTOLOMEO GATARI, *Cronaca carrarese*, cit., pp. 377, 390; T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit., p. 361.

[47] G. SOLDI RONDININI, *Aspects de la vie des cours de France et de Bourgogne par les dépêches des ambassadeurs milanais (seconde moitié du XVe siècle)*, in *Adelige Sachkultur des Spätmittelalters*, Wien 1982, p. 198.

[48] I. FLORESCU, *Gli spazi del quotidiano: la reggia*, in S. BERTELLI-G. CRIFO (edd), *Rituale, cerimoniale, etichetta*, Milano 1985, p. 103.

[49] A. ROSIE, *Ritual, chivalry and pageantry*, cit., pp. 61-62, 171, 173, 186-87; G. LUBKIN, *The Court of Galeazzo Maria Sforza*, cit., pp. 340-41.

[50] *Ibidem.*

[51] I. FLORESCU, *Gli spazi del quotidiano*, cit., pp. 104-108.

[52] U. GHERNER, *Reclutamento di dirigenti, mobilità della corte*, cit., p. 89.

converso, è questa stessa apertura, forse sempre più ampia, che spiega l'enorme circolazione e successo nel XVI secolo di manuali che trattavano specificamente dei comportamenti da tenere a corte?

2. Il secondo tema che deve essere affrontato comprende quattro elementi: la crescente distanza e la sacralizzazione del principe, le spese crescenti e la specificità culturale della corte come basi per una crescente differenziazione della corte del principe e la celebrazione della sua grandezza. Il modello del nord dell'Europa sembra indicare con decisione una crescente distanza del principe, se noi mettiamo a confronto, per esempio, Luigi XI, Edoardo IV e Giacomo VI con Carlo I e Enrico III[53]. Ma dove Lubkin vede il tipo di corte medievale, «fluttuante nella forma e nell'appartenenza», cedere il passo alla corte chiusa della prima età moderna che costituiva uno spazio sociale separato[54], Starkey è incline a considerare la partecipazione e la distanza solo come due stili di governo, adottati a seconda delle attitudini personali del sovrano, e non come forme successive di sovranità, l'una medievale e l'altra moderna[55]. Per quello che riguarda la possibilità di accedere al principe, l'Italia del tardo XIV secolo fornisce già un esempio di un sovrano distante, Giangaleazzo Visconti, al quale era molto difficile avvicinarsi di persona[56]. Un caso analogo lo troviamo nel

[53] G. SOLDI RONDININI, *Aspects de la vie des cours de France*, cit., pp. 202-04; R.A. GRIFFITHS, *The king's court during the Wars of the Roses: continuities in an age of discontinuities*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Prince Patronage and Nobility*, cit., p. 54; N. CUDDY, *The revival of the entourage: the Bedchamber of James I, 1603-1625*, in D. STARKEY (ed), *The English Court*, cit., pp. 178-80; K. SHARPE, *The image of virtue: the court and household of Charles I, 1625-1642, ibidem*; R.J. KNECHT, *La corte di Francia nel XVI secolo*, cit., pp. 241-42; D. POTTER-P.R. ROBERTS, *An Englishman's view of the court of Henri III*, cit.

[54] G. LUBKIN, *The Court of Galeazzo Maria Sforza*, cit., pp. 9-10.

[55] D. STARKEY (ed), *The English Court*, cit., pp. 7-9.

[56] D.M. BUENO DE MESQUITA, *Giangaleazzo Visconti*, cit., pp. 179-80; GALEAZZO E BARTOLOMEO GATARI, *Cronaca carrarese*, cit., pp. 339, 359, 362.

XVI secolo con il duca Guglielmo Gonzaga che si era «serrato con tali strettezze in corte vecchia» provocando distacco, poi acrimonia e irriverenza fra i suoi cortigiani e funzionari[57]; ma il suo esempio sembra che sia stato anticipato da Cangrande II della Scala che provocò una ribellione fra i suoi cortigiani per il fatto di essersi ritirato in un appartamento inaccessibile nel castello da cui usciva solo di notte per far visita alle prostitute[58]. Si deve ancora stabilire in che misura la crescente distanza del principe rappresenti, in Italia, una tendenza della prima età moderna. Anche la sacralizzazione del principe sembra essere una caratteristica meno rilevante e ciò per una ragione molto valida: i principi italiani non erano di rango reale e neppure possedevano poteri taumaturgici[59]. Ciò nondimeno si può rilevare, nella seconda metà del XV secolo, un crescente senso di identificazione fra gli interessi spirituali del sovrano e lo Stato. Ercole d'Este fece arrivare da fuori suore per i suoi monasteri appena fondati al fine di conferire un alone di santità alla città[60], teneva a corte un'effige miracolosa della Vergine, faceva recitare in pubblico sacre rappresentazioni[61] e, come Galeazzo Maria Sforza, diede un enfasi dinastica al calendario locale delle feste religiose[62]. Cardini ha trattato più in generale della crescente sacralità del principe nel XV secolo, manifestata nel «soffio di magia» che si sprigionava dalla

[57] M.A. ROMANI, *Fedeltà, «famiglia», stato*, cit., pp. 357-358.

[58] T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit., p. 361.

[59] J. LARNER, *Europe of the courts*, cit., pp. 671-72.

[60] G. ZARRI, *Pietà e profezia alle corti padane: le pie consigliere dei principi*, in P. ROSSI (ed), *Il Rinascimento nelle corti padane: Società e cultura*, Bari 1977.

[61] Si veda F. CRUCIANI, *Gli attori e l'attore a Ferrara*, e F. RUFFINI, *Linee dirette e intrichi: il Vitruvio di Cesariano e la Ferrara teatrale di Ercole I*, entrambi in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit.

[62] R.G. BROWN, *The politics of magnificence in Ferrara, 1450-1505*, Ph.D. University of Edinburgh 1982, pp. 285-391; G. LUBKIN, *The Court of Galeazzo Maria Sforza*, cit., pp. 52-55, 356-73; C.M. ROSENBERG, *The use of celebrations in public and semi-public affairs in fifteenth-century Ferrara*, in M. DE PANIZZA LORCH (ed), *Il teatro italiano del Rinascimento*, Milano 1980, pp. 522-24, 529-34.

combinazione di speciali relazioni dinastiche con santi, vivi o morti e attraverso una speciale attenzione per l'astrologia e le reliquie (e, si potrebbe suggerire, per i resti mortali degli avi: Sigismondo Malatesta?), tali da favorire la creazione di uno «scenario incantato» entro il «recinto sacro» della corte[63]. Dovremmo però essere consapevoli dei possibili rischi di sopravvalutazione e chiederci se tutto ciò fosse qualitativamente diverso dalla consueta religiosità del principe espressa attraverso le messe e le feste, i voti e le donazioni, le devozioni quaresimali e pasquali[64]. Si dovrebbe anche ricordare che stabilire un legame con i portatori di santità era una caratteristica dei signori italiani già nel XIII secolo e dei Comuni prima di loro.

Sulla questione della costosità della corte ci sembra non ci sia veramente alcun dubbio. Lubkin ha descritto l'espansione della corte nel periodo di Galeazzo Maria Sforza che cambiò la propria residenza, raddoppiò il numero dei gentiluomini e degli ufficiali di corte, commissionò affreschi, costruì la cappella del coro, mise in scena elaborate cerimonie, aumentò il numero delle sue guardie personali e tenne regolari udienze pubbliche[65]. In maniera simile presso i Savoia, nel XV secolo, la corte si allargò e la sua struttura divenne più complessa; le cerimonie e le decorazioni di cappelle e castelli mostrarono una sempre maggior magnificenza[66]; ci fu lo sviluppo della storiografia di corte[67]. Nel XVI tutto ciò fu seguito da ampliamenti del palazzo, da una ulteriore espansione delle dimensioni numeriche della corte, dalla creazio-

[63] S. BERTELLI, *Italian Renaissance Courts*, cit., pp. 232-41, e p. 12 per il «recinto sacro».

[64] Come descritto, per esempio, in E. PONTIERI, *Alfonso il magnanimo re di Napoli (1435-1458)*, Napoli 1975, p. 176.

[65] G. LUBKIN, *The Court of Galeazzo Maria Sforza*, cit., pp. 80-81; E. SAMUELS WELCH, *The image of a fifteenth-century court: secular frescoes for the Castello di Porta Giovia, Milan*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 53, 1990.

[66] A. ROSIE, *Ritual, chivalry and pageantry*, cit., pp. 35-42.

[67] A. BARBERO, *Corti e storigrafia di corte*, cit.

ne di nuovi uffici e da un'accresciuta attenzione per l'allestimento della «scena di corte»[68].

L'emergere di una specifica cultura di corte è, al contrario, molto più discutibile. Ciò potrebbe voler significare o che la corte ospitava forme culturali che circolavano solo nelle altre corti, oppure che la corte dava origine a forme culturali che poi trasmetteva ad altri settori della società. Fino al XVI secolo, entrambe queste ipotesi paiono più facili da asserire che da dimostrare, richiedendo valutazioni comparative della corte e degli altri centri (per es., università, famiglie aristocratiche) come *patrons* o fruitori di cultura. Molto sembra dipendere da come si vede la corte, nella veste di *patron* o di fruitore. Nell'Inghilterra tardo medioevale, per esempio, secondo qualcuno la corte era solo un datore di lavoro per artisti, uno fra i tanti, di modo che lo stile di corte era solo uno stile locale dell'area nella quale la corte si trovava a essere insediata e c'era poca consistenza o identità distinta della corte come promotore culturale[69]. Allo stesso modo, nella Bologna del tardo XV secolo, la «corte» di Giovanni II Bentivoglio esercitò una scarsa guida culturale: basti pensare che le nuove forme culturali furono promosse allo stesso modo da membri dell'aristocrazia e che gli scrittori preferivano gravitare attorno all'università[70]. Si potrebbe obiettare che in questi casi si tratta solo di corti non del tutto compiute o di corti medioevali. Eppure lo stesso problema esiste anche a riguardo di quelle forme culturali pienamente ed esclusivamente di corte come le epiche latine scritte nelle o per le corti di Milano, Ferrara, Urbino, Mantova e Rimini nella seconda metà del XV secolo. Anche in questo caso la

[68] D. FRIGO, *L'affermazione della sovranità: famiglia e corte dei Savoia tra Cinque e Settecento*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit., pp. 299-300.

[69] V. SCATTERGOOD (ed), *English Court Culture in the Later Middle Ages*, London 1983.

[70] A. DE BENEDICTIS, *Quale «corte» per quale «signoria»? A proposito di organizzazione e immagine del potere durante la preminenza di Giovanni II Bentivoglio*, in D. BASILE (ed), *Bentivolorum magnificentia*, cit., pp. 24-31.

relazione fra «promotore» e «produttore» è tutt'altro che chiara, «un fatto interessante sulla epica storica neo-latina è che non era né motivata e neppure particolarmente ben coltivata dal *patronage* di corte»[71]. Ben più radicalmente c'è chi ancora dissente dal concetto di «cultura di corte»; le opere commissionate dai singoli sovrani, è stato rilevato, non sono atti di corte[72]; «per esser precisi gli scrittori e i loro scritti facevano riferimento al re piuttosto che alla corte»[73]; e il lungamente protratto dibattito nella trattatistica inglese del XVII secolo sulla presunta divisione fra cultura di «corte» e di «campagna» sembra essersi risolto nella plausibile considerazione che questi non erano affatto diversi mondi culturali, ma solamente «gli stessi uomini in diversi momenti dell'anno»[74], e che la cultura di corte non era dominata dal re ma era «policentrica, eclettica e divisa al suo interno»[75].

Dobbiamo anche notare che alcuni storici sono scettici circa l'esistenza e gli effetti di una maggiore ritualità e formalità a corte. «Siamo forse stati portati dai resoconti di grandi avvenimenti», si chiede Elton, «ad assegnare alla vita di corte un carattere freddo e distante che non possedeva?»[76]. L'esemplificazione compiuta da Elton del comportamento informale, presso e in presenza dei monarchi del XVI secolo, rispecchia anche l'auspicio espresso da Larner di una discussione più serrata sulla efficacia dei rituali di corte, dato che, se tutto quello che è stato detto sui rituali fosse vero, alcuni re non avrebbero trovato quella morte brutale che

[71] K. LIPPINCOTT, *The neo-Latin historical epics*, cit., p. 427.

[72] J. LARNER, *Europe of the courts*, cit., pp. 678-79.

[73] P. MORAW, *The court of the German kings and of the emperor at the end of the Middle Ages, 1440-1519*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Prince Patronage and Nobility*, cit., pp. 129-30.

[74] J. GUY, recensione in «English Historical Review», 105, 1990, p. 1020; e J. ADAMSON, recensione in «English Historical Review», 105, 1990, pp. 132-33; J.C. ROBERTSON, *Caroline culture: bridging court and country?*, in «History», 75, 1990.

[75] C. HIBBARD, recensione a R.M. SMUTS, *Court Culture in Stuart England*, in «English Historical Review», 104,1989, p. 419.

[76] G.R. ELTON, *Tudor government*, cit., pp. 218-21.

invece incontrarono[77]. «Il linguaggio, il tono di molte discussioni sull'immaginario del sovrano», argomenta Anglo, «sono troppo elevati e tendenziosi. 'Presuppongono' la cosa stessa che dovrebbe essere 'dimostrata'»; «molta attenzione è stata diretta al come e al perché il simbolismo funziona, ma nessun attenzione è mai stata rivolta ai suoi limiti e ai suoi fallimenti»[78]. Questo dubbio mal si accorda con la convinzione degli italianisti secondo cui nel XVI secolo se non prima, la corte fu artefice di modelli di comportamento esportabili, fonte e divulgatrice di nuove maniere fra e al di là della aristocrazia. Queste due prospettive devono ancora ricevere un pieno riscontro.

Per quanto questi quattro elementi furono il sostegno della differenziazione della corte del principe dalla famiglia aristocratica e l'affermazione della maestà sovrana, in Italia la situazione rimane non chiara, soprattutto perché la famiglia aristocratica non ha ancora ricevuto molta attenzione[79] e anche perché i principi italiani non avevano alcuna piena sovranità da affermare.

3. Nella storiografia inglese del XVI secolo, il rapporto fra corte e Stato è tra quelli su cui ci si è scontrati di più: in gioco è quella che Elton chiama la « rivoluzione dei Tudor nel sistema di governo», che manifestamente trasferì il governo dall'indifferenziata famiglia reale del tardo Medio Evo a una burocrazia nazionale di ministri e segretari controllata dal Consiglio privato (*Privy Council*), con nuove istituzioni finanziarie e forme di autorizzazione che rimpiazzavano le precedenti e più personali forme di controllo familiare. Questo confronto è così impegnativo che *The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War* di Starkey è in realtà la storia di uno solo dei dipartimenti della corte che viene usata per dimostrare la vitalità perdurante del governo

[77] J. LARNER, *Europe of the courts*, cit., pp. 679-81.

[78] S. ANGLO, *Images of Tudor Kingship*, London 1992, pp. 1-4.

[79] Si vedano, però, al riguardo alcuni dei contributi raccolti in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit.

personale fin dentro il XVII secolo[80]. Nella storiografia italiana sulla corte non esiste alcun esempio di questo tipo di dibattito, in parte perché il processo di burocratizzazione è visto come uno sviluppo di lungo periodo, in parte perché i principati del Rinascimento non ricevettero lo stesso lascito dal passato medioevale. In realtà in Italia il processo di trasferimento dall'interno all'esterno della corte potrebbe aver operato nella direzione opposta, poiché le signorie urbane smantellarono le strutture comunali di governo e accentrarono i poteri fiscali e legislativi comunali, sino al punto, come accadde a Ferrara nel tardo XV secolo, di trasferire nelle corte la sede delle riunioni del sopravvissuto consiglio comunale[81]. Il dibattito italiano, nella misura in cui esiste, ruota più tacitamente attorno al confine tortuoso tra Stato e corte e alla direzione generale dello sviluppo. Quanta parte delle Stato è ammissibile includere nella corte? Presso gli Sforza di Milano, come gli Sforza di Pesaro, i più importanti uffici di governo (finanza e segretariato) erano situati nel palazzo del principe e gli ufficiali di questa amministrazione centrale partecipavano ad alcune attività delle corte o erano strettamente legati alla famiglia del principe[82]. In ogni caso, sembra che sia le sopravvissute amministrazioni comunali sia quelle provinciali non facessero parte di questo mondo e va riconosciuto che «il governo si estendeva ben oltre la corte» (Guy).

Per quanto riguarda la direzione dello sviluppo nel lungo periodo, Tenenti ha asserito che l'età fra il XIV e il XVII secolo vede la transizione da una completa fusione tra corte

[80] Cfr. G.R. ELTON recensione a D. STARKEY (ed), *The English Court*, cit., in «Historical Journal», 31, 1988.

[81] T. DEAN, *Commune and despot: the commune of Ferrara under Este rule, 1300-1450*, in T. DEAN-C. WICKHAM (edd), *City and Countryside in late medieval and Renaissance Italy*, London 1990, p. 188.

[82] S. EICHE, *Towards a study of the «famiglia» of the Sforza court at Pesaro*, in «Renaissance and Reformation», 9, 1985, pp. 82-83; G. LUBKIN, *The Court of Galeazzo Maria Sforza*, cit., pp. 77-78.

e Stato alla loro quasi completa separazione[83]. Sebbene questa ipotesi sia stata messa in discussione per la Francia da Boucher che argomenta il perdurare dell'identificazione (non fusione) tra corte e Stato ancora nel tardo XVII secolo[84], essa sembra ricevere conferma dai trattati italiani sulla vita di corte. Infatti, mentre Giovanni Conversini nel tardo XIV secolo poteva affermare che i cortigiani propriamente detti erano quegli uomini prudenti e di esperienza ai quali il principe affidava gli affari pubblici, ben diversi dai classici perdigiorno in cerca di fortuna che gironzolavano per il palazzo, nel XVII secolo Lorenzo Ducci affermava che quelli che servivano il principe nella sua funzione pubblica e nei pubblici affari non erano chiamati cortigiani, in quanto questo termine veniva riservato a quelli che lo servivano privatamente nella sua famiglia[85]. Si sostiene allora che i sovrani della prima età moderna assegnassero gli incarichi più opportunamente a specialisti, piuttosto che indiscriminatamente a *familiares*. È certamente vero che i più vicini al signore tardo medioevale sembrano aver svolto incarichi diversi, come ambasciatori, governatori e comandanti militari, ma i signori, fin dal XIII secolo, avevano anche i loro specialisti (per esempio, i giuristi), sicché l'effettiva ampiezza della successiva «razionalizzazione» rimane ancora non chiara.

4. Infine, la corte deve essere messa in relazione con le reti di *patronage* e di *clientage*. Si è sostenuto che la presenza di *patronage* e di favoritismo, il prevalere delle relazioni familiari e delle relazioni personali del principe sulle competenze specialistiche e sulle gerarchie ufficiali denota un sistema politico pre-burocratico e pre-moderno[86]. Ugualmente, è stato

[83] A. TENENTI, *La corte nella storia dell'Europa moderna,* cit., pp. XIII-XIV.

[84] J. BOUCHER, *La commistione fra corte e stato,* cit.

[85] GIOVANNI CONVERSINI DA RAVENNA, *Two Court Treatises,* cit., p. 45; P. PISSAVINO, *Il «De Officiis» del Della Casa e alcuni raffronti metodologici,* in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica,* cit., pp. 52-53.

[86] P. MORAW, *The Courts of the German kings,* cit., p. 114.

affermato da Kettering, il cui lavoro si referisce alla Francia del XVII secolo, che i rapporti *patron-client* sono caratteristici di stati non completamente centralizzati, in quanto forniscono a governi deboli i necessari collegamenti fra centro e periferia[87]. Da un altro lato, si potrebbe ribattere che un importante transizione verso un ordine politico moderno si ha quando il *patronage* viene centralizzato nella corte e quando le reti di *patronage* locale e regionale sono subordinate a quella del principe (come esaminato da Papagno nel caso del Portogallo del XVI secolo)[88]. Tuttavia si è pure sostenuto, per quanto riguarda i Paesi Bassi durante il dominio borgognone, che l'agglomerazione e centralizzazione territoriale, con la parallela espansione burocratica, schiacciarono e colpirono gli interessi consolidati a livello locale e regionale a tal punto da diffondere la necessità di sistemi di mediazione e di corruzione ai quali il principe si rassegnò con prontezza ma che minarono alle radici le procedure e i valori burocratici[89]. Per quanto riguarda l'Italia, noi sappiamo semplicemente troppo poco sulle reti di *patronage* presenti all'interno dei principati per iniziare a intravedere una qualsiasi tendenza generale, ma lo stesso vale in gran parte anche per la Borgogna[90]. In che misura è vero anche per l'Italia, come sembra esserlo per l'Inghilterra, che la pratica dei sovrani del tardo medioevo di creare parentele nelle contee come mezzo per fornire la corte di una base di appoggio continuò nel XVI secolo per essere abbandonata con conseguenze fatali per la corona solo nel XVII secolo?[91]

[87] S. KETTERING, *Patrons, Brokers and Clients in seventeenth-century France*, New York 1986.

[88] G. PAPAGNO, *La 'Virtuosa Bemfeitoria'*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, cit.; dello stesso, *Corte e cortigiani*, cit.

[89] W. BLOCKMANS, *Patronage, brokerage and corruption in symptoms of incipient state formation in the Burgundian-Habsburg Netherlands*, in A. MACZAK (ed), *Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit*, München 1988, pp. 123-25.

[90] W. PARAVICINI, *Structure et fonctionnement de la cour*, cit., p.73.

[91] Cfr. C. GIVEN-WILSON, *The Royal Household and the King's Affinity:*

Fino a oggi, gli storici italiani hanno studiato il *patronage* principalmente come un sistema di scambio di doni[92], classificando tipologicamente le funzioni del donare[93] e ciò che accadeva quando i sovrani si scostavano dalle «regole del gioco» e non accordavano una ricompensa[94]. Quello che manca è una analisi dettagliata e specifica del rapporto fra le risorse, la politica e le fazioni in campo, come avviene da tempo nella storiografia dell'Inghilterra tardo-medievale e della prima età moderna.

In che misura e con quali successi la storiografia italiana sulla corte ha trattato il problema della transizione dal medievale al moderno? È chiaro che molte e più penetranti domande debbono essere poste in quasi tutte le direzioni e che debbono essere trovate risposte molto ben documentate. Soprattutto, non dovremmo presupporre la presenza di certe caratteristiche «moderne» nel XVII secolo e la loro assenza nel XIII secolo: dalla curializzazione della nobiltà e burocratizzazione dello Stato alla sacralizzazione del sovrano e centralizzazione del *patronage*, il passaggio dal medioevale al moderno non è stato sempre continuo o lineare. Per alcune, se non per tutte, queste caratteristiche «moderne», ciò che si verifica nell'età dei principati non è il loro formarsi, ma solamente la loro reincarnazione nel principe.

Service, Politics and Finance, 1360-1413, New Haven 1986; D. STARKEY (ed), *The English Court*, cit., pp. 22-23.

[92] P. PISSAVINO, *Il «De Officiis»*, cit., p. 56; G. PAPAGNO, *La 'Virtuosa Bemfeitoria'*, cit., pp. 183-84; G. PAPAGNO, in *Corte e cortigiani*, cit., pp. 203-04, 208-09, 212; T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court*, cit.

[93] M. FANTONI, *Feticci di prestigio: il dono alla corte medicea*, in S. BERTELLI-G. CRIFO (edd), *Rituale, cerimoniale, etichetta*, cit.

[94] M.A. ROMANI, *Fedeltà, «famiglia», stato*, cit.

Corte e Stato nell'Italia dei secoli XIV-XVI

di *Marcello Fantoni*

1. Molta letteratura è stata prodotta sulla genesi dello Stato, ma fra i tanti fenomeni che contraddistinguono questo processo non è solitamente contemplata la corte. Si sono affrontati temi quali la funzione militare, la diplomazia, le finanze pubbliche o la burocrazia: le vicende della corte e la dimensione politico-istituzionale hanno costituito (ed in parte costituiscono tuttora) due sfere solo marginalmente intersecantesi. Di questo limite soffre anche la storiografia italiana: l'effettivo ruolo giocato dalle compagini curiali nel processo di formazione degli stati regionali resta, in definitiva, un problema ancora aperto.

Soltanto in anni recenti, dopo un lungo cammino (peraltro non disgiungibile dalla temperie culturale di questi ultimi due secoli)[1], la corte si è faticosamente conquistata una dignità storica. La sua inclusione fra i temi di un convegno sulle origini dello Stato moderno nell'Italia dei secoli XIV-XVI rappresenta, in questo senso, una novità, nonché un indubbio riconoscimento dei risultati conseguiti dagli studi sul tema.

Quello della penisola è però un panorama così frammentato politicamente e, soprattutto, così eterogeneo per forme curiali, da rendere arduo – se non arbitrario – ogni tentativo di modellizzazione. Qualsiasi sforzo di tracciare schemi evolutivi o tipologici è ineluttabilmente destinato ad infrangersi sulla particolarità del singolo caso. A seconda dei luoghi e

[1] Cfr. C. MOZZARELLI-G. OLMI (edd), *La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, Roma 1983.

dei periodi, le corti sono calate in specifici contesti sociopolitici, sui quali esse si plasmano e coi quali si trovano ad interagire nell'ambito di altrettanto peculiari formule di governo.

Pur avendo, le corti, molti tratti in comune, non si possono perciò ignorare i forti caratteri di specificità: anche limitandosi al Quattrocento, la corte aragonese di Napoli, quella estense di Ferrara (ispirata al modello borgognone), la piccola e periferica corte dei Vitelli di Città di Castello o la curia pontificia dopo Niccolò V, si contraddistinguono evidentemente più per le loro differenze di quanto non facciano per similitudine.

Alle diversità di assetto istituzionale, di dimensioni micro o macro territoriali, di struttura sociale, di forme di sovranità, si sommano tutti quei fattori 'dinamici' prodotti dalle trasformazioni che investono tanto le singole compagini quanto la fisionomia della corte in generale. Poco hanno a che spartire l'organizzazione ed il simbolismo del seguito di Federico II Gonzaga (1519-1540) con quelli della corte sabauda del pieno Settecento, così come poco in comune hanno l'ancora modesta *familia* di Cosimo I (1537-1564) ed il ben più ampio, articolato e cerimonialmente definito *entourage* mediceo di Ferdinando I (1587-1609). Nel debito conto devono dunque essere tenute anche le diverse tappe o velocità di sviluppo in relazione alle sincroniche congiunture storiche: artificiali ed effimere realtà come Guastalla o Sabbioneta – create *ex novo* da Ferrante e Vespasiano Gonzaga – si inseriscono in una cornice formale e politica affatto diversa rispetto al coevo assetto della corte fiorentina, frutto di un'evoluzione ben più lenta e travagliata, stante il suo innesto in una città dalle forti tradizioni mercantili e repubblicane. Su molte delle corti della penisola si devono peraltro lamentare gravi carenze di ricerche. Anche per casi di grande spicco come quello mediceo, all'abbondanza di studi sul teatro e sul mecenatismo fa riscontro una quasi totale assenza di conoscenze dal punto di vista prettamente storico-politico. L'inclusione di questi nuovi esempi contribuirebbe non poco ad articolare la tipologia curiale, staccandola per un verso

dal modello signoril-feudale della padania[2], ma anche arricchendo il quadro problematico, dal quale poter poi muovere per una più puntuale disamina di tutti quei processi e fenomeni che qualificano la corte come epicentro di comportamenti e simboli intimamente correlati al funzionamento dello Stato.

2. Sino ad ora i principali punti di connessione fra corte e governo sono stati individuati nell'addomesticamento del ceto dirigente, nei meccanismi del *patronage* principesco, e nella rappresentazione della regalità, la quale rinvia a sua volta alla sacralità del potere. Per ciò che concerne la prima delle tre aree tematiche, è evidente come la letteratura storica sia stata in larga misura influenzata dalle tesi di Norbert Elias[3], tesi la cui validità viene incrinata proprio da verifiche concrete sul contesto italiano. Già per il ruolo dell'etichetta, Versailles non introduce niente di originale, ereditando quanto era stato codificato dagli inizi del Cinquecento presso le corti signorili della penisola. Invece, per quanto riguarda i gruppi sociali coinvolti ed i rapporti di potere/*status*, vengono addirittura meno le condizioni oggettive su cui fondare un'interpretazione del fenomeno corte. L'idea che quest'ultima sia esclusivamente strumento di curializzazione della nobiltà cozza contro la realtà sociale italiana, assai più variegata e complessa di quanto non si riesca a circoscrivere con un rigido modello euristico. Ciò che vale per la Francia di Luigi XIV e – magari – per Torino e Ferrara, non trova infatti riscontri in molte micro-entità statali, o nella curia pontificia, e certo sfugge a questo schematismo il caso toscano. Qui le radici «borghesi» del patriziato cittadino, fanno peraltro sì che l'ammissione a corte sia spesso associata ad una concomitante nobilitazione, la quale attiva delicate pro-

[2] Cfr. M. CATTINI-M.A. ROMANI, *Le corti parellele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo*, in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio: Ferrara estense*, Roma 1982, I, pp. 47-82.

[3] Cfr. N. ELIAS, *La società di corte*, Bologna 1980. Più in generale la teoria eliasiana sul processo di civilizzazione – di cui la corte costituisce centro e motore – è stata esposta nella trilogia *Über den Prozess der Zivilisation*, Basel 1939.

cedure di conversione sociale e culturale. Inoltre, fermo restando che l'accesso a corte costituisca per chiunque la meta più ambita, tale traguardo viene conseguito a coronamento di carriere diverse: esso può passare tramite l'arricchimento familiare, il servizio nella burocrazia, nella diplomazia o nelle fila dell'esercito[4], ma può anche semplicemente discendere dal favore del principe.

L'eterogeneità di estrazione e di percorsi ascensionali di quanti confluiscono a corte non è un dato irrilevante: la sua conoscenza è essenziale per una corretta valutazione del ruolo politico che i singoli individui o gruppi si accingono a giocare, e questo tanto nella dimensione statale, quanto nelle articolazioni interne delle singole *élites*. Per Firenze è ad esempio ancora fondamentale il *discrimen* fra il primo periodo cosimiano – nel quale si registra una netta prevalenza di cortigiani stranieri o cooptati dai notabilati 'periferici' – e gli anni successivi alla fine del Cinquecento, quando, scorrendo i nominativi elencati nei 'ruoli', emerge una sempre più marcata presenza di esponenti del patriziato fiorentino. Se i forestieri o i rappresentanti dei ceti dirigenti dei centri minori sopperivano in un primo momento alle carenze numeriche e qualitative del seguito granducale, una volta venutosi a costituire *in situ* un personale sufficiente a coprire le carenze di nobiltà della corte (e, dunque, i difetti di sovranità del principe), è senz'altro alla neonata aristocrazia della capitale che si passa ad attingere.

Una maggiore concentrazione di esponenti della *ruling class* locale innesca dinamiche di potere e clientelaggio dalla fisionomia e risonanza politica completamente diverse. A questo si accompagna l'instaurazione di rapporti personali palesemente concatenati all'amministrazione, nei quali si esplica in buona parte la dialettica fra centro e periferia, dialettica della quale soltanto l'analisi di singoli casi rivela le effettive

[4] Una casistica di queste carriere si trova in W. BARBERIS, *Uomini di corte nel Cinquecento tra il primato della famiglia e il governo dello Stato*, in C. VIVANTI (ed), *Intelletuali e potere* (Storia d'Italia. Annali 4),Torino 1981, pp. 857-894.

formule ed implicazioni. Il rapporto fra sovrano e funzionari/cortigiani si risolve spesso in un calcolato gioco di scorporamento di quote di potere locale a favore di individui o casate fedeli al principe, il quale – proprio servendosi di esse, ma non senza frizioni – consegue un più efficace controllo sul territorio.

Di tale pratica si trova traccia in situazioni obiettivamente assai diverse: un buon esempio del perdurare (tra medioevo ed età moderna) della relazione fra servizio del principe e difesa dell'autonomia periferica in un ambito spiccatamente feudale, è offerto dalle vicende della famiglia Challant nello Stato sabaudo[5]. Un caso analogo è però anche quello degli Usimbardi (una famiglia dalle modeste origini provinciali) che a fine Cinquecento impongono la propria egemonia su Colle Val d'Elsa – loro terra di origine – grazie alla loro influente posizione di segretari medicei ed in perfetta complementarietà con quelle che erano le esigenze granducali di estendere e consolidare il dominio sui centri minori[6]. Nel tardo medioevo, d'altronde, un'identica reciprocità di interessi sembra essere alla base di molti dei legami instaurati dagli Este con i loro vassalli[7].

3. Non è dunque sufficiente postulare l'esistenza di forme di patronato; sono la fisionomia e la funzione che esse di volta in volta assumono a risultare significative. Le reti di amicizie erano innanzitutto – a differenza di oggi – tessute ed operanti alla luce del sole. Tale era la consistenza degli interessi coinvolti ed a tal punto le istituzioni ed il modo di governare ne risultavano penetrate da poter altresì afferma-

[5] Cfr. A. BARBERO, *Principe e nobiltà negli stati sabaudi: gli Challant in Valle d'Aosta tra XIV e XVI secolo*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, I, pp. 245-276.

[6] Cfr. il mio *Dalla provincia a corte. Gli Usimbardi di Colle nella Toscana medicea*, di prossima pubblicazione negli atti del convegno *Colle di Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600.*

[7] Cfr. T. DEAN, *Land and Power in Late Medieval Ferrara. The Rule of the Este, 1350-1450*, Cambridge 1988.

re che non si tratta né di una parte, né di una distorsione del sistema, bensì del sistema.

La centralizzazione dello Stato (se di centralizzazione si può parlare) procede di pari passo, e non in contraddizione, con la crescita dei poteri locali, delegati a personaggi o gruppi legati al principe da vincoli di fedeltà e di cointeressenza. Non diversamente dalle monarchie transalpine[8], anche quella della penisola è spesso una sovranità basata su negoziazioni, favori e legami di patronato che si esauriscono in buona parte in rapporti di stampo prettamente personale fra il signore ed i suoi sottoposti. Fra corte e governo, anche in Italia, esistono ampie zone di sovrapposizione che non sembrano manifestare segni di declino all'avanzare della burocratizzazione dell'impianto statuale. Non si ravvisano, insomma, elementi tali da poter affermare che la persistenza di fenomeni di *clientélage* nell'ambito dell'esercizio del potere costituisca un indicatore sufficiente a qualificare l'arretratezza (o non modernità) dello Stato[9]. Le corti sono sede di rapporti e pratiche sociali dalle forti implicazioni politiche, che denotano la non contraddittoria coesistenza di evoluti apparati burocratici e di tecniche di potere peculiari del sistema aristocratico-clientelare.

L'embrione delle moderne burocrazie tende sì a staccarsi dalla *familia* propriamente detta, ma questa progressiva divaricazione fra corte e quello che poi sarà lo Stato – in Inghilterra già incipiente nel XIII secolo[10] – è però un processo *in fieri* (e lungi dall'essere compiuto) ancora nel Seicento inoltrato. Pur in presenza di un apparato statuale am-

[8] Si veda al riguardo J. BOUCHER, *La commistione fra Corte e Stato in Francia sotto gli ultimi Valois*, in M. CATTINI-M.A. ROMANI (edd), *La corte in Europa. Fedeltà, favori, pratiche di governo*, in «Cheiron», 1, 1983, pp. 93-129.

[9] È ipotesi diffusa che le clientele sopperiscano alle lacune di centralizzazione; cfr. al riguardo S. KETTERING, *Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France*, New York & Oxford 1986.

[10] Cfr. C. GIVEN-WILSON, *The Royal Household and the King's Affinity. Service, Politics and Finance in England, 1360-1413*, New Haven-London 1986.

piamente articolato, resta inoltre il fatto che la burocrazia della prima età moderna non corrisponde all'idea che ne abbiamo oggi: la mancanza di professionalità del personale e la scarsa elaborazione delle procedure amministrative invalidano infatti molte delle analogie con i sistemi più recenti. Come già accennato, spesso i funzionari sono inoltre (e questo vale anche per l'Italia) salariati del sovrano, a questi legati da un servizio personale «connotato da elementi fortemente clientelari»[11].

In questo senso la corte si rivela essere il luogo per eccellenza «in cui 'si fa' la politica»: accantonata l'idea di aver a che fare con futili intrighi, con sterili clausole celebrative, si scopre cioè che essa «'sta per' (e 'rende visibile') l'intera sintesi politica»[12]. La spiegazione del fatto che alla corte si sia giunti ad imputare tutto il 'non moderno' si rivela più insita nelle sue vicende storiografiche di quanto non sia effettivamente comprovata dall'evidenza. La corte è infatti stata alternativamente descritta come polarità negativa dello Stato o come zavorra del sovrano, inteso come personificazione del razionalismo e come artefice dello Stato in termini moderni[13]. L'unico modo per riaprire il discorso sulla genesi dello Stato consiste invece proprio nel ribadire il ruolo politico della corte «al di fuori del *cliché* ideologico della modernità», in nome della specificità dell'antico regime e «del suo 'funzionare' secondo categorie e modi» peculiari[14].

[11] C. ROSSO, *Stato e clientele nella Francia della prima età moderna*, in «Studi storici», XXVIII, 1987, p. 40. Sul servizio personale al re e sulle clientele nello Stato d'*ancien régime* si ricorda G.E. AYLMER, *The King's Servants. The Civil Service of Charles I (1625-1642)*, London-Boston 1961.

[12] L. ORNAGHI, *La «bottega delle maschere» e le origini della politica moderna*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe*, cit., I, p. 13.

[13] Da questi presupposti muove ad esempio A. RYDER, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The Making of a Modern State*, Oxford 1976. Sui rapporti corte-principe cfr. C. MOZZARELLI, *Prince and Court: why and how should the Court be studied Today*, in «Schifanoia», 8, 1989, pp. 33-36.

[14] C. MOZZARELLI, *Principe e corte nella storiografia italiana del Nove-*

Il potere del principe si fonda su (ed è filtrato da) una trama di rapporti che fanno capo alla corte e che hanno bisogno di essere continuamente irrorati di favori, onori o benefici materiali. Questo fa sì che si debba rifocalizzare l'attenzione sulla popolazione 'domestica' che quotidianamente circonda e serve il signore. Certo è che agli elementi forniti dai pochi sondaggi disponibili occorrerebbe sovvenire (come è stato fatto con la burocrazia[15]) con un'indagine di tipo prosopografico, al fine di tracciare un quadro più esauriente della mobilità sociale inerente ai circoli curiali e, non ultimo, di accertare la reale portata della ormai inconfutabile commistione fra magistrature di governo e mansioni palatine: molti sono infatti coloro che costruiscono le proprie fortune fra corte, burocrazia, clero e – ove esistano – ordini cavallereschi[16], ma, comunque, sempre all'ombra del principe e nell'evidente interscambiabilità di ruoli fra le diverse sfere. Pur nel perseguimento di identici fini, emerge altresì una forte eterogeneità delle carriere, con famiglie che si tramandano una stessa carica per secoli, e con gruppi consortili che occupano invece molti uffici allo stesso tempo, ma per archi temporali assai più brevi.

Il conferimento delle cariche resta tuttavia quasi esclusivo appannaggio del principe, dalla cui 'grazia' discendono indistintamente onore ed utile. Lo si evince dal confronto dei numerosi saggi che trattano, su scala locale, dei meccanismi di potere inerenti alla corte[17]; in merito, è rivelatore un

cento, in C. MOZZARELLI-G. OLMI (edd), *La corte nella cultura*, cit., p. 273.

[15] Cfr. B.R. LITCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians 1530-1790*, Princeton [N.J.] 1986.

[16] Si ricordano al riguardo F. ANGIOLINI-P. MALANIMA, *Problemi di mobilità sociale a Firenze tra la metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento*, in «Società e storia», 4, 1979, pp. 17-47 e P. MERLIN, *Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell'età di Carlo Emanuele I*, Torino 1991.

[17] Si ricordano, tra gli altri, P. MALANIMA, *I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei Medici*, Firenze 1977; C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nello stato gonzaghesco*, in «Società e storia», 16, 1982, pp. 245-262; R. AGO, *Carriere e clientele nella Roma*

memoriale redatto nel 1704 da Vincenzo da Filicaia, nel quale il segretario delle Tratte di Cosimo III de' Medici protesta energicamente contro l'irregolarità (a quanto pare, però, ormai diventata prassi normale) di appellarsi direttamente al segretario di Camera per le candidature a molti titoli ed uffici[18].

La familiarità che lega i più fidati funzionari al principe è tradita dal carattere palatino di molte cariche istituzionali: lo dimostra la stessa conformazione spaziale della corte. I segretari urbinati, al pari di quelli fiorentini, dispongono ad esempio di uffici e camere adiacenti e direttamente comunicanti all'appartamento 'reale'[19], ed esistono – non diversamente da quanto avviene per la *Privy Chamber* di Whitehall[20] – precisi criteri prossemici che regolano l'accesso selettivo alla sfera 'privata' del sovrano. È fuori dubbio l'impatto esercitato sul processo di formazione delle decisioni dai più intimi funzionari/cortigiani, sia per la personale influenza di questi ultimi, sia – semplicemente – per quanto concerne la selezione delle informazioni[21].

4. La dimensione curiale di molte cariche amministrative ed istituzionali si ripercuote a sua volta nell'uniformarsi del ceto dirigente ai costumi ed ai consumi dell'aristocrazia di

barocca, Bari 1990; C. ROSSO, *Una burocrazia di antico regime: i segretari di stato dei duchi di Savoia*, Torino 1992 ed i già menzionati T. DEAN, *Land and Power*, cit. e A. BARBERO, *Principe e nobiltà*, cit.

18 Cfr. Archivio di Stato di Firenze, *Miscellanea Medicea*, n. 7, ins. 4.

19 Cfr. rispettivamente gli anonimi *Ordini et offitij alla corte del serenissimo signor duca d'Urbino*, Urbino 1932 e D.M. MARMI, *Norma per il guardaroba del Gran Palazzo nella città di Fiorenza, dove habita il Ser.mo Gran Duca di Toscana*, in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Magliabechiano*, II. I. 284.

20 Cfr. D. STARKEY, *Intimacy and Innovation: the Rise of the Privy Chamber, 1485-1547*, in D. STARKEY (ed), *The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War*, London-New York 1987, pp. 71-118.

21 Cfr. R. MANCINI, *I persuasori. Discussioni sulla formazione del burocrate moderno*, in S. BERTELLI (ed), *La mediazione*, Firenze 1992, pp. 70-102.

regime. Quella che Thorstein Veblen ha definito «conspicous consumption»[22], nella realtà si diluisce in mille rivoli diversi, che comprendono sia il gusto, sia la lingua e sia l'omologazione a modelli comportamentali estremamente formalizzati. La stessa etichetta viene così a perdere la sua univoca essenza di «regola astratta»[23], per mostrare invece la propria concreta funzione nell'ambito della regolazione degli equilibri sociali e politici. Anche il modo di governare passa attraverso uno studiato uso del cerimoniale da parte del principe, il quale ha bisogno di un ordine sociale per giocare sulle gradazioni gerarchiche come strumento di imposizione della propria *auctoritas*.

Pur ammettendo che l'assenza dell'Italia nella rassegna storiografica di Ronald Asch[24] sia in parte imputabile al fatto che il Centro Studi Europa delle Corti abbia privilegiato gli aspetti più tradizionalmente culturali e letterari piuttosto che affrontare problematiche politiche, per contro è altrettanto vero che non si può accedere ai significati profondi dei dispositivi di governo inerenti alla corte senza attribuire il dovuto rilievo alla valenza socio-politica delle norme di etichetta.

Liquidare la «grammatica» cortigiana come un fenomeno di superficie costituisce un fatale errore di valutazione. Si tratta infatti di un concerto di norme (dai forti effetti autocostrittivi), e di un sistema semantico profondamente radicato nella struttura e nei valori del gruppo sociale. La «forma del vivere» – il cui luogo di elaborazione si situa a corte – è il linguaggio attraverso il quale si definisce e mantiene l'ordi-

[22] Cfr. T. VEBLEN, *Teoria della classe agiata*, Torino 1981, pp. 56-80.

[23] È questa l'interpretazione dominante, in A. PROSPERI (ed), *La corte e il «cortegiano»*, II: *Un modello europeo*, Roma 1980.

[24] Cfr. R.G. ASCH, *Introduction: Court and Household from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries*, in R.G. ASCH-A.M. BIRKE (edd), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age*, London-Oxford 1991, pp. 1-38. Il caso italiano è invece contemplato in A. MACZAK (ed), *Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit*, München 1988, pp. 233-311.

ne, e per mezzo del quale sono non tanto visualizzati, quanto confermati e creati legami clientelari e gradini di *status*. Come spiegare, altrimenti, l'enorme produzione trattatistica in questo senso, la sua massiccia e protratta traduzione e – soprattutto – la diffusione su scala europea della cultura cortese italiana a partire dai primi del Cinquecento?

Riconoscere questo ruolo concreto all'etichetta comporta innanzitutto una maggiore attenzione alla cronologia: i fenomeni ed i comportamenti del XIV e XV secolo sono solo parzialmente equiparabili a quelli del Cinque-Seicento, un'epoca nella quale ci si attiene ormai ad un modello codificato. Un'operazione di questo genere implica inoltre una riconsiderazione tutta speciale della nozione di «cultura riservata», ed il confronto con le categorie del classicismo, intese – questa volta – come cifre volte alla fondazione di un'identità della distinzione e del dominio. Non deve essere mai persa di vista la combinazione – come ordito e trama – di vecchio e di nuovo, di continuità e di cambiamento. La sopravvivenza e risignificazione del retaggio ideologico-simbolico dei regimi comunali, combinata al riuso dell'antichità, sta alla base dell'elaborazione di modelli comportamentali e celebrativi nuovi, che nella corte trovano una sintesi ed una cassa di risonanza.

Il sapere classicista – «triturato» nell'«oceano testuale» del Cinquecento[25] – dilaga e svolge funzione normativa nei più disparati campi: dalla conversazione ai codici estetici, dalla morale alla teoria architettonica. A questo si accompagna la riproposta dei modelli iconografici e simbolici dell'età imperiale (sia prima che dopo la *renovatio* operata da Carlo V) e la persistenza di formule rituali auliche. Non si tratta dunque di uno Stato «moderno» in quanto più vicino agli odier-

[25] Cfr. A. QUONDAM, *La virtù dipinta. Noterelle (e divagazioni) guazziane intorno a Classicismo e «Institutio» in Antico regime*, in G. PATRIZI (ed), *Stefano Guazzo e la Civil Conversazione*, Roma 1990, pp. 227-395 e G. MAZZACURATI, *Il Rinascimento dei moderni. La crisi culturale del XVI secolo e la negazione delle origini*, Bologna 1985.

ni canoni, ma del prodotto originale di una strumentazione e di un sistema semantico mutuati dal passato.

È semmai opportuno lavorare sulla dimensione concreta di questo universo di segni, gesti e comportamenti. Non più, dunque, una corte vista e presentata come metafora di 'scena' e 'teatro', nell'ambito della rappresentazione del potere, ma come intrinseca fenomelogia di quest'ultimo. Gettare un ponte fra cosmo testuale da un lato ed etichetta dall'altro significa aprire la strada alla comprensione dei modi che sottendono tanto al governo della 'casa' quanto a quello civile[26]. Nelle norme e pratiche che regolano la vita domestica si coagulano sia i valori di un ben determinato *ethos* aristocratico, sia le categorie di un'altrettanto peculiare forma di potere. E non deve neppure essere sottovalutato il proliferare di una letteratura, a torto giudicata 'minore', nella quale – fra Cinque e Seicento – gli umori, le delusioni ed i contrasti fra l'essere e il non essere a corte si fissano in metafore come quelle di «pelago» e «porto»[27]. Non di «affanni della cultura»[28] si deve cioè parlare, come è stato fatto sulla scorta del pensiero crociano, ma di situazioni, temi e registri retorici che fungono da preziosi rivelatori di una particolare temperie politico-culturale.

5. La corte costituisce il campo di maggiore intensità ed efficacia dell'azione del principe, alla natura ed alle modalità della cui *auctoritas* essa inevitabilmente rinvia. Quella del principe è una figura ineludibile: la corte non può e non deve perciò essere tanto oggetto di analisi in sé, quanto come sede in cui si dispiega – a livelli multipli – la sovranità.

[26] Un notevole contributo in questa direzione viene dal libro di D. FRIGO, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«Economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1991.

[27] Cfr. L. AVELLINI, *«Pelago» e «porto»: la Corte e il cortigiano nell'epistolario del Guarini*, in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit., II, pp. 683-696.

[28] Cfr. G. BENZONI, *Gli affanni della cultura. Intellettuali e potere nell'Italia della Controriforma e Barocca*, Milano 1978.

Non tutto il sistema di potere inerente alla corte è però riducibile al *clientage*. Quella che si impone è soprattutto una riflessione sui peculiari schemi mentali e culturali in cui si inscrive la sovranità. Un attributo fondamentale è, in questo senso, quello della sacralità, la quale non può essere accantonata accampando il pretesto che – escludendo i pontefici romani ed i re aragonesi – nessuno degli altri principi italiani gode di tali prerogative. E non si tratta neppure di meri «succedanei» di sacralità volti a colmare lacune di regalità[29]: i principi della penisola cercano viceversa di darsi un'identità nei termini universalmente riconosciuti e riconoscibili al tempo. Così facendo essi elaborano un proprio bagaglio di segni che debordano dall'alveo della *imitatio imperii*.

Anche in assenza dell'unzione[30], ciò nondimeno si assiste ad un intenso, sistematico e consapevole tentativo di conferire attributi sacri al sovrano, disegno che nel repertorio dei culti, riti, simboli e pratiche religiose trova il principale veicolo. Il potere costruisce la propria trascendenza – scrive Alain Boureau – «attraverso prestiti e sottrazioni, ai margini della sacralità religiosa»[31], all'interno della quale si riscontra perciò un ampio assortimento di atteggiamenti dalle inequivocabili valenze politiche, poiché finalizzati alla legittimazione del potere o – comunque – considerati quale componente imprescindibile del suo esercizio.

Significativo è, in questo senso, il fenomeno delle «sante vive»[32], il cui ruolo quali consigliere e protettrici dei princi-

[29] Cfr. S. BERTELLI, *Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Firenze 1991. Sul caso fiorentino si ricorda S. PIETROSANTI, *Sacralità medicee*, Firenze 1991.

[30] Sull'unzione dei re francesi si vedano J.P. BAYARD, *Sacres et couronnements royaux*, Paris 1984 e *Le sacre des Rois*, Paris 1985. Per quanto concerne l'origine del rito cfr. M.J. ENRIGHT, *Iona, Tara and Soissons. The Origins of the Royal Anointing Ritual*, Berlin-New York 1985.

[31] A. BOUREAU, Introduzione a E. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea della regalità nella teologia politica medievale*, Torino 1989, p. XV.

[32] Cfr. G. ZARRI, *Le sante vive. Profezie di corte e devozione femminile tra '400 e '500*, Torino 1990.

pi gode di una diffusione e di una continuità che vanno ben oltre l'ambito padano quattrocentesco, e la cui importanza si risolve forse più nel campo della definizione del potere che in quello della santità[33]. Alle mistiche e profetesse sono collegate molte espressioni della ritualità curiale dei signori rinascimentali, ma fra le forme di devozione palatina vanno annoverate anche il crescente monopolio del principe sulle liturgie cittadine, l'appropriazione ed il controllo dei più venerati *sacra* comunitari da parte dello stesso, e – *last but not least* – tutti quei comportamenti pii che costui adotta in perfetta assonanza con la religiosità popolare. In tale ambito rientrano ad esempio l'uso che i Gonzaga fanno della preziosa reliquia del Sangue di Cristo (custodita nella basilica mantovana di S. Andrea), la funzione che la Sacra Sindone riveste per la dinastia sabauda, o il rapporto privilegiato instaurato dai Medici con la Madonna miracolosa della SS. Annunziata: una volta sottratta alla giurisdizione civica, quest'ultima assurge a *numen* familiare, concentrando sulla casa regnante le proprie virtù apotropaiche e svolgendo per essa un'esclusiva opera di intercessione. Anche il pellegrinaggio in Terrasanta del marchese Nicolò III d'Este nel 1413 si risolve in un viaggio/trionfo della corte/stato ed in una pratica penitenziale che il *dominus* – ponendosi come mediatore fra la terra ed il cielo – compie in nome e per la salvazione dell'intera comunità dei suoi sudditi, i quali, al suo ritorno, lo accolgono «lietamente» pregando Dio – come sottolineano le parole del cronista – che lo «conservasse per la signoria temporale»[34].

Un condensato di questo particolare tipo di religiosità si riscontra negli atteggiamenti – definiti bigotti dalla storio-

[33] Allo scadere del Seicento anche Cosimo III de' Medici sente il bisogno di 'dotarsi' di due monache in odore di santità; cfr. il mio *Il bigottismo di Cosimo III: da leggenda storiografica ad oggetto storico*, in F. ANGIOLINI-V. BECAGLI-M. VERGA (edd), *La Toscana di Cosimo III*, Firenze 1993, pp. 389-402.

[34] Cit. in G. NORI, *La corte itinerante. Il pellegrinaggio di Nicolò III in Terrasanta*, in G. PAPAGNO-A. QUANDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit., I, pp. 235-236.

grafia positivistica – di Cosimo III de' Medici[35]. Dal penultimo granduca di Toscana, la religione, in tutte le sue possibili accezioni, viene viceversa consapevolmente usata come *instrumentum regni*, con tanto maggior accanimento quanto più prossima ed ineluttabile si profila l'estinzione della casata. Nella religione Cosimo ripone senz'altro molte delle sue speranze di ammantarsi del titolo regale.

Il linguaggio figurativo e la pubblicistica – che si fanno sempre più ossessivamente interpreti di questo progetto dinastico – pongono peraltro il dilemma della liceità dei distinguo fra la sfera politica e quella religiosa. Sia l'iconografia di regime, sia la letteratura encomiastico-devozionale andrebbero perciò rivalutate come espressione di un preciso modo di intendere ed esercitare il potere. Si tratta infatti di una pletora di immagini e di una libellistica promosse dal principe stesso e prodotte in prevalenza dai circoli della corte, che perorano all'interno dei medesimi l'affermazione del primato e la sacralità del signore. Tale è ad esempio l'intento dell'opera sui *Principi santi*, nella quale Ranuccio Pico – segretario di Odoardo Farnese, duca di Parma e Piacenza (1622-1646) – ripropone la dottrina di una santità regale ampiamente ridondante su una dinastia che si stava anch'essa avviando ad un fatale declino[36].

Presso tutte le corti della penisola continuano altresì ad esistere molti segni caratteristici della sacralità regale della tarda antichità: la cappella palatina, monumentale scrigno di reliquie e sede della liturgia di corte, ne costituisce senza dubbio l'esempio più eclatante. Dalla residenza viscontea e poi sforzesca di Pavia, al castello angioino di Napoli, ai palazzi di Urbino, Mantova e Ferrara, alle regge di Torino e Firenze, fino alla settecentesca Caserta, tutte le corti ripropongono architettonicamente e ritualmente un identico mo-

[35] M. FANTONI, *Il bigottismo di Cosimo III*, cit.

[36] Cfr. A. PROSPERI, *Dall'investitura papale alla santificazione del potere. Appunti per una ricerca sui primi Farnese e le istituzioni ecclesiastiche a Parma*, in M.A. ROMANI (ed), *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, Roma 1978, I, pp. 185-189.

dello, chiaramente mutuato dalla *religio regis* lateranense e, prima ancora, bizantina[37]. Siamo ancora una volta di fronte alla sopravvivenza attiva di antichi registri di sovranità in seno ad uno Stato forse incautamente definito moderno, ad attributi e simboli di maestà che non possono essere lasciati in ombra, privilegiando solo quei lati che del potere più sono conformi alle categorie odierne.

6. La dicotomia fra corte e Stato è, in definitiva, un falso problema, che scaturisce dall'attuale nozione di un potere prevalentemente incarnato nella burocrazia e nelle istituzioni, per cui sorge l'esigenza di separare le due sfere per individuare l'inizio del cammino dello «stato». Le istituzioni e la burocrazia non sono «tutta la storia»: è erroneo credere che il loro esclusivo studio permetta di cogliere «il senso degli ordinamenti politici di un'intera società, e delle forme e dei meccanismi di esercizio del potere all'interno di essa»[38].

In realtà la questione dovrebbe essere posta nei termini di un potere diverso – che usa tecniche e che si manifesta in forme diverse – da quelle attuali. La corte assurge allora non soltanto a sede privilegiata (almeno fino a tutto il XVII secolo) del processo decisionale e della regolazione degli equilibri sociali, ma anche a centro di elaborazione di comportamenti, di una ideologia e di un simbolismo che costituiscono l'essenza del potere.

Oltre a possedere requisiti tali da far sì che essa meriti di conquistare dignità politica, la corte mette cioè in gioco elementi nuovi, che aggiungono dimensioni inesplorate alla gamma di fenomeni tradizionalmente considerati come indicatori e fattori di sviluppo delle forme statuali. È soprattut-

[37] Cfr. P. LAUER, *Le Palais de Latran. Étude historique et archéologique*, Paris 1911; W. ULLMAN (ed), *Liber Regie Capelle. A Manuscript in the Biblioteca Publica Evora*, London 1961 e E. BALDWIN-SMITH, *Architectural Symbolism of Ancient Rome and the Middle Ages*, Princeton [N.J.] 1956.

[38] G. CHITTOLINI, Introduzione, a G. CHITTOLINI (ed), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, p. 34.

to su questo versante che occorrerebbe insistere per sfruttare al meglio l'originale contributo che l'analisi della corte può apportare al progresso degli studi sul cosiddetto Stato moderno. Per le corti italiane sono ad esempio del tutto assenti indagini sulla fruizione dello spazio, sulla semantica degli abiti, sui canoni figurativi, o sul significato di rituali quali i trionfi, le incoronazioni ed i funerali.

Si tratta, in sostanza, di procedere all'interpretazione della rete di simboli e comportamenti che contraddistinguono il potere principesco e che trovano eminentemente espressione all'interno della società di corte. Proprio il simbolismo rappresenta una preziosa chiave di lettura per la comprensione della natura e del funzionamento del potere, laddove per simbolo si intenda un atto «intimamente connesso al processo sociale»[39], un suo fenomeno consustanziale, espressione ed al contempo fattore costitutivo della struttura e dell'ordine socio-politico. Politica e cerimoniale sono due entità inseparabili, simboli e riti non sono la maschera del potere, sono potere[40]. Anche se – vista la vastissima bibliografia storica ed antropologica[41] sul tema – affermare la funzione creativa del rituale equivale letteralmente a sfondare porte ormai aperte, rimane tuttavia il fatto che sotto il profilo delle ricerche concrete, ben poco esiste in Italia su questo versante.

Un confronto critico con questa letteratura rappresenterebbe un'auspicabile apertura interdisciplinare, certo diversa da quella nella quale si è a lungo risolto l'anelito a comprendere la poliedricità della corte. Non a caso è appunto sui modesti risultati conseguiti da questo filone che maggiormente si è soffermata la critica alla storiografia italiana: in

[39] V. TURNER, *La foresta di simboli*, Brescia 1992, p. 44.

[40] Cfr. D. CANNADINE-S. PRICE (edd), *Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies*, Cambridge 1987, p. 19.

[41] La scuola di antropologia sociale anglosassone è indubbiamente quella che maggiormente si è accupata del problema: da Victor Turner, ad E.E. Evans-Pritchard, ad A.R. Radcliffe-Brown; senza dimenticare tuttavia i contributi del mondo francese a partire da Emile Durkheim.

un severo intervento al riguardo, John Larner parla di falsa pista metodologica e di assemblamenti di studi disarticolati e spesso privi di un'adeguata cornice[42]. Se l'interdisciplinarità non è effettivamente tale e, dunque, produttrice di sinergie, scade a palese *escamotage* che – cercando di abbracciare le tante facce della corte – ne perde in realtà di vista il minimo comune denominatore, vale a dire il potere.

A monte della pittura, dell'etichetta, del teatro, del rituale, come dell'architettura si trova sempre la volontà di un principe che fa uso di ciascuna di queste forme di espressione per creare o ribadire la propria identità. Si tratta di fenomeni di legittimazione dell'autorità e di procedimenti mirati alla conferma dell'ordine sociale che la sostiene. Di grande interesse sono, in questo senso, le ampie e dettagliate analisi sulla funzione delle «immagini» nella qualificazione del potere imperiale dall'età augustea, attraverso la tarda antichità, fino al medioevo[43].

Nel dibattito sullo Stato, la corte introduce dunque una serie di elementi che rendono necessaria l'interpretazione della 'politica' all'interno del sistema di valori in cui essa è immersa e dei quali essa è espressione. È in primo luogo questo *gap* che separa i nostri schemi cognitivi da quelli del passato, ciò che si deve aspirare a cogliere e ad esemplificare: la legittimità della chiave di lettura risiede proprio nel raffigurare il potere nei termini del suo stesso universo mentale. Non siamo, cioè, molto distanti da quella «thick description», nella quale è stata individuata l'unica via praticabile per una corretta «interpretazione di culture», il più possibile libera dai vincoli nei quali è irretito l'osservatore[44].

[42] Cfr. J. LARNER, *Europe of the Courts*, in «Journal of Modern History», 55, 1983, pp. 669-681. Su posizioni simili è A. TENENTI, *De la cour et du Prince à la Renaissance*, in «Annales. ESC», XXXVIII, 1983, pp. 1125-1127; lo stesso concetto è ribadito dallo stesso nell'Introduzione ai due volumi su *Le corti farnesiane*, cit., I, pp. IX-XIX.

[43] Cfr. M. MCCORMICK, *Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West*, Cambridge 1986; S.G. MACCORMACK, *Art and Ceremony in Late Antiquity*, Berkeley 1981 e P. ZANKER, *Augusto e il potere delle immagini*, Torino 1989.

[44] Cfr. C. GEERTZ, *Interpretazione di culture*, Bologna 1987, pp. 39-70.

Corte e cronache: il principe e il pubblico

di *James S. Grubb*

In molta della storiografia recente, la corte è staccata dal suo ambiente circostante, in completo isolamento dalle strade affollate oltre i portali del palazzo. L'attenzione è stata posta sugli sviluppi interni, con particolare attenzione all'arte, alla cultura, alle cerimonie e all'amministrazione nei circoli di palazzo, e alle relazioni diplomatiche e culturali fra i centri di potere. Nel migliore dei casi, l'interesse si volge ai rapporti fra corte ed *élites* locali, per verificarne il grado di assimilazione o isolamento[1]. Comunque il popolo e la città raramente compaiono nello stesso saggio alla stregua del principe e del cortigiano.

Questa prospettiva viene giustificata attraverso una varietà di immagini: la corte come epicentro, «organismo autonomo», «luogo totale della rappresentazione e del segno», ambito di «integrazione sociale», «regione chiusa», spazio inaccessibile e indecifrabile. Ci sono qui due possibili interpretazioni: la corte come *locus* nel quale gli elementi della società si incontrano, o la corte come realtà distinta dalla società circostante. In entrambi i casi la corte può (e dovrebbe) essere studiata separatamente. Alcune affermazioni

[1] Cfr. A. DE BENEDICTIS, «*... sendo la parte de' Bentivogli et confirmata et unita». Per una storia del costituirsi dei rapporti di potere in una realtà della prima età moderna*, in C. MOZZARELLI (ed), *«Familia» del principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988, pp. 437-469; A.G. CAVAGNA, *'Famiglie' nobili e città conveniente: il caso di Pavia*, *ibidem*, pp. 507-537; C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco*, in «Società e storia», 16, 1982, pp. 245-262; R.M. TRISTANO, *Vassals, Fiefs, and Social Mobility in Ferrara during the Middle Ages and Renaissance*, in «Medievalia et Humanistica», NS, 15, 1987, pp. 43-64.

programmatiche hanno fatto pensare che gli studi sulle corti potevano ampliarsi per considerare i sudditi della legge e il pubblico dello spettacolo, ma i saggi che si sono succeduti in volumi collettanei in genere sono rimasti all'interno della cinta del palazzo. Emblematica e spesso citata è la metafora di Giuseppe Papagno della corte come labirinto, con l'implicita enfasi sul solido cancello che separa l'interno dall'esterno[2]. Sono solo voci isolate quelle che affermano in modo inequivocabile che la corte non può essere studiata separatamente dalla più vasta 'collettività'[3].

Una corrente storiografica emergente nella quale la relazione corte/società è minimizzata (se non proprio negata)[4] sem-

[2] Per esempio, contra G. PAPAGNO-A. QUONDAM, *La Corte e lo spazio. Appunti problematici per il seminario*, in *La Corte e lo spazio: Ferrara estense*, Roma 1982, pp. 823-838 (i quali suggeriscono che contadino e cittadino, periferia ed esterno dovrebbero essere considerati assieme allo spazio interno della corte) e G. PAPAGNO, Introduzione, *ibidem*, in part. pp. 10-26 (che parla della corte come labirinto). Altre prospettive che vedono la corte essenzialmente come un sistema chiuso anche se consapevoli che il mondo circostante potenzialmente poteva influenzarla sono: A. TENENTI, *La corte nella storia dell'Europa moderna*, in M.A. ROMANI (ed), *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, Roma 1978, I, p. XVII; G. FERRONI-A. QUONDAM, *Dialogo sulla scena della corte*, *ibidem*, pp. XXVII-XXXVIII. Non curanti dello scenario urbano sono: M. PADE-L. W. PETERSE-D. QUARTA (edd), *La corte di Ferrara e il suo mecenatismo (1441-1598)*, Copenhagen 1987; C. OSSOLA-A. PROSPERI (edd), *La corte e il «Cortegiano»*, Roma 1980; si veda anche P. MERLIN, *Il tema della corte nella storiografia italiana ed europea*, in «Studi storici», 27, 1986, pp. 238-239; J. LARNER, *Europe of the Courts*, in «The Journal of Modern History», LV, 1983, pp. 669-681.

[3] «La corte è *un'entità geografica, politica, spirituale, culturale e sociologica*, luogo rappresentativo delle componenti della collettività secondo l'immagine che ne crea il 'Principe', in accordo con l'idea che si augurano i soggetti» (il corsivo è nell'originale), in A. STEGMANN, *La Corte. Saggio di definizione teorica*, in M.A. ROMANI (ed), *Le corti farnesiane*, cit., I, p. XXI. Si veda anche la nota 24.

[4] «Ciò di cui si sente la mancanza e che in effetti ancora manca, salvo rare eccezioni, nella storiografia italiana relativa alla corte, è appunto l'analisi dei complessi processi sociali che avvennero all'ombra delle corti e che forse potrebbero fornitci un più esatto quadro di quel rapporto corte/società che altrimenti rischia di risultare così sbiadito, da essere in molti casi addirittura negato»: cfr. P. MERLIN, *Tema della corte*, cit., p. 240.

bra non essere stata molto influenzata da alcuni nuovi e importanti orientamenti in vicini campi di studio. Gli studiosi di storia politica e amministrativa da parecchi decenni hanno messo in relazione centro e periferia: come dimostra chiaramente il contributo di Elena Fasano Guarini in questo stesso volume, è insufficiente dedurre le modalità di governo solamente dalle asserzioni normative, prescrittive e ideologiche del centro. Piuttosto, la persistente capacità dei sudditi alla resistenza e l'incapacità (o la scarsa inclinazione) dei sovrani a imporre la propria volontà in una maniera risoluta, portò a continue rinegoziazioni e redistribuzioni dell'autorità. La folla, come abbiamo imparato da George Rudé e dai molti che lo hanno seguito, era attrice oltreché spettatrice.

Allo stesso modo, studi precedenti hanno messo l'accento sulla corte come produttrice di cultura; l'ideologia, imposta dall'alto, è vista come autogiustificativa e autosufficiente. Poco interesse è stato manifestato per il successivo destino di questa produzione culturale fra la popolazione in generale. Questa prospettiva sembra trascurare almeno metà dell'equazione. Non tiene conto, inoltre, di un importante cambiamento che si è prodotto nella critica letteraria con la sostituzione dell'approccio centrato sull'autore (o quello per il quale *le texte c'est tout*) in favore di un'approccio orientato verso il lettore, l'osservatore e lo spettatore e attento a cogliere il continuo scambio fra cultura alta e bassa. Il punto centrale non è tanto il rituale o l'opera d'arte in sé quanto il suo adattamento alle pre-concezioni dei suoi destinatari, la sua trasmissione, diffusione e ricezione da parte di pubblici diversi e i differenti significati che quei pubblici gli attribuiscono[5]. L'identità e lo *status* del principe si fondavano, cioè, su un continuo dialogo fra i produttori e i fruitori dello stile di corte.

Questo commento non ha la presunzione di stilare un progetto per recuperare il punto di vista del soggetto e per ricollocare le corti nel loro contesto urbano e neppure di

[5] Cfr. P. BURKE, *The Uses of Italy*, in R. PORTER-M. TEICH (edd), *The Renaissance in National Context*, Cambridge 1992, p. 8.

formulare delle ipotesi di lavoro per indirizzare la ricerca futura. Piuttosto, esso vuole offrire un limitato studio del nesso fra corte e società, ricorrendo a una fonte comune e importante, anche se spesso sotto-utilizzata. Le cronache comunali sono state setacciate intensamente per trarne informazioni di prima mano su avvenimenti riguardanti le città sedi di corte, ma raramente si è riconosciuto che tali cronache rappresentano anche dei commentari sulle signorie: talora in maniera esplicita ma più spesso in maniera implicita a seconda delle scelte operate dai cronisti sui fatti da riportare o da tralasciare. Le cronache cittadine non sono fonti prive di problemi, non ultima la spinosa questione di quanto i cronachisti cittadini parlassero per le loro comunità. Esse forniscono però, nella peggiore delle ipotesi, le più compiute e articolate risposte ai signori che siano a nostra disposizione.

Andrea Schivenoglia, per esempio, allorché scrisse la sua *Cronaca di Mantova* si schierò apertamente, senza esitazioni. Non sorprende il fatto che i Gonzaga occupino la posizione centrale all'interno del suo resoconto, con pagine e pagine dedicate alle loro feste, ai loro arrivi e partenze, alle loro esequie, ai lavori pubblici e ai progetti edilizi, agli affari di governo e diplomatici, il tutto con dovizia di particolari. Schivenoglia annota con cura anche gli arrivi e le partenze dei dignitari stranieri. Ma, se tralasciamo le informazioni su eventi generalmente noti del ciclo di vita dei vari Gonzaga (nascite, matrimoni e morti), Schivenoglia descrive la corte solo come essa appariva nelle strade della città. Non ci viene detto niente sui Gonzaga tra le mura del loro grande palazzo: le decorazioni del Mantegna, le feste e i ricevimenti, gli intrighi e le macchinazioni politiche sono completamente assenti dalla sua cronaca[6]. Il palazzo costituisce un altro mondo, a mala pena una porzione del tessuto urbano.

[6] ANDREA SCHIVENOGLIA, *Cronaca di Mantova dal 1445 al 1484*, a cura di C. D'ARCO, Mantova 1976. Per Mantova si veda anche A. NERLI, *Breve chronica monasterii mantuani sancti Andree ord. Benedicti (800-1431)*, e B. ALIPRANDI, *Aleprandina* o *Cronica di Mantua*, entrambi a cura di O. BEGANI in *Rerum Italicarum Scriptores* (*RIS*), XXIV, Città di Ca-

In modo analogo le cronache di altre città signorili guardano al palazzo come a una «terra incognita». L'anonimo *Diario ferrarese* e il *Diario* di Bernardino Zambotti sono prolissi nel descrivere i cortei e le feste degli Estensi, le giostre e i tornei, le processioni attraverso Ferrara per raccogliere i regali dell'Epifania, le battaglie a palle di neve e con le uova, le feste di Carnevale, il finanziamento delle rappresentazioni teatrali di Plauto e pseudo-antiche, i progetti edilizi, le visite alle ville circostanti; le cronache descrivono dettagliatamente anche l'arrivo in città e la partenza di ambasciatori e ospiti importanti[7]. Ma questi autori scrissero solo di eventi pubblici e raramente fecero cenno a ciò che accadeva quotidianamente nel palazzo Estense. I signori di Ferrara e il loro seguito sparivano appena varcavano la soglia della loro residenza. Zambotti guarda all'interno del palazzo soltanto due volte; un episodio riportato è probabilmente falso e l'altro – si racconta di un elefante danzante – è una pura stranezza[8]. Ugo Caleffini riportò l'amoroso interludio di Nicolò d'Este, ma soltanto quando il sovrano ferrarese era in pellegrinaggio in Francia[9].

Prendiamo, per esempio, un ben noto avvenimento ferrarese come l'arrivo di Lucrezia Borgia nel 1502 per il matrimo-

stello s.d.; e la descrizione del *Memoriale* non pubblicato di Bartolomeo e Gianfrancesco Maloselli, in R. SIGNORINI, *Dalla presa di Brescia (1426) alla Pace di Lodi (1454). Notizie di guerra nelle memorie del mercante mantovano Gianfranco Maloselli,* in C.M. BELFANTI et al. (edd), *Guerra stati e città: Mantova e l'Italia Padana dal secolo XIII al XIX*, Mantova 1988, pp. 187-214.

[7] *Diario ferrarese dall'anno 1409 sino al 1502 di autori incerti* e Bernardino ZAMBOTTI, *Diario ferrarese dall'anno 1476 sino al 1504*, entrambi a cura di G. PARDI, in *RIS*², XXIV 7, Bologna s.d.

[8] BERNARDINO ZAMBOTTI, *Diario Ferrarese*, cit., pp. 45, 60-61; l'episodio secondo cui il duca aveva ritardato le nomine per tre mesi perché stava giocando a carte è messo in dubbio da W.L. GUNDERSHEIMER, *Ferrara: The Style of a Renaissance Despotism*, Princeton 1973, pp. 199-200. Inoltre, B. Zambotti descrive il duca Ercole nel suo letto di morte (p. 119): ma questa era in realtà parte di un evento pubblico, visto che i cittadini e il popolo erano invitati per l'occasione.

[9] *Diario di Ugo Caleffini 1471-94,* a cura di G. PARDI (Deputazione Ferrarese di Storia Patria. «Monumenti», 1-3), Ferrara 1938, p. 286.

nio con Alfonso d'Este: Zambotti, il *Diario ferrarese* e Paolo Zerbinati[10] dedicarono molto spazio alle celebrazioni nelle strade e nelle piazze, ai cittadini e ai dignitari stranieri al seguito, ai loro vestiti e ornamenti, alle elaborate torri costruite lungo la strada d'accesso (adornate con bambini vestiti come divinità greche e angeli). Solamente Zerbinati, descrisse brevemente l'ingresso della sposa nel palazzo sino alla «scalla grande» per la «salla grande», poi nelle anticamere dell'appartamento di Alfonso. Non venne riportato niente delle celebrazioni all'interno e nessuno dei cronisti spese più una parola sulla successiva permanenza a Ferrara di Lucrezia, con le sole eccezioni di quando lasciava la corte per partecipare al palio o alla messa in città.

Tale silenzio non è per nulla eccezionale. Il modello ferrarese si ritrova pure nelle cronache di altre città signorili. Queste ultime sono piene di dettagli sugli eventi cittadini, compresi quelli che venivano promossi o che coinvolgevano i signori della città, ma sono in gran parte dimentiche della vita all'interno dei grandi palazzi dei Bentivoglio[11], degli

[10] *Diario ferrarese*, cit., pp. 274-85; BERNARDINO ZAMBOTTI, *Diario Ferrarese*, cit., pp. 333-338; cfr. anche il resoconto di Zerbinati dalla trascrizione di GIOVANNI MARIA ZERBINATI, *Croniche di Ferrara, quali comenzano del anno 1500 sino al 1527*, a cura di M.G. MUZZARELLI (Deputazione Ferrarese di Storia Patria. «Monumenti», XIV), Ferrara 1989, pp. 38-43.

[11] GIROLAMO BORSELLI, *Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononiae*, a cura di A. SORBELLI, in *RIS*², XXIII 2, Città di Castello s.d.; PIETRO DI MATTIOLO, *Cronaca bolognese*, a cura di C. RICCI, in *Scelta di curiosità letterarie inedite e rare*, CCII, Bologna 1885, in part. pp. 78-81 (Giovanni I Bentivoglio che nomina cavalieri dopo una messa pubblica e una processione religiosa), 206 ss. («festa et allegrezza» in città per l'arrivo di Alessandro V; la sua visita alle chiese; l'esposizione del suo corpo nel palazzo municipale); MATTEO GRIFFONI, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium*, a cura di L. FRATI-A. SORBELLI, in *RIS*², XVIII 2, Città di Castello 1902: *Corpus chronicorum Bononiensium*, a cura di A. SORBELLI, in *RIS*², XVIII 1, Città di Castello 1906; GASPARE COBIDO', *Diario bolognese dal 1471 al 1504*, a cura di A. MACCHIAVELLI, Bologna 1915; GASPARE NADI, *Diario Bolognese*, a cura di C. RICCI-A. BACCHI DELLA LEGA, Bologna 1886, ristampa, Bologna 1981. Per l'elenco della feste pubbliche si veda F. PEZZAROSSA, *Catalogo delle manifestazioni festive bolognesi del Quattrocento*, in B. BASILE (ed), *Bentivolorum magnificientia. Principe e cultura a Bologna nel Rinascimento*,

Ordelaffi[12], dei Baglioni[13], degli Sforza[14], dei Malatesta[15]. Se questa tendenza a ignorare la cultura e le macchinazioni politiche all'interno dei palazzi signorili è estesa dal punto di vista geografico, lo è anche da quello temporale. Le cro-

Bologna 1984, pp. 103-113; e il *pastiche* di L. BERTI, *Giovanni II Bentivoglio: il potere politico a Bologna nel secolo decimoquinto*, Bologna 1976, pp. 39-132. Nel Cinquecento, il bolognese Jacopo Rainieri riportava con dovizia di particolari l'arrivo del governatore papale, descrivendo i vestiti del popolo, gli addobbi delle strade, i fuochi d'artificio, gli archi di trionfo e le sculture allegoriche erette lungo la strada e le scritte sugli archi e sugli stendardi. Ma ciò che accadeva al legato nel suo palazzo, da che tipo di festeggiamenti era salutato, che tipo di corte aveva, a noi non viene raccontato; Rainieri ricorda il legato di nuovo solo una volta quando uscì fra la folla per visitare San Petronio, cfr. Jacopo RAINIERI, *Diario bolognese*, a cura di O. GUERRINI-C. RICCI, in *Monumenti storici pertinenti alle provincie delle Romagne*, Bologna 1887, pp. 13-22. I resoconti della visita di Paolo III e del cardinale di Santa Croce (pp. 64-68, 75-76, 100-120), in modo analogo, parlano di questi dignitari soltanto quando frequentano spazi pubblici.

[12] *Cronache forlivesi di Andrea Bernardi (Novacula) dal 1476 al 1517*, a cura di G. MAZZATINTI, in *Monumenti storici pertinenti alle provincie di Romagna*, Bologna 1896.

[13] *Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491*, a cura di A. FABRETTI, in «Archivio Storico Italiano», XVI, 1850, pp. 69-750; FRANCESCO MATARAZZO, *Chronicles of the City of Perugia, 1492-1503*, traduzione di E. Strachan Morgan, New York-Evanston 1969.

[14] PIETRO AZARI, *Liber gestorum in Lombardia*, a cura di F. COGNASSO, in *RIS*², XVI 4, Bologna s.d.; *Cronica gestorum in partibus Lombadie et reliquis Italia (aa. 1476-1482)*, a cura di G. BONAZZI, in *RIS*², XXII 3, Città di Castello 1940; *La cronaca di Cristoforo da Soldo*, a cura di G. BRIZZOLARA, in *RIS*², XXI 3, Bologna s.d.; GALVANO FIAMMA, *Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus (1328-1342)*, a cura di C. CASTIGLIONI, in *RIS*², Bologna 1938. La storiografia umanistica in modo del tutto simile presta poca attenzione al funzionamento interno della corte degli Sforza e della sua amministrazione, cfr. PIERO CANDIDO DECEMBRIO, *Vita Philippi Mariae, III Ligurum Ducis*, a cura di A. BUTTI-G. PETRAGLIONE, e *Annotatio rerum gestarum in vita illustrissimi Francisci Sfortiae, IV Mediolanensium Ducis*, a cura di G. PETRAGLIONE-F. FOSSATI, entrambi in *RIS*², XX 1, Bologna s.d.; GIOVANNI SIMONETTA, *De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii*, a cura di G. SORANZO, in *RIS*², XXI 2, Bologna s.d.; LEODRISIO CRIVELLI, *De vita rebusque gestis Sfortiae ...*, in *RIS*², XIX, Milano 1731; ANDREA BIGLIA, in *RIS*², XIX, Milano 1731.

[15] *Cronache malatestiane (1295-1385, 1416-1457)*, a cura di A.F. MASSERA, in *RIS*², XV 2, Bologna s.d.

nache padovane del Trecento mostrano in gran parte lo stesso modello: vediamo i Carraresi a guerra e a teatro, ma solo fuori del palazzo[16]. Le decorazioni dei loro palazzi e la loro cerchia di umanisti rimangono fuori dalla vista.

Né la cultura né la politica trapelavano dalle pagine dei cronisti cittadini. Con questo non si vuole dire che i palazzi erano letteralmente chiusi. I portici, le scalinate esterne e parecchie stanze del palazzo dei Montefeltro erano designate come spazio «pubblico» e il castello degli Sforza era per gran parte aperto sino al tempo di Ludovico il Moro[17]. Dappertutto vi erano servitori, fornitori e intrattenitori che entravano e uscivano quotidianamente e gran parte dei cortigiani di più alto rango viveva in città. C'erano moltissime opportunità per lo scambio di pettegolezzi dal palazzo alla strada ed è difficile pensare che i cortigiani si attenessero a un qualche codice del silenzio. Ma i cronisti non consideravano il pettegolezzo un materiale appropriato per i loro resoconti. Paolo Zerbinati da Ferrara lavorò nella zecca ducale e, come suo fratello, fece l'ambasciatore; a sua volta il cugino di Zambotti era uno dei favoriti degli Estensi[18], ma nessuno dei due decise di raccontare molto sulla vita e il governo nel palazzo dei duchi ferraresi.

Quello che accadeva all'interno delle mura del palazzo non faceva semplicemente parte dell'immaginario della comunità cittadina. I signori, i loro consiglieri e i loro visitatori erano degni di cronaca solo nella misura in cui apparivano

[16] GUGLIELMO CORTUSI, *Chronica de novitatibus Padue et Lombardie*, in *RIS*², XII 5, Bologna 1941; GALEAZZO E BARTOLOMEO GATARI, *Cronaca carrarese*, a cura di A. MEDIN-G. TOLOMEI, in *RIS*², XVII 1, Città di Castello s.d.: *Gesta magnifica domus carrariensis*, a cura di R. CESSI, in *RIS*², XV 1, Bologna 1965.

[17] P. PERUZZI, *Lavorare a corte: 'ordine et officij'. Domestici, famigliari, cortigiani e funzionari al servizio del duca d'Urbino*, in G. CERBONI BAIARDI-G. CHITTOLINI-P. FLORIANI (edd), *Federico di Montefeltro: lo stato, le arti, la cultura*, Roma 1986, I, pp. 228-229.

[18] Si dice che Schivenoglia sia stato segretario di Federico III Gonzaga, cfr. G.B. INTRA, *Degli storici e dei cronisti mantovani*, in «Archivio Storico Lombardo», V, 1878, p. 409.

di persona nelle strade della città: durante le feste, le cerimonie, al momento degli arrivi e delle partenze. Dentro le mura del palazzo smettevano di esistere per la coscienza civica. Non è certamente un caso che i due resoconti completi dell'attività interna della corte degli Estensi, *De triumphis religionis* di Sabadino degli Arienti e *De politia litteraria* di Angelo Camillo Decembrio, furono scritti entrambi da forestieri[19]. Non è casuale neppure che la miglior descrizione della corte Carrarese sia stata fatta da un immigrato come Giovanni Conversino[20]; e che, in generale, la vita artistica delle corti debba essere ricostruita a partire dai resoconti dei *literati* che non erano cittadini del luogo.

A prima vista, allora, le cronache sembrerebbero confortare la tradizione storiografica che considera il palazzo come separato dalla città: se i cortigiani del Castiglione non guardavano fuori, così i cronisti cittadini non guardavano dentro. Le cronache, per questo aspetto, hanno poco da dire che possa interessare la recente storiografia che privilegia lo studio della corte dall'interno. La selezione dei cortigiani, la supposta assimilazione delle *élites* locali, la relazione fra corte e famiglia, il confine fra corte e amministrazione, la qualità di giurisdizione rimasta alle residue magistrature comunali[21], la funzione del *patronage* e la possibile razionalizzazione (o modernizzazione) dell'apparato e delle procedure, erano al di là del loro interesse o della loro spettanza. Favoriti e funzionari comparivano nelle cronache solo in

[19] W.L. GUNDERSHEIMER, *Art and Life at the Court of Ercole I d'Este: the «De triumphis religionis» of Giovanni Sabadino degli Arienti*, Genève 1972; dello stesso, *Ferrara*, cit., pp. 104-124, 185 ss., 249-268. La cronaca di Giovanni da Ferrara si focalizza sulla personalità e la cultura di Leonello d'Este, ma egli era un frate e non può essere considerato come membro della cittadinanza: *Ex annalium libris marchionum Estensium excerpta*, a cura di L. SIMEONI, in *RIS*[2], XX 2, Bologna 1936.

[20] GIOVANNI CONVERSINO DA RAVENNA, *Two Court Treatises*, a cura di B.G. KOHL-J. DAY, München 1987.

[21] Cfr. T. DEAN, *Commune and despot: the comune of Ferrara under Este rule, 1300-1450*, in T. DEAN-C. WICKHAM (edd), *City and countryside in late medieval and Renaissance Italy*, London 1990, pp. 183-196.

quanto si mostravano nelle strade della città, ma solo di rado venivano citati nel contesto dell'amministrazione signorile o come partecipanti ai ricevimenti privati del signore[22]. La nozione di una peculiare cultura di corte – la misura in cui il *patronage* del principe differiva da quello di altri committenti culturali – era controversa per i cronisti cittadini. Questi non erano indifferenti alle arti: Schivenoglia annotò con dovizia di dettagli la costruzione delle chiese di San Sebastiano e di Sant' Andrea da parte di Leon Battista Aberti ed ebbe un occhio attento per le più effimere espressioni pubbliche come le logge decorate, i cortei, le giostre, le danze, i musicisti e i buffoni che accompagnavano un matrimonio dei Gonzaga. Ma lui e altri cronisti ignorarono le orazioni, la poesia, gli affreschi, le sculture all'interno dei palazzi dei signori. Guarino da Verona compare solo come costruttore di una bella casa a Ferrara[23].

Ma se le cronache fecero una chiara distinzione fra palazzo e città, non divisero però mai la corte dalla città. È qui che parte della storiografia della corte – quella che studia la corte in isolamento, usando corte e palazzo come sinonimi – fornisce un'immagine che è nel migliore dei casi parziale. Signori e cortigiani rifiutarono l'isolamento che le mura del palazzo avrebbero loro garantito e assiduamente provvedevano a inizitive di spettacolo e di intrattenimento pubblico. In verità, erano costretti ad apparire nelle strade della città con una certa frequenza, per fare costante appello alla *publica fama*. Era in gioco una gran parte della loro legittimità,

[22] Il *Diario ferrarese*, per esempio, menziona tre volte il favorito del duca, Giulio Tassoni: descrive il funerale di sua madre in una chiesa della città, la sua grande casa e la sua partenza come ambasciatore (pp. 126, 145, 195) – ciascuna di queste occasioni era visibile alla cittadinanza. Quello che ha fatto per gli Este non è riferito.

[23] *Diaro ferrarese*, cit., p. 191. Secondo l'opinione di Eric Cochrane, le cronache ferraresi non trattavano di cultura perché non era considerato un argomento appropriato per il loro tipo di notizie (guerra, amministrazione pubblica, prezzi del grano, partenze e arrivi del principe), cfr. E. COCHRANE, *Historians and Historiography in the Italian Renaissence*, Chicago 1981, p. 103. Ma in verità tutte le cronache erano abbastanza attente alle arti, sempre che fossero fuori dai palazzi signorili.

della loro capacità di comandare e di suscitare ragioni sufficienti di ubbidienza. Chiaramente i principi non consideravano la loro posizione come un fatto acquisito in modo definitivo, qualsiasi fosse la forza dei loro titoli ufficiali e della difesa armata su cui potevano contare. Uscendo dai loro palazzi a intervalli regolari cercavano di ravvivare il loro contatto con il popolo e rinnovare il loro controllo su di esso. L'auto-rappresentazione aveva efficacia solo se era conosciuta e vissuta dal corpo collettivo della cittadinanza[24]. Il rituale e l'immagine erano insieme persuasivi e autoritari[25] ed erano anche vincolanti. Il non riuscire a stabilire un legame fra la corte e la società poteva dimostrarsi fatale per il regime[26].

A loro volta i cronisti si dimostravano attenti fruitori di ciò che la corte aveva da offrire. Attraverso la registrazione e il resoconto dettagliato degli avvenimenti essi fornivano consenso alla signoria, e nello stesso tempo ne svelavano i suoi elementi costitutivi. Ogni apparizione, ogni rituale e simbolo avevano specifici significati e la persona del principe era costruita in maniera cumulativa. Di alcuni episodi era protagonista personalmente il principe, di altri i suoi sostituti, di altri ancora la moglie e le donne di famiglia. Lavando i piedi ai poveri e distribuendo vestiti e cibo il Giovedì Santo, i principi erano modelli di umiltà e carità cristiana. Nei tornei e nelle fastose partenze per le campagne militari, essi erano campioni di gloria marziale. Proclamando le leggi nelle piaz-

24 «La corte è un'immagine simbolica conosciuta e approvata dalla collettività», cfr. A. STEGMAN, *La corte*, cit., p. XXI.

25 Cfr. A. DE BENEDECTIS, *Quale 'corte' per quale 'signoria'? A proposito di organizzazione e immagine del potere durante la preminenza di Giovanni II Bentivoglio*, in B. BASILE (ed), *Bentivolorum magnificentia*, cit., in part. pp. 23-30 (il «discorso persuasivo e autoritario» di Cazzola è citato a p. 26).

26 G. CHITTOLINI, *Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco*, in J.M. CAUCHIES-G. CHITTOLINI (edd), *Milano e Borgogna: due stati pricipeschi tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1990, pp. 26-32 (anche se Gregory Lubkin non è d'accordo con questa interpretazione, cfr. G. LUBKIN, *Strutture, funzioni e funzionamento della corte milanese nel Quattrocento, ibidem*, pp. 75-83).

ze della città, erano legislatori e fonti di giustizia. Il principe era un mecenate cristiano quando costruiva chiese e un devoto cristiano quando si recava con imponenti cortei ad assistere alla messa nelle chiese della città. Le feste erano occasioni per grandi consumi ed elargizioni di doni; i drammi latini mostravano una nobile educazione. Le apparizione ludiche (le battaglie con le uova e le palle di neve, le baldorie di carnevale) erano segni di un'attività programmata.

Può davvero essere vero, come Edward Muir sottolinea nel suo intervento in questo volume, che gli usi di corte fornissero modelli da imitare a livello generale. Il *Cortegiano*, si suppone, sia stato letto da un pubblico composto nella quasi totalità dal ceto medio e le tesi di Elias sulla diffusione delle maniere di corte sono ben note. Ma le cronache non erano propense a considerare la condotta di corte nei termini di un modello da emulare. I signori e il loro seguito apparivano fra i cittadini ma non con i cittadini; essi passavano fra la folla divertendola o mettendola in soggezione ma non si mescolavano molto con essa. Gli abitanti della città erano spettatori non partecipi delle loro apparizioni. In realtà le attività pubbliche della corte erano tali che la cittadinanza non poteva prendervi parte: le giostre o il teatro latino, per esempio, richiedevano una competenza specialistica al di là della portata della gente comune. Se i vestiti stupendi, le feste sontuose, i ricchi intrattenimenti e il trasferimento in una villa di campagna per godersi l'elegante *otium* tenevano distinti la corte e il pubblico, allo stesso tempo queste apparizioni suscitavano consenso. I cronisti erano curiosi e giustamente impressionati, ma non mostravano nessun impulso all'imitazione dei loro superiori. A parte la promozione di ideali religiosi e spirituali, la corte era il regno dell'altro.

Pur accettando il «disciplinamento» dello Stato del principe, i cronisti non erano passivi. Certamente il patriottismo civico sopravvisse al trasferimento del potere. La stragrande maggioranza del materiale fornito dalle cronache non tratta, infatti, della vita di corte e delle personalità di corte; comunica informazioni di mero interesse civico: il tempo, i prezzi alimentari, i delitti, la morte di personaggi di spicco, le cu-

riosità (gli animali a due teste erano popolari), gli incidenti e una quantità di fatti diversi. Il sentimento civico portò i cronisti a criticare i loro governanti senza risparmiare neppure il principe. Quando, nel 1467, il podestà di Mantova fu sostituito da un vice podestà e la marchesa si intascò la differenza del salario, Andrea Schivenoglia amaramente commentò che «fu tolto via un pocho de honore chavia la citta di Mantoa». Quel vice podestà, egli scrisse, era un «homo tirano». Schivenoglia si lamentò pure che la politica dei Gonzaga aveva rovinato la pastorizia e bloccato l'attività lucrativa del pascolo di greggi forestiere durante l'inverno, deplorò che la costruzione di un ospedale da parte dei Gonzaga aveva rovinato un edificio comunale e descrisse diversi funzionari dei Gonzaga come altezzosi, insensibili, arroganti o mendaci[27]. In modo analogo, le cronache ferraresi riportavano l'astio locale per i favoriti del duca Tito Strozzi e i fratelli Trotti[28].

Il consenso, quindi, non implicava una vile sottomissione. È vero che vi erano dei limiti alla protesta: per esempio, il cronista sceglieva opportunamente di non menzionare i disordini ritualizzati che avevano luogo nei momenti di «parziale sospensione delle leggi» – soprattutto nei periodi di interregno e di carnevale – che sono noti da altre fonti[29]. Certamente non c'è neppure un accenno di un'alternativa al

[27] ANDREA SCHIVENOGLIA, *Cronaca di Mantova*, cit., pp. 36, 40-41, 43; si veda pure D. CHAMBERS, *A Mantuan's World Picture in the Fifteenth Century*, relazione presentata alla John Hopkins University, 22 ottobre 1987, p. 7 del dattiloscritto. I mantovani nel 1430, chiamati a dare il loro parere sull'amministrazione dello Stato da Gian Francesco Gonzaga, criticarono talune usurpazioni di prerogative comunali (il Gonzaga aveva svilito la giurisdizione della podestaria e nominato funzionari a vita; e il podestà non doveva essere un membro del consiglio dei Gonzaga), cfr. M.A. GRIGNANI et al. (edd), *Mantova 1430: Pareri a Gian Francesco Gonzaga per il governo*, Mantova 1990, si veda anche C. MOZZARELLI, *Mantova e i Gonzaga: dal 1382 al 1707*, Torino 1987, pp. 17-19, 25, 43.

[28] BERNARDINO ZAMBOTTI, *Diario ferrarese*, cit., pp. 119-120; W.L. GUNDERSHEIMER, *Style of a Renaissance Despotism*, cit., pp. 215-216.

[29] T. TORRI, *'Allegrezze' e feste pubbliche: Modena fra '400 e '500*, in «Quaderni Storici», 79, 1992, pp. 215-229 (citazione a p. 220).

potere del principe. Tuttavia gli scrittori nelle città sedi di corte mantenevano nonostante tutto un certa distanza critica. Rivendicavano la libertà di esprimere un giudizio sui governanti e anche sui rituali. Per la gran parte erano inclini all'adulazione: «bellissima festa», «ornatissima processione» e così via. Ma annotavano anche i disagi; per esempio, quando Borso d'Este decise di costruire una montagna nel mezzo di Ferrara, il *Diario ferrarese* riportò il malcontento del «populo» per il lavoro forzato, le tasse e la assoluta follia dell'impresa[30]. I cronisti erano pronti inoltre a riferire sulle istanze di *patronage* che non facevano capo alla corte per ricordare alla posterità che la vitalità civica era lontana dall'essere estinta: così Schivenoglia rimarcò che la chiesa di Sant' Andrea era stata ricostruita con le offerte della cittadinanza[31].

La netta distinzione di prospettiva delle cronache – interessate alla corte nelle strade della città ma in larga parte indifferenti alla corte all'interno del palazzo – suggerisce diverse linee d'indagine. Sarebbe utile sapere, per esempio, quanto le manifestazioni interne ed esterne delle corti signorili erano coerenti o dirette a fini fondamentalmente diversi: vale a dire in che misura i differenti pubblici ricevevano rappresentazioni e messaggi differenti. Conosciamo ancora poco della ricezione dei messaggi di corte da parte della gente comune: le intenzioni dei mittenti sembrano evidenti, ma le risposte che queste sollecitavano in realtà lo sono molto meno. Non è chiaro il rapporto della apparizioni della corte con le pubbliche manifestazioni di precedenti autorità, quali gli ottimati, il clero e le magistrature comunali: quanto la corte si sia appropriata di precedenti rituali o li abbia adattati ai propri messaggi o ne abbia inventati di nuovi. I cambiamenti intervenuti successivamente sono ugualmente incerti. La letteratura secondaria presuppone una crescente distanza fra la corte e il popolo, con il Quattrocento e l'ini-

[30] *Diario ferrarese*, cit., p. 66, citato in W.L. GUNDERSHEIMER, *Style of a Renaissance Despotism*, cit., pp. 155.

[31] ANDREA SCHIVENOGLIA, *Cronaca di Mantova*, cit., p. 40.

zio del Cinquecento come periodo critico di transizione; ma se in realtà, come suggerisce Trevor Dean e le cronache confermano, certi fenomeni chiave possono essere rintracciati nelle signorie del primo Trecento[32], cosa c'è di sostanzialmente diverso nell'esperienza del tardo Quattrocento, e che cosa (a sua volta) questo implica per gli schemi ormai accettati di periodizzazione del primo Stato moderno? Il meno che si possa dire è che le cronache suggeriscono che il movimento dei valori culturali era nelle due direzioni e che gli studi delle corti rimarranno incompleti senza un esame del loro ruolo nella società circostante.

[32] T. DEAN, *Notes on the Ferrarese court in the later Middle Ages*, in «Renaissance Studies», III, 1989, 4, pp. 359-360. Tra gli autori che mettono in discussione la nozione di uno sviluppo storico lineare cfr. M. CATTINI-M. A. ROMANI, *Le corti parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al XVI secolo*, in G. PAPAGNO-A. QUONDAM (edd), *La corte e lo spazio*, cit., pp. 47-82.

Extraterritorialità e integrazione nelle corti del tardo medioevo

di *Edward W. Muir*

L'eccellente valutazione che Trevor Dean dà degli studi sulle corti italiane merita un'attenta considerazione poiché, malgrado a questo tema sia stato dedicato negli ultimi anni grande interesse, molti lavori si rifanno nei loro indirizzi concettuali ai modelli transalpini, lasciandoci con una comprensione distorta delle peculiari circostanze che caratterizzavano le corti italiane. Le considerazioni svolte da Trevor Dean sottendono un fondamentale contrasto che troppo spesso risulta indistinto negli studi contemporanei, in particolare nel lavoro quasi-interdisciplinare tipico dei contributi sul «fenomeno della corte». Dean distingue, da un lato, le corti come istituzioni che fungevano da 'case' (*households*) dei principi o da centri di potere e, dall'altro, le corti come oggetti di descrizione culturale, sia nella letteratura di fantasia che nei trattati sulle buone maniere. Come istituzioni politiche le corti possono essere meglio studiate comparativamente, e come il saggio di Dean mostra, siamo a uno stadio abbastanza preliminare nel fare generalizzazioni sulle funzioni politiche delle corti valide in generale per l'Italia nel suo insieme. Al contrario, sappiamo molto di più sul carattere della cultura aristocratica di corte che alla metà del XVI secolo era ormai pienamente dispiegata e in particolare sulla diffusione di norme di comportamento che unificavano molte diverse corti di principi laici o ecclesiastici e che infine si diffusero anche presso altri ceti.

Potrebbe anche essere utile notare che sia i cortigiani che la cultura di corte si riversarono oltre i confini dello Stato, superando i confini dei possessi di un determinato principe per giungere ad altre corti attraverso comportamenti forma-

li e informali. Potremmo chiamare questo fenomeno la extraterritorialità delle corti. Un secondo elemento peculiare delle corti era il loro essere istituzioni profondamente sessualizzate, un effetto derivato dal fatto che le corti trovarono origine nelle 'case' dei principi e un aspetto che ha permeato la letteratura e i trattati di buone maniere. Senza voler alterare l'eccellente rassegna storiografica di Trevor Dean, proverò solamente a dare una risposta ad alcune delle domande che egli pone.

Innanzitutto, la sintesi di Dean sul problema dell'integrazione delle *élites* regionali nella corte e sulla capacità di recupero del particolarismo suggerisce che l'intera questione della integrazione dello Stato può essere *une question mal posée.* Le città-repubblica, i principi, le loro corti e i corpi giudiziari avevano un'innegabile realtà istituzionale, ma la stessa esistenza dello Stato come trascendente convergenza di autorità e potere deve essere dimostrata e dobbiamo evitare un metodo che produce prove circolari e anacronistici assiomi a proposito di stati che non erano ancora completamente differenziati da poteri feudali e città. Inoltre, se misuriamo l'integrazione regionale rifacendoci al dato dell'assimilazione dei nobili provinciali nella corte del principe, allora forse diamo per presupposto un livello di identità del ceto aristocratico che con molta probabilità esisteva più nell'ideologia che come fatto sociologico. Solo perché un *gentleman* di campagna o un castellano feudale accetta un ufficio o i favori del principe, ciò non significa che non possa essere niente di più che un mossa tattica temporanea in vista di un proprio calcolato vantaggio.

Piuttosto che porre domande sul livello di integrazione dello Stato, dovremmo cominciare da problematiche più basilari. Le questioni legate al maggior vantaggio possibile, a me sembra, probabilmente non sono tanto quelle dedotte dalla natura degli stati moderni quanto quelle che si ponevano gli stessi potenziali cortigiani: quali erano i costi e benefici dell'entrare al servizio del principe e chi erano gli altri cortigiani? Anche se meno ovvia, la seconda domanda rivela più di tutte la natura del regime e la sua capacità di influenzare le

faccende della periferia. Data l'onnipresenza di faide entro i territori della maggior parte dei principi, non è forse il successo di una famiglia a corte ottenuto spesso alle spese di un'altra antagonista? Per gran parte dell'aristocrazia rurale, la politica era un tipo di gioco a somma zero e ciò che spesso sembrava la felice inclusione di alcune *élites* provinciali nell'ambito della corte del principe normalmente significava l'esclusione o l'emarginazione di qualche altra. L'integrazione regionale, dove ha funzionato al meglio, come in Toscana e in Piemonte, sembra aver avuto spesso effetti imprevisti e non voluti, portando lo spopolamento di alcuni luoghi, un disequilibrio di genere nell'aristocrazia rurale e l'estraneità rispetto al centro a causa dei metodi prepotenti dei funzionari che non erano più dei notabili locali. Le tendenze assimilatrici delle corti dei principi produssero quindi grandi paradossi e contraddizioni che minarono l'obiettivo della coesione statale e della sottomissione generale.

I miei studi sui friulani esiliati per crimini violenti a metà del XVI secolo, rivelano che questi nobili ripetutamente coinvolsero le corti di Milano, Mantova, Ferrara e della Toscana granducale nelle faide di una regione distante ed estranea, e così i tentacoli della corte arrivavano ben al di là dei possessi del principe, estendendo oltre i loro confini l'influenza e la propria protezione. Questi rapporti fra le corti spesso agivano indipendentemente dagli interessi dello Stato o addirittura del principe stesso. Lo spirito di questa unione a rovescio (*contrary commonwealth*), studiata da Randolph Starn, sopravvisse per gran parte della prima età moderna, mettendo in evidenza che il successo di una corte principesca non può essere misurato solo dal suo rapporto con il territorio sui cui si esercitava la sovranità del principe ma deve tenere in considerazione anche la sua extraterritorialità.

Gli inviati diplomatici del principe si dedicavano a promuovere e proteggere queste relazioni extraterritoriali. Per esempio, nel tardo XVI secolo, i messaggi degli ambasciatori dei Gonzaga alle altre corti e città italiane erano, per la gran parte, lettere di raccomandazione per forestieri in cerca di favori, non soltanto a Mantova ma anche altrove fra la rete

di clienti del principe. In aggiunta al fatto di diventare centri della vita politica, le corti dei principi fungevano da luogo di incontro per scambi di servizi, di clienti e di idee, da mercato per la compravendita di titoli nonché da confortevole nicchia per burocrati.

Il secondo tema di Dean si articola attorno alle tematiche della cultura di corte. Egli distingue molto appropriatamente fra la corte come ambito di produzione culturale o di spettacolo, e la corte come ambito di fruizione di opere letterarie e artistiche. Non sentiamo invece parlare molto del tema preferito da Norbert Elias, cioè del ruolo delle corti nel processo di civilizzazione, sarebbe a dire, della corte come fonte e centro di diffusione dei nuovi comportamenti del XVI secolo. Di certo l'ampia schiera di lettori di Baldassare Castiglione, Giovanni Della Casa e Stefano Guazzo deve servire come misura del magnetismo del contegno di corte che si presentava come riservato esclusivamente ai nobili, ma che certamente influenzò innumerevoli altri che mai arrivarono neppure vicini a far parte di una corte.

Uno degli aspetti più straordinari della cultura di corte è stato ampiamente ignorato dalla storiografia: le corti dei principi erano le uniche istituzioni pubbliche miste dal punto di vista del genere, cioè erano le sole istituzioni politiche che integravano uomini e donne nello stesso luogo, se non sullo stesso piano. Le corti rendono così possibile una storia di genere del potere politico in Italia, il che non significa che dovremmo necessariamente considerare solo gli esempi di coinvolgimento di donne importanti nella politica-dietro-le-quinte, o le attività delle principesse, o i matrimoni fra le famiglie di corte, ma il modo in cui la condotta fra i sessi nelle corti creò delle norme di comportamento che si intersecarono con il mondo politico. Dovremmo guardare alla sessualizzazione del comportamento, che offre un paradigma per tutte le relazioni sociali. Nel paesaggio politico da nessuna parte la questione del genere aveva importanza quanto nelle corti, le quali nella loro veste di 'case' celebrate partecipavano al cambiamento dei concetti di domesticità, femminilità e mascolinità.

Forse il più grande contributo delle maniere di corte all'integrazione dei principati si concretizzò, sia nel fornire un modello generale di identità aristocratica che non dipendeva tanto dal lignaggio quanto da un'auto-costruzione individuale, sia nel produrre meccanismi per la soluzione dei conflitti, in particolare con i duelli. Il duello si diffuse dopo il 1520 dai soldati ai cortigiani in generale, trasformando le corti in centri di mediazione nei quali le sfide erano presentate e giustificate, venivano fissate le regole da rispettare, ed era giudicato l'onore. Anche se nessun principe poteva pubblicamente tollerare i duelli, specialmente dopo che il Concilio di Trento ne denunciò la pratica, le sfide a duello davano luogo a manifesti e cartelli che venivano affissi e discussi, spesso abbastanza apertamente, fra i frequentatori delle diverse corti. I cortigiani costituivano il pubblico dei duelli, anche quando erano testimoni soltanto indirettamente attraverso i resoconti dei secondi e dei giudici. Il combattimento fortemente ritualizzato del duello portò a una riduzione della violenza delle faide, anche in quelle aree altrimenti non toccate dall'integrazione istituzionale dello Stato attraverso la concreta applicazione degli statuti criminali. Sfuggendo alle pene criminali del proprio Stato, molti duellanti lottavano in giurisdizioni esterne, e le loro dispute erano mediate dai cortigiani locali piuttosto che dai principi i cui interessi di criminalizzazione della violenza erano in conflitto con la tolleranza del duello. Così il duello può essere visto come un altro aspetto della extraterritorialità delle corti e come un prodotto derivato della cultura di corte che soppiantò la pesante violenza delle vendette di famiglia con codificati combattimenti individuali.

Il terzo tema del rapporto fra la corte e lo Stato mi sembra costituire anch'esso un'area nella quale i modelli prodotti dagli studi delle esperienze nord europee oscurano lo scenario italiano. Prima di porsi domande sulla corte e sullo Stato, dobbiamo decidere quale sia il rapporto fra la corte e la città capitale, che nell'Italia del centro e del nord, esclusa naturalmente Torino, il centro comunale fornì a quello che divenne più tardi uno Stato regionale. Il rapporto aveva sia dimensioni culturali che istituzionali, e certamente l'usurpa-

zione delle prerogative civiche rappresentò uno dei più opprimenti problemi di coesione regionale. Il fatto fondamentale della vita cittadina era stata la cittadinanza, una distinzione giuridica che spesso limitava le potenzialità delle città-stato di incorporare le *élites* della campagna e delle città della provincia. Le corti fornivano un luogo di incontro politico che metteva in ombra la cittadinanza, e questa situazione aiuta a spiegare perché la cortesia prese il posto dell'urbanità (*civility*) come etica di governo dei ceti dominanti. L'ossessione delle città-stato per la cittadinanza limitò la loro capacità di estendersi culturalmente e anche istituzionalmente al di là delle mura della città capitale.

Il quarto tema sulle reti di *patronage* e *clientelage* solleva la questione del funzionamento interno della corte e del regime. Anche se operano strutture burocratiche, il sistema clientelare può costituire un governo silenzioso che gli storici possono portare alla luce risalendo agli scambi di regali e di prestiti, alla distribuzione di incarichi e benefici, alla concessione di favori legislativi o giudiziari, alla scelta dei padrini di battesimo, ai patti formali di amicizia; in realtà molti aspetti della vita sociale possono svelare relazioni del tipo protettore-cliente. L'intera ipotesi weberiana che il regime delle clientele e la modernità siano antitetici sembra molto problematica, un'altra generalizzazione della storia occidentale basata sulla ristretta esperienza anglo-francese. Domande particolareggiate dovrebbero focalizzarsi su chi controllava il sistema delle protezioni, come si distribuiva, che risultato riuscì a raggiungere. Ancora in che misura le corti dei principi offrivano protezione e favori diversamente dalle *élites* cittadine o dai signori feudali. Per certi aspetti le corti funzionavano come dei mercati in cui si scambiavano servizi piuttosto che beni e si accumulavano privilegi piuttosto che profitti. Le dinamiche di questo meccanismo di scambio sono il vero e proprio centro delle attività della corte, che possono aver aiutato l'integrazione regionale e la costruzione dello Stato proprio per la capacità di essere *locus* di concessione di protezione e di favori.

Infine, nell'esaminare il rapporto fra le corti dei principi e la

costruzione dello Stato, ci dobbiamo sempre porre domande semplici. Le corti dei principi hanno avuto più successo di quanto abbiano avuto le città-stato, e alcune corti sono riuscite a far meglio di altre: la domanda è perché. Le osservazioni di Dean che gli sviluppi non furono lineari, che le corti erano ambienti aperti e che il modello della corte permetteva un alto grado di variazioni locali porta a emarginare l'ipotesi di Elias che fa delle corti europee il fulcro della modernizzazione. Nel misurare il successo e l'influenza delle corti, io vorrei aggiungere due aspetti: la extraterritorialità che fece di loro per certi aspetti un'istituzione sovrastatale e la sessualizzazione del comportamento che creò un modello microcosmico con il compito più ampio di plasmare il suddito auto-discipinato e senza parola, che pagava le tasse e dava la proprio vita in guerra, inizialmente forse come servizio personale al suo principe ma alla fine come sacrificio per l'astrazione trascendente dello Stato.

Sezione sesta

La Chiesa

Chiesa, religione, Stato agli inizi dell'età moderna

di *Roberto Bizzocchi*

Recentemente, congratulandosi con me per una promozione accademica che mi allontanava dalla Scuola Normale di Pisa, un medievista italiano anziano ed estremamente autorevole si compiaceva non del tutto scherzosamente dell'occasione che mi veniva così offerta di sfuggire all'influenza nefasta di un covo di liberi pensatori. Forse si ricordava di altri tempi. In ogni modo, a suo parere, poiché quanto sta accadendo oggi in Italia e nel mondo segna la fine del modello laico dello Stato moderno, tutti dobbiamo tornare a cercare le nostre sicurezze nella verità assoluta proposta dalla Chiesa, la cui storia non si misura sulla meschina durata di qualche secolo. Alla mia obiezione, che abbiamo sotto gli occhi le scelleratezze che si compiono in nome dell'integrità religiosa delle comunità, quell'insigne studioso mi ha ricordato quanto la storia dell'affermazione dello Stato sia a sua volta costellata di tragedie.

Resto, con tutto il dovuto rispetto, della mia opinione. Ma mi sono permesso questa apertura personale non certo per caricare disinvoltamente il nostro dibattito di significati troppo pesanti; al contrario, per ricordare di fronte ai nostri ospiti e amici stranieri la passionalità con cui, fino ad una generazione immediatamente precedente la mia, il tema del rapporto fra Stato e Chiesa è stato affrontato anche da parte della migliore storiografia in Italia. In tempi non lontanissimi, un altro storico italiano, animato da intemperanze opposte a quelle che ho appena evocato, ha dedicato un intero capitolo di un suo libro a un puntiglioso censimento delle processioni che si svolgevano ogni giorno nella Roma barocca. La sua conclusione è che erano troppe.

Così, sarebbe difficile rifiutare la lamentela che proprio uno studioso di lingua inglese, Denys Hay, comunicava non senza qualche eccessiva asprezza una ventina d'anni fa nel disegnare una prima sintesi di storia ecclesiastica italiana, dedicata al secolo che sta anche al centro della periodizzazione scelta per il nostro incontro: la lamentela, cioè, che un approccio istituzionale alla storia della Chiesa in Italia fosse stato largamente monopolizzato dalla cultura confessionale, in assenza di un vero interesse da parte della grande storiografia laica, tutta presa da una passione esclusiva per la sola storia intellettuale della contestazione dell'istituzione[1].

Ciò che si potrebbe obiettare a Hay (a parte l'esistenza di molte eccezioni, e fra queste, almeno una di rilievo e qualità straordinari, il saggio di Chabod sulla vita religiosa nello Stato di Milano, un capolavoro anche sotto il profilo istituzionale), è che per il paese di Machiavelli, da un bilancio storiografico corrispondente grosso modo ai primi cento anni dopo l'Unità e la fine del potere temporale dei papi, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. Ma oggi è forse più interessante constatare che durante quest'ultimo ventennio, e fra gli storici italiani che in tale periodo hanno svolto la parte più matura della loro attività, o fra i più giovani che vi hanno addirittura mosso i primi passi, la situazione è molto cambiata; come del resto hanno riconosciuto in questo nostro seminario i penetranti e ben informati interventi americani di Gene Brucker e Melissa Bullard.

È vero che, caso mai ce ne fosse bisogno, Adriano Prosperi ci ammonisce, con la sua recentissima riproposta einaudiana di una *summa* della produzione ereticale di Cantimori, a non dimenticare l'attualità della grande linea maestra della nostra storiografia religiosa: fior di studiosi continuano e continueranno in Italia, e del resto non solo in Italia, a percorrere felicemente quella strada. Ma oggi, nell'interesse del nostro tema, mette conto rilevare come ormai sempre più spesso siano proprio loro stessi i primi ad indicarci i

[1] D. HAY, *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, trad. it., Bari 1979.

modi di un approccio alla storia della Chiesa che sappia fondere le problematiche della vita religiosa e dei suoi conflitti con l'attenzione verso l'istituzione, fino nei suoi aspetti più repressivi.

Lo stesso Prosperi, nel collaborare con una sintesi sull'Inquisizione in Italia ad una recente opera a più mani dell'editore Laterza su *Clero e società nell'Italia moderna*[2], si è districato con prudenza dalle trappole della semplificazione ideologica. Non ha certo mancato di ricordarci il carattere repressivo dell'istituzione, mostrandoci anzi come essa dovesse anche finire col tentare decisamente di subordinarsi chi, come i confessori, praticava un modello diverso di controllo delle anime, quello del perdono. Ma è pure riuscito in un'analisi concreta del ruolo determinante dell'Inquisizione nell'opera di organizzazione e governo della società italiana, suggerendoci, attraverso l'analisi del caso, già illustrato da M.J. Piozza Donati, di un contadino modenese processato nel 1598 per bestemmia ma denunciato dalla moglie per le sue violenze familiari, i modi indiretti e penetranti della capacità dell'Inquisizione di passare, dopo la prima fase del più vivo scontro dottrinario, dalla lotta contro le idee al controllo capillare dei comportamenti. Una volontà di controllo, prima ancora che di persecuzione, è l'ispiratrice dell'attività dell'Inquisizione italiana; ciò che spiega, secondo Prosperi, anche perché una qualche forma di regolazione e di moderazione nei processi di stregoneria si sia affermata in Italia con minor ritardo rispetto a molti paesi protestanti.

Nello stesso volume laterziano, Gigliola Fragnito, rivendicando la centralità dei regolari nella Chiesa italiana ben prima dell'esaurimento della grande spinta episcopale e clerico-secolare tridentina, ha colto nell'azione degli Ordini, vecchi e nuovi, non solo la complessità degli intrecci delle idee e dei sentimenti religiosi in una fase di non ancora compiuta definizione e chiusura dottrinale, ma anche la capacità comunque di interpretare e dare forma istituzionale alla religiosità in Italia, con uno spettro che va dalle raffina-

[2] M. ROSA (ed), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma-Bari 1992.

te esigenze riformatrici dell'aristocratico ambiente camaldolese veneziano alle missioni di cristianizzazione e insieme di assistenza avviate già nel corso del Cinquecento da cappuccini e gesuiti presso le plebi rurali della penisola.

Non è certo questa la sede opportuna (a parte che non sarei io la persona adatta) per tentare un approfondimento del tema Riforma/Controriforma in Italia. Quel che mi pare utile sottolineare, è che l'impostazione di storia istituzionale legata alla periodizzazione dell'«età confessionale» intorno alla quale ci riuniamo anche in questo nostro incontro, per quanto dobbiamo essere tutti disposti a considerarla come non più che una mera ipotesi di lavoro, da arricchire di sempre nuove precisazioni, fino anche a smontarla nei suoi stessi fondamenti, ha svolto, e ancora svolge, una funzione determinante nell'ispirare una ricerca non dimidiata sulla storia della Chiesa e la storia dello Stato in Italia. È una impostazione e periodizzazione evidentemente ispirata a preoccupazioni diverse da quelle che animano la ricerca dell'origine ereticale (e dell'eresia precisamente nei suoi rapporti di debito verso l'Umanesimo) del pensiero moderno; e non c'è dubbio che presenti, come inevitabilmente accade di ogni prospettiva fortemente concentrata sui dati della continuità istituzionale, rischi seri di impoverimento e di appiattimento del discorso storico. Ma è servita a far uscire la storiografia sulla Chiesa in Italia dall'area un po' marginale e confessionale in cui si trovava, e ad arricchire di un apporto vitale l'indagine sulla dinamica dello Stato.

Quel papato romano e quella Roma curiale di cui gli studiosi attivi nel vivo della ricerca storica italiana a lungo non hanno voluto parlare che per esorcizzarli, sono stati non solo rivisitati, ma messi al centro della storia d'Italia nella prima età moderna, nel libro di Paolo Prodi sul *Sovrano Pontefice*[3]. La scelta del punto di partenza nel superamento della crisi conciliare grazie alla politica concordataria fra

[3] P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 3), Bologna 1982.

papato e stati a metà Quattrocento vale qui a cogliere sul lungo termine i processi, sempre attraversati da conflitti, ma sempre intrecciati e interdipendenti, di costruzione dello Stato e della Chiesa: una Chiesa che si fa sempre più Stato, uno Stato che sempre più si accolla anch'esso la gestione della sfera del sacro. Lo Stato della Chiesa, la bestia nera della storiografia laica risorgimentale, diventa così addirittura il paradigma per eccellenza della costruzione dello Stato moderno, perché è quello che grazie alla sua natura duplice può meglio risolvere le difficoltà della concorrenza giurisdizionale.

Non sono proprio sicuro che i dissensi espressi verso questo particolare aspetto della ricerca di Prodi, per esempio nel libro di Irene Polverini Fosi su *La società violenta*[4], siano del tutto irrilevanti. Ma mi pare una svolta irrinunciabile quella segnata dal *Sovrano Pontefice* con l'invito a impostare su due fronti ogni indagine di taglio istituzionale sull'età confessionale. La soluzione italiana alla crisi conciliare e poi alla spaccatura religiosa, quella cioè di un sostanziale condominio fra Roma e i governi nella gestione delle chiese, e di una proiezione e rappresentanza in Curia romana delle *élites* di governo civili, dovrebbe dettare una storia ecclesiastica, e anche religiosa, sempre riferita al quadro politico e statale, e una storia della formazione dello Stato in cui la Chiesa e la religione non siano viste, o magari trascurate, come un più o meno presente e fastidioso ostacolo.

Sfruttato fino in fondo, tale suggerimento permetterebbe fra l'altro a chi si occupa di questi problemi nell'ottica un po' verticistica della dinamica statale di recuperare quanto c'è di prezioso, che è molto, in quella parte della produzione storiografica italiana che oggi, con metodi rinnovati, prosegue una vecchia tradizione di studi ecclesiastico-religiosi non ispirati dall'interesse per la formazione dello Stato. È una parte, si badi (perché la sua mancata rappresentanza in questa nostra missione italiana all'estero potrebbe dare un'im-

[4] I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo dello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma 1985.

pressione squilibrata), tuttora largamente dominante sul piano quantitativo; e benché molto frammentaria e disuguale, di livello molto spesso buono, e qualche volta eccellente.

Alcune reazioni impermalosite mi spinsero qualche anno fa a riprendere in mano l'apparato bibliografico di una ricerca sulla Toscana nel Quattrocento che era intanto stata svolta con una prevalente attenzione alle ipotesi di lavoro che ho ricordato qui sopra[5]. Compresi le ragioni del turbamento: in quella bibliografia, varie vecchie opere francesi e tedesche, molta meno vecchia produzione d'area anglosassone; ma di cose italiane, sul versante propriamente ecclesiastico, quasi nulla. Quasi nulla di quanto si viene facendo intorno alla «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», dell'agguerritissimo lavoro dei colleghi della Terraferma Veneta, dell'instancabile attività degli specialisti di Ordini Mendicanti, delle indagini spesso un po' isolate ma talora valorosissime sulle istituzioni ecclesiastiche del Mezzogiorno. Nella sua inadempienza l'autore di quella ricerca non era del resto in cattiva compagnia: non si può dire, fatte le debite proporzioni, che le problematiche di questa ricca produzione di storia ecclesiastica del basso medio evo e della prima età moderna siano propriamente al centro di quello che resta il massimo sforzo italiano di messa a punto e bilancio intorno al tema Stato e Chiesa, le oltre mille pagine del volume IX degli *Annali* della *Storia d'Italia* Einaudi[6].

La ragione della disattenzione, parziale nel volume miscellaneo, radicale nella monografia individuale, è molto semplicemente che quando si lavora con in testa un'idea precisa si adottano criteri di selezione alquanto personali; che i supporti e i termini di confronto per una riflessione incentrata sulla questione nodale nella prospettiva istituzionale, il rapporto fra teoria giurisdizionale e pratica politica, non si potevano cercare dove non erano. Ma è ben vero che, a parte il

[5] R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento* (Annali dell'Istituto storico-italo-germanico. Monografia 6), Bologna 1987.

[6] G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, Torino 1986.

fatto che i due recenti volumi dell'ultimo convegno della «Rivista di Storia della Chiesa in Italia»[7] mostrano, nonostante qualche defezione dell'ultimo momento, una buona apertura a una visione complessiva, proprio dall'abbondante messe di studi ecclesiastici svolti in un'ottica dal basso, molto locale, molto attenta alla capillare presenza della Chiesa nella società civile, vengono ottimi spunti per articolare meglio, e in un certo senso anche corroborare, il discorso su Stato e Chiesa.

Se rischiassimo di dimenticarci che anche nel basso medio evo, anche nel Rinascimento, anche nell'età della 'decadenza' della religione, la Chiesa non è solo cultura e mecenatismo, alta politica e diplomazia curiale, molti validi aiuti vengono di là alla nostra memoria. Senza voler operare qui scelte in una produzione molto vasta e varia (e permettendomi di rimandare per un elenco dettagliato all'utilizzazione che ho tentato di farne collaborando anch'io al volume laterziano sopra citato), giova ricordare che possiamo oggi informarci al meglio circa temi quali la tenuta del clero secolare grazie all'associazionismo sacerdotale, le molteplici conseguenze positive della grande ripresa osservante dei regolari nel Quattrocento, la capacità di penetrazione dei Mendicanti anche nel Mezzogiorno non urbano, la predicazione come canale di trasmissione di modelli di comportamento, le confraternite come luogo di vita spirituale e di organizzazione e assistenza sociale, i monti di pietà come supporto all'economia e alla morale popolare, il parziale riordino della proprietà ecclesiastica e i suoi rapporti con quella laica, le molte diversificazioni del sistema beneficiale nelle varie parti della penisola, i sinodi e la pastorale anche prima del concilio di Trento, il reclutamento locale dei pastori d'anime e la loro identità culturale con le comunità dove operano.

Ho certo dimenticato molte cose importanti. Ma basti questa rapida scorsa, per testimoniare il rilievo di tali temi in

[7] G. De Sandre Gasparini-A. Rigon-F. Trolese-G. M. Varanini (edd), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo*, Roma 1990.

ordine a quello che discutiamo oggi nel nostro seminario. Eccoli lì, dal basso, dalle realtà locali, i fondamenti del grande condominio fra Stato e Chiesa nella costruzione dello Stato e della Chiesa moderni; le ragioni di una storia che non si lascia afferrare con un approccio unilaterale: la presenza decisiva, non solo importante ma integrante, della Chiesa nella società civile, e di conseguenza il suo carattere, non solo e necessariamente in senso patologico, di organismo mondano. Se questa compenetrazione che è tanto proficuo seguire negli innumerevoli canali della presenza ecclesiastica nella società, viene tenuta presente come sfondo di una ricostruzione più direttamente politica, ne viene meglio illuminato il significato dell'integrazione, così marcatamente accentuata in Italia, o almeno nell'Italia della civiltà comunale (ma sul tema delle due Italie cercherò di dire qualcosa più avanti), fra potere civile e struttura ecclesiastica.

Quando uno storico tedesco scrive di *Kleriker als Bürger*, ci aspettiamo che la sua attenzione ovviamente si rivolga allo sforzo delle città di subordinare alla loro giurisdizione le aristocrazie ecclesiastiche che hanno fuori dalla realtà urbana le basi della loro forza. Non che questo aspetto sia assente dal panorama italiano; non che la disputa giurisdizionale, quale risentitamente la ricostruiva a suo tempo Salvemini, non sia una vicenda importante della storia politica italiana bassomedievale. Ma oggi la possiamo vedere attraversata da un altro decisivo elemento, specialmente decisivo in Italia: la larga identificazione di persone e d'interessi fra il mondo del potere politico e quello della gerarchia ecclesiastica. Penso a ciò che per esempio Mauro Ronzani è venuto a più riprese indagando intorno ai vescovi, ai capitoli, alle Opere delle cattedrali, alla religione cittadina nell'Italia centro-settentrionale; ma anche, nella misura in cui il dato è rilevante nel Mezzogiorno, dove va ovviamente inserito nella diversa prospettiva dei rapporti fra dinastie regnanti, baronaggio e università municipali, ai lavori di Bruno Ruggiero, e di altri.

Per quanto riguarda il rapporto con la Chiesa, la ricerca sulla formazione dello Stato moderno in Italia dispone insomma di solide basi e positivi spunti per combinare il pia-

no anatomico della normativa e della separazione istituzionale delle sfere con la fisiologia di una particolare configurazione dei rapporti sociali e politici. Senza voler qui affrontare un troppo complesso discorso di metodo, propongo solo una puntualizzazione forse non inutile al nostro dibattito, e che tocca del resto non solamente l'immunità ecclesiastica, ma ogni forma di potere alternativa alla piena esplicazione della sovranità assoluta dello Stato. Purché non si sottovaluti la centralità, anche sotto il profilo dell'elaborazione teorica, di tale logica di sovranità assoluta, nonché l'importanza della dinamica interna dell'affermazione dei corpi burocratici dello Stato[8], credo che sia anche necessario ricordare che questa logica statuale, per quanto isolabile in sede storiografica, non si dà storicamente disgiunta dall'esercizio di un potere determinato dalle condizioni sociali e dai rapporti politici. Queste determinazioni suggeriscono di adeguare volta per volta con la massima duttilità ai vari contesti un modello di formazione dello Stato, che rischia altrimenti di appiattirsi troppo sul paradigma giuridico ottocentesco dello Stato separato dalla società, ordinatore esterno di essa. Permettetemi di estrapolare dalla mia personale esperienza di ricerca tre fattispecie che vi presento però nella forma più astratta, con una deliberata forzatura strumentale che cercherò di riscattare più avanti con qualche tentativo di concreta diversificazione storica.

Primo. In una competizione fra due candidati per ottenere il medesimo beneficio ecclesiastico, il governo dello Stato italiano nel cui territorio il beneficio si trova sostiene il curiale provvisto d'autorità apostolica anziché il locale scelto dal vescovo. Il fatto è che il curiale è in realtà più intrinseco al potere locale che non il suo avversario. Secondo. Gli abitanti laici del contado di una città soggetta in uno Stato regionale italiano si lamentano col governo centrale che gli abi-

[8] Centralità e importanza efficacemente rivendicate da G. CHITTOLINI, *Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca*, in G. TOCCI (ed), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Settecento*, Bologna 1988.

tanti laici della città hanno preso l'abitudine di citarli per cause di materia profana dinanzi al tribunale episcopale cittadino, anziché al tribunale civile competente, che non ha sede in città ma nel contado. Il governo centrale si mostra diviso sul da farsi. A mio parere, quei cittadini non si rivolgono al tribunale episcopale tanto come a un tribunale ecclesiastico, quanto come a un tribunale aristocratico e cittadino; e il governo centrale non è diviso tanto sulle scelte d'indirizzo giurisdizionale, quanto su quelle d'intervento nel rapporto fra città e contado. Terzo. Gli esponenti del ceto di governo di uno Stato italiano dibattono il problema delle troppo numerose alienazioni fittizie di beni da contribuenti laici a benefici ecclesiastici, fatte per renderli meno immediatamente tassabili. Nonostante l'espressione di alcuni fermi proponimenti di stroncare l'abuso, non se ne farà nulla: ciò perché, come non manca di rilevare uno dei presenti, *proprio fra di loro siedono alcuni dei massimi colpevoli* dell'abuso stesso. Lezione dell'episodio: quando si parla di tassazione statale della proprietà ecclesiastica, si deve aver ben chiaro che tale tassazione non si dava astrattamente come esercizio neutro di una prerogativa istituzionale, separabile dall'esercizio di una scelta politica di ripartizione fra i membri dell'aristocrazia del potere di quella percentuale del carico fiscale che gravava su di loro.

Gli avversari degli studi sullo Stato moderno (ce n'è anche in Italia, e di molto agguerriti) propongono di solito di rovesciare il punto di vista centrale e statuale: quanto appare meschina quella pretesa sovranità assoluta, vista per esempio, come nel bel libro di Osvaldo Raggio[9], dalla periferia ligure della Fontanabuona; quanto appare lontano lo Stato, e quanto impotente la sua burocrazia, di fronte alla logica delle fazioni e degli interessi locali! A me pare però che questo rovesciamento non sia del tutto soddisfacente. Certo che ci furono degli ostacoli e delle resistenze, di cui si capisce che è giusto dar conto; ma se il problema è in questi

[9] O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.

termini, allora bisogna subito riconoscere che il trionfo dello Stato moderno in Italia è tuttora ben lungi dall'essersi realizzato, anche se la Liguria non è la prima regione che ci viene in mente al proposito.

Credo che sia proprio sui caratteri dell'azione dello Stato, nel contesto delle sue determinazioni sociali e politiche, che si debba puntare, di fronte alle clientele, alle parentele, e con ben altra portata alle aristocrazie nobiliari, e con ben altro significato alla Chiesa; non tanto in una prospettiva di resistenza più o meno extralegale, quanto di condizionamento dell'azione giurisdizionale stessa dello Stato. Ancor più che controvertibile, rischia di essere fuorviante in direzione di un nuovo dualismo la misurazione della forza o debolezza dello Stato rispetto alle resistenze esterne; perché non è possibile essere più o meno forti nei confronti di qualcosa che solo sul piano normativo è ben separato (e del resto non sempre tanto bene) da se stessi[10].

Le tre fattispecie che ho ricordato poco sopra, le ho proposte semplicemente come spie del profondo intreccio che esiste all'inizio dell'età confessionale fra mondo civile e mondo ecclesiastico, realtà locali e Curia romana: un intreccio che i molti studi degli specialisti italiani di storia della Chiesa, per quanto animati da preoccupazioni diverse dalle nostre, ci restituiscono vivamente in tante concrete configurazioni, suggerendo così infinite occasioni di verifica puntuale del modello costruito da Prodi partendo dal centro e dal vertice, e confermando, credo, pur nella varietà dei contesti, la validità di un'impostazione complessiva.

A partire dall'affossamento dell'ipotesi conciliare a metà Quattrocento, gli stati italiani e il papato sono portati dall'intreccio dei loro rapporti e interessi a risolvere, in modo ancor più accentuato che nel resto d'Europa, la diversità e la virtuale conflittualità delle competenze giurisdizionali non tanto in un reciproco irrigidimento, quanto in una gestione

[10] Un po' meno frettolosamente: R. BIZZOCCHI, *Stato e/o potere. Una lettera a Giorgio Chittolini*, in «Scienza e Politica», 3, 1990, pp. 55-64.

negoziale che affronta su di un piano concretamente politico le divergenze istituzionali. Roma si vede sostanzialmente garantita la sua possibilità di ingerenza nella collazione dei benefici ecclesiastici, e anche nell'amministrazione della giustizia, e non solo in materie schiettamente spirituali; i governi civili condividono e controllano tale intervento grazie al loro coinvolgimento negli uffici e tribunali di Curia. Il prelievo fiscale sul clero delle varie regioni è esercitato e ripartito secondo una prassi sempre più spesso attuata di concerto fra Stato e Chiesa. Il ruolo politico dello Stato della Chiesa in Italia, pur attraverso la moltiplicazione che provoca delle occasioni di scontro, costituisce una spinta decisiva verso tale diplomatizzazione della gestione della sfera del sacro[11].

Con ciò, si vuole tutt'altro che sottovalutare il grande rilievo della conflittualità intorno alle questioni religiose ed ecclesiastiche nella storia dello Stato moderno in Italia: un fatto su cui s'è insistito anche in questo nostro seminario, nell'intervento di Gigliola Fragnito. Ma il modello interpretativo del condominio fra Stato e Chiesa comprende per l'appunto la constatazione che proprio la necessità di gestire insieme una sfera d'interesse comune incentiva la conflittualità. Il problema, mi pare, è cercare di cogliere, anche nei casi più pittoreschi, la dimensione politica di tali conflitti giurisdizionali, come riguardo al principale di essi ha fatto Gaetano Cozzi nei suoi studi su Sarpi e l'interdetto[12].

Se una critica si volesse proprio rivolgere al bel volume IX degli *Annali* Einaudi che ho citato sopra, è che nella sua impostazione prevalentemente normativa, pur con tutte le differenze di venti contributi diversi, sulle quali ora non avrebbe senso diffondersi, quel volume tende a dare della contrapposizione Stato/Chiesa un'immagine molto teorica e

[11] Su questa linea, già gli atti del seminario P. PRODI-P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, Bologna 1984.

[12] G. COZZI, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino 1979.

istituzionale, finendo in un certo senso col sottorappresentare le infinite vertenze e trattative (infinite non solo nel senso che sono innumerevoli, ma anche nel senso che non si concludono mai davvero) che costituiscono la storia della politica religiosa ed ecclesiastica in Italia durante l'età confessionale.

Credo che ciò derivi, in quella sede, soprattutto da una parziale disattenzione verso il diritto canonico, non tanto come elemento portante della costruzione dell'istituzione Chiesa, quanto come strumento principale, nella pratica utilizzazione che ne viene fatta dai giuristi dell'una e dell'altra parte, di una gestione politica delle fattispecie generate dalla separatezza istituzionale. Mi pare che il diritto canonico dovrebbe essere indagato anche da noi storici come l'elemento mediatore, nella concretezza politica e sociale, della diversità istituzionale fissatasi fra Stato e Chiesa fin dal secolo XI. In una civiltà imbevuta di diritto, il conflitto di potere si presenta immediatamente in forma giuridica (in questo caso, ovviamente, giurisdizionale); ma quel diritto, pre-normativo, costituito da un arsenale di fonti da interpretare, è, nella labirintica sapienza dei dottori, tanto elegante quanto arbitrario, tanto ingegnoso quanto indecisivo; esso si presta tecnicamente ad ogni soluzione: col risultato di rendere rovesciabile la condizione stessa di chierico o di laico, interpretabile la categoria stessa di immunità; col risultato dunque non di ribadire, ma di aggirare, le diversità istituzionali; di prestare alle manipolazioni di un potere composito il destro di giocare su due tavoli diversi e con diverse regole la medesima partita.

Non dimentico la necessità di evitare un appiattimento troppo strutturale, e il nostro compito di storici di dare strenuamente conto delle articolazioni nello spazio e nel tempo, a cominciare proprio dal grande processo di trasformazione della giustizia e dei tribunali in età moderna; processo su cui i nostri amici giuristi ci hanno molto insegnato anche in questo seminario. L'Italia è grande; e due secoli sono, per chi non ragiona sui tempi della storia della Salvezza, lunghissimi.

C'è uno Stato regionale in Italia, quello toscano, che durante l'età confessionale pare quasi diventare il concentrato e il simbolo della soluzione concordataria dei rapporti fra Stato e Chiesa. E non per nulla in anni ancora non remoti ne è stata scritta una fondamentale storia[13], tutta incentrata sull'appassionata convinzione che proprio l'intreccio d'interessi e la linea di compromesso tra Firenze e Roma vi siano stati la causa principale del fallimento della costruzione dello Stato moderno; un'idea che con piena maturazione di consapevolezza storica riprende le reazioni di quei funzionari lorenesi che arrivando a Firenze nel Settecento avanzato, in un contesto cioè di rapporti politici e sociali ormai profondamenti diversi, si scandalizzavano del «noeud gordien» che accadeva loro di trovarvi fra Stato e Chiesa, proponendosi, ben inteso, come unica soluzione possibile, quella di «le couper».

Senza voler qui farmi io interprete di Elena Fasano, che ci ha mostrato convincentemente da tanti punti di vista e in tanti aspetti la capacità di costruzione dello Stato mediceo anche attraverso i modi del controllo e del consenso clientelare, aggiungo solo che non condivido invece del tutto il semplice rovesciamento del giudizio lorenese, in qualche modo proposto in un recente e importante convegno toscano, che ha indicato nel regno di Cosimo III *Un modello di assolutismo europeo.* La riabilitazione di Cosimo III, e di tutti i Medici, sul metro dello Stato laico e moderno, non sarà davvero compito facile. Piuttosto, e proprio circa la questione decisiva del rapporto con la Chiesa, e di fronte ai primi sforzi che si danno sotto Cosimo III di una più adeguata tassazione della grande proprietà ecclesiastica, gioverà forse non tanto interrogarsi in un'ottica puramente istituzionale sulla maggiore o minore forza giurisdizionale dello Stato, quanto constatare come dopo una ormai profonda trasformazione agraria dell'economia toscana non fosse più sostenibile una politica fiscale pesantemente squilibrata sulle imposizioni indirette, a tutto vantaggio della grande proprietà, che, laica o ecclesiastica che fosse, era in Toscana, in

[13] F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino 1976.

concreto, aristocratica, a seguito di quella strettissima identificazione fra *élites* civili e gerarchie ecclesiastiche che vi si era cristallizzata da almeno due secoli[14].

Ben diversi, a Milano, i rapporti con Roma, rispetto a quella Firenze che fin dal Duecento aveva cominciato a legare le fortune della propria *élite* finanziaria a quelle della Camera Apostolica: minore interdipendenza, e dunque più largo margine di manovra nell'utilizzazione politica degli strumenti giurisdizionali. Ora però i primi e già maturi risultati di una serie di ricerche coordinate da Giorgio Chittolini con l'auspicabile obiettivo finale di una *Lombardia Sacra*[15] dimostrano che alla svolta decisiva di metà Quattrocento anche gli Sforza, pur coinvolti con Roma in modo tanto diverso da quello dei Medici, si trovano nella condizione di dover percorrere la via di una sostanziale collaborazione con l'autorità ecclesiastica. I saggi di Michele Ansani sulla provvista dei benefici e di Gianluca Battioni sulla diocesi di Parma convergono a mostrare da due punti di vista diversi che l'Economato dei benefici vacanti fu usato dal governo sforzesco non tanto come barriera giurisdizionale verso l'intervento romano, quanto come strumento di controllo in campo ecclesiastico dei fermenti autonomistici delle minori città lombarde. Caratteristica della forza contrattuale milanese è se mai proprio la precoce fissazione del ruolo di un grande mediatore diplomatico con la Curia, ruolo che verrà poi naturalmente potenziato col cardinale Ascanio Sforza, studiato da Marco Pellegrini. E quanto mai caratteristico della valenza politica degli andamenti della linea negoziale nei rapporti giurisdizionali appare l'indebolimento della posizione milanese nell'ultimo periodo dell'ormai vacillante Stato sforzesco, secondo la ricostruzione di Paola Oldrini.

[14] Rimando al mio contributo al volume H. KELLENBENZ-P. PRODI (edd), *Fisco, religione e Stato nell'età confessionale* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 26), Bologna 1989: non perché sia esemplare, ma perché corrisponde, si spera, alle idee qui espresse nel testo.

[15] G. CHITTOLINI (ed), *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, Napoli 1989.

Quanto poi alla Milano spagnola, l'intreccio di giurisdizione e politica appare confermato dai risultati della recente ricerca di Flavio Rurale sull'insediamento dei gesuiti, che ci ha mostrato l'articolazione delle forze in gioco nella vicenda, arricchendo la dialettica Stato/Chiesa di un'analisi concreta degli interessi e degli intenti del governatore, del patriziato cittadino, di Carlo Borromeo, del clero e del popolo milanese[16].

Dovremmo forse rinviare ogni anche rapido cenno di bilancio aggiornato su Venezia a dopo la pubblicazione dell'atteso libro di Giuseppe Del Torre su Chiesa veneta e Repubblica fra Quattro e Cinquecento: mi aspetto che saremo allora illuminati su quel che successe al momento decisivo della soluzione confessionale nello Stato italiano che aveva assunto alla fine del medio evo, e avrebbe saputo conservare in piena età moderna, la posizione più indipendente verso Roma. Quel che lo stesso Del Torre ha intanto scritto nel già ricordato volume *Fisco, religione e Stato nell'età confessionale* mostra che, anche in questo caso, la politica ecclesiastica della Repubblica va compresa nel vivo dei condizionamenti determinati dai vari rapporti del patriziato veneziano con la Chiesa, e ricostruita col senso dell'interazione fra la linea giurisdizionale e il grande tema delle conseguenze dell'espansione in Terraferma e della creazione di uno Stato territoriale. Anche in piena età moderna, la marcata attitudine d'indipendenza di Venezia verso Roma resta una tendenza che si contempera con le mutevoli ragioni della politica. È quanto risulta da due notevoli studi recenti: quello di Gianvittorio Signorotto sui motivi del ritorno dei gesuiti a metà Seicento, e quello di Andrea Del Col sul controllo e insieme partecipazione della Repubblica all'attività dell'Inquisizione[17].

[16] F. RURALE, *I gesuiti a Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento*, Roma 1992. Allo stesso autore si deve un'utile rassegna, con abbondante bibliografia, su *Stato e Chiesa nell'Italia spagnola*, in G. SIGNOROTTO (ed), *L'Italia degli Austrias. Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI e XVII*, in «Cheiron», 17-18, 1992.

[17] G. SIGNOROTTO, *Venezia e il ritorno dei Gesuiti (1606-1657)*, in «Rivi-

Non farò eccezione alla consueta manchevolezza delle nostre sintesi storiografiche nazionali nei confronti del Mezzogiorno, per quanto mi aspetti che ciò che si va facendo oggi in sede di studi non ecclesiastici per una revisione della tesi delle due Italie finirà con l'ampliare anche l'applicazione, che finora si è fatta soprattutto in area centro-settentrionale, del modello confessionale su Stato e Chiesa. Ancora nel più volte citato volume degli *Annali* Einaudi il Mezzogiorno è relegato, con una patente eccezione alla struttura complessiva dell'opera, in un saggio a parte, scritto per altro da un esperto come Mario Rosa. Ed è forse anche un po' questa collocazione che finisce con l'accentuare, in un bilancio del posto del Regno nel quadro del condominio ecclesiastico italiano fra stati e papato, l'immagine del Mezzogiorno come terra di conquista e sfruttamento da parte dei grandi protagonisti della diplomatizzazione dei rapporti Stato/Chiesa, i cardinali e curiali che sono anche esponenti delle *élites* dei governi. È ben vero, come ci ricorda anche Aurelio Musi nel suo contributo al volume *Fisco, religione e Stato*, che il regno fu lo Stato italiano più tassato da Roma. Resta forse da chiedersi in che misura il prelievo fiscale, specie nella forma, di determinante rilievo per il Mezzogiorno, delle pensioni ecclesiastiche, sia stato un elemento, una moneta di scambio, nel complesso della prassi negoziale fra le *élites* del potere locale e il mondo curiale. Certo, il dato caratteristico del Mezzogiorno è che una larga parte di tali *élites*, e proprio quella che grazie alle sue ricchezze mobili è più in grado di approfittare delle occasioni del negoziato, ha spesso le sue radici fuori dal regno. Ma questo è un problema che mi pare aprire la discussione, più che sul modello dei rapporti fra Stato e Chiesa, sul ruolo che un ceto finanziario largamente d'importazione ha svolto nello stimolare o soffocare la maturazione di una vita economica nel Mezzogiorno; discussione appunto aperta fra Mario Del Treppo e Giuseppe Galasso.

sta di Storia e Letteratura Religiosa», XXVIII, 1992; A. DEL COL, *L'Inquisizione romana e la repubblica di Venezia*, in «Critica Storica», 1991.

Nel complesso, mi pare che quanto si viene acquisendo negli studi sulla situazione ecclesiastica italiana all'inizio dell'età moderna confermi la visione generale avanzata, non senza una punta di rammarico statalista, da Giorgio Chittolini in una prima sintesi compresa nel volume degli *Annali* Einaudi: se in Germania il senso, forse anche superiore alla realtà, di separazione dalla Chiesa e di lontananza da Roma, corroborò le ragioni dottrinarie di un distacco; se in Francia, in Spagna, e per vie diverse in Inghilterra, la presenza di monarchie nazionali favorì la costituzione di chiese di Stato; in Italia c'erano tutte le premesse politiche per uscire dalla crisi religiosa con la conferma di una Chiesa-Stato compartecipe della vita degli Stati della penisola.

Nel quadro della diplomatizzazione fissatasi a partire da metà Quattrocento possiamo così ormai cominciare a inserire anche la grande scansione segnata dal Concilio di Trento. Dal punto di vista del nostro incontro, non mi preme qui tanto riferire degli studi che si continuano valorosamente a svolgere in Italia sull'applicazione del Concilio in questa o quella diocesi, quanto rilevare la tendenza a comprendere le novità tridentine in relazione al contesto di politica ecclesiastica maturato nei cento anni precedenti. Mi servirò dell'esempio delle ricerche di Gaetano Greco, che ha saputo dare grande rilievo allo studio di un caso specifico[18], e che ha poi proposto impostazioni esplicitamente generali nei suoi due contributi ai volumi Einaudi e Laterza già ricordati. La segnalazione dei ritardi nell'applicazione dei decreti conciliari – anche fatta da Maurilio Guasco nel suo contributo sui seminari agli *Annali* Einaudi, e confermata da altri per il Mezzogiorno[19] – s'interseca nel lavoro di Greco con una viva attenzione al problema di come in ogni modo, rapida o meno, la riforma della Chiesa si sia realizzata in Italia in sostanziale, se pur contrastata, compatibilità con le istituzioni e le forme di vita della società civile. Tipico il

[18] G. GRECO, *La parrocchia a Pisa nell'età moderna*, Pisa 1984.

[19] G. DE ROSA-A. CESTARO (edd), *Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno*, 2 voll., Venosa 1988.

caso dei giuspatronati laicali sui benefici, che vengono disciplinati contro gli abusi, ma senza perdere la loro funzione patrimoniale per i figli cadetti di una nobiltà che va sempre più praticando il maggiorascato. Una funzione, questa, che sul versante femminile il saggio di lungo periodo di Gabriella Zarri nel volume degli *Annali* Einaudi ha mostrato, con grande sensibilità all'intreccio fra motivazioni religiose e istanze sociali, a proposito delle monache.

Il solido impianto politico-istituzionale di studi come questi permette, credo, di cogliere senza rischi di semplificazioni le suggestioni che vengono da tutt'altra parte verso un allargamento dei nostri discorsi alla dimensione della storia globale. Sono ben comprensibili le obiezioni che può suscitare una brillante provocazione come quella del libro di John Bossy[20], che in duecento pagine definisce unitariamente tre secoli di storia del mondo cattolico e di quello protestante; obiezioni che in Italia sono state puntualmente espresse in un bel dibattito di «Quaderni Storici»[21]. Soprattutto, nessuno di noi vorrebbe accettare le due righe in cui Bossy risolve la storia dell'eresia come «footnote in the page of history». Ma nel suo libro c'è ben altro che queste nuove intemperanze: il suggerimento vibrante a calare la storia istituzionale dell'ortodossia nella dimensione dell'antropologia sociale.

Abbiamo già in Italia studi che sulla base dei dati istituzionali affrontano la storia della Chiesa post-tridentina come storia sociale a tutto tondo. In quello di Daniele Montanari sulla diocesi di Brescia nel secondo Cinquecento[22], l'azione del vescovo Bollani non è vista solo nell'ottica tradizionale della riforma del clero e delle strutture ecclesiastiche, ma anche in quella dell'aumento della presenza dell'istituzione Chiesa nel governo capillare della religione e della società. In questo quadro, trova il suo posto anche l'azione dell'isti-

[20] J. BOSSY, *L'Occidente cristiano, 1400-1700,* trad. it., Torino 1990.

[21] 1987, n. 66.

[22] D. MONTANARI, *Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 8), Bologna 1987.

tuzione Stato, qui rappresentata dall'appoggio che la repubblica di Venezia assicura all'opera del suo patrizio, vescovo in una città soggetta. Oppure – per ricordare almeno un altro libro importante apparso in questi ultimissimi anni, sempre ispirato al modello della confessionalizzazione, ma applicato su di un problema anziché su di una situazione – Miriam Turrini, col suo studio dei testi di casistica morale e dei manuali per penitenti e confessori editi in Italia tra metà Quattrocento e metà Seicento[23], ci ha mostrato da un lato il consolidamento del foro interno, il foro della coscienza, di fronte al rafforzarsi di un potere civile per via di leggi e giudici, dall'altro il contributo offerto dalla morale cattolica alla costruzione di questo potere come potere statale attraverso un'opera disciplinatrice di pensieri e di comportamenti.

Non voglio chiudere senza fare almeno un cenno a un ultimo aspetto, anche più direttamente legato all'antropologia sociale del potere, benché il pochissimo che posso dirne sia davvero sproporzionato all'importanza che il problema mi pare rivestire. Altri partecipanti a questo nostro seminario, specie Marcello Fantoni, gli hanno dedicato più competente attenzione; ma non è possibile escluderlo dalla sezione su Stato/Chiesa/religione. L'affermazione dell'assolutismo statale non si lascia cogliere solo sul metro dell'imposizione della forza e dell'acquisizione degli strumenti del dominio (per quanto, come ho cercato finora di proporre, in un'ottica non dualistica), senza tener conto del rilievo di un contesto culturale di consenso. Il recente libro di Paolo Prodi sul giuramento[24] – un libro che ci vorrà un po' di tempo ad assorbire e sfruttare nella sua ricchezza e complessità di proposte, anche e soprattutto in vista di questa stessa sintesi che ho qui appena abbozzato – torna a porre (senza intem-

[23] M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 13), Bologna 1991.

[24] P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 15), Bologna 1992.

peranze) anche questioni molto più scottanti delle nostre discussioni di eruditi. Una complessiva ricostruzione della coscienza dell'Occidente tanto nettamente alternativa alla linea dell'«ateismo virtuoso» di Spinoza e Pierre Bayle costituisce, mi pare, una limpida presa di posizione, e una sorta di esplicitazione dei motivi profondi di tutta una vita di ricerca. Ma per restare qui agli aspetti più tecnici del lavoro, importa notare che Prodi affronta di petto su di una lunghissima durata il tema del rapporto fra sacro e potere con una scelta molto forte dalla parte di un'impostazione istituzionale e giuridica del problema (ivi compresa una rivisitazione di Kantorowicz in un'ottica oggi non comune). Chi lavora sulla sacralità del potere si dovrà confrontare con l'invito pressante contenuto in questo libro a riferire al piano istituzionale anche la lezione di Marc Bloch per uno studio della mentalità politica.

Sempre intorno alla sfera culturale, consentitemi solo di concludere, con una piccola forzatura, aggiungendo un'interessata postilla personale, per cercare di legare almeno in parte a questi ultimi temi un lavoro, dedicato al senso della storiografia genealogica in età moderna, in cui sono da qualche tempo più direttamente impegnato. La prospettiva della cultura della legittimazione rende forse non del tutto implausibile – se i fondamenti di tale legittimazione si voglia vederli nella storia, oltre che nel diritto – la ricerca di un nesso. Nel 1592 un monaco belga, Arnold Wion, stampa a Roma col titolo *Lignum vitae* una storia dell'Ordine benedettino che è insieme anche storia della discendenza degli Asburgo da S. Benedetto, e con lui dalla principale famiglia della Roma tardoimperiale, la *gens* Anicia. Testi come questo, che abbondano anche per le grandi casate italiane, suggeriscono ovviamente molti problemi che portano assai lontano da quello della formazione dello Stato, e coi quali mi guardo bene dal tediarvi. Ma voglio solo rilevare che la metafora dell'albero genealogico religioso e familiare mostra qui l'esistenza di una dimensione anche storica nel problema della legittimazione sacrale del potere. Credo che ci sia molto da lavorare anche in questa direzione.

L'altra «anima» della Chiesa nella prima età moderna

di *Melissa Meriam Bullard*

Quasi venti anni fa Denys Hay esprimeva la necessità di una buona storiografia laica della Chiesa[1]. Come indica l'esame della letteratura più recente compiuta da Roberto Bizzocchi, il lamento di Hay è stato sentito e più che soddisfatto, dal momento che sono stati fatti e si stanno facendo lavori affascinanti e non di parte sulla Chiesa nell'età confessionale che esplorano molti aspetti della sua complessa realtà e spaziano dallo sviluppo della monarchia papale all'esperienza delle confraternite locali. Il contributo principale di Bizzocchi analizza come la monarchia papale si sviluppò nel XV secolo in una comoda collaborazione con gli stati secolari dell'Italia che portò a «una chiesa che si fa sempre più Stato, uno Stato che sempre più si accolla anch'esso la gestione della sfera del sacro»[2]. Il XV secolo sperimentò un nuovo *condominium* fra Chiesa e Stato, che favorì, fra le altre cose, un atteggiamento fortemente temporale e di sfruttamento degli affari della Chiesa nelle menti dei capi secolari come Lorenzo de' Medici, il cui ambasciatore una volta ebbe a far notare, «e a volere

Traduzione di Flavio Zeni.

[1] D. HAY, *The Church in Italy in the Fifteenth Century*, Cambridge 1977, pp. 1-8.

[2] R. BIZZOCCHI, *Chiesa, religione, Stato agli inizi della età moderna*, in questo volume, p. 5. Si veda pure P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, e più recentemente il suo *Il Sacramento del potere. Il Giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, che non era sfortunatamente disponibile all'autore nel periodo in cui questi commenti furono scritti. Pure di aiuto su questo problema è W. REINHARD, *Reformation, Counter-Reformation and the Early Modern State. A Reassessment*, in «Catholic Historical Review», 75, 1989, pp. 383-404.

dire el vero che le pratiche di corte di Roma vorrebbono andare per mano de' preti el manco che si potessi»[3].

Pur concordando nella sostanza con l'analisi di Bizzocchi sullo storico intreccio fra Chiesa e Stato in Italia nell'età pre-moderna, sono turbata dalla tendenza della storiografia recente a dare, come reazione alle precedenti storiografie pesantemente confessionalizzate, una rappresentazione completamente secolarizzata della storia ecclesiastica, come se la Chiesa fosse del tutto indistinguibile dagli altri stati della penisola italiana. Nei due decenni scorsi, mentre gli storici hanno messo a nudo gli stessi processi e interessi sociali del potere nel suo funzionamento sia nella sfera ecclesiastica sia nella società secolare, dal punto di vista concettuale la distinzione fra Chiesa e Stato e il riconoscimento degli imperativi morali che agisce talvolta dietro la prima hanno cominciato a sfumarsi. Il pendolo ha oscillato troppo, forse, e mi trovo io stessa nella curiosa posizione di sostenere che il nuovo problema che gli storici debbono affrontare oggi è di trovare modi per riportare un po' di religione nel trattare la storia della Chiesa, senza ritornare in ogni caso a quelle forme di storia settarie e ispirate ideologicamente di cui Denys Hay si doleva.

In una recente visita in Colorado, papa Giovanni Paolo II ha affermato che la Chiesa è una comunione con Dio e non un'istituzione umana[4]. Pochi storici sminuirebbero le dimensioni temporali della Chiesa con tanta facilità, specialmente considerando che «il teatro della missione della Chiesa è tutto nella storia»[5]. Eppure, l'affermazione del papa ricorda che la Chiesa, nonostante il suo potere temporale e il suo essere intrappolata negli affari mondani, si fonda su credenze religiose e morali che la rendono diversa dalle altre

[3] Bernardo Rucellai a Lorenzo de' Medici, 26 ottobre 1486, Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo avanti il Principato*, 49, 53.

[4] Come riportato dalla National Public Radio, 13 agosto 1993.

[5] Introduzione, in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* (Storia d'Italia. Annali 9), Torino 1986, p. XVIII.

istituzioni non religiose. Ma i recenti contributi alla storia della Chiesa nell'età confessionale, tendono a focalizzarsi sulle dimensioni sociologiche e politiche dei modi in cui la Chiesa esercitava il suo potere temporale senza considerare come il suo mandato spirituale potesse in varie circostanze condizionare le sue azioni temporali. Questa lacuna è forse il sottoprodotto degli attuali cambiamenti radicali nei modi in cui gli storici ridefiniscono sia lo Stato che la Chiesa nell'età pre-moderna.

Nei primi giorni del simposio di Chicago i partecipanti hanno disaggregato con successo il concetto di Stato in Italia senza tuttavia trovare un accordo su una base alternativa di discussione. Sconvolgere i più vecchi concetti di Stato, comunque, mette a repentaglio anche la nostra comprensione della Chiesa, perché a dispetto della sua molteplicità di significati in differenti ambiti sociali, nella storia europea l'idea di Chiesa è strettamente legata alla sua tradizionale polarità con lo Stato, come nella diade Chiesa e Stato che rappresenta la tensione fra due tipi di autorità. Indebolendone uno sicuramente si mette in pericolo l'altro. Se, per ipotesi, noi accettiamo la caratterizzazione minimalistica dello Stato come «accentramento di potere» suggerita in un certo senso ironicamente da Marino Berengo, che rimane della Chiesa? Anch'essa era un «accentramento di potere» e pur tuttavia qualcosa di diverso. Per fare ancora un passo avanti, se noi abbandoniamo il dualismo di Chiesa e Stato e vi sostituiamo un modello pluralistico in cui Chiesa e Stato si mescolano con altri tipi di poteri e giurisdizioni, sia pubbliche che extra-pubbliche, tale approccio spinto sino ai suoi limiti logici sembra convertire indistintamente la Chiesa nello Stato.

Bizzocchi non è preoccupato da questa prospettiva. Mette in guardia giustamente dall'assumere una visione unilaterale, monoculare della Chiesa, ma allo stesso tempo il suo modello di compenetrazione, se portato alla sue logiche conclusioni, sembra cancellare la distinzione fra Chiesa e Stato. Bizzocchi usa l'espressiva analogia dei tavoli da gioco per mostrare quanto Chiesa e Stato fossero intrecciati nella vita della gente nell'età pre-moderna. Dice che era come giocare

allo stesso gioco a due diversi tavoli con regole leggermente diverse[6]. L'analogia è rivelatrice e offre una buona prospettiva per sollevare tre questioni in relazione al contributo di Bizzocchi:

1. Fino a che punto i giochi di Chiesa e Stato erano veramente gli stessi?

2. Quei giochi erano sempre gli stessi in ogni luogo e latitudine?

3. A livello metodologico, non pensarli come il medesimo gioco sfuma le differenze, comunque definite, fra Chiesa e Stato, differenze che potrebbe essere utile mantenere a un qualche livello?

Sollevare questi problemi va contro il crescente consenso in gran parte fondato sul libro di Paolo Prodi, divenuto ormai una pietra miliare, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime*. Gli elementi basilari di questa opinione condivisa sono:

1. Sia la monarchia papale che i governi temporali erano partecipi degli stessi processi politici e sociali generali.

2. Erano il riflesso l'uno dell'altro e, a causa delle loro estese interazioni e collaborazioni, diventarono reciprocamente fondativi.

3. Andando un passo oltre, è stato anche detto che la collaborazione fra governi temporali e papato alla fine inibì lo sviluppo di forti stati secolari in Italia[7].

Sarebbe un grave errore ridurre la penetrante formulazione di Prodi dell'azione reciproca fra le due 'anime' del papato nello Stato pontificio, a quella di un felice *condominium* fra il secolare e l'ecclesiastico in altri luoghi d'Italia. Tuttavia alcuni tendono a fare proprio questo, di qui il mio appello a

[6] R. BIZZOCCHI, *Chiesa, religione, Stato*, in questo volume, pp. 493 ss.

[7] F. DIAZ, articola molto chiaramente questa tesi in *Il Granducato di Toscana. I Medici* (Storia d'Italia, XIII, 1), Torino 1976, pp. 499-502; si tratta di una interessante variante della tesi dell''Italia in ritardo' discussa da Elena Fasano nella sua relazione.

mettere di nuovo 'il sacro' nella Chiesa, se non altro per mantenere una qualche forma di dialettica fra Chiesa e Stato, dialettica, è inutile ripeterlo, che ha avuto una lunga e illustre tradizione nella stessa cultura medievale. Il mio desiderio di vedere Chiesa e Stato dialetticamente e relazionalmente, non preclude comunque l'utile formulazione di Bizzocchi che focalizza la nostra attenzione su ciò che egli chiama «i caratteri dell'azione dello Stato» (e qui vorrei inserire, «e della Chiesa nella sua 'parziale' qualità di Stato»), «nel contesto delle sue determinazioni sociali e politiche»[8]. I funzionari ecclesiastici a tutti i livelli hanno certamente fatto un ampio uso degli strumenti politici degli Stati secolari, come i sovrani temporali spesso hanno adottato il linguaggio religioso per i loro propri obiettivi. Ma la stessa rapidità con la quale gli storici, io compresa[9], hanno abbracciato una lettura socio-politica della Chiesa nei due decenni scorsi, mi porta ora a chiedermi quali fattori stanno dietro il nuovo consenso e a ipotizzare che ciò fu il risultato di una particolare situazione della storiografia negli anni settanta e ottanta. In questo periodo sia la storia politica tradizionale che la storia della Chiesa sono state sottoposte assieme a un riorientamento, con il risultato che la Chiesa come istituzione storica è stata sottoposta a una attenta analisi attraverso le lenti della politica, e la forza storica della sua missione religiosa è stata emarginata dalla più recente storiografia di impostazione sociologica.

La storia politica dell'ultima generazione di storici si è chiaramente staccata dall'idea, caratteristica dell'Ottocento dello Stato come entità reificata e separata dalla società così come ha abbandonato una storia delle istituzioni rigidamente delimitata. È emersa più recentemente una prospettiva che considera lo Stato in termini molto più fluidi, come potere e processo, legati a più ampi sviluppi sociali. Questa enfasi sulle dimensioni sociali del potere politico ha portato

[8] R. BIZZOCCHI, *Chiesa, religione, Stato*, in questo volume, pp. 493 ss.

[9] Cfr. M.M. BULLARD, *Filippo Strozzi and the Medici. Favor and Finance in Sixteenth-Century Florence and Rome*, Cambridge 1980.

a una crescente rivalutazione di fattori quali il *patronage* e le clientele come meccanismi operativi nella politica della prima età moderna e a un riconoscimento della progressiva 'aristocratizzazione' del potere nelle mani delle *élites* dominanti, tutti meccanismi che si possono riscontrare anche nella sfera ecclesiastica[10]. Una tale analisi sociale è fondamentalmente comparativa, nel senso che, se indirizzata, si presta a saltare spazi nella ricerca di modelli. Mettendo in luce le similarità e diminuendo le differenze concettuali fra, per esempio, il governo papale e temporale, essa ha agito come solvente sulla tradizionale separazione fra Chiesa e Stato. Io però credo che nel fare questo abbiamo creato un nuovo problema che non è stato ancora risolto adeguatamente. Infatti, dissolvendo la Chiesa e lo Stato in un'unica indistinta discussione su potere e *élites* dominanti, siamo stati costretti a un discorso astratto sul 'potere' (in maniera non diversa che sullo 'Stato' del XIX secolo), che minaccia di perdere così la sua storica specificità. Cosa significa il potere quando è separato da specifici referenti e fattori storici? Non è forse utile mantenere qualche distinzione fra potere temporale e sacrale a livello concettuale, anche se nelle loro manifestazioni sociali appaiono spesso simili?

Sottoponendo la storia della Chiesa all'analisi sociologica si è pure colmata una carenza fra gli storici della Chiesa, che stavano abbandonando la precedente storiografia confessionale con la sua implicita periodizzazione interna alla Riforma. Ondate di nuovo interesse nell'antropologia dell'esperienza religiosa popolare in luoghi molto distanti dalla corte papale, hanno pure concretamente aiutato a superare le passate distinzioni fra la Chiesa prima e dopo la Riforma e fra protestanti e cattolici[11]. Comunque, l'infrangere queste vecchie distinzioni non ha portato a far emergere una nuova visione della Chiesa e del suo posto nella società, ma solo

[10] R. BIZZOCCHI nel suo *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna 1987, esemplifica questo tipo di analisi.

[11] Un ottimo esempio di nuova periodizzazione è la sintesi di J. BOSSY, *Christianity in the West*, Oxford 1985.

una visione più confusa. Questa confusione forse aiuta a spiegare perché, negli ultimi due decenni, la storia della Chiesa è stata inglobata con tanto successo nella nuova storia politica dell'Europa del tardo medioevo e della prima età moderna di impostazione sociologica e antropologica. Ma il bagliore di questo nuovo approccio è stato così accecante da rendere difficile vedere cosa si poteva aver perso nel processo?

Se vogliamo rendere il nostro approccio alla Chiesa e alla formazione dello Stato più rigoroso e comprensivo, una serie di questioni e di esempi potrebbe aiutare a chiarire l'opportunità di reintrodurre ciò che è stato lasciato fuori. Tre aree richiedono ulteriori precisazioni dai competenti della materia. Le chiamerò rispettivamente:

1. l'altra 'anima',
2. gli aspetti non-lineari della storia della Chiesa e
3. il problema dell'identità del clero.

L'altra 'anima'. Nel suo libro sulla sovranità papale, Prodi riformula in maniera brillante la tesi di Ernst Kantorowicz dei due corpi del re medievale, trasformandola in quella del papato che ha un corpo e due 'anime'[12]. Ma molti altri studiosi in lavori successivi sui rapporti Chiesa/Stato hanno avuto un orientamento più funzionalistico, col che l'altra 'anima' del papa, cioè il suo essere la guida spirituale della cristianità, è stata oscurata. Sicuramente la guida morale del papa della *res publica christiana* non sparì in una notte dalla mente della gente con lo sviluppo della monarchia papale in Italia. Così gli storici devono guardare più estesamente all'impatto che la missione universale e spirituale del papato e della Chiesa ebbero sulla stessa sottostruttura dei processi socio-politici che abbiamo messo in evidenza come centrali per la formazione sia della monarchia papale, che della sovranità temporale.

[12] E.H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton 1957.

Una volta posta la sovranità papale *sotto* la rubrica della formazione dello Stato e dei processi sociali ad essa associati, alcuni aspetti complessi e peculiari della Chiesa storica e quelli che coinvolgono la sua identità morale e religiosa, non sono presi adeguatamente in considerazione. A un più attento esame, l'altra 'anima' era presente dappertutto. Consideriamo brevemente alcuni fatti.

Nel periodo considerato, la Chiesa ottenne vantaggi materiali e politici dal ruolo del papa come guida spirituale anche nell'ambito molto concreto delle finanze. Recentemente Wolfgang Reinhard ha riaffermato il valore per il papato delle entrate ecclesiastiche non-italiane nell'età della Riforma, sino al punto di mettere in dubbio la misura in cui gli Stati pontifici, per Prodi il 'corpo', si accollarono veramente la parte del leone nel far fronte all'onere di sostenere la Chiesa universale[13]. Rimanendo nell'area delle finanze, sino a che punto le esigenze di finanziare le attività della Chiesa con tutte le connesse funzioni religiose, politiche e simboliche, condizionarono la politica papale ed ecclesiastica verso i governi temporali, come per esempio nelle trattative sulla tassazione del clero?

In secondo luogo, come si ripercuotevano o talvolta erano in conflitto con gli obiettivi della monarchia papale quegli eventi internazionali che avevano anche un significato religioso e ideologico, come, per esempio, le crociate contro i Turchi? Dal punto di vista di Pio II, i Turchi ponevano una minaccia reale, non solamente retorica, alla cristianità. E, oltre a organizzare le proprie crociate, i papi del XV e XVI secolo trasferivano considerevoli risorse per sovvenzionare Venezia nella guerra contro i Turchi come pure i monarchi cattolici del nord Europa coinvolti nelle loro forme particolari di guerra santa. Le dimensioni ideologiche di queste esigenze sia nelle origini che negli effetti erano parte ma andavano anche al di là del mero profilo politico della mo-

[13] W. REINHARD, *Finanza pontificia, sistema beneficiale e finanza statale nell'età confessionale*, in H. KELLENBENZ-P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, Bologna 1989, pp. 459-504.

narchia papale in Italia. Queste esigenze aiutano altresì a differenziare il ruolo del papa da quello di altri sovrani italiani ed europei.

Aspetti non-lineari della storia della Chiesa. Il cammino verso la monarchia papale e la costruzione dello Stato non fu sempre diretto e neppure si mosse sempre in parallelo agli analoghi processi degli stati temporali. Vediamo quattro esempi. Con l'affermarsi della monarchia papale nel XV secolo, le tradizioni corporative della Chiesa medievale non svanirono, bensì sopravvissero in costante dialettica con l'assolutismo papale e riuscirono a emergere in ogni momento all'interno del Sacro Collegio o delle molte corporazioni monastiche. Durante la vacanza della sede pontificia l'elemento corporativo si esprimeva regolarmente nelle costituzioni che i cardinali cercavano di imporre ai loro colleghi appena eletti in un momento di debolezza del potere del papa[14]. La tradizione corporativa era sempre disponibile per giustificare le resistenze locali al governo temporale o ecclesiastico. Come questa tradizione funzionasse per resistere alla monarchia papale, e allo stesso tempo, contribuisse alla formazione dello Stato, è una questione a cui deve essere dato un maggior peso[15].

In secondo luogo, se il modello generale era quello di un sempre crescente controllo da parte dei governi temporali sulle entrate ecclesiastiche all'interno dei loro territori, come valutare quei casi in cui aveva luogo un considerevole rovesciamento del modello? Per esempio quando Venezia, indebolita al tempo della Lega di Cambrai, accettò di rinunciare al diritto di imporre la decima ecclesiastica[16]. Il governo

[14] Anche i Conservatori della città di Roma provarono a esigere concessioni durante i periodi di vancanza della Santa Sede. Cfr. L. NUSSDORFER, *Civic Politics in the Rome of Urban VIII*, Princeton 1992, pp. 228-253.

[15] Per un approccio suggestivo, si veda D.S. PETERSON, *Conciliarism, Republicanism and Corporatism: the 1415-1420 Constitution of the Florentine Clergy*, in «Renaissance Quarterly», XLII, 1989, 183-226.

[16] G. DEL TORRE, *La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia*

temporale godeva del diritto di tassare la proprietà ecclesiastica soltanto quando poteva far valere quel diritto? Quando non poteva e la resistenza clericale riemergeva, quella resistenza poteva esserci con o senza il sostegno del papa. Che peso dovrebbe essere dato a questi casi?

In terzo luogo, un papa come Innocenzo VIII è la regola o rappresenta un'importante eccezione nella tendenza verso una monarchia papale? Nella storiografia, Innocenzo è sempre stato considerato debole e incapace, in primo luogo perché il suo papato non si conformò a quello del suo immediato predecessore Sisto IV o dei suoi successori Alessandro VI e Giulio II[17]. Era un papa all'antica, 'medievale' piuttosto che un papa per così dire del Rinascimento. Non favorì di norma gli interessi genovesi; e aveva un'idea della pace in Italia e di una lega pan-italiana non diversa da quella di Paolo II (trattato qui da Riccardo Fubini)[18]. Innocenzo all'inizio resistette alla tentazione di trovare sistemazioni nepotistiche per i suoi discendenti; contava a tal punto sul Collegio dei cardinali in concistoro piuttosto che nel breve esecutivo attraverso la Camera Apostolica, che nel decennio 1480-90 l'ambasciatore fiorentino aveva calcolato che l'ufficio di depositore del collegio era più redditizio per un banchiere che l'ufficio di depositore generale della Camera[19].

nell'età moderna: la fiscalità, in H. KELLENBENZ-P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, cit., pp. 400-401.

[17] Più recentemente in *Lo stato pontificio da Martino V a Pio IX*, volume XIV della *Storia dell'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino 1978, seguendo le orme di Paschini, Mario Caravale e Alberto Caracciolo titolano la sezione dedicata al papa Cybo, *Il debole pontificato di Innocenzo VIII*, p. 118. Per una nuova valutazione delle innovazioni fiscali nell'età di Innocenzo VIII, si veda il mio *Farming Spiritual Revenues: Innocent VIII's 'Appalto' of 1486*, in *Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth*, Firenze 1985, I, pp. 29-42 e *Raising Capital and Funding the Pope's Debt*, in *Renaissance Society and Culture. Essays in Honor of Eugene F. Rice, Jr*, New York 1991, pp. 23-32.

[18] R. FUBINI, *Lega italica e 'politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Medici*, in questo volume.

[19] Giovanni Lanfredini a [Lorenzo de' Medici] 7 novembre 1487, Archivio di Stato di Firenze, *Carte Strozziane*, Ser. I, 3, c. 133.

Innocenzo VIII rappresenta un buon esempio di come lo sviluppo della monarchia papale non fosse né sicuro né inesorabile, ma piuttosto di come procedesse in modo non lineare e con rallentamenti.

Un quarto esempio riguarda la riforma degli Osservanti. Una lettura rigidamente socio-politica del movimento di riforma degli Osservanti nel XV secolo è utile, ma non spiega adeguatamente il fenomeno. I Medici a Firenze in genere sostennero la riforma; i duchi di Milano cercarono di resistervi in quanto questa minacciava il sistema delle commende sul quale essi contavano. Ma l'interesse politico e le differenze regionali da soli non spiegano il corso del movimento riformatore. Prendiamo, per esempio, gli eventi di Chiaravalle, una delle più illustri abbazie in Lombardia, quando Paolo II costrinse un riluttante Francesco Sforza ad accettare gli Osservanti e una nuova suddivisione delle entrate a favore dei monaci in cambio della concessione del beneficio al figlio dello Sforza, Ascanio[20]. Per Paolo II questa era una questione puramente politica e dinastica, priva di ogni contenuto religioso, oppure egli aveva un sincero interesse nella promozione della riforma monastica, che andava al di là delle specifiche trattative con gli Sforza?

Il problema delle identità complesse e multiple. Il clero a tutti i livelli, dal prete di parrocchia al papa non era uniformemente e solamente motivato dagli interessi di ceto o dall'origine regionale. La professione clericale poteva instillare in loro obblighi e fedeltà a ideali religiosi e alla Chiesa, che talvolta sopravanzavano le preoccupazioni di ceto o gli interessi della loro regione di provenienza. I contemporanei erano molto consapevoli dell'esistenza del 'buon religioso', abbastanza da usare quella espressione per indicare qualcuno che era fedele alla Chiesa e ai suoi ideali.

Il fenomeno del 'cardinale protettore' era in crescita in que-

[20] M. PELLEGRINI, *Ascanio Maria Sforza: la creazione di un cardinale «di famiglia»*, in G. CHITTOLINI (ed), *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, Napoli 1989, pp. 225.

sto periodo, come ha documentato Marco Pellegrini nel caso di Ascanio Sforza[21]. Ma possiamo anche citare significativi esempi di cardinali che appartenevano alla stessa estrazione sociale elitaria di un Ascanio Sforza, ma che agivano in maniera del tutto diversa. Prendiamo, per esempio, un contemporaneo di Sforza, Marco Barbo cardinale di San Marco (e lontano parente di Paolo II). Solitamente egli non veniva considerato dai contemporanei come fosse anzitutto e soprattutto un aristocratico veneziano e a Roma non perseguì una coerente strategia veneziana. Per alcuni aspetti, sembra essere stato un ecclesiastico devoto che faceva di tutto per proteggere e migliorare la Chiesa universale e per opporsi alla sua politica mondana[22]. Tali individui avevano identità e status multipli, un qualcosa che una lettura socio-politica di queste figure non riesce a comprendere.

Nelle sue osservazioni conclusive, Bizzocchi indicava due affascinanti direzioni per nuove ricerche nell'area della *mentalité* e della storia della cultura che si allacciano ai problemi della formazione dello Stato. Esse sono rispettivamente: 1) l'antropologia del potere come mezzo per spiegare il fenomeno del sostegno popolare a un sovrano, e 2) la letteratura della legittimazione. A questi due, vorrei aggiungere un'altra area connessa e precisamente 3) il linguaggio.

Il sostegno popolare. I processi attraverso i quali il sentimento o consenso popolare si sviluppa e i modi in cui le fedeltà di gruppo si formano, sono difficili da documentare, visto che molte testimonianze storiche degli atteggiamenti di gruppo sono nel migliore dei casi indirette. Dato il carattere sfuggente dell'argomento, gli storici possono considerare utilmente alcune delle scoperte della psicologia sociale, poiché la volontà di credere ha importanti dimensioni psicologiche. Giacché questo simposio si è svolto presso l'Università di Chicago, sembra appropriato richiamare il nome di

[21] *Ibidem*, pp. 215-289.

[22] Per l'opinione dei contemporanei su Barbo, si veda P. PASCHINI, *Il carteggio fra il Cardinale Marco Barbo e Giovanni Lorenzi* (Studi e Testi, 137), Città del Vaticano 1948, pp. 1-10.

Heinz Kohut e la sua teoria della sublimità e del *transfer* psichico che egli usava per spiegare la *leadership*, in particolare quella di tipo messianico. Nel suo saggio intitolato *On Leadership*, Kohut ha trattato dei rapporti fra il capo e i suoi seguaci e dei meccanismi psicologici che permettono al capo di esprimere le ambizioni del gruppo e che rendono i membri del gruppo seguaci fedeli[23]. Il suo approccio non è diverso dal modo in cui la critica letteraria discute del ruolo del lettore nell'aiutare a creare un testo. Kohut prefigurava un tipo di psicologia relazionale che potrebbe risultare utile nell'illuminare i legami fra gli individui e i gruppi a cui appartengono e anche nel gettare luce sul problema, sollevato da Pierangelo Schiera nel suo intervento d'apertura, del processo attraverso cui un'astrazione come quella dello Stato riesce a diventare il centro della fedeltà e autorità nella vita degli individui.

Letteratura della legittimazione. Il nuovo progetto di Bizzocchi sulle storie famigliari aristocratiche offre ricche possibilità per comprendere come la letteratura della legittimazione sostenga il potere politico. Io penso che l'attuale preoccupazione per la legittimazione può essere utilmente collegata, a livello psicologico, alla diffusa ansietà generata dall'instabilità politica e dall'incertezza nella società del tardo XV e del XVI secolo. Questa ansietà era implicita alla cultura stessa del Rinascimento che, nell'identificare nuove fonti di autorità, relativizzava quelle vecchie, producendo così ansietà a proposito della legittimità. In alcune persone, l'ansietà favoriva una fuga verso la certezza della genealogia e del dogma[24]. Una risposta all'ansietà è la ricerca di certezza, della quale la legittimazione è un aspetto.

[23] Kohut apparteneva all'Istituto di psicanalisi di Chicago. Il suo saggio venne pubblicato in C.B. STROZIER (ed), *Self Psychology and the Humanities. Reflections on a New Psychoanalytic Approach*, New York 1985, pp. 51-72.

[24] Su questo problema si veda il mio *Lorenzo de' Medici: Anxiety, Image Making, and Political Reality in the Renaissance*, in G.C. GARFAGNINI (ed), *Lorenzo de' Medici. Studi*, Firenze 1992, pp. 3-40, in particolare pp. 25-40.

Linguaggio. Curiosamente, pochi relatori di questo simposio si sono confrontati su come i contemporanei guardavano a problemi quali lo Stato e la Chiesa. Uno dei modi migliori per rintracciare i primi stadi del cambiamento politico è analizzare il linguaggio che la gente usa per esprimere i propri dilemmi o conflitti. Aldo Mazzacane e Jules Kirschner hanno trattato del linguaggio giuridico. Ho riscontrato che il linguaggio della diplomazia è un campo fertile per questo tipo di analisi. Il linguaggio giuridico non è altrettanto trasparente del linguaggio delle lettere diplomatiche nelle quali gli ambasciatori e i ministri devono trattare informalmente (i.e. non in maniera legalistica), quotidianamente, problemi di conflitti di interesse, incertezza e informazioni ingannevoli. Uno studio dell'evolversi del linguaggio diplomatico getta luce sulla formazione dello Stato, poiché non solo mostra il cambiamento del pensiero politico mentre è in corso, ma sottolinea come la nuova politica emerga da un ambiente di discussione organico e collaborativo e il tutto costituisce una sorta di mentalità delle *élites* dominanti. Questo era certamente il caso nella Firenze al tempo di Lorenzo de' Medici[25].

Nello stesso tempo, uno studio del linguaggio della diplomazia mi porta pure a mettere in dubbio il concetto della progressiva 'diplomatizzazione' delle relazioni fra Chiesa e Stato, proposta da Adriano Prosperi e da altri nei termini della diplomatizzazione dei benefici. Questa tesi, non molto diversa da quella di Bizzocchi, sostiene che la collusione fra Chiesa e Stato produsse un mentalità collaborativa, una disposizione alla negoziazione che favorivano la 'diplomatiz-

[25] Si vedano i miei articoli *The Language of Diplomacy in the Renaissance*, in B. TOSCANI (ed), *Lorenzo de' Medici: New Perspectives*, New York 1993, pp. 263-278, e *Lorenzo de' Medici and Patterns of Diplomatic Discourse in the Late Fifteenth Century*, in N. MANN (ed), *Lorenzo the Magnificent: Culture and Politics in Medicean Florence*, London 1995. Si veda anche M.M. BULLARD, *Lorenzo il Magnifico: Image and Anxiety, Politics and Finance*, Firenze 1994, *passim*. Felix GILBERT col suo *Machiavelli and Guicciardini. Politics and History in Sixteenth-Century Florence*, Princeton 1965, è il capofila di questo tipo di analisi.

zazione' del conflitto[26]. Uno sguardo più ravvicinato al processo diplomatico, nel tardo XV secolo, in particolar modo all'influenza degli ambasciatori residenti, mi ha fatto giungere proprio alla conclusione opposta, e cioè che la nuova diplomazia rinascimentale in realtà aumentò il sospetto e l'ansia, e quindi la distanza psicologica e la conflittualità[27]. Forse l'endemica paura del papato nei capi politici italiani (allora come oggi), il 'filo rosso'[28] di Riccardo Fubini, può essere compresa meglio alla luce di un'accresciuta ansietà per il troppo contatto. Ovviamente molto lavoro ancora deve essere svolto in questa e in altre aree.

Concludendo in breve per ciò che riguarda la Chiesa e lo Stato, si devono fare, secondo me, nuovi lavori per rimettere un po' di religione nella Chiesa e per trovare modi per preservare alcune distinzioni fra Chiesa e Stato, comunque nuovamente definite, così da non perdere contatto con la loro creativa dialettica e conflittualità, di cui i contemporanei stessi avevano esperienza.

[26] A. PROSPERI, *«Dominus beneficiorum»: il conferimento dei benefici ecclesiastici fra prassi curiale e ragioni politiche negli Stati italiani tra '400 e '500*, in P. PRODI-P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania*, Bologna 1984, pp. 51-86, in particolare pp. 81-83; A. PROSPERI, *La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi e novità*, in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, cit., pp. 221-62, in particolare pp. 237-47. Ivi si veda pure G. CHITTOLINI, *Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centrosettentrionale del Quattrocento*, cit., pp. 149-193.

[27] Cfr. nota 23.

[28] R. FUBINI, *Lega italica*, cit.

Istituzioni ecclesiastiche e costruzione dello Stato. Riflessioni e spunti

di *Gigliola Fragnito*

L'ampia ed articolata rassegna degli studi compiuti negli ultimi vent'anni sulle istituzioni della Chiesa analizzate nell'ambito della formazione dello Stato presentata da Roberto Bizzocchi evidenzia con forza e chiarezza i rilevanti risultati conseguiti in questo settore grazie al superamento di un'antica e resistente tradizione di studi che vedeva nella Chiesa e nello Stato due entità separate e distinte, rigidamente e schematicamente contrapposte nella difesa delle proprie competenze giurisdizionali. La capillare presenza della Chiesa nella società civile, la profonda compenetrazione tra società civile e società religiosa, la larga identificazione di persone e di interessi fra il mondo del potere politico e quello della gerarchia ecclesiastica che emergono anche dagli studi non direttamente dedicati al processo di costruzione dello Stato, segnalati da Bizzocchi, costituiscono oramai un dato acquisito e che difficilmente può essere messo in discussione.

Perplessità sorgono semmai di fronte al rigido riassorbimento di questa vasta produzione all'interno di un'impostazione storiografica legata alla categoria di «disciplinamento sociale» e alla revisione del tradizionale spartiacque cronologico di «Riforma e Controriforma» per inglobare quella categoria nella periodizzazione di più vasta portata dell'«età confessionale». Ne derivano alcune forzature interpretative che inducono Bizzocchi a proiettare sull'età tridentina e post-tridentina la tesi – certamente valida per il Quattrocento e il primissimo Cinquecento e fortemente collegata al territorio toscano – di una gestione «negoziale» e «condominiale» della sfera del sacro, fatta di una sostanziale intesa tra poteri civili ed autorità religiosa, scalfita solo in superficie da con-

flitti frequenti, ma facilmente ricomponibili e prontamente ricomposti. Chi proviene dagli studi sulla storia del dissenso religioso, nelle sue variegate forme ed espressioni, chi ha avuto una pluriennale familiarità con figure ed esperienze culturali e religiose che uscirono sconfitte dall'irrigidimento istituzionale e dottrinale della Chiesa tridentina, non può non accogliere con cautela l'uso di nuove categorie e nuove periodizzazioni – quali disciplinamento sociale e età della confessionalizzazione – che tendono a sostituirsi a quelle definite unitariamente con il concetto di Riforma cattolica, il cui logoramento si deve anche, se non soprattutto, alle acquisizioni degli studi sul dissenso religioso. Nella propensione di vecchi e nuovi schemi e modelli interpretativi e di vecchie e nuove partizioni cronologiche a sottolineare i dati della continuità e ad attenuare – se non ad annullare – l'impatto della Riforma protestante e degli apparati coercitivi con cui ad essa si rispose sulla vita religiosa e sulle istituzioni ecclesiastiche, ora riassorbite nel lungo e cronologicamente meno scandito processo di costruzione dello Stato e di disciplinamento sociale; nell'accentuazione del «compromesso», del «negoziato», del «condominio», a scapito degli elementi di conflittualità e delle profonde lacerazioni che segnano i due secoli che intercorrono dalla fine del Grande Scisma alla pace di Westfalia, c'è il rischio non soltanto di un impoverimento e di un appiattimento del discorso storico[1] – rischio che, del resto, Bizzocchi non si nasconde –, ma anche di omologare l'istituzione ecclesiastica all'istituzione civile, privandola della sua specificità. Oltre a quello, da non sottovalutare, di un allargamento della già ampia distanza che separa i due filoni di ricerche, l'uno volto alla ricostruzione intellettuale della contestazione della dottrina e delle istituzioni della Chiesa, l'altro che quelle stesse istituzioni analizza nell'ambito della formazione dello Stato.

Ugualmente rischiosa – ed è l'altro aspetto sul quale sembra

[1] Cfr. in proposito le riserve espresse da E. BRAMBILLA, *Modello e metodo nella «società di corte» di Norbert Elias*, in D. ROMAGNOLI (ed), *La città e la corte. Buone e cattive maniere tra Medioevo ed Età moderna*, Milano 1991, pp. 177-180.

opportuno soffermarsi – appare un'analisi delle istituzioni ecclesiastiche strettamente collegata al processo di edificazione di uno specifico Stato, che non tenga conto dei risultati degli studi di quelle stesse istituzioni viste da un'angolazione centrale romana. L'enfasi posta sugli accomodamenti e sugli adattamenti alle situazioni locali, sui «compromessi» e sui «negoziati» tra singoli Stati e Santa Sede, non consente di cogliere il significato e la portata delle linee di fondo dell'azione di Roma nei confronti delle chiese periferiche, percepibili solo da una prospettiva romana.

Sotto il primo profilo, non si può non osservare come le problematiche relative alla formazione dello Stato e all'evoluzione della società italiana siano state scarsamente recepite da parte di chi si è dedicato alla storia intellettuale del dissenso religioso. Sarebbe, infatti, auspicabile che a studi volti all'individuazione e alla valutazione delle componenti teologiche che confluirono in questo complesso fenomeno, seguissero indagini tese a collocare molte delle forme in cui si espresse la contestazione dell'istituzione all'interno del processo di riorganizzazione dello Stato della Chiesa e dei mutati rapporti da esso intrattenuti con gli Stati regionali in via di formazione.

Mi limito ad un solo esempio, su cui peraltro si sono concentrate le ricerche degli storici negli ultimi vent'anni. Il drammatico scontro che si verificò all'interno del collegio cardinalizio a metà Cinquecento e che vide sfilare di fronte agli inquisitori autorevoli porporati e prelati è stato compiutamente e brillantemente analizzato in studi che hanno privilegiato la documentazione inquisitoriale, e che, quindi, di quello scontro hanno messo in luce gli slittamenti dottrinali, spesso indiscutibili, degli imputati e la strumentalizzazione che di quelle vere o presunte deviazioni fu fatta ai fini della riorganizzazione del potere ai massimi vertici della Chiesa. Occorrerebbe, tuttavia, esaminare quel conflitto anche sotto il profilo – certo assai meno appariscente negli atti processuali, ma documentabile attraverso altre fonti – della profonda avversione alla crescita dello Stato territoriale della Chiesa da parte di alcuni cardinali «spirituali». Se alcuni di

loro avrebbero, infatti, interrotto volentieri quell'intenso ed indecoroso commercio beneficiario che si era venuto instaurando tra Stati regionali e Curia romana in funzione, nel migliore dei casi, del consolidamento del controllo romano sulle terre della Chiesa, nel peggiore, dello smembramento dello Stato pontificio stesso a favore del nepotismo papale, altri, come il cardinale Contarini, non esitavano a vedere nello Stato «adgiunto alla Chiesia» la causa della corruzione e della decadenza delle strutture ecclesiastiche[2].

D'altra parte, sembra anche opportuno collegare lo studio dell'attività della Congregazione dell'Inquisizione alle ricerche intorno alla formazione dello Stato, in cui quell'istituzione appare emarginata o al più presentata come organo di disciplinamento dei comportamenti sociali e, in quanto tale, ispirata a moderazione. Collegamento che potrebbe rivelarsi utile sotto molteplici aspetti.

Non si tratta soltanto di ridimensionare il quadro di una sostanziale concordanza di interessi tra Stato e Chiesa nell'imposizione del conformismo religioso e nell'opera di disciplinamento attuata attraverso lo strumento inquisitoriale. Non vi è dubbio, infatti, che gli Stati, non diversamente dalla Chiesa, erano decisi a combattere l'eresia nella cui diffusione vedevano una seria minaccia alla stabilità politico-sociale, e che, anzi, spesso precedettero le autorità ecclesiastiche o le affiancarono nella lotta per sopprimerla. Rimane, tuttavia, da dimostrare che sia stata pacificamente accolta – lì dove venne accolta – la presenza di tribunali inquisitoriali che, dopo la riorganizzazione del 1542 e la creazione della Congregazione romana del Sant'Uffizio da cui vennero diretti e coordinati, si configuravano come un nuovo, mi-

[2] Cfr. S. PEYRONEL RAMBALDI, *Ancora sull'evangelismo italiano: categoria o invenzione storiografica*, in «Società e storia», 18, 1982, pp. 935-967, e G. FRAGNITO, *Il nepotismo farnesiano tra ragioni di Stato e ragioni di Chiesa*, in P. PECORARI-G. SILVANO (edd), *Continuità e discontinuità nella storia politica, economica e religiosa. Studi in onore di Aldo Stella*, Vicenza 1993, pp. 117-125.

naccioso strumento di ingerenza della Santa Sede nella vita degli Stati regionali[3].

La eccezionale documentazione utilizzata da Sergio Pagano nel recente lavoro sui processi mantovani della seconda metà del Cinquecento[4] – che non sembra aver ricevuto l'attenzione che merita – consente, infatti, per la prima volta di seguire quasi giorno per giorno i retroscena e l'impatto dell'azione inquisitoriale a Mantova nella seconda metà del Cinquecento. Ne emerge in tutta la sua aspra violenza lo scontro giurisdizionale tra Roma e Guglielmo Gonzaga – ostile all'attività dell'inquisitore Camillo Campeggi nella città ducale – per ricomporre il quale si dovette addirittura ricorrere all'intervento del cardinale Carlo Borromeo. Ricostruito su fonti del Sant'Ufficio, ma anche grazie ad una straordinaria messe di documenti reperiti dal Pagano in biblioteche e archivi pubblici, il caso mantovano fa nascere non poche perplessità circa lo spirito di collaborazione tra autorità civili e religiose nella conduzione dei processi contro gli indiziati (o quanto meno circa i mezzi e metodi con i quali tale spirito veniva pesantemente imposto dalla Chiesa) e getta luce su una gestione tutt'altro che «negoziale» degli organi deputati all'estirpazione dell'eresia.

E non sembra, d'altro canto, che l'asprezza del confronto fosse contenuta entro i confini del debole ducato mantovano. A Venezia, nel 1559, in occasione del dibattito intorno all'applicazione dell'Indice di Paolo IV, erano gli stessi ma-

[3] In tal senso è interessante un parere del 1624 della Sacra Congregazione dell'Inquisizione in materia di censura libraria relativo alla situazione veneziana: «Si vede donque chiaramente che gli Inquisitori in quello stato possono prohibire libri... et molte volte l'hanno fatto, ma quando si prohibiscono in Roma e si manda a publicar la prohibitione da quegli Inquisitori, difficilmente si contentono quei Clar.mi, quali non solo non vogliano che si publichino ordini di Roma, ma pretendono esser fatti capaci degli errori che si contengono in detti libri» (cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, *Barb. lat.* 5195, *Raccolta di alcuni negotii e cause spettanti alla Santa Inquisitione nella Città e Dominio Veneto. Dal principio di Clemente VIII sin al presente mese di luglio 1625*, f. 50r).

[4] S. PAGANO, *Il processo di Endimio Calandra e l'Inquisizione a Mantova nel 1567-1568*, (Studi e Testi, 339), Città del Vaticano 1991.

gistrati a strapazzare l'inquisitore, il quale presentatosi «in collegio, fu licenziato con parole ingiuriose, anzi li fu da uno di casa Donata sputato nella faccia»[5]. Evidentemente anche lì dove il potere civile era riuscito ad esercitare un controllo sull'attività dell'inquisitore affiancandogli tre magistrati non mancavano manifestazioni di evidente insofferenza. E frequenti sono i casi di inquisitori locali che venivano trasferiti in altra sede dalla Congregazione romana del Sant'Ufficio per porre fine alle situazioni di estrema tensione con le autorità civili che erano riusciti a creare.

In realtà, nonostante il comune interesse della Chiesa e dello Stato a sopprimere ogni forma di dissenso religioso[6], la lotta all'eresia, diretta da Roma con logica e coerenza inflessibili e condotta spesso, per zelo o per incompetenza, con inusitata aggressività dagli inquisitori locali – oggetto di frequenti richiami alla moderazione da parte dei cardinali della Congregazione romana[7] e di inviti a procedere «maturius... ne tumultus fiant»[8] – veniva a turbare consolidati equilibri sociali e politici. Inoltre il progressivo ampliamento della sfera

[5] Lettera di Girolamo Feruffini, residente estense a Venezia, del 18 marzo 1559, citata da A. ROTONDÒ, *Nuovi documenti per la storia dell'«Indice dei Libri proibiti» (1572-1638)*, in «Rinascimento», serie II, 3, 1963, p. 147, n. 1.

[6] In proposito si veda A. PROSPERI, *Per la storia dell'Inquisizione romana*, in A. DEL COL-G. PAOLIN (edd), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma 1991, pp. 27-74.

[7] Cfr. G. DALL'OLIO, *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Ufficio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594)*, in «Rivista Storica Italiana», CV, 1993, pp. 254, 271-283. Ma si veda anche quanto scrive il nunzio a Venezia Carlo Carafa al Card. Francesco Albizzi, membro della Congregazione del Sant'Uffizio e segretario di Stato, il 26 giugno 1655, a proposito degli inquisitori: «invece di sfuggire con destrezza li disgusti li vanno sempre cercando, guidati forse da quella massima di pescar nel torbido, senza mirar gl'inconvenienti che derivano al non sapersi regolare con quella maturità colla quale conviene di governarsi in questo Serenissimo Dominio» (cit. da G.V. SIGNOROTTO, *Storici e inquisizioni*, in «Storia della storiografia», 1, 1989, p. 140).

[8] Cfr. Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borg. lat.* 558, f. 50r: raccomandazione della Congregazione all'inquisitore di Milano del 24 ottobre 1592.

di intervento dei tribunali inquisitoriali finiva col sottrarre alle autorità civili competenze che erano da sempre state di loro pertinenza o di cui si erano fatte carico nel periodo di maggiore debolezza delle istituzioni della Chiesa e di pressoché totale assenteismo delle gerarchie ecclesiastiche. Senza considerare che il tramonto del «grande nepotismo», sancito dal processo e dalla condanna dei Carafa durante il pontificato di Pio IV, conferiva al papato una maggiore autonomia rispetto agli Stati regionali, svincolandolo dalla politica di alleanze o di cedimenti in funzione della formazione di signorie autonome per i propri congiunti, condotta fin dal pontificato di Sisto IV. Dal problema della spartizione tra organi civili e organi ecclesiastici dei beni confiscati ai condannati[9], al problema – su cui la Congregazione romana mantenne un atteggiamento relativamente rigido – del trattamento da riservare nei processi e nelle sentenze a chi era di estrazione nobiliare (o comunque gravitava nella cerchia del principe)[10], le occasioni di frizioni e di tensioni si moltiplicarono, risolvendosi, inevitabilmente, data la debolezza degli Stati, quasi sempre nell'acquiescenza e nella sottomissione a Roma. Un'acquiescenza ed una sottomissione in cui è più facile scorgere cedimento alla coazione, che spirito di collaborazione.

Anche per quanto riguarda la questione della lotta intrapresa a fine Cinquecento contro la bestemmia ereticale, sarebbe difficile interpretare, con Bizzocchi, l'episodio del contadino modenese processato nel 1599 per bestemmia, ma denunciato dalla moglie per le sue violenze familiari[11], come

[9] *Ibidem*, f. 30v.

[10] Cfr. S. PAGANO, *Il processo di Endimio Calandra*, cit., pp. 29-30. All'inquisitore di Milano il quale poneva alla Congregazione il quesito «an Nobiles damnandi sint ad triremes. Ill.mi [cardinali del Sant'Ufficio] decreverunt nihil respondendum, sed secundum qualitatem casuum deliberandum» (12 maggio 1604). Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borg. Lat.* 558, f. 52r e ff. 44r-45r per le tensioni tra Inquisitore e duca di Modena per l'arresto di familiari ducali.

[11] M.-J. PIOZZA-DONATI, *Procés contre Matteo Gazzotto modénais soupçonné d'hérésie à la fin du XVIe siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», 89, 1977, pp. 945-982 e A.

testimonianza di un consapevole spostamento a fine '500 dell'azione inquisitoriale dalla lotta alle dottrine ereticali al controllo capillare dei comportamenti sociali. Quell'episodio si colloca, infatti, all'indomani della pubblicazione (giugno 1598) di una grida del duca Cesare d'Este «sopra la Bestemmia, osservar le Feste, Giuoco et Concubine»[12], cui facevano immediatamente seguito gli editti pubblicati il 20 ottobre 1598 dall'inquisitore di Reggio Emilia, Pietro Visconti di Tabia. Uno di questi editti riguardava, non a caso, i «biastematori» e faceva esplicito riferimento ai provvedimenti ducali[13]. Appare, quindi, evidente, proprio alla luce del caso modenese, che la lotta alla bestemmia «ereticale» – che si voleva distinguere da quella che ereticale non era e che spettava quindi al principe condannare – più che essere una strategia tesa al controllo dei costumi e dei comportamenti, faceva parte, come già sottolineato da Prosperi, di quel progetto di progressiva appropriazione da parte dell'Inquisizione di reati che rientravano sotto la nozione di eresia. Reati che, come la bestemmia, fin dal tardo Medioevo erano stati oggetto di bandi da parte delle autorità civili e venivano, quindi, ritenuti reati di pertinenza dei tribunali laici[14].

Che da provvedimenti emanati dall'Inquisizione per contrastare gli interventi del potere civile nella sfera spirituale derivassero benefiche conseguenze sul piano del disciplinamento sociale può anche essere, sebbene rimane da dimostrare: questo, tuttavia, non sembra essere stato il principale ed immediato obiettivo della Congregazione del Sant'Uffi-

PROSPERI, *L'Inquisizione in Italia*, in M. ROSA (ed), *Clero e società nell'Italia moderna*, Bari 1992, pp. 310-313.

[12] Su questa grida si veda anche A. BIONDI, *La «nuova Inquisizione» a Modena. Tre inquisitori (1598-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Lucca 1988, pp. 61-62.

[13] Cfr. M.-J. PIOZZA-DONATI, *Procés contre Matteo Gazzotto*, cit., p. 962. Altro esemplare di questi editti in Modena, Archivio di Stato, *Inquisizione*, busta 270, fasc. 4.

[14] Traccia dei risvolti giurisdizionali della lotta alla bestemmia a Modena si ritrova in Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borg. lat.* 558, f. 44r.

cio. Appare, quindi, incauto anteporre gli eventuali effetti agli scopi immediati che il Sant'Ufficio si prefiggeva. Dall'altro canto, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulla specificità religiosa delle istituzioni della Chiesa, cui si è accennato, e non sottovalutare lo spessore teologico degli interventi «disciplinari» dell'Inquisizione, in un'epoca in cui il concetto di «eresia» si dilata a coprire sempre più vaste categorie di «devianze» che, apparentemente, nulla hanno a che vedere con la dottrina e i dogmi della Chiesa.

Ma al di là degli editti contro la bestemmia, non si può non osservare come l'attività dei funzionari periferici del Sant'Uffizio contribuisse a creare nelle popolazioni un clima di insicurezza, di paura, di delazione, che poco giovava al pacifico svolgersi della convivenza civile.

È quanto, del resto, emerge anche dalla ricordata documentazione studiata da Pagano, dalla quale si ricava un quadro di straordinaria efficacia dell'effetto dirompente sul tessuto sociale e cittadino della lotta condotta dai domenicani negli anni 1567 e 1568 contro l'eresia serpeggiante a Mantova sia in ambienti cortigiani che tra chierici, monaci, artigiani e mercanti. Inquisitori pugnalati sulla pubblica via dalla popolazione inferocita; domenicani asserragliati ed armati fino ai denti nel loro convento, le cui mura venivano divelte per liberare gli imputati; rigida sorveglianza degli inquisiti imprigionati onde evitare che «per fugir vergogna» i parenti stessi provvedessero ad eliminarli; spie collocate in ogni angolo della città; ricorso a «ministri» fatti venire da Bologna «per il ligare alla corda et accomodare alli tormenti» i rei; minacce contro la vita dello stesso cardinale Borromeo, inviato come mediatore tra principe e inquisitore; sospetti che i giudici potessero avvelenare per rappresaglia gli inquisiti; roghi spettacolari «per maggior terrore degl'altri»; una popolosa città colta dal panico e dolorosamente ferita nella sua «reputatione»; l'onore di intere famiglie colpito dall'infamia di cui si erano macchiati i congiunti, con le inevitabili conseguenze economiche e sociali; statue rivestite dell'«habitello» recante il nome dei nobili che avevano abiurato appese nelle chiese cittadine come ex-voto ad *futuram rei memoriam*;

plebei che avevano abiurato che si aggiravano famelici per la città con l'«habitello» addosso, cacciati dai loro concittadini per timore che la loro frequentazione potesse essere causa di incriminazione: tutto ciò e ben altri fatti sconcertanti emergono dalle pagine di Pagano. Pagine che invitano a riflettere sull'interpretazione delle violenze subite dagli inquisitori come manifestazioni dell'«espansione aggressiva delle nuove idee», e sulla moderazione dei giudici e sulla mitezza delle condanne[15], su cui molto, forse troppo, si è insistito di recente, e su cui, in effetti, insisteva anche la Congregazione del Sant'Uffizio, raccomandando «ogni sorta d'honesta cortesia» e finanche «ogni piacevolezza» nel trattare gli inquisiti... prima di passare agli «afronti e strepiti giudiciali». Pagine che, inoltre, indicano come la rivalutazione dell'Inquisizione sia, almeno parzialmente, resa possibile dalla disponibilità (e, quindi, dall'utilizzazione) dei soli atti processuali, assolutamente inadeguati ed insufficienti per una ricostruzione a tutto tondo delle sue attività e delle devastanti ripercussioni sociali di esse[16].

[15] Si veda S. SEIDEL MENCHI, *Inquisizione come repressione o inquisizione come mediazione? Una proposta di periodizzazione*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», XXXV-XXXVI, 1983-84, pp. 51-77, pp. 56-58.

[16] In tal senso può essere interessante sottolineare come da Roma il cardinale Scipione Rebiba raccomandasse all'inquisitore Camillo Campeggi modi civili, ma da usare con chi aveva già confessato o con chi doveva ancora confessare: «a quelle che aparirà ch'abbiano detto sincera et interamente la verità se gl'usi ogni sorte d'honesta cortesia» (27 settembre 1567); «Vostra Paternità l'esorti con quella maggior efficacia e destrezza che possa a dire tutta la verità e non aspettare a dirla con afronti e strepiti giudiciali» (1 novembre 1567); «modestamente proceda con loro, cercando che dicano la verità con ogni piacevolezza per non venir agli affronti iudiciali» (5 novembre 1567). Cfr. S. PAGANO, *Il processo di Endimio Calandra*, cit., pp. 40 e 42. Mi pare, tuttavia, essenziale non trascurare il fatto che l'essere accusato di fronte al tribunale dell'Inquisizione era un colpo a quello che era uno dei valori fondamentali della società di antico regime: l'onore. Non si spiegherebbero altrimenti né le preoccupazioni dei giudici che l'inquisito potesse essere eliminato dai parenti, né i ripetuti timori espressi da autorità civili, da autorità religiose e dai cronisti per l'infamia che sarebbe ricaduta sulla comunità o sullo Stato in conseguenza delle pubbliche denunce d'eresia.

Né, d'altro canto, si spiegherebbero in una situazione di pacifica imposizione di nuovi modelli comportamentali e morali, più consoni a chi si professava cattolico romano, la reiterazione della costituzione di Pio V del 1° aprile 1569 «Contra offendentes statum, res, et personas Officij Inquisitionis haereticae pravitatis» e la sua traduzione in italiano perché riuscisse comprensibile a tutti[17], la richiesta dell'inquisitore di Modena di «tenere dell'armi in camera per sicurezza della sua persona»[18], il sogno ricorrente di morire per mano degli eretici che turbava i sonni di Paolo Costabili, inquisitore a Ferrara e successivamente maestro del Sacro Palazzo[19], o la tesi dell'inquisitore Camillo Campeggi secondo cui l'intero ricavato della vendita dei beni sequestrati agli eretici dovesse restare nelle casse inquisitoriali, per sopperire alla contrazione delle elemosine ai domenicani in conseguenza della loro attività coercitiva e repressiva che li aveva resi invisi ai laici[20].

Non sono questi, tuttavia, gli unici aspetti sui quali occorre richiamare l'attenzione. Al di là di posizioni divergenti sui modi e metodi usati dagli inquisitori e sugli effetti discipli-

[17] Si veda l'esemplare conservato a Modena, Archivio di Stato, *Inquisizione*, b. 270, fasc. 3, stampato «In Pesaro, Ancona, e di nuovo in Gubbio per Francesco Maria Ciotti 1632». È significativo, inoltre, che negli editti del Santo Officio di Reggio, emanati da Pietro Visconti di Tabia il 20 ottobre 1598 al momento del suo insediamento come inquisitore generale nella diocesi di Reggio Emilia (in quei giorni il vicariato dipendente dall'inquisitore generale di Ferrara veniva trasformato in Inquisizione generale), molto spazio venisse dedicato a «Gl'impedienti, et offensori del Santo Officio» e a «I fautori, et complici delli sudetti delinquenti» (*ibidem*, b. 270, fasc. 4).

[18] Lettera di Giulio Antonio Santori, cardinale di Santa Severina, all'inquisitore Angelo Brissio da Cesena, Roma, 2 settembre 1600, con il rifiuto della richiesta, Archivio di Stato di Modena, *Inquisizione*, b. 251, fasc. 1. Sul Brissio si veda A. BIONDI, *La «nuova inquisizione» a Modena*, cit., pp. 66-68.

[19] Cfr. *sub voce* redazionale in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXX, Roma 1984, pp. 261-262.

[20] Cfr. A. PROSPERI, *Il «budget» di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, in «Schifanoia», 2, 1986, pp. 31-40.

nanti della loro azione, credo che lo studio dell'Inquisizione debba essere inserito nel quadro delle ricerche sulla costruzione dello Stato in quanto importante strumento politico.

Mi limito ad alcune indicazioni ed ipotesi che potrebbe essere utile approfondire.

1. In una serie di processi modenesi della seconda metà del Cinquecento a podestà e feudatari del Frignano, come i Rangoni e i Montecuccoli – i quali, con l'appoggio di Alfonso II, osteggiavano ogni tentativo di estensione della giurisdizione ecclesiastica ai castelli della zona montana – si profila un intervento dell'Inquisizione teso, da un canto, ad indebolire l'autorità ducale nella zona; dall'altro, ad allentare la pressione ai confini dello Stato pontificio delle potenti bande armate capeggiate dai feudatari estensi[21].

2. All'interno dello Stato pontificio l'intensificazione a partire da Pio V di processi inquisitoriali contro feudatari consente di avanzare l'ipotesi che sia necessario guardare oltre alle fonti criminali del Tribunale del governatore studiate dalla Fosi Polverini[22], anche quelle dei tribunali inquisitoriali in quanto arma per la lotta al baronaggio romano e alla criminalità nobiliare ai fini del rafforzamento dell'autorità statale. Il caso di Onorio Savelli, macchiatosi di omicidi,

[21] Cfr. S. PEYRONEL RAMBALDI, *Podestà e inquisitori nella montagna modenese. Riorganizzazione inquisitoriale e resistenze locali (1570-1590)*, in *L'Inquisizione romana*, cit., pp. 203-231.

[22] I. FOSI POLVERINI, *Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del Cinquecento*, in M.A. VISCEGLIA (ed), *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, Bari 1992, pp. 214-230. Sull'utilizzazione dell'Inquisizione per ampliare i feudi romagnoli di Antonio Carafa, sono significativi l'intervento nel 1558 del cardinale Carlo Carafa, il quale fa imprigionare «per conto dell'Inquisitore» il conte Baldassare Rangoni ad Ancona, e la sua richiesta al duca d'Urbino che venga incarcerato e tradotto a Roma Lorenzo Carandini, modenese, commissario dei conti Rangoni a Longiano nella diocesi di Rimini. In proposito cfr. G. FRAGNITO, *Memoria individuale e costruzione biografica. Beccadelli, Della Casa, Vettori alle origini di un mito*, Urbino 1978, p. 152; A. TURCHINI, *Clero e fedeli a Rimini in età post-tridentina*, Roma 1978, p. 134, e lettera di Carlo Carafa al duca di Urbino, Roma, 8 giugno 1558, in Firenze, Archivio di Stato, *Urbino*, Cl. I, Div. G., filza CXVIII, f. 1293r.

abigeati, incursioni punitive nelle comunità, stupri, i cui feudi in Sabina per ordine del governatore vennero confiscati nel 1566, approda l'anno seguente dinanzi all'Inquisizione[23].

3. L'utilizzazione dell'Inquisizione contro i principi ostili alla politica papale. Le indagini avviate su Cosimo I de' Medici e alcuni membri del suo *entourage* – tra cui il confessore, Raffaele Sannini – sul finire del pontificato di Paolo III sono un'arma utilizzata per spezzare la rigida difesa da parte del duca dei diritti dello Stato di fronte alle interferenze ecclesiastiche e per alleggerire la pressione medicea sul confinante ducato di Castro, di cui nel 1537 era stato investito Pier Luigi Farnese. Qualche anno dopo, ai tempi di Pio V, in un contesto politico mutato, sarà Cosimo – il quale in precedenza si era prodigato nella protezione dei suoi sudditi indiziati di eresia e che al momento dell'applicazione dell'Indice di Paolo IV aveva salvato gran parte del patrimonio librario condannato ordinando dei «falò per ostentatione» – a sfruttare l'Inquisizione, consegnando Pietro Carnesecchi a Roma, per ottenere il titolo granducale e consolidare il regime mediceo in Toscana[24].

Occorrerebbe, quindi, chiedersi se l'Inquisizione non abbia contribuito anche al consolidamento dell'autorità papale nello Stato della Chiesa e non sia servita, altrove, ad indebolire il

[23] Onorio Savelli, che la giustizia criminale non sembra strapazzare nel 1566 (I. FOSI POLVERINI, *Signori e tribunali*, cit., pp. 220-221), viene incarcerato dall'Inquisizione nel 1567 (Firenze, Archivio di Stato, *Med.* 529A, f. 503r, lettere di Ottavio Clodio a Francesco I de' Medici, Roma 5 e 26 luglio 1567 e *Med.* 534/I e II, f. 547r e f. 551r-v, lettere di Onorio Savelli a Francesco I de' Medici, del 23 febbraio 1568 «di prigione»). In questo torno di tempo viene processato dall'Inquisizione anche Nicola Orsini di Pitigliano (*ibidem*, ff. 855r-v), il quale il 3 gennaio dopo l'abiura esce dal carcere e viene relegato nella casa dei gesuiti a Roma (*ibidem*, *Med.* 533, ff. 264r-267r).

[24] Cfr. G. FRAGNITO, *Un pratese alla corte di Cosimo I. Riflessioni e materiali per un profilo di Pierfrancesco Riccio*, in «Archivio Storico Pratese», LXII, 1986, pp. 17-23 e A. PANELLA, *L'introduzione a Firenze dell'Indice di Paolo IV*, in «Rivista degli archivi toscani», I, 1929, pp. 11-25.

controllo delle autorità civili sulle istituzioni ecclesiastiche e, più in generale, sul territorio del loro Stato.

Se la creazione, a partire dal 1542, di Congregazioni romane centralizzate modifica i rapporti tra Roma e gli Stati regionali e apre profonde crepe nel sistema «condominiale» che si era venuto consolidando all'indomani del ritorno dei pontefici a Roma dopo la fine del Grande Scisma, e moltiplica le occasioni di tensioni e di conflitti, il rafforzamento post-tridentino degli organi centrali di governo della Chiesa sembra ripercuotersi in maniera non meno incisiva sulle Chiese locali. In tal senso, l'analisi delle istituzioni ecclesiastiche in funzione del processo di formazione di un determinato Stato regionale rischia di condurre a risultati parziali o fuorvianti. Da un canto, l'insistenza sulla duttilità e la flessibilità di Roma e degli Stati privilegia necessariamente il momento della composizione dei singoli conflitti, lasciando nell'ombra le strategie di fondo e di lunga durata della Santa Sede. Dall'altro, il reale spessore dell'evoluzione delle istituzioni ecclesiastiche a livello regionale non può essere compiutamente colto se non inserendole anche nel più ampio contesto romano. Di qui la necessità di una maggiore integrazione dei risultati di ricerche condotte da una prospettiva prevalentemente «regionale» e statuale con le acquisizioni di studi che privilegiano un'angolazione romana, onde uniformare i risultati scarsamente omogenei derivanti dall'adozione di ottiche diverse.

Mi soffermo in proposito sul problema delle nomine alle sedi vescovili, problema centrale per valutare l'estensione della ingerenza statale nella sfera ecclesiastica e del controllo dei nascenti Stati sulle istituzioni della Chiesa. Non si vuole mettere in discussione il ruolo che gli Stati esercitavano nella designazione dei candidati alle sedi episcopali, né contestare la massiccia presenza di sudditi dello Stato su quelle cattedre. Il problema è di dare un contorno più preciso al controllo esercitato dagli Stati sugli ordinari e sui loro benefici. I lavori di Claudio Donati sull'episcopato italiano post-tridentino[25] mettono in evidenza l'ampiezza di fenome-

[25] C. DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecente-*

ni che sfuggono ad un'analisi condotta da una prospettiva locale e statuale.

1. Il fenomeno, ancora imponente ai tempi di Innocenzo XI, delle pensioni ecclesiastiche è fenomeno rilevantissimo – che non riguarda solo il Regno di Napoli[26] – cui è in parte legato quello dell'alto tasso di assenteismo dei vescovi dalle loro diocesi anche all'indomani del Tridentino[27]. La decurtazione, talvolta cospicua, delle entrate delle mense episcopali, attraverso il sistema delle pensioni (su cui gli Stati non esercitavano alcuno controllo) per il mantenimento dell'apparato burocratico-amministrativo dello Stato della Chiesa e della diplomazia pontificia[28] e spesso anche per il mantenimento dei tribunali dell'Inquisizione[29], contribuì ad ostacolare l'esercizio della cura d'anime da parte degli ordinari e a rendere difficile la creazione dei seminari o il loro funzionamento. Inoltre, l'entità del flusso di rendite ecclesiastiche verso Roma che, pur se difficilmente quantificabile, s'intuisce di notevoli dimensioni, sembra svuotare di parte del suo concreto contenuto il controllo che gli Stati esercitavano sui

sche (1675-1760), in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* (Storia d'Italia. Annali 9), Torino 1986, pp. 721-766, e *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'antico regime*, in M. ROSA (ed), *Clero e società*, cit., pp. 321-389.

[26] Su cui si veda M. ROSA, *Curia romana e pensioni ecclesiastiche. Fiscalità pontificia nel Mezzogiorno (secolo XVI-XVIII)*, in «Quaderni storici», 1979, n. 42, pp. 1014-1055.

[27] Nel 1623 vengono rilasciate a vescovi italiani ben 69 dispense dall'obbligo della residenza. Cfr. C. DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime*, cit., p. 723, e *Vescovi e diocesi*, cit., p. 352.

[28] *Ibidem*, pp. 334-339.

[29] A titolo d'esempio si veda Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borg. lat.* 558, f. 24r (il tribunale di Bologna riceve grazie ad una pensione che grava sui frutti della mensa arcivescovile 200 scudi d'oro, di cui 50 sono assegnati al tribunale di Modena), f. 34r (Firenze: 100 ducati di Camera), f. 43r (Mantova: 100 scudi annui), f. 49r (Milano: 200 scudi annui), f. 365r (Venezia: 200 scudi sulla mensa episcopale di Verona), f. 419r (Brescia: 200 ducati di Camera), f. 419r (Padova: 200 scudi annui), f. 420r (Udine: 100 scudi).

benefici concistoriali, oltre il procedimento di nomina dei loro titolari.

2. Anche per quanto riguarda il reclutamento dei vescovi, che le autorità di governo sceglievano di preferenza tra sudditi, se è certamente indiscutibile la tendenza ad una «statalizzazione» degli episcopati, meno convincente è dedurne che essa garantisca in ogni caso al potere civile un sicuro controllo sugli ordinari diocesani. Il recente intervento di Gaetano Greco sui vescovi della Toscana in età medicea (1530-1737), pur confermando che dei 231 vescovi da lui presi in considerazione solo l'8,65% non è toscano, mostra come il 30,30% proviene dalle fila della diplomazia e della burocrazia pontificia o dei familiari del pontefice, mentre il 18,61% appartiene a congregazioni ed ordini religiosi[30]. Percentuale quest'ultima, relativa ai regolari, che è in sintonia con il forte incremento della presenza regolare sulle cattedre episcopali evidenziato, a livello peninsulare, sia da Donati che da Paolo Simoncelli[31]. Certo non si può affermare sulla base di questi dati che circa il 50% dell'episcopato della Toscana in età medicea sfuggisse al controllo del principe, ma occorrerà, comunque, chiedersi fino a che punto quei regolari e quegli antichi (o ancora) funzionari della Curia si sentissero integrati e partecipi degli interessi dello Stato in cui era collocata la loro diocesi e se la doppia lealtà che veniva loro richiesta non inclinasse spesso verso Roma.

3. Ho accennato all'incremento della presenza regolare sulle cattedre vescovili in epoca post-tridentina. È un fenomeno che attende di essere meglio analizzato e quantificato, ma che certamente non si spiega solo come indizio di una «mobilità» sociale «regolamentata»[32] o come occupazione delle

[30] G. GRECO, *I vescovi del Granducato di Toscana nell'età medicea*, relazione tenuta alle «Giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini», Firenze, Archivio di Stato, 4-5 dicembre 1992, *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*.

[31] Cfr. P. SIMONCELLI, *Inquisizione romana e Riforma in Italia*, in «Rivista Storica Italiana», C, 1988, pp. 74 ss.

[32] Cfr. G. GRECO, *I vescovi del Granducato di Toscana*, cit.

sedi episcopali da parte di ex-funzionari dei tribunali dell'Inquisizione[33]. Deve essere interpretato nell'ambito più vasto di una precisa volontà di Roma di controllare direttamente e sicuramente la vita religiosa e le istituzioni ecclesiastiche periferiche, che si esplica anche attraverso la riconferma e l'ampliamento dei privilegi e delle esenzioni dei regolari all'indomani del Tridentino. In tal senso, l'ampio spazio dedicato agli ordini religiosi, alla loro incontrastata espansione ed al loro indiscusso peso nella silloge laterziana curata da Mario Rosa[34] può costituire un avvio per una riconsiderazione maggiormente sfumata dei rapporti tra Roma e Stati regionali. L'attenzione predominante per le istituzioni della chiesa secolare ha, infatti, spesso portato ad escludere dall'analisi delle strutture ecclesiastiche in sede diocesana gli ordini religiosi, o perché caparbiamente decisi a sottrarsi alla giurisdizione dell'ordinario o perché ritenuti «marginali ed eccentrici rispetto all'evolversi e al dispiegarsi» del processo di disciplinamento post-tridentino[35]. Non è certo il caso di ribadire la centralità delle strutture regolari nell'azione pastorale della Chiesa post-tridentina, nonostante i decreti emanati a Trento prevedessero il rilancio delle istituzioni secolari e il contenimento dell'invadenza dei religiosi nella cura d'anime. Ma è opportuno richiamare le ricerche di Carlo Fantappié sui problemi della formazione del clero

[33] Cfr. P. SIMONCELLI, *Inquisizione romana*, cit., pp. 74 ss. ha segnalato, utilizzando la *Tavola degli inquisitori* del domenicano Cipriano Uberti, la funzione di promozione svolta dall'ufficio inquisitoriale nelle carriere del Cinquecento. Si veda anche A. PROSPERI, *L'Inquisizione in Italia*, cit., pp. 300-301.

[34] Cfr. G. FRAGNITO, *Gli Ordini religiosi tra Riforma e Controriforma* e R. RUSCONI, *Gli Ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle soppressioni settecentesche. Cultura, predicazione, missioni*, in M. ROSA (ed), *Clero e società*, cit., pp. 115-205 e pp. 207-274. Si veda anche di R. RUSCONI, *Predicatori e predicazione (secoli IX-XVIII)*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali e potere* (Storia d'Italia. Annali 4), Torino 1981, pp. 951-1035.

[35] Cfr. D. MONTANARI, *Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 8), Bologna 1987, p. 8.

in età moderna[36]. Esse evidenziano il ritardo con cui si afferma il sistema centralizzato dell'istruzione sacerdotale e, quindi, la funzione tutt'altro che preponderante esercitata dai seminari prima della Restaurazione nella formazione culturale, disciplinare e spirituale degli aspiranti alle ordinazioni sacre. In conseguenza del lento e stentato decollo dei seminari, per tutto il Seicento, per lo meno in Toscana, la formazione clericale mantiene un carattere policentrico ed è prevalentemente affidata ai conventi degli ordini religiosi vecchi e nuovi (nelle aree periferiche soprattutto ai francescani ed agli agostiniani; nelle aree urbane ai gesuiti e agli scolopi). Ne risulta, quindi, non soltanto un ampliamento della sfera di azione dei regolari – e in un settore di primaria importanza – ma anche la necessità di rivedere la tesi secondo cui i seminari avrebbero contribuito al processo di disciplinamento attraverso la formazione di un corpo di professionisti del sacro, finalizzata a valorizzare i segni distintivi e a isolare la figura del prete dalla società mediante l'attribuzione di qualificazioni speciali che lo distinguessero dai laici e mediante la sua separatezza fisica dal «secolo». Stando alle cifre fornite da Fantappié, risulta infatti che ancora all'inizio dell'Ottocento il 61% dei 1759 aspiranti chierici toscani dimorava e studiava fuori dei seminari.

4. Infine, per dare una dimensione più precisa al controllo statuale sull'episcopato, occorrerà valutare quali fossero gli effettivi poteri del vescovo nel periodo post-conciliare, quando si assiste ad un progressivo svuotamento da parte delle Congregazioni romane della normativa tridentina che ne rivalutava la funzione, conferendogli una serie di prerogative e rafforzandone l'autorità. Sembra, infatti, necessario svolgere indagini che illuminino anche i rapporti tra ordinari ed inquisitori locali, i quali, in conseguenza della progressiva estensione della nozione di eresia, sottraggono al vescovo ed al suo tribunale materie che in precedenza erano state di loro competenza. Le *altercationes* appaiono tanto frequenti,

[36] Cfr. la sua relazione *Prospettive e problemi della formazione del clero nell'età moderna*, tenuta al citato convegno Pansini.

quanto gli inviti dei cardinali della Congregazione del Sant'Ufficio ad «amicabiliter componere omnes differentias»[37]. All'erosione dei suoi poteri – attuata, tra l'altro, anche attraverso la revoca della facoltà concessagli dall'Indice tridentino di accordare licenze per la lettura di determinati libri e, quindi, l'obbligo, alquanto degradante, di ritirare tutte le licenze precedentemente rilasciate[38], o testimoniata dalle facoltà che venivano talvolta concesse dal pontefice agli inquisitori di poter «in occurrentiis dare auctoritatem Confessariis absolvendi Carceratorum Sancti Officii a casibus ordinario reservatis»[39] – si accompagna anche un'evidente perdita di immagine, se l'inquisitore di Firenze si sentì addirittura autorizzato a rivedere e a correggere gli atti sinodali del vescovo di San Miniato[40].

Ma, oltre alla riduzione dei poteri vescovili ad opera dei tribunali inquisitoriali, dovrà essere anche precisato, nel processo di esautorazione dei vescovi, il ruolo assunto dai tribunali delle nunziature. In tal senso sarebbe opportuno non soltanto valutare l'estensione a molti nunzi della *potestas legati de latere*, ma anche studiare l'evoluzione delle facoltà concesse ai rappresentanti della diplomazia pontificia, nonché il loro variare da Stato a Stato e da momento a momento. Queste facoltà, che potevano comprendere poteri inquisitoriali, di *visita canonica*, di concessione ai sacerdoti con cura d'anime di assolvere dai crimini e peccati riservati all'ordinario, di intervento in campo beneficiale e fiscale, non

[37] Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borg. lat.* 558, *passim*.

[38] Cfr. C. Di Filippo Bareggi, *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in N. Raponi-A. Turchini (edd), *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, Milano 1992, pp. 45-46.

[39] Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borg. lat.* 558, f. 53v. Facoltà concessa all'inquisitore di Milano il 24 novembre 1605.

[40] Lettera del cardinale Barberini all'inquisitore di Firenze, Roma 19 febbraio 1639, nella quale pur ribadendo che «non è dovere che da gli Inquisitori si trapassi il termine della loro giurisditione», si precisa che l'inquisitore può intervenire in materia di fede. Cfr. Firenze, Archivio della Curia Arcivescovile, *Misc. del Sant'Ufficio*, filza 7, doc. 97, f. 198r.

potevano infatti non recare serio pregiudizio alla giurisdizione ordinaria dei vescovi[41].

Al termine di queste riflessioni, vorrei ricordare alcune considerazioni di Giorgio Chittolini, il quale qualche anno fa osservava come gli ampi spazi che avevano consentito agli Stati italiani nel Quattrocento di estendere la loro presenza nella sfera ecclesiastica si fossero notevolmente ridotti già agli inizi del Cinquecento limitando le loro possibilità di intervento[42]. Sono osservazioni che è utile riproporre di fronte al rischio di proiettare sull'età della Controriforma o della confessionalizzazione – comunque si scelga di chiamarla – la tesi di un «sostanziale condominio fra Roma e i governi nella gestione della Chiesa» che, certamente valida per il Quattrocento – come appare, tra l'altro, dall'importante lavoro di Roberto Bizzocchi su *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*[43] – sembra debba essere accolta con molte cautele e riserve per l'epoca successiva durante la quale vengono a moltiplicarsi i segni di una fortissima inversione di tendenza.

[41] Cfr. L. BALDISSERI, *La Nunziatura di Toscana*, Città del Vaticano-Guatemala 1977 e B. BARBICHE-S. DE DAINVILLE-BARBICHE, *Les légats «a latere» en France et leurs facultés au XVIe et XVIIe siècles*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 23, 1985, p. 93-165. Ma vedi anche l'intervento della Repubblica di Venezia contro la concessione di poteri di legato *a latere* al nunzio Giovanni Della Casa in A. DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560)*, in «Critica storica», 28, 1991, p. 198.

[42] G. CHITTOLINI, *Note sulla politica ecclesiastica degli stati italiani nel sec. XV (Milano, Firenze, Venezia)*, in J.Ph. GENET-B. VINCENT (edd), *État et Église dans la genèse de l'État moderne. Actes du colloque organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique et la Casa de Velazquez, Madrid, 30 novembre et 1er décembre 1984*, Madrid 1986, pp. 195-208. Si vedano, inoltre, nel volume curato da G. CHITTOLINI, *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, Napoli 1989, l'Introduzione dello stesso Chittolini, pp. XI-XXI, e P. OLDRINI, *Debolezza politica e ingerenze curiali al tramonto della dinastia sforzesca: il carteggio con Roma al tempo di Francesco II Sforza (1530-1535)*, pp. 291-340.

[43] Bologna 1987 nella collana 'Monografie' dell'Istituto storico italo-germanico.

Sezione settima

Pubblico-privato

Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato

di *Giorgio Chittolini*

Il termine 'privato' compare oggi con notevole frequenza nei dibattiti sulla politica, e sulla storia dello Stato della prima età moderna. Esso risulta impiegato in accezioni diverse, e nel contesto di discorsi assai differenti, come in parte vedremo: ma spesso con un denominatore comune, quando 'privato' cioè è elemento di un binomio in opposizione al termine di 'pubblico', così come i due concetti si sono venuti reciprocamente connotando nel processo di formazione dello Stato assoluto[1]. In questa accezione, per quanto generica essa sia, il termine 'privato' è stato largamente usato a indicare quanto di 'non-statuale' si ritrova negli ordina-

[1] Mi riferisco soprattutto a P. CAPPELLINI, *Privato e pubblico (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1987, pp. 660-687). Cfr. anche N. BOBBIO, *Pubblico/privato*, in *Enciclopedia Einaudi*, XI, Torino 1980, pp. 401-415 e, dello stesso, *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Torino 1985, pp. 3 ss.; ma sulla separazione della sfera privata da quella pubblica, come aspetto essenziale del processo di formazione dello Stato moderno, e sulla 'grande dicotomia' che ne deriva, cfr. ancora H. KELSEN, *Öffentliches Recht und Privatrecht*, Stuttgart 1968, e R. KOSELLECK, *Critica illuministica e crisi della società borghese*, Bologna 1972.

La coppia 'pubblico/privato' è una delle più stabili e durevoli nella storia della dottrina giuridica e del pensiero politico: con la conseguenza che i due termini assumono significati diversi, che devono essere volta a volta identificati e distinti: cfr. J. HABERMAS, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge (Ma.) 1989; S.I. BENN-G.F. GRAUS (edd), *Public and Private in Social Life*, London 1983; e, per un punto di svolta importante nella storia dei due concetti, D. GOBETTI, *Private and Public. Individuals, Households and Body Politics in Locke and Hutchinson*, London-New York 1992. Per l'età medievale cfr. anche G. DUBY, *Potere privato, potere pubblico*, in G. DUBY (ed), *La vita privata dal feudalesimo al Rinascimento*, Roma-Bari 1987, pp. 5-33.

menti politici di quei secoli; ed esso può essere assunto come utile strumento di ricognizione storiografica su alcuni degli attuali orientamenti delle ricerche di storia politica condotte in Italia per il periodo fra la fine del Medioevo e gli inizi dell'Età moderna, in relazione ai problemi che si intendono affrontare in questo seminario sulle 'origini dello Stato'. Anche se questa ricognizione si limiterà – a parte altre lacune ed omissioni – ad una letteratura propriamente storica, con esclusione quindi della vasta letteratura prodotta in altre discipline, politologiche, giuridiche, sociologiche o antropologiche, ad esempio, che pure a questi orientamenti d'indagine sono strettamente connesse.

Perché questa insistenza sul 'privato'? Essa è indizio di un significativo mutamento di orientamenti storiografici, evidente almeno a partire dalla fine degli anni '70[2]. In un quadro di ricerche in cui mi sembra si possa constatare, da parte di molti studiosi italiani, un'aumentata attenzione per la storia 'politica' (storia politica non nel senso di *political history*, ma nel senso di storia delle forme di organizzazione politica), si manifesta, correlativamente, una forte diffidenza verso la 'storia dello Stato', e verso categorie interpretative e referenti riconducibili alla 'storiografia dello Stato moderno'. Ciò soprattutto si verifica quando 'Stato moderno' è inteso secondo un concetto forte, come nucleo di sovranità piena, non condizionato da interferenze esterne e all'interno tutto incentrato sull'autorità del principe e del suo governo, autorità capace di irraggiarsi e informare di sé le strutture della società intera, dei corpi, degli individui, delle comunità. O a maggior ragione quando il concetto di Stato moderno appare legato ad altri valori altrettanto forti, come interesse generale, progetto, *universitas*, o più ancora razionalità, modernizzazione, progresso[3]: tanto da assumere quei ca-

[2] Cfr. anche le osservazioni di J.C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis*, Rome 1990, chapitre I «Quelques observations sur l'historiographie des anciens Etats italiens», pp. 13-51.

[3] Sull'uso del concetto di Stato nella storiografia recente, soprattutto (ma non solo) giuridica, si veda M. FIORAVANTI, *Stato (diritto intermedio)*, estratto da *Enciclopedia del diritto*, Milano 1987, e, per quanto

ratteri metastorici di mito, già sottolineati da Cassirer[4]. Questa diffidenza si estende non di rado anche al concetto, semplicemente, di Stato: quando esso è assimilato – per verità sovente – a quello di Stato moderno; o anche quando quel concetto, seppur meno carico di 'modernità' e di valori, si pone tuttavia come filo rosso o referente per una storia complessiva del politico.

Si è notato piuttosto che la storia dello Stato è spesso una storia di vuote parvenze; si è respinta come generalmente viziata da fuorvianti pregiudizi 'statalisti' la storiografia che in passato si è rivolta a studiare una società che viceversa appare 'irriducibile alla dimensione statuale'; si è sottolineato il carattere 'immaginario' del monopolio statale del potere. Già alla fine degli anni '70 si rilevava «la crisi dell'oggetto 'stato' nella storiografia contemporanea»[5].

In questo contesto appunto il concetto di 'privato' ha trova-

riguarda la cultura storico-filosofica italiana, G. GALASSO, *Stato e storiografia nella cultura del secolo XX. Appunti su alcuni aspetti del problema storico*, in W. BLOCKMANS-J.Ph. GENET (edd), *Visions sur le développement des Etats européens. Théories et Historiographies de l'Etat moderne. Actes du colloque organisé par la Fondation Européenne de la Science et l'Ecole française de Rome, Rome, 18-31 mars 1990*, Rome 1993, pp. 95-115. Cfr. ancora G. MIGLIO, *Genesi e trasformazione del termine-concetto 'stato'*, in *Stato e senso dello stato oggi in Italia*, Milano 1981, pp. 65-86, ora in G. MIGLIO, *Le regolarità della politica*, Milano 1988, II, pp. 799-832.

[4] E. CASSIRER, *The Mith of the State*, New Haven 1946 (trad. ital. *Il mito dello Stato*, Milano 1950).

[5] Così R. RUFFILLI nella *Introduzione* alla raccolta antologica da lui curata *Crisi dello stato e storiografia contemporanea*, Bologna 1979. Per l'ampio dibattito su questi temi si vedano ad es. R. RUFFILLI, *Il processo di statalizzazione nell'Europa moderna*, in «Quaderni sardi», 4, 1983-1984, pp. 9-24; L. ORNAGHI, *«Crisi» del centro statale e «disseminazione» di centri politici*, *ibidem*, pp. 43-55; C. MOZZARELLI, *Introduzione* alla parte I (*L'amministrazione nell'Italia moderna*), sez. I (*L'Italia d'antico regime: l'amministrazione prima dello stato*) dell'opera *L'amministrazione nella storia moderna* (Archivio ISAP, 3), Milano 1985, I, pp. 5-20; P. COSTA, *Lo stato immaginario*, Milano 1986; il dibattito a più voci *Tra 'crisi dello stato' e 'Stato immaginario'*, in «Cheiron», 4, 1987, pp. 213-247; A. DE BENEDICTIS, *Stato, comunità, dimensione giuridica: una riflessione su recenti dibattiti*, in «Società e storia», XI, 1988, pp. 379-393.

to spazio: o per mettere in luce quanto di 'non-statuale' c'è in quelle società, o per proporsi come referente di modelli politici affatto nuovi.

Questi orientamenti di ricerca sono presenti non solo in Italia, ma anche nelle storiografie di altri paesi: in particolare di quelli la cui storia costituzionale di fatto meno si è modellata, nei suoi svolgimenti, secondo il paradigma dello 'Stato moderno'; o di paesi comunque meno segnati da una tradizione forte di storia dello Stato: accanto all'Italia[6] non pochi altri paesi europei[7]. E sono orientamenti che, da noi come altrove, non nascono solo all'interno della riflessione sulla storia delle istituzioni, ma si intrecciano con spunti e temi derivanti dal dibattito politologico su quella 'crisi dello Stato' che si fa ogni giorno più evidente[8]. Sono orientamenti, inoltre, che possono meglio intendersi nel quadro di un più ampio dibattito storiografico: un quadro di discussione radicale di antichi paradigmi, di profondi ripensa-

[6] Le cui vicende politiche in effetti, fra la fine del Medioevo e la prima età moderna, non hanno consentito in genere una lettura in chiave di 'affermazione dello Stato'. La categoria interpretativa prevalente, per quei secoli, è stata piuttosto quella etico-politica di decadenza, una categoria fra le più forti e durevoli nella storiografia italiana, da De Sanctis a Gramsci e alla tradizione gramsciana, pur nel variare delle ideologie e degli indirizzi storiografici che l'hanno utilizzata. Qualche cenno in G. CHITTOLINI, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo Medioevo: alle origini degli «stati regionali»*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II, 1976, pp. 401-419.

È risultato per converso assai scarso l'interesse per la storia delle formazioni statali che si impiantano nel Quattrocento: si veda da ultimo un cenno in R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, pp. 36-37.

[7] Cfr. il volume già citato *Visions sur le développement des Etats européens*, e, fra gli altri, gli interventi di W. Blockmans, di P. Fernandez Albaladejo sulla Spagna, di R. Thorstendahl sulla Svezia, etc. In particolare sugli orientamenti della storia del diritto in Spagna cfr. B. CLAVERO-P. GROSSI-F. TOMAS Y VALIENTE (edd), *Hispania. entre derechos proprios y derechos nacionales. Atti dell'incontro di studio, Firenze-Lucca, 25, 26, 27 maggio 1989*, Milano 1990.

[8] W. BLOCKMANS, *Les origines des Etats modernes en Europe, XIIIe-XVIIIe siècles: état de la question et perspectives*, in W. BLOCKMANS-J.Ph. GENEt (edd), *Visions sur le développement des Etats*, cit., pp. 1-14, p. 1 ss.

menti e riesami critici, in cui le categorie forti, i grandi modelli, le visioni globalizzanti, le interpretazioni storicistiche e 'teleologiche' suscitano diffidenza e sospetto. Si avverte piuttosto «l'attrazione verso la piccola scala, ... la rivalutazione dei valori individuali e della vita quotidiana», o anche «la preferenza per un'etica del piacere rispetto a un'etica della responsabilità»[9]. Le dispute su questi temi sono aperte da tempo[10]; e anche in Italia le nuove prospettive di ricerca sono vivacemente discusse: ora salutate come liberatorie di vecchie abitudini mentali e di vecchi schemi ideologici, ora denunciate con preoccupazione, come segno di disorientamento, e di una crisi di 'teoreticità'[11].

[9] Così ad esempio, in una rassegna di «tematiche tipicamente 'postmoderne'», A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1994, pp. 10-11.

[10] Per quanto riguarda la storiografia sull'età del Rinascimento già una quindicina d'anni fa W.J. Bouwsma facendo il punto sulle tendenze di fondo degli storici americani, aveva parlato di «collapse of the traditional dramatic organisation of Western Historiography», riferendosi alla crisi di un modello interpretativo globale della storia moderna, e alla perdita di centralità, in quel modello, del momento rinascimentale (W.J. BOUWSMA, *The Renaissance and the Drama of Western History*, in «American Historical Review», XCIV, 1979, pp. 1-15; ora in *A Usable Past. Essays in European Cultural History*, Berkeley-Los Angeles 1990, pp. 348-365). Bouwsma prendeva atto di un diffuso sentimento di sfiducia di fronte alla interpretazione della storia degli ultimi secoli come svolgimento unitario e unilineare verso valori riconosciuti, fra '800 e '900, come fondamentali della civiltà occidentale; e ciò nell'ambito di una crisi più generale di sfiducia di fronte alla possibilità di costruire modelli organici e generali.

Il mutamento di prospettiva negli studi di storia del Rinascimento si è indubbiamente accentuato negli ultimi anni: cfr. ad esempio i saggi di A. MOLHO, *Gli storici americani e il Rinascimento italiano*, e di R.F.E. WEISSMAN, *Dal dialogo al monologo: la storia tra i Fiorentini*, ambedue pubblicati in «Cheiron», 8/2, 1991, pp. 9-26 e 95-111. Contro gli orientamenti di questa 'nuova storia' in ambito anglosassone si può vedere ora l'appassionato libello di G.R. ELTON, *Return to Essentials. Reflections on the present State of Historical Study*, Cambridge 1991 (trad. it. col titolo *Ritorno alla storia. Riflessioni sullo stato attuale degli studi storici*, Milano 1994).

[11] Quest'ultimo riferimento è a O. CAPITANI, *Crisi epistemologica e crisi di identità: appunti sulla ateoreticità di una medievistica*, in «Studi medievali», serie III, XVIII, 1977, pp. 395 460, ora in *Medioevo passato prossi-*

Un'analisi di questi problemi porterebbe troppo lontano. Per restare nell'ambito più proprio della storia delle istituzioni si può notare che, in questo quadro generale di rinnovamento, anche la storia politica sta ricercando vie nuove, in direzioni diverse.

In termini generali si può forse notare che all'interesse per le figure, le strutture, le pratiche che compongono per così dire la fisionomia istituzionale degli stati d'antico regime si è sostituita un'attenzione nuova per figure, strutture, pratiche che non coincidono – o coincidono solo parzialmente – con quelle formalizzate come istituzioni 'pubbliche' e statali (e che appaiono riconducibili piuttosto a un orizzonte 'privato', nel senso almeno che prima abbiamo assunto). È significativa la fortuna che ha incontrato da noi l'opera di O. Brunner, che da tempo P. Schiera ha proposto all'attenzione degli studiosi italiani: e ciò soprattutto per le sue sollecitazioni a delineare una storia politica della società senza ricorrere a categorie di 'storia dello Stato'[12]. Ma numerosi spunti per una storia politica di tipo nuovo sono emersi anche in altri settori di ricerca, intorno a temi che in passato gli

mo. Appunti storiografici: tra due guerre e molte crisi, Bologna 1979, pp. 271-356. Dello stesso Capitani cfr. anche *Dove va la storiografia medioevale italiana*, in «Studi medievali», serie III, VIII, 1967, pp. 617-662, ora in *Medioevo passato prossimo*, cit., pp. 211-269.

Per altri motivi e spunti del dibattito cfr. P. ROSSI (ed), *La storiografia contemporanea. Indirizzi e problemi*, Milano 1987; L. DE ROSA (ed), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni*, 3 volumi, Roma-Bari 1989 (in particolare gli interventi di M. MAZZA, *La storia romana*, I; *Antichità e Medioevo*, pp. 67-126; e di S. BERTELLI, *Il Cinquecento*, II; *Età moderna*, pp. 3-62); A. TORRE, *Stato e società nell'ancien régime*, Torino 1983; C. GINZBURG, *Miti, emblemi e spie. Morfologia e storia*, Torino 1986; G. LEVI, *A proposito di microstoria*, in P. BURKE (ed), *La storiografia contemporanea*, Roma-Bari 1993 [ed. originale *New perspectives on Historical Writing*, Cambridge 1991], pp. 111-134; A. MUSI, *La storia debole. Critica della nuova storia*, Napoli 1994.

[12] Si veda in particolare la traduzione italiana (parziale) di *Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte*, Göttingen 1968², col titolo *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. SCHIERA, Milano 1970. E cfr. ora la traduzione americana di *Land und Herrschaft: Land and Lordship*, con un'ampia introduzione di Howard Kaminsky e James Van Horn Melton, Philadelphia 1992.

storici non consideravano come loro propri, ma che sono stati riportati appunto in primo piano dal mutamento e dall'allargamento della prospettiva d'indagine. Importante è stata in particolare – sulle tracce di studiosi come M. Foucault e P. Bourdieu – la «valorizzazione della micropolitica», derivante dalla constatazione del «carattere molecolare e onnipresente dei meccanismi di potere». Nel mondo delle relazioni private si è scoperta «una complessa rete di normazioni e di disciplina del tutto autonoma in relazione al potere formale, così come esso è concepito dal modello politico statalista». E «l'interesse destato dalle forme più quotidiane di manifestazione del potere e dei livelli oggi meno percettibili di organizzazione e normazione sociali ha liberato lo sguardo degli storici verso quelle manifestazioni del potere e del diritto dell'epoca precontemporanea che, scostandosi maggiormente dal modello politico liberal-rappresentativo e positivista-legalista, risultavano sistematicamente non viste. Ossia: gli storici del potere hanno cominciato a vedere cose nuove, e queste cose, giacché corrispondono a interessi attuali latenti, hanno cominciato a interessare sempre più la comunità storiografica, e, al tempo stesso, l'universo dei suoi lettori»[13].

A questi temi nuovi ci si è avvicinati spesso con nuove metodologie tratte dall'antropologia, dalla sociologia, dall'etnologia; così come etnologi, sociologi, ed antropologi si sono applicati a campi d'indagine tradizionali degli storici. Anche la storia del diritto e del pensiero giuridico esprime efficacemente questi orientamenti: con la sottolineatura ad esempio dell'orizzonte 'privatistico' entro cui si muove la riflessione giuridica dei secoli della prima età moderna per dar conto di istituzioni, rapporti, funzioni che noi oggi intenderemmo come pertinenti alla sfera del diritto pubbli-

[13] Così ancora A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, cit., pp. 11-12. Ma si vedano le considerazioni svolte da F. Graus già alcuni anni fa sugli orientamenti della *Verfassungsgeschichte* in area tedesca: F. GRAUS, *Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, in «Historische Zeitschfrit», 243, 1986, pp. 529-589.

co[14]; mentre analoghi spunti si ritrovano nella storia delle dottrine politiche (in relazione al concetto di interesse, alla 'società corporata', etc.)[15].

In questo quadro, dagli orizzonti assai ampliati, la storia tradizionale dello Stato e delle istituzioni occupa ormai un settore soltanto e talora marginale; e viceversa temi e settori di ricerca considerati in passato come estranei a una 'storia dello Stato', o anche a una dimensione propriamente politica (ad es. clientelismo, corruzione, pratiche 'illegali': ci ritorneremo più avanti) possono ora venir intesi appieno nella loro potenzialità di strumenti essenziali per la comprensione della struttura e dei meccanismi di funzionamento della società tardomedievale e della prima età moderna. Molto di quello che le categorie interpretative nate dall'affermazione dello Stato moderno definivano come 'privato' si rivela viceversa come elemento essenziale e costitutivo delle strutture politiche d'antico regime.

Le ricerche così orientate sono assai numerose, rivolte a temi e campi di indagine molto diversi. Non sarà possibile farne una rassegna ampia, che andrebbe al di là del tema del nostro seminario, e certamente al di là del tema della mia relazione particolare[16]; né sarà possibile soffermarsi sulle importanti acquisizioni raggiunte. Mi limiterò piuttosto ad alcuni spunti di riflessione che questa storiografia propone: in primo luogo *a.* per vedere come i nuovi orientamenti si rapportino a una storiografia più tradizionale dello Stato e

[14] Si vedano, fra i tanti esempi possibili, le ricerche di A. DE BENEDICTIS sui 'contratti' fra principi e città (*Repubblica per contratto. Una città e uno Stato: Bologna nello Stato della Chiesa*, in corso di pubblicazione, che rielabora e amplia numerose ricerche già in parte pubblicate), o di L. MANNORI sulla 'preistoria' della funzione amministrativa (*Per una preistoria della funzione amministrativa*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX, 1990, pp. 323-504).

[15] L. ORNAGHI, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano 1984; dello stesso, *Il concetto di interesse. Introduzione*, Milano 1984.

[16] Che in particolare lascerà da parte tutta la ricca letteratura sul 'privato', quando non abbia diretta attinenza con il 'pubblico', e con lo Stato.

degli apparati pubblici (e quale validità quest'ultima possa conservare); quindi *b.* per vedere quali altri modelli le nuove prospettive di ricerca propongano, per intendere meglio quelle società.

I. *Storia politica e storia delle istituzioni*

1. Il senso della inadeguatezza di categorie pubblicistiche (nel senso in cui siamo abituati a concepirle con riferimento a modelli più 'moderni' di Stato), e dell'inadeguatezza di una esteriore 'storia delle istituzioni', per la ricostruzione della dinamica politica delle società rinascimentali e di antico regime, ben si ricava dai molti lavori che sono nati all'interno di quegli orientamenti cui abbiamo prima sommariamente accennato e che converrà vedere un po' meglio nei loro contenuti.

Penso alle numerose ricerche, ad esempio, che hanno messo in luce il rilievo di robuste strutture 'private' di aggregazione, orizzontali e verticali costituite da *clans*, parentele, ambienti cortigiani, fazioni, partiti: strutture private perché non sempre formalizzate come istituzioni pubbliche, e non coincidenti o coincidenti solo parzialmente con quelle che hanno per così dire veste istituzionale, e che sono misconosciute o negate dagli ordinamenti; ma che si rivelano come vitali e robusti nuclei di organizzazione politica della società.

Ugualmente si è mostrato come la forza di queste strutture di aggregazione desse luogo a pratiche politiche 'privatistiche' (clientelismo, *brokerage*, corruzione, favoritismi, nepotismi, 'mediazioni', pratiche cortigiane, faide); all'esercizio cioè di poteri 'altri' rispetto a quelli pubblici, diversi da quelli previsti dall'ordinata gerarchia di competenze della macchina dello Stato, in contrapposizione spesso con questi, ma in forme talora più efficaci ed incisive, rispetto alla capacità di agire degli apparati statali; degli stessi apparati statali e dei loro protagonisti si sono messe in luce pratiche di governo anomale e 'illegali'.

Numerosissimi sono gli studi che hanno riguardato questi temi negli ultimi anni (con attenzione prevalente, per quanto riguarda il mondo urbano, a Firenze o Venezia, e con molti contributi anche da parte della storiografia anglosassone e francese). È potuto così emergere il rilievo di altre forze attive nel gioco politico, di altri protagonisti, diversi da quelli evidenziati dalle istituzioni: le fazioni, il principe come persona privata, i cortigiani, i *validos*, i gruppi parentali; è emerso il rilievo di forme di autorità e di influenza, di pratiche sociali, non registrate o mal registrate dalle istituzioni, ma riconosciute attraverso diversi meccanismi, privati e pubblici, di legittimazione; e ancora di pratiche di governo e di forme di amministrazione della giustizia ugualmente anomale. Si sono identificati altri luoghi del potere, accanto agli offici e alle magistrature, quali ad esempio le corti principesche coi loro poteri paralleli, o i luoghi «privati e secreti» dei patriziati[17].

Nello studio degli apparati pubblici di stati, città e comunità, correlativamente, è risultato il ruolo essenziale dei legami parentali, di clan e di fazione, o di patronato e clientela, all'interno e all'esterno dei diversi apparati, e il loro peso

[17] Per alcuni spunti e temi, in una bibliografia assai ampia e ricca. cfr. P. GROSSI (ed), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio*, Firenze 26-27 aprile 1985, Milano 1986 e anche P. CAPPELLINI, *Gli 'antichi' e i moderni. Storia sociale e dimensione giuridica*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVIII, pp. 411-444; G. MOZZARELLI (ed), *'Familia' del principe e famiglia aristocratica*, Roma 1988; S. BERTELLI (ed), *La mediazione* (*Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft*, I, III, 5), Firenze 1992; L. MARTONE, *Arbiter- arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984; M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», XXIX 1988, pp. 491-501; M. VERGA, *Tribunali, giudici, istituzioni, dottori in età moderna. Note in margine a un recente convegno*, in «Quaderni storici», XXV, 1990, pp. 421-444; C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento; Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti - Classe di Scienze morali, lettere ed arti», CLI, 1992-1993, pp. 89-139, con ampi riferimenti bibliografici. Sul tema della corte in particolare cfr. il contributo di T. Dean in questo volume.

nell'orientare strategie politiche e nell'influenzare le dinamiche sociali[18]. Si sono moltiplicate ricerche prosopografiche che quei legami e quelle relazioni di interesse vogliono mettere in luce; si è prestata attenzione, nelle figure degli officiali e degli 'statuali', a comportamenti, mentalità, aspettative dissonanti rispetto ai principi dell'interesse pubblico, o del servizio del principe[19].

Anche lo studio delle istituzioni ecclesiastiche nei diversi stati è stato condotto spesso fuori della prospettiva classica dei rapporti Stato/Chiesa, ma a cogliere e sottolineare i contrasti o gli accordi o le intenzioni dei protagonisti, al di fuori del loro *status* di chierici o laici, nel quadro più ampio della dialettica fra ceti e gruppi dominanti[20]. Nello studio delle relazioni internazionali, ugualmente, superato il concetto dello Stato come titolare esclusivo dell'azione diplomatica, si sono

[18] Sulle comunità in particolare, e sui sistemi di relazione parentali e fazionari che ne caratterizzano la vita politica, si possono vedere vari numeri di «Quaderni storici» (ad es. nr. 46, 1981: *Villaggi. Studi di antropologia storica*, a cura di G. LEVI; nr. 63, 1986: *Conflitti locali e idiomi politici*, a cura di S. LONBARDINI-O. RAGGIO-A. TORRE, con gli articoli di O. RAGGIO, *La politica della parentela. Conflitti locali e commissari in Liguria orientale (secoli XVI-XVII)*, pp. 721-757, e di A. TORRE, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, pp. 796-810). Cfr. anche l'ampia rassegna di G. TOCCI nell'*Introduzione* alla miscellanea da lui curata *Le comunità negli Stati italiani d'antico regime*, Bologna 1989, pp. 9-58. Cfr. anche nota 35.

[19] Per qualche spunto di ricerca cfr. S. BERTELLI, *Il potere oligarchico nello stato-città medievale*, Firenze, 1978, pp. 135 ss.; C. MOZZARELLI, *Corte e amministrazione nel principato gonzaghesco*, in «Società e storia», 1982, n. 5, pp. 245-262; G. CHITTOLINI, *L'onore dell'officiale*, in *Florence and Milan. Comparisons and Relations. Acts of two Conferences at Villa I Tatti in 1982-84*, organized by S. BERTELLI-N. RUBINSTEIN-C.H. SMITH, Florence 1989, pp. 101-133; A. ZORZI, *I Fiorentini e gli uffici pubblici del primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, in «Quaderni storici», XXII, 1987, pp. 725-751; dello stesso *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane fra Tre e Quattrocento, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione e sviluppo*, Pistoia 1993, pp. 419-474.

[20] R. BIZZOCCHI, *Clero e chiesa nella società italiana alla fine del Medio Evo*, in M. ROSA (ed), *Clero e società nell'Italia moderna*, Roma-Bari 1992, pp. 3-44.

analizzati i vasti sistemi di rapporti cui danno luogo i legami interstatali di famiglie eminenti, di casate principesche o nobiliari, nelle loro strategie di affermazione; e se ne sono studiate le interazioni con gli assetti politici interni[21].

Non c'è dubbio che, alla luce di queste prospettive, e di questi arricchimenti, la storia delle forme di organizzazione politica si viene oggi prospettando in forme nuove, assai più ricche e più complesse che in passato.

2. La constatazione del forte peso di queste aggregazioni e pratiche private ha portato nuovi argomenti alla discussione critica del concetto di Stato, come strumento idoneo a comprendere l'organizzazione politica complessiva di queste società. Si è rafforzata la convinzione, come già abbiamo ricordato, dell'inadeguatezza di una storia dello Stato – intesa come storia di pubblici apparati di governo, di ordinati disegni di istituzioni, e di gerarchie di poteri, dell'azione di magistrature e offici – ad illustrare la natura e le dinamiche delle strutture di aggregazione e dei poteri che agiscono, le forme e i modi in cui essi si esercitano. Si è sottolineata anzi energicamente l'illusorietà di una storia che si limiti a riproporre modelli di magistrature e pratiche di governo (quali sono delineati dalle costituzioni, dalle leggi, dalla trattatistica) come capaci di restituirci tutto il sistema politico secondo cui una società si organizza.

Sono, queste, argomentazioni forti in quella discussione sul concetto di Stato e sulla validità di categorie pubblicistiche cui prima si accennava. E se ne è tratta talora la conseguenza che non serve studiare uno Stato che non c'è, quando Stato sia inteso nel senso di un potere che funzioni in nome di un'astratta sovranità e di un interesse pubblico, al di sopra

[21] R. FUBINI, *Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze Quattrocentesca*, in *I ceti dirigenti nella Toscana nel quattrocento. Atti del V e VI Convegno sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana*, Firenze 1987, pp. 1-47; dello stesso *Italia Quattrocentesca*, cit., pp. 185 e ss.; P. MARGAROLI, *Diplomazia e stati rinascimentali. Le ambascerie sforzesche fino alla conclusione della Lega italica (1450-1455)*, Firenze 1992, in particolare pp. 264 e ss.; F. LEVEROTTI, *Diplomazia e governo dello stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza*, Pisa 1992.

delle forze e delle intenzioni 'private'. Ha notato ad esempio di recente Roberto Bizzocchi in un lucido intervento[22] che «alla famosa espressione di Aristotele, che non gli uomini, ma le leggi devono governare, si può opporre la mera constatazione che dietro ogni legge stanno sempre uomini che si servono della legge come di uno strumento del loro potere. Non esiste un grado zero di funzionamento delle istituzioni. Ogni azione istituzionale è contestualmente azione politica. Ogni compagine istituzionale comporta fisiologicamente esercizio di potere» (p. 57). Ma non esiste «una politica priva del contenuto politico della politica, una politica al grado zero = esercizio della sovranità»; «non esiste un grado zero di funzionamento delle istituzioni, neppure delle istituzioni dello Stato» (p. 58).

Non si può quindi immaginare lo Stato – alla maniera dei *philospophes* del secolo XVIII – come frutto di un contratto che gli assegna un potere sovrano in grado di esercitarsi al grado politico zero, nell'interesse pubblico; il potere politico va piuttosto inteso «secondo lo schema guerra-repressione, in cui la repressione non è più quel che era l'oppressione rispetto al contratto, cioè un abuso, ma al contrario il semplice effetto e la semplice continuazione del rapporto di dominazione»; uno schema dominazione-repressione «nel quale l'opposizione pertinente non è quella fra legittimo ed illegittimo, come nello schema precedente, ma quella tra lotta e sottomissione» (p. 60).

Inoltre, la concezione dello Stato = contratto comporterebbe una sorta di oggettivazione dello Stato stesso («il quid = esercizio della sovranità nell'interesse pubblico resta uguale a se stesso nella storia»); e farebbe dello Stato un oggetto immutabile e prioritario rispetto alle pratiche del potere al quale esse vengono riferite». Se così si concepisce lo Stato, «attraverso la storia lo Stato subisce vicissitudini, non riconfigurazioni. Il suo ruolo nel dramma resta sempre quello dell'interesse pubblico. La sua natura è definita una volta

[22] R. BIZZOCCHI, *Stato e/o potere. Una lettera a Giorgio Chittolini*, in «Storia e politica», 3, 1990, pp. 55-64.

per tutte» (p. 60). E diventerebbe propriamente impossibile fare storia dello Stato.

Ne discende l'invito da un lato a liberarci delle nostre false credenze («il nostro torto – per dirlo con le parole di P. Veyne[23] – è di credere allo Stato o agli stati, anziché studiare le pratiche che proiettano delle oggettivazioni che noi prendiamo per lo Stato o per varietà dello Stato»); dall'altro ad aderire allo 'schema della dominazione', e ribaltare l'idea di Stato come preesistente alle relazioni di potere. Per quanto riguarda la prassi del lavoro storiografico l'invito è a un mutamento di angolazione, a non partire «dallo Stato come oggetto naturale neutro, ma dalla preliminare contestualizzazione e connotazione che gli deriva come potere variamente in relazione con le realtà sociali» (p. 64).

Sono problemi assai complessi, oggetto oggi di vivaci dibattiti, come si ricordava, e che nelle loro implicazioni teoriche sono forse più di competenza degli scienziati della politica, che degli storici. Resta però, per lo storico, il problema di come allora convenga orientare concretamente la ricerca nella pratica storiografica: e resta in particolare il problema di come porsi in rapporto a una storiografia che voglia prestare attenzione, come in passato, alla storia delle istituzioni e agli apparati pubblici, una storiografia che una volta si usava definire, senza soverchie inquietudini lessicali, storia dello Stato; e occorre vedere quale spazio e quale legittimità si possa ad essa riconoscere.

3. Su un punto, per verità – sull'uso storiografico del concetto di Stato – mi sembra che gli allarmi non siano sempre giustificati, e che occorra intendersi. Il concetto di Stato – nell'uso che hanno fatto gli storici – non si è di necessità caricato di quei valori alti e forti che oggi sono così vivacemente contestati. Esiste certamente una storiografia che si è proposta di ricostruire più o meno teleologicamente processi generali di *Staatsbildung*, attribuendo ad essi valori più o meno forti: ma questa non è la regola generale. Una sistema-

[23] Il riferimento è a P. VEYNE, *Comment on écrit l'histoire*, II ed., p. 219.

tica ipostatizzazione del concetto di Stato (e la sua connotazione in termini di centralismo, sovranità assoluta, progresso, etc.) si ritrovano semmai, paradossalmente, proprio in alcuni dei suoi più convinti contestatori: quegli stessi, sovente, che ad esso hanno contrapposto un concetto di privato inteso in senso ugualmente modernizzante. È come un traboccare nelle discussioni sulla storia politica e istituzionale di dispute interne alla riflessione politologica, che non da oggi appare impegnata a fare i conti con un concetto di Stato ereditato dal passato, e avvertito come troppo 'alto' e ingombrante, da ripensare e da storicizzare. Ovvero, sul piano storiografico, si vuole in questo modo qualificare in termini innovativi una prospettiva di ricerca che pretende di distaccarsi marcatamente da orientamenti 'tradizionali'. Ma l'insistenza nell'attribuire quelle valenze alte (ora semplicemente lette in negativo, e però accreditate in tutta la loro forza) al concetto di Stato, nel suo uso storiografico, mi sembra spesso una polemica strumentale, condotta su un terreno improprio e sterile.

In realtà il concetto di Stato, per come è stato adoperato dagli storici, ha conservato in genere un profilo alquanto basso: per lo più a indicare semplicemente – usiamo un'espressione di O. Brunner – «ogni durevole forma di convivenza ordinata nell'unità politica»[24]. E aggiungerei inoltre che questa accezione è diffusa in particolare nella storiografia relativa a organizzazioni statali non 'moderne', ma di *Stato del rinascimento,* o di *early modern State*, o di *Stato di antico regime*[25]. Sono organizzazioni statali di cui da tempo sono state sottolineati i caratteri ben distinti da quello dello Stato moderno 'assoluto', o dello Stato dell'Ottocento, in cui il potere appare più concentrato e più 'autonomo'. Esse sono viceversa caratterizzate da un forte pluralismo di corpi, ceti e centri politici all'interno dello Stato stesso, titolari ognuno

[24] O. BRUNNER, *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, trad. it., Milano 1983, p. 158. Cfr. del resto anche le osservazioni di Ernesto Sestan citate alla nota 31.

[25] Su questo punto ancora A.M. HESPANHA, *Storia delle istituzioni politiche*, cit., pp. 15-16.

di autorità e di poteri; e sono caratterizzati da una limitata capacità e volontà di incidenza del governo centrale e degli apparati pubblici, o addirittura da una certa istituzionale predisposizione alla limitazione delle loro prerogative[26], e al riconoscimento piuttosto di forme di distinta e particolare organizzazione politica. Sono Stati, infatti, che annoverano fra i loro elementi costitutivi non solo il governo del principe, gli offici, le magistrature, ma anche i corpi territoriali, i ceti, gli ordini privilegiati – città, comunità, nobili, feudatari, ecclesiastici: onde la possibile interpretazione di questi assetti statali in termini di dualismo, o di «Stato per ceti»[27].

[26] Cfr., sui caratteri dello Stato rinascimentale, le considerazioni di B. GUENÉE, *L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Les Etats*, Paris 1971, p. 181 e *passim*; o, ancora, di J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, E. ROTELLI-P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, I: *Dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1971, pp. 221-246.

Sulla scarsa utilità delle categorie dello Stato moderno a intendere la fisionomia propria, ad esempio, dello Stato sforzesco, cfr. G. CHITTOLINI, *Governo centrale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1535). Convegno internazionale, Milano 18-21 maggio 1981*, Milano 1982, pp. 27-41; e dello stesso, in una prospettiva più ampia, *Stati padani, 'stato del Rinascimento': problemi di ricerca*, in G. TOCCI (ed), *Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra Cinque e Seicento*, Bologna 1988, pp. 9-29.

Cfr. invece, per una lettura degli stati italiani di antico regime secondo i paradigmi dello 'Stato moderno', E. STUMPO, *L'organizzazione degli stati: accentramento e burocrazia*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, a cura di N. TRANFAGLIA-M. FIRPO, III 1, Torino 1987, pp. 431-457, alle pp. 450-453.

[27] Ciò anche se la particolare evoluzione delle forme politiche in Italia non consente di assimilare *tout-court* gli ordinamenti degli stati della penisola al modello classico di *Ständestaat*, come è usato nella storiografia tedesca o francese. Per gli stati dell'Italia centro-settentrionale fra Quattro e Cinquecento qualche cenno in G. CHITTOLINI, *Städte und Regionalstaaten in Mittel- und Oberitalien zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit*, in «Der Staat», Beiheft 8, Berlin 1988, pp. 179-200; dello stesso *The Italian City-State and its Territory*, in A. MOLHO-K. RAAFLAUB-J. EMLEN (edd), *City-States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Ann Arbor 1991, pp. 589-602. Sui modelli classici di società per ceti e di Stato per ceti cfr., di recente, P. SCHIERA, Introduzione a *Società e corpi*, Napoli 1986; L. BLANCO, *La storiografia 'corporativa' e 'costituzionale' di Emile Lousse: osservazioni e linee di verifica*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIII, 1987, pp. 271-326.

Sono stati che riconoscono largamente privilegi, immunità, esenzioni, attraverso istituti come il feudo, i 'patti di signoria' (*Herrschaftsverträge*) e la variegata tipologia di concessioni che ben conosciamo. Connaturati alle loro 'burocrazie' sono, ancora, la venalità delle cariche, la corruzione, i diritti casuali, etc.; connaturati ai modi di amministrazione della giustizia sono da un lato gli interventi arbitrari, le lettere di grazia, le *sospensiones causarum*, etc.; dall'altro le innumerevoli strategie informali di composizione dei conflitti che essi riconoscono e spesso direttamente promuovono. È un sistema di istituzioni, di poteri e di pratiche, insomma, che ha fra le sue principali caratteristiche una sorta di programmatica permeabilità da parte di forze e intenzioni diverse (o, se vogliamo, 'private'), pur in un'unità complessiva di organizzazione politica. Sono tutti elementi che risultano fra loro intimamente legati e complementari, in un nesso difficilmente districabile, in un'unitaria *Verfassung*, riconosciuta, se non da una teoria politica che tende piuttosto a insistere su un nuovo concetto di sovranità[28], da una legittimata e diffusa pratica di governo. Distinguere in essi quanto vi è di 'privato' e quanto di 'pubblico' in senso moderno rischia di produrre anacronismi: la linea di demarcazione fra i due concetti non risulta ancora tracciata secondo le regole della geometria politica dell'assolutismo.

E a me sembra che proprio su questi aspetti dell'organizzazione politica abbiano puntato in particolare l'attenzione, in questi ultimi decenni, gli storici dello Stato del Rinascimento e dell'antico regime. Nella pratica della ricerca non mi sembra che il concetto di Stato normalmente assunto abbia comportato di necessità quelle connotazioni – di pienezza di sovranità, di assolutismo, di preminenza degli apparati pubblici, di accentramento, di coercizione, di esercizio del potere in nome di un interesse generale – che prima si discutevano; né che repubbliche e principati rinascimentali si siano studiati soltanto in una prospettiva teleologica di valutazio-

[28] Ma cfr. D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella dottrina politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992.

ne del grado di statalità, della crescita o affermazione di poteri sovrani. È una prospettiva quest'ultima che io ritengo peraltro del tutto legittima, anche a rischio di un appiattimento e di una distorsione di prospettive, quando si voglia affrontare il grosso problema cosiddetto della formazione dello Stato moderno; di quella forma di Stato che, bene o male, costituisce un carattere fondamentale della storia d'Europa[29]. Ma a me pare in ogni modo che più diffusa sia stata una concezione dello Stato semplicemente come luogo di mediazione e di organizzazione politica di forze diverse, di differenti attori e interessi, semplicemente cioè come «durevole forma di convivenza ordinata nell'unità politica»: senza che si volesse di necessità sottolineare una particolare qualità ed efficacia dei suoi poteri e della sua sovranità[30].

Fermarsi a polemizzare contro uno Stato 'immaginario', che esiste più come *fictio polemica* che come categoria interpretativa delle istituzioni d'antico regime, come si diceva, rischia di diventare uno sterile esercizio. Già parecchi decenni fa E. Sestan ponendosi il problema dello 'Stato' nell'alto medioevo, metteva in guardia contro la tendenza ad attribuire a quel concetto caratteristiche immutabili e perpetue, rilevando come esso acquisti «un significato concreto solo

[29] È un tema che richiederebbe ben più lungo discorso. Vorrei solo notare che l'esigenza di cogliere i caratteri specifici di una società in una fase determinata della sua evoluzione politica non esclude necessariamente l'altra esigenza, di studiare – su scala spaziale e temporale diversa – processi e trasformazioni che si svolgono in tempi più lunghi, e in ambiti più vasti. In anni recenti si è riacceso su questi problemi un ampio dibattito, in relazione a un vasto progetto di ricerca sullo Stato moderno, avviato dapprima in Francia dal CNRS e poi sostenuto dalla European Science Foundation (cfr. il volume già citato *Visions sur le développement des Etats européens*, anche per l'indicazione di altri volumi pubblicati o in corso di pubblicazione): un dibattito che mi pare ha mostrato come il problema possa essere affrontato al di fuori di vecchi schemi e teleologie, con novità di approcci.

[30] Come questi orientamenti siano penetrati nella ricerca si può vedere fra i tanti in due recenti rassegne già ricordate, diverse per impostazione, ma esaurienti e informate: il capitolo «Quelques observations sur l'historiographie des anciens Etats italiens» nel volume di J.C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane*, cit., pp. 13-51, e di M. FIORAVANTI la voce *Stato (diritto intermedio)*, cit., in particolare pp. 37 ss.

quando lo si determini temporalmente e qualitativamente insieme: lo stato sovrano moderno, lo stato feudale (e non feudale) medievale, lo stato-città antico, lo stato teocratico medievale, ecc. ecc. ... Ciò che importa è che si faccia, dirò, mente storica, e che, lo si dica espressamente o lo si sottintenda, non si perda mai di vista il significato tutto speciale che il segno esterno, il termine, ha nel determinato momento storico»[31].

4. Se è vero che il termine Stato per l'età del Rinascimento, o dell'antico regime è inteso con quei caratteri che abbiamo sopra accennato, una storia di esso – e di quell'apparato che *si è definito pubblico, di norme, istituzioni, poteri,* nelle sue strutture e nel suo funzionamento – mi pare non possa essere trascurata. Essa offre un disegno e un modello globale di organizzazione di una società (seppur da interpretare e da approfondire); e permette inoltre di cogliere il peso di altre forze, 'non statuali', 'private', estranee agli apparati di governo e alle loro intenzioni, e di valutarne il ruolo rispetto al sistema politico complessivo.

a. Ciò innanzitutto perché, come si accennava, gli stessi ordinamenti pubblici sono uno specchio – per quanto talora grossolano e distorto – delle forze in campo e del loro combinarsi in un'organizzazione politica. Un ordinamento, una costituzione, aiutano a capire che società abbiamo di fronte, anche nel caso di stati deboli (anche quando cioè la loro geometria istituzionale risulti nella pratica largamente deformata); offrono un riflesso significativo di quelle forze, e offrono un punto di vista privilegiato per individuarle.

[31] E. SESTAN, *Stato e nazione nell'alto Medioevo [1952]*, Napoli 1994^2, p. 23, cit. in G. GALASSO, *Stato e storiografia nella cultura del secolo XX*, cit., p. 114. Sestan aggiungeva inoltre: «Non sembra utile a nessun fine adottare una nuova terminologia che elimini la parola incriminata, per la ragione che il concetto che essa copre modernamente non quadra perfettamente con la realtà di altri tempi. Quest'inconveniente il termine 'stato' l'ha in comune con molti altri della terminologia storica corrente: chiesa, popolo, patria, legge, libertà, ecc. Ogni concetto ha una sua vita storica: il termine che lo esprime rimane o può rimanere intatto e immutato, comprende via via realtà concettuali mutanti e diverse».

In effetti le istituzioni d'antico regime, come si diceva, non danno espressione a un ordinamento incentrato solo sul principe, né richiamano l'attenzione dello storico solo sul 'centro' (e sulla centralizzazione, o su temi come burocrazia, amministrazione, incisività degli apparati, etc.). Nello studio delle istituzioni rinascimentali o d'antico regine trovano giustamente largo spazio le città, le comunità, i feudi, le corporazioni, gli ordini, i gruppi sociali: non solo nelle loro proprie forme politiche, ma per la loro complementarietà al principe e alla Dominante, e quindi come parte integrante degli assetti dualistici e 'cetuali' di quegli Stati. Quando E. Grendi nota che «l'analisi storico-politica della società territoriale non comporta soltanto una valutazione delle forze e degli strumenti di centralizzazione e di controllo messi in opera dalla metropoli (compresi quelli, per altro significativi, istituzionalizzati fra Cinque e Seicento)»; e aggiunge che «tale analisi richiede una considerazione attenta delle autonomie operanti sul territorio; sia al livello delle città e dei borghi, – cioè ai *loci* del policentrismo politico territoriale che governano le comunità amministrate – sia al livello delle singole comunità insediative che si distinguono come precise identità culturali operative»[32]: mi pare che sottolinei la fecondità di ricerche già da tempo avviate. E quando contrappone a questo «la prospettiva statalista, *dal centro*, che presuppone un sistema politico imperniato sullo stato», mi sembra che faccia riferimento a un concetto di Stato alquanto riduttivo come strumento di analisi storiografica, e molto forte invece per le valenze di cui lo carica.

Inoltre le istituzioni, proprio per la loro connaturata predisposizione alla deroga, alla grazia, all'immunità, come sopra si diceva, riflettono in larga misura margini di privilegio di corpi e persone, ambiti di autorità e di influenza diversi rispetto all'apparato e al sistema di poteri 'pubblici' ordinariamente riconosciuto. Sono quei caratteri 'contraddittori' spesso rilevati negli Stati rinascimentali per cui alla tendenza all'accentramento del potere fa da sistematico controcan-

[32] E. GRENDI, *Il Cervo e la Repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993, p. 3.

to il riconoscimento di posizioni di privilegio e di comunità, di speciali forze di azione politica: riconosciute, tuttavia, e talora legittimate e assunte nell'ambito di un più generale sistema di governo.

b. Non solo gli ordinamenti e le istituzioni riflettono, a me pare, alcune linee di fondo dell'organizzazione politica. Dagli apparati pubblici emanano poteri importanti: non tutti i poteri, e non poteri staccati dalle volontà e dalle intenzioni dei corpi che costituiscono la società. Ma la loro capacità di incidenza non è certo trascurabile. Nelle società rinascimentali e della prima età moderna funzionano magistrature e offici, variamente articolati; autorità che sovrintendono all'ordine e alla pace interna; un potere giudiziario che inquisisce, sentenzia, incarcera, multa, sequestra; un esercito che è insieme una macchina bellica, uno strumento di controllo interno, e un meccanismo di ascesa e di legittimazione sociale; un sistema fiscale che stabilisce imposizioni di tasse, definisce criteri di ripartizione e riscossione, procede alle esazioni; uffici di controllo sui meccanismi di provvista dei grandi benefici ecclesiastici, o sulle proprietà della chiesa. Anzi, nel Quattrocento l'assestarsi degli stati regionali, la definizione dei rapporti fra governo centrale, città soggette, feudi, comunità, ceti, corpi sociali, in forme nuove e diverse da quelle dello Stato cittadino, lo svilupparsi dei nuovi apparati pubblici (un «processo di progressiva costruzione statale» come scrive G. Tabacco, che si accompagna, in pari tempo, a «una ricerca più o meno consapevole di equilibri in una società pluralistica»[33]). Ed è un processo che continua in quella vivace dinamica delle istituzioni su cui E. Fasano ha richiamato spesso la nostra attenzione[34]. Un processo

[33] G. TABACCO, *Regimi politici e dinamiche sociali*, in S. GENSINI (ed), *Le Italie del tardo Medioevo. Atti del IV Convegno de Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo*, Pisa 1990, pp. 27-49, a p. 49.

[34] E. FASANO, *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 617-639; per i secoli XIV e XV cfr. in particolare G.M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale*, in *La storia*, a cura di N. TRANFAGLIA-L. FIRPO, II: *Il Medioevo*, t. 2, Torino 1986, pp. 689-724; e, dello stesso, con

inoltre favorito da quella dinamica propria di ogni organismo politico, teso a strutturarsi e a mantenersi quasi biologicamente, per gli interessi e le forze che intorno ad esso si raccolgono, e ad operare anche al di là delle intenzioni che lo hanno prodotto. Tutto questo ha come effetto di dar vita ad apparati pubblici più complessi, in posizione di maggior distacco rispetto alla dinamiche degli interessi e delle forze sociali, e di produrre una maggiore autonomia di intervento e di azione (e una maggiore capacità di influenza su strutture e dinamiche sociali e cetuali). Per quanto vasta e ramificata sia la rete dei poteri altri, delle pratiche politiche che condizionano o indeboliscono i poteri pubblici, per quanto resti limitata la facoltà del principe di regolare e disciplinare pratiche e comportamenti, l'apparato di governo acquista un ruolo crescente, e maggiore capacità di azione.

Ne è segno del resto la stessa lotta che si combatte intorno a onori, uffici, benefici: perché se è vero che il controllo di essi è segno del successo di forze 'private' di fronte a intenzioni pubbliche – e da ciò si misura la forza di famiglie, parentele, fazioni, l'efficacia delle loro strategie – quelle lotte sono anche segno dell'importanza vitale che si attribuisce a posizioni pubbliche di potere come strumenti di ulteriore affermazione e potenziamento.

5. Se dunque nelle istituzioni e pratiche di governo si riflettono in maggiore o minor misura quelle intenzioni pubbliche dette sopra con intenzioni private, in un intersecarsi reciproco; e le istituzioni non sono solo il riflesso, ma espressione più o meno diretta di interessi e gruppi 'privati': allora il tener conto di questo intersecarsi, e della misura in cui avviene, da un lato aiuta a comprendere i caratteri diversi che volta a volta gli stati assumono; dall'altro lato aiuta a comprendere le particolari e via via diverse forme di organizzazione che ne derivano agli interessi e alle forze private, nel loro rapporto con gli apparati pubblici.

riferimento all'area veneta, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel quattrocento*, Verona 1992.

Spunti di ricerca particolarmente interessanti mi sembrano appunto quelli che cercano di vedere gli apparati di governo, nelle loro caratteristiche e nella loro efficacia, in relazione alla loro capacità di rispondere o meno a significativi interessi privati (nella inevitabile reciproca intersezione) con effetti volta a volta di rafforzamento o di indebolimento delle strutture pubbliche, di ri-orientamento, rispetto al 'pubblico', di interessi privati.

In alcune situazioni sembra determinarsi una sorta di osmosi che finisce per rafforzare l'azione dello Stato e degli apparati pubblici. Questi appaiono più incisivi quando risultano espressione forte o quasi diretta di interessi privati e collettivi, in un intreccio assai stretto. La presenza del privato nel pubblico, ha effetti di rafforzamento degli apparati di governo, e del sistema politico. Ciò avviene ad esempio là dove sono messi in opera strumenti di consenso che raccolgono intorno all'autorità del principe e alla forza del suo apparato singoli personaggi o gruppi, attraverso favori, grazie, pratiche di clientelismo[35]. Ovvero ciò può avvenire su un piano più generale, quando in forme analoghe si legano allo Stato gruppi più vasti o interi ceti. Mi riferisco a fenomeni come certe forze di corruzione, tollerate come strumento per superare forme di legislazione chiuse ed arcaiche; o alla venalità delle cariche, come forma di disciplinamento e controllo di ceti di officiali, anzi, come strumento della creazione stessa di un gruppo sociale che trae la sua legittimazione sociale dall'esercizio di funzioni pubbliche. Ancora più vasti sono gli effetti di coesione e di consenso prodotti dalla distribuzione di cariche (e di benefici ecclesiastici) all'interno di *élites* chiuse di governo, come nelle aristocrazie delle Repubbliche rinascimentali: deprecate pratiche di malgoverno che po-

[35] Sulla Toscana medicea (campo privilegiato per questo tipo di ricerche) cfr. ad esempio J.W. CONNELL, *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in «Società e Storia», XIV, 1991, pp. 523-543; P. SALVADORI, Introduzione a Lucrezia TORNABUONI, *Lettere*, a cura di P. SALVADORI, Firenze 1993, pp. 3-45; L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze 1991.

trebbero essere più correttamente intese e più storicamente valutate come elementi di coesione, di consolidamento dello Stato[36]. Ovvero, sempre in quelle Repubbliche, si è notato come l'impianto di debiti pubblici avesse la capacità di creare una relativa solidarietà fra utile individuale – seppur di una cerchia ristretta – e interesse pubblico, finalizzati l'uno e l'altro a obiettivi comuni, e garantiti da assetti politici che riservavano il governo del debito e della finanza statale agli stessi prestatori[37]. Analoghe valenze poteva avere la creazione di strutture militari che associavano gli interessi della nobiltà agli interessi delle monarchie della prima età moderna[38]. Sono situazioni che, al di là delle valutazioni che possono suggerire in termini di morale pubblica o di spirito civico, possono coagulare intorno allo Stato interessi e consensi.

Allora si può concludere – ad es. con W. Barberis, al termine della sua ricerca sulle strutture militari del Piemonte sabaudo, e sul ruolo che in esse esercita la nobiltà – che «lo stato è il personaggio chiave di questa particolare trama

[36] Queste pratiche sono state recentemente sottolineate ed enfatizzate nella loro contraddittorietà con il forte senso dell'interesse pubblico e con le ideologie civiche che, secondo la storiografia del repubblicanesimo civico, sarebbero state nobilmente coltivate all'interno delle aristocrazie cittadine tardomedievali; in particolare il patriziato veneziano, già celebrato per la sua disinteressata osservanza delle 'sacre leggi', risulta smascherato nella sua utilitaristica ipocrisia, nelle sue pratiche venali, nelle anguste strategie familiari messe in opera, nello sfruttamento parassitario di uffici e benefici. Cfr. D.E. QUELLER, *The Venetian Patriciate: Reality versus Myth*, Urbana 1986; F. GILBERT, *The Pope, his Banker and Venice*, Cambridge (Mas.) 1980. Sul crollo di questi e altri 'miti' della storiografia su Venezia cfr. J.S. GRUBB, *When myths lose power. Four decades of Venetian historiography*, in «Journal of Modern History», 58, 1986, pp. 43-94.

[37] M.B. BECKER, *Economic Change and the Emerging of Florentine Territorial State*, in «Studies in the Renaissance», XX, 1966, pp. 7-39; S. BERTELLI, *Il potere oligarchico*, cit., pp. 135 ss. Su questi aspetti della gestione del debito pubblico a Venezia cfr. M. KNAPTON, *Guerra e finanze*, in G. COZZI-M. KNAPTON, *La repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986, pp. 311-312.

[38] Un esempio in W. BARBERIS, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino 1988.

piemontese, così come, in controluce, della più generale vicenda italiana. Ma non lo stato parzialmente immaginario che la storiografia ha voluto definire moderno, laddove apparati di funzionari sono sembrati dar forza concreta alla incontrastata volontà di un sovrano. Lo stato, viceversa, che effettivamente riuscì a darsi lo schermo d'una sua persona ficta: quello, cioè, in cui parve possibile integrare 'il particolare' di molti interessi privati nel 'generale' di un accettato interesse pubblico»[39].

In altre situazioni, dove quest'osmosi non si realizza, o si realizza solo in scarsa misura – in ordinamenti meno organici e strutturati di quelli sabaudi, o veneziani – sembra avvertirsi da un lato, una maggior debolezza di strutture statali, e, dall'altro, diverse e più contrastanti forme di organizzazione degli interessi particolari. È il caso di Milano alla fine del Quattrocento, nell'età della crisi sforzesca, quando cioè i ceti dirigenti urbani, in conseguenza del lungo processo di esclusione e di estraniazione dalle funzioni di governo della città e dello Stato, non identificano le fortune e la conservazione del loro 'stato' con le fortune della dinastia, e mirano piuttosto a patteggiare con le dominazioni che si succedono per ottenere spazi particolari di autonomia e di privilegio (processo che gli assetti costituzionali puntualmente riflettono)[40]. È il caso emblematico della provincia ligure, con l'autonomia delle sue comunità, e con la sua forte organizzazione fazionaria – come in tempi recenti è stato ben sottolineato da ricerche importanti, che hanno fatto anzi della Liguria periferica una sorta di terreno privilegiato per questo tipo di analisi[41]. Anche quelle forme di

[39] W. BARBERIS, *Tradizione e modernità: Il problema dello Stato nella storia d'Italia*, in «Rivista storica italiana», CII, 1990, pp. 243-276, a p. 254.

[40] G. CHITTOLINI, *Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco*, in *Milan et les Etats burguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Age et Renaissance (XIVe-XVIe siècles)* (Pubblication du Centre Européen d'Etudes Burguignonnes, 28), Bâle 1989, pp. 21-34.

[41] O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.

organizzazione politica tuttavia avvertono significative influenze da parte del governo centrale, e non sembra si possano capire, nelle loro dinamiche interne, senza tener conto del ruolo degli apparati pubblici, e della loro capacità di incidenza, che si manifesta attraverso pratiche di mediazione dei conflitti, riconoscimenti di preminenze e di gerarchie, etc.[42]. È un'incidenza che quelle stesse ricerche mettono in luce, sottolineando anzi il ruolo delle fazioni come elementi costitutivi del sistema politico complessivo dello Stato ligure – quando a questo sistema complessivo si volesse prestare attenzione – o anche di potenziali strumenti di governo nelle mani della Repubblica e dei suoi ceti dominanti: secondo una prassi, del resto, variamente applicata negli stati rinascimentali[43].

Sono fenomeni, insomma che si possono leggere in prospettive diverse. Certo è essenziale una lettura che sottolinei – in questo intersecarsi di pubblico e di privato – la forte 'presa' del privato sul pubblico, anche in età che pure vedono nuove forme di Stato. È il fenomeno che già una decina d'anni fa sottolineava uno storico del diritto, M. Bellomo, a proposito dei rapporti fra gruppi di potere e Stato: «E quanto più si forma o si riforma un potere unico e unitario di un ordinamento a larga base territoriale, e questo si presenta nelle linee fisionomiche come stato moderno, tanto più i gruppi di potere si innestano in esso: se le consorterie e i casati smettono il vecchio abito, e vestono i colori del prin-

[42] Molti spunti in C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia*, cit. Sulla conflittualità come carattere endemico delle società d'antico regime cfr. G. POLITI, *I dubbi dello sviluppo. Rilevanza e ruolo del mondo rurale in alcune opere recenti (secoli XV-XVIII)*, in «Società e storia», V, 1982, pp. 367-389.

[43] Sul rapporto fra fazioni e autorità statale in un'altra vallata appenninica cfr. ora D. ANDREOZZI, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano 1994. Sul manifestarsi di fenomeni di 'mediazione' «nella formazione dello stato assoluto rinascimentale, nella progressiva 'monopolizzazione' della violenza (in termini eliasiane e foucaultiani), che è segno precipuo del rafforzarsi di un'autorità centrale» cfr. S. BERTELLI, *Potere e mediazione*, in S. BERTELLI (ed), *La mediazione*, cit., pp. 11-17, a p. 14.

cipe, esse tuttavia non si sciolgono né si riconoscono interamente negli interessi, nelle ambizioni, nelle prospettive, nei programmi del principe. E insomma, se prima avevamo gruppi di potere non coordinati e non incardinati in uno stabile schema di relazioni, ora quei gruppi di potere si trasformano, colgono l'utilità di un nuovo rapporto con un ordinamento assunto a strumento ed a campo di nuove fruttuose operazioni, e mentre conservano e riplasmano molte delle originarie potenzialità di azione autonoma si innervano nelle linee portanti, centrali e periferiche, di una struttura costituzionale unitaria, di quella struttura che continuiamo a chiamare stato moderno»[44].

D'altra parte gli aspetti che queste ricerche stesse mettono in luce – il collegarsi di quei poteri a un ordinamento complessivo, e il loro innervarsi nelle linee portanti di esso – mi sembrano di grande significato anche in una lettura diversamente orientata, attenta all'organizzazione e all'ordinamento costituzionale complessivo. Se ne ricava il senso di una mutata dialettica «pubblico/privato», a un livello di maggiore complessità, in una dimensione più ampia; il senso di un ordinamento statale che ne trae caratteristiche nuove, in cui le istituzioni risultano più capillarmente coinvolte e più ampiamente interattive, traendo dal loro ruolo una più forte legittimazione e una maggiore autorità: elementi tutti che permettono di cogliere la fisionomia specifica di quel sistema politico nelle sue coordinate storiche, le sue differenze rispetto ad altri, i processi di mutamento che sono intervenuti.

6. Una storia dello Stato – nel senso ora accennato, di un sistema di istituzioni come ordito di fondo[45] su cui si in-

[44] M. BELLOMO, *Poteri dei gruppi e gruppi al potere dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, in *Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana. Atti del Convegno nazionale, Roma, Accademia dei Lincei, 20-22 maggio 1985*, Padova 1986, pp. 79-90, p. 90.

[45] 'Istituzioni' nel senso ampio che al termine è attribuito ad es. in G. TABACCO, *Lo studio delle istituzioni medievali in Italia*, in *Convegno dell'Associazione dei medievalisti italiani, Roma 31 maggio-2 giugno 1975*, Bologna 1976, pp. 27-28.

trecciano in reciproca interdipendenza forze e intenzioni diverse; non secondo il concetto fortemente valutativo che all'inizio si evocava – mi sembra allora che possa essere una storia ben reale, tutt'altro che sempre uguale a se stessa, e non necessariamente teleologica, ma capace di offrire parametri essenziali per valutare l'evoluzione dell'organizzazione politica della società. Interessi e pratiche che mutano nel tempo – perché espressione di gruppi via via diversi, con contenuti diversi – danno vita a istituzioni e ordinamenti che a loro volta conoscono trasformazioni rilevanti e significative. Un ordinamento cittadino riflette una certa società nel Duecento, una società diversa nel Quattrocento; uno Stato principesco come quello sabaudo o quello sforzesco sono espressione di società ancora diverse. Le istituzioni riflettono il mutare delle forze politiche, riflettono il mutare dei ceti e gruppi portatori di interessi, la diversa natura degli interessi medesimi – dai più elementari, di tutela delle persone e dei beni, ai più forti, dei protagonisti che via via cercano di imporsi –, le diverse forme di organizzazione che quegli interessi trovano: nel loro diverso peso, ai diversi livelli, in posizione di preminenza gli uni e di subordinazione gli altri, ora in assetti più stabili, ora più conflittuali; in un combinarsi che varia, e dà origine a diverse dislocazioni dei poteri, ad ordinamenti e ad apparati pubblici via via differenti. Tutto ciò può offrire appunto una prospettiva utile, anzi un osservatorio privilegiato, dell'evolversi dei sistemi politici. Certo, non sarà sufficiente limitarsi a una storia esteriore delle istituzioni, ma occorrerà tenere volta a volta presenti le strutture di aggregazione, le intenzioni, le pratiche di potere formalizzate e non formalizzate, espresse dalla società, in quell'interagire che abbiamo detto fra 'pubblico' e 'privato' (come si richiede, del resto, nella lettura di ogni forma di Stato, anche di altre epoche ed ambiti geografici).

In particolare ciò vale per il periodo di cui ci occupiamo, dal XIV al XVI secolo, in cui mi pare si possa riconoscere, come prima si diceva, quel fenomeno di separazione crescente dell'apparato ufficiale del potere dalle dinamiche della società, in un processo di crescita e potenziamento di strutture

pubbliche[46]. Un ordinamento e un apparato, se si vuole, che continuano a funzionare nella logica di una mediazione delle forze politiche e di combinazione degli interessi, ma che certamente – di fronte a società e strutture politiche più complesse, con interessi diversi, con gruppi diversi che interagiscono più strettamente[47] – richiedono e presuppongono uno spazio crescente di organizzazione e di mediazione, e, correlativamente, una maggiore «Herrschaftsintensität», se vogliamo usare il vecchio concetto di Otto Hintze.

Tutto ciò sollecita, mi sembra, una considerazione adeguata per le nuove strutture e i nuovi poteri che si mettono in opera; tanto più che istituzioni e pratiche di governo difficilmente si limitano a riflettere l'interesse dei singoli e dei particolari senza distorsioni. L'organizzazione che lo Stato dà delle forze e degli interessi privati è qualcosa di diverso dalla loro somma aritmetica; istituzioni e apparati si pongono con una loro fisionomia specifica e autonoma, con nuovi fondamenti di legittimità, con ambiti nuovi di intervento e di azione.

Soffermandosi a considerare la progressiva assunzione di prerogative sovrane da parte del comune di Firenze fra Tre e Quattrocento, e la riflessione politica e giuridica che intorno a ciò si sviluppa, R. Fubini ha parlato di «anticipazioni rivoluzionarie in senso statale» rivendicando la «piena modernità degli stati italiani del Quattrocento»[48]. Di tutto questo – e di cosa sia 'moderno', o 'statale' – si potrà e si dovrà discutere: ma sono certamente aspetti nuovi e caratterizzanti dei sistemi politici rinascimentali.

[46] G. TABACCO, *Regimi politici e dinamiche sociali*, cit.; G.M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale*, cit., pp. 700 ss.; R. FUBINI, *Italia quattrocentesca*, cit., pp. 27 e ss., pp. 35-37.

[47] In quel processo di *Verdichtung* (o forse di «Steigerung der politischen Intensität», secondo l'altra espressione di G. Oestreich) che conosce tutta la società tardo medievale: cfr. P. MORAW, *Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter, 1250-1490*, Berlin 1985; e, in un'altra prospettiva, G. HARRISS, *Political society and the Growth of Government in late Medieval England*, in «Past & Present», n. 138, 1993, pp. 28-57.

[48] R. FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, rispettivamente pp. 28 e 36.

II. *Altri modelli?*

1. Il termine 'privato' è usato non solo a definire forze, interessi e pratiche che si contrappongono a un ordinamento e a un apparato 'pubblico' (ordinamenti e apparati che verrebbero quindi ad essere riconosciuti come esistenti). Esso è spesso evocato contrastivamente a suggerire la prospettiva di un'organizzazione sociale e politica fondata su strutture non pubblicistiche, e che non facciano riferimento al concetto di Stato (o a un concetto di pubblico e di diritto pubblico nati in relazione al concetto di Stato, ma non adatti a una società, come quella medievale e rinascimentale, che non conoscerebbe la dicotomia pubblico/privato, e richiede di essere viceversa intesa *iuxta propria principia*). Al centro del quadro dovrebbero allora porsi non le istituzioni pubbliche e gli apparati statali, ma le strutture e i meccanismi interni di funzionamento di quella società, con categorie idonee a darci il disegno reale e concreto delle forze, delle dinamiche in atto, della trama vera delle relazioni e dei poteri.

Si pone cioè la questione di un *altro modello*, 'senza Stato', in cui non si diano un diritto, un ordinamento, un potere pubblici da vedere come altri e diversi rispetto a poteri e diritti privati: un modello alternativo di organizzazione politica fondato su un insieme di rapporti 'privati'. Se si postula, ad esempio, una struttura politica articolata sulla base di parentele, fazioni, gruppi, organizzata sulla base di sistemi di relazioni e meccanismi di potere di natura privata, una società che un'analisi in termini di istituzioni pubbliche e di Stato non riuscirebbe a descrivere adeguatamente, si pone il problema di vedere come tutto ciò si componga in un ordinamento complessivo (e non 'statale'), nell'intrecciarsi dei diversi sistemi di rapporti e dei diversi ambiti di autorità e di potere; un ordinamento che comprenda anche le autorità e i poteri che in altri contesti si definirebbero 'pubblici', ma non dicotomicamente contrapposti gli uni agli altri, bensì ricomposti secondo una nuova logica[49].

[49] Sarebbe interessante anche discutere sugli sviluppi che prospettano quelle ricerche sulla storia del diritto – o meglio, delle dottrine giuridi-

Ciò, beninteso, quando si voglia cercar di cogliere (non è l'unica prospettiva praticabile) le strutture complessive di organizzazione politica di quelle società; non solo individuare, ad esempio, gli interessi in gioco e le forze in campo, la natura e i meccanismi delle relazioni, ma vedere come tutto questo si componga in un quadro unitario, a livello non solo locale, ma in insiemi più vasti, sulla base di riconoscibili regole di funzionamento e di evoluzione. Era questo l'obiettivo a cui aspirava la vecchia 'storia dello Stato', nel suo sforzo di ricostruire sistemi politici unitari[50], identificabili attraverso istituzioni caratterizzanti, e nel suo tentativo di delineare il succedersi di tipi di Stato diversi (ad es. Stato feudale, Stato per ceti, Stato assoluto).

È un'esigenza che mi pare conserva molti motivi di validità: perché, se certamente risultano inadeguate le categorie del-

che – della prima età moderna, che hanno sottolineato il ricorso assai frequente in tale dottrina a istituti e concetti di diritto privato per dar conto di istituzioni, rapporti, funzioni che la storiografia otto-novecentesca avrebbe proposto in termini pubblicistici. Mi sembra che proprio l'assenza della moderna categoria di pubblico (e il ricorso a concetti privatistici dilatati a nuovi significati) non possa non impedire a quella dottrina di riconoscere in termini appropriati realtà che pure erano efficacemente operanti, e mal omologabili a un diritto privato. Come nota Mannori (*Per una preistoria della funzione amministrativa*, cit.) la dottrina non sa definire una specifica 'funzione amministrativa' allo Stato d'antico regime, a cui pure riconosce importanti compiti amministrativi (p. 324); e lo stesso autore nota poi «il totale disinteresse – quando non il consapevole rifiuto – della cultura giuridica d'antico regime a ricondurre l'attività di soddisfazione completa dei pubblici interessi a una tipologia funzionale unitaria distinta rispetto all'amministrazione della giustizia da un lato e alla gestione del patrimonio privato del corpo politico dall'altro. Rilevando parallelamente un buon livello di consapevolezza da parte dei giuristi nel collocare entro queste due categorie le principali fattispecie che poi saranno ricomprese nell'ambito della funzione amministrativa» (p. 500). Mi pare risulti la difficoltà a esprimere il nuovo di poteri, funzioni e aggregazioni che fuoriescono da quegli schemi. Cfr. anche in questo volume A. DE BENEDICTIS, *Consociazioni e «contratti di signoria» nella costruzione dello Stato in Italia*, pp. 591 ss.

[50] Una unità che Otto Brunner sottolineava nel suo concetto di Stato rilevando inoltre la difficoltà ad abbandonare quel concetto «senza il pericolo di trascurare il momento della unità e ordine politico» (*Terra e potere*, cit., p. 158).

lo Stato moderno, è anche vero che dovrebbe essere possibile immaginare strutture globali di organizzazione politica, pur altrimenti articolate e fondate; chiedersi come si debba concepire un ordinamento politico complessivo e come (secondo quali parametri) se ne debbano vedere i modi e gli stadi di evoluzione. Un esigenza valida, anche per evitare il rischio di isolare i vari elementi del quadro, e perdere di vista l'insieme, in cui i diversi protagonisti agiscono, e i vari meccanismi funzionano (secondo regole specifiche e via via differenti), tanto da non poterne poi misurare, su un piano complessivo, il ruolo effettivo e l'incidenza; ovvero al fine di coglierne la specificità rispetto ad altri sistemi politici di età diverse pure basati su strutture e meccanismi simili (dalle società 'feudali' al mondo delle multinazionali o delle grandi *lobbies* finanziarie dei nostri tempi).

È l'esigenza – per intendersi con un esempio – cui mi pare si sia sforzato recentemente di rispondere Paolo Prodi nella sua ricerca sul giuramento, allorché delinea una sorta di modello della società tardomedievale[51]: un modello che, valendosi largamente di prospettive e acquisizioni della *Verfassungsgeschichte*, giunge a prospettare un quadro organico delle strutture politiche di quel periodo, e ciò sulla base di rapporti di diritto privato, anzi senza distinzione fra pubblico e privato. Tra la metà del XIII e la metà del XV secolo si avrebbe l'apogeo di quella che Prodi chiama la 'società giurata' o meglio 'corporata': società in cui «la gestione del potere è frammentata in un *continuum* che non conosce alcuna cesura tra la sfera del privato e quella del pubblico», ed il giuramento appare come «lo strumento fondamentale per la trasformazione in diritto delle realtà di fatto, il baricentro dell'equilibrio generale di un sistema in perpetuo movimento» (p. 161). Il quadro che Prodi offre è quello di una società formata da una rete complessa di rapporti personali (si ripropone il concetto di *Personenverbandstaat*, in accezione brunneriana), orizzontali e verticali, che danno

[51] P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

vita a una pluralità di corpi sociali (gruppi famigliari, associativi e di soggezione insieme), intrecciati fra di loro, cementati da patti giurati.

Corpi sociali che sono anche corpi politici, per una situazione di 'sovranità diffusa' la quale può esprimersi «attraverso la rete dei giuramenti, che si evolvono dai più elementari rapporti di fedeltà a convenzioni sempre più complesse e articolate dalle associazioni private ai patti di signoria, ai trattati internazionali» (senza distinzione fra queste ultime e altre forme di convenzioni giurate, e senza che si possano ad esempio «considerare di natura diversa i trattati internazionali in cui si intrecciano politiche dinastiche, dai patti matrimoniali normali»; p. 199): una rete di giuramenti che costituisce «non una limitazione dei poteri statali ma il loro scheletro e la loro ossatura» (p. 205); perché «le leggi e le libertà [quelle che il sovrano giura di osservare nel giuramento dell'incoronazione] non sono astrazioni o rigidi privilegi, ma l'insieme di questi patti giurati» (p. 202). Una 'sovranità diffusa' che stempera e annulla le cesure fra sociale e politico, e che crea quella sorta di *continuum* fra la sfera del privato e quella del pubblico a cui si è fatto riferimento.

È una prospettiva che a me pare interessante perché pone al centro del discorso non le istituzioni pubbliche, ma questo sistema primario di relazioni da cui le istituzioni derivano e indica nel contenuto dei patti che la organizzano la via per ritrovare concretamente momento per momento *i contenuti del politico*, se così si può dire: le questioni di fondo via via diverse intorno a cui la società trova i suoi punti di equilibrio e le sue strutture di organizzazione – di contro alle astrazioni di un vago concetto di potere. Essa inoltre coerentemente riporta il ruolo dello 'stato' e degli apparati 'pubblici' a quello di *uno dei tanti* ruoli di autorità e di potere fra quelli che il sistema dei patti giurati mette in opera (ruolo non qualitativamente diverso da altri se non per il numero dei 'giurati' che lo riconoscono e per la forza con cui sa volta volta esercitarsi). Al di là delle discussioni e degli eventuali dissensi che questo modello può suscita-

re[52] non si può non rilevarne la singolare organicità, e la capacità di proporre un quadro unitario e coerente dell'organizzazione politica della società tardomedievale.

2. Ma intorno a questi problemi, del resto – come concepire cioè una storia politica secondo categorie nuove e distinte da quelle della storia politica tradizionale – si riscontra oggi un intenso lavorio di riflessioni e dibattiti. Io mi limiterò a proporre un punto alla discussione del seminario: il fatto che questa esigenza di modelli organici, che mettano in luce i nessi interni, gli svolgimenti lunghi e i meccanismi di evoluzione non risulta fortemente avvertita, e neppure largamente condivisa, oltre che raramente soddisfatta[53].

Mi pare che si rifletta in ciò quel clima di diffidenza verso modelli generali cui prima si faceva riferimento. Anche quando non ci si voglia limitare a «una sorta di degustazione antiquariale del passato»[54], come talvolta si propone, e non si rinunci al bisogno di trovare categorie di orientamento e moduli di interpretazione, l'esigenza di ritrovare le linee di

[52] In particolare, a me sembra, per quanto riguarda la capacità che questo 'tessuto' di relazioni giurate avrebbe di creare un concetto alto di sovranità. E va ricordato inoltre che il quadro si riferisce specificamente ai secoli XII-XV, mentre proprio nei secoli XV e XVI si sostituirebbe ad esso un modello diverso e 'statale' (P. PRODI, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 227 e ss.).

[53] Considerazioni analoghe svolge Sharon Kettering a conclusione di una rassegna di ricerche sul clientelismo. Essa nota come queste appaiano orientate piuttosto in relazione a una «behavioral perspective, and far less in its relation to the political system»; e correlativamente la Kettering rileva nello studio dei sistemi 'patrono-cliente' una certa discrasia fra un 'livello locale' e un 'livello nazionale', per la limitata attenzione al clientelismo «as a form of linkage between one and another: we have relatively little systematic information about how this micro-level analysis feeds into and affects the processes and actors that are visible at the national level of political life» (Sh. KETTERING, *The Historical Development of Political Clientelism*, in «Journal of Interdisciplinary History», XVIII, 1988, pp. 419-447, a p. 447).

[54] *Introduzione* a G. VATTIMO-P.A. ROVATTI (edd), *Il pensiero debole*, Milano 1983, p. 11.

un modello complessivo è poco avvertita[55], e sacrificata senza soverchio rincrescimento al policentrismo della ricerca, al gusto di aprire cantieri nuovi, di individuare le forze in campo e gli interessi in gioco, la natura e i meccanismi delle relazioni. E se tutto ciò «non fa presagire una ricomposizione unitaria di sintesi»[56], comporta tuttavia il vantaggio di aprire piste di ricerca non ancora battute, di superare secolari silenzi della storiografia[57].

In ogni caso quell'allargamento e arricchimento degli orizzonti, quella attenzione al politico nelle sue forme ed emergenze più capillari e disperse che prima si diceva rende oggettivamente più difficile ricomporre quadri vasti e unitari. Se il politico pervade di sé tutto l'universo delle relazioni pubbliche e private, se tutto è politico, come si ricordava all'inizio, risulta più difficile identificare strutture glo-

[55] In questo senso mi pare anche M. MAZZA, *La storia romana*, cit., a proposito degli studi romanistici: «E tuttavia sembra avvertirsi la mancanza di una proposta generale, di un'ipotesi di fondo metodologicamente e storiograficamente unificante – di un 'paradigma', insomma, nel senso in cui questo termine è usato dagli storici del pensiero scientifico». Anche se, come aggiunge Mazza, «questa assenza di un 'paradigma unificante' e la realtà di un progetto culturale frastagliato, flessibile ('debole', nel senso in cui Vattimo e seguaci adoperano il termine) può essere considerata una segreta forza, proprio per il suo policentrismo, la sua articolazione con ideologie e valori diversi, la sua incapacità o rifiuto di costruire miti complessivi e mode» (p. 103). Cfr. anche O. CAPITANI, *Crisi epistemologica e crisi di identità*, cit.

[56] E. GRENDI, *Del senso comune storiografico*, in «Quaderni storici», XIV, 1979, pp. 698-707, alle pp. 702-703: «Laddove ieri il lavoro storico era concepito come un contributo parziale a un disegno comune, e caso mai, si lamentava l'inanità del procedere per monografie ai fini di una sempre più improbabile ricostruzione unitaria (secondo la metafora di un insieme che risulta da tanti tasselli), oggi questa prospettiva viene abbandonata e la ricerca si frammenta in una crescente varietà di campi, ciò che comporta ipso facto la rivendicazione di tutte le rilevanze e il rifiuto implicito a porle in gerarchia».

[57] «Ma sono in effetti i secolari silenzi della storiografia ad essere via via superati e accanto al pubblico si ricostruisce, per usare una banale distinzione oggi di largo uso, il privato; accanto all'eccezionale, il quotidiano, il vissuto; accanto all'azione il mentale, o la mentalità e il sentimento» (*ibidem)*.

bali secondo cui le diverse forme del politico si dispongano in un sistema unitario.

L'identificazione di forme e di aree di potere particolarmente significative – la corte, ad esempio, con il suo largo diramarsi di relazioni cortigiane – ha suggerito talora la possibilità di ricavarne modelli più ampi; modelli tuttavia che stentano a risultare così generali e articolati da potersi proporre come schemi complessivi dell'organizzarsi delle società rinascimentali[58].

E altri problemi si pongono per quelle indagini che hanno adottato una 'scala piccola' di partenza, come è per le ricerche cosiddette di microstoria, uno dei settori più vitali oggi in Italia: ricerche in cui, tuttavia, mi pare che la misura stessa del campo d'indagine prescelto renda di difficile soluzione il problema dei rapporti e dei nessi – su quel piano di storia politica che qui ci interessa – fra le situazioni particolari via via studiate e i sistemi più vasti di cui esse fanno parte. Il passaggio dagli ambiti circoscritti o segmentati che le singole diverse prospettive d'indagine si propongono, come loro propri e specifici, a un contesto più vasto, in cui appunto i diversi elementi siano composti e intellegibili nell'assetto politico complessivo, mi sembra risulti non sempre agevole. Se «l'osservazione microscopica *ci mostra* cose che prima non erano state osservate»[59] non risulta facile tuttavia trasporne e generalizzarne i risultati su una scala più ampia: la modifica della scala modifica inevitabilmente anche l'oggetto[60].

Anche per quanto riguarda il problema della evoluzione diacronica, del succedersi di strutture diverse di organizza-

[58] E. FASANO GUARINI, *Modellistica e ricerca storica. Alcuni recenti studi sulle corti padane del Rinascimento*, in «Rivista di letteratura italiana», I, 1983, pp. 605-34; G. CHITTOLINI, *Stati padani, 'Stato del Rinascimento': problemi di ricerca*, cit., pp. 21-22.

[59] G. LEVI, *A proposito di microstoria*, cit., p. 115.

[60] Sulle difficoltà del passaggio di scala cfr. B. LEPETIT, *Storia: questioni di scala*, in «Società e storia», XVI, 1993, pp. 849-871.

zione politica, si pongono gravi difficoltà. Innanzitutto la possibilità di accedere a una 'prospettiva dinamica' contrasta col fatto che l'approccio etnografico descrittivo conduce più spesso a «un'impostazione strutturale, implicita del resto nella stessa nozione di modello»[61]. Ma, in generale, si diffida da quelle 'prospettive teleologiche' cui prima si faceva riferimento, da un ordinamento cronologico suggerito da uno storicismo «selettivo e teleologicamente contraddittorio con la storicità delle esperienze», o da quella «gerarchia tradizionale delle rilevanze», che da tale storicismo, o da un deteriore senso comune storiografico, deriverebbe[62]. E il problema di una evoluzione cronologica secondo una serie ordinata di fasi si trova semmai riformulato nel «problema della circolarità delle esperienze» dei meccanismi «del mutamento e dell'innovazione», ovvero in quello di una «integrazione dei piani del processo storico»[63].

In questo quadro l'esigenza di una visione ampia, o di una ricostruzione ordinata di fasi (o, nei vecchi termini, la domanda: quali sono i caratteri di fondo dell'organizzazione politica di una società, in una certa area, in un certo periodo, rispetto ad altri periodi e ad altre società) rischia di suonare anacronistica, riflesso di vecchie abitudini mentali. Non so se queste domande e queste esigenze sono valide e fondate, se possono essere tranquillamente disattese; o se invece, come credo, attendono di essere riformulate in termini nuovi, più convincenti: capaci in ogni caso di offrire sia una prospettiva ampia di visione, sia il senso dell'evoluzione e del mutamento, che resta il compito specifico del lavoro dello storico.

[61] E. GRENDI, *Il Cervo e la Repubblica*, cit., p. XIII. Cfr. anche C. GINZBURG-C. PONI, *Il nome e il come: scambio ineguale e mercato storiografico*, in «Quaderni storici», XIV, 1979, n. 40, pp. 181-190.

[62] E. GRENDI, *Del senso comune storiografico*, cit., p. 703.

[63] *Ibidem*.

Consociazioni e «contratti di signoria» nella costruzione dello Stato in Italia

di *Angela De Benedictis*

Su quanto sia ancora valida, oggi, una prospettiva di ricerca di storia dello Stato, la relazione di Giorgio Chittolini mi trova personalmente concorde; e come più che mai oggi (ma già da un qualche ieri) si possa parlare di Stato senza doverne necessariamente usare un concetto «forte» ci è stato detto, d'altra parte, dall'introduzione di Pierangelo Schiera.

E se l'esigenza di Chittolini (che pure condivido) è quella di conoscere le strutture globali dell'organizzazione politica e di comprenderne il funzionamento nel loro intersecarsi, allora io credo che possa essere utile, rovesciando il discorso di chi vede nell'antico regime sostanzialmente un insieme di rapporti privati, il ripercorrere linee storiografiche che, per quanto tra loro diverse, hanno però ugualmente sottolineato quanto ampio fosse lo spettro di poteri che continuavano a voler essere «pubblic» e come questi pensassero la loro relazione con la parte del principe e dei suoi apparati. Quella parte che, da un certo periodo in poi, cominciò a muoversi effettivamente (nel senso indicato da Schiera) nella direzione di ridurre a privati tutti quei poteri che pure ad essa facevano riferimento.

Tra queste linee storiografiche non si può, dato il tema, non riferire per prima quella che, pur non essendo italiana, già da tempo è stata determinante nella discussione sul problema dello Stato proprio in riferimento al rapporto tra privato e pubblico (I). Non occasionalmente collegato a questo primo percorso storiografico è il secondo, italiano e fortemente ancorato ad una dimensione internazionale di storia comparata. Ed intendo proporlo all'attenzione per cercare di suggerire una possibile risposta ad un problema centrale nella

relazione di Chittolini: quello degli elementi costitutivi e delle regole di funzionamento sulla base dei quali sta insieme quello Stato che è caratterizzato da un forte pluralismo di corpi, ceti e centri politici (II).

I.

Alle ricerche che, proclamando di volersi liberare dai «pregiudizi pubblicistici» della storiografia sullo Stato moderno, hanno voluto evidenziare una società «irriducibile alla dimensione statuale» e l'esistenza di un «privato» diffuso, per mettere in luce quanto di non statuale c'è in quelle società, è forse sfuggito, per così dire (inconsapevolmente o consapevolmente?) che qualcuno, quarant'anni fa o forse un poco di più, aveva già condotto qualche riflessione fondamentale sul tema «pregiudizi pubblicistici», e che le medesime riflessioni da venti anni, o forse un poco di più, sono anche a disposizione dei volenterosi lettori italiani. È per questo che non riesco a consentire con Chittolini quando egli istituisce, come mi pare, un qualche collegamento fra le nuove vie della storia politica e la fortuna 'ormai durevole' in Italia di Otto Brunner. E mi sembra che sia proprio per il particolare modo con cui la riflessione storiografica degli anni '80 si è in alcuni casi intrecciata con temi del dibattito politico che si possa difficilmente parlare, in relazione ai nostri temi, di fortuna di Brunner[1].

Ma leggiamo quanto scrive Brunner a proposito degli stessi secoli di cui ci occupiamo anche noi. «Se non si fa riferimento al concetto moderno di Stato, non si può neppure parlare di una società relativa ad esso, da esso differenziata. Questa società, composta di sudditi o di cittadini dello Stato, appartiene, per sua stessa essenza, allo Stato moderno: essa è

[1] Se non ricordo male, «più società e meno stato», «più privato e meno pubblico» sono stati slogan storiografici, e contemporaneamente slogan politici del rampantismo berlusconiano-craxiano e dell'integralismo ciellino degli anni ottanta. Che cosa volessero significare quelli politici lo stiamo tragicamente e grottescamente vivendo in questo presente italiano. [Questa nota, scritta nell'aprile 1993, mi pare più che mai attuale ora, un anno dopo, mentre correggo le bozze].

possibile solo laddove lo Stato detiene il monopolio dell'esercizio legittimo della forza e si contrappone ad una società di privati che lo Stato stesso – secondo un'espressione di Paul Joachimsen – ha affrancato da sé. Una società di signori dotati di signoria non è una società in questo senso, non è una 'societas civilis sine imperio' ... ma è, al contrario, una 'societas civilis cum imperio'»[2]. Questa società che non viveva ancora, come nel XIX secolo «in uno Stato la cui costituzione dà ad essa un determinato ordinamento di diritto pubblico»[3], non deve essere studiata nella «luce falsa» costituita dal «concetto artificiale e ristretto di costituzione» ottocentesco. Brunner indica un esempio che mi pare particolarmente adeguato alla nostra discussione.

«... i poteri locali presenti in un territorio – signoria terriera e città – esercitano diritti, sostanzialmente diritti pubblici costituzionali che, considerati alla luce del più ristretto concetto di costituzione del XIX secolo, appaiono come parti del diritto amministrativo. Difatti anche nello Stato assoluto ciò costituiva 'diritto amministrativo', poiché ogni potere locale esisteva per sopportazione o per espressa concessione del sovrano. Ammettere ciò anche per il Medioevo significa però trasferire inconsciamente al signore medievale i presupposti dello Stato assoluto. È infatti risaputo che nello Stato medievale quei diritti pubblici – siano essi di tipo derivato oppure no – vengono considerati ed usati dai poteri locali 'come se' fossero diritti privati 'legittimamente acquisiti' ... Già la necessità di esprimere queste situazioni di fatto in 'frasi comparative' (*Als-ob-Satzen*), di trattarle cioè come finzioni, è un indice della difficoltà di esprimere questioni costituzionali medievali con concetti moderni ...»[4].

[2] O. BRUNNER, *Die Freiheitsrechte in der altständischen Gesellschaft*, in *Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift für Theodor Mayer*, I, Konstanz 1954, trad. it. *I diritti di libertà nell'antica società per ceti*, in *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura e con introduzione di P. SCHIERA, Milano 1970, pp. 201-202.

[3] O. BRUNNER, *Terra e potere*, trad. it., Milano 1983, p. 180. Su pagine analoghe ha fermato la sua attenzione A. MUSI, *Fernand Braudel lettore di Otto Brunner*, ora in *La storia debole. Critica della «Nuova storia»*, Napoli 1994, pp. 118-120. Si tratta di problematiche che sono ora offerte, più facilmente, anche alla riflessione degli studiosi statunitensi: O. BRUNNER, *Land und Lordship*, Philadelphia 1992.

[4] O. BRUNNER, *Terra e potere*, cit., pp. 183-184.

È solo nello Stato sovrano dell'epoca moderna che «tutto il diritto vigente viene ricondotto al sovrano. Ciò significa riguardo al diritto pubblico (*Staatsrecht*) che non possono essere esercitati diritti pubblici, che in qualche maniera non siano derivabili dal sovrano. Anzi la derivabilità, la delega, sia pure sotto forma di una tacita ma riconosciuta usurpazione, diventa addirittura un tratto caratteristico del 'diritto pubblico' in senso moderno. Per la conoscenza della struttura interna di questo Stato, è essenziale l'esame del rapporto di delega, attraverso il quale si compie quella derivazione. Ma ciò deve valere anche per uno Stato al quale mancano questi presupposti e nel quale i diritti pubblici vengono trattati 'come se' fossero privati, come diritti quesiti; per uno Stato cioè nel quale i poteri locali difendono nella faida i loro diritti anche contro il signore che li ha loro concessi, e proprio in forme di 'diritto internazionale', in quanto essi considerano quella concessione irrevocabile? Qui esistono presupposti manifestamente diversi da quelli di uno Stato in cui i diritti pubblici possono venire concessi dal sovrano e da questi revocati»[5].

La faida, appunto: di cui recenti ricerche italiane – come ha sintetizzato Chittolini nella sua relazione – hanno sottolineato la natura di pratica politica privatistica messa in atto da strutture private di aggregazione, come clans o parentele, che hanno considerato come espressione di interessi privati distinti da un interesse pubblico[6]. La faida è invece per Brunner un mezzo giuridico sussidiario che molti dei poteri locali (ad esempio, la nobiltà di ceto territoriale, i signori terrieri ecclesiastici e le comunità cittadine) possono intraprendere contro i loro signori solo in quanto la via giudiziale

[5] *Ibidem*, p. 202.

[6] Esemplare, in questo senso, la ricerca di O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto da Fontanabuona*, Torino 1990. Ma un'attenzione di segno diverso ha dedicato alla faida C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia: alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CLI, 1992-93, pp. 89-139.

sia rimasta infruttuosa. Rivolte, ribellioni, banditismo, sono tutte forme diverse di faida; e frequente motivo di faida era costituito anche dalle controversie circa la legittimità o l'illegittimità di gabelle e dazi. E al contesto della faida appartengono anche i legami di amicizia, *patronage*, alleanze, che si sviluppano intorno a colui che l'ha dichiarata[7].

Non si vuol certo sminuire, riproponendo alcuni passaggi brunneriani, l'interesse e la rilevanza di certi temi recenti di ricerca; ma si vuole solo notare come gli schemi concettuali in essi utilizzati e le linee interpretative alle quali vengono finalizzati mostrino, come ha detto Chittolini, grossi limiti.

Limiti, che non appartengono solo, come è noto, alla storiografia italiana, e che la nuova storiografia costituzionale tedesca, rifacendosi anche alla ricerca brunneriana, ha cercato di superare utilizzando, invece del concetto di 'gruppo' – derivato dalle scienze sociali e neutrale – quello di 'Genossenschaft' (consociazione), proprio per indicare relazioni familiari e di parentado ed il superamento di queste comunità naturali attraverso unioni, relazioni giurate ecc.[8] Gerhard Dilcher considera appartenenti all'ambito definito da Gierke già dalla fine dell'800 come 'Genossenschaft' anche le vaste ricerche dedicate negli ultimi decenni al significato della cetualità (Gerhard, Ritter, Oestreich, Vierhaus, Birtsch) e che sono state fortemente stimolate dai lavori della 'Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats'. Tali ricerche, orientate ad indagare le forme politico-statali con una forte tendenza alla comparazione delle diverse situazioni europee, hanno portato notoriamente a considerevoli correzioni della vecchia immagine della formazione dello Stato moderno inteso esclusivamente come Stato principesco. Secondo Dilcher, la funzione difficilmente sostituibile del concetto 'Genossenschaft' per la ricerca storica sta proprio nel fatto che in esso sono comprese uni-

[7] O. BRUNNER, *Terra e potere*, cit., pp. 74-80.

[8] G. DILCHER, *Zur Geschichte und Aufgabe des Begriffs Genossenschaft*, in G. DILCHER-B. DIESTELKAMP (edd), *Recht, Gericht, Genossenschaft und Policey*, Berlin 1986, pp. 114-123.

tamente relazioni giuridiche e sociali, e che perciò esso consente di comprendere l'antico e premoderno ordine giuridico, quello che sta prima della separazione di Stato e società[9].

Villaggio, città, territorio e lo stesso impero sono organizzazioni consociative, come pure ceti professionali borghesi e nobili, ceti contadini e cittadini. Dietmar Willoweit ha ipotizzato che anche le strutture collegiali consiliari possano esssere considerate organizzazioni consociative. Si tratta di forme costituzionali cetuali che non sono solo tipiche della storia tedesca, ma che appartengono anche alla storia costituzionale europea; la cui sopravvivenza ed adattamento all' «imperium» assolutistico sembrano rappresentare la normalità storica della prima età moderna[10].

II.

Già da tempo Chittolini ha scorto nei patti concreti tra principe e ordinamenti locali il segno della compatibilità delle *rivendicazioni di sovranità del primo con l'esistenza* dei diritti dei secondi[11]. Ma il problema dell'esistenza di una analogia tra gli ordinamenti locali centro-settentrionali ed i parlamenti, accennato da Chittolini sulla scorta della lettura delle prerogative di questi da parte di Antonio Marongiu, non è poi più stato approfondito dalla ricerca. E vale forse allora la pena, ora, di riprendere gli studi di Marongiu e di capire come l'impostazione da lui data al problema abbia lasciato traccia solo all'interno di un settore di ricerca ben definito disciplinarmente (storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) ed anche geograficamente (il Mezzogiorno).

In numerose relazioni presentate nel corso dei lavori della 'Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblées d'Etats' e nella sua plurielaborata monografia dedicata a *Il*

[9] *Ibidem.*

[10] D. WILLOWEIT, *Genossenschaftsprinzip und altständische Entscheidungsstrukturen*, *ibidem*, pp. 126-138.

[11] G. CHITTOLINI, Introduzione a *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 36-38.

Parlamento in Italia[12], Marongiu ha considerato gli *Herrschaftsverträge* (contratti di signoria)[13] – riprendendo Näf, Oestreich e altri – come gli elementi costitutivi di quel «pluralismo politico» che comportava la limitazione convenzionale del potere monarchico[14]. Gli accordi e patti fra principe e ceti, fra principe e stati, che per Marongiu avevano un valore ed una funzione 'costituzionale' sono iscritti in un lungo periodo che va dal '200 alla prima metà del Seicento[15]. E tali erano anche quelli, numerosi e caratterizzanti la storia dei paesi europei nel medioevo e nell'età moderna, che, nonostante il mascheramento della loro natura negoziale e pattizia tramite formule di concessioni 'graziose' da parte del sovrano, erano in realtà veri e propri negozi bilaterali. Il loro valore politico e non solo giuridico dipendeva dal fatto che gli interessati (i richiedenti) intendevano con essi

«risolvere e regolare dei conflitti ideologici o meramente politici, registrare o stabilire nuovi equilibri di forze e definire, documentare e garantire i risultati di trattative e di accordi aventi per oggetto e per fine di determinare con norme aventi carattere di regole giuridiche i principi di organizzazione politica dei rispettivi Stati.

[12] *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano 1962.

[13] Nel mio saggio *I contratti di potere come ragioni dello stato* (in corso di stampa) dò conto, insieme allo sviluppo di tali tematiche, di una mia diversa traduzione del termine *Herrschaftsverträge*.

[14] *Capitulations électorales et pouvoir monarchique au XVIe siècle*, in R. VIERHAUS (ed), *Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*, Göttingen 1977, pp. 34-44, (ed ora in A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche medievali e moderne*, Milano 1979, pp. 425-438). Ancora esempi concreti di forme (diverse nel tempo e nello spazio) di *pattismo* sono gli studi di A. MARONGIU, *États provinciaux et pactisme sous François Ier et Louis XIV*, in *Droit privé et institutions régionales. Etudes historiques offertes à Jean Yver*, Paris 1976, pp. 493-503 (ed ora in A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche*, cit., pp. 467-480) e dello stesso, *Capitulations électorales et autres liens et limites conventionelles du pouvoir monarchique*, in *Album François Dumont*, Bruxelles 1977, pp. 101-121 (ed ora, col titolo *Capitulations, liens et limites*, cit., in A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche*, cit., pp. 399-421).

[15] A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia*, cit., p. 507.

Variamente, ma univocamente, ciascuno intendeva (a tacitazione di rispettive pretese, malgrado la forma unilaterale) delimitare l'estensione dei poteri del sovrano rispetto a quei diritti che il documento, appunto riconosceva, regolava, garantiva, in maniera non solo definita ma definitiva»[16].

Il tentativo di indagare gli aspetti concreti di tali accordi porta Marongiu al cuore del problema che ci interessa, all'ipotesi che i diritti, pur eminenti, del sovrano non escludessero «una correlativa o addirittura coincidente soggettività giuridica e titolarietà dei diritti delle forze o istituzioni rappresentative della collettività»; ipotesi basata sulla discutibilità del «doppio dogma della dottrina giuspubblicistica dei nostri tempi della sovranità e dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico»[17]. I patti rappresentavano così «il luogo dei punti, la linea di contatto e di confine tra il suo [del sovrano] potere e i diritti originari o privilegi acquisiti del suo popolo, cioè degli 'stati' o delle comunità, i quali diventavano, da pure dimensioni sociali, per effetti di tali riconoscimenti ... altri poteri dello Stato». Riprendendo chi, prima di lui, aveva considerato tali accordi come «mutue concessioni regolatrici di conflitti costituzionali o di competenza fra più poteri dello Stato» (Mitteis), Marongiu acconsente nel ritenere che essi

«siano quasi del tutto sfuggiti agli storici del diritto, probabilmente perché essi non rientrano negli schemi della dommatica giuridica e stanno tra il diritto privato e il diritto pubblico, in altre parole, perché l'argomento non è stato studiato, né sotto il profilo del diritto delle obbligazioni, né sotto quello della rappresentanza e, inoltre (*last but least*?) perché l'ammissibilità di simili atti può sembrare in contrasto con l'idea sia della sovranità sia dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico»[18].

A più di trent'anni da queste considerazioni[19], non credo

[16] *Ibidem*, p. 508.

[17] *Ibidem*, p. 509.

[18] *Ibidem*, p. 510.

[19] Ma nell'ultima edizione della *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e*

che si possa certo dire che esse abbiano costituito oggetto di riflessione per la maggior parte di coloro che si sono occupati della storia politica dell'Italia tardo medievale e moderna; anzi, per essere più precisi, di coloro che si sono occupati dell'Italia centro-settentrionale (forse fuorviati dall'identificazione tra istituzioni rappresentative e istituzioni parlamentari?). Diversa è stata ed è la situazione degli studi sul Regno di Napoli e sui Regni di Sicilia e di Sardegna: in questo settore i lavori di Marongiu hanno contribuito ad una valutazione dell'istituto parlamentare che ha prodotto un importante filone di ricerche e che non è stato sicuramente estraneo ai numerosi studi sull'ordinamento giuridico, sul ceto dei giuristi e sulla feudalità nel Regno di Napoli. Ma su questo tornerò fra breve.

D'altra parte, anche le indicazioni provenienti dalle indagini svolte sempre sul tema del contrattualismo, nello stesso periodo di Marongiu, dallo storico del pensiero politico Rodolfo De Mattei, non sono state colte proprio da quei lavori recenti che hanno visto nell'Italia moderna più società che Stato, più privato che pubblico. Seguendo le tracce ed i sostenitori di un'idea contrattualistica anche nel secolo della perdurante teoria della ragion di Stato e delle connesse pretese di assolutismo di principi e monarchi, De Mattei trovava che tutta una serie di autori, più o meno noti, per i quali il rapporto politico fra principe e sudditi si basava su capitolazioni e convenzioni che limitavano l'autorità del primo, riprendevano, fra Cinquecento e Seicento, l'«istanza di natura privatistica» che fra Quattrocento e Cinquecento Giovanni da Imola, Paolo di Castro, Filippo Decio ed Andrea Alciato avevano spinto «fin sul terreno del diritto pubblico». Per alcuni autori il contratto derivante dalle convenzioni era considerato elemento essenziale della ragion di Stato; in altri era frequentemente asserito il principio dell'applica-

istituti di governo, Milano 1985, pp. 241-251, Marongiu definisce ancora i patti come le caratteristiche tipiche dell'assolutismo postmedievale. Sul medesimo tema, vedi da ultimo le riflessioni di M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne*, I: *Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Torino 1991, pp. 13-18.

bilità alla sede pubblicistica della visuale privatistica del contratto matrimoniale[20], fino alla giustificazione del diritto di resistenza e di ribellione inteso come divorzio; in altri ancora l'estrema applicazione del concetto contrattuale di tipo privatistico avveniva, secondo De Mattei, in sede di diritto tributario[21].

Ed è ancora di grande interesse seguire attraverso De Mattei le posizioni dei giuristi che contrastavano quei politici, per i quali l'applicazione della ragion di Stato alla gestione degli affari di governo era legittimata dalla pubblica utilità e poteva comportare deroghe alle leggi. Il Toppi, il Giurba, per fare solo alcuni nomi

«fissano sempre più i confini sia della pubblica utilità sia dell'azione derogatoria, inquadrando in sistema possibilmente articolato i rapporti tra il principe e le città, tra il principe e la Chiesa, tra il principe e i sudditi, feudatari, congiurati, ribelli, oltre che tra principe guerriero e i suoi nemici. Ed è lunga, in ogni trattato, la serie delle limitazioni dell'autorità governante, specie presso i giuristi meridionali, che intendono condizionare il potere eminente del sovrano a statuti, privilegi, consuetudini, convenzioni locali»[22].

Vi è ancora un altro aspetto, ben presente e ben rilevato da De Mattei, che mi pare importante sottolineare, poiché porta, a mio parere, a considerare come la conflittualità tra corpi e sovrano, propria del 'pluralistico' antico regime non possa essere letta come contrapposizione tra società e Stato. Nella letteratura in cui «il concetto contrattualistico riaffiora continuamente e sottilmente, attraverso la particolare considerazione dei casi nei quali il potere sovrano abbia a che fare con eventuali concessioni o privilegi locali, per via di un

[20] R. De Mattei, *Il contrattualismo nel pensiero politico italiano del Seicento*, in *Studi in memoria di Guido Zanobini*, V, Milano 1965, pp. 111-140.

[21] *Ibidem*, pp. 133-135.

[22] R. De Mattei, *La fine della polemica*, in *Il problema della ragion di Stato nell'età della Controriforma*, Milano-Napoli 1979, pp. 278-293 (qui p. 289).

contratto feudale o in virtù di un altro vincolo, implicante reciprocicanza di concessioni»; in questa letteratura dove «indefettibile e perentoria [è] la puntualizzazione degli inderogabili impegni assunti dal titolare del potere, o dal suo predecessore, nei confronti del detentore di questo o quel privilegio; e ciò, appunto, in nome di una precisa piattaforma contrattualistica sulla quale le due parti sono collocate»[23], il potere del sovrano non veniva mai minimamente disconosciuto[24].

I luoghi in cui De Mattei trovava questo contrattualismo – che già Marongiu aveva visto molto diverso da quello rousseauviano – stavano nella trattatistica e nelle scritture specifiche sull'ambasciatore, sul governatore, sul ministro di Stato, sul consigliere, sul senatore, sul decurione, sul guerriero, sul segretario, sul governo cittadino[25]: in una letteratura, cioè, in cui la riflessione sui singoli uffici o ufficiali o sul loro insieme è spinta da esigenze politiche concrete di tutela dell''onore' dei magistrati. Ogni storico ha a che fare nella propria pratica di ricerca con fonti del genere, e che sono ugualmente presenti in tutti gli stati italiani, sia quelli centro-settentrionali di prevalenti tradizioni comunali, sia quelli meridionali di prevalenti tradizioni monarchiche.

Ma a sospingere l'attenzione verso questi ultimi era stato lo stesso De Mattei: il quale, ritenendo che la tradizione contrattualistica italiana, pur da lui evidenziata, avesse significato e peso inferiori rispetto al sistema pattizio sviluppatosi nella dottrina e nella prassi in Polonia, Catalogna ed Aragona, la vedeva prevalentemente radicata in Sicilia, dove, secondo lo studioso, si erano sviluppate situazioni polemiche, in occasione delle quali «il presupposto pattizio venne, in sede di diritto pubblico opportunamente evocato» e da parte di vari scrittori si fece riferimento a contratti esistenti fra sovrano e città[26].

[23] R. DE MATTEI, *Il contrattualismo*, cit., p. 140.

[24] R. DE MATTEI, *La fine della polemica*, cit., pp. 284-285.

[25] *Ibidem.*

[26] R. DE MATTEI, *Il contrattualismo*, cit., pp. 138-139.

In effetti le ricerche di Mario Caravale sulla dottrina siciliana seicentesca hanno confermato come ancora nei primi decenni del Seicento l'evoluzione della concreta situazione del Regno si rispecchiasse in una corrente di pensiero che sembrava prevalere e che continuava ad individuare limiti all'autorità del monarca. Ed anche per chi criticava queste posizioni, il cui maggior esponente era il giurista Garsia Mastrillo, la superiorità del monarca aveva solo la natura di garante della legittimità dell'ordinamento. Il monarca non poteva considerarsi sciolto da vincoli in quanto titolare di una limitata potestà assoluta; egli è tenuto a rispettare l'ordinamento che deriva dalla sua volontà e non lo può modificare[27].

Lo sviluppo di una dottrina che, ancora nel Seicento, attribuiva valore contrattuale ai capitoli votati dai Parlamenti e placitati dai sovrani aragonesi e che li considerava norme in vigore prevalenti sulle prammatiche regie e viceregie è stato seguito dagli studi di Vittorio Sciuti Russi. Indotto sia dal consolidarsi della dottrina di segno opposto, che affermava la assoluta discrezionalità della *regia voluntas*, sia dalla prassi politica madrilena sempre più orientata a modificare l'ordinamento siciliano[28], il pattismo parlamentare non metteva comunque in discussione né la sovranità di Filippo IV né la titolarità a lui spettante del potere legislativo: neppure quando il giurista Mario Cutelli ricordava al monarca spagnolo che la Sicilia non era un Regno «de conquista» come quello di Napoli, bensì «pactionado y entregado voluntariamente» a Pietro d'Aragona. E ciò poteva succedere perché il riconoscimento della sovranità non era considerato incompatibile con l'affermazione che i patti stipulati con il Regno ed espressi nei *capitula* placitati vincolassero il monarca «irrefragabili-

[27] M. CARAVALE, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea», XXIX-XXX, 1977-78 (Colloquio internazionale su *Potere ed élites nella Spagna e nell'Italia spagnola nei secoli XV-XVII*, 3-6 novembre 1977), pp. 139-178 (qui 166-177).

[28] V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983, pp. 70-71.

ter», dal momento che «pactum transivit in contractum». Garsia Mastrillo ricordava a tal proposito come, sebbene Dio avesse sottoposto le leggi alla *potestas Principis*, «non tamen contractuum vincula eius arbitrio concessit». Era lo *ius gentium* che attribuiva carattere vincolante a contratti stipulati dal sovrano; ed era nella *naturalis ratio* che stava il loro fondamento. Secondo la dottrina giuridica siciliana, quindi, i capitoli ottenuti dal Regno «ex causa onerosa e propter servitia», quelli che i sovrani avevano giurato di osservare al momento dell'avvento al trono, non potevano essere revocati unilateralmente dal principe. Per mutarne il contenuto, erano necessarie la volontà e la partecipazione di ambedue i contraenti[29].

A questo proposito, alcune ricerche di storia napoletana consentono di passare agevolmente dall'analisi della dottrina all'esame dei motivi dell'azione politica (motivi che sono peraltro giustificati con quella dottrina). Per quanto Napoli fosse «regno di conquista», e per quanto la monarchia carolina cercasse di far prevalere una prassi di governo tutta riconducibile alla volontà del sovrano, pur tuttavia il richiamo al rispetto di patti, capitoli e privilegi che in una situazione molto critica – come quella verificatasi nel 1547 col tentativo del viceré Pedro da Toledo di introdurre l'inquisizione al modo di Spagna – veniva fatto da parte cittadina, si muoveva, come è stato rilevato da Aurelio Cernigliaro, all'interno di una concezione ancora tutta teocratica del potere del sovrano[30]. L'immagine del re come quella di colui «al quale Dio ha commesso la cura di noi acciocché ne mantenghi in pace e in giustizia» – come si scriveva in un memoriale

[29] *Ibidem*, p. 72. Si veda ora anche, per analoghe problematiche, F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del seicento*, in «Società e storia», XIII, 1990, n. 47, pp. 27-63.

[30] A. CERNIGLIARO, *Patriae Leges Privatae Rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli 1988, soprattutto p. 152. Ma sul problema dei capitoli elaborati dal Parlamento napoletano anche G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli 1979.

– costituiva, come è noto, uno dei temi centrali nel pensiero politico-giuridico del primo '500. In quanto supremo giudice il sovrano era chiamato a porre rimedio agli eccessi di chi (nel caso specifico il Toledo ed i rappresentanti cittadini da lui manovrati), violando le *patriae leges*, aveva agito «contro ogni termine di raggione e di legge» e aveva violato quindi anche quella *ratio* che era concepita come fondamento dei supremi valori della pace e della giustizia[31]. La ragione e la legge erano dalla parte di chi, difendendo le *patriae leges*, rappresentava l'interesse più generale del rapporto fra Corona e Napoli; al di fuori della ragione e della legge si ponevano coloro che, non osservando consuetudini e privilegi del regno e della città, si muovevano secondo *privatae rationes*[32].

Era ancora sostanzialmente la stessa visione del rapporto politico tra corona e Regno che sorreggeva, un secolo più tardi, le motivazioni politiche ed ideologiche della rivolta a Napoli e delle rivolte nelle provincie. Sia a Napoli che nelle provincie, il richiamo ai capitoli (a quelli placitati dal sovrano nella capitale, a quelli riconosciuti dai feudatari nelle università) si configurava come rivendicazione di una capacità di interpretare esigenze e diritti generali, di una capacità di autonomia municipale, la cui garanzia poteva e doveva essere assicurata dal principio di giustizia che si incarnava nel sovrano. La difesa dei diritti e delle libertà, la tutela della «costituzione», non erano considerati contrapposti alle prerogative sovrane[33].

[31] A. CERNIGLIARO, *Patriae leges*, cit., p. 153.

[32] *Ibidem*, p. 175.

[33] P.L. ROVITO, *La rivolta dei notabili. Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria citra 1647-1650*, Napoli 1988, pp. 149-151. Sulla rivoluzione napoletana, dello stesso autore, *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-1648)*, in «Rivista storica italiana», XCVIII, 1986, pp. 367-462; e più in generale *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in G. PIVA-F. SPANTIGATI (edd), *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova 1988, pp. 161-202. Ancora, sulla rivolta di Napoli, A. MUSI, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli 1989.

È pur certo, come è già stato rilevato a proposito del Regno di Sicilia, che la dottrina pattista sui capitoli, grazie e privilegi concessi dai sovrani era in qualche modo una risposta, una reazione ad una teoria e ad una prassi tendenti ad affermare l'unilateralità e la volontarietà dell'azione sovrana (e dei suoi *alter ego*). A questo porta l'esame fatto da Cernigliaro delle richieste di grazie e privilegi e del loro accoglimento, sempre più condizionato, da parte del sovrano, nonché l'analisi dell'azione politica e delle risposte istituzionali cui quella procedura 'normale' del rapporto tra sovrano e ceti e corpi del Regno danno luogo negli anni di Carlo V e di Filippo II[34].

L'importanza e l'interesse di ricerche così orientate stanno, a mio parere, al di là della maggior o minor accentuazione dell'affermazione assolutistica della politica monarchica, nell'evidenziare due problematiche strettamente congiunte: la durata, che peraltro va ben oltre il '600, di una riflessione produttrice di comportamenti politici tesa a fissare limiti all'azione sovrana; l'identificazione di questi limiti in un complesso di convenzioni, riconosciute dal sovrano, originanti capacità di governo (=autonomia), di cui, in base a quelle convenzioni sono investiti alcuni ceti (un ceto) riconosciuti in grado di rappresentare le istanze della città e del Regno.

È d'altra parte in base a questa funzione rappresentativa che il ceto si pone ovunque come 'Pubblico' (basti pensare ai patriziati dell'Italia centro-settentrionale) nei confronti del sovrano, ben attento a dar voce non alle *privatae rationes*, ma alla *communis utilitas*, al bene comune.

È però alquanto difficile riuscire a seguire tali dinamiche nella storiografia sugli stati dell'Italia centro-settentrionale; anche se è comunemente riconosciuto che la formazione degli stati regionali sia avvenuta sulla base di accordi politici tra principe e corpi politici preesistenti (città, feudi ecc.),

[34] A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, Napoli 1983.

accordi nei quali l'assoggettamento al principe era accompagnato dal mantenimento di *iura et libertates* degli stessi corpi[35]. Solo raramente, invece, è stata colta la valenza contrattualistica attribuita a quegli accordi ed il significato che questo ha avuto nei particolari assetti di potere[36]. Eppure l'unico esempio fatto in tal senso per l'Italia da Marongiu, nel già citato saggio di Antonio Marongiu *Capitulations électorales et autres liens et limites conventionelles du pouvoir monarchique*, quello delle capitolazioni fra Luigi XI e la città di Pavia del 1499, era abbastanza significativo[37].

Non è occasionale il riferimento che si fa qui di nuovo a Marongiu, parlando di realtà politiche che sono sempre state sostanzialmente al di fuori della sua analisi. Perché queste realtà politiche italiane e cittadine, in quanto anch'esse, in qualche modo, «istituzioni rappresentative»[38], possono diventare più comprensibili nelle loro strutture interne e nelle loro dinamiche esterne se vengono considerate, come le istituzioni rappresentative «classiche» che sono i parlamenti, non solo nella loro attività politica, ma anche nella loro idea

[35] La più recente riflessione storiografica è stata fatta in questo senso proprio da G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *Statuti città territori in Italia e in Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991, pp. 7-46.

[36] Con riferimento alla dottrina giuridica A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, in *Storia della cultura veneta*, III/1, Venezia 1980, soprattutto pp. 588-590. Un caso concreto in J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State*, Baltimore - London 1989, soprattutto pp. 8-13. Accenni anche in A. MENNITI IPPOLITO, *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, in «Archivio Veneto», CXVII, 1986, pp. 1-30; B.G. ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento. L'esperienza dei Trinci*, Perugia 1989, I, pp. 57-72 e *ibidem* anche P. PARTNER, *Un problema tra i problemi: la signoria pontificia*, pp. 25-38.

[37] A. MARONGIU, *Dottrine e istituzioni politiche*, cit., p. 405.

[38] Si veda, al proposito, il saggio di R. FUBINI, *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica: alcune osservazioni sull'evoluzione politico-costituzionale di Firenze nel Rinascimento*, in «Rivista storica italiana», CII, 1990, pp. 279-291, nonché l'intervento al convegno di Pietro Corrao.

di politica. E questo si può fare prestando attenzione a tutta quella diffusissima, seppur minore, letteratura giuridica e politica che era prodotta dalle controversie, dai ricorsi, dalle suppliche occasionate dagli «interventi palesemente 'arbitrari' del principe» su cui Chittolini è recentemente intervenuto[39]; leggendo cioè le dottrine per avvicinarsi ai criteri secondo i quali pensavano e agivano le istituzioni. È così che, a mio parere, si può percorrere più fruttuosamente e soddisfacentemente di quanto non sia stato fatto finora la via che Chittolini ritiene necessaria «per ritrovare concretamente momento per momento i contenuti del politico». Ed è così che non ci si può non accorgere di come la categoria di pubblico, lungi dall'essere espunta dalla dottrina, sia invece capillarmente presente nelle numerose rivendicazioni di possesso di *iurisdictio* che non potevano non essere argomentate se non con il ricorso al diritto (di allora) privato[40]. Empiricamente, un esemplare terreno di indagine può effettivamente essere quello costituito dal contenuto dei patti intorno ai quali si organizza il sistema di relazioni che costituisce lo Stato. Un terreno sul quale – vorrei aggiungere – si costituisce quell'intreccio tra poteri locali e poteri di governo centrale che Elena Fasano Guarini, nella sua relazione, vede ben evidenziati, sulla scorta dell'analisi di Grendi, prevalentemente sul piano della politica economica e della regolazione di mercato. Ad un'ulteriore condizione, però: che si vada oltre quel secolo tra la metà del XIII e la metà del XIV che Paolo Prodi ha sostanzialmente visto come apogeo della società giurata o corporata[41]. Tutta l'Italia del Quattrocento, Cinquecento, Seicento ed anche Settecento è una società di corpi, più o meno grandi, che si autorappresenta-

[39] G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, cit, p. 29.

[40] Se interpreto bene, ma leggendole diversamente da Chittolini, le pagine di L. MANNORI, *Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 10, 1990, soprattutto pp. 323-345.

[41] P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992.

no attraverso la metafora del corpo umano in cui ogni parte, pur nelle diverse funzioni, è ugualmente indispensabile per la sopravvivenza del tutto. All'interno di questa rappresentazione, certo molto più 'medievale' che 'moderna', ma che è comunque un elemento del politico, la funzione superiore e coordinatrice del capo, del sovrano, è quella di rispettare i patti e i contratti: i criteri, cioè, in base ai quali ad ogni membro del corpo sia garantita la sua funzione. E d'altra parte sappiamo bene tutti quanto una prassi politica ispirata a questa autorappresentazione (ed anche certamente agli interessi che in essa si ritrovano) ritardi ed ostacoli la politica 'sovrana' delle riforme: segno inequivocabile, mi pare, di come questa concezione e pratica della politica intesa come accordo bilaterale, e che non è certo più quella del principe, continui ad essere viva ed operante.

Queste affermazioni sono fatte da chi scrive sulla base di una ricerca – condotta sia sulle fonti archivistiche normalmente utilizzate dalla storiografia italiana per lo studio dei rapporti di potere sia sulla letteratura giuridico-politca – che sta volgendo ormai alla sua conclusione e che mi ha portato ad affrontare un problema 'classico' della storiografia italiana, quello del ruolo della città nello Stato regionale, in relazione ad un caso specifico, quello di Bologna nello Stato della Chiesa. E non credo di peccare di eccessiva generalizzazione quando ipotizzo che, se una prassi ispirata al pattismo ed una dottrina esplicitamente contrattualistica di respiro europeo costituirono per quasi quattro secoli (metà XV - anni '30 del XIX) i fondamenti delle rivendicazioni di libertà e repubblicanesimo che la pur fedelissima città di Bologna presentava ai pontefici doppiamente sovrani[42], si possa allora ragionevolmente pensare che anche in altri casi italiani siano queste le basi dei rapporti politici tra sovrano e corpi e della «commistione» fra pubblico e privato negli stati preottocenteschi.

[42] A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello stato (pontificio)*, in «Scienza e politica», n. 4, 1990, pp. 59-72; della stessa, *Contrattualismo e repubblicanesimo in una città d'antico regime. Bologna nello Stato della Chiesa*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXII, 1992, pp. 269-299.

«Ius erat in armis». Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo

di *Andrea Zorzi*

1. Nella sua relazione quadro su *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, Giorgio Chittolini osserva come una delle caratteristiche del dibattito recente sulla storia dello stato della prima età moderna sia stata l'attenzione crescente porta a quelle «strutture private di aggregazione» – come clans, parentele, fazioni e partiti – e alle «pratiche politiche 'privatistiche'» – «faide» e «guerre private» – cui esse diedero luogo.

Un ricco filone di studi ha riconosciuto l'esercizio di «poteri 'altri' rispetto a quelli pubblici» come uno di «quei caratteri 'contraddittori' spesso rilevati negli Stati rinascimentali» quale segno del forte pluralismo di centri politici che li contraddistinsero e di quella «sorta di programmatica permeabilità da parte di forze e intenzioni diverse» che informava l'apparato pubblico. Secondo Chittolini è la misura di questo «intersecarsi» che darebbe luogo a quei «caratteri diversi che volta a volta gli Stati assumono, e in particolare la loro maggiore o minor forza». Si danno infatti situazioni di «osmosi» capaci di «rafforzare l'azione dello Stato e degli apparati pubblici», e, viceversa, situazioni in cui questa osmosi non si realizza e in cui prevalgono «una maggior debolezza di strutture statali» e «diverse e più contrastanti forme di organizzazione degli interessi particolari» – quali originerebbero, per esempio, dalle «pratiche di governo 'con le parti e le fazioni'». Su un altro piano, invece, ricerche recenti hanno posto la questione di «un modello alternativo di organizzazione politica fondato su un insieme di rapporti 'privati'», di un modello, cioè, «'senza stato'». L'analisi si concentra in questo caso sulle strutture e sui meccanismi interni di funzionamento della società piuttosto che sulle istituzioni pubbliche e sugli

apparati statali. Da qui l'attenzione prevalente per forme di aggregazione come le parentele, le fazioni e i partiti operanti in ambiti di comunità. L'obiezione sostanziale che Chittolini sembra muovere a queste ricerche riguarda la loro difficoltà a rendere intelligibili «in assetti politici complessivi» i sistemi di relazione indagati, dal momento che in esso «interessa assai più individuare gli interessi in gioco e le forze in campo, la natura e i meccanismi delle relazioni, che non la globalità del quadro politico».

2. Muovendo da quest'ordine di riflessioni vorrei svolgere qualche osservazione ulteriore. È senz'altro vero, anzitutto, che le indagini centrate sulle pratiche sociali[1] – tanto più se condotte su contesti comunitari o locali – rischiano di perdere di vista le strutture complessive di organizzazione politica di una società; si tratta invece, più opportunamente, come auspica Chittolini, di cogliere i meccanismi attraverso cui le relazioni sociali si compongono «in un ordinamento complessivo» e «sulla base di riconoscibili regole di funzionamento». D'altra parte, però, l'attenzione a uno studio dei sistemi di relazione e dei meccanismi di potere che queste ricerche propongono evidenzia l'importanza di non assumere necessariamente la dicotomia privato/pubblico come la più proficua alla comprensione delle società politiche rinascimentali. Occorre semmai cercare di spostare la linea della ricerca al di là di antinomie utili sul piano della distinzione teorica ma svianti su quello dell'indagine euristica.

In altri termini, si tratta di continuare ad assumere come orientamento lo studio «degli interessi in gioco e delle forze in campo» e delle «strutture globali di organizzazione politica» – sul quale insiste la riflessione di Chittolini –, ma anche di individuarvi l'operare di pratiche come, per esempio, quelle tipiche del conflitto organizzato, che possono arricchire la conoscenza di formazioni politiche complesse e, in partico-

[1] Un termine, di ascendenza foucauldiana, che è ormai «diventato di uso generale: tanto con riferimento a pratiche di lavoro quanto a pratiche conflittuali»: E. GRENDI, *Il Cervo e la repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino 1993, p. XV.

lare, aiutare anche a superare lo schematismo obbligato dell'interesse privato/interesse pubblico. Non mi sembra fecondo, infatti, ricondurre i conflitti articolati nei modi della faida alla mera dimensione di pratiche politiche 'privatistiche'. Al contrario, la faida appare come uno dei più evidenti terreni di incontro tra pratiche sociali e pratiche di governo, di interazione tra i comportamenti dei gruppi sociali organizzati e l'iniziativa degli apparati ufficiali. Lo studio di questo genere di conflitto può contribuire a comprendere meglio come nelle società di quei secoli le dimensioni del privato e del pubblico «non inerivano a due poli separati e contrapposti (l'individuo come tale e il titolare del potere politico) ma coesistevano in capo alle medesime situazioni»[2].

3. Già Otto Brunner – nel riferirsi alla società per ceti dei territori austriaci del basso medioevo – aveva indicato nella faida uno dei principali strumenti della vita politica, «né pubblico né privato, bensì modo riconosciuto legittimo di soluzione delle controversie»[3]. Ma se nella concezione dello storico costituzionale, la faida si configurava sostanzialmente come istituto giuridico «sussidiario» a una carenza del diritto imperiale, sono soprattutto i contributi recenti dell'antropologia giuridica sul conflitto e sulla sua risoluzione a offrire gli strumenti concettuali più appropriati a comprendere il ruolo della faida quale relazione sociale di tipo ordinario.

Occorre infatti sottoporre a revisione una persistente concezione che tende a interpretare la faida e la vendetta come sopravvivenze di costumi antiquati, pre o anti statuali, esercitate in un ambito prettamente privatistico e sulle quali – secondo uno schema di astratto teleologismo – si andrebbe progressivamente affermando il processo di formazione del-

[2] Per prendere a prestito alcune pregnanti parole di P. SCHIERA, *Società per ceti*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. BOBBIO-N. MATTEUCCI-G. PASQUINO, Torino 1990, p. 1069.

[3] P. SCHIERA, *ibidem*, p. 1070. La riflessione di Brunner sulla faida è nel suo *Terra e potere* [1939], Milano 1983, parte prima.

lo Stato. Si tratta di un modello evoluzionistico lungamente ripreso, che anche sintesi recenti e avvertite continuano a ribadire nello schema di una graduale restrizione dello spazio d'incidenza delle «guerre private» in corrispondenza con la stabilizzazione della giustizia criminale[4].

Il durevole successo di tale interpretazione risiede in un sostanziale pregiudizio giuridico-formale che permea ancora, talora inconsapevolmente, i modelli d'analisi correnti. Si tende infatti a confondere di frequente la dicotomia tra privato e pubblico con quello che fu invece un processo di emersione – questo sì – di politiche giudiziarie centrate sul sistema penale rispetto a un ordine 'altro' di pratiche sociali e politiche. D'altra parte, è a lungo prevalsa – ed è tuttora dominante – nelle discipline umanistiche un'esposizione delle regole sociali in termini struttural-funzionalistici, nella quale le dispute e i conflitti sono visti sostanzialmente come anormali e disfunzionali deviazioni dalle leggi. Opportuni correttivi possono invece venire da un'informata consapevolezza delle acquisizioni dell'antropologia giuridica più recente, che induce a considerare il conflitto come un processo di adattamento non solo normale ma inevitabile – un modo ordinario, cioè, delle relazioni sociali – e a rivalutare lo studio delle norme, non più analizzate solo per il loro contenuto ma soprattutto per il modo in cui le parti in disputa le concepiscono e le negoziano nel corso del confronto, e per le ragioni per le quali esse sono applicate, negate o violate. Il contenzioso e l'azione giudiziaria sono colti quali parti di una più generale strategia per la soluzione dei conflitti[5].

[4] Così, per esempio, B. LENMAN-G. PARKER, *The State, the community and the criminal law in early modern Europe*, in V.A.C. GATRELL-B. LENMAN-G. PARKER (edd), *Crime and the law. The social history of crime in western Europe since 1500*, London 1980, pp. 23-25; P. SPIERENBURG, *The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression: from a preindustrial metropolis to the European experience*, Cambridge 1984, pp. 10 ss. e 23 ss.; R.W. KAEUPER, *War, justice and public order. England and France in the later middle ages*, Oxford 1988, pp. 141 ss.

[5] La letteratura antropologica in questo settore è ormai ricchissima, e meriterà una valutazione più distesa: per una prima utile introduzione –

Se l'interesse per questi temi è originato nell'ambito delle discipline etnografiche, negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi sull'Occidente europeo che hanno mostrato la presenza capillare della pluralità dei sistemi di soluzione delle dispute quali modi strutturali dell'interazione sociale anche nelle società storiche complesse: il documento formale per eccellenza della composizione delle dispute nell'alto medioevo – il *placitum* – è stato, per esempio, riconsiderato sotto una chiave nuova in studi su varie aree dell'Europa di quell'epoca[6]; mentre altre regioni europee della prima età moderna sono state scandagliate in questa direzione[7], in particolare per quanto concerne i sistemi vendicatori nelle Fiandre, nella Scozia e nel Gévaudan[8]. Questi per citare senza pretesa di esaustività solo alcuni tra i molti contributi prodotti dalla ricerca storica più recente.

4. Ricerche come queste stanno contribuendo al rinnovamento delle prospettive della storia politica[9]; soprattutto,

con copiosi riferimenti bibliografici –, cfr. S. ROBERTS, *Order and dispute. An introduction to legal anthropology*, Harmondsworth 1979; L. POSPISIL, *Law*, «Quaderni fiorentini», 14, 1985, pp. 23-75; e N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, Paris 1988, in particolare le pp. 291 ss.

[6] Cfr. i saggi raccolti da W. DAVIES-P. FOURACRE (edd), *The settlement of disputes in early medieval Europe*, Cambridge 1986. Anche l'apparente disordine politico della Francia dei secoli feudali è stato oggetto a sua volta di una profonda revisione: cfr. – anche per i rinvii a una nutrita bibliografia precedente – P.J. GEARY, *Vivre en conflit dans une France sans État: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, in «Annales ESC», XLI, 1986, pp. 1107-1133; e D. BARTHÉLEMY, *La mutation féodale a-t-elle eu lieu?*, in «Annales ESC», XLVII, 1992, pp. 767-777.

[7] Cfr. i saggi raccolti da J. BOSSY (ed), *Disputes and settlements. Law and human relations in the West*, Cambridge 1983.

[8] Cfr. D. NICHOLAS, *The Van Arteveldes of Ghent. The varieties of vendetta and the hero in history*, Ithaca 1988; J. WORMALD, *Bloodfeud, kindred and governement in early modern Scotland*, in «Past and present», 87, 1980, pp. 54-97; K.M. BROWN, *The Scottish bloodfeud, 1573-1625: violence and justice in an early-modern society*, Edinburgh 1986; ed E. CLAVERIE-P. LAMAISON, *L'impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles*, Paris 1982.

[9] Sul quale, cfr. i contributi di G. SERGI e G. LEVI, in G. SERGI (ed), *Per un nuovo laboratorio della storia politica*, fascicolo estratto di «Storia e dossier», Firenze 1990.

esse hanno il merito di rapportare un aspetto fondamentale dell'assetto sociale come quello del conflitto alle strutture complessive di organizzazione politica. Nell'ambito della storia italiana gli studi in questo settore hanno sviluppato un'attenzione particolare alle connessioni di questi elementi con quelli del processo di formazione statale. Sulla traccia di questi lavori e delle ricerche che vengo conducendo su questi argomenti, motiverò il senso del mio contributo alla discussione con qualche esemplificazione.

Un luogo comune sul quale occorre fare anzitutto chiarezza concettuale è quello che individua nella faida un costume barbaro e indisciplinato. Al contrario: le ricerche mostrano come la faida consista sostanzialmente nell'organizzazione e nella gestione del conflitto ai fini di una sua risoluzione, si estenda potenzialmente su ogni piano delle relazioni sociali – dalla lotta per gli uffici al controllo della trasmissione del patrimonio, dalla competizione commerciale alle pratiche cerimoniali, pur insistendo soprattutto sull'affermazione del prestigio, sulla tutela dell'onore e sul conseguimento del primato politico ed economico – e, soprattutto, alterni momenti di scontro violento a lunghe fasi di negoziazione[10]. Spesso nella letteratura generale si tende infatti a confondere il sistema vendicatorio con il meccanismo della faida, e, per questa via, a derivare dal sistema di scambio del primo – fondato sulla reciprocità del debito d'offesa[11] – il preteso

[10] Sui caratteri della faida la letteratura è ricchissima; ricorderò solo pochi punti fermi (da cui risalire alle genealogie bibliografiche): M. GLUCKMAN, *The peace in the feud*, in «Past and present», 7, 1955, pp. 1-14; K.F. e C.S. OTTERBEIN, *An eye for an eye, a tooth for a tooth. A cross-cultural study of feuding*, in «American anthropologist», 67, 1965, pp. 1470-1482; J. BLACK-MICHAUD, *Coesive force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, New York 1975, specialmente pp. 27-31 e 63 ss.; Ch. BOEHM, *Blood revenge. The anthropology of feuding in Montenegro and other tribal societies*, Lawrence 1984, in particolare pp. 198 ss. 218 ss., e 225 ss.

[11] L'analisi più accurata del sistema vendicatorio è quella di J. BLACK-MICHAUD, *Coesive force*, cit., pp. 33 ss. e 119 ss., e R. VERDIER, *Le système vindicatoire*, in R. VERDIER-J.-P. POLY-G. COURTOIS (edd), *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, Paris 1984, I, pp. 11-42. Sullo scambio come valore sociale, cfr., per esempio, il caso

carattere distruttivo del secondo. In realtà, il sistema vendicatorio non è che uno degli elementi costitutivi della faida, l'altro essendo rappresentato dalla ricerca delle composizioni.

Conflitto dualistico per eccellenza, la faida svolgeva infatti una funzione ordinatrice degli assetti sociali attraverso il processo di costruzione di schieramenti che vincolavano i rispettivi membri all'esercizio della solidarietà in un universo di rapporti dicotomici. Il reclutamento in schieramenti talora molto ampi traeva origine quasi sempre dai legami di parentela, per allargarsi alle alleanze tra famiglie, alle reti di affari e clientelari e ai rapporti di vicinato: sono componenti che troviamo, per esempio, sia in faide d'età comunale come quella che oppose a Firenze nei decenni a cavallo tra XIII e XIV secolo i Cerchi ai Donati – intorno ai quali si disposero compagnie bancarie concorrenti, legami matrimoniali contrapposti, masnade inquadrate su base rionale, e brigate giovanili[12] –; sia in faide che in ambito rurale contrapponevano famiglie di grandi proprietari fondiari – come i friulani Savorgnan e Della Torre, il cui conflitto si protrasse per oltre due secoli prima e dopo la conquista veneziana, coalizzando nel corso di dieci generazioni, i primi, una clientela che attraversava verticalmente tutte le classi e affondava la sua forza in migliaia di contadini e artigiani di comunità e villaggi diversi, e, i secondi, soprattutto famiglie di proprietari terrieri e di detentori di castelli[13]; sia, infine, in faide che nelle città suddite degli Stati regionali dividevano le famiglie eminenti del patriziato locale – come, per esempio, quella che dominò la scena politica bresciana nei primi anni del Seicento e che vide competere le case alleate dei Martinengo a quelle degli Avogadro per il controllo degli uffici, in parti-

islandese – dove l'elaborazione si esprimeva in metafore – analizzato da W.I. MILLER, *Bloodtaking and peacemaking. Feud, law and society in Saga Iceland*, Chicago 1990, pp. 77-109; e le riflessioni generali di P. BOURDIEU, *Outline of a theory of practice* [1972], Cambridge 1977, pp. 1-71.

[12] Episodio sul quale ho in preparazione una monografia, cui rinvio.

[13] Cfr. E. MUIR, *Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore 1993, pp. 78 ss., 90 ss., 171 ss. e 310 ss.

colare quelli militari dell'esercito veneziano, e per la capacità di collegarsi a reti clientelari che emanavano dalla Dominante[14].

Solidarietà sviluppate da forme di organizzazione sociale come queste potevano evolvere in forme di competizione politica strutturate in schieramenti di fazione – che assumevano nomi e colorazioni che andavano oltre l'ambito familiare, come, per esempio, nel caso dei guelfi Bianchi e Neri in cui sfociò il conflitto fiorentino tra Cerchi e Donati, degli Strumieri e Zambarlani in cui si ridefinì la competizione friulana tra Della Torre e Savorgnan – e talora in vere e proprie configurazioni di partito, come spesso nelle città comunali, ma anche, assai più tardi, in aree rurali come le Langhe, dove tra XVII e XVIII secolo prese forma la contrapposizione tra un partito dei nobili e un partito dei mercanti, diversamente caratterizzati nei rapporti con l'autorità imperiale[15]. In ogni caso, il conflitto così variamente organizzato serviva il processo di costruzione sociale, e costituiva un'oggettiva misura di controllo e di non proliferazione della violenza[16].

5. Su entrambi i livelli – vendicatorio e compositivo – queste pratiche interagivano con l'azione degli apparati ufficiali. Nella maggior parte delle esperienze, questo intersecarsi di modi diversi di soluzione delle dispute conferiva identità

[14] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti», CLI, 1992-1993, pp. 118 ss. e note 57 e 68.

[15] Cfr. A. TORRE, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», NS, 63, 1986, pp. 796 ss.; su parentele e fazioni, cfr. anche O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990, pp. 159 ss. e 185 ss.; per l'età comunale, una tassonomia di materiali è in J. HEERS, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale* [1977], Milano 1983, ma con conclusioni tradizionalmente evoluzionistiche.

[16] Come aveva colto chiaramente, agli albori della riflessione su questo settore, M. GLUCKMAN, *The peace*, cit.

al pluralismo giudiziario che fu caratteristico delle formazioni politiche tra tardo medioevo e prima età moderna[17].

Ciò è particolarmente evidente nell'ambito della regolamentazione della vendetta e della legislazione sul bando. Contrariamente infatti a quanto ancora si legge in testi recenti[18], gli statuti comunali, per esempio, non proibivano affatto la vendetta, bensì la regolavano: la legislazione non puntava alla sua soppressione, quanto piuttosto, riconoscendola e sanzionandola, a prevenire le degenerazioni della ritorsione trasversale. Esemplari in questo senso sono i titoli delle rubriche di statuti – come quelli, per esempio, di Bologna o di Parma – che garantivano il diritto di compiere la vendetta, delimitando lo spettro delle persone che potevano esercitarlo e di quelle che potevano esserne oggetto, l'entità della ritorsione, e i casi in cui esso poteva essere consumato: *De pena fatientis vindictam praeter quam in offendentem*; *Quod vindicta sanguinis non fiat in platea, nisi necessitate*[19]. Agli stessi rettori giudiziari era spesso proibito procedere contro chi l'avesse compiuta legittimamente, e persino impedito di promuovere accordi di tregua e concordie prima che essa fosse stata consumata[20]. Lo scopo immediato di queste disposizioni era chiaro: enucleare il conflitto personale e marginalizzare il ruolo delle solidarietà

[17] Pluralismo sul quale, cfr. P. STEIN, *I fondamenti del diritto europeo* [1984], Milano 1987 (del quale rimane più pregnante il titolo originale, *Legal institutions. The development of dispute settlement*). Riferimenti alla letteratura sul pluralismo giuridico sono anche in N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, cit., pp. 74 ss. e 441 ss.

[18] Cfr., per esempio, J. HEERS, *Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani* [1974], Napoli 1976, p. 172: «lo Stato proibisce la vendetta» e i comuni italiani «moltiplicano proibizioni e sanzioni».

[19] Cfr., rispettivamente, *Statuta populi Bononiae inter annos MCCXLV et MCCL*, in *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, pubblicati per cura di L. FRATI, Bologna 1869, an. 1252, II, r. XIV, I, 1869, p. 266; e *Statuta Communis Parmae ab anno MCCCXVI*, Parma 1859, p. 280.

[20] Due esempi di analisi recenti sono, per esempio, S.R. BLANSHEI, *Criminal law and politics in medieval Bologna*, in «Criminal justice history», II, 1981, pp. 12 ss., per il caso bolognese, e A. ZORZI, *La giustizia a Firenze in età comunale*, Roma, in corso di stampa, cap. 2, per quello fiorentino.

parentali, per evitare il coinvolgimento di schieramenti più ampi. In realtà, l'elemento di rilievo era il riconoscimento del sistema vendicatorio quale modo corrente di soluzione dei conflitti, e quale istituto giuridicamente legittimato, parte integrante del sistema giudiziario comunale: una condizione che apriva la strada alla funzione mediatrice e pacificatrice delle istituzioni[21].

L'intervento diretto delle autorità si esercitava inoltre nella legislazione sul bando che finiva molto spesso col legalizzare i conflitti in atto. Esponendo il condannato alla vendetta 'legale', il bando trasponeva sul piano giuridico la logica del conflitto, e innumerevoli sono gli episodi documentati nei quali le strategie della faida vi coglievano l'opportunità di realizzare una fase del conflitto: sia in epoca comunale[22], sia quando le Dominanti credettero di poter fronteggiare il disordine nel territorio inasprendo le pene che si proponevano di isolare i violenti, come ricorrentemente nel corso del XV e XVI secolo fece, per esempio, Venezia nei confronti delle comunità soggette[23]. In realtà, come dimostra l'esempio del conflitto tra le famiglie vicentine dei Capra e dei da Porto, fu la faida a utilizzare «i nuovi percorsi legali che la legislazione e la prassi giudiziaria veneziane le offrivano», e non a caso da parte degli offesi venne sempre la richiesta dell'esclusione dagli atti di ricomposizione mediati dai rettori dei membri del lignaggio rivale che erano stati banditi[24].

L'interrelazione tra la costruzione del conflitto e l'azione delle istituzioni si coglie con ancor maggiore evidenza nell'ambito dei processi di negoziazione. Nella conduzione del-

[21] Cfr. *ibidem*, parte I.

[22] Cfr. *ibidem*; M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», 48, 1990, pp. 283 ss., e *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991, pp. 62 ss.

[23] Cfr. J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice. Vicenza in the early Renaissance State*, Baltimore-London 1988, pp. 106-107; e E. MUIR, *Mad blood stirring*, cit., pp. 72 ss.

[24] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 133-134.

la faida, le fasi di pacificazione costituivano momenti importanti nelle strategie del confronto; la ricerca di arbitri che svolgessero opera di mediazione tra le parti è una costante messa in rilievo negli studi. Se il *compromissum* e la *pax* erano talora acquisiti al di fuori delle sedi giudiziarie ordinarie ricorrendo ad *amicabiles compositores*[25] – e loro tracce documentali sono rimaste abbondantemente negli atti notarili[26]–, altrettanto spesso, il conflitto strutturato imponeva la presenza di arbitri al comportamento delle istituzioni o erano queste stesse a farsene promotrici inserendosi direttamente nel meccanismo della faida. È noto, per esempio, come i magistrati comunali fossero tenuti per statuto a favorire la stesura di tregue e di paci, intervenendo direttamente, istituendo commissioni di pacieri o individuando figure arbitrali gradite a entrambe le parti in conflitto[27], e provvedendo a sgravi e remissioni di pena e a stanziamenti per doti matrimoniali[28]. Un contributo importante venne dato anche da influenti personaggi ecclesiastici: basti pensare all'estesa campagna di pacificazione generale che seppe suscitare nelle città padane la predicazione di Giovanni da Vicenza nel

[25] Cfr. K.S. BADER, *«Arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor». Zur Verbreitung einer kanonistischen Formel in Gebieten nördlich der Alpen*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechstsgeschichte (Kan. Abt.)», 77, 1960, pp. 239-276; L. MARTONE, *Arbiter-arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984; e T. KUEHN, *Law, family and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy*, Chicago-London 1991.

[26] Cfr., a titolo d'esempio, *Collectio chartarum pacis privatae Medii Aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, testo ed introduzione storica a cura di G. MASI, Milano 1943, *passim*; *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, Roma 1986, *passim*.

[27] Cfr., per esempio, J.P. GRUNDMAN, *The «popolo» at Perugia (1139-1309)*, Ph. D. dissertation, Washington University, Saint Louis 1974, pp. 157-160; e A. ZORZI, *La giustizia*, cit., cap. 2.

[28] Sui matrimoni stretti nel 1308 e nel 1309 tra alcuni rami in lotta intestina della famiglia dei da Canossa, col contributo finanziario del comune di Reggio motivato «pro bono pacis et concordie, pro evidenti et manifesta utilitate comunis et populi Regij», cfr. G. ORTALLI, *La famille à Bologne au XIIIe siècle, entre la réalité des groupes inférieurs et la mentalité des classes dominantes*, in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Actes du Colloque de Paris (6-8 juin 1974)*, Rome 1977, pp. 218-219.

1233-34[29], o alle paci tra le famiglie e le fazioni fiorentine che promossero in occasioni ricorrenti, tra XIII e XIV secolo, figure di eminenti cardinali, su mandato, anzitutto, delle autorità comunali[30].

La stessa attività degli ufficiali territoriali negli Stati regionali sembra essere stata principalmente finalizzata a un'opera di mediazione dei conflitti locali, e al mantenimento dell'ordine pubblico quale presupposto della conservazione del dominio: così, per esempio, nel Ducato sforzesco, nella Terraferma veneziana, nello Stato fiorentino o nella Liguria genovese[31]. Soprattutto, i funzionari della Dominante traducevano in procedure giudiziarie le pratiche del conflitto locale, riconoscendole come fatti sociali e culturali insieme con le forme di organizzazione sociale e di espressione politica che davano loro vita: è questa, in ultima analisi, la vera identità delle politiche che si proponevano di «tenere con le parti» o di «governare con le fattioni» le comunità suddite[32]. Quasi sempre, infatti, al maggiore inserimento del potere centrale nelle pratiche locali corrispondevano sia il tentativo

[29] Cfr., da ultimo, A. THOMPSON, O.P., *Revival preachers and politics in thirteenth-century Italy. The great devotion of 1233*, Oxford 1992, pp. 136 ss. e 157 ss.

[30] Cfr. A. ZORZI, *La giustizia*, cit., cap. 2. Sul ruolo del clero nella pacificazione in altri contesti di faida, cfr., per esempio, anche W.I. MILLER, *Bloodtaking and peacemaking*, cit., pp. 267 ss.; e K.M. BROWN, *The Scottish bloodfeud*, cit., pp. 184 ss.

[31] Cfr., rispettivamente, G. CHITTOLINI, *L'onore dell'officiale*, in «Quaderni milanesi», 17-18, 1989, pp. 3-53; G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia* [1980], in *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, cit., pp. 271 ss.; A. ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Atti del XIII convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia (Pistoia, 10-13 maggio 1991)*, Pistoia 1993, pp. 467 ss.; e O. RAGGIO, *La politica nella parentela. Conflitti locali e commissari in Liguria orientale (secoli XVI-XVII)*, in «Quaderni storici», 63, 1986, pp. 721-757.

[32] Allo stesso modo in cui, per un altro contesto, R. HARDING, *Anatomy of a power élite. The provincial governors in early modern France*, New Haven-London 1978, ha collegato la funzione originaria degli intendenti territoriali francesi alle procedure di risoluzione dei conflitti.

da parte della Dominante di trasferire la logica delle relazioni sociali nella cornice di alleanze e di schieramenti che muovevano dal centro – come nei casi, per esempio, veneziano e genovese del tardo Cinquecento[33] –, sia la capacità di uso strumentale delle procedure giudiziarie da parte dei soggetti in conflitto, finalizzato a processi di legittimazione in sede locale o di semplice prosecuzione della faida – come fu il caso, per esempio, delle comunità liguri della Fontanabuona o di quelle delle Langhe imperiali[34].

Sia negli esempi d'età comunale sia in quelli successivi, l'interazione tra le pratiche del conflitto e l'azione giudiziaria appare inoltre quasi sempre mediata dall'attività degli uomini di legge. La loro azione non operava tanto nei confronti del sistema vendicatorio – che la dottrina romanistica non riusciva a riconoscere se non nei modi della consuetudine[35], per poi comunque crescentemente avversare attraverso le figure criminalistiche legate al *crimen lesae maiestatis*[36] – quanto piuttosto nell'attività di composizione arbitrale. Il diritto e le consuetudini servivano a creare la cornice entro la quale le parti in faida potessero risolvere il conflitto attraverso figure di mediatori giuridici: fu il caso, per esempio, della società fiorentina del XV secolo[37]. Gli stessi modi pro-

[33] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 107 ss.; e O. RAGGIO, *Faide e parentele*, cit., pp. 159 ss.

[34] Cfr. O. RAGGIO, *Faide e parentele*, cit., pp. 185 ss. e 227 ss.; e A. TORRE, *Faide*, cit.

[35] Cfr., per esempio, il *consilium* del giurista veronese quattrocentesco Bartolomeo Cipolla che riconosceva come «in civitate Verone statutum est» e «per totam curiam Verone fuit iudicatum» legittimo «quod si frater reperiatur aliquem male conversantem cum sorore possit ipsum impune occidere»: citato in G.M. VARANINI, *Gli statuti delle città della Terraferma veneta nel Quattrocento*, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991, p. 293.

[36] Cfr. M. SBRICCOLI, *«Crimen lesæ maiestatis». Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 65-66 e 301 ss.; e cfr. anche C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 93-94 e 123.

[37] Cfr. T. KUEHN, *Law*, cit.

cedurali potevano essere terreno di conflitto tra le parti: nella faida tra le famiglie Beltramini e Ranzolini di Asolo a fine Cinquecento, l'adozione del rito inquisitorio in alcune inchieste condotte dagli organi giudiziari centrali veneziani fu, per esempio, avversata dalla parte inquisita, che chiese che si continuasse a procedere con la tradizionale procedura ordinaria[38]. Le ricerche recenti hanno evidenziato, d'altra parte, il ruolo del processo come arena di soluzione dei conflitti – nei modi, in particolare, del rito accusatorio[39] – e, soprattutto, quale possibile momento intermedio di confronto nelle strategie complessive della faida: così, per esempio, nel conflitto tra Cerchi e Donati a Firenze, dove le cause aperte in tribunale, soprattutto in materia di trasmissione del patrimonio, costituivano delle semplici fasi nella strategia generale del confronto[40]. Pur assumendo veste giuridica, il meccanismo della faida rimaneva comunque sempre sostanzialmente politico – in quanto uno dei terreni chiave in cui si giocava la competizione per il potere –, intimamente costituzionale, per prendere a prestito un *Begriff* brunneriano.

6. Gli episodi che abbiamo rapidamente passato in rassegna mi pare che confortino nel dimostrare la forte interdipendenza, attiva in più di un contesto, tra le pratiche del conflitto sociale e le strutture politiche. La loro interazione determinava le pratiche di governo possibili, e le esperienze che si sono rammentate descrivono il livello reale di operatività delle istituzioni statali, che non risulterebbe altrimenti percepibile nelle sue dimensioni più complesse se restasse affidato alle tradizionali dicotomie concettuali di privato/pubblico o, ancor meno, di teoria/prassi. In particolare, era

[38] C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., p. 121, nota 82.

[39] Cfr. P. STEIN, *I fondamenti*, cit., pp. 31 ss.; M.R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna 1991, pp. 173-247. Una prima verifica per l'età comunale è quella di M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali*, cit., e *Il sistema giudiziario*, cit.

[40] Rinvio ancora alla monografia che ho in preparazione.

l'attività di mediazione esercitata dalle figure istituzionali a garantire loro legittimazione e autorità. Da questo punto di vista, mi pare dunque poco feconda una loro riduzione al mero ambito 'privatistico'. Semmai, l'ordine dei problemi deve essere spostato oltre la semplice constatazione della diffusa presenza di un pluralismo di sistemi giudiziari, cercando di cogliere – a fronte del senso di atemporalità delle attestazioni antropologiche del conflitto – i momenti di trasformazione e le varie caratteristiche che il conflitto organizzato assunse nei diversi contesti spaziali e temporali.

Chiare differenze emergono, per esempio, tra le esperienze attive negli Stati cittadini e quelle successive nelle formazioni territoriali. Nel primo caso, le faide si configuravano principalmente intorno alla competizione per l'egemonia sociale ed economica e, assunti schieramenti fazionari più ampi, a quella diretta per il potere: è il caso, evidentissimo, del conflitto tra i Cerchi e i Donati a Firenze, ma anche di innumerevoli esempi in altri comuni, da Milano (ove la lotta tra Torriani e Visconti maturò da tali pratiche[41]) a Pisa (tra i Gherardesca e i Visconti, o tra i Lanfranchi Rosso e i Lanfreducci[42]) ad Asti (tra i Solari e i Guttuari[43]), e così via. Dal XIII secolo si rileva anche come le dinamiche di questi conflitti interagissero con l'affermazione di politiche giudiziarie penali di cui si fecero portatori soggetti sociali – le forze di «popolo» nell'età comunale, le oligarchie e soprattutto i poteri signorili rinascimentali, le Dominanti negli Stati territoriali, il Principe nei secoli dell'età moderna – talora, ma non sempre, antagonisti dei gruppi che – come soprattutto

[41] Come si evince da una rilettura, per esempio, di STEPHANARDI DE VICOMERCATO *Liber de gestis in civitate Mediolani*, a cura di G. CALLIGARIS, in *RRIISS*, IX 1, Città di Castello 1910-1912; gli avvenimenti sono anche in G. FRANCESCHINI, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in *Storia di Milano*, Milano 1954, IV, pp. 298 ss.

[42] Cfr. E. CRISTIANI, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, p. 86.

[43] Cfr. E. ARTIFONI, *Una società di «popolo». Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo*, in «Studi medievali», serie III, XXIV, 1983, pp. 572 ss.

l'aristocrazia cavalleresca nella società comunale o la nobiltà cittadina e rurale degli Stati regionali – praticavano la faida correntemente. Un terzo polo, cioè, che pur affermando una volontà di «legge e ordine» e di «pacifico e buono stato» fu quasi sempre coinvolto nelle logiche tra le parti in faida.

Se nella fase prodromica della formazione dello Stato, il conflitto si era articolato principalmente intorno alla lotta per il potere, il passaggio dalla dimensione cittadina a quella territoriale conferì alle forme del conflitto una nuova configurazione che ineriva i rapporti tra Dominante e sudditi. Non più lotte per il potere centrale, le faide espressero allora la competizione dei gruppi per il prestigio locale, sviluppando – soprattutto i ceti nobiliari in cerca di una riformulazione della propria identità – la componente dell'onore sociale, come, per esempio, nelle faide venete che esprimevano «la perdita d'identità delle aristocrazie di Terraferma»[44]. Nel dualismo tra Dominante e comunità soggette, la faida si configurò allora come linguaggio che riplasmava le relazioni sociali e politiche nella rivendicazione dell'autonomia dal centro delle pratiche locali – allo stesso modo in cui, in molti Stati italiani tra XVI e XVII secolo, il collegamento e il sostegno nobiliare al banditismo esprimeva una messa in discussione del dominio centrale[45]. Fu il caso, per esempio, sia di contesti cittadini, come quello di Parma in età sforzesca – dove la faida tra i Rossi e la fazione dei Correggio, Sanvitale e Pallavicino fagocitò l'operato degli ufficiali milanesi, condizionandone il comportamento, tanto che il cronista contemporaneo finì con l'osservare che ormai lo «ius erat in armis»[46] – o di Udine in età veneziana – dove lo scontro tra le fazioni degli Strumieri e degli Zambarlani trovò nel massacro del primo giorno di Carnevale del 1511 la propria espressione idiomatica di contrapposizione al fal-

[44] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 115 ss. e 126 ss.

[45] *Ibidem*, pp. 109 ss.

[46] Cfr. *Cronica gestorum in partibus Lombardie et reliquis Italiae* [1476-1482], a cura di G. BONAZZI, in *RRIISS*, XXII 3, Città di Castello 1904-1911, p. 5.

limento della mediazione istituzionale[47] –, ma anche di aree rurali come le valli romagnole – dove, nel comune di Serra, la faida tra le famiglie dei Marocchi e dei Balducci e Dal Cane coinvolse a tal punto gli ufficiali bolognesi da sfociare nell'omicidio in una domenica di giugno del 1567 del commissario inviato sul posto[48].

Nelle dinamiche operanti nell'ambito degli Stati territoriali sono da mettere in rilievo almeno un altro paio di elementi. In primo luogo, numerosi episodi indicano come un intervento in senso coercitivo da parte delle autorità centrali anziché frenare le pratiche del conflitto finisse più spesso col favorirne una risposta in termini 'idiomatici'. Anche solo la volontà, per esempio, dei Medici di disconoscere nel corso del XV secolo l'articolazione politica pistoiese nelle tradizionali fazioni dei Cancellieri e dei Panciatichi favorendo nuove reti clientelari o ponendosi, come cercò di fare Lorenzo, come supremo mediatore, scatenò il conflitto locale, dapprima rivolto violentemente contro le creature del Magnifico e la sua stessa persona, e poi riemergente, nei consueti termini della faida quando, dopo la fine del regime mediceo, le autorità fiorentine tornarono a riconoscere le pratiche locali di soluzione del conflitto validandole sul piano delle convenzioni giurisdizionali stipulate nei decenni tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo[49]. Nella Terraferma veneziana, invece, l'intervento repressivo della Serenissima, avviatosi in maniera discontinua nel corso del XV secolo e poi inaspritosi negli ultimi decenni del successivo attraverso una dura legislazione sul banditismo e l'adozione di procedure sommarie e inquisitoriali[50], riacutizzò, anziché frenarli,

[47] Cfr. E. MUIR, *Mad blood stirring*, cit., pp. 89-90, 152 ss. e 283 ss.

[48] Cfr. R. COMASCHI, *La dimanche de Serra*, in «Annales ESC», XXXVIII, 1983, pp. 863-883.

[49] Così tenderei a leggere, per esempio, la natura dei legami clientelari illustrati da W.J. CONNELL, *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in «Società e storia», XIV, 1991, pp. 538 ss.; cfr. anche M. DEDOLA, *«Tener Pistoia con le parti». Governo fiorentino e fazioni pistoiesi all'inizio del '500*, in «Ricerche storiche», XXII, 1992, pp. 246, 250 e 252 ss.

[50] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 105 ss.; e, per l'epoca

i meccanismi locali del conflitto nelle città e nei territori soggetti[51].

Altra caratteristica da evidenziare è infine l'attivazione, soprattutto nei contesti rurali, di «genealogie di potere» che dalla Dominante scendevano alle comunità locali attraverso rapporti di patronato e reti clientelari, secondo una «differenziazione simmetrica» di schieramenti[52]. In area veneta, sembra essere stata questa la via attraverso la quale, allargandosi oltre i confini locali l'estensione degli schieramenti – e quindi la solidarietà di lignaggio –, entrò in crisi nel primo Seicento il sistema vendicatorio nobiliare per effetto di una cosciente politica veneziana[53]. Nello Stato genovese, invece, la forte filiazione tra le fazioni della Dominante e gli schieramenti attivi nelle comunità del territorio sembra aver conferito un'identità durevole alle forme di organizzazione sociale e di espressione politica per faide e parentele: basti osservare la vera e propria genealogia fazionaria (con riferimenti mitico-simbolici e una «memoria lunga») che si diedero a metà Cinquecento i due schieramenti che dominavano la scena politica tra Chiavari e la valle interna della Fontanabuona, con, da un lato, una fazione formata da 71 parentele riunite in 5 lighe territoriali, che scendeva attraverso la linea Guelfi-Neri-Fregoso-Nuovi-Turchini, e, dall'altro, una fazione formata da 20 parentele e 4 lighe, che seguiva la genealogia contrapposta dei Ghibellini-Bianchi-Adorno-Vecchi-Verdi[54].

precedente, J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice*, cit., p. 101 ss.; e E. MUIR, *Mad blood stirring*, cit., pp. 50 ss.

[51] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 93, 105 ss., 109 ss. e 113 ss.

[52] Per le due espressioni, cfr., rispettivamente, C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 107 e 119 e 139, e O. RAGGIO, *Faide e parentele*, cit., pp. 185-186.

[53] È questa l'interpretazione di C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 124 ss.

[54] Cfr. O. RAGGIO, *Faide e parentele*, cit., pp. 160 ss.; e *La politica*, cit., pp. 724 ss.

7. L'esaurirsi o la persistenza dei fenomeni di faida non dipesero dunque solamente dall'efficacia di politiche giudiziarie connesse al processo di formazione dello Stato, come per lungo tempo si è consentito semplificare. Né il contributo della dottrina giuridica fu particolarmente significativo almeno fino a quando i conflitti non vennero fatti ricadere, come si è detto, entro il perimetro criminalistico del *crimen lesae maiestatis*. Alla «scomparsa della vendetta» paiono piuttosto aver concorso – spesso decisivamente – anche altri fattori. In primo luogo l'attività di composizione arbitrale e di pacificazione, sia quando operata autonomamente dai soggetti in conflitto, sia quando promossa dagli apparati ufficiali.

È questo l'esito comune, per esempio, alla maggior parte dei conflitti di faida nei ceti dirigenti comunali delle città destinate a un ruolo di Dominante regionale. Al loro interno la lotta per il potere si risolse infatti, una volta per tutte, al massimo grado, e le famiglie che continuarono a far parte dell'oligarchia dirigente seppero elaborare una densa attività di composizione arbitrale, veicolata da una salda rete di giuristi, che smorzò durevolmente il sistema vendicatorio intestino a garanzia della stabilità del regime: fu il caso, per esempio, dell'evoluzione dei patriziati fiorentino e veneziano tra XIV e XVI secolo[55], dove la competizione per il potere si concentrò sulle procedure elettorali e di definizione ottimatizia, con un sempre minore ricorso alle soluzioni armate. Lo stesso conseguente volgersi delle classi aristocratiche verso comportamenti più 'rispettabili' – corroborato anche, per esempio, da una non disattesa limitazione del porto d'armi, dalla canalizzazione della violenza giovanile nei rituali cavallereschi, e dalla ridefinizione del concetto di onore – contribuì al prevalere dei momenti di pacificazione su quelli vendicatori nella gestione dei conflitti.

[55] Cfr. L. MARTINES, *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968; T. KUEHN, *Law, family*, cit.; G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento* [1980], Bologna 1982, pp. 147 ss.; e E. MUIR, *Mad blood stirring*, cit., 50 ss.

Anche negli stati regionali le faide locali riuscirono talora ad acquietarsi attraverso un più durevole prevalere delle pratiche di mediazione e di composizione, piuttosto appunto che attraverso politiche centrali di segno coercitivo. In particolare, furono l'allargamento degli schieramenti di alleanza ad ambiti sovralocali e la ridefinizione degli oggetti del conflitto a depotenziare in taluni contesti – non in tutti – i meccanismi della faida. Nelle città venete, per esempio, il ricambio sociale intervenuto con l'ascesa di nuovi ceti – che trasformò le reti clientelari e gli assetti degli schieramenti – modificò le forme di competizione politica e le politiche dell'onore, che vennero spostandosi tra Cinque e Seicento sul terreno della concessione di cariche e di onori da parte di Venezia; in certa misura, anche il conflitto tra le parti si traspose sul piano del confronto giudiziario e processuale; mentre il sistema vendicatorio finì progressivamente con l'essere marginalizzato in una spirale di violenza decontestualizzata[56]. In altre aree, come quelle piemontesi, il conflitto tra coalizioni di patroni e clienti si concentrò invece nel corso del XVII secolo sul piano cerimoniale, col controllo delle associazioni devozionali e la riformulazione conseguente del prestigio locale[57]. Al contrario, in altre zone ancora, come i limitrofi feudi imperiali delle Langhe – o, in altri contesti, la Corsica del secolo scorso e certe persistenze in aree rurali e montuose del Mezzogiorno contemporaneo – il sistema vendicatorio non fu imbrigliato dalle pratiche di composizione[58].

A dimostrazione di come, da un lato, in certi contesti il meccanismo del conflitto fu solo trasposto su piani diversi, acquistando una nuova configurazione meno o per niente

[56] Cfr. C. POVOLO, *La conflittualità*, cit., pp. 107 ss., 125 ss., 138.

[57] Cfr. A. TORRE, *Tra comunità e stato. I rituali della giustizia in Piemonte tra '600 e '700*, in G. DELILLE-F. RIZZI (edd), *Le modèle familial européen. Normes, déviances, contrôle du pouvoir*, Rome 1986, pp. 221-235; e *Politics cloaked in worship. State, church and local power in Piedmont, 1570-1770*, in «Past and present», 134, 1992, pp. 43-92.

[58] Cfr. A. TORRE, *Faide*, cit.; e S. WILSON, *Feuding, conflict and banditry in nineteenth-century Corsica*, Cambridge 1988.

violenta, e, dall'altro, fu il consenso più che la coercizione a fondare l'autorità delle formazioni politiche statali[59]. Il processo di affermazione dell'autorevolezza dello Stato dipese dunque anche dall'esito dell'interazione tra le pratiche sociali e le iniziative politiche.

[59] Come fu il caso, per esempio, anche di altre esperienze, a cominciare dall'Inghilterra del tardo medioevo, ove la giustizia regia riuscì ad affermarsi soprattutto attraverso una vasta pratica di mediazione arbitrale – cfr. E. POWELL, *Kingship, law and society. Criminal justice in the reign of Henry V*, Oxford 1989, pp. 47 ss. e 86 ss. –, o della nobiltà scozzese tra XVI e XVII secolo che si volse a intrattenere rapporti con la monarchia inglese, pacificandosi anche per desiderio di stabilità politica ora non più perseguita attraverso l'idioma del conflitto bensì attraverso il sistema di relazioni cortigiane – cfr. W.J. BROWN, *The Scottish bloodfeud*, cit., pp. 184 ss.